OPERE

DI

G. D. ROMAGNOSI

RIORDINATE ED ILLUSTRATE

DA

ALESSANDRO DE GIORGI

DOTTORE IN FILOSOFIA E IN LEGGI

CON ANNOTAZIONI, LA VITA DELL'AUTORE, L'INDICE DELLE DEFINIZIONI E DOTTRINE COMPRESE NELLE OPERE, ED UN SAGGIO CRITICO E ANALITICO SULLE LEGGI NATURALI DELL' ORDINE MORALE PER SERVIRE D' INTRODUZIONE ED ANALISI DELLE MEDESIME.

VOL. IV. P. II.

SCRITTI SUL DIRITTO PENALE

MILANO
PRESSO PERELLI E MARIANI EDITORI
COI TIPI DI ANGELO SICCA IN PADOVA
1842

SCRITTI EDITI ED INEDITI

DI

GIANDOMENICO ROMAGNOSI

RELATIVI AL PROGETTO DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE
PEL CESSATO REGNO D'ITALIA

AVVERTIMENTO

La lettura di questi scritti, in gran parte inediti, lascia senza dubbio il desiderio di una maggiore integrità, poichè molti di essi non sono che frammenti relativi a particolari materie della procedura penale, dettati evidentemente all'occasione delle discussioni che avevano luogo nella Commissione istituita per redigerne il Codice, e talvolta mancanti di qualche parte.

Molti di più dovevano essere gli scritti di questo genere usciti dalla penna del Romagnosi a quest'epoca; ma tra le sue carte non ho trovato che questi, e dei fogli staccati di altri, che non potevano meritare di essere pubblicati perchè non offrivano un tutto in qualche modo compiuto.

Essi non sono certamente senza interesse; chè anzi alcuni servono ad illustrare il Codice di procedura penale; altri ci presentano le sue idee sopra certi punti di questa procedura, idee che non sempre si possono trarre intiere dal Progetto del Codice relativo, come ce ne avverte egli stesso (ved. sopra pag. 563); altri infine contengono dottrine di ragione universale, e quindi proprie di ogni tempo, di tutte le circostanze.

Ben lungi adunque ch'essi non abbiano alcuna importanza, è a deplorare che non ci siano pervenuti gli altri, dai quali avremmo potuto acquistare la cognizione intiera dei pensamenti del nostro Autore sopra una parte così importante della Legislazione, qual'è la procedura penale.

ADG.

Le Ultime e più necessarie aggiunte e riforme al Progetto del Codice di procedura penale, inserite sopra a pag. 693, furono pubblicate nel 1807. L'anno medesimo era sancito quel Progetto, e precisamente l'8 Settembre.

PROSPETTO

DELLE COSE PIÙ SOSTANZIALI DEL PROGETTO DI CODICE DELLA PROCEDURA PENALE.

§ 1. Il Progetto di Codice della procedura penale distingue la Polizia giudiziaria dalla Giustizia. La Polizia giudiziaria si propone di rintracciare i delitti, indagarne e verificarne gli autori e i complici, per sottometterli all'azione della Giustizia. Il risultato delle di lei operazioni corrisponde a quello che i prammatici chiamavano *Processo informativo.*

§ 2. La Giustizia si occupa a giudicare se le persone sottomesse a lei dalla Polizia giudiziaria sieno o no colpevoli, e nell'applicare le disposizioni della legge.

§ 3. Nell'esercizio della Polizia giudiziaria l'*informazione preliminare* si distingue dalla piena e regolare *istruzione* e *procedura.* Le denunzie, le querele, le informazioni d'Ufficio sulla voce insorta di un delitto, gli arrestati per flagrante delitto, i processi verbali relativi costituiscono l'informazione preliminare. Questa è incaricata a tutti gli Ufficiali di Polizia giudiziaria, alla Gendarmeria, ai Capi delle Municipalità, ai Commissarii di Polizia, alle Guardie campestri e dei boschi, ec. I Giudici di pace anche incompetenti possono fare sì fatta informazione.

§ 4. Ma l'istruzione e la procedura regolare viene esclusivamente affidata, per delitti di alto criminale e di giustizia correzionale, ai Giudici istruttori, e per le contravvenzioni di Polizia ai Capi delle Municipalità. Ai Giudici di pace vengono perciò rimesse le altre informazioni preliminari fatte dagli altri Ufficiali di Polizia giudiziaria. Anche il Regio Procuratore può aver parte nella informazione preliminare, e ricevere egli pure le querele e le denunzie; ma al pari degli altri deve rimettere l'istruzione regolare e la procedura alle persone che ne sono incaricate. Più specialmente egli è incaricato d'intentare e proseguire le azioni penali derivanti dai delitti di azione pubblica, di vegliare e d'interporre il suo ministero perchè venga conservato l'ordine delle competenze e della procedura, di far notificare ed eseguire gli ordini dei Giudici istruttori.

§ 5. Gli Ufficiali della Polizia giudiziaria sono soggetti alla sorveglianza dei Regii Procuratori dei Tribunali di prima Istanza. Questi sono sotto alla sorveglianza dei Procuratori generali delle Corti di Giustizia criminale, i quali dal canto loro sono sotto alla sorveglianza del Procuratore generale della Corte di Cassazione.

§ 6. Il luogo del commesso delitto determina la competenza della istruzione e procedura regolare. Per ragione del luogo del domicilio e dell'arresto non poteva nelle cose criminali dividersi la competenza se non con detrimento dell'unità, rapidità, sicurezza ed economia della procedura.

§ 7. La maggiore o minore importanza dei delitti, la maggiore o minore influenza che hanno nell'ordine sociale, determinano la diversa forma dell'istruzione. Nelle contravvenzioni di Polizia, nelle quali non si spedisce che un mandato di comparsa, come pure nei delitti di giustizia correzionale, che importano solamente pena pecuniaria o la detenzione di un mese, l'istruzione è rapida, e l'imputato si fa comparire sulla semplice denunzia o querela, senza che ciò possa nuocere intanto alla libertà dell'imputato. Per questo mezzo molte doglianze di ragione puramente privata hanno uno sfogo primitivo, che spesse volte dà luogo ad una provvida desistenza, e può ammettere una riconciliazione, che risparmia il dispendio e la pubblicità di un solenne giudizio.

§ 8. Pei delitti di maggiore importanza non si passa ad un mandato d'accompagnamento o d'arresto se non in conseguenza d'una regolare informazione, colla quale siasi accertata l'esistenza del delitto, e verificato il sospetto o la prevenzione formale contro di un determinato autore.

§ 9. Ogni prevenuto viene assoggettato ad un regolare ed imparziale interrogatorio. In esso l'Autorità pubblica ricerca una prova ulteriore della reità dell'imputato, senza per altro nuocere alla manifestazione della di lui innocenza, quando si verificasse. Egli è perciò che tutte le indicazioni sì a carico che a discolpa vengono imparzialmente ricevute e registrate.

§ 10. In generale l'istruzione della Polizia giudiziaria è segreta. All'imputato viene comunicato quanto basta per preparare le sue difese, e per fare rettificare gli atti, e mantenere l'ordine delle competenze; ma l'intiero e nudo prospetto della istruzione non viene svelato a lui che nel giudizio pubblico.

§ 11. La giustizia è amministrata dai Giudici di pace per le contravvenzioni di Polizia, dai Tribunali correzionali pei delitti di giustizia correzionale, dalle Corti di prima Istanza pei delitti di alto criminale. In

alcuni casi le Corti di Appello e quella di Cassazione giudicano in prima Istanza di certi delitti dei Giudici e Tribunali, e per regola generale decidono dei gravami portati avanti di loro contro dei Tribunali o delle Corti inferiori.

§ 12. I Tribunali correzionali, o le sezioni delle Corti di giustizia che li compongono, hanno una speciale attribuzione. Questa consiste nell'essere giudici di accusa nei delitti di alto criminale. L'istruzione che deve servire di base preliminare a questo giudizio basta che sia tale da avvalorare e presentare urgenti presunzioni, ed un principio di prova determinante, che ponendo l'animo dei Giudici in uno stato di ragionevole incertezza tra la reità e la innocenza, li mena a sottoporre l'imputato allo sperimento di una criminale procedura. Da ciò ne consegue, che la piena e regolare istruzione pei delitti di alto criminale propriamente non si eseguisce nè si compie che dopo il giudizio di accusa, e dopo che il mandato di cattura rilasciato dal Tribunale correzionale fu approvato dal Procuratore generale della Corte di prima Istanza, e gli atti seguiti furono riconosciuti esenti da qualunque vizio.

§ 13. Da questo punto, fino all'apertura del dibattimento pubblico, il rimanente dell'istruzione è totalmente secreto. All'imputato non vengono comunicati se non che i nomi dei testimonii, ed egli ha il diritto di dare la lista de' suoi.

§ 14. La giustizia viene amministrata nella seguente maniera. I Giudici di pace condannano fino a 50 lire di multa e dieci giorni di detenzione. Allorchè essi condannano alla detta pena pecuniaria non è per essa accordato appello. Quando condannano alla detenzione è accordato l'appello avanti la Corte di prima Istanza. Non si accorda ricorso in Cassazione contro le loro sentenze inappellabili, se non per causa d'incompetenza o di eccesso di potere.

§ 15. I Tribunali correzionali e le Corti di prima Istanza fanno le funzioni di giurati, e giudicano del fatto e del diritto. Il Giudice istruttore del Tribunale correzionale nei delitti di competenza di questo Tribunale, compiuta l'informazione sino a quel punto che possa intraprendersi il giudizio definitivo, non prende parte nel giudizio se non talvolta, per aprirlo con una relazione; ma egli non ha voto alcuno.

§ 16. Lo stesso si pratica nei giudizii di accusa. Il Giudice istruttore della Corte di prima Istanza, che procede dopo il giudizio di accusa, compiuta la informazione pel giudizio definitivo di alto criminale, esercita le stesse funzioni che incombono al Giudice istruttore del Tribunale correzionale.

§ 17. L'atto d'accusa avanti il Tribunale correzionale viene formato dal Regio Procuratore dello stesso Tribunale. Ma il Procuratore generale della Corte criminale, finito il giudizio di accusa e l'ulteriore piena istruzione, può fare tutte le modificazioni che risultassero necessarie dietro le istruzioni nuovamente assunte.

§ 18. Prima del pubblico dibattimento le deposizioni dei testimonii sono ricevute in iscritto. Nel giudizio però i testimonii devono essere ascoltati nell'udienza pubblica a viva voce. Se un testimonio morisse, la deposizione scritta viene letta nell'udienza. Lo stesso vien fatto della deposizione di un testimonio assente, quando la Corte lo giudichi opportuno. Se un testimonio manchi di comparire per opera dell'imputato o accusato, la sua deposizione scritta equivale alla verbale, quando sia contraria all'imputato o accusato; non viene valutata se sia favorevole.

§ 19. Se l'atto di accusa è rigettato dal Tribunale correzionale, il Regio Procuratore dello stesso Tribunale può interporre l'appellazione avanti alla Corte d'Appello. Si è voluto per tal modo evitare l'inconveniente che la Corte di prima Istanza, la quale deve pronunciare sul merito, non pronunci poi sull'accusa.

§ 20. Le nullità sono poste solamente quando importi alla conservazione dell'ordine pubblico, ed ai diritti necessarii delle parti sì ad offesa che a difesa. Illimitato non è il diritto di reclamare per nullità. Quelle che furono introdotte a favore delle parti, e che chiamansi *relative*, non hanno effetto se dentro un dato tempo non si fanno valere dalle parti medesime.

§ 21. Quelle che sono di ordine pubblico, e che si chiamano *assolute*, benchè per sè stesse possano viziare un processo, tuttavia non hanno effetto per le parti private se dentro il tempo assegnato alle *difese* non vengano allegate. Può solamente il Ministero pubblico dedurle per ufficio, onde conservare l'ordine stabilito dalla legge, e prevenire qualunque corruttela e pratica illegale.

§ 22. La Corte di Cassazione è investita delle attribuzioni ed esercita le funzioni determinate dal Regolamento organico.

§ 23. Fu stabilito un ordine di giurisdizione per giudicare dei delitti commessi dai Giudici nell'esercizio delle loro funzioni.

§ 24. I Giudici di pace e gli Ufficiali di Polizia sono giudicati dai Tribunali di prima Istanza nel giudizio d'accusa, e dalla Corte criminale definitivamente sì nel fatto che nel diritto. I Tribunali di prima Istanza e di commercio, e i membri di questi Tribunali, sono giudicati dalla

Corte di Appello. Una sezione fa le funzioni di giurati di accusa, ed un'altra giudica definitivamente sì nel fatto che nel diritto.

§ 25. Rispetto alle Corti criminali e di Appello, ed ai membri che le compongono, una sezione della Corte di Cassazione giudica dell'accusa. Ella è presieduta dal primo Presidente. Un'altra giudica del merito, ed è presieduta dal Gran Giudice Ministro della Giustizia.

§ 26. Vi ha una sorveglianza graduale fra tutti i Tribunali. I Tribunali di Polizia sono sorvegliati dai Tribunali correzionali; questi dalle Corti di Giustizia criminale; queste da quelle di Appello, le quali sono sorvegliate da quella di Cassazione.

PARALLELO GENERALE

FRA

LA PROCEDURA PENALE ITALIANA E LA FRANCESE

I. Basi generali.

§ 27. Il terzo Statuto costituzionale, il Discorso di Sua Maestà, il Regolamento organico 13 Giugno 1806, formano la base normale del Codice di procedura penale. Lo sviluppamento di queste basi è stato regolato dall'attuale Legislazione francese, e precipuamente dal Codice 3 brumale, an. 4., modificato dalla legge 7 piovoso, anno 9., e compiuto con altre leggi particolari relative alla procedura, come per esempio da quelle del 18 piovoso pure dell'anno 9., combinate per altro colla legge organica dei Tribunali collegiali, che stanno in luogo di giurati.

II. Divisione.

§ 28. La distinzione di Polizia e Giustizia è stata ritenuta come in Francia. La Polizia giudiziaria è pure divisa nelle sue parti d'informazione preliminare e d'istruzione regolare, a somiglianza della legge 7 piovoso, anno 9., e degli schiarimenti su di ciò emanati dal Governo.

§ 29. L'esercizio della Polizia giudiziaria è affidato agli stessi Ufficiali come in Francia, a riserva che nel sistema italiano, se si parla delle informazioni preliminari, la Gendarmeria non arresta che in flagrante delitto e dietro mandato giudiziale, e non ha facoltà di rilasciare mandati. Se si parla poi dell'istruzione regolare, essa vien fatta per turno da uno dei Giudici del Tribunale correzionale, mentre in Francia viene per un certo tratto fatta dal Sostituto del Commissario del Governo, e compiuta dal Direttore del Giurì, il quale in sostanza fa le funzioni di Giudice istruttore. Il Presidente, o uno dei Giudici, è incaricato di questa funzione. Più semplice riesce il sistema italiano, perchè l'istruzione regolare si fa da una sola mano, nè v'è bisogno che il Direttore del Giurì corregga gli atti del Sostituto, con pericolo di perdere qualche prova precedentemente ricevuta. Più rapida è la spedizione degli affari, perchè in vece di un solo Sostituto incaricato del processo, tutti i Giudici del

Tribunale ad un tratto formano l'istruzione preliminare in tanti delitti separati.

III. Del Procuratore del Re.

§ 30. Il Procuratore del Re ha le stesse funzioni come in Francia. Egli però non è sì minutamente obbligato a dare ad ogni minimo passo le sue requisizioni, nè il Giudice istruttore è vincolato alle medesime se non nei tratti più importanti, come sarebbe nei mandati regolari che si spediscono contro gli imputati, nelle decisioni di competenza giurisdizionale, e in quegli altri atti che possono interessare la procedura e la sorte degli imputati; come sarebbe nel rilascio degli imputati per dissipata imputazione, nell'esibizione della sicurtà, e nelle contestazioni sulla qualità criminosa del fatto imputato, e sulla regolarità degli atti.

IV. Concorso della Polizia amministrativa.

§ 31. Si è fatto concorrere l'azione della Polizia amministrativa dove faceva più bisogno, e dove essa può più prontamente e più efficacemente operare, vale a dire in tutte le funzioni comprese sotto l'informazione preliminare. Ciò era determinato dalla necessità stessa delle cose, o da quel contatto immediato fra le funzioni della Polizia amministrativa che previene i delitti, e le funzioni della Polizia giudiziaria che deve rintracciarli, per farne punire gli autori. La sola differenza che in ciò passa fra il sistema italiano e il francese si è, che un imputato di un delitto di competenza dei Tribunali viene immediatamente trasmesso, in caso di arresto per flagrante delitto, al Tribunale del Circondario, sì perchè ciò è necessario per la pronta marcia della procedura, e sì perchè ogni altro passaggio ed atto intermedio della Polizia amministrativa, oltre essere superfluo, porterebbe ritardo e guasto nei primi passi della procedura.

V. Parti della istruzione regolare.

§ 32. Nelle contravvenzioni di Polizia si è adottato lo stesso modo di procedere come in Francia.

§ 33. Questo modo fu esteso ai piccoli delitti di giustizia correzionale, cioè a quelli che non importano che pena pecuniaria, o la detenzione fino ai tre mesi. — In quest'ultima parte si sono seguite le intenzioni spiegate dal Governo e dai prammatici moderni francesi dopo la legge 7 piovoso, anno 9.

§ 34. Per una parte adunque della istruzione regolare, riguardante i delitti di Giustizia correzionale, la procedura fu resa più semplice, più

rapida, meno dispendiosa, meno gravosa, di quello che importa la disposizione espressa dalla legge francese 7 piovoso, anno 9.

VI. Nullità.

§ 35. Tutti gli atti dell'informazione preliminare non possono essere attaccati per nullità, ma solamente, quando fossero viziosi, insussistenti, si riassumono.

§ 36. Gli atti dell'istruzione regolare furono colpiti di nullità solamente in quelle parti, nelle quali la prova, parlando moralmente e in buona logica, riuscirebbe veramente insussistente, nè si potrebbe più rinnovare nel dibattimento; e quando l'atto violasse essenzialmente i principii fondamentali della giustizia o a danno della sicurezza pubblica, che forma l'oggetto della procedura, o a danno di un imputato che potesse essere innocente. Perciò il numero delle nullità riesce assai minore che nel sistema attuale francese. In ciò si è procurato di soddisfare al voto manifestato dalla Corte di Cassazione e dal Ministro della Giustizia di Francia nei loro rapporti fatti su di ciò al Governo.

VII. Confini dell'istruzione regolare nei delitti di alto criminale.

Differenze più particolari fra il sistema francese ed italiano.

§ 37. Tostochè dal Regolamento organico fu adottato il giudizio d'accusa nei delitti d'alto criminale, questa dovette formar parte dell'istruzione regolare. Qui però nascono le maggiori differenze fra il sistema francese e il sistema italiano.

§ 38. Il giudizio d'accusa francese s'instituisce poco dopo l'arresto dell'imputato. Il giudizio d'accusa italiano s'instituisce dopo che tutta l'informazione scritta è compiuta.

§ 39. Nel giudizio d'accusa francese i giurati non pronunciano altra formola che quella: *y a lieu*, o *n'y a pas lieu à l'accusation.* Nel progetto italiano si è introdotta una terza formola di *dissipata imputazione* quando il Tribunale riconosca che l'imputato è innocente.

§ 40. Nel sistema francese i giurati non riconoscono se il fatto sia o no delitto di alto criminale. Nell'italiano i Giudici debbono ciò riconoscere in forza della disposizione del Regolamento organico.

§ 41. Nel sistema francese la rejezione d'accusa non equivale che ad un'assoluzione dall'istanza, corrispondente al Decreto di *hors de cour.*

Ciò pure ha luogo nel Progetto italiano, malgrado che il giudizio d'accusa venga pronunciato ad istruzione compiuta.

§ 42. Nel sistema francese non si dà appello contro la dichiarazione o affermativa o negativa dei giurati. Nell'italiano si dà appello contro i giudizii di rejezione, in forza del Regolamento organico.

§ 43. Nel sistema francese dopo l'ammissione dell'accusa si assumono in iscritto nuovi testimonii. Nell'italiano ciò non ha luogo.

VIII. Giudizii pubblici.

§ 44. La forma del pubblico dibattimento è la medesima in Francia che in Italia; salvo che nel sistema francese si sentono nell'udienza pubblica altri testimonii, non sentiti prima nell'istruzione scritta, purchè i loro nomi sieno inscritti nella lista che precede il pubblico dibattimento. Nel sistema italiano ciò non è concesso.

§ 45. Nel sistema francese i Giudici del fatto sono diversi da quelli del diritto. Nell'italiano sono i medesimi.

§ 46. Nel sistema francese tra il giudizio del fatto e quello del diritto succede un conflitto fra le parti per l'applicazione della pena e la liquidazione dei danni. Nell'italiano ciò non ha luogo, e i Giudici senza interrompere la deliberazione decidono successivamente su amendue gli oggetti.

§ 47. Nel sistema francese si pongono le questioni amminicolate e le intenzionali. Nell'italiano tali questioni sono tolte, e si pongono solamente le essenziali sì contro che a pro dell'imputato.

§ 48. Nel sistema francese nel giudizio definitivo i giurati di giudizio non hanno altra formola a pronunciare, che quella di assoluzione o di condanna. Nel sistema italiano si è adottata la terza formola del *non liquet* romano, che è un vero *interlocutorio* che importa le più ampie informazioni.

IX. Giudizii speciali.

1.° *Più ampie informazioni.*

§ 49. Nel sistema francese non essendovi che due forme di giudizio, amendue definitive, non poteva aver luogo il processo per più ampie informazioni. Nel sistema italiano, essendosi rinnovato per la necessità stessa delle cose e per la maggiore sicurezza pubblica il giudizio *in caso di dubbio* sul fatto imputato, praticato presso i Romani e nel vecchio sistema, si è stabilita la forma del giudizio di più ampia informazione.

2.° *Giudizii contumaciali.*

§ 50. Nel sistema francese si compisce e pronuncia il giudizio contumaciale per qualunque delitto di alto criminale. Nell'italiano per legge generale ed obbligatoria un tale giudizio non si pronunzia che nei casi contemplati nel Codice Napoleone, cioè in que' delitti che importano la morte civile.

§ 51. Per gli altri si è prescritta la massima, che i Tribunali per *dovere pubblico* pronunzino un tale giudizio allorchè la gravità e notorietà del delitto e l'importanza del pubblico esempio lo richieggano.

§ 52. Questo temperamento fu suggerito dalla natura stessa delle cose. La moltiplicità dei giudizii contumaciali è relativa alla moltiplicità dei delinquenti che sfuggono all'azione del Governo. Non conviene senza gravi ragioni pubblicare gli esempii dell'impunità ottenuta da' rei colla fuga e coll'occultazione, perchè indirettamente si ritorce contro l'opinione che si deve avere della vigilanza e dell'attività del Governo, freno principale per prevenire i delitti.

§ 53. Siccome poi nei giudizii contumaciali non intervengono i testimonii, nè v'è reale conflitto; e dall'altra parte importa che i risultati dell'informazione non vengano pubblicati prima di avere nelle forze il reo: così sebbene siasi salvata la pubblicità del giudizio nelle parti in cui possono aver luogo gli escusatori, tuttavia la lettura del processo si è voluta segreta, tanto più che il giudizio contumaciale viene ritrattato quando il reo comparisca. Per questo motivo si è derogato in parte il sistema francese, nel quale si usa un'assoluta pubblicità.

3.° *Correi e complici.*

§ 54. Il concorso di più colpevoli dello stesso delitto, parte presenti, parte assenti, e parte che sopravvengono in pendenza del processo, meritava l'attenzione della legge per armonizzarne le parti secondo lo spirito generale del sistema.

§ 55. Qui si è supplito al sistema francese, il quale non aveva che qualche disposizione incidente ed imperfetta. Si è pure adottato il confronto fra i rei durante l'istruzione regolare, quale mezzo onde scoprire lumi di fatto. Della qual cosa nulla dispongono le leggi attuali francesi.

4.° *Revisione delle cause criminali.*

§ 56. Nell'attuale Legislazione francese si ha la legge della convenzione nazionale del 15 Maggio 1793, che accorda la revisione nel caso di

due sentenze inconciliabili, l'una delle quali formî la prova dell'insussistenza dell'altra. Nel Codice italiano fu estesa (a norma del Diritto romano, del Diritto comune e del vecchio francese) ad altri due casi, cioè a quello in cui la persona che credevasi uccisa sia ancora in vita, o che si scopra che la condanna fu fondata su false prove.

§ 57. In parte poi il Codice italiano si è discostato dalla detta legge 15 Maggio 1793, la quale dispone che se lo stesso Tribunale avesse pronunciato le due sentenze inconciliabili, egli stesso ordini la revisione. Nel Codice italiano per lo contrario l'affare fu rimesso senza distinzione alla Cassazione, sì perchè il Tribunale inferiore non può controvertere l'effetto della cosa da sè giudicata (per la quale ragione nel Diritto romano la revisione dovevasi implorare dal Principe, e in Francia sotto l'antico regime si doveva implorare dal Re), e sì perchè sarebbe anche difficile che un Tribunale voglia riconoscere la propria contraddizione.

X. Osservazioni.

§ 58. Due cose conviene osservare in questo parallelo; cioè: 1.° la competenza; 2.° la procedura.

1.° *Competenza.*

§ 59. Colla legge dell'anno 8. i Giudici di pace in Francia furono investiti di tutte le attribuzioni che prima siedevano nelle Municipalità, o dividevano con esse, di procedere e giudicare in materia di contravvenzioni di Polizia.

§ 60. Presso di noi si sono lasciate alle Municipalità ed alle Prefetture e Vice-prefetture le precedenti facoltà di procedere negli oggetti rispettivamente riguardanti alcuni rami di Polizia; talchè sebbene il Regolamento organico abbia fissati i limiti della giurisdizione dei Giudici di pace, ciò non ostante in atto pratico accade assai di rado ch'essi giudichino di veri oggetti di Polizia; e invece procedono per piccoli oggetti di criminale, come per esempio d'ingiurie verbali o corporali di minima entità, giusta il Regolamento transitorio su di ciò pubblicato.

§ 61. Col Progetto odierno francese si cessa di far partecipare le Municipalità alla giurisdizione dei Giudici di pace, non per diminuire le attribuzioni già stabilite del Giudice di pace, ma per farvi concorrere fino ad un certo segno le Municipalità. Ond'è che veramente la giurisdizione dei Giudici di pace in Francia rimane come fu stabilita nell'anno 8., colla sola differenza che nei luoghi dove non risiede il Giudice di pace, trattandosi di oggetti che portino un risarcimento maggiore di 15 franchi, o

una somma indeterminata, possono le parti per loro comodo egualmente ricorrere a lui che alle Municipalità del luogo della commessa contravvenzione.

§ 62. Per lo contrario quando si tratti di contravvenzioni commesse nel luogo di residenza dei Giudici di pace, essi giudicano esclusivamente dalle Municipalità, comunque piccola sia la somma che a titolo di risarcimento di danni può essere domandata alla parte; e giudicano pure esclusivamente quando la detta somma oltrepassi i 15 franchi, o non sia precisamente limitata ad una data quantità.

2.° *Procedura.*

§ 63. Qui si parla tanto di quella di prima Istanza, che in Appello. La procedura avanti i Giudici di pace in Francia e in Italia è letteralmente la medesima.

§ 64. *In prima Istanza.* — Avanti il *Maire* è più semplice ancora, perchè se « la parte civile, il difensore e i testimonii sono nel luogo, il » Maire li fa tutti chiamare a sè con un semplice avviso, che annunzia » l'oggetto della chiamata e l'ora dell'udienza, senzachè in ciò sia biso» gno di Usciere che intimi la citazione. » L'Aggiunto del Maire sostiene, e in sua mancanza qualche altro membro della Municipalità, le parti del Ministero pubblico: un semplice cittadino fa le funzioni di Cancelliere, e trae il provento della funzione esercitata.

§ 65. *In Appello.* — Si dà appello nel Progetto francese dalle sentenze sì dei Giudici di pace che delle Municipalità, in tutte le cause che eccedono 5 franchi per titolo riunito di restituzione e di riparazioni civili, avanti al Tribunale correzionale. Presso di noi si dà appello alla Corte di prima Istanza per le sole condanne che importano la detenzione. Per quelle che importano la multa, sebbene questa giunga a 50 franchi, non si dà appello.

§ 66. Quanto alla somma della rifusione dei danni, la sentenza presso di noi non è appellabile se essa non oltrepassa i 100 franchi.

§ 67. Il termine ad appellare nel Progetto francese è di giorni dieci dalla intimazione della sentenza. Presso di noi è di tre giorni.

§ 68. I testimonii nel Progetto francese sono intesi, se il Ministero pubblico o l'una delle parti lo ricerchi. Presso di noi, benchè l'imputato o il Regio Procuratore lo domandi, non sono sentiti i testimonii, se la Corte non lo accordi. La parte civile quindi non ha mai diritto presso noi di far sentire nuovamente i testimonii.

XI. Motivi delle principali mutazioni adottate.

§ 69. Le mutazioni tra il sistema francese e l'italiano, indotte dal Regolamento organico, non abbisognano di giustificazione. — Fra le altre la più importante è quella, che tutti i testimonii sì pro che contro debbono essere prodotti prima dell'apertura del giudizio definitivo, se si tratti dei maggiori delitti di giustizia correzionale, e prima del giudizio di accusa se si tratti di delitto d'alto criminale; nè altri vengono ascoltati nel dibattimento.

1.° *Prevenire l' indebita liberazione dell' imputato.*

§ 70. Il passare al giudizio d'accusa poco dopo l'arresto, come nel Codice 3 brumale, anno 4., qualunque sia la forza delle prove raccolte, favorisce bensì la libertà dell'imputato, ma può nuocere al più sicuro esercizio della giustizia punitrice, procurando a piacere una intempestiva liberazione che si poteva evitare raccogliendo le prove già indicate in processo. Per lo contrario nel sistema italiano se un'accusa viene rigettata, egli è un effetto delle prove raccolte e della impossibilità di acquistarne ulteriori contrarie.

2.° *Prevenire la produzione di testimonii indegni di fede.*

§ 71. Nei dibattimenti non si dà luogo a sorprese contrarie alla verità ed alla sicurezza dei giudizii producendo testimonii, la fede e le dichiarazioni dei quali non sieno prima state ponderate. A tale inconveniente non viene rimediato nel sistema francese, come qualche Procuratore Imperiale ha già avvertito.

3.° *Prevenire la parzialità e l' imperfezione delle prove.*

§ 72. La deposizione del testimonio, presa nell'istruzione preparatoria, essendo più vicina al fatto, e ponderata a dovere, riesce più completa; venendo indi confermata nel dibattimento, induce una più fondata credibilità nell'animo dei Giudici. Oltracciò toglie l'occasione di ripigliare la seconda volta i processi, che riescono sempre più dispendiosi, più difficili, e pieni di contrasto. Questo vantaggio non si può più avere dopo il giudizio di accusa. Se l'accusa è rigettata, non si curano più le prove offensive che forse aver si potevano, e si lascia sempre luogo a sovvertirle quando si pone in libertà l'accusato. Se l'accusa è ammessa, si corre rischio di averle meno fedeli, sì perchè si hanno più tarde, e sì perchè l'imputato dopo che fu ammessa l'accusa venendo posto in peri-

colo, altera colla stessa sua posizione quella spontanea manifestazione della verità, che nasce nel primo stadio della istruzione, quando ancora non si prevede quale potrà essere l'esito della causa.

4.° Risparmiare il numero dei Giudici senza voto.

§ 73. Da queste precauzioni risulta un altro vantaggio, ed è il risparmio di un Giudice istruttore presso la Corte di prima Istanza, il quale nell'altro sistema dovendo compiere l'istruzione, sarebbe rimasto senza voto, e quindi avrebbe obbligato il Tribunale a valersi di un Supplente estraneo.

5.° Risparmio di spesa maggiore per le diete dei testimonii.

§ 74. Risparmio di spesa per l'esame di tutti que' testimonii che si riassumono nel ripigliare l'istruzione avanti la Corte. Nei processi poi fatti dalle sezioni civili separate, risparmio di spesa per quei testimonii che dovrebbero portarsi alla Capitale del Dipartimento durante l'istruzione preparatoria, mentre nel sistema adottato vengono chiamati nel luogo del Tribunale correzionale.

6.° Non si chiude tuttavia l'adito alla scoperta della verità pei casi impensati.

§ 75. Non per questo si chiude l'adito a scoprire la verità, se prima del giudizio definitivo se ne presentasse l'occasione; come se, per esempio, nel dibattimento si sviluppassero nuove circostanze, o perchè in virtù del potere di *discrezione* accordato dalla legge al Presidente, diretto dalla presenza di tutto il Tribunale, raffrenato dalla pubblicità della veduta, si lascia tutto il campo a provvedere in que' casi i quali non potendo essere preveduti dalla legge, dovevano per ciò stesso essere necessariamente raccomandati al savio arbitrio dei Giudici.

DELLA

POLIZIA GIUDIZIARIA

VEDUTE PRELIMINARI.

§ 76. L'oggetto di questa Memoria è quello di offrire i motivi dello sviluppamento dato al Progetto riguardo alle funzioni della Polizia giudiziaria. Egli non è suscettibile di una discussione verbale, perchè deve essere il risultato d'una profonda meditazione di tutto il sistema.

§ 77. Io non produco nulla del mio; ma ogni minuta circostanza altro non è che o una rigorosa e fedele esposizione delle disposizioni già sanzionate dalla Legislazione francese, o un risultato necessario del loro innesto colla costituzione e colla nuova organizzazione giudiziaria del Regno d'Italia.

§ 78. Chiunque fu abituato ai metodi antichi non può essere buon giudice del nuovo sistema. Egli ha bisogno di avvertire che nel Luglio del 1791 incominciarono i cambiamenti del sistema di procedura penale usato sotto alla Monarchia francese (1). Tali cambiamenti si accrebbero col Codice 3 brumale, anno 4. Finalmente colla legge del 7 piovoso, anno 9., furono introdotte mutazioni nel sistema del 3 brumale suddetto, e furono fissate le regole che in oggi dirigono la procedura francese. Questa legge però non è esclusiva o derogatoria di tutte le altre che la precedettero; ma molte disposizioni antecedenti, e segnatamente parecchie di quelle del Codice 3 brumale, anno 4., hanno tuttavia vigore in tutte quelle parti che sono conciliabili colla detta legge 7 piovoso, come rilevasi da molte risposte date dal Gran Giudice Ministro della Giustizia di Francia alle ricerche fatte dai Tribunali dell'interno.

Questa legge tanto più merita di essere presa in considerazione, quanto più è manifesto che la massima parte de' suoi articoli versa sugli atti della Polizia giudiziaria.

---

(1) Bexon, tom. I. pag. 247.

§ 79. È indispensabile, prima d'ogni altra cosa, il conoscere profondamente le disposizioni delle ricordate leggi per rilevare tutto lo spirito del nuovo Progetto del Codice di procedura pel Regno d'Italia, specialmente nella parte la più nuova e la meno ben definita, qual'è quella che riguarda l'istruzione preliminare al giudizio, ossia il processo proprio della Polizia giudiziaria.

§ 80. Dopo un sì fatto studio è indispensabile di sottoporre ad esame tutto il tenore e lo spirito del terzo Statuto costituzionale, e dell'organizzazione giudiziaria del Regolamento organico, onde scoprire i grandi e complessi risultati che derivano dall'innesto del sistema delle mentovate leggi colla nuova organizzazione, ed evitare una perniciosa concorrenza e collisione di funzioni atte a confondere e ritardare le operazioni della giustizia punitrice, e ad apportare al Tesoro spese non necessarie, ed alla popolazione incomodi gravosi.

§ 81. Io riserbo ad un altro scritto il rilevare con un'analisi ragionata il tenore ed i vantaggi del sistema di procedura penale divisato pel Regno d'Italia (1). Qui io mi restringo ad una ispezione di mero fatto, cioè al riscontro di quello ch'è stato fatto nel Progetto con quello che era già prima stabilito dal sistema francese.

---

(1) Si può vedere l'opuscolo seguente, che comincia al § 143. (DG)

IDEA GENERALE

DELLA

POLIZIA GIUDIZIARIA

§ 82. La prima base del sistema è la divisione della Polizia giudiziaria dalla Giustizia. A fine di comprendere distintamente la prima parte della Polizia giudiziaria è d'uopo ricercare: 1.° Cosa sia la Polizia giudiziaria? — 2.° Quali ne sieno i confini? — 3.° Quali i gradi? — 4.° Da chi venga esercitata? — 5.° In quale maniera venga esercitata: I. Nelle contravvenzioni di Polizia. — II. Nei delitti di Giustizia correzionale. — III Nei delitti di alto criminale?

I. *Che cosa è la Polizia giudiziaria?*

1.° *Punti di somiglianza fra il processo della Polizia giudiziaria col vecchio processo.*

§ 83. La Polizia giudiziaria è una serie di ricerche e di atti esecutivi diretti a prender notizia e verificare l'esistenza dei delitti, scoprirne gli autori, assicurarsi di essi per sottometterli all'azione della Giustizia punitrice.

Quello che nel vecchio sistema si chiamava *Processo informativo*, e in alcuni paesi *Processo inquisitorio*, precedente a quello che chiamavasi *difensivo*, rassomiglia pressochè intieramente alle funzioni della Polizia giudiziaria.

§ 84. In quello la procedura era secreta; in questa lo è pure. In quello il processo era scritto; in questa lo è pure. In quello si cominciava colle denunzie, querele o informazioni d'Ufficio; in questa si pratica il medesimo. In quello nei delitti di fatto permanente si passava al *viso* o *reperto;* in questa si passa all'*ispezione oculare.* In quello i testimonii venivano secretamente esaminati dal Giudice processante, o da un Attuaro che ne faceva le veci; in questa si fa lo stesso dal Giudice inquirente. Incoato, come dicevasi, il processo, radunate le prove o gl' indizii gravi, si rilasciava in quello la cattura contro dell'incolpato, o la citazione per subire il costituto avanti il Giudice processante; in questa si rilascia o un mandato di comparsa, o un mandato d'accompagnamento, o un

mandato d'arresto, per subire l'interrogatorio. In quello dopo l'interrogatorio, nel quale il reo o era confesso o era negativo, a norma dei casi diversi si compilavano le prove più valide di quelle che determinarono l'arresto, e tali che potessero fondare quella che chiamavasi *contestazione del reato*, che formava, per così dire, la domanda criminale del Fisco, sulla quale doveva cadere il giudizio; in questa pure si prosegue e si compie l'informazione per fondare l'*atto di accusa*, se si tratta di delitti d'alto criminale; l'incolpazione o la citazione *documentata*, se si tratti di delitti di giustizia correzionale; e la citazione sola pure documentata, se si tratti di contravvenzioni di Polizia.

Da questo parallelo pertanto risulta che la serie degli atti costituenti la Polizia giudiziaria non è molto dissimile dal vecchio processo informativo o inquisitorio.

2.° Delle differenze principali fra il vecchio processo informativo o inquisitorio con quello della Polizia giudiziaria.

§ 85. Le principali differenze che si frappongono fra il processo della Polizia giudiziaria e quello che era il più usitato in Italia, consistono:

1.° Nella differenza delle persone che vengono impiegate nella costruzione del processo, di cui si dirà più sotto.

2.° Nella differenza che passa fra l'interrogatorio della Polizia giudiziaria ed il costituto del vecchio sistema. L'interrogatorio della Polizia giudiziaria è sommario, e senza ampie contestazioni delle risultanze del processo; il costituto del vecchio processo era plenario, ed esauriva dirò così la materia del fatto: questa incombenza nel nuovo metodo è riserbata al pubblico dibattimento.

3.° Nella differenza della *piena* istruzione offensiva. Nel vecchio processo prima della contestazione del reato e del processo difensivo si faceva il confronto fra il reo e i testimonii, fra reo e correo o complici, e si eseguiva pur anche la ricognizione solenne degli oggetti del delitto fra consimili; nel nuovo sistema queste funzioni, specialmente pei testimonii, si eseguiscono nel pubblico dibattimento.

4.° Nella differenza della *legalità definitiva* dell'informazione di fatto. Nel vecchio sistema si giudicava sul solo processo scritto, e sulla informazione che si era ottenuta dal principio della procedura fino alla conchiusione delle difese, senza ripetere più in pubblico tutto il tenore delle risultanze. Nel nuovo metodo, per lo contrario, la precedente informazione scritta non serve quasi che di fondamento alla solenne discussione di tutto l'affare. I processi che servirono a verificare la esistenza

del delitto, i testimonii e i documenti atti a provare l'imputazione, vengono esaminati in pubblico, come non fosse preceduta informazione propria a servire alla convinzione dei Giudici, onde pronunciare il giudizio. L'atto d'accusa, ossia la domanda della parte pubblica documentata co' suoi fondamenti, viene in certa guisa pareggiata a quella di un attore civile che annunzia il fatto e le sue prove, e si prepara a convalidarle solennemente. Con sì fatto atto s'apre il giudizio. Esso viene seguito dallo sperimento critico delle prove annunziate. La parte contraria forma la sua risposta, e intenta pure le sue prove, e si conchiude il giudizio colla sentenza.

Tuttavia nella varietà e nella contraddizione dei testimonii il processo scritto precedente serve di fondamento a contestare sì fatte varietà e contraddizioni, ed in allora ne vien fatta lettura in pubblico.

§ 86. Queste sono le principali differenze fra la vecchia e la nuova procedura per quella parte che riguarda l'istruzione. Da questa succinta esposizione paragonata si può incominciare a rilevare in generale in che propriamente consistano le funzioni della Polizia giudiziaria preparatorie alle azioni della Giustizia. Le altre differenze s'intenderanno dall'esame delle questioni seguenti.

II. *Quali sono i confini della Polizia giudiziaria?*

§ 87. La risposta a questa domanda è già prevenuta dalle cose esposte nella questione antecedente. Da esse si comprende che le funzioni della Polizia giudiziaria incominciano colla denuncia, querele ed informazioni d'Ufficio, e finiscono colla conclusione del Ministero pubblico, colla quale o si passa con sentenza del Tribunale a far porre in libertà un imputato per aver egli nell'istruzione segreta distrutta l'imputazione; o ad intimargli l'incolpazione con tutti i documenti affinchè egli si difenda, se si tratta di materia correzionale; o al giudizio di accusa, se versiamo in oggetti di alto criminale.

III. *Quali sono i gradi della Polizia giudiziaria?*

§ 88. Tre sono i gradi della Polizia giudiziaria. Il primo grado consiste nel raccogliere le notizie dei delitti mediante le denunzie, le querele e le informazioni d'Ufficio, e ridurle tutte al centro o dei Giudici di pace o dei Tribunali correzionali, i quali poi le distribuiscono o le rimettono a chi si deve, per tessere indi la regolare istruzione. Le provvidenze risguardanti i casi di flagrante delitto, o simili a flagrante delitto, appartengono a questo primo grado. Gli Ufficiali di Polizia arrestano o

fanno arrestare i colpevoli, fanno processo verbale dell'arresto, degli oggetti o stromenti del delitto, e rimettono il tutto al Giudice dell'istruzione.

§ 89. Il secondo grado abbraccia le seguenti funzioni, dietro le indicazioni delle persone suggerite come informate del fatto denunziato o scoperto, o dietro le circostanze e le connessioni verisimili del fatto criminoso si fanno le ricerche valevoli a scoprire e ad arrestare l'autore del fatto medesimo. Nei delitti di fatto permanente si procede all'ispezione oculare coll'intervento del Giudice inquirente, dei testimonii, dei periti, e se ne costituisce il processo verbale e pieno. Ragunate tali prove, le quali possono fondare una ragionevole sospizione contro di una data persona, si rilascia un mandato d'accompagnamento o di arresto. A questo atto interessante la civile libertà si arresta il secondo grado della Polizia giudiziaria.

§ 90. Nelle piccole contravvenzioni di Polizia si può rilasciare il mandato di comparsa anche in vista della semplice denunzia, o querela, o informazione d'Ufficio. Per esso non si porta la menoma lesione alla libertà personale e alla riputazione d'un cittadino, e dall'altra parte poi la tenuità degli oggetti esige di non aggravare di spese non necessarie nè il Tesoro, nè gl' imputati, i quali potrebbero sempre opporre al Legislatore, che non vale la pena di tessere e compilar prove dispendiose nel mentre che colle loro risposte si potevano evitare.

§ 91. Per tale maniera in siffatte contravvenzioni il primo e il secondo grado della Polizia giudiziaria si toccano e si succedono senza intervallo. Il primo consiste nella denunzia, o querela, o informazione d'Ufficio; il secondo nell'immediata spedizione del mandato di comparsa.

§ 92. In questi stessi affari, quando sono minimi, i gradi suddetti si cumulano e concentrano in maniera, che sebbene ne sia visibile l'esistenza, tuttavia si trovano così davvicino, che tutta l'istruzione si va quasi a concentrare in un solo atto. Tali sono gli affari i quali, compresa la multa e l'indennizzazione, non sorpassano le lire 50 italiane. Questi si trattano sul modello delle cause civili, stabilito all'articolo.... del Codice di procedura civile.

. . . .

DELLA

ISTRUZIONE NEGLI AFFARI DI POLIZIA

I. *Celerità e semplicità della procedura negli affari di Polizia.*

§ 93. Gli affari di Polizia, per la tenuità degli oggetti su cui versano, non debbono certamente essere sottoposti alla solennità dei giudizii di alto criminale e di Giustizia correzionale maggiore. Se ciò si praticasse, s'introdurrebbe un *ritardo* non necessario, e pernicioso a tutto il resto degli affari; si cagionerebbero *spese* non necessarie al Tesoro ed ai privati, e un *aggravio* indebito a quelli che cadono in qualche contravvenzione.

Celerità e *semplicità* debbono adunque essere i precipui attributi della procedura in questi affari.

II. *Relative ricerche.*

§ 94. Ma essi ricercano un *giudizio*. L'istruzione adunque deve essere ristretta a quei minimi termini che essenzialmente si ricercano per preparare il giudizio. — Ma quali possono essere questi minimi termini: 1.° avuto riguardo all'*indole d'ogni giudizio*; 2.° avuto riguardo alle *basi stabilite* dal Regolamento organico?

III. *Risposta. Dei requisiti essenziali di ogni giudizio.*

§ 95. Egli è di essenza d'ogni giudizio che vi sia un attore, un reo convenuto, e un Giudice. L'attore propone la sua domanda; il reo risponde; il Giudice decide.

Ma il Giudice, in contraddizione del reo, non è tenuto a prestar fede all'attore senza prove. Non è poi autorizzato a pronunciare contro del reo, se non ha sentite le sue difese.

Cosa importa tutto questo? Che l'attore, in caso di negativa del reo, deve essere pronto a provare il suo assunto; che, non provandolo, deve soccombere alle spese di un giudizio tentato temerariamente. Ecco principii della massima notorietà.

IV. *A chi tocca, secondo il Regolamento organico, sostenere le parti d'attore nelle azioni pubbliche di Polizia?*

§ 96. Ciò premesso, osservo che, secondo il sistema giudiziario del Regno d'Italia, per ogni giudizio penale è costituita una persona che nelle cause di azione pubblica veste il carattere di *attore*, ossia di accusatore, che in nome pubblico promove l'azione penale. Non è più permesso che una sola persona faccia le parti di attore, di processante e di Giudice, come si praticava in passato in molti luoghi d'Italia. La persona del Fisco non è più fittizia, ma rappresentata da una persona reale. I Procuratori Regii ed i Commissarii di Polizia, o chi ne fa le veci, sono le persone che esercitano le funzioni di *attori* nelle cause di azione pubblica, e intervengono sempre nei giudizii a sostenere le parti dell'interesse pubblico e della legge.

Restringendoci ora agli affari di Polizia, quali sono le conseguenze di queste premesse? Niun giudizio si può aprire senza chiamare il reo, e senza una domanda, o scritta o verbale, dell'attore.

L'Ufficiale del Ministero pubblico negli affari di Polizia d'azione pubblica promove questi atti, come quegli a cui spetta l'esercizio dell'azione penale.

V. *Se per abbreviare il corso delle cause di Polizia convenga chiamare a dirittura l'imputato all'udienza pubblica sulla sola denunzia o querela.*

§ 97. Ma per abbreviare il corso dell'affare converrebbe forse ch'egli avventurasse a dirittura la citazione o scritta o verbale, senza essere munito di prove, e senza alcun altro preliminare?

Prima di rispondere a questo quesito io fo una domanda. Il Giudice nel pronunciare deve prestar piena fede all'asserzione del Procuratore pubblico?

Se rispondete di sì, io dico ch'egli è superfluo chiamare l'imputato a conflitto. Si pronunci sull'istante, in vista della sola esposizione del Procuratore pubblico. Ogni dilazione diventa allora senza ragione.

Ma dopo ciò io soggiungo, che non mi dovete più parlare di *giudizii* di Polizia; mi dovete solamente parlare di *comandi* pronunciati senza udir l'altra parte, senza prova alcuna. Ma dovete sostenere essere lecito che l'Autorità pubblica dia mano che qualunque persona sia bersagliata impunemente da ogni denuncia, a cui il Procuratore pubblico ami di prestar fede, o che gli venga in capo di promovere. E ciò tanto

più irreparabilmente, quanto che una gran parte dei giudizii di Polizia è inappellabile.

Ma voi volete un *giudizio*, volete delle prove.

Postochè la cosa è così, eccovi le mie riflessioni. Se voi volete la citazione senza alcun tentativo preliminare, io vi dico che invece di abbreviare, voi prolungherete inutilmente gli affari, e introdurrete nel Regno migliaja di occasioni di scandali pubblici, di risentimenti; voi renderete odiosa e ridicola tanto l'autorità dei Giudici di pace, a cui affidate l'amministrazione della giustizia di Polizia, quanto quella del Governo che ordinò sì fatta procedura.

Eccovi il caso. Il Procuratore pubblico sulla sola denuncia o querela cita all'udienza pubblica Cajo. Egli mi nega il fatto; anzi egli mi prova che io sono per lo meno un balordo, perchè dimostra che io lo incolpo a torto. Cosa debbo io rispondere?

Il popolo che è presente, cosa pensar deve di quel sistema che prescrive cotali procedure? La persona chiamata in giudizio, giustamente irritata, reclama d'essere non solamente stata ingiuriata a torto, ma di essere stata esposta al pubblico con una imputazione offensiva.

Voi mi risponderete che io non doveva citarla senza avere in pronto delle prove.

Voi dunque non volete più la legge, che il Procuratore pubblico possa citare sulla nuda denuncia o querela, ma che debba essere munito di prove riservate pel giudizio.

VI. *Necessità di far precedere l'interrogatorio dell'imputato ai giudizii di Polizia.*

§ 98. Ma se voi vi riducete a questo punto, io vi replico che in grazia della brevità voi sagrificate molte volte la giustizia.

Può molte volte l'imputato confessare senza prove, allorchè venga privatamente interrogato dal Giudice. Col vostro sistema voi perdete tutte le occasioni di reprimere quelle trasgressioni che non possono essere verificate che dalla *sola confessione* dell'imputato.

Questo sperimento, come vedete, non può esser fatto che in privato, ed è per sè brevissimo: il Giudice chiama a sè la persona.

Voi siete, gli dice, *imputato di un tal fatto. Cosa rispondete?* L'imputato risponde: *è vero* o *non è vero; lo confesso in questa parte, lo nego in quella.* Oppure: *è falso positivamente, per le tali ragioni che io vi posso produrre.*

Cosa fa allora il Cancelliere? Scrive appiedi della querela o denuncia: *l'imputato chiamato ha negato*, oppure *ha confessato*; oppure *ha detto che la denuncia è falsa pei tali motivi*; o finalmente, *che è vera nella tal parte, non vera nella tal'altra.*

A norma della risposta o voi risparmiate l'udienza, o indicate finito l'interrogatorio.

VII. *Se convenga restringere l'interrogatorio preliminare ai soli casi ne' quali mancano altre prove.*

§ 99. Voi mi direte che questo metodo si può tentare, e restringere a que' soli casi, nei quali il Giudice riconosca che non esistono altre prove, per la ragione appunto che fra le prove essendovi quella della *confessione*, nè permettendo la prudenza in evento incerto di tentarla in pubblico, non si deve lasciare di tentarla in privato.

Io vi rispondo che questa prova conviene tentarla *sempre*. Quando voi faceste la legge di non tentare lo sperimento dell'interrogatorio preliminare che nei *soli casi* in cui mancano altre prove, ne verrebbe che tutti gli imputati che fossero chiamati con mandato di comparsa saprebbero anticipatamente che non esiste prova alcuna contro di loro; e però voi rimarreste deluso del vostro intento. Per lo contrario la legge essendo generale, e affacciandosi loro la spesa a cui dovrebbero soggiacere provocando delle prove contro di loro, li indurrebbe spesso a confessare, e così si risparmierebbe e tempo e brighe alla Giustizia per chiamare i testimonii, ascoltarli all'udienza, e produrre incomodi, e provocare nel popolo una maggiore ritrosia contro il nuovo sistema.

Per lo contrario portato l'affare all'udienza, si decide in pochi istanti. Se l'imputato negasse, si legge la sua confessione. Il Giudice non ha riguardo alcuno alla sua negativa; e decidendo secondo la sua intima convinzione, lo condanna, e passa a sbrigare altri affari.

Mirando adunque la cosa giusta il suo vero punto di vista, lungi che nel caso che abbiate testimonii possiate dispensarvi dallo sperimento che io propongo, voi anzi avete una ragione di più per tentarlo.

Assicurato pertanto questo punto, rimane che l'istruzione regolare del Giudice di pace per regola generale tutta si restringa a *questo solo interrogatorio*, e alla contestiva citazione per l'udienza. La citazione è propriamente il primo atto della giustizia.

VIII. *Considerazioni particolari per le cause di Polizia appellabili.*

§ 100. Tutto il fin quì detto riguarda le cause di Polizia considerate in generale; ma il Regolamento organico ha accordato in alcune cause l'appellazione, in alcune altre l'ha negata. Riguardo alle prime, cresce la ragione di far precedere l'interrogatorio privato all'udienza pubblica, sì per la maggiore *entità* della causa, che per la loro *appellabilità.*

Dico in primo luogo per la maggiore *entità*. La pena di detenzione inspira un maggior interesse a distornare la condanna. Se si rilasciasse a dirittura una citazione che contiene l'incolpazione, senza alcun interrogatorio preliminare, e senza chè il Ministero pubblico siasi assicurato della riuscita probabile del giudizio, l'imputato in vista della medesima fa gagliardi sforzi per rendere illusorio il giudizio.

Colla ritrosia generale e colla viltà dei nuovi testimonii egli ha un largo campo a far ciò.

Ma côlto all'improvviso, e venendo interrogato a dovere, lascia spesso negli atti una confessione che può essergli rinfacciata nel giudizio, e risparmia inoltre il tempo della chiamata e dell'esame dei testimonii all'udienza.

Oltracciò è d'uopo considerare che i delitti di Polizia che meritano la pena di detenzione e quelli di giustizia correzionale si toccano talmente da vicino, che molte volte deve accadere che un fatto che dapprima presentava l'aspetto di una contravvenzione di Polizia si risolve in un delitto di giustizia correzionale.

Da ciò cresce sempre più la ragione di assicurare fino da principio una confessione valevole a prevenire gli sforzi che può fare l'imputato per occultare le prime tracce della verità.

Io sono anzi di parere che l'interrogatorio in questo caso dovrebbe esser fatto senza la precedente lettura della querela, e in via d'investigazione promossa con cautela; talchè in caso di negativa si possa adottare l'istruzione già progettata negli art. 112. 113.

IX. *Considerazioni sulla pratica francese nella procedura degli affari di Polizia.*

§ 101. La pratica francese di portare immediatamente gli affari di semplice Polizia avanti il Giudice di pace, come solo Giudice di Polizia, *senza alcuna istruzione preparatoria*, e colla semplice citazione,

sia a richiesta della parte pubblica, sia ad istanza della parte lesa (1), lungi che mi possa fare obbietto, anzi mi conferma di più nella mia opinione. Eccone i motivi.

1.° Io osservo che tutte le sentenze di Polizia ivi sono appellabili (2). Presso di noi quelle di detenzione e quelle che importano la liquidazione dei danni oltre le lire 100 sono appellabili.

2.° Oltracciò il pronunciare la pena di detenzione di dieci giorni ivi non appartiene ai Giudici di pace, ma è riserbata ai Tribunali correzionali (3). Presso di noi tale facoltà è attribuita ai Giudici di pace, talchè rimpetto alle leggi francesi questo è uno smembramento della competenza dei Tribunali correzionali.

Ma dall'altra parte in tutti i delitti che portano una pena superiore a tre giorni di travaglio, in Francia si fa un'istruzione regolare preparatoria, propria di tutti gli affari maggiori (4). Dunque, seguendo la disposizione della Legislazione francese e della costituzione dello Stato, lungi che pei delitti che importano la pena di *detenzione di dieci giorni* si dovesse sopprimere l'istruzione preparatoria, si dovrebbe anzi assolutamente praticare, come negli affari maggiori.

Per dispensarsi dall'imitare la pratica francese negli affari di semplice Polizia basterebbe che non vi fosse *identità di oggetto*, nè *distanza giudiziale*, come non vi è. Quando corresse l'obbligo dell'imitazione, vi dovrebbe anche correre l'identità della cosa.

Ma vi è di più. Avvi una ragione per sorpassare anche i limiti che furono stabiliti negli art. 112. 113. del Progetto.

Egli è dunque dimostrato che, lungi che l'esempio della procedura francese mi possa far obbietto, anzi confermar mi deve di più nella mia opinione (5).

---

(1) Ved. Bergier, *Manuel*. Tom. I. pagina 16.

(2) Ved. il Manuale di Bergier, Tom. I. pagina 19.

(3) Ecco le parole della legge: « La justi- » ce pour la repression des délits est ammini- » strée par les Tribuneaux de Police relative- » ment aux délits dont la peine n'est portée » par la loi, ni au dessus de trois journées de » travail, ni au delà de trois jours d'empri- » sonnement.

« Par les Tribuneaux correctionnelles re- » lativement aux délits dont la peine *excede* » *ou trois journées* de travail, ou *trois jours* » *d'emprisonnement*, et n'est néanmoins ni af- » flictive, ni infamante. »

Cod. 3 brumaire, an. 4. art. 150. — Ved. Bergier, loc. cit. Tom. I. pag. 12.

(4) Ved. la legge 7 piovoso, anno 9., art. 1. Bergier, *Manuel*. Tom. I. pag. 26, che cita anche la costituzione.

(5) Più sotto dimostrerò che si fa un grande equivoco sulle parole *sans instruction prealable*.

X. *Obbiezione e risposta.*

§ 102. Io non credo che mi si possa opporre che pei delitti che importano pena di detenzione maggiore di tre giorni in tanto si procede in Francia con una piena istruzione, in quanto che essi sono della competenza dei Tribunali correzionali.

Questa obbiezione non potrebbe cadere in testa di chi ha sentore della nomotesia criminale. Quando la costituzione dello Stato ha attribuito il diritto di pronunciare tali pene ai Tribunali correzionali, ed ha ordinate le forme di una piena istruzione, lo ha fatto appunto perchè le ha considerate un oggetto degno di maggiore riguardo per il Legislatore, e d'una più esatta ponderazione pei Giudici. Per questo motivo ha voluto che la istruzione preparatoria fosse più assicurata, ed il giudizio appartenesse ad un Tribunale collegiale fornito di maggiori lumi, e di meno arbitrii che il Giudice di pace. La competenza e l'istruzione vengono regolate secondo la gravezza delle pene, e non la gravezza delle pene dietro la competenza.

XI. *Necessità d'una istruzione scritta, più compendiosa che quella delle cause correzionali maggiori, nelle cause maggiori di Polizia.*

§ 103. Tolta così di mezzo la difficoltà dell'esempio della pratica francese, io proseguo con un'altra osservazione che nasce dall'appellabilità della causa.

Io domando in primo luogo d'onde si debba desumere la *lunghezza* o *brevità* di una causa. Mi si risponderà: *dal suo corso intiero.*

Ora il *corso* di una causa si estende dal primo atto di procedura fino all'ultima definitiva sentenza. Dunque il corso d'una causa appellabile si deve desumere dal primo atto della procedura fino all'ultima definitiva sentenza della Corte di prima Istanza, che giudica in grado di Appello.

§ 104. Presa la cosa in questo aspetto, ecco le considerazioni che nascono nelle cause appellabili di Polizia.

1.° È necessario di *prevenire* più che si può gli appelli temerarii.

2.° In caso che avvengano, è necessario di rendere il più che si può il corso *rapido*, e meno *dispendioso.*

§ 105. Dietro queste due viste io domando in secondo luogo se per far ciò convenga sopprimere, in caso di *negativa* dell'imputato, ogni procedura scritta preliminare al giudizio; o pure se, prendendo un *partito*

di mezzo fra i due estremi della pratica francese, far avere finalmente la istruzione sommaria scritta prima del giudizio nel solo caso di negativa, e dopo l'interrogatorio.

§ 106. Chi ardirebbe di assicurare che le note informi dei detti de' testimonii, che un Cancelliere del Giudice di pace non avvezzo a far processi verbali redige nel bollore dell'*udienza pubblica*, sieno valide ad inspirare ai giudici di Appello, che giudicano secondo il loro libero sentimento, tanta fiducia da abbandonarsi ad esse per pronunciare il loro giudizio? Ma se ciò non si può d'ordinario verificare, ecco che conviene di nuovo sentire in appello i testimonii sentiti avanti il Giudice di pace. Ecco la causa enormemente *prolungata*, e resa eccessivamente dispendiosa.

Per lo contrario se ad un Giudice presentate una deposizione scritta, presa con agio, con ponderazione, vidimata e sottoscritta dal testimonio, e l'interrogatorio dell'imputato preso nella stessa maniera, voi gl'inspirate tutta la fiducia della verità, e il Giudice pronuncia sul processo scritto come se fosse stato presente all'udienza.

Ecco allora abbreviato il corso della causa, e risparmiata una spesa gravosa.

§ 107. Si dirà che tutti gl'imputati non appellano. Io vi risponderò, che tutti *possono* appellare; e quelli poi che sono in grado di poter dare la cauzione, tutte le persone che hanno qualche senso d'onore e qualche mezzo pecuniario per non andare provvisoriamente in prigione, appelleranno sicuramente: a far ciò sarebbero tanto più incoraggiati, se non precedesse istruzione scritta, quanto più nelle note informi del Cancelliere e del Giudice di pace troverebbero appigli o per empiere delle lacune lasciate, o per raddrizzare delle frasi mal redate, o per dar risalto a certi tratti, o per suscitare la questione se le circostanze ommesse fossero o no importanti per la causa. Frattanto ecco la necessità di sentire di nuovo i testimonii nell'appello; allora, mercè la preghiera, l'impegno, le minacce, la corruzione, e la ritrosia medesima delle persone a presentarsi in pubblico, si riesce a deludere lo zelo della parte pubblica e la sanzione della legge.

Chi conosce cosa sono le cause nelle quali si tratta di andare in prigione, chi conosce il genio degl'Italiani, la maniera comune di operare, trova che tutto questo è nella natura delle cose.

§ 108. Un processo per lo contrario preparato come io pretendo, previene efficacemente molti appelli temerarii, perchè non lascia luogo agli appigli sovra notati; oltracciò agevola la pronta spedizione della causa in

seconda Istanza, perchè presenta un processo sufficientemente istrutto, risparmia quindi tempo, spese ed incomodi per la chiamata dei testimonii.

§ 109. La mira dunque di ottenere celerità e semplicità esige anzi di adottare la piccola istruzione scritta, progettata negli art. 112. 113. del Progetto stampato (1).

Lo zelo lodevole del Legislatore non deve ingannarlo, e indurlo a produrre gravissimi inconvenienti nelle cose in grazia del tempo. La pretesa semplicità degenera facilmente in confusione, la celerità in precipitazione. È legge necessaria di natura, che chi vuol riuscire troppo presto, riesce sempre *troppo tardi.*

Da tutte queste riflessioni ecco la transazione che io propongo. L'articolo del Progetto della precedente istruzione scritta, in caso di negativa dell'imputato, si restringa alle *cause appellabili*, tanto più che servir deve di metodo alle cause correzionali di minore importanza.

---

(1) Si avverta una volta per sempre, che gli articoli citati in questi scritti si riferiscono al *Progetto del Codice di procedura penale*, anteriore all'ultima redazione, riprodotta in questo Volume, e che ottenne forza di legge; onde non è a cercare se corrispondano le citazioni agli articoli del Codice stesso. Già è noto che la Commissione istituita per redigerlo faceva stampare il Progetto ogni volta che, dietro le discussioni relative, esso veniva riformato. (DG)

OSSERVAZIONI GENERALI

SULLA

INFORMAZIONE PRELIMINARE.

I. *Spirito dell' informazione preliminare.*

§ 110. Il grido di un delitto è un grido d'allarme. Gli occhi di tutti debbono volgersi dalla parte d'onde egli parti. Tutti debbono concorrere in folla per respingere l'atto ostile; tutti si debbono occupare ad esplorarne l'autore, a raccoglierne i segnali, ad afferrare il delinquente còlto sul fatto, ad impedire il nocumento imminente, a porre un limite al danno incominciato. Ecco in che consiste lo spirito di quella parte di Polizia giudiziaria che fu designata sotto il nome d'*informazione preliminare*.

II. *Sua necessità.*

§ 111. Per poco che si rifletta alla maniera con cui si eseguiscono i delitti, si scuopre che l'*occultazione*, la *rapidità*, la *violenza*, la *fuga* sono i mezzi di reazione che il delinquente impiega contro la legge. Il tempo, il caso, e perfino i varii discorsi ed interessi che insorgono dopo la notizia di un delitto, sembrano congiurare contro l'azione del Governo, che cerca la verità e l'esecuzione della legge.

§ 112. Ma se la punizione non si può incominciare ad effettuare che da questa prima azione della forza pubblica; se dall'altra parte il terrore della pena è nullo se vi manca la certezza d'incontrarlo; e cresce solamente in ragione diretta della probabilità ad incontrarlo: egli é dunque manifesto che la informazione preliminare dev'essere costituita in modo da prevenire o almeno scemare, per quanto si può, tutti i mezzi di occultazione e di impunità.

§ 113. Così vediamo essere necessario ordinare le cose in guisa, che l'informazione preliminare non solamente costituisca il primo passo della forza esecutrice per far punire il delitto commesso, ma eziandio il più valido mezzo della giustizia preveniente l'esecuzione di quello.

§ 114. Ma essa non potrà mai produrre questo doppio effetto, se non riunirà le condizioni poc'anzi accennate. Essa tanto più lo produrrà, quanto più sarà vigilante, rapida, moltiplicata.

III. *Necessità di non imporre forme regolari alla informazione preliminare.*

§ 115. Ma la rapidità nell'operare, e nell'afferrare tutto quello che si presenta sul fatto criminoso, e su coloro che lo commisero; la concorrenza di molte persone da parti diverse; la premura di provvedere sull'istante, affinchè nulla sfugga e nulla venga alterato; la necessità d'invocare prontamente le investigazioni regolari d'un'accurata istruzione, è *assolutamente incompatibile* colla osservanza di quelle forme che richieggono tempo, riflessione ed ordine nell'indagare e nel decretare.

§ 116. Voler dunque assoggettare gli atti dell'informazione preliminare a cotali forme, sarebbe un distruggerne l'efficacia. Soventi volte la legge sarebbe delusa del suo intento, la società defraudata della sua difesa, e la tranquillità pubblica *esposta* vittima della vigilanza e della rapidità malefica dei malvagi.

§ 117. Per la qual cosa il Legislatore deve ricercare che dentro certi confini tutti facciano come sanno e possono, purchè tutti concorrano al suo intento.

IV. *Confini della informazione preliminare.*

§ 118. Ho detto *dentro certi confini*. Senza di ciò l'ordine della procedura sarebbe sovvertito, e i diritti privati rimarrebbero lesi.

Ma è ben altra cosa assoggettare a forme logiche le operazioni dei primi agenti della forza pubblica, e il determinare e limitare queste operazioni.

§ 119. Siavi dunque una linea inviolabile di separazione fra gli attributi della informazione primitiva, eventuale e provvisoria, e gli attributi di quella istruzione conseguente, regolare e irrevocabile, da cui deve incominciare la fede di chi deve giudicare. Ma ad un tempo stesso nel campo dell'informazione preliminare tutto sia sgombro da intoppi, cosicchè ognuno possa affrettare i suoi movimenti secondo l'urgenza, e tracciarli secondo le varie contingenze.

V. *Come debbano essere attemperate le leggi risguardanti le informazioni preliminari.*

§ 120. Dal fin qui detto pertanto risulta che la legge deve conciliare la libertà e l' attività delle informazioni preliminari così, che si rispettino certi confini; e ch' essa procacci il maggior numero di mezzi, e somministri il maggior numero di materiali all' istruzione regolare.

§ 121. Fissato questo duplice intento, la ragione determina senza pena le regole per ottenerlo. Stabilite doveri, ella vi dice, ma non fissate forme speciali; date energia, ma non rallentate l' andamento; provocate la concorrenza, ma non ampliate le attribuzioni.

§ 122. Se le incombenze saranno poche, ma ben definite; se saranno variate, ma ben distribuite; se molti concorreranno ad un dato intento, ma ognuno saprà ciò che far deve; se ognuno correrà con libertà il campo che gli assegnate, ma ognuno vedrà la barriera entro cui si dovrà arrestare; voi otterrete tutto quello che l' autorità pubblica e l' industria umana ripromettersi si possono dai primi passi della giustizia punitrice.

VI. *Come debbano essere estese le leggi risguardanti le informazioni preliminari.*

§ 123. Dietro queste vedute si comprende di leggieri, che se la *perfezione intrinseca* della legislazione, in quella parte in cui si tratta di far concorrere molti ad una data funzione pubblica, consiste nello spingerli tutti ad un tratto efficacemente, e senza che l' un l'altro s' intralcino; la *perfezione estrinseca* di essa consisterà nell' esporre con massima distinzione e chiarezza le funzioni che il Legislatore impone, segnando sotto le rispettive rubriche di ogni operatore quelle che a lui appartengono.

§ 124. Tanto meno il Legislatore si può dispensare da queste diligenze, quanto più il sistema è nuovo; quanto più gli esecutori della legge si trovano privi della cognizione di que' *principii di ragione* che mover li debbono ad operare; e quanto più mancano della perizia di supplire colle topiche della interpretazione legale.

DISCUSSIONE

SULLA

ISTRUZIONE REGOLARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

§ 125. Due parti deve avere necessariamente la istruzione regolare. La prima consiste nell'*avviamento* d'ogni sorta di notificazioni criminali à quelle persone che debbono fare l'istruzione regolare; la seconda è costituita dalle operazioni *proprie* dell' Istruttore nel formare il Processo dopo che a lui pervenne.

DELL' AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA REGOLARE.

I.

Importanza di questa parte, e vedute colle quali dev'essere diretta.

§ 126. La prima parte è forse assai più importante di quello che a prima vista possa sembrare. Oso dire ch'è tale, che in vista della nuova organizzazione giudiziaria merita più delle altre d'essere avvertita, onde stabilire un ordine esatto e rapido nella procedura. In ciò è assolutamente necessario far uso di que' mezzi che la nuova organizzazione ci presenta, e regolare il movimento dietro i rapporti indeclinabili delle cose. Per far ciò premetto le seguenti osservazioni.

I. Fra gli Ufficiali di Polizia inferiori, e i Giudici e i Tribunali non abbiamo altre persone intermedie. Ma ad ogni modo è necessario che la procedura cammini, per quanto si può, *rapida* e *regolare;* e così rapida e regolare da evitare, per quanto si può, la necessità o di rinnovare quello che si è fatto, o di lasciar perire un'intrapresa incominciata.

II. Per quanto si voglia attribuire di facoltà ai Commissarii di Polizia, agli Ufficiali della Municipalità e della Gendarmeria nelle prime operazioni della Polizia giudiziaria, la prudenza ci persuaderà sempre a non *costituirli giudici* ed ordinatori in tutti quegli oggetti che abbisognano di cognizioni legali, per essere diretti convenientemente. Tali sono: 1.° Il decidere della *natura* dei fatti notificati specialmente dai que-

relanti e denunzianti. — 2.° Il determinare la *competenza* delle persone alle quali spetta di procedere. — 3.° Il calcolare quali *prove* e *indizii* abbisognino per procedere ad un *arresto* provvisorio, e nel rimediare sull'istante ad un arresto evidentemente illegale.

II.

Entro quali limiti debbano essere contenute le funzioni dei primi esecutori della forza pubblica.

§ 127. Nulla di più mal inteso sarebbevi per la retta amministrazione della giustizia, quanto l'affidare loro tali facoltà, quand'anche potessero avere *cognizioni* bastevoli per esercitarle.

Le persone che sono in immediato contatto coi fatti e colle persone che debbono cadere sotto processo non debbono avere che occhi e braccia. Nulla vi è d'*anteriore* nelle operazioni della Polizia giudiziaria alle operazioni d'un Commissario di Polizia, d'un Gendarme, di un Guardaboschi, di un Sindaco, ec. Date loro i poteri che dico, e voi fabbricate e distruggete ad uno stesso tempo.

III.

Necessità di costituire il Giudice di pace come funzionario intermedio fra gli altri esecutori che raccolgono le informazioni preliminari, e quelli che fanno la istruzione regolare.

§ 128. Ma dall'altra parte è pur certo che il bisogno di vedere e d'osservare nei primi passi dell'*informazione preliminare* si deve molte volte spingere più in là di quello che comportano i limiti assegnati ai primi esecutori della forza pubblica. A chi dunque affideremo noi questa ulteriore porzione di facoltà necessaria per compiere felicemente le informazioni preliminari in quella parte che esige una certa dose di lume, di autorità?

I Giudici di Pace sono que' soli che il Regolamento organico ci fornisce. Io credo che ciò risultar debba di ottimo effetto, quando le persone che vengono scelte a questo posto abbiano una dose sufficiente di lumi e di diligenza. Qui io bramo che si rifletta alle vedute del nuovo Progetto. La loro Cancelleria è il luogo dove per lo più devono essere immediatamente depositate tutte le notizie, tutti i Processi verbali dei fatti criminosi.

IV.

Perchè la Cancelleria del Giudice di pace non debba essere il centro unico a cui portare le notificazioni criminali.

§ 129. Ma perchè, voi mi direte, non ne fate un primo centro unico? La cosa non riescirebbe forse più semplice? Converrebbe, io rispondo, avere assai poca cognizione del mondo per adottare una tale misura. Quando la legge vuole qualche cosa, diceva ottimamente Machiavello, conviene far sì che se colui che ne è incaricato tralascia di farla, essa venga tuttavia compiuta.

§ 130. Se la Cancelleria del Giudice di pace fosse l'unico centro in cui dovessero metter capo e diramarsi poi le notificazioni criminali, come si potrebbero prevenire molte occultazioni, molte parzialità, molte negligenze nei primi passi della procedura? Non istarebbe forse in sua mano sopprimere fin dal principio molti Processi importanti? Per lo contrario la *facoltà* di portare fin dapprincipio le notificazioni criminali sì alle Cancellerie di pace che a quelle dei Tribunali correzionali, è una provvidenza necessaria per prevenire siffatto inconveniente. Posto così il Giudice di pace frammezzo alle sollecitazioni dei querelanti e degli Ufficiali pubblici, e la sorveglianza, dirò così, dei Tribunali superiori, è generalmente in necessità di agire a norma delle intenzioni del Legislatore.

§ 131. Dall'altra parte poi se avvenisse che un Giudice di pace ricusasse o ritardasse a dar corso ad una notificazione criminale, o si avesse timore di qualche maneggio per parte sua, si ha un pronto rimedio nella facoltà stabilita dalla legge di portarla direttamente al Tribunale correzionale. Senza di questa cautela si dovrebbe fino da què primi momenti, che esigono celerità e provvidenza, far uso di ricorsi di protratta e di denegata giustizia, e frattanto si perderebbero molti lumi preziosi; frattanto converrebbe lasciare sfuggire l'occasione di far agire la forza pubblica, e con sommo scandalo e danno pubblico favorire l'impunità.

V.

Perchè le Cancellerie dei Tribunali correzionali non si debbano costituire come centri esclusivi, dove portare le notificazioni criminali.

§ 132. Dall'altra parte poi i Regii Procuratori o le Cancellerie dei Tribunali correzionali non si potrebbero nemmeno costituire come primi centri immediati ed esclusivi delle notificazioni criminali. Collocati a grandi distanze dai luoghi nei quali spesso fa d'uopo di operare, non

potrebbero supplire a molte occorrenze che sopravvengono nella informazione preliminare. Dall' altra parte poi gli esecutori della forza pubblica dovrebbero essere costretti a delle corse troppo nocive al loro servizio regolare.

VI.

Quali debbano essere le facoltà del Giudice di pace, ricevute ch'egli abbia le notificazioni criminali.

§ 133. Fissato questo primo punto, conveniva stabilire le facoltà del Giudice di pace nello scegliere i pezzi da trasmettersi da quelli ch' egli doveva ritenere. Tutto esaminato, si è trovato spediente ch' egli non ritenga che le notificazioni risguardanti le contravvenzioni di *semplice Polizia*. Per le altre egli non deve aver diritto di stabilir nulla. Egli deve ciecamente e prontamente inoltrar tutto al Tribunale correzionale del proprio circondario. Questa regola, quanto semplice e di pronta esecuzione, è altrettanto importante per non dar adito a distribuzioni *incompetenti*, e ad un carteggio del pari imbarazzante, che contrario allo spirito della moderna costituzione.

§ 134. In conseguenza delle massime sovra esposte fu stabilito che i Giudici di pace dirigano le notificazioni criminali alla Cancelleria dei Tribunali correzionali, e che il Cancelliere ne dia incontanente avviso al Regio Procuratore ed al Presidente. Anche questa disposizione era necessaria.

§ 135. Se il Regio Procuratore non fosse incaricato di promovere le azioni criminali pubbliche, si avrebbe potuto ordinare che tutte queste cose fossero trasmesse direttamente a lui. Ma sarà sempre un' imprudenza dare a lui, che ha dovere di agire per l' interesse pubblico, una prima occasione a non agire se non come e quando gli piaccia; il che accaderebbe spesso, se un terzo non sapesse le notizie e i titoli per cui egli deve agire, e un terzo non fosse il primo organo di comunicazione.

§ 136. Il Presidente e il Regio Procuratore possono sorvegliare un Cancelliere: essi hanno diritto di visitare quando loro piaccia gli atti. Il Cancelliere dall' altra parte è legato dalle ricevute ch' egli rilascia, nè può avere potenza od interesse o di pigrizia o di favore nell' esercitare le sue funzioni. I suoi registri fanno fede della esistenza e del corso degli atti.

§ 137. Le serie pertanto delle operazioni e delle funzioni progressive della procedura appariscono fin qui graduali, semplici, e cautelate. In esse non solamente non v' ha nulla di arbitrario, ma tutto anzi è determinato dalle circostanze dettate dalla prudenza, e proporzionate alla capacità ed ai doveri delle persone impiegate nel Processo criminale.

§ 138. Proseguiamo lo sviluppo fino a che giungiamo alla strada netta e spaziosa del Processo. « Le prime questioni che si presentano in ciascun » affare criminale, le quali in relazione dell'interesse pubblico soventi » volte riescono le più difficili ed importanti, sono quelle che riguardano » l'*osservanza delle forme*, la *competenza del Giudice* e la *natura del* » *delitto* » disse giudiziosamente l'oratore del Governo nel proporre la legge del 7 piovoso, anno IX.

§ 139. È troppo evidente che la natura del delitto e la competenza deve essere esaminata prima di movere ulteriori passi nell'istruzione. Queste ispezioni sono d'ordine pubblico. Queste ispezioni d'altronde non involgono per *sè medesime* rapporti *personali* per chi deve essere processato, perchè sono oggetti di puro diritto. Queste ispezioni poi al primo momento che giunge la notificazione del fatto criminale non possono essere instituite e risolute se non che in vista di quei caratteri che il fatto denunziato a primo aspetto rappresenta.

§ 140. Ma se nell'ordine della procedura è indispensabile di esaminare preliminarmente la *qualità legale* dell'atto denunziato, per non commettere un eccesso di potere, per non inquietare un cittadino per un'azione lecita, e fare atti *superflui* e dispendiosi; se inoltre è indispensabile di fissare la *competenza* per non alterare l'ordine della costituzione pubblica dello Stato nella parte che riguarda i criminali giudizii; qual'è la miglior maniera che in ciò tener si deve nella nuova procedura?

§ 141. Eccola. Il Regio Procuratore ed il Presidente si uniscono periodicamente in una data ora del giorno col Cancelliere. Prendono sott'occhio le notificazioni criminali. Dietro i principii semplici ed uniformi, che servono di criterio a determinare la *competenza* e la *qualità* degli affari, rimettono al Giudice competente quelli che non sono di competenza del Tribunale, rigettano gli altri che non vanno soggetti a procedura criminale, lasciando che le parti procedano in via civile. Ritengono quelli che debbono essere riserbati al Tribunale proprio. Allora viene destinato dal Presidente il Giudice istruttore. Egli si occupa tranquillamente dell'istruzione, senza dover più imbarazzarsi d'un oggetto estraneo alle sue ricerche. Questo metodo sembrami determinato dalla natura stessa degli oggetti, dalla necessità di prevenire delle contestazioni erronee, e dalle attribuzioni del Regio Procuratore e del Presidente. Dico dalla natura degli oggetti. La *competenza* e la *criminosità* di un atto sono oggetti che non abbisognano d'informazioni di fatto per essere determinati. Ogniqualvolta il Presidente ed il Regio Procuratore

si sono formati delle tracce, essi camminano sempre su quelle; e ben di rado può accadere che nascano fra loro contestazioni.

Per lo contrario se le ispezioni suddette si dovessero assumere dai rispettivi Giudici istruttori, oltrechè ciò produrrebbe ritardo negli affari, spesso darebbe campo a dispareri che nascono dalla diversità di molte teste; e quindi susciterebbe dei ricorsi al Tribunale ugualmente nojosi che imbarazzanti alla spedizione degli altri affari.

§ 142. Io poi sono di parere, che qualunque sia la decisione di questi articoli, la parte civile non deve mai aver diritto a ricorrere, perchè la sua azione non viene mai perenta. Se si decide che l'affare spetta ad altro Tribunale, il querelante può ivi esercitare la sua azione. Se viene deciso che l'affare non è *criminale*, egli può esercitare la sua azione in *via civile*, la sola che veramente a lui compete in ogni affare. Se in via civile a lui venisse opposta la *carenza di azione*, egli ha il benefizio del ricorso alla Cassazione. Così anche per questa parte si eliminano dalla procedura mille capricci egualmente nocivi che *incompetenti* alla natura degli affari criminali.

§ 143. Ecco lo spirito e le vedute giustificanti il primo titolo dell'istruzione legale, come fu progettato. Superate queste prime difficoltà, noi entriamo nella strada battuta del processo criminale. Solamente rimane a dire qualche cosa sul nuovo metodo di procedura negli affari di semplice Polizia.

§ 144. A quelle persone che credono che tutto negli affari debba essere generale ed uniforme, contuttochè la natura in pratica cammini sempre per *varietà* e per *particolari*, questo metodo a prima vista sembrerà precipitoso. Ad onta di ogni contraria persuasione, io trovo necessario di stabilire: 1.° Che d'ordinario ogni contravvenzione di Polizia d'*azione pubblica* non venga perseguitata per *inquisizione*, ma per semplice Processo verbale, ossia per *ispezione oculare* di un Ufficiale pubblico (1). — 2.° Il processo verbale di tale ispezione oculare serve di istruzione preliminare per aprire il giudizio.

§ 145. Dal primo dato ne viene, che secondo questo sistema se anche pervenisse a cognizione della pubblica autorità per mezzo di denunzie o di altre indirette notizie, fuorchè per un Processo verbale contestato dal-

---

(1) Fra gli altri mi è buon testimonio Bexon: « Les peines légères se prononçant *ordinairement* par les proces verbaux; ils devaient être poursuivis directement a l'audience. » Tom. I. pag. 262. — Si uniscano i passi seguenti: pag. 184. 192; art. 16. pag. 197; art. 29. 30. pag. 205; art. 57. 58. pag. 206; art. 60. in fine.

l'Ufficiale pubblico nelle sue perlustrazioni o visite, una contravvenzione di Polizia, essa non viene perseguita in giudizio.

Questo canone è plausibile, sì perchè non conviene inquietare in tutti i tempi e compromettere le persone con inquisizioni per affari che non valgono spesso un frullo, e sì perchè una contravvenzione contestata alla maniera sopraddetta equivale propriamente a un *flagrante delitto*, il quale da una parte porta per sè un'evidenza irrefragabile per chi n'è convinto e colto sul fatto, e previene dall'altra un arbitrio abusivo dalla parte dell'Ufficiale pubblico nel tradurre un cittadino in giudizio.

§ 146. Così un oste tiene la sua osteria aperta fuori d'ora. La Polizia lo sa per vie indirette. Ella non se ne fa carico, perchè sa che le persone che ivi intervengono sono quiete, oneste e tranquille, nè v'è ivi pericolo di bagordi od eccessi. Per lo contrario ella sa la stessa cosa di un altro oste, ma comprende che colui si abusa della connivenza della podestà pubblica. Cosa fa la Polizia? In una data notte sorprende l'oste sul fatto; fa il suo Processo verbale; e il Commissario di Polizia lo traduce in giudizio avanti il Giudice di pace.

§ 147. Se la cosa va eseguita in questa guisa, si deve dunque modellare la procedura giusta questi rapporti. Essa racchiude allora uno spirito di giusta tolleranza da una parte, e di una prudente precauzione dall'altra. — Di giusta tolleranza, perchè le cose d'altronde per sè innocenti, che la legge proibì, non cadendo sotto l'animadversione della legge perchè siano in sè stesse cattive, ma solamente per una mira di precauzione, non debbono essere scrupolosamente indagate e perseguitate. Se ciò si facesse, il Governo diverrebbe *vessatorio*, come ho veduto in qualche paese; il che offende più che se fosse tirannico.

Operando all'opposto nella guisa sopraddetta, gli esecutori della legge ne applicano lo spirito. Sanno che essendo conniventi in un dato caso, non violano la intenzione del Legislatore, ma per lo contrario la eseguiscono fedelmente.

§ 148. Allora anche nel caso che s'incontrino per accidente in qualche contravventore ponno essere indulgenti, senza violare la legge. Così, per esempio, gli esecutori incontrano di notte un tale senza la carta di sicurezza. Conoscono ch'egli è un onesto cittadino, e non gli fanno molestia; conoscono per lo contrario ch'egli è un vagabondo, o un uomo sospetto, e l'arrestano. Questa differenza, che il volgo accusa di parzialità, costituisce appunto l'imparzialità; perchè la legge che stabilì la carta di sicurezza per una misura generale, la stabilì in grazia appunto delle persone sospette.

Fate che gli esecutori siano assolutamente costretti ad eseguire la legge appuntino; fate che per due testimonii vengano a rilevare che il tale non porta carta di sicurezza, e debbano tradurlo in giudizio: che razza di vivere introdurreste voi in società?

§ 149. So che questo potere di *discrezione* può alcune volte essere una sorgente di guadagno, o un mezzo di particolari vendette; ma, tutto bilanciato, il Governo, a cui è impossibile di togliere tutti gl' inconvenienti, deve scegliere piuttosto il minor male, che il maggiore; e piuttosto tollerare qualche accidentale abuso, che violare la legge generale.

Dall' altra parte poi non mancano a lui i mezzi di prevenire siffatti inconvenienti con buone scelte, con energiche istruzioni particolari agli esecutori, e col mutar loro l' impiego, quando lo stimi conveniente. Per lo contrario la legge deve star ferma; tanto più che sopravvengono delle circostanze, nelle quali conviene anche farla eseguire a rigore.

§ 150. Dietro queste considerazioni ecco i risultati che ne ricavo. Io distinguo se la contravvenzione sia di *azione pubblica* o *privata*. Nel primo caso io distinguo di nuovo se la notizia che ne giunge al Giudice di pace pervenga a lui col mezzo di un *Processo verbale* esteso sul fatto, caduto sotto gli occhi dell' Ufficiale incaricato a vegliare su quella data specie di contravvenzione, contestato e firmato colle forme ordinarie, o in altro modo. Nel primo caso, senz' altra istruzione, egli rilascia al Commissario di Polizia, o a chi ne fa le veci, la citazione contro il contravventore. Nel secondo la legge non deve dir nulla, perchè accader potrebbero dei casi particolari, nei quali si dovesse instituire una breve inquisizione *preliminare*.

Voi dovete dunque espressamente provvedere, dirà taluno. Io rispondo di no. 1.° Perchè quelle altre circostanze non essendo esattamente definibili, non possono somministrare dati precisi del modo onde regolare la procedura. È assurdo che la legge prescriva regole determinate sopra oggetti indeterminati. — 2.° Perchè è regola di comune diritto, che quando la legge in un caso particolare tace, subentrano le regole generali. Dall' altra parte poi la legge deve provvedere ai casi che *per lo più* sogliono accadere. In questi casi essa prescrive il modo speciale di procedere; nell'altro caso non dicendo nulla, essa *non vieta* il modo generale, e lascia che la natura dell' affare consigli da sè stessa il Giudice su ciò che far si deve.

OSSERVAZIONI SPECIALI

PER

L' INFORMAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

I. *Dell' informazione nei delitti di autore occulto.*

§ 151. Questa parte d' informazione è quella, nella quale più che in ogni altra e il più spesso deve esercitarsi l' industria e l'accorgimento degli inquirenti, onde non lasciare sfuggire il delinquente alla pena, e non vessare indebitamente l' innocenza.

§ 152. Se tutti i delitti si commettessero di pieno giorno, ed alla vista di più persone; se dopo che taluno trascorse in un misfatto non pensasse a sottrarsi dalle mani della pubblica Giustizia; forse bastar potrebbe insegnar tali elementi di procedura, che l' inquisizione e l' informazione si riducessero ad una passiva registrazione delle prove di un fatto avvenuto. Ma il facinoroso tenta, per quanto può, di avviluppare nelle tenebre del segreto le orme del delitto; e chiamando in sussidio l' audacia e la menzogna, sfugge spesso alla persecuzione della pubblica autorità.

§ 153. Che se la minaccia della pena è nulla per chi nutrisce lusinga d' impunità; e se nutrisce sempre lusinga d' impunità chiunque si confida di occultare la mano che produsse il delitto; egli è manifesto che di troppo trista condizione per la sicurezza pubblica, e di troppo favorevole per il malvagio, sarebbe quel metodo di procedura, il quale non si studiasse di porre in moto l' attività dei processanti, dando alle loro ricerche un certo scopo per tutti que' casi nei quali è forza per sottili connessioni e per oscuri seni seguir le tracce del delitto.

Tal è non pertanto l' effetto che nascer deve dal Progetto, se con pochi articoli non si sviluppa la sua intenzione.

§ 154. In parecchi luoghi del Progetto si parla d' *indizii*, e il Regolamento organico ne prescrive la ricerca. Qualunque sia la fede che loro prestar si debba dall' intima convinzione dei Giudici, è non pertanto certo che per loro mezzo si viene molte volte in chiaro dell' autore del delitto; come altresì che col loro abuso molte volte si vessa l' innocenza.

Parmi dunque che il Progetto, il quale raccomanda l'uso di così fatti indizii, impor doveva un obbligo di cumularli a tenore del citato Regolamento organico, dichiarando che toccherà poi alla saviezza dei Giudici dar loro quel valore che meritano sì in favore che in odio d'un accusato. E perchè per bene ricercarli e rilevarli, e per volgere l'attività e l'accorgimento dell'inquirente più sopra di uno che sopra dell'altro, fa d'uopo una guida di ragione; così ora è d'uopo assegnare una regola di preferenza, ed a modo di esempio assegnarne alcuni dei più decisivi e generali, i quali servir denno di argomento onde instituire certe indagini e certe interrogazioni.

§ 155. Un fatto che serve di connotato ad un altro fatto è un *indizio.* Ma questa connessione o si determina dietro la considerazione d'una metafisica possibilità, o dietro la considerazione del corso ordinario delle cose. Nel primo caso l'indizio sarà o prossimo o rimoto, a proporzione che un minore o maggior numero di fatti *diversi* da quello che viene connotato è compatibile coll'esistenza del fatto connotante, che serve d'indizio. Ma tutto quello che è metafisicamente possibile non è praticamente contingibile. Alcuni celebri uomini, e d'Alembert particolarmente, han fatto sentire che nel calcolo della probabilità dei fatti ordinarii questa regola di possibilità metafisica non può servire di norma onde determinare la probabilità degli eventi pratici. I Prammatici, i quali non usarono mai di salire ai grandi e profondi principii delle cose, confusero malamente la *possibilità metafisica* colla *probabilità ordinaria*, e quindi ne nacquero dottrine incerte e versatili.

Essi dovevano considerare che tutti gli affari umani sono soggetti ad un certo corso ordinario, determinato da alcune predominanti cagioni, escludenti le vaghe e indefinite speculazioni della metafisica possibilità.

§ 156. Qui cade un'osservazione risguardante lo spirito del nostro Progetto di procedura. Altro è dire cosa è *indizio*, definirne la natura, e ordinarne l'uso; altro è poi prescrivere leggi alla convinzione dei Giudici. Da quest'ultimo partito conviene guardarsi, postochè pare che il Regolamento organico esiga che per nulla si attenti al sentimento complessivo e pieno della *convinzione.*

§ 157. Ma dall'altra parte siccome l'intenzione tanto del Regolamento quanto del Progetto si fu di non autorizzare nè la calunnia, nè un giudizio precipitoso e capriccioso, ma bensì preparare gli argomenti di una ragionevole convinzione; ed a quest'effetto furono ordinati i processi verbali, gli esami dei testimonii, l'investigazione di tutti i materiali di prova, la raccolta degli indizii; così egli è indispensabile di dare quelle

tracce che possano servire almeno d'argomento di ricerca all'istruttore che deve radunare le prove, lasciando poi a chi deve giudicare la cura di attribuire in fatto all'indizio raccolto quel valore che sarà di ragione, e che risulterà dal concetto complesso delle cose, e che con più o meno di forza agirà sulla coscienza del Giudice.

§ 158. Il vizio delle prove legali, rimproverato alle vecchie procedure, non consiste nel raccogliere gl'indizii o altre prove, ma bensì nel fissare i *gradi di credibilità* delle prove medesime; e con ciò coartare la convinzione libera del Giudice del fatto, che deve risultare da tutto il complesso unito delle cose. Ora questo costringimento non consiste nel raccogliere e nel presentare i fondamenti della prova; ma bensì nel dire al Giudice: Qui tu devi essere certo del fatto; là devi propendere piuttosto per il sì che per il no; qui devi esitare, là pronunciare con libertà; qui per conseguenza tu devi assolvere, là condannare.

§ 159. La massima dell'intima convinzione è una massima di saviezza e di ragione, e non di capriccio e di dispotismo. Sarebbe anzi grave ingiuria e il massimo degli assurdi attribuire alla medesima una tale estensione, che impedisse alla Giustizia pubblica di ricercare le prove del delitto, e i dati di fatto delle connessioni di causa e di effetto costituenti la *imputazione* di una data persona. Come sarebbe allora possibile definire almeno per approssimazione se i malfattori colla nuova massima sfuggiranno la pena assai più spesso o di rado, che sotto il sistema delle prove legali, e se l'innocenza sia assai più compromessa?

§ 160. Ardisco dire di più: nei delitti occulti si assicurerebbe d'ordinario l'impunità, se il Governo non imponesse il dovere di una massima diligenza nella raccolta degli indizii, e però non prescrivesse istruzioni dettagliate per la loro ricerca. Nella libertà illimitata di produrre qualsiasi prova, il reo concentra con immensa attività tutti i mezzi, e fa ogni sforzo per allontanare ogni senso di credenza sfavorevole. Se colui che deve inquisire, che deve far valere gl'interessi della società, non ha armi opportunamente valide da contrapporre, cosa ne risulterà?

§ 161. Il Giudice che deve pronunciare sul fatto, esposto al conflitto di due parti che tentano in senso contrario di rapire la sua opinione, sarà sicuramente trascinato a pronunciare in favore del reo con tanto meno di ribrezzo, quanto più il timore di far del male ad un uomo senza chiari argomenti predomina le coscienze timorate, e quanto più il sentimento dell'umanità messo in moda, e spinto anche al di là de' suoi giusti confini, fa colpo su quelli stessi i quali in altri tempi sarebbero stati disposti a peccare di severità.

§ 162. Parmi dunque che per comporre e soddisfare alle vedute del Regolamento organico e del Progetto, e giovare sì alla scoperta dei delinquenti specialmente occulti, che all'indennità degl'innocenti, sia necessario di stabilire che « nella istruzione del processo è ufficio della Po» lizia giudiziaria, in tutti que' delitti nei quali è necessario scoprirne » ed accertarne l'occulto autore, di volgere l'industria sua a rilevare » tutti que' connotati di fatto, i quali possono servire d'indizio onde im» putare il fatto criminoso piuttosto ad una data persona che a qualun» que altra. In ciò deve avere cura speciale a rilevare quegli amminicoli » e que' fatti i quali, secondo la natura del fatto, avuto riguardo al corso » ordinario delle cose, sogliono avere una più stretta connessione fra il » delitto commesso, e la persona sulla quale si rivolgono le ricerche. »

Nullo sarebbe l'effetto di questo canone, se non fosse particolarizzato in guisa che l'Istruttore non avesse i temi almeno principali delle sue ricerche.

§ 163. Egli deve quindi indagare e rilevare, circa la persona indiziata o sospetta di un dato fatto, oltre la riputazione di cui gode, il genere di vita e di educazione sua.

1.° Se abbia esternato una viva animosità contro il danneggiato, ed abbiagli minacciato il male poscia avvenuto.

2.° Se abbia, prima del fatto, manifestata disposizione a commetterlo, o poscia abbia narrato e confessato stragiudizialmente di averlo commesso.

3.° Se nel luogo e nel tempo del commesso delitto sia stato veduto ad occuparsi in operazioni relative connesse all'esecuzione del delitto.

4.° Se abbia cercato dei mezzi, od abbiasi procurato o abbia ordinati stromenti che hanno uno stretto rapporto col delitto commesso, o col modo di eseguirlo.

5.° Se presso dell'incolpato siensi trovate carte, dal senso delle quali si possa dedurre ragionevolmente essere egli l'autore del delitto; o pure se siensi trovati stromenti tali, i quali nell'atto che non sono usati nella sua professione, fossero acconci a consumare il delitto commesso; o finalmente segni visibili del commesso delitto, come una veste insanguinata in un omicidio, qualche cosa tocca dal fuoco in caso d'incendio.

6.° Se presso del medesimo fossero stati côlti effetti e cose provenienti dal delitto.

7.° Se subito dopo il fatto, o la divulgazione del medesimo, e sovra una speciale incolpazione contro di lui, siasi dato alla fuga senza che ne apparisca altra cagione.

8.° Se nel caso che fossero stati bensì rilevati i connotati personali dell'autore del delitto, senza per altro denominarlo più esattamente, si trovasse che la pubblicata descrizione coincide perfettamente coll'aspetto del dato uomo.

9.° Se un'altra volta fosse stato processato e non assoluto per un simile delitto.

Questi ed altri simili argomenti di ricerca debbono in generale occupare l'investigazione della Polizia giudiziaria.

§ 164. In quei delitti poi che derivano da cupidigia delle cose altrui si deve ricercare:

1.° Se taluno, altronde di cattiva riputazione, faccia spese oltrepassanti le forze del proprio stato.

2.° Se faccia vedere o spenda monete, o faccia uso di effetti della specie o qualità di quelli che furono rubati o rapiti.

3.° Se vagabondo, o di classe sospetta, offra la vendita di effetti, il possesso legittimo dei quali è apertamente inconciliabile colla sua situazione.

4.° E generalmente se in ispecie concorrano le altre circostanze sopra noverate, sotto d'un aspetto conveniente alla natura del furto o della rapina.

§ 165. Fino a che il metodo di procedura non imporrà così fatti doveri ed argomenti d'indagine a tutti gli Ufficiali di Polizia giudiziaria incaricati della informazione, egli dovrà avventurare la prima base della giustizia punitiva dei delinquenti occulti allo zelo e all'abilità accidentale di tale o di tal altro impiegato. Ma in generale egli lascierebbe il varco o alla negligenza o alla parzialità, e, quel ch'è più, senza norma e senza traccie il maggior numero di que' processanti di corte vedute, che incontrar si debbono nei Giudici di pace sparsi in tutto il territorio del Regno, contro i quali vi sarebbe tanto meno fondamento a rimproveri, quanto più nuovo è il metodo e meno particolarizzate ne sono le istruzioni.

II. *Della prima procedura della Polizia contro gl'incolpati.*

§ 166. Queste sono le principali osservazioni risguardanti le parti speciali della informazione preliminare della Polizia giudiziaria, che consiste nella istruzione del fatto.

Succedono a questa gli atti d'autorità, diretti contro una determinata persona incolpata, che si dividono nei diversi mandati ed interrogatorii.

§ 167. I risultati dell'istruzione somministrano pur anche la ragione dei mandati, i quali colpiscono sempre la libertà e la riputazione d'un uomo, e forniscono pur anche il têma dei costituti o interrogatorii. Questa parte dipende da quella così, che non è possibile di eseguir come conviene l'interrogatorio, se l'istruzione non è preparata a dovere. Un piccolo articolo d'istruzione era pertanto necessario per rendere praticamente più regolare e intelligibile a tutti l'esercizio di questa parte.

§ 168. Una osservazione particolare cade sull'art. 134. Ivi l'Ufficiale di Polizia giudiziaria è costituito giudice sul merito del delitto importante la pena di detenzione nei delitti di competenza della Giustizia sì criminale che correzionale, come si vede all'art. 118, per assolvere almeno provvisoriamente un imputato, e metterlo in libertà. Ma domando io: questa disposizione così vaga e indefinita è essa conforme al buon ordine della giustizia? Sia pur vero che un reo posto in libertà possa essere richiamato di nuovo; ma in delitti di grave momento si deve forse facilitare così indistintamente una fuga o un'occultazione, che diverrebbe pericolosissima allo Stato, quando il giudizio sul merito dovesse essere intieramente abbandonato ad un Giudice di pace? Non pare forse che in ciò dovrebbe concorrere l'intervento del Ministero pubblico, o del Regio Procuratore, o di chi ne sostiene le funzioni presso il Giudice di pace, e che il rilascio provvisorio del reo non si dovesse fare senza una specie di discussione sommaria preliminare?

§ 169. Dall'altra parte poi dopo il rilascio fatto non pare forse che la ragione e la giustizia richiegga di non lasciare indefinitamente in sospeso la sorte di un innocente che si purgò dalla taccia imputatagli?

Credo adunque cosa necessaria e di ordine lo stabilire:

1.° Che in tutti gl'interrogatorii che si danno ad un incolpato di delitto di competenza della Corte criminale e del Tribunale correzionale, in cui il mandato di accompagnamento è richiesto dal Regio Procuratore, o da chi ne fa le veci, debba intervenire il Regio Procuratore, o chi ne fa le funzioni, in qualità di parte pubblica che agisce contro il delitto.

2.° Che il Giudice di pace non possa mettere in istato provvisorio di libertà il costituito come sopra, se non colla previa dichiarazione scritta presso gli atti, esternata dal detto Regio Procuratore presente all'interrogatorio, o da chi ne fece le veci, di non aver nulla ad opporre contro il rilascio del costituito.

3.° Lo stato provvisorio di libertà diviene permanente allorchè, trasmessi gli atti al Tribunale correzionale, questo conferma con sua dichiarazione, trasmessa al Giudice di pace, il rilascio dell'imputato.

4.° L'imputato viene accertato di questa dichiarazione mediante avviso scritto del Giudice di pace.

III. *Della forma degl'interrogatorii sommarii degl'incolpati, fatti dalla Polizia giudiziaria.*

§ 170. Un' ultima considerazione rimane ancora sulle incombenze della Polizia giudiziaria in fatto di procedura. In forza del disposto agli articoli 131. 134. del Progetto, l'interrogatorio dell'incolpato non solamente comprende ricerche verbali sull'incolpazione, ma eziandio una specie di ricognizione o di ricerca di dichiarazione tanto sopra le cose che ponno formare il corpo del delitto, che sopra gl'indizii risultanti da carte di convinzione. Oltracciò ammette tutte le discolpe che può allegare l'incolpato, ed un giudizio finale e provvisorio o di rilascio, o di tradotta al Tribunale giudiziario.

§ 171. È facil cosa, anzi pressochè inevitabile, che il maggior numero degl'interroganti trascorra i confini di questo primo costituto sommario, e lo converta in una formale discussione giudiziaria; e che dall'altra parte poi talvolta permettasi, quando la legge no 'l vieti, certe sorprese e disordini in siffatti costituti.

Credo adunque essere necessario, per soddisfare alle mire della legge, di darne un più pratico e preciso sviluppamento, accennando particolarmente:

1.° Che questo non debba essere che un costituto sommario.

2.° Che nel costituto o interrogatorio sommario si debbano imparzialmente ricevere e registrare le risposte spontanee dell'interrogato, senza entrare in veruna contestazione. E perciò:

1.° È vietato di contrapporre confronti fra il contenuto delle risposte e le risultanze degli atti, o di rilevare l'incoerenza o l'inverisimiglianza fra l'una e l'altra delle risposte dell'interrogato.

2.° Di suggerire o imporre il tenore di una data risposta.

3.° Di usar minaccie, promesse, castighi, o qualsiasi artificio per indurlo a fare una deposizione diversa da quella ch'egli è disposto a fare spontaneamente.

4.° Bensì si deve ricevere e registrare ogni spiegazione, schiarimento, ragione o prova di discolpa, e qualsiasi altra cosa, concernente al fatto, che a lui piacesse di allegare.

5.° Se presso all'Ufficio esistessero carte, stromenti del delitto, deve l'imputato venire richiesto se riconosca siffatte cose, e a quale oggetto abbiano servito; dove siano state prese, da chi fabbricate od avute; e

per simile ed altro modo dev'essere eccitato a dare spiegazioni analoghe al fatto.

6.° Le sue risposte debbono essere registrate, facendo memoria delle cose suddette, riportandosi alla loro descrizione fattane antecedentemente, e registrando fedelmente le spiegazioni ottenutene dall'interrogato.

§ 172. Percorso così tutto il campo delle funzioni della Polizia giudiziaria, offriamone ora il prospetto unito ed armonizzato, il quale parmi che a modo di disposizione generale dovrebb'essere preposto alle regole speciali delle sue funzioni, le quali essendo esposte in una maniera spezzata, e involte in varii casi, non esibiscono l'ordine successivo e connesso col quale debbono essere esercitate. Ecco questo prospetto.

§ 173. La Polizia giudiziaria esercita due principali funzioni. La prima abbraccia le informazioni risguardanti l'esistenza e gli autori dei fatti criminosi. La seconda gli atti d'autorità diretti contro chiunque può essere o certo o sospetto o presunto autore del fatto medesimo.

Gli atti compresi nella prima parte si dividono in due altre funzioni.

§ 174. La prima abbraccia la *informazione prima* dell'esistenza e del tenore e dell'autore del fatto commesso; la seconda le *investigazioni* ulteriori in conseguenza della prima informazione.

§ 175. Quella *prima informazione* poi altra è sommaria e provvisoria, ed altra è piena e permanente.

L'informazione prima e provvisoria può essere instituita da qualunque Ufficiale incaricato della Polizia giudiziaria, il quale nelle urgenze che non soffrono dimora, e in caso di attentato manifesto e di flagrante delitto, è anche autorizzato ad usare della forza pubblica per ovviare o diminuire il male del delitto, ed assicurarsi del delinquente.

La piena poi e permanente, in tutti i delitti che non sono di mera Polizia, non si può risguardare come tale, se non viene istrutta dal Giudice di pace o dal Giudice istruttore presso il Tribunale di prima Istanza.

§ 176. Quanto ai delitti di mera Polizia, diviene piena e permanente quando venga instituita dai Capi della Municipalità o di Gendarmeria, dietro dichiarazione del Giudice di pace, a cui dopo la prima e provvisoria informazione di qualunque fatto, che dev'essere portata a lui, spetta di conoscere della competenza del delitto, o per procedere in persona propria, o per affidare l'informazione ad altri Ufficiali di Polizia.

§ 177. Succede a questa l'*investigazione* ulteriore in conseguenza della prima e permanente informazione. Questa consiste nel radunare ogni

specie di *materiali di prova*, onde scoprire l'autore del delitto, e far fede ch'egli e non altri lo ha commesso.

§ 178. I materiali di prova consistono o nella deposizione dei testimonii, o in documenti scritti, o in altri monumenti e tracce sensibili, aventi relazione e connessione col fatto avvenuto, e colla persona che lo commise.

§ 179. Dietro gli argomenti di fatto e di ragione, risultanti tanto dalla prima informazione sulla natura e sulle circostanze del fatto considerato in sè medesimo, quanto dietro le connessioni di cagione e di effetto, onde fondare l'imputazione sopra una data persona, si determinano i primi atti di *procedura personale*. Eccoci alla seconda parte delle funzioni generali della Polizia giudiziaria.

§ 180. Questa parte si divide in tre specie di atti, l'uno all'altro subordinati.

La prima consiste nei diversi mandati che dall'Ufficiale di Polizia giudiziaria vengono spiccati contro le persone le quali o per ragionevoli indizii, o per convincenti prove, risultano essere autori o complici del fatto avvenuto.

Succede a questa la seconda, che consiste nel costituto o interrogatorio sommario che vien dato a siffatte persone.

Si conchiude colla terza, la quale è la dichiarazione di rilascio o di ritenzione delle persone interrogate dal processante, per essere poi, rapporto a queste ultime, sottoposte all'azione della giustizia.

Qui finiscono le funzioni della Polizia giudiziaria, e incominciano quelle dei Tribunali giudiziarii.

DEL

GIUDICE ISTRUTTORE

PROGETTO DI ARTICOLI SUPPLITI.

§ 181. Moltiplici, importanti, e assai ben definite e calcolate sono le funzioni del Giudice istruttore; ma il non vedere altro se non che una persona addetta al Tribunale correzionale e a quello della Corte di giustizia, lascia all'oscuro se egli sia un individuo dello stesso Tribunale, o se egli venga scelto fuori del suo seno; se sia sempre la medesima persona, o se più persone divisamente ne esercitino a vicenda le funzioni; se le sue funzioni si limitino nel luogo di residenza del Tribunale, oppure si estendano in tutto il circondario. Questi ed altri oggetti rimangono a determinare per rendere completa questa savia instituzione.

§ 182. Io mi sono fatto lecito d'imaginare alcuni articoli, per servire di supplemento a quello che manca nel Progetto. Oltre alla mira di evitare al Regolamento organico un'aggiunta, che non sarebbe decorosa al Governo, io mi sono proposto di ottenere *speditezza*, *imparzialità* ed *economia*.

§ 183. Quando più persone ad un solo tratto travagliano dietro a diversi processi, tanto maggiore è il numero degli affari che si spediscono. Ecco la speditezza.

Quando il Giudice istruttore sia un membro del Tribunale medesimo, al quale per turno tocca una data istruzione, non si possono stabilire prima del delitto certe intelligenze, che pur troppo nel sistema passato hanno disonorata l'amministrazione della giustizia. Ecco l'imparzialità.

Quando il Giudice istruttore è un individuo del medesimo Tribunale, si risparmiano per tutti i Tribunali sì correzionali che di alto criminale tanti salarii, che impiegar si dovrebbero nell'affidare questa carica a persone diverse senza ottenere la speditezza sopra divisata. Ecco l'economia.

Queste furono le vedute che mi dettarono i seguenti articoli supplementari, che io ho ristretto alla Polizia giudiziaria, poichè nei gradi su-

periori di procedura non abbisogniamo più di ulteriori spiegazioni, ma di una mera indicazione.

§ 184. Nelle funzioni di Polizia giudiziaria il Giudice istruttore è un individuo del Tribunale di prima Istanza, il quale fa gli atti dell'istruzione preliminare per tutti quei delitti, la cognizione dei quali spetta o al Tribunale correzionale o alla Corte criminale.

Questa incombenza non è sempre esercitata dallo stesso individuo, ma successivamente per ogni processo da tutti gl'individui della sezione destinata dal Regolamento organico.

Ogni individuo, a riserva dei Presidenti, esercita la funzione di Giudice istruttore per turno e in ordine di anzianità.

In caso d'impedimento legittimo dell'individuo al quale in un nuovo fatto, che sopravviene, toccherebbe di esercitare le funzioni di Giudice istruttore, il Presidente destina quello che deve fare le di lui veci.

Può fare le informazioni spettanti alla Polizia giudiziaria (art. 44).

Riceve il ricorso dei querelanti, la querela dei quali fu rigettata per motivo che il fatto contenuto nella querela non è criminale (art. 70).

Rilascia mandati di comparsa (art. 115), di accompagnamento (art. 120), di arresto (art. 138), e questi sono riservati a un solo.

Pronuncia per trattenere o rilasciare un presentato con mandato di accompagnamento (art. 121. 122).

§ 185. Nelle funzioni di Giustizia egli esamina la competenza della causa, e la rimette al Tribunale competente, previa relazione al proprio Tribunale (art. 212), e la trattiene (art. 213).

Rilascia mandati di arresto (art. 214), e compie l'informazione (art. 215).

Informa nell'atto di accusa (art. 263).

Nella scoperta di nuovi indizii o documenti (art. 275) sente nuovamente gl'imputati (art. 275).

§ 186. Il Giudice istruttore esercita le funzioni di Polizia giudiziaria pei delitti mentovati all'art..... in tutto il circondario del Tribunale di cui egli è membro.

Nel luogo della residenza del Tribunale egli le esercita personalmente.

Fuori del luogo della detta residenza i Giudici di pace fanno sempre le sue veci.

In questa qualità essi sono incaricati delle funzioni ordinate all'articolo 43 del Regolamento organico.

In tutte le urgenze che non soffrono dimora sì il Giudice di pace che gli altri Ufficiali di Polizia fanno le veci del Giudice istruttore anche

nel luogo della residenza del Tribunale correzionale, sempre però entro i limiti espressi all'art. ....

In questo caso il Giudice istruttore è tenuto a riassumere la prima informazione degli atti fatti dagli altri Ufficiali di Polizia.

Il Giudice istruttore in quella causa in cui fu istruttore non ha voto.

Negli atti di giustizia egli esercita altre funzioni che vengono determinate a luogo opportuno.

DELLA

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

§ 187. La massima fondamentale che predomina in questo titolo è molto savia e luminosa. Un solo interesse pubblico, un solo Governo, una sola operazione, qual è l'atto di reprimere il delitto, non deve isolare le operazioni degli Ufficiali di Polizia, ma farli tutti cospirare ad un solo effetto. Era dunque necessario attribuire a tutti facoltà e imporre a tutti il dovere di darsi mano per la persecuzione del delitto.

§ 188. Ma l'esecuzione di questa massima pare che esiga una qualche riforma, onde evitare qualunque intralciamento e spesa non necessaria, che nasce dalla moltiplicità delle braccia che furono impiegate nell'agire.

§ 189. Finchè siamo ai casi semplici, la massima corre speditamente. Si tratta egli di formare un regolare processo verbale? Il Giudice di pace del luogo del commesso delitto si è quello che deve, a preferenza di tutti, procedere nel suo Circondario, sì perchè è in grado di agire più prontamente degli altri, e sì perchè meglio di tutti è in istato di raccogliere le notizie e gl'indizii che precedettero più davvicino il delitto.

§ 190. Fa egli inseguire un incolpato? Egli ha diritto di farlo arrestare anche nel Circondario di un altro Giudice, come soggetto a quello stesso Governo che vuole ad ogni modo la punizione del delinquente.

§ 191. Un altro Giudice ha avuta la notizia che nel suo Circondario sta un reo d'un delitto commesso in un altro Circondario? Egli è tenuto ad arrestarlo, ed a trasmetterlo al Giudice del luogo del commesso delitto; così esigendo l'unità e la buona riuscita della procedura, la quale non può mai essere così pienamente instituita, che là dove esistono tutti i dati di convinzione, e dove quando fa d'uopo si possono riassumere e connettere con buon successo, e col minimo dispendio del Governo, che non trae i testimonii in luoghi lontani dalla loro abitazione.

§ 192. Fissata la massima, che la prima procedura altro non è che una ricerca di fatto protetta dalla forza pubblica, che dev'essere insti-

tuita nella maniera la più pronta, la più connessa, la meno incerta e dispendiosa; io confesso di non saper trovare nella sola ragione del domicilio d'un imputato un titolo per derogare alla semplicità del principio di dare l'assoluta e perpetua preferenza al Giudice del luogo del commesso delitto.

§ 193. Se prescindiamo dalle piccole trasgressioni di Polizia, cosa sono finalmente i Giudici di pace d'un Circondario di un dato Tribunale negli altri delitti tutti altro che delegati ordinarii d'uno stesso Tribunale? In forza dell' art. 34 « il delinquente arrestato in un altro Dipartimen-» to si consegna per la procedura al Giudice del luogo del commesso » delitto. »

Qui risulta la giusta massima, che la preferenza dev' essere determinata dall' unica ragione di far eseguire la procedura là dove riesce più spedita, più convincente, e meno dispendiosa.

§ 194. Ciò posto, parmi che il nudo titolo del domicilio in fatto di procedura criminale sia un elemento eterogeneo, introdotto in mezzo al corso spedito e convincente della procedura, valevole soltanto a disturbare, ritardare, e renderne dispendiosa l'istruzione, non potendo il Giudice del domicilio del reo, nel Circondario del quale non fu commesso il delitto, nè avere così bene presente quel complesso di circostanze che l'occhio solo può nei delitti di fatto permanente esattamente rappresentare, nè aver sotto la mano i testimonii del fatto, che necessariamente dovettero essere nel luogo stesso del commesso delitto; e però non può dare al corso della procedura quella concentrazione, attività ed economia ch'è necessaria in questi affari.

§ 195. La stessa ragione vige pur anche in que' delitti i quali furono incominciati in un luogo, e consumati in un altro. L'effetto del delitto e l'essenza sua esterna consiste nel danno ingiusto recato colla sua consumazione. Là si concentrano e si fissano, prima che in ogni altro luogo, le ricerche della pubblica Autorità, per seguir poscia le connessioni che vi diedero causa. La punizione prende di mira questo punto, e la procedura altro non è che un mezzo per eseguire regolarmente la punizione.

§ 196. Più perplesso è il caso di più delitti commessi in luoghi diversi. Qui però l'analisi trova un esito plausibile. È impossibile che un dato uomo nello stesso momento o nello stesso giorno abbia commessi più delitti in luoghi diversi. Fra l'uno e l'altro passano anzi d'ordinario lunghi intervalli. Se la Polizia giudiziaria ha fatto il suo dovere, si deve supporre che in tutti i luoghi saranno state assunte tutte quelle informazioni che si potevano.

§ 197. Oltracciò o si suppone che il reo sia arrestato, o no. Se è arrestato, abbiamo un punto fisso per determinare la procedura, facendolo rimettere al Tribunale di prima Istanza del Circondario dove fu arrestato, senza dispensare alcuno dei Giudici locali di fare ognuno il loro dovere nel loro Circondario, assumendo le informazioni sul luogo pei fatti commessi in ciascheduno.

O il reo non è arrestato, e in questo caso ogni Giudice dal canto suo procede tuttavia pel fatto accaduto nel suo Circondario, senza che vi possa essere prevenzione fra di loro pei fatti degli altri Circondarii, nei quali altri procedono secondo la legge.

§ 198. La misura di rimettere un reo che si scopra imputato di più delitti diversi al Tribunale di prima Istanza, è agevolata dall'art. 60 del Progetto, risultando essere esso il centro dove si riuniscono tutte le informazioni. Essa è poi resa necessaria dalla natura stessa delle cose; perchè dal Tribunale solo si possono diramare ai Giudici di pace quegli ordini di ricerca diversi, i quali possono far cospirare la procedura ad un solo centro e ad una sola informazione; e ciò anche per la situazione geografica del Tribunale. Non è così coi Giudici di pace, sì perchè il luogo del delitto più grave o dell'arresto si può trovare ad un'estremità del Circondario di un Tribunale, e cagionare ritardi e dispendii maggiori negli esami, e sì perchè un Giudice di pace non può sopra i suoi eguali avere tanto ascendente e molte volte tanta abilità da moverli con quella forza, rapidità ed unità ch'è necessaria in una procedura complicata dalla informazione di più delitti commessi in luoghi diversi, la cognizione dei quali poi finalmente dev'essere eseguita dal Tribunale di prima Istanza.

DEI TESTIMONII

COME PARTE DELLE FORME AUTENTICHE DELLA PROCEDURA

I. *In quante maniere intervengano i testimonii.*

§ 199. In due maniere intervengono i testimonii in qualunque processo criminale; cioè o come prova del fatto criminoso, o come parte delle solennità e formalità del processo medesimo. Nel primo caso non si potrebbe determinare nè il loro numero, nè la loro qualità, perchè questo dipende dalle combinazioni dell'avvenimento criminoso, ch'è fuori della potenza della pubblica Autorità. Ma nel secondo caso, in cui ella esercita con un atto volontario le forme della procedura, sta totalmente in poter suo il determinare il numero e la qualità di quelli che adoperar si debbono in ogni atto autentico del processo. Ora quest'avvertenza nelle parti specialissime e pratiche della istruzione che esaminiamo, non è stata diligentemente praticata; talchè si possono impunemente, e senza pericolo di responsabilità, commettere nullità pericolose. Ciò è tanto più importante, quanto che essendosi stabilita in alcuni casi la facoltà di riassumere le prime informazioni (le quali molte volte si risolvono sulla fede dei testimonii che assistettero ad una parte particolare del processo), ciò esige di fissare la qualità e il numero delle persone sulle quali fondare la fede della seconda procedura.

A fine pertanto di evitare ogni disordine si è creduto di sviluppare la intenzione dell'art. 76, che nei processi verbali fa intervenire due testimonii, convertendo questa savia cautela in canone generale.

II. *Dei requisiti delle testimonianze del fatto principale.*

§ 200. Per quello poi che spetta alle deposizioni dei testimonii che debbono far fede del fatto principale, parmi che trattandosi di una norma pratica di procedura, si debbano precisamente indicare quei requisiti essenziali che il Progetto medesimo ha avuto in mira di contemplare. Per qual ragione, ricevuta la denunzia o la querela, si assumono le informazioni del fatto coll'esame dei testimonii, nè si dà fede alla de-

nunzia o alla querela, onde rilasciare un mandato di accompagnamento (art. 125), e meno poi per condannare un imputato? Certamente ciò si fa perchè si considera che la fede di un testimonio possa far prova dell'esistenza di un dato fatto. Dunque per ciò stesso si esigono, tanto per parte della qualità del testimonio, quanto per parte della sua deposizione, quei requisiti essenziali che costituiscono i fondamenti della fede testimoniale.

§ 201. Ma se il testimonio non fosse stato presente al fatto, in tal caso cesserebbe d'essere testimonio. La credenza si risolve in ultima analisi nella esperienza dei sensi di una terza persona, sulla tradizione della quale si riceve la notizia di un fatto accaduto; a cui si aggiunge per parte di chi ascolta il giudizio, che il narratore esprime fedelmente quelle sensazioni ch'ebbe nell'essere stato spettatore del fatto. Sarà dunque regola eterna di ragione, ed essenziale a qualunque esame, che un testimonio dichiari o nel contesto della sua deposizione, o alla fine del racconto, *come egli sappia in una maniera assicurante, che il dato fatto o la data circostanza è veramente accaduta;* o, per dirlo in breve, che egli giustifichi la sua qualità di testimonio.

§ 202. Essenziale ed inseparabile da questa qualità si è il *luogo* e il *tempo* del fatto o della circostanza che si depone. Ogni fatto umano, ogni evento di natura è talmente circoscritto da luogo e da tempo, che non si può concepire la loro esistenza, senza pur anche comprendervi la circostanza del luogo e del tempo. Queste circostanze dunque formano parte integrante e inseparabile di qualunque fatto raccontato da un testimonio. L'art. 258 giustifica questa mia osservazione.

§ 203. Un'altra ragione di giustizia e di sicurezza esige assolutamente che in qualunque deposizione non si tralasci mai l'indicazione del luogo e del tempo. Le asserzioni vaghe ed illimitate di lor natura favoriscono la calunnia, e tolgono l'adito ad esercitare una limpida e convincente difesa, la quale certamente potrebbe aver luogo, quando la testimonianza fosse circoscritta da luogo e da tempo, stantechè con vittoriose prove si potrebbe dimostrare il contrario. Ecco una invincibile ragione del citato art. 258.

§ 204. Niun obbietto ragionevole si potrebbe opporre a queste considerazioni. Senza di esse non si può ottenere nè credibilità, nè sicurezza; ed a fronte di loro, quand'anche potesse sorgere talvolta la possibilità di favorire in qualche parte un reo, tuttavia sarebbe necessario non declinarne giammai, perchè deve sempre prevalere la premura di non compromettere mai l'innocenza.

§ 205. Quando si parla di un fatto, cosa veramente si esprime, senonchè un complesso di atti e di effetti particolari? In natura nulla esiste di astratto, ma esiste il dato nome, il dato luogo, il dato danaro, il dato stromento di delitto, il dato motivo, le date relazioni di stato, di famiglia, di abitudine, ec. Il delitto non ha forse due parti essenziali, cioè la parte materiale ed esecutiva dell'atto, e la imputazione e la causa visibile? Un pazzo, un fanciullo, un forsennato, un ubbriaco accidentalmente, non sono sottomessi a pena: eppure il loro atto materiale spesso rassomiglia nella sua esecuzione e ne' suoi effetti a quello dell'uomo dotato di moralità. Perchè dunque si punisce questo, e non quello? È manifesto che ciò si fa in vista dell'unione e del concorso del dolo o della colpa, ossia della moralità, colla esecuzione nociva, talchè in questa unione consiste l'essenza stessa del delitto. Oltre ciò, le circostanze che indicano le cause del delitto sono parti essenziali della deposizione. Taluno per una scala esteriore entra per una finestra. Può essere un ladro, può essere un innamorato. È interessante il rilevare le circostanze che possono frapporre la grande differenza che passa fra queste due qualità.

§ 206. In generale per qual ragione si assume l'informazione di un fatto, se non per fondare il giudizio sulla reità di un imputato, e per dar luogo a computare non solamente l'esecuzione materiale dell'atto, ma le qualità aggravanti, mitiganti, e talvolta giustificative del fatto medesimo? Si leggano diffatti gli articoli 348 al 352 del progettato metodo, e si rileverà evidentemente essere impossibile l'ottenere quanto prescrivono i detti articoli, se le deposizioni che si preparano appunto per eseguire il giudizio ivi indicato non vengano ricevute con quelle circostanze e condizioni valevoli a soddisfare all'intenzione ivi spiegata.

§ 207. Le considerazioni fatte sino a qui riguardano ogni maniera di deposizioni, le quali, secondo lo spirito del Progetto, debbono essere assunte imparzialmente tanto pro quanto contro di un imputato, come si rileva dagli articoli 75 in fine, 103. 108. 125 in fine, e altrove.

L'imporre adunque come dovere di procedura il rilievo delle circostanze fin qui annoverate, altro non è che uno sviluppamento delle condizioni ed intenzioni avute dal Progetto. Art. 258. 348 al 352.

III. *Della qualità dei testimonii.*

§ 208. Il fin qui detto riguarda la sostanza della deposizione, onde servire a qualsiasi passo di procedura, e specialmente a giudicare di un imputato. Ma il fondamento, onde credere un fatto, non consiste solamente nel racconto circostanziato, limitato da luogo e tempo, e nell'as-

serzione di aver veduto e sentito; ma risulta eziandio da que' titoli che costituiscono un uomo degno di fede. Senza di ciò come si potrebbe discernere la verità dalla bugia, un testimonio falso o calunnioso da un testimonio verace? Il progettato metodo contempla pure questa differenza. Era dunque necessario stabilire certe indicazioni e certi canoni non soggetti ad eccezioni, dietro i quali instituire o le regole dell'esame, o le cautele necessarie per non confondere le deposizioni bugiarde o calunniose colle deposizioni vere e di buona fede.

§ 209. Dietro a questa vista io trovo molto saviamente stabiliti gli articoli 90. 99 e 100, il primo de' quali riguarda l'età, il secondo i vincoli di sangue delle persone che possono cadere sotto esame. Ma in primo luogo osservo che dall'art. 90, sebbene giudiziosamente sia stata imposta una regola di procedura, che vengano rilevati i nomi, cognomi, soprannomi, età, domicilio, stato e professione, vincoli di sangue e di domesticità; tuttavia successivamente non furono sviluppate le intenzioni di ragione avuta, conformi ai fondamenti che si adottarono nella prova testimoniale.

§ 210. Potrebbe servire di supplemento il Titolo XII. del Libro II. del Codice di procedura civile, a tenore dell'art. 629 del progettato metodo di procedura criminale. Ma sì nell'uno che nell'altro io trovo una clausola che non può sembrar propria per un regolamento, a meno che non si supplisca con un canone certo ed universale di ragione. Questa clausola si è, che circa la qualità di certi testimonii si avrà quel riguardo ch'è di ragione.

§ 211. Qualunque parte di procedura considerar si deve come una regola imposta alle parti che intervengono nel giudizio. Da qual principio si potrà dedurre e determinare il riguardo di ragione ora mentovato? Si badi bene: qui non parliamo dell'intima convinzione che risultar deve dal tutto insieme delle circostanze non definibili dalla legge nella discussione di un giudizio, ma unicamente di un principio qualificante l'abilità o la inabilità di un testimonio. Voglio anche accordare non potersi o non doversi sminuzzare soverchiamente le qualificazioni di un testimonio, perchè la legge spesso è costretta a valersi di pure presunzioni, derivate da considerazioni generali e costanti. Ma dall'altra parte, posto che la legge stessa ha stabilite certe qualificazioni, per le quali un testimonio è più o meno inabile; e posto che espressamente indica doversi avere, in vista di certe qualificazioni, un riguardo di ragione; per ciò stesso suppone esistere una norma almeno generale, onde avere o non avere un tal riguardo. Ma se tal norma almeno in generale esiste, per qual ragione non imporla come regola, o almeno farla servire per indicare nell'esame i dati

di fatto, onde avere o non avere il detto riguardo, cioè prestare o non prestar fede, oppure prestarla più o meno ad un dato testimonio? O questa norma generale esiste, o non esiste. Se esiste, dunque è definibile, dunque si deve accennare; posto che l'intento della legge si è di scoprire nella maniera la meno dubbia la verità. Se poi non esiste, niun Giudice, niuna Autorità costituita potrà mai farne uso; e perciò ogni riguardo non potrà mai essere di ragione, ma riuscirà necessariamente di mero capriccio. In questo caso qual'è la sorte dei giudizii sì criminali che civili?

§ 212. Si dirà forse che la religione e il buon senso del Giudice supplirà? Ma ciò è impossibile, e contradditorio alla supposizione: senza una norma almeno generale non si può nè discernere, nè qualificare il buono o il mal senso, la buona o la mala fede di qualunque umano giudizio.

§ 213. Ma s'egli è pur vero che colla clausola che esaminiamo si suppone una norma per costituire il riguardo di ragione, dunque ad ogni modo è dovere di spiegar meglio l'intenzione del Progetto, assegnando a modo di canone generale sì fatta norma, senza della quale si autorizza ogni capriccio della passione ed ogni fallo dell'ignoranza; nell'atto che almeno in parte si poteva e si doveva ciò evitare.

§ 214. Dietro queste considerazioni si è creduto di supplire coll'art...., facendo ivi valere una presunzione legittima, senza per altro escludere quegli ulteriori lumi di fatto, dai quali risultar possa essere un dato testimonio, contuttochè per generale presunzione sospetto, tuttavia in particolare meritevole di fede. Questo temperamento era suggerito dalla giustizia e dalla prudenza. La presunzione generale in questi casi deve cedere alla verità del fatto. Essa nel caso nostro è una cautela della legge, onde non avventurare alla cieca la sorte di un imputato alla leggerezza o alla venalità di certe classi o persone nella comune opinione o di sospetta o di leggerissima fede. Ma questa cautela cessa di avere un fondamento tostochè in particolare può risultare che il dato individuo non merita la censura o la diffidenza dettata dalla generale presunzione. Per tale maniera la prudenza e la circospezione non rigetta e non fa uso se non di ciò che per la sicurezza dei giudizii criminali rigettare o ritenere doveva.

DEGLI

ALTRI MATERIALI DI PROVA

§ 215. Il metodo di procedura sarebbe incompleto, se nella istruzione preliminare del processo non avesse contemplato che quello che si chiama *processo verbale*, ossia il rilievo degli effetti immediati del fatto criminoso, come per esempio il cadavere di un ucciso, la rottura di un muro, di una porta, d'una finestra, di uno scrigno; il danno dato o per un incendio, o pel guasto di una campagna o di un bosco; un termine mosso, una ferita, ec. Così pure incompleto sarebbe riuscito anche dopo aver aggiunte le regole per gli esami dei testimonii che poterono aver notizia del fatto. Altri lumi convincenti si possono ritrarre da mille altre cose. Nel metodo progettato (art. 101 e seg.) sono stati presi di mira i documenti risultanti dalle *carte* dell'imputato. Ma nè ivi nè dappoi si è parlato di tanti altri materiali che spesso danno lume a scoprire sì i mezzi di cui taluno si servì a commettere il delitto, che a convincerlo autore del medesimo. Tali sono, per esempio, nel fabbricatore di falsa moneta o di false carte di Stato i crogiuoli, i conii, gl'impronti, i bulini; tali in un fabbricatore di chiavi false, o di altri stromenti perniciosi, i modelli, le lime, le seghe; tali negli incettatori di cose furtive, o in un incendiario, le reliquie o le cose stesse che formano parte del corpo del delitto. Talvolta un solo pezzo di legno rimasto nella casa del delinquente, confrontato con un altro pezzo adoperato nel delitto, un fodero di un coltello, un pezzo di pietra focaja distaccato, e mille altre cose di questa natura, hanno servito (come la lettura dei processi dimostra) di lume e direzione onde giungere finalmente alla piena scoperta e contestazione del delitto medesimo.

§ 216. Ora era d'uopo comprendere nel metodo di procedura anche questi oggetti come materiali di prova, e prescrivere le funzioni dell'Autorità processante, in mira della istruzione regolare della procedura.

A due sommi capi si debbono ridurre le cure e le diligenze di questa parte; cioè:

1.° Rilevare la relazione di questi materiali col fatto criminoso.

2.° Usare di quei mezzi che possono assicurare essere i materiali, che si producono in progresso del giudizio, quei medesimi che nel dato luogo e nelle date circostanze furono trovati, senza che possa aver luogo sospetto esser eglino stati o scambiati o alterati nè per la qualità, nè per la forma, nè per il numero.

§ 217. Poste queste massime, ne nascono le regole e le forme di processo che si debbono impiegare.

La prima si è la visita domiciliare, o la perquisizione suggerita dalla natura del delitto e dalla circostanza della occultazione maggiore o minore del delinquente, e dei mezzi adoperati da lui nel tentare o consumare il delitto.

La seconda le avvertenze e l'accorgimento col quale si deve eseguire l'indagine in questo proposito.

Terzo le solennità e le forme autentiche escludenti qualunque sospetto contrario alla verità.

§ 218. Quanto alla prima, è impossibile prescrivere ed indicare in un Regolamento generale in quali circostanze si debba intraprendere una visita o perquisizione. Ciò dipende dalla natura e dalle relazioni particolari del fatto criminoso. Solamente conviene in ciò impegnare la diligenza del Giudice, e limitare il di lui arbitrio a non turbare l'asilo domestico di chiunque senza speciali e ragionevoli motivi, stantechè simili atti riescono d'ordinario dispiacevoli o di disdoro alle case nelle quali s'intraprendono. Quanto al secondo punto, egli è pure impossibile circoscrivere entro precetti determinati e particolari quello che far deve un inquirente, quando si abbia in vista solamente l'aspetto generale della procedura. Solamente egli è concesso d'indicare in una forma generica quanto si deve fare su questo punto; e perciò altro prescrivere non si può, se non che un'indagine e un confronto esatto di tutto quello che per comune cognizione si può comprendere o aver servito di mezzo a tentare il delitto, a dar lume del tempo e del luogo, o pure che ha connessione cogli effetti successivi prodotti dal delitto medesimo.

§ 219. Per quello poi che spetta al terzo punto, la pubblica Autorità ha tutto il campo di determinare quello che conviene per accertare il risultato delle fatte ricerche. E perciò le sigillazioni, le descrizioni, gl'inventarii, le perizie delle materie trovate, le segnature e le registrazioni delle carte, il modo onde impiegare tanto prima quanto dopo la fede dei testimonii, onde escludere ogni sospetto, e rendere, per quanto si può, la prova convincente, e la ricognizione dell'identità non dubbia, sono

tutti mezzi e precetti di procedura, i quali debbono essere costituiti ed imposti come doveri e forme di validità.

§ 220. In vista di tali osservazioni si è dato in questa Parte un piccolo sviluppamento circa il modo di procedere nello scoprire, descrivere, acquistare, e far riconoscere ogni materiale di prova diverso dalla prova puramente testimoniale.

§ 221. A chiunque conosce i fondamenti e le relazioni dei giudizii criminali si rende manifesto che non è mai soverchia la cura che impiegare si può e si deve in questa parte di processo, forse la meno dubbia, e la più convincente gl'imputati, facendo l'esperienza comprendere, che per quanto avveduti possano essere i delinquenti, tuttavia lasciano spesso sfuggire alcune avvertenze, onde nascondere le tracce dei loro misfatti, e talvolta ne somministrano fin anche l'indizio colle cautele medesime che presero per occultarsi.

DISCUSSIONE

SUL MODO DI RICEVERE LE DEPOSIZIONI DEI TESTIMONII

§ 222. Nell'istruzione regolare della Polizia giudiziaria qual è il metodo che nel nuovo sistema usar si deve nel ricevere gli esami dei testimonii?

Il terzo Statuto costituzionale vuole che nei giudizii definitivi i testimonii sieno sentiti nella pubblica udienza dai Giudici che debbono pronunciare il giudizio.

§ 223. Posto questo principio, quali conseguenze ne derivano per istabilire la maniera di sentirli durante l'istruzione regolare della Polizia giudiziaria?

§ 224. Questa quistione si risolve in un'altra; ed è: Per qual fine si prendono le deposizioni prima del dibattimento? Forse solamente per determinare un mandato? Forse solamente per trarre l'uomo in giudizio, onde subisca ivi uno sperimento incerto? La deposizione scritta del testimonio non viene, è vero, letta nel dibattimento. Il testimonio depone verbalmente, come se non avesse deposto prima. Ma se fra la deposizione orale e la deposizione scritta si rilevano delle contraddizioni, la deposizione scritta si legge all'udienza. Ma a che fine si fa ciò?

§ 225. Se la deposizione orale fosse la *sola* attendibile, si dovrebbero bensì rilevare le contraddizioni e le varietà nelle quali il testimonio cadesse sotto le interpellazioni che gli vengono date nell'udienza; ma non mai quelle che risultassero dal confronto dell'esame della Polizia giudiziaria coll'esame che si fa all'udienza. Ma si leggono e si fanno rilevare ai Giudici le contraddizioni fra la deposizione scritta e la verbale.

§ 226. Dunque la deposizione orale altro propriamente non è che una *pubblica ratifica*, uno sviluppamento fatto in conflitto sulle *stesse* cose che furono prima scritte; anzi oso dire che la deposizione orale, lungi dall'essere la primaria della procedura, si riduce ad essere la *secondaria*, contuttochè sia indispensabile.

§ 227. Questa tesi è cotanto vera, che ad onta di qualunque legge che piacesse fare in contrario, essa rimarrebbe vera tuttavia. Tal legge contraria ridurrebbesi ad una frustranea opposizione al principio di contraddizione, la quale non servirebbe ad altro che a disonorare quel legislatore che fosse stato tanto balordo da suscitarla.

§ 228. E per verità il fatto che formò l'oggetto del giudizio non è egli forse *quello stesso* che formò l'oggetto dell'istruzione preliminare o preparatoria del giudizio?

§ 229. Ma se adoperate testimonii per verificare la esistenza e la verità di questo fatto; se la verità di cui fate uso nei giudizii non può essere che la verità estrinseca e di tradizione; se, in una parola, sulla fede altrui voi affermate o negate un fatto, e questa fede riposa sulle dichiarazioni del testimonio; se dall'altra parte una cosa non può esistere e non esistere nello stesso tempo: dunque è manifesto che se la deposizione scritta e la verbale non fossero d'accordo, cessar dovrebbe necessariamente la fede prestata al testimonio contraddicente a sè medesimo, e il fatto imputato rimarrebbe senza verun appoggio di prova.

§ 230. Siccome poi la deposizione scritta è la prima che fu assunta, così essa diviene necessariamente il primo oggetto *fondamentale*, al quale la deposizione orale si riporta; talchè in forza di ragione logica la deposizione orale diviene una *ratifica* della prima, se concorda colla prima; diviene nulla, se non concorda colla prima.

§ 231. Vorreste voi forse prescindere dalla prima per attenervi solamente alla seconda? Ma qual principio di ragione vi autorizzerebbe ad adottare questo criterio?

§ 232. L'una delle due è certamente *falsa*. E per conseguenza consta che nell'uno o nell'altro caso il testimonio ha detto il falso. Qual è dunque il principio di ragione che vi può guidare a pronunciare che la seconda è la vera, e la prima è la falsa?

§ 233. Questo principio deve risultare o da qualche cosa di *estrinseco* all'animo del testimonio, o da qualche cosa di *intrinseco* al medesimo. La prima non potrebbe consistere che in una notizia sperimentale e diretta del fatto. Ma ciò è inconciliabile coll'ipotesi, in cui si suppone che la scienza del fatto derivi dalla fede altrui.

§ 234. Rimane dunque che debba risultare da qualche cosa d'*intrinseco*. Ma siete voi da tanto da leggere nel cervello del testimonio, onde discernervi quali sieno veramente le tracce lasciate dai fatti nella mente del medesimo? Nemmeno questo è possibile.

§ 235. Dove dunque vi appoggierete voi nel pronunciare che la se-

conda deposizione sia vera o falsa, in contraddizione della prima? Forse sul detto di altri testimonii? Ma primieramente qui si suppone che *molti* sieno i testimonii che depongono sopra un dato fatto. In secondo luogo poi questo supposto è fuori dello stato della quistione, in cui si parla dei testimonii in generale, e per conseguenza abbraccia qualunque testimonio che depone in giudizio. La risposta pertanto inchiuderebbe una formale viziosa petizione di principio.

§ 236. Qual sarà dunque il principio che potrà determinare l'animo del Giudice? Nessuno, e poi nessuno. La deposizione è inattendibile, e contro l'imputato non si potrà far valere giammai.

Approfondiamo di più le cose. La *credenza* che si presta ad un'asserzione altrui per affermare o negare un dato fatto, a che si appoggia veramente? Essa si appoggia ad una mera *presunzione* generale, tratta da una legge dell'animo umano, cioè che niun uomo *mentisce* gratuitamente. Ciò però non esclude il dubbio, che anche non mentendo, non mi presenti *tutto intiero* il fatto come avvenne, specialmente se fu assai complesso. Affinchè io non potessi dubitare sarebbe necessario che sapessi che il testimonio ha potuto vedere tutte le circostanze, che vi ha prestato la sua attenzione così da imprimerle tutte, e coll'ordine loro naturale con cui avvennero, nella memoria; e dopo avervele bene impresse, che non ne abbia dimenticata veruna.

§ 237. Ora come posso io assicurarmi di tutte queste cose, se non ho altra notizia *anteriore* e degna di fede del fatto, e se ogni notizia mi deriva dal testimonio medesimo?

§ 238. Se io nel conflitto di due deposizioni contradditorie dovessi propendere a far prevalere l'una delle due, pare che in conseguenza di queste riflessioni io dovrei far prevalere la prima; sì perchè è la più vicina di tempo al fatto accaduto, e sì perchè fu presa fuori dell'agitazione e della turbolenza di un pubblico dibattimento. Ma potendo essere stata dettata dall'interesse o dalla frode, io dovrei dire che forse fu rovesciata, perchè il testimonio non ha saputo reggere al crogiuolo del pubblico dibattimento. In qualunque modo pertanto risulta, che, quando havvi contraddizione fra due deposizioni, niuna delle due deve valere.

§ 239. Il legame dunque fra la deposizione scritta durante l'istruzione della Polizia giudiziaria, e la deposizione orale che il testimonio fa nell'udienza, è indissolubile.

§ 240. Dunque rimane che la deposizione orale del dibattimento altro non è che uno sperimento *subalterno* alla deposizione scritta precedentemente.

§ 241. Dunque ne viene che la deposizione scritta deve essere presa con tutta la *diligenza* ed *estensione;* e con tanta più diligenza ed estensione, quanto più essa è vicina di tempo all'avvenimento del fatto, del quale sono ancor vive le tracce; e le interrogazioni tranquille che fa il Giudice istruttore nella camera dell'istruzione possono essere ponderate a sangue freddo.

§ 242. Io non ignoro che l'art. 114 del Codice 3 brumale, anno 4., prescrive che tali deposizioni vengano prese sommariamente. Ma conviene riflettere che in forza dell'art. 115 *si le prévénu est arrêté lors de la comparution des temoins, ils font leurs declarations chacun separamment en sa présence.* E in forza dell'art. 116 *s'il n'est arrêté qu'après leur audition, le Juge de paix lui donne lecture de leurs declarations, mais sans lui en delivrer copie.*

§ 243. Conviene inoltre riflettere, che nel giudizio di *accusa* i testimonii venivano sentiti *verbalmente* avanti i giurati (art. 238). Ora la presenza del reo supplisce alle investigazioni ulteriori che il Giudice istruttore deve fare per ufficio. Lo stesso fa pure la pronta comunicazione che a lui viene fatta nel caso che fossero state assunte le deposizioni prima ch'egli fosse costituito.

§ 244. Ma nel nostro sistema, in cui si osserva il secreto fino al momento che tutto deve essere comunicato pochi giorni prima del dibattimento; nel nostro sistema, in cui anche troppo viene detratto al diritto di difesa; è *indispensabile* che il Giudice istruttore supplisca con tanta più esattezza e diligenza, quanto meno egli ha le notizie e l'interesse dell'imputato che possa sollevarlo da questo carico.

§ 245. Questa diligenza ed estensione diviene necessaria per altri oggetti della procedura criminale. Nel nuovo sistema la sola deposizione scritta dei testimonii, fatta nell'istruzione regolare della Polizia giudiziaria, servir deve:

1.° Nel giudizio d'*accusa*.

2.° Nel giudizio definitivo, allorchè si tratti di testimonii morti, o necessariamente impediti, o dispensati per legge a comparire nel luogo del giudizio.

3.° Nel giudizio contro i contumaci.

4.° Nei giudizii di *appello* per abbreviarne il corso, e risparmiare grandiose spese.

§ 246. Quanto ai giudizii di accusa si deve osservare che l'art. 238 del Codice 3 brumale, anno 4., prescrive che *les temoins sont ensuite entendus de vive voix.*

§ 247. Ma quest'articolo fu abrogato dall'art. 21 della legge 7 piovoso, anno 9., che parlando del giudizio di accusa formalmente prescrive: *les temoins n'y seront pas non plus appéllés.*

§ 248. La stessa legge abrogò anche l'art. 115 del Codice 3 brumale, che prescriveva di ascoltare i testimonii *in presenza* dell'imputato, durante l'istruzione regolare della Polizia giudiziaria; ma nello stesso tempo si astenne dal prescrivere che le loro deposizioni siano ricevute *sommariamente*, benchè dopo l'interrogatorio imponga ch'esse vengano comunicate all'imputato, e ch'egli abbia diritto di domandare d'essere sull'istante interrogato di nuovo (1). Con questo mezzo l'imputato può fare sulle deposizioni tutti i suoi rilievi, che servono a determinare un nuovo e più preciso esame dei testimonii.

§ 249. Noi abbiamo escluso dal nostro Progetto non solamente tutte le citate disposizioni del Codice 3 brumale, anno 4., ma ben anche quest'ultima dell'art. 10 della legge 7 piovoso, anno 9.; talchè la nostra istruzione regolare ritiene per un certo periodo tutte le tinte del vecchio processo inquisitorio o informativo.

§ 250. Con qual coraggio pertanto oseremo parlare di *maniere sommarie* nel ricevere le deposizioni dei testimonii, dopo avere escluso tutto quello che autorizzar può tale sommarietà, ed avere per lo contrario posto pur troppo quello che esige la più accurata e particolare forma di esame?

§ 251. Un rinomato pratico francese ha giudiziosamente notato che dopo la legge 7 piovoso, benchè meno rigida di quelle che noi abbiamo progettate, fa d'uopo usare la più scrupolosa diligenza nel ricevere in iscritto le dette deposizioni. *Les informations ayant doublé d'importance* (dic'egli) *et d'intéret depuis que les temoins ne sont plus appéllés devant le Juri d'accusation pour être entendus oralement; les Directeurs doivent redoubler aussi d'attention pour bien saisir la pensée des temoins, et pour la rendre exactement. Ils doivent apporter le plus grand soin à les interroger sur le lieu, le temp, l'heure du jour ou de la nuit, à la quelle le délit dénoncé a été commis, sur les circonstances propres à l'attenuer ou à l'aggraver, sur tous les indices qui en signalent l'auteur ou les complices, qui servent à bien les discerner et à prévenir des meprises; enfin les Directeurs doivent rediger les reponses des temoins avec précision et avec netteté* (2).

---

(1) Veggansi gli art. 9. 10 della Legge 7 piovoso, anno 9. — (2) Bergier, *Manuel etc.*, art. 314. Tom. I. pag. 259, in nota 3.

§ 252. Dalle considerazioni pertanto fatte fin qui risulta che il metodo di esaminare i testimonii nel corso dell'istruzione regolare della Polizia giudiziaria non deve essere punto diverso da quello che si pratica nel processo informativo del sistema antecedente.

§ 253. Noi ci dobbiamo tanto più rallegrare di ciò, quanto più è manifesto che non frapponiamo un ostacolo all'attivazione del nuovo sistema. Ogni novità in fatto di pratica costituisce una difficoltà. Dall'altra parte poi non conviene introdurre novità dove non è necessario; e molto meno è lecito introdurre novità per peggiorare, anzichè per migliorare.

§ 254. Queste considerazioni s'aumentano assai più pensando che le deposizioni scritte tengono luogo delle verbali allorchè si tratti:

1.° Di testimonii morti prima dell'udienza.

2.° Di testimonii necessariamente impediti, o passati in estero Stato.

3.° Di testimonii dispensati per legge dal comparire nel luogo del giudizio.

§ 255. Tali deposizioni vengono lette e dibattute. Ora quanto più saranno imperfette, e mancanti di quelle circostanze che danno un conveniente sviluppamento alla storia dei fatti, tanto meno serviranno a fondare un giudizio. È dunque manifesto essere necessario assumere tali deposizioni colla esattezza che io progetto.

DELLO

ESAME PUBBLICO DEI TESTIMONII

NEI GIUDIZII CRIMINALI

§ 256. In forza del disposto dagli articoli 52 e 53 del terzo Statuto costituzionale, « le cause criminali sono sempre giudicate dai Giudici » che hanno ascoltati i testimonii; i testimonii e i difensori degli accu- » sati saranno sempre ascoltati nell'udienza. »

§ 257. La sperienza di Roma antica, di Atene, dell'Inghilterra, della Francia, e dei Dipartimenti francesi di qua delle Alpi, dimostra che, lungi che questa misura induca verun inconveniente, assicura per lo contrario la verità, e concilia la più favorevole opinione dei giudizii criminali.

§ 258. La novità del sistema non può servire di obbiezione pel Regno d'Italia. L'esempio dei paesi vicini smentisce quest'obbiezione. Un anno fa si obbiettava lo stesso negli Stati di Parma, e il felice successo ha sgombrate tutte le difficoltà speculative.

§ 259. Un mal inteso spirito di abitudine oppone che i testimonii avranno ribrezzo di comparire in faccia del reo. Ma nella vecchia procedura non si veniva forse a confronto fra i rei negativi ed i testimonii? Quale inconveniente ne derivava?

§ 260. I testimonii, dicesi, fatti noti all'imputato, ne temeranno la vendetta, e questo timore gli spingerà ad occultare le circostanze offensive.

§ 261. Ma nella vecchia procedura, quando si pubblicava il processo e si passava alle difese, non si manifestavano forse al reo i nomi dei testimonii?

§ 262. D'altronde l'obbiezione involge due supposti che sono egualmente falsi. Il primo, che un accusato tradotto in giudizio pubblico possa d'ordinario essere rimesso in tale libertà, onde esercitare a suo talento la vendetta contro di un testimonio. Il secondo, che al momento che un testimonio comparisce alla pubblica udienza, sia padrone di occultare come a lui piace la verità.

§ 263. Ho detto che questi due supposti sono egualmente falsi. Allorchè un imputato viene presentato alla pubblica udienza, ha già subìto tutte le prove onde assicurare l'esito di un giudizio condannatorio.

1.° È assicurata l'esistenza del delitto prima di dar mano ad una procedura personale, ossia all' inquisizione speciale.

2.° Esistono i fondamenti di prevenzione prima di rilasciare un mandato di accompagnamento o di arresto.

3.° La persona è identificata, e maggiori prove sono cumulate prima d'essere posta in istato di accusa.

4.° Succede il giudizio d'accusa del Tribunale correzionale, per cui l'imputato non può essere temerariamente sottoposto a giudizio di alto criminale.

5.° Si compilano ulteriori prove della sua reità; e il compimento e la credibilità degli argomenti radunati è determinata, dirò così, dal concorde giudizio del Giudice istruttore e del Regio Procuratore generale della Corte di prima Istanza.

§ 264. Solamente dopo questa serie di atti l'imputato viene presentato al pubblico in faccia dei testimonii. Egli è dunque manifesto che solamente per una combinazione del tutto straordinaria un accusato sottoposto al pubblico giudizio può essere posto in libertà, e mercè la sua liberazione incutere timore ai testimonii.

§ 265. Ma fingiamo che ciò possa avvenire. E che perciò? Lungi che ciò possa mai ridondare a danno dell'ordine pubblico, non ne potrà risultare che vantaggio. Nel sistema progettato quando mai un accusato potrebbe sortire assoluto? È manifesto che ciò non potrebbe accadere se non quando egli dissipasse gli argomenti urgentissimi cumulati contro di lui. Tal' è l'indole del giudizio, che senza di ciò non è possibile che un accusato venga tratto in pubblico alla barra. Ora come mai nel corso ordinario delle cose potrebbe accadere il fenomeno, che un accusato fosse aggravato o di prove o di indizii determinanti a condannarlo, se non nel caso di false deposizioni, e di una calunnia colorita da tutte le apparenze della verità? In questo caso ognuno sente troppo vivamente che la legge o il Governo, lungi dall'autorizzare l'insidia e il tenebroso segreto, dovrebbe all'opposto approfittare di tutti i mezzi che stanno in sua mano, onde allontanare dal capo d'un innocente il colpo fatale che la calunnia tenta di vibrare col braccio stesso della pubblica Autorità. Se dunque il pubblico conflitto fra il testimonio e il reo può servire d'un valido freno ad assicurare la sorte dell'innocente, una savia legislazione lo deve impiegare come una tutela impostale dal sacro patto ch'ella contrae colla nazione ch'essa deve governare.

§ 266. Se queste osservazioni non fossero ancora bastanti a far sentire tutto il valore della preziosa instituzione di un pubblico giudizio, in

cui ha luogo un solenne conflitto fra i testimonii e gli accusati, si potrebbe aggiungere che i testimonii, che vengono sentiti in pubblico, furono già esaminati precedentemente in iscritto durante l'istruzione della Polizia giudiziaria, ossia (per usare di una vecchia denominazione) durante il processo informativo; talchè sebbene la legalità del giudizio dipenda dall'ascoltare la viva voce dei testimonii presenti, tuttavia i fondamenti ne sono assicurati così, che un testimonio non potrebbe impunemente rivocare la deposizione fatta precedentemente.

§ 267. Per tale maniera s'introduce un felice accordo fra l'istruzione preliminare e il giudizio. Per questo mezzo si toglie d'ordinario il pericolo di avventurare temerariamente la sorte di un accusato alla versatilità di un testimonio; e le persone che dirigono l'istruzione non possono far uso che di una verità, per quanto umanamente si può, confermata da tutti i sussidii della certezza morale.

§ 268. Invano si tenterebbe di errare fra i meri possibili. Il possibile metafisico non può formare oggetto di legge. Suo ufficio egli è di provvedere a ciò che d'ordinario accader suole nelle cose umane, e più specialmente avvenir può fra il popolo a cui essa è dettata.

DELLA

DISSIPATA IMPUTAZIONE

QUESITI RELATIVI

§ 269. La dichiarazione di dissipata imputazione è un *incidente* della istruzione regolare preparatoria del giudizio. Quella che nella vecchia procedura si chiamava *defensio pro avertenda inquisitione speciali*, sebbene ancor più ampia, racchiudeva tutti i titoli della dissipata imputazione, di cui tratto qui.

A questo luogo nascono le seguenti quistioni:

1.° Per qual titolo può aver luogo la cognizione se l'imputazione sia o no dissipata?

2.° Tale cognizione è dessa *necessaria* o no nella nostra procedura criminale?

3.° Essa nella procedura di alto criminale si potrebbe *cumulare* col giudizio di accusa?

4.° Qual'è la forza della dichiarazione di dissipata imputazione?

5.° Deve essa rendersi appellabile, o no?

Ecco le ricerche alle quali è indispensabile soddisfare nella formazione del Codice di procedura penale. Ripigliamole ad una ad una.

I.

Soluzione del primo quesito.

= Per qual *titolo* può aver luogo la cognizione se l'imputazione sia o no dissipata? =

RISPOSTA.

§ 270. I titoli pei quali può aver luogo la cognizione di dissipata imputazione si riducono ai seguenti:

1.° Quando il fatto, pel quale taluno fu privato della libertà, non sia qualificato dalla legge come delitto.

2.° Quando si scopra che il fatto, pel quale taluno fu privato della libertà, non ha esistito.

3.° Quando i sospetti insorti contro l'imputato o sono dimostrati falsi direttamente, o essendo determinati da mere presunzioni vaghe, si trovano non avere alcun appoggio.

I due primi capi non abbisognano nè di sviluppamento, nè di dimostrazione; il terzo può verificarsi in varie maniere.

1.° Un uomo caduto in sospetto di aver commesso un delitto dimostra l'*impossibilità* ch'egli ne possa essere stato l'autore per il luogo, per il tempo, per la differenza evidente dei connotati colla persona imputata.

2.° Un uomo viene preso in mero sospetto: contro di esso non sopraggiunge verun argomento ulteriore. Frattanto si scopre che un altro è fortemente indiziato o anche positivamente scoperto reo, nel mentre che la reità dell'uno forma la prova dell'innocenza dell'altro, o almeno non racchiude complicità con altri.

3.° Un uomo arrestato per vaghe presunzioni, o per essere detentore di qualche cosa che ha relazione col delitto, dà una ragione convincente della maniera con cui la cosa è pervenuta in sua mano. Alle vaghe presunzioni contrarie contrappone presunzioni e argomenti positivi che le distruggono.

Tutte queste ed altre simili sono le maniere colle quali può aver luogo la dissipazione d'imputazione racchiusa sotto il terzo capo.

Se anche con un buon Codice di procedura si possano verificare i titoli, onde promovere la dichiarazione di dissipata imputazione.

§ 271. La soluzione della quistione si presenta, se si rifletta che anche con un buon Codice di procedura non si può evitare la *fallibilità* umana, molto meno la necessità di colpire un uomo per sovrabbondare in cautela nei primi passi della procedura.

Un tale viene derubato in una casa. Non si possono far cadere i sospetti che sopra un dato domestico, per niun altro motivo fuorchè per quello, ch'egli ha accesso nell'interno della medesima. Si scopre il vero ladro, o si scoprono argomenti che escludono la presunzione. Ecco un caso.

Dietro una voce insorta, corredata dalla deposizione di un testimonio credulo, viene spedito un arresto. Frattanto si scopre o per visita locale, o per la voce di altri testimonii, o per quella del preteso offeso, che si trovò da solo a solo coll'imputato, che il fatto non esiste.

Il padrone di una casa, ch'erasi dimenticata la chiave, sale in tempo di notte per la finestra. La pattuglia lo coglie, e col processo verbale

lo presenta al Giudice. Egli dà bensì ragione del caso, ma non gli vien prestata fede. Frattanto rimane sotto custodia. Il Giudice s'informa, e scopre che ciò che l'arrestato espose è vero. Ecco un altro caso.

Questi ed altri simili accidenti possono dar luogo ad una procedura, a cui è d'uopo rimediare prontamente.

Continuazione.

§ 272. Si dirà ch'è meglio prevenire questi inconvenienti, di quello che rimediarvi dopo che sono accaduti.

Rispondo primieramente, essere impossibile che la legge possa prevedere e distornare tutte le cagioni che possono produrli. Dirò di più, che la legge non può molte volte condannare il motivo che li produce. Dirò ancor di più, che sarebbe assai più nocivo il porre tali ceppi alla procedura, per cui non potesse avventurare qualche colpo istantaneamente lesivo alla libertà individuale, di quello che lasciar l'adito che se ne commetta qualcheduno.

§ 273. L'esercizio del potere penale è una vera guerra fra il delinquente e la società. Il Codice di procedura penale è propriamente un sistema di regole per fare questa guerra.

Il fine che il legislatore si propone consiste meno nel sacrificare un nemico, che nel prevenire le offese che dalla sua impunità vengono provocate per parte di tutti coloro che sono disposti a mal fare.

La certezza della pena deriva dalla certezza della punizione, e la certezza della punizione deriva dalla esecuzione risoluta e cauta della procedura criminale.

Togliete la certezza della pena; essa diventa nulla, comunque grave esser possa in sè medesima. Togliete alla procedura la facoltà di poter non dico abusare, ma arbitrare discretamente nei primi suoi passi: voi togliete all'Autorità pubblica uno dei più validi mezzi ad assicurare la punizione.

Ecco perchè in tutti i Governi anche i più liberi l'arresto di precauzione contro di un sospetto fu autorizzato dalla ragione politica, ossia meglio fu determinato dalla forza medesima delle cose.

Ecco perchè la lesione momentanea della libertà d'un individuo diviene un sacrificio necessario alla libertà civile, come gl'incomodi d'uno stato di guerra divengono necessarii per la salvezza generale.

Ma al primo momento che il sospetto si dilegua, e la verità si sviluppa, la giustizia ripara il danno recato. Ecco il giudizio di dissipata imputazione.

Il padrone di casa, côlto nottetempo dalla pattuglia nell'atto di entrare per la finestra, come si è osservato di sopra, poteva essere un ladro; ed anzi, dietro la comune maniera di agire, si poteva presumere che fosse un ladro. Dunque la pattuglia non doveva arrestarlo, perchè vi era la possibilità che fosse il padrone della casa, che per necessità saliva per la finestra, onde entrare nella propria casa?

Ma egli dice di essere il padrone? Egli (io rispondo) non è conosciuto, e un ladro può dire lo stesso. È necessario chiarire la verità di quello ch'egli dice. Ecco pertanto che il padrone deve soffrire per un momento un aggravio alla propria libertà, in grazia della difesa stessa della propria vita e dei proprii beni. Ben lungi ch'egli abbia motivo di querelarsi dell'operato della pattuglia, ha dovere di ringraziarla.

Ma se dall'altra parte il Giudice, che successivamente scoprì che l'arrestato era il padrone medesimo, che la legge vuole proteggere, non fosse abilitato a rilasciarlo senza procedere oltre, ed anzi la legge prescrivesse che si passi ad un atto di accusa, e frattanto il padrone dovesse rimanere in carcere; cosa si direbbe di una tal legge? Di ciò si dirà più sotto. Passiamo al secondo quesito.

II.

Soluzione del secondo quesito.

= Il conoscere dell'incidente della dissipata imputazione *deve* o no aver luogo nella procedura progettata pel Regno d'Italia? =

RISPOSTA.

§ 274. Io domando invece, se qualunque Codice, comunque perfetto, possa *evitare* l'*occasione* di un tale incidente. Dopo le considerazioni dei due paragrafi antecedenti, è dimostrato ciò essere impossibile e per ragione di fatto e per ragione di prudenza.

Io aggiungo di più, che lo spirito del nuovo sistema fissato dal Governo induce una tanto maggiore necessità di provvedere a questo incidente, quanto maggiori sono gli arbitrii che indi ne derivano per le persone incaricate della procedura. Eccone la dimostrazione.

L'abolizione del sistema delle prove legali è forse ristretta alle sole sentenze finali che pronunciano i Giudici? Ben lungi che ciò si verifichi, essa si estende fino ai primordii della procedura. Il libero senso morale e personale è l'unica guida del Giudice per concepire presunzioni, rilasciar mandati, ordinar visite.

Se voi dunque, in grazia della necessità delle circostanze, avete da una parte sciolto l'animo dei Giudici da vincoli fattizii, i quali in alcuni casi, prevenendo forse i colpi d'un arbitrio lesivo alla libertà individuale, toglievano spesso la facoltà di porre riparo a mille inconvenienti dannosi alla comune sicurezza; egli è giusto, anzi indispensabile, che dall'altra parte voi poniate un correttivo a quest' autorità tostochè scoprite che o l'errore o la necessità ha offeso questa stessa individuale libertà.

Resta dunque che nel nuovo sistema di procedura pel Regno d'Italia non solamente non cessa, ma cresce la ragione di stabilire il giudizio di dissipata imputazione.

III.

Soluzione del terzo quesito.

= Il giudizio di dissipata imputazione si può egli nelle cause di alto criminale cumulare col giudizio di accusa? =

Risposta.

§ 275. Lungi che ciò far si possa, io dico che quando può aver luogo l'uno non può aver luogo l'altro.

« Il giudizio di accusa ha luogo quando contro d'un imputato non » militano solamente dei semplici sospetti o una semplice prevenzione, » ma delle *forti presunzioni*, un incominciamento di prove determinanti, » le quali debbono provocare la decisione dei giurati per l'ammissione » dell'atto di accusa. » Così si esprime l'art. 237 del Codice 3 brumaire, anno 4., in quella parte attualmente vigente in Francia.

Ma per dichiarazione formale di Sua Maestà i Tribunali collegiali del Regno d'Italia *debbono pronunciare come i giurati* (1).

Dunque i Tribunali del Regno d'Italia debbono pronunciare il giudizio di accusa dietro le norme dell'art. 237 del Codice 3 brum., an. 4.

Ma se nel giudizio *di accusa* fa d'uopo ch'esistano già forti presunzioni, e che gli atti offrano un tale esordio, dirò così, di prove cumulate, onde provocare la decisione dei giurati; e se nel giudizio di dissipata imputazione fa d'uopo che tutte queste cose siano tolte di mezzo; è dunque evidente, che quando può aver luogo il giudizio di accusa non può aver luogo quello di dissipata imputazione, e viceversa. Anzi, per lo contrario, quando viene pronunciato che la imputazione fu dissipata, non si ha più adito al giudizio di accusa.

(1) Discorso pronunciato li 7 Giugno 1805, inserito nel Bollettino delle leggi.

Lungi pertanto che l'un giudizio *si possa cumulare* coll' altro, essi sono anzi fra loro incompatibili nella stessa causa.

Obbiezione.

§ 276. Forse obbiettar mi si potrebbe che il testo citato costituisce piuttosto un canone ed una istruzione per regolare il senso morale dei Giudici, di quello che una regola valevole ad impedire che si cumuli nello stesso giudizio quello di dissipata imputazione.

Nulla vieta, si potrà dirmi, che il Regio Procuratore per una parte sottometta ai Giudici le presunzioni, che determinano l'arresto di un imputato, come motivo dell'atto di accusa; e nulla vieta dall'altra che il Tribunale pronunzii *non esservi luogo all' accusa.*

Due ragioni sembrano poter autorizzare questo partito.

La prima si è, che tanto la rigettazione dell'accusa, quanto la decisione di dissipata imputazione non costituiscono un giudizio definitivo, ma una semplice dichiarazione provvisoria, contro la quale, a tenore dell'art. 66 del Codice 3 brumaire, anno 4., si può per nuove prove riassumere il giudizio, e che perciò equivale ad una *assoluzione ab instantia*, per esprimermi con una formula precedentemente conosciuta nella giurisprudenza criminale (1). Se dunque l'effetto dell'una e dell'altra sentenza è identico, nulla vieta che identico sia pure il giudizio in cui essa può essere pronunciata.

La seconda ragione poi, che sembra ancor più convincente, si è, che in forza dell'art. 242 dello stesso Codice il Regio Procuratore, che deve estendere l'atto di accusa, non ha diritto di ricusare o di ritardare ad estenderlo, sotto il pretesto che le prove non gli sembrano abbastanza urgenti per promuovere un giudizio di accusa; ma deve proporlo tosto che un imputato viene costituito in arresto per delitto di alto criminale.

Risposta.

1.° Per espressa disposizione della legge 7 piovoso, anno 9., si deve separare il giudizio di dissipata imputazione da quello di accusa.

§ 277. Malgrado l'apparenza di questa obbiezione, io sono autorizzato a sostenere che tanto per disposizione espressa dell' attuale legislazione francese, quanto per un evidente dovere di giustizia, il giudizio di dissipata imputazione dev' essere separato dal giudizio di accusa.

---

(1) Veggasi Antonio Mattei *De criminibus.*

Dico in primo luogo, che per disposizione espressa della stessa legge lungi che il giudizio di dissipata imputazione si debba cumulare col giudizio di accusa, viene anzi considerato come un rimedio o come un diritto che si può esercitare *separatamente*.

Si noti bene: io non dico che non si possa dare il caso possibile, in cui i motivi di dissipata imputazione non possano concorrere in un giudizio di accusa; ma dico solamente, che l'uno non deve essere così legato e immedesimato coll'altro, che dandosi il caso di dissipata imputazione, questa non si possa proporre se non coll'atto di accusa.

L'art. 15 della legge 7 piovoso, anno 9., che è l'ultima vigente, decide chiaramente la questione secondo il mio sentimento. E perchè da' suoi termini generali non possa nascere alcun cavillo in contrario, ricorro alla pratica, migliore interprete della legge medesima (1).

2.° *Il giudizio di dissipata imputazione, in forza della legge 7 piovoso, è per sè definitivo.*

§ 278. Anzi dalla disposizione della detta legge, e dalle spiegazioni pratiche addotte nella medesima risulta, che dopo la legge 7 piovoso, anno 9., la dichiarazione sulla dissipata imputazione è di sua natura definitiva, come consta dal solo titolo di *falsamente incolpato*, adottato nella pratica francese; e come consta eziandio dal vedere che non solamente la legge 7 piovoso non ha adottata la disposizione dell'art. 67 del Codice 3 brumaire, anno 4., ma ha voluto che in caso di disparere fra il Giudice istruttore e il Regio Procuratore siavi luogo a ricorrere al Tribunale, e indi ad appellare.

Per conseguenza l'art. 67 del Codice 3 brumaire, anno 4., resta interamente abrogato dalla detta legge 7 piovoso, anno 9.

Ma la necessità e la convenienza delle cose avendoci consigliato di scostarci dalla disposizione dell'art. 65 del Codice 3 brumaire, anno 4., e di togliere ai Giudici di pace il diritto di porre in libertà un imputato per titolo di dissipata imputazione, e avendo invece adottato una disposizione ancora più cautelata, ma conforme allo spirito della legge 7 piovoso, anno 9.; ne viene che con più forte ragione si deve rendere il giudizio di dissipata imputazione assolutamente definitivo, e non pareggiarlo ad un'*assoluzione ab instantia*.

Tutto questo risulta dalle disposizioni positive della vigente legisla-

(1) Vedi *Manuel de Bergier*, articoli 384. 385. 386. 396. 397. 398. 399. 400.

zione di Francia, colla quale conveniva avere riguardo a ciò che interessa l'analogia delle basi adottate dal Regolamento organico.

3.° *La natura dell'atto di accusa esclude la cumulazione del giudizio di falsa incolpazione.*

§ 279. Ora mi rimane a dimostrare la seconda parte della mia proposizione, cioè = che per un evidente dovere di giustizia il giudizio di dissipata imputazione deve essere separato da quello di accusa. =

Cosa è un atto di accusa? È una domanda documentata di tutte le prove risultanti dagli atti che la parte pubblica fa al Tribunale correzionale contro di un imputato, affinchè venga pronunciato contro di lui doversi egli sottoporre ad un giudizio di alto criminale.

Ma quale incongruenza sarebbe quella di dare a questa domanda un significato in sè stesso contradditorio? Quando si verificasse il caso di dissipata imputazione, a che si ridurrebbe il linguaggio del Regio Procuratore? Eccolo. « Io vengo ad accusare avanti a voi, o Giudici, un uomo » innocente, o un uomo contro cui non risulta niun sospetto o indizio di » colpabilità. » Oppure: « Sebbene il tal uomo risulti innocente, o non » esista contro di lui alcun argomento di sospettarlo autore o complice » di un dato fatto, tuttavia io lo vengo ad accusare avanti voi. »

Ma ancora si potrebbe sorpassare una tale incongruenza, se il giudizio di accusa fosse per sè *definitivo;* ma il fatto sta ch'esso non equivale che ad un'*assoluzione dall'istanza* (1).

Ora un uomo falsamente incolpato verrebbe confuso con un imputato ancora tinto di qualche sospetto, con un imputato che fu dimesso non perchè constasse limpidamente della falsa incolpazione come dell'altro, ma perchè non fu creduto bastevolmente carico di presunzioni criminali. L'incolpato falsamente verrebbe dimesso colla clausola di subire ancora un nuovo pericoloso sperimento; e però dopo aver sofferta un'offesa nella libertà e nell'onore, dovrebbe essere defraudato della riparazione almeno d'onore dovutagli dalla giustizia e dalla pubblica autorità, e posto ancora in pericolo.

Tu sei falsamente incolpato, deve dire la legge; e io ti voglio tuttavia perseguitare, come se fossi ancora sospetto, per niun'altra ragione se non perchè è possibile che, quantunque consti che tu sei falsamente incolpato, tu lo sia ancora; cioè è possibile che un *no* diventi un *sì*.

---

(1) Art. 255 del Codice 3 brumaire, anno 4. — Art. 253 della Costituzione.

4.° *Cresce la ragione nel caso che vi siano più imputati dello stesso delitto.*

§ 280. Questo non è ancor tutto. Come agirete voi contro un falsamente incolpato, nel caso che vi siano più imputati come correi e complici dello stesso delitto? L'indole del giudizio di accusa è tale, che *tutti* gl'imputati di complicità dello stesso delitto, e *tutti i capi di accusa* risultanti dai delitti commessi dagli stessi correi e complici, vengano compresi *in un solo atto di accusa.*

Ciò posto, se un uomo incolpato come sospetto di complicità dissipa intieramente i sospetti e le prevenzioni insorte contro di lui, non sarebbe forse ingiustizia e pura soperchieria, anzi un delitto del Giudice, trattenerlo inumanamente in prigione per tutto quel tempo che abbisogna a compiere le prove contro tutti gli altri imputati di complicità?

Il diritto di punire, e per conseguenza il diritto di procedere contro un reo, sono trasformazioni del diritto di difesa. Dove finisce l'offesa, dove ne cessa il pericolo, dove svanisce il sospetto subentra la sicurezza e il senso della sicurezza, e contemporaneamente cessa assolutamente il diritto di offendere o di molestare chicchessia.

Ecco principii d'una giustizia essenziale e d'un interesse generale; principii cui non è lecito alterare senza offendere la potenza stessa dello Stato.

Ciò posto, con qual ragione mi si potrà mai dimostrare, che quando cessano i sospetti contro di un uomo, l'autorità pubblica non sia per rigoroso dovere di natura tenuta a rimetterlo in libertà?

Dunque la legge, protettrice della libertà civile e dell'innocenza, dovrebbe prolungare un'offesa non solo senza titolo, ma contro diritto? Dunque la legge, nell'atto stesso che dovrebbe affrettarsi a riparare un errore nato dalla necessità o dall'ignoranza o dalla soperchieria, dovrebbe infrangere il più caro dei diritti dell'uomo? Essa dovrebbe adunque angustiare nel cuore dei Giudici gl'impulsi della giustizia, e tentare di soffocare quel sentimento di moralità e di umanità che nel nuovo sistema si deve risparmiare, e coltivare con tanto più di forza e di delicatezza, quanto più si toglie il freno delle prove legali, e si abbandona la sorte degli uomini alla loro coscienza? Io non aggiungo altre riflessioni.

IV.

§ 281. Le risposte al quarto e quinto quesito sono già prevenute da quello che fu detto qui sopra.

Conchiudo pertanto, che il giudizio di dissipata imputazione deve in sostanza rimanere come fu progettato sì avanti il Tribunale correzionale, che avanti la Corte di Appello. Per esso la legge veste un carattere bensì di provvidenza, di forza e di precauzione nella ricerca dei delitti, e con ciò spiega un potere tutelare della comune sicurezza; ma dall'altra parte spiega pure un candore, un senso di giustizia, ed una sollecitudine a non prolungare senza titolo ad una vittima innocente della guerra fatta al delitto una offesa involontaria, mossa o dall'errore, o da un concorso fortuito di apparenze contrarie, o dall'intrigo delle private vendette.

Solamente sono d'avviso, che essendo questo un *incidente* della istruzione regolare preparatoria al giudizio, il giudizio non deve essere posto sotto i rispettivi titoli appartenenti ai giudizii definitivi, ma bensì collocato in quello della istruzione legale.

DEL

GIUDIZIO

DI DISSIPATA IMPUTAZIONE

ALTRE CONSIDERAZIONI

§ 282. Il giudizio di *dissipata imputazione*, considerato sì ne' suoi titoli, che negli stadii della istruzione regolare in cui può aver luogo, non dovrebbe essere che rarissimo.

§ 283. Imperocchè quanto ai titoli consta che non può aver luogo se non o quando il fatto in genere si risolve in una chimera, o quando contro l'imputato non può avere ragionevolmente luogo alcun sospetto, o quando il fatto non è qualificato dalla legge come delitto. Così è disposto nell' art. 131. I primi due sono titoli di fatto; l'ultimo è di diritto. Conviene quindi supporre, quanto alle cause di fatto, un errore dalla parte del Giudice, prodotto o dalle arti di un calunniatore, o da una singolare combinazione di circostanze. Quanto poi alle cause di diritto, convien supporre un pari errore ancor più grave, e forse meno scusabile.

§ 284. Questa osservazione diviene vieppiù urgente se consideriamo tutte le cautele che usar si debbono prima di colpire un cittadino con un mandato di accompagnamento, e assai più prima di tradurlo in giudizio.

§ 285. Imperocchè è dovere sì del Giudice istruttore, che del Regio Procuratore, prima d'inoltrarsi nella istruzione regolare, di esaminare i punti stessi di *diritto* che possono cadere nel giudizio di dissipata imputazione, come si legge nell' art. 118. Dopo ciò si debbono raccogliere le *prove di fatto*, nè si può rilasciare il mandato di accompagnamento se prima non *si sono fatte tutte le indagini che possono essere opportune tanto* PER VERIFICARE IL DELITTO (ecco il primo titolo di fatto della dissipata imputazione), *quanto* PER ISCOPRIRNE L'AUTORE (ecco il secondo titolo di fatto). Veggasi l'art. 229.

§ 286. Da tutto questo si rileva, che la legge ordinò tutto ciò che far si poteva onde prevenire il giudizio di dissipata imputazione, e che però quando i Giudici e i Regii Procuratori osservassero il disposto dal Codice, un tal giudizio non potrebbe accadere che assai di rado.

§ 287. Ciò non è ancor tutto. Per un senso di somma delicatezza in favore di un imputato innocente la cosa fu spinta al punto di accordare questo giudizio non solamente dopo che il mandato di accompagnamento fu spedito, e che l'imputato fu sentito, e non fu per anche colpito dal mandato di deposito; ma eziandio dopo il mandato stesso di deposito, e dopo che tutta l'istruzione della Polizia giudiziaria fu totalmente compiuta, e tutti i mezzi di prova già raccolti; talchè non vi mancava che lo sviluppamento e il suggello del pubblico dibattimento. Di ciò fanno fede gli articoli 130. 138. 347. 394 (1). Sembra certamente che in quest'ultimo stadio i giudizii di dissipata imputazione dovrebbero accadere ancor più di raro, di quello che accader possano fra il mandato di accompagnamento e quello di deposito.

§ 288. Eppure la esperienza ha comprovato che tali giudizii si moltiplicano oltremodo, e vien data loro un'estensione la quale non può essere che nociva alle grandi mire per cui fu ordinato il Codice di procedura penale.

§ 289. Rintracciando la prima causa di questo disordine, si è potuto rilevare che ciò deriva primariamente dall'applicazione che fanno i Giudici del quarto motivo della dissipata imputazione, espresso nell'art. 131; cioè « quando provata egualmente l'esistenza del fatto criminoso, non » sussista alcuna prova o indizio che l'imputato l'abbia commesso, o vi » abbia avuto parte. »

§ 290. Per quanto precisa possa essere la locuzione di questo articolo, esso è così generale, che ridotto a pratica non se ne può prevenire una soverchia estensione. La disposizione, come si vede, è puramente *negativa*, e però totalmente indefinita, e abbandonata ad un senso indefinito. L'estimazione degl'indizii e delle prove essendo tutta relativa all'impressione che ne possono sentire i Giudici, e questi non dovendo render conto del loro giudizio di fatto, ne deve nascere naturalmente, che ad onta della forza delle prove e degl'indizii che hanno determinato un mandato di accompagnamento, un mandato di deposito, ed una ulteriore procedura, i Giudici rigettino tutto questo apparecchio, e si facciano lecito di preoccupare o di assorbire in un giudizio secreto, qual è quello della

(1) Si avverta che fra l'art. 130 e 347 v'è una incoerenza.

dissipata imputazione, il giudizio definitivo del merito, che doveva essere tutto riserbato alla pubblica udienza.

§ 291. Non è lo stesso quando la legge esige che la prova dell'innocenza sia *positiva*, e non puramente *negativa*. Allora la verità balza agli occhi con evidenza pel contrasto vittorioso delle prove esclusive; e come cessa ogni dubbio della reità, così prende tutto il vigore il riguardo di non esporre agli occhi del pubblico un uomo di una condotta evidentemente irreprensibile, e la mentovata combinazione d'essere stato involto in una procedura umiliante. Per l'uno e per l'altro motivo pertanto si è creduto di restringere i titoli della dissipata imputazione ai tre Capi esposti nel Progetto.

§ 292. Più oltre spingendo l'indagine, si è trovato che coll'autorizzare il giudizio di dissipata imputazione dopo il mandato di deposito nè si abbreviava, nè si assicurava, nè si rendeva onorevole la procedura; ma si complicava, e si rendeva mal sicura, e poco decorosa in faccia alla nazione. Imperocchè è indubitato che il giudizio di dissipata imputazione è un giudizio di merito; i suoi titoli sono assolutamente perentorii: ma nello stesso tempo alla fine del primo stadio della istruzione regolare, in cui possono essere discussi, cioè dopo il mandato d'accompagnamento e prima del mandato di deposito, debbono essere per sè chiari abbastanza.

§ 293. A quell'epoca non si dovrebbe propriamente discutere più se il fatto in genere sia reale o una chimera; perchè prima di passare a cercare dell'autore di un delitto, e prima di colpirlo con un mandato, si doveva verificare se il fatto esista, o no. Ma poniamo che a ciò non siasi fatto attenzione. La posizione e le risposte dell' imputato debbono rendere avvertito abbastanza il Giudice su questo punto. Se poi o intervenne errore di persona, o esiste una prova coartata ed evidente, o per altra urgente inverisimiglianza risulta che l'imputato fu malamente inquisito, questa sorge spontaneamente nell'atto d' interrogarlo imparzialmente.

§ 294. Che se poi le discolpe sono di più alta indagine; se ricercano un apparecchio di prove, d'indizii, ed un conflitto di ragioni sì dell'accusatore, che dell'accusato e de' suoi testimonii; se, in una parola, l'affare non è limpido, facile, intuitivo, talchè l'animo sì del Ministero pubblico che del Giudice istruttore, e in alcuni casi quello di tutto il Tribunale medesimo, sia mosso a rilasciare il mandato di deposito, ad onta di tutti gli schiarimenti e le discolpe allegate dall' imputato; è manifesto che non si potrebbe, senza compromettere la sicurezza pubblica, avventurare la decisione della causa ad una istruzione incompleta, qual'è quella della

Polizia giudiziaria; ma conviene portarne la cognizione alla vera ed unica istruzione ordinaria. L'interesse e il diritto della cosa pubblica non è soddisfatto che mediante la più completa sicurezza del giudizio. E questa sicurezza, nel caso di un affare d'alta indagine, non si può ottenere che mediante il conflitto e i lumi dell'ulteriore istruzione regolare. Ecco il primo motivo, per il quale si è esposto nel Progetto, che *dopo il mandato di deposito non possa più aver luogo altro giudizio di dissipata imputazione.*

§ 295. Nè contro questo Progetto si potrebbe opporre, che se per caso dopo il mandato di deposito emergessero le cause di dissipata imputazione, si sottoporrebbe l'imputato ad un più lungo arresto. Primieramente faccio osservare, che conviene separare le cause di giustizia correzionale da quelle di alto criminale. Per le prime vi è il benefizio della difesa a piede libero mediante sicurtà. In secondo luogo l'istruzione della Polizia giudiziaria, dopo il mandato di deposito, nelle materie correzionali, è brevissima, perchè le eccezioni preliminari al giudizio e le discussioni sulla persona dei testimonii si debbono fare all'udienza. In terzo luogo, quando tutto è maturo per il dibattimento, sarebbe assurdo assorbire e preoccupare un giudizio di merito preventivo appellabile di sua natura; e con un circuito vizioso d'un giudizio di dissipata imputazione, indi con un giudizio intermedio di appello, a cui segue la remissione ad un altro Tribunale correzionale (vedi gli articoli 413 e seg. 423...), protrarre per mesi, con dispendio di danaro e di tempo, con una nociva occupazione dei Giudici, e con una più lunga sofferenza dell'imputato, il giudizio definitivo di una causa ch' entro pochissimi giorni poteva essere decisa.

§ 296. Sarebbe dunque una mal'intesa pietà, oltre un grande inconveniente, autorizzare il giudizio di dissipata imputazione dopo il mandato di deposito, e ad istruzione finita.

§ 297. Lo stesso dir si deve se la causa è di alto criminale. Oltrechè l'interesse pubblico è più grande allorchè il mandato di deposito è spedito, e che esistono gravi presunzioni contro di un imputato che non poterono essere dissipate prima, si frapporrebbe lo stesso vizioso, dispendioso e nocivo circuito dell'appello, della remissione ad un altro Tribunale in un affare ch'era già maturo pel giudizio di accusa, l'oggetto primario del quale fu appunto di non esporre un imputato ad un pubblico dibattimento se non dopo che esistevano contro di lui almeno urgenti presunzioni di reità. Per lo contrario dopo il mandato di deposito, e compiuta la istruzione della Polizia giudiziaria col rimettere l'affare

al Tribunale che deve pronunciare sull'accusa, si soddisfa a tutte le mire, e si ottengono tutti i benefizii della brevità, della semplicità, e dell'economia della procedura.

§ 298. Forse si potrebbe obbiettare per ultimo, che se dopo il mandato di deposito e la ulteriore istruzione della Polizia giudiziaria il Regio Procuratore fosse di parere che la imputazione è dissipata, non avrebbe più campo o di estendere la citazione pel giudizio correzionale, o l'atto di accusa per le cause di alto criminale.

§ 299. Non si può temere quest'obbietto da chi conosce quali siano le competenze del Regio Procuratore. Egli *n'a pas le droit d'examiner si dans une procédure les circonstances et les preuves sont ou non assez graves pour déterminer une accusation; et il ne peut sous ce prétexte refuser de dresser un acte d'accusation*, dice la legge 3 brumale, anno 4. Questo fu il principio anche della vecchia giurisprudenza romana, in cui fu stabilito che l'accusatore pubblico non potesse desistere dalla sua azione; questo fu il principio dell'antecedente legislazione francese, secondo la quale il Parlamento di Parigi con Decreto del 28 Agosto 1699 dichiarò che il Procuratore del Re non poteva desistere dall'azione da lui intentata contro di un imputato. Altrimenti ne verrebbe l'inconveniente, che per un'opinione privata o vera o affettata di un funzionario si arresterebbe l'azione più importante della giustizia.

§ 300. Nè si potrebbe opporre, che quando dopo il mandato di deposito fossero realmente sopravvenute prove favorevoli all'imputato, mancherebbe la materia dell'atto di accusa e della citazione; imperocchè sarebbe sempre vero che esistettero i fondamenti dei mandati di accompagnamento e di deposito, e che si deve ancora giudicare se le eccezioni contrarie siano o no attendibili. Perlochè al Regio Procuratore *il doit lui suffire* (dice la Corte di Cassazione di Francia) *que le titre de l'accusation soit passible d'une peine;..... car en etendant son examen sur les faits particuliers comme moyen de preuve usurperoit les fonctions des jurés.* (Ved. *Jugement de Cassation du* 25 *prairal*, *an.* 12. *Cass. Palis Fournon et Page.*)

§ 301. Fissati i titoli e lo stadio dell'istruzione, nel quale può aver luogo il giudizio di dissipata imputazione, rimaneva un'ultima riforma della maggiore importanza; e questa riguarda le *persone* alle quali può essere affidato questo giudizio. Dagli articoli 126. 127. 128 si rileva che dopo il mandato di accompagnamento e dopo l'interrogatorio dell'imputato, e prima del mandato di deposito, questo giudizio fu intieramente rimesso al Regio Procuratore ed al Giudice istruttore. Ma una più pon-

derata riflessione, giovata anche dall'esperienza, ha fatto sentire che un atto tanto importante della procedura, quanto è quello di rimettere in libertà un imputato dopo che molti argomenti avevano determinato contro di lui un mandato di accompagnamento, non deve essere avventurato più alla sola autorità di due persone, ma che si esigeva un più maturo giudizio, qual è quello di tutto il Tribunale; anche in conformità delle ragioni vittoriose addotte dai legislatori della Francia nell'ultima loro riforma della procedura criminale.

DEGLI

ATTI INTERMEDII

FRA LA ISTRUZIONE E LA PUBBLICA UDIENZA PER IL GIUDIZIO

§ 302. Il secondo oggetto di questi atti intermedii consiste: 1.° nel rilevare tutte le nullità che possono essere intervenute nella procedura antecedente; 2.° nell'allegare le eccezioni contro le persone dei testimonii che debbono comparire nel pubblico dibattimento.

Ora si ricerca: 1.° Queste ispezioni sono esse necessarie? — 2.° È egli necessario di farle prima dell'udienza, o non sarebbe meglio farle cumulativamente nell'atto del giudizio pubblico? — 3.° Quando si creda necessario di farle prima, qual è l'ordine e la forma migliore di esercitare questi atti?

Ripigliamo ad una ad una queste ricerche.

I.

Prima di passare al giudizio definitivo è egli necessario rilevare le nullità che possono essere occorse nella procedura antecedente?

§ 303. Appena è necessario promovere una simile questione. Il solo senso comune vi suggerisce essere necessario, prima di finire l'opera, di assicurarvi se voi sarete in necessità di tornare indietro per doverla rifare di nuovo.

§ 304. Un'idea tanto semplice era ciò non ostante sfuggita agli autori del Progetto del Codice 3 brumaire, anno 4. Dopo l'istruzione fatta dal Giudice di pace, e dopo la remissione dei processi e degl'imputati fatta dal medesimo al Direttore del Giury, questi si assicurava della competenza e della qualità criminosa di un fatto, e senz'altra investigazione si passava o al giudizio di accusa, se si trattava d'un delitto di atto criminale; o al giudizio definitivo, se si trattava d'un delitto di giustizia correzionale, a riserva di qualche altra prova accidentale che si suppliva.

§ 305. Gl'inconvenienti di questo metodo furono sentiti. Quindi nell'anno 9. si stabilì che niun giudizio fosse aperto, se prima non si erano

discusse e depurate tutte le questioni risguardanti le nullità. Fu poi provveduto che venissero discusse sommariamente in seduta privata.

Ciò conveniva alla speditezza e alla necessaria riverenza dell' ordine giudiziario. È diffatti infinitamente indecente, e nocivo all' opinione necessaria che un savio Governo deve inspirare verso i Giudici, lo svergognarli in pubblico, sottomettendoli al rimprovero dei litiganti per avere commesso delle nullità, e alla censura del Tribunale che deve rimediarvi.

§ 306. Oltracciò si attenterebbe assai impoliticamente a quella confidenza che il Governo deve inspirare in ognuno, mostrando alla plebe ignorante lo scandalo di molti processi annullati, dall' esempio dei quali i male intenzionati trarrebbero profitto per iscreditare nell'animo dei più l' amministrazione della giustizia.

II.

Le eccezioni contro i testimonii si devono discutere prima dell' udienza, o nell' udienza?

§ 307. La stessa ragione vale, anzi cresce di più, riguardo alle eccezioni personali contro i testimonii. Quando tali eccezioni esistono, è d' uopo o prima o dopo discuterle.

Ora la questione si ridurrebbe, se convenga discuterle prima dell' udienza, e prima di citare i testimonii a comparire, e in seduta privata; oppure nell' udienza medesima, e dopo averli citati.

Se tali eccezioni si discutono nell' udienza:

1.° Si avventura un getto superfluo di danaro al Tesoro, che deve pagare il viaggio di andata e di ritorno al testimonio che viene scartato.

2.° Si eccita un indecente alterco pubblico sopra un incidente che si frappone all' andamento del giudizio.

3.° Tutte le volte che le eccezioni possano cadere su qualche cosa che si può ascrivere a vergogna, s' infama in pubblico, e senza veruna necessità di una tale pubblicità, una persona per la sola circostanza di dover servire di testimonio.

4.° E con ciò senz' alcuna necessità, ed anzi con una vera imprudenza, si aumenta a dismisura nel popolo quella ritrosìa già troppo predominante di comparire come testimonio nel giudizio; e per una funesta reazione d' una legge inconsiderata si restringono quasi a nulla le prove testimoniali, e così si apre un varco immenso all' impunità dei delitti.

DELLA NECESSITÀ DI FARE IL GIUDIZIO DEL FATTO E DEL DIRITTO A DUE RIPRESE, E CON PRECEDENTE DISCUSSIONE.

§ 308. Se vi è momento che in tutta la procedura penale più d'ogni altro richiamar debba la provvidenza del Legislatore, e tutta la diligenza e la religione del Giudice, egli è certamente quello della sentenza: poichè alla sentenza tendono tutti i passi precedenti; nella sentenza si concentrano tutte le indagini, e vengono all'ultimo conflitto l'interesse della pubblica sicurezza e quello dell'imputato. Per la qual cosa dopo avere portato tutto lo scrupolo nelle mosse antecedenti, per non confondere un reo con un innocente, o per non aggravare un reo oltre il dovere, sarebbe il massimo della incoerenza permettere che il punto più terribile e più decisivo fosse trattato con poca antivedenza o con confusione.

§ 309. Dalle osservazioni prodotte dal Consiglio legislativo si comprende ch'esso è penetrato dalla necessità di separare diligentemente le questioni risguardanti il fatto da quelle che spettano al diritto; e per tal fine esso suggerisce alcune cautele che sembrano lodevoli. Ma egli non opina che il giudizio del diritto, benchè succeda di seguito a quello del fatto, debba essere eseguito nel modo nuovamente progettato; e ciò: 1.° perchè importerebbe forse troppo tempo; 2.° perchè a lui non sembra autorizzato dalle nuove leggi di procedura francese.

§ 310. Quanto al primo obbietto, faccio osservare che una mezz'ora di più o di meno non sarebbe a considerarsi, quando ne ridondasse utilità; molto più poi se esistesse la necessità di questa separazione. Per lo contrario la obbiezione sarebbe di qualche peso, quando la distinta operazione di questi giudizii fosse una superfluità, o una mera vaghezza di un ordine più lucido. La quistione adunque si risolve a vedere se sianvi ragioni solide, onde stabilire la sentenza in due riprese; la prima delle quali riguardi il giudizio del fatto, e la seconda quello del diritto. Ciò formerà l'oggetto delle seguenti considerazioni.

§ 311. Quanto al secondo obbietto, dedotto dalle leggi di procedura francese, non so se possa aver fondamento di verità. Imperocchè o si parla delle Corti di Assise, o delle Corti speciali. Se si parla delle prime, non

v'è dubbio che ivi non esista la distinzione progettata. Se delle seconde, le cui procedure cominciano col previo giudizio di competenza, devoluto di pieno diritto alla Cassazione, e terminano con una sentenza, contro la quale non v'è rimedio ulteriore nè pel fatto, nè pel diritto, sarebbe grave errore l'assimilarle alle nostre Corti ordinarie di giustizia; ma conviene in tutto pareggiarle alle nostre Corti speciali, come si può rilevare dal paragone analitico di amendue. D'altronde ivi si accenna un giudizio del fatto distinto da quello del diritto, benchè non s'indichi il modo materiale di eseguirlo.

§ 312. Ma a che finalmente disputare d'imitazione fra soggetti dissimili? A che disputare d'imitazione in un oggetto che la sperienza ha dimostrato necessario, che la ragione raccomanda, che il nuovo Codice penale rende indispensabile?

§ 313. Il giudizio del fatto si deve distinguere da quello del diritto, per tracciare una forte linea che divida la materia della Cassazione dalla materia ch'è di competenza esclusiva dei Tribunali inferiori. Questo scopo si può forse sicuramente ottenere sotto altra garanzia, che quella della forma progettata? Si prescrivano pure cautele nella segreta deliberazione. Chi assicura che non vengano violate? In caso d'una confusione o innocente o affettata, quale sarà il sicuro rimedio? Se per lo contrario s'imponga un ordine successivo di deliberazione prima sul fatto, e indi sul diritto, assicurato dal pubblico testimonio delle parti e degli astanti, si renderà impossibile di deludere la legge, o di renderla abusiva. Di qua le parti la reclamano, di là il pubblico l'attende; e i Giudici costretti a portare distintamente la loro attenzione su parti diverse, ne coglieranno meglio i rapporti, e giudicheranno con maggiore ponderazione.

§ 314. Si è detto in secondo luogo, che il giudizio del fatto deve essere distinto da quello del diritto, per risparmiare al Ministero pubblico il disdoro e la perplessità d'una requisizione ipotetica, alla parte civile quella di una domanda di danni non ancora fondata, e talvolta all'imputato lo spavento di una requisizione che indi non ha luogo.

§ 315. I rimedii proposti dal Consiglio non prevengono quest'inconvenienti. Comunque precisa possa essere l'accusa, essa non può racchiudere che la proposizione che si deve discutere, ma non la tesi di risultato che deve formare la sentenza. L'accusa inchiude i fatti che il Ministero pubblico crede appoggiati a prove, ma non il fatto concretato dal senso morale dei Giudici. Ora in quest'ultimo consiste la base del giudizio; a quest'ultimo solamente si può adattare il testo della legge; in quest'ultimo consiste l'essenza prima del giudicato. Ma prima che questo fatto

sia discusso dalla coscienza dei Giudici, prima che dalla loro diligenza sia corretto, e talvolta ampliato e pubblicato, come potrà mai un Regio Procuratore fare istanza per la pena conveniente? Come si potrà mai, nel caso della discrepanza fra il giudizio del Ministero pubblico e quello del Tribunale, sottrarre o l'uno o l'altro dalla censura del pubblico? È dunque spediente, per questo solo riflesso, il gettare anche un'ora di più; perocchè agli occhi di un savio Legislatore è sempre cosa assai importante il prevenire ogni discredito contro quel Corpo, cui è affidata la parte più gelosa della pubblica amministrazione.

§ 316. Terzo. Ma prescindiamo dalle ragioni discorse fin qui; un'altra patente ragione si affaccia, tratta dal nuovo sistema penale che si va ad introdurre.

§ 317. Niuno può ignorare, che se da una parte il giudizio tanto sull'esistenza del fatto, quanto sull'imputazione del fatto stesso ad un dato uomo, è rimesso al criterio logico dei Giudici; dall'altra è rimessa pure al senso morale dei medesimi la facoltà di aggravare o alleviare la pena entro i limiti prescritti dalla legge. Questa facoltà è tanto più ampia, quanto meno i canoni morali della imputazione sono determinati, e quanto più estesi sono i limiti della pena. Questa considerazione è assai più importante di quello che può sembrare a prima vista, onde determinare il Legislatore a stabilire la doppia e successiva operazione del giudizio del fatto e del diritto.

§ 318. E per verità, consideriamo noi il giudizio dalla parte dei contendenti? Noi rileviamo a prima giunta, che prima si deve combattere da un canto per la condanna, dall'altro per l'assoluzione in genere. Se l'imputato soccombe in questo primo esperimento, egli deve poi combattere almeno per minorare la pena.

§ 319. Consideriamo noi questo conflitto dal canto dei Giudici? Essi debbono successivamente seguire quest'ordine. E siccome sarebbe ingiusto l'impedire ad un imputato di difendersi da un indebito aggravio, così sarebbe indiscrezione l'esigere dai Giudici, nel fervore di un lungo ed intralciato dibattimento, l'esame contemporaneo di tutte quelle circostanze che debbono somministrare tutti i risultati logici e morali sì dell'imputazione in genere, che delle affezioni o aggravanti, o attenuanti, o non allegate, o confuse, onde accostarsi al massimo o al minimo della pena. L'attenzione passiva del dibattimento non permette il raziocinio maturo del raccoglimento, e il senso di risultato non può sorgere che alla fine d'una discussione ordinata. D'altronde è raro che il reo o il difensore trattino sul principio un oggetto che suppone già stabilita la reità.

Ora l'anima del Giudice, semplicemente rivolta alla verità logica del fatto su cui nasce il primo conflitto, come potrà valutare le cause attenuanti che nè il reo nè il difensore addurranno se non a modo d'ipotesi, per tema di accondiscendere ad una intempestiva confessione?

§ 320. La cosa non è così quando il Tribunale pronunciò che l'imputato è reo del fatto. Allora il corso della discussione si volge ad un altro oggetto. Allora vedendo che la pena non può essere evitata, si discutono tutti i motivi, onde o temperarla nella sua parte principale, o almeno troncarne gli accessorii.

§ 321. E qui, a scanso di equivoci, conviene osservare che non si tratta delle cause di escusabilità, le quali sono un'eccezione della legge penale; ma delle cause onde aggravare o attenuare la pena ordinaria. Dove mai la legge stabilì il criterio morale ed analitico che succede alla imputazione in genere del delitto? Dove stabilì essa mai le cause di commiserazione, e il merito di quelle circostanze che fanno comparire un uomo piuttosto sventurato che detestabile? Un delitto commesso in istato di ebrietà, o per una povertà inincolpabile, o per un senso nella sua radice virtuoso, o per un'apprensione di onore, o per un impulso anche di compassione, dovrà dunque essere punito collo stesso grado di pena che competerebbe ad un delitto commesso con nequizia o brutalità? In qual luogo il nuovo Codice dêtta i canoni che possono movere l'anima del Giudice ad alzare o ad abbassare il termometro della pena? In niun luogo. Ma ciò non ostante considerò queste circostanze quando affidò ai Giudici la facoltà di graduare la pena entro certi grandi stadii da lui determinati. Ora come e quando si potranno valutare queste circostanze, se non dopo che l'imputato sarà stato dichiarato colpevole?

§ 322. Si dirà che quest'operazione la faranno i Giudici d'ufficio? Chi oserebbe senza un certo fremito adottare questo partito, allorchè nel primo conflitto del pubblico dibattimento non si potè se non ipoteticamente e con una specie di trepidazione trattare un argomento tanto delicato? Chi oserebbe negare che l'animo dei Giudici non sia meglio illuminato dalle ragioni sentite in conflitto fra l'accusatore e l'accusato, che da una semplice ed imperfetta reminiscenza delle cose confusamente agitate nel dibattimento antecedente? Ora a questo fine speciale soddisfa appunto il secondo periodo della deliberazione della sentenza. Tutto dunque esige la riforma progettata.

RAPPORTO

INTORNO

AD UNA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

RISGUARDANTE IL GIUDIZIO DI ACCUSA

§ 323. Tutte le riforme utili non si possono eseguire ad un solo tratto, perchè anche nelle riforme entra la considerazione dello spirito del tempo.

§ 324. Il sistema organico della giustizia punitiva fu in molta parte imitato da quello di Francia, dove esiste il giudizio di accusa. Non si può, senza rovesciare tutte le convenienze e le idee fondamentali dell'amministrazione della giustizia, abilitare i Giudici che pronunziarono sull'accusa a pronunziare anche il giudizio definitivo.

§ 325. Ma la distinzione dei Giudici dell'accusa dai Giudici del merito porta un aumento di persone. Il numero fissato dall'organizzazione non basta per questa doppia funzione. Chiamar sempre supplenti in ajuto, e chiamarli sempre nelle cause più gravi; chiamarli in un numero che pareggia la metà dei Giudici ordinarii, oltrechè presenta l'idea di una parità puramente avventizia, che non assicura nè il Governo, nè il pubblico della bontà dei giudizii, trae seco una nuova spesa per la difficoltà di trovare uomini di legge, i quali si assumano queste funzioni gratuitamente, ed i quali siano esenti da quelle relazioni che inducono sospetto di parzialità.

§ 326. Per buona sorte esiste un modo di conciliazione, con cui si salvano tutti i riguardi di giustizia e di economia. — Alla buona amministrazione della giustizia punitiva è necessaria imparzialità nell'informare, forza e rapidità nell'eseguire, e soprattutto la pubblicità e un certo numero di persone nel giudicare. Il rimanente non è importante, o almeno è variabile a norma delle circostanze.

§ 327. Il giudizio di accusa instituito troppo presto è un favore mal inteso a pro di un imputato, e a danno della sicurezza pubblica, ch'è il primo oggetto delle ricerche penali. Pronunciato ad istruzione finita, è

superfluo; sì perchè non produce il favore che si è voluto introdurre a pro dell'imputato, e sì perchè in ultima analisi non è decisivo.

L'appellazione poi in caso di rejezione dell'accusa, non conosciuta in Francia, frappone una remora, ed inabilita anche una parte della Corte di Appello a giudicare poi del merito nelle cause di morte, oltre indurre una prevenzione anche in quella parte di colleghi che non giudicarono, ed una prevenzione nociva nella Corte di prima Istanza, che deve la prima giudicare definitivamente.

§ 328. Dall'altra parte poi il giudizio di accusa occupa quattro Giudici, oltre l'Istruttore, e porta di necessità gl'inconvenienti sopra rilevati. — Si tolga dunque di mezzo questo giudizio, nè punto nè poco necessario; come non fu creduto necessario nelle cause di criminale minore. Si abbandoni una non ben definita liberalità, la quale se può aver luogo in quegli oggetti che riguardano il corso ordinario delle relazioni sociali, pare che non debba entrare nelle cose giudiziarie, dove trovandosi gli interessi in conflitto, non si può favorire una parte senza ledere l'altra, e però non può aver luogo che la rigorosa giustizia.

§ 329. In un sistema come l'inglese, imitato poi in Francia, nel quale due sole formole di giudicare, cioè o l'assoluzione o la condanna, furono adottate, era forse conveniente adottare il giudizio di accusa (rimedio per altro assai pericoloso prima che l'istruzione sia finita); ma nel nostro sistema, dove fu introdotto anche il *non liquet*, desiderato per altro anche in Inghilterra dal celebre gran Cancelliere Bacone, cessa ogni ragione di ritenere il giudizio di accusa.

§ 330. Per buona sorte il sistema della procedura ordinato nel Codice è tale, che si può fare questa riforma senza sconvolgimento alcuno del tutto, perchè prima dell'accusa l'istruzione è così finita, che si può immediatamente passare al giudizio definitivo; e il giudizio di accusa non è che un soprappiù, dirò così, estraneo e sovrapposto che può essere levato senza rompere la catena delle operazioni. Anzi con questa riforma si ha il vantaggio di rendere la procedura più rapida, meno dispendiosa, e di favorire così una pronta decisione sulla sorte dell'imputato.

§ 331. Un secondo oggetto potrebbe agevolare la semplicità, l'economia e la prontezza nei giudizii penali. Nel sistema attuale il maggior peso degli affari cade sulle Sezioni civili delle Corti di prima Istanza, nel mentre che i Giudici di pace nelle materie penali non hanno pressochè nulla a fare.

§ 332. Si potrebbe forse col nuovo Codice penale incaricarli delle stesse incombenze ch'essi hanno in Francia; ma non so se convenga, senza

una vera necessità, sottrarre dalla ispezione gratuita della Municipalità molti oggetti essenzialmente legati alla forza esecutiva delle cose amministrative, per intralciarvi dentro l'intervento dell'Autorità giudiziaria, e indurre così o la necessità di aumentare il numero dei Giudici di pace, o la impossibilità di una riduzione che l'esperienza potesse mostrar necessaria.

§ 333. Parmi invece che scaricar si potrebbero le Sezioni civili d'una parte degli affari minori, e addossarli ai Giudici di pace; il che porterebbe una maggiore rapidità ed economia, sì perchè le parti e i testimonii sono più vicini al Giudice, e sì perchè la massima parte di codesti affari comprendendo i privati delitti, convien meglio che siano conosciuti da chi può più davvicino frapporsi per una savia conciliazione.

Anche questa riforma viene felicemente agevolata dal Codice di procedura penale, dal quale fu disposto che in tutti i delitti che non possono importare una pena maggiore di tre mesi di detenzione, o che vengono puniti con una semplice multa pecuniaria, si debba procedere come nelle cause di Polizia.

Ecco le due principali riforme che io credo opportune. Molti altri vantaggi ne vengono in conseguenza.

SOPRA

UN QUESITO

RELATIVO

AL SISTEMA DELLA CONVINZIONE INTIMA

§ 334. L'art. 73. del Regolamento organico dice: *L'intima convinzione dei Giudici determina il giudizio sul fatto.* Una delle questioni che si presentano a sciogliere sul vero senso di questo articolo, in relazione al Progetto del Codice di procedura penale, è la seguente. *Nel giudizio del fatto si debbono porre alla deliberazione dei Giudici le domande amminicolate prescritte nel Progetto?* (1)

A questa quistione rispondo affermativamente, ed eccone la ragione. Le ricerche che il Progetto propone non sono arbitrarie, ma necessarie. Sono le ricerche che la legge, e non l'uomo, fa ai Giudici. La legge poi fa loro le ricerche suddette non per una mera facoltà, ma bensì per una assoluta necessità determinata dalla natura stessa delle cose.

I.

Questione principale sull' esistenza del fatto criminoso.

§ 335. La ragione essenziale delle cose vi dice, che se non ha esistito un dato fatto criminoso, è assurdo cercare chi ne sia l'autore. Ma la ragione essenziale vi dice pur anche, che il dato fatto può avere non esistito, benchè affermato in giudizio. Voi, o Giudici (dice la legge e la ragione), non ne avete una notizia nè sperimentale nè presuntiva nell'ordine fisico delle cose, ma una semplice notizia storica. Questa notizia non può reclamare da voi una certezza sperimentale, ma una pura *credenza* (2).

(1) Si veggano a questo proposito gli articoli 488 e seguenti del Progetto. (DG)

(2) Sebbene le parole *credere, credenza* indichino talvolta la piena adesione dell'intelletto senza dubbio di errare, pure non è fuor d'uso l'adoperarle anche nel senso di opinione più o meno probabile, od anche di opinione semplice, destituita di prove atte a produr la certezza. Il senso nel quale si adopera qui la parola *credenza* non è adunque affatto erroneo. (DG)

Ommettendo per ora di cercare quali debbano essere i canoni onde regolare questa credenza, e quale la bilancia per pesarne la probabilità, atteniamoci alla sola questione, quali debbano essere gli *oggetti* sui quali debba cadere la investigazione dei Giudici, e però quali i punti sui quali la legge debba richiamare le loro indagini.

II.

Questioni subalterne sulle circostanze eventuali connesse col fatto principale.

§ 336. Se un dato fatto accessorio può esistere e non esistere con un dato fatto principale, sarebbe assurdo il dedurne che anche accertata l'esistenza di un dato fatto principale, si debba per ciò stesso affermare l'esistenza del fatto accessorio, che per *puro accidente* vi può essere congiunto. Fatto accessorio ad una giornata può essere la pioggia, il sereno, il nuvolo, il caldo, il freddo, ec. Si dovrà dunque dire che perciò ch'io indico l'esistenza di un dato momento della data giornata, io debba per ciò stesso affermare che quel momento fu sereno piuttostochè nuvoloso, caldo piuttostochè freddo? Sarà certamente stato d'una maniera piuttostochè di un'altra, lo concedo; ma siccome sarebbe contradditorio che nello stesso momento fosse stato nello stesso luogo in più maniere diverso, così è d'uopo verificarlo per notizia positiva.

Dunque la ragione essenziale, anzi il principio stesso di contraddizione, vi sforza a conchiudere, che l'esistenza delle circostanze di fatto *divisibili*, e puramente *accidentali* ed *accessorie* al fatto principale, debbono essere verificate con una ricerca, come il fatto principale medesimo.

III.

Quali siano queste circostanze. Necessità di contemplarle nei giudizii penali.

§ 337. Queste circostanze non sono nè quelle che formerebbero oggetto di una storia comune, nè quelle che potrebbero costituire argomento d'una indefinita e vaga curiosità, ma solamente quelle che il legislatore dovette non lasciare impunite per la comune sicurezza.

Un furto commesso con rottura, con chiave falsa, in tempo di notte, sotto i travisamenti della maschera, a mano armata, sotto la fiducia della domesticità, e altre simili, che si conoscono sotto il nome di *qualificazioni* ossia di *qualità aggravanti*, formano il soggetto di cui parlo. Dun-

que il Magistrato non ha arbitrii indefiniti nelle sue domande e nelle sue ricerche, ned è obbligato a indefinite investigazioni per istabilire i suoi giudizii. La legge, la sola legge gli dêtta le sue ricerche. La sola legge gli dice: qui tu devi volgere la tua attenzione per accertarti se questa *circostanza* si è verificata sì o no, senza traviare in vaghe ed ulteriori indagazioni. La legge poi fu obbligata a far ciò in forza dei rapporti necessarii delle cose medesime.

IV.

Con qual ordine debbano essere proposte le domande relative all' esistenza delle qualificazioni del fatto criminoso.

§ 338. Dimostrata la necessità di porre una domanda distinta sulla esistenza di quelle qualità legali d'un fatto criminoso, le quali talvolta possono accompagnare e talvolta mancare al fatto principale, io non credo di dovere arrestarmi alla questione *con qual ordine* cotali circostanze debbano essere proposte. Se esse sono connesse con lui, *fanno dunque parte*, sebbene accidentale, di lui.

Dunque la domanda risguardante la loro esistenza deve essere proposta *immediatamente dopo* che i Giudici pronunciarono *affermativamente* sull' esistenza del fatto principale.

NECESSITÀ D'UNA DICHIARAZIONE DI MASSIMA PER DISTINGUERE QUANDO IL MINISTERO PUBBLICO DEBBA AGIRE D'UFFICIO, E QUANDO DIETRO ISTANZA DELLA PARTE.

QUESTIONI.

I. Adottata la legislazione francese, si deve forse in tutti i crimini, delitti e contravvenzioni per massima generale procedere d'ufficio?

II. Rispondendo con distinzione, quali sono i casi nei quali si deve procedere d'ufficio, e quali sono i casi nei quali si deve procedere dietro istanza di parte?

III. Nei casi ne' quali non si deve procedere d'ufficio, quali sono le facoltà della parte privata, e quali quelle del pubblico Ministero?

I. *Risposta alla prima questione.*

§ 339. Dopo che nel Codice di procedura penale fu dichiarato che l'azione penale per tutti i crimini, delitti e contravvenzioni è essenzialmente pubblica, parmi che rimanga ancora da regolarsi un altro oggetto importantissimo, e predominante in tutta la procedura.

§ 340. Perchè, secondo la legislazione francese, l'azione penale è generalmente pubblica, ne viene forse la conseguenza, che secondo la legislazione medesima per tutti i crimini, delitti e contravvenzioni si debba procedere d'ufficio, ossia per requisizione propria del pubblico Ministero? Questa conseguenza sarebbe falsa in fatto, e perniciosa nella sua pratica.

§ 341. Ho detto che sarebbe falsa in fatto. E per fissare le idee precise su questo punto conviene premettere le seguenti distinzioni.

§ 342. L'azione penale si esercita unicamente dai Funzionarii pubblici, qualunque sia la violazione della legge penale. Questo principio era egualmente consecrato dall'art. 4. del nostro Codice di procedura penale. Sia che il delitto fosse di azione pubblica, sia che fosse di azione privata, l'istanza per la pena era ed è riserbata solamente ai Funzionarii pubblici. Solamente trattandosi di delitti d'azione privata, essa è

esercitata dai Funzionarii pubblici dietro istanza della parte privata, ma è esercitata da essi soli.

§ 343. In che dunque consiste la differenza fra la legislazione francese e la italiana? Forsechè nella legislazione francese si deve sempre procedere dai Funzionarii pubblici d'ufficio? No certamente, come si dimostrerà colla lettura del seguente commentario all'art. 1. del Codice di procedura francese. La differenza consiste in questo solo, che per certi delitti, dato una volta l'impulso dal privato, nel sistema francese non istà più in sua balía di arrestare la procedura; ma essa è di esclusiva spettanza del Ministero pubblico: lo che non si verifica nella legislazione italiana. A scanso di questioni non confondiamo qui la dichiarazione del privato di costituirsi o no parte civile. Questa è cosa estranea al soggetto presente. Qui si tratta dell'obbligo della parte pubblica a procedere o non procedere d'ufficio.

§ 344. Ecco dunque il risultato paragonato di amendue le legislazioni.

1.° Amendue stabiliscono che l'azione penale, ossia la requisizione per la pena, sia di unica spettanza della parte pubblica.

2.° Amendue stabiliscono che per certi delitti o contravvenzioni il Ministero pubblico non sia tenuto d'incominciare d'ufficio la procedura, ma debba aspettare l'impulso della parte privata.

3.° La procedura francese non permette che il Ministero pubblico, una volta eccitato ad agire dal privato in quelle materie nelle quali doveva aspettare il privato impulso, possa essere arrestato dal privato medesimo.

La procedura italiana per lo contrario accordava che in qualche materia, ch'essa disegnò col nome di *delitti privati*, il privato avesse facoltà di far arrestare a suo beneplacito la procedura incominciata.

§ 345. Volendo adunque pareggiare perfettamente la legislazione italiana colla francese, in altro non si dovrebbe derogare alla procedura italiana, che in quest'ultimo punto.

II. *Risposta alla seconda questione.*

§ 346. Soppressa dunque la differenza puramente nominale dei delitti di azione pubblica e di azione privata, parmi cosa importantissima stabilire *in quali materie* o *in quali casi* si debba dal Ministero pubblico incominciare la procedura d'ufficio, e in quali aspettare l'eccitamento o l'impulso della parte lesa. Afferrando le disposizioni positive, e i principii direttivi accennati nella vigente pratica francese, mi pare che questa disposizione si possa facilmente stabilire. Ognuno è penetrato dell'assoluta sua necessità sì per non introdurre contro l'intenzione

della legge una inquisizione vessatoria e impolitica, e sì per non aggravare indebitamente la responsabilità del Ministero pubblico e le udienze dei Tribunali d'una folla di minute faccende talvolta indecenti, e talvolta più pregiudizievoli che utili alle persone che si vogliono proteggere; e finalmente per non aggravare l'erario pubblico di spese superflue.

§ 347. Quanto alle disposizioni positive del Codice penale, non vi può essere ambiguità. Tali sono pei privati quelle che sono espresse pel caso di adulterio negli articoli 336 al 339 inclusivi del Codice penale; pel caso di ratto nell'art. 357; pel Governo quelle che sono espresse negli articoli 430 al 433 incl. dello stesso Codice (1).

§ 348. Quanto poi ai casi speciali non annunziati tassativamente dal Codice penale, parmi che questi possano essere determinati dalla piccolezza del delitto, e dall'interesse privato che il legislatore rese predominante, onde in via di protezione sussidiaria irrogare una pena.

§ 349. Cominciando dalle contravvenzioni di Polizia, tali mi sembrano i casi contemplati nei §§ 9 al 14 incl. dell'art. 471; tali pure quelle dei §§ 8. 9. 10 dell'art. 475; tali finalmente quelle dei §§ 1. 2. 3 dell'articolo 479.

§ 350. Passando alle materie correzionali, tali mi sembrano i casi espressi nei seguenti articoli; cioè 226. 227. 307. 367 al 378 incl., 401. 423. 425. 426 al 429 incl., 443 al 457 incl. E questi casi corrispondono sì ai principii di pratica espressi nel Commentario, che ai casi già contemplati dalla Commissione nel suo Progetto del Codice penale, redazione sesta, articolo ultimo.

III. *Risposta alla terza quistione.*

§ 351. Sarei dunque di parere che si potesse aggiugnere un articolo, nel quale si dicesse: « Non si procede d'ufficio nei casi espressi nei se- » guenti articoli del Codice penale. »

« Data però o la denunzia del Governo, o la querela della parte lesa, » il Ministero pubblico è tenuto ad agire, e a far consumare la procedura » d'ufficio. »

§ 352. Si potrà forse domandare perchè i legislatori francesi non ab-

(1) Queste citazioni e le seguenti si riferiscono al Codice penale francese, posto in attività anche nel Regno d'Italia in forza del Decreto 12 Novembre 1810. Dunque lo scritto presente è posteriore a quest'epoca, come dimostra anche l'essere nel § 350 richiamata la sesta redazione del Progetto di Codice penale italiano, la quale era già pronta prima che fosse attivato il Codice penale francese invece del Progetto italiano. (DG)

biano proposto un articolo, nel quale tassativamente si esprimano i casi in cui non si deve incominciare la procedura d'ufficio.

§ 353. La risposta è ovvia. Questa disposizione di procedura non si poteva definitivamente stabilire se non dopo la completa esecuzione e la sanzione del Codice penale. Il Codice di procedura precedette il penale, e però in allora non si potè definitivamente stabilire nulla su quest'oggetto. Siccome però la distinzione suddetta è stabilita in pratica, e molti casi hanno già eccitato le decisioni della Cassazione; così si può quasi sicuramente predire che su ciò si stabilirà o presto o tardi una provvidenza speciale e definitiva.

§ 354. Ma quand'anche piacesse ai legislatori della Francia di abbandonare questo punto all'arbitrio della pratica, e con ciò lasciare un'occasione di questioni molteplici, come per lo passato; sarebbe forse men vero che esiste la necessità di regolare anticipatamente questo punto, onde prevenire gl'inconvenienti che lo zelo esatto degli Uffiziali e Funzionarii del Ministero pubblico d'Italia potrebbe far nascere? Quale indignazione, per esempio, nella parte savia dei cittadini non provocherebbe un processo portato avanti al pubblico per un secreto indecente rivelato da un medico o da una mammana, cui un'onesta famiglia avrebbe bramato di prevenire? Quale dispiacere per un uomo rispettabile vedere pascolata la malignità del volgo presente ad un dibattimento pubblico per titolo d'una ingiuria verbale, in cui non si tratta d'un'imputazione criminosa, ma di un altro titolo forse vero, o di una frase atta soltanto a sopraccaricarlo d'un più umiliante ridicolo o d'una fondata odiosità? Quale detestazione e rimprovero di durezza non si attirerebbe un pubblico Ministero dalla parte del pubblico nel vedere che per inquisizione d'ufficio fa condannare una povera vecchia per avere spigolato poco grano, per aver raccolto poca erba, senza che il padrone del campo se ne lagni? Forse che il pubblico Ministero deve essere instituito per aggravare di più il disdoro dei cittadini, per aumentare le animosità fra' privati, ed impedire o il perdono generoso, o il dispregio d'una frase ingiuriosa, o per ispegnere un senso d'umanità e di compassione?

§ 355. Io non lo crederò mai. Crederò piuttosto che in certi casi la pubblica Autorità si debba presentare come una protettrice dei diritti dei privati, pronta ad agire quando venga domandato il suo soccorso; ma cauta e ritenuta quando il privato, o per motivi di più grave importanza o per virtù, non creda di dover provocare l'esercizio clamoroso della giustizia.

§ 356. Altro partito dunque non rimane, che fissare i casi nei quali

non si debba procedere d'ufficio: senza di ciò o dappertutto si dovrà introdurre l'inquisizione criminale, o lasciare un arbitrio indefinito, per cui si procederà d'ufficio dove non si deve, o si lascierà di procedere dove si deve. Qui non v'è mezzo.

§ 357. Ecco pertanto ricapitolati in breve i principii sopra questa materia.

1.° L'azione alla pena è sempre ed essenzialmente pubblica, e deve essere sempre esercitata dai Funzionarii pubblici a ciò destinati dalla legge. Ciò è stato stabilito anche dal Codice di procedura penale italiano, art. 4. Col trasportare dunque l'art. 1. del Codice di procedura francese, che dice esattamente la stessa cosa, non si fa nè una deroga, nè una modificazione al Codice italiano; e però quell'articolo va ommesso. Sarebbe strano e ridicolo porre fra le modificazioni *una nuda ripetizione.*

2.° Tutta la questione dunque si riduce al *modo* di esercitare quest'azione. Col detto articolo non si determina nulla. Ma conviene assolutamente determinare questo modo. Ecco pertanto il risultato.

a) Nei crimini si esercita d'ufficio dai Funzionarii pubblici.

b) Nei delitti e nelle contravvenzioni che contengono una violazione d'ordine pubblico, senza che si possa propriamente assegnare la persona particolare che può avere interesse speciale a un'indennità, si esercita pure d'ufficio l'azione penale.

c) Nei delitti e nelle contravvenzioni in cui vi ha un particolare leso, e in cui la legge presta una protezione sussidiaria, e per cui l'inquisizione, *invita parte*, porterebbe un urto alla morale, alla decenza, e all'interesse stesso che si vuole proteggere, l'azione penale non si deve promovere che dietro querela della parte.

§ 358. Questi casi sono espressi negli articoli succitati. Ecco pertanto l'art. 4. del Codice italiano (*di procedura penale*) riformato. « L'azione » per l'applicazione della pena non appartiene che ai Funzionarii, ai quali » essa è affidata dalla legge. Nei casi espressi dal Codice penale negli ar- » ticoli 226. 227. 307. 336 al 339 incl., 357. 367 al 378 incl., 401. » 423. 425. 426 al 429 incl., 443 al 457 incl., 471. §§ 9. 10. 11. 12. » 13. 14, 475. §§ 8. 9. 10, 479. §§ 1. 2. 3, i Funzionarii suddetti non » agiscono per l'applicazione della pena, se non precede la querela della » parte offesa dai delitti e dalle contravvenzioni contemplate nei suddetti » articoli. »

PROGETTO

di Decreto onde rendere sollecita e meno dispendiosa la procedura pei delitti di giustizia correzionale.

I.

Oggetto del Decreto progettato.

§ 359. Col Dispaccio 20 Gennajo corrente dell'E. V. vengo incaricato a presentarle un progetto di Decreto tendente a rendere il più che sia possibile *sollecita e meno dispendiosa* la procedura pei delitti di giustizia correzionale (1).

---

(1) Il Dispaccio qui accennato è del 20 Gen. 1813. Credo bene di riferirlo qui a maggiore intelligenza di questo scritto, onde si vegga per quali motivi fosse data a Romagnosi questa commissione, e sotto quali avvertenze gli fosse ingiunto di adempirla. Si avverta che il modo con cui termina questo Progetto fa conoscere che non fu compiuto. Ciò non toglie però che le idee in esso racchiuse sieno di grande importanza, al pari di quelle onde sono ricchi gli scritti precedenti. Ecco dunque il Dispaccio. (DG)

« Quando la Commissione incaricata della redazione di un Codice di procedura penale si occupò di quella parte di esso che riguarda i delitti correzionali, io manifestai il pensiero di seguire in questo argomento le tracce segnateci dalla legislazione francese, e quindi fissare per le contravvenzioni di Polizia e pei delitti di giustizia correzionale lo stesso ordine d'istruzione. »

« Considerazioni tutte particolari alle circostanze del Regno Italiano fecero allora rinunciare a questa idea, e stabilire invece il principio, che quando il delitto importar possa una detenzione maggiore di tre mesi si debba istituire una istruzione pienamente regolare, e munita delle forme più scrupolose.

« Per quanto però potessero allora apparire giusti e liberali i motivi che dettarono una simile disposizione, l'esperienza, che alla fine è il vero crogiuolo in cui le leggi van depurate, mi ha mostrato ch'essa riesce nell'applicazione di non piccolo impedimento ai Tribunali, i quali con grave dispendio del Tesoro, e non minore perdita di tempo, sono costretti ad occuparsi d'una complicata procedura per delitti di tenuissima entità. »

« Questo inconveniente, che è per me della più grande importanza, mi si è fatto tanto maggiormente sentire, quanto che nell'ultima mia visita ai Tribunali ho dovuto accorgermi che gli affari pendenti erano per lo più correzionali, e che grandissimo è il numero dei delitti di questa specie, stante il frequente uso della detenzione nel nuovo Codice penale, e la grande latitudine di una pena, il di cui *minimum* è di sei giorni, ed il *maximum* di cinque anni. Quindi mancherei al debito che mi corre se non provvedessi al riparo di siffatto disordine, propo-

Il grandissimo numero di siffatti delitti, e quindi il ritardo dei giudizii, hanno impegnato lo zelo dell'E. V. a pensare ad un metodo tendente a prevenire il ritardo, e le maggiori spese del Tesoro.

Questo desiderio, che fu pur quello di ogni buon Governo, e oso dire il tormento d'ogni savio Legislatore, onora il provvido cuore dell'E. V.

Trovare un metodo di procedura pei delitti di giustizia correzionale, nel quale venga accoppiato il *maximum* di giustizia col *minimum* di tempo e di spesa, avuto riguardo allo spirito del sistema generale della nuova procedura, ecco il problema che io mi sono proposto di sciogliere in conseguenza delle giuste intenzioni dell'E. V.

II.

Mezzi possibili per ottenere economia di tempo e di spesa.

§ 360. Due soli mezzi esister possono per ottenere la bramata economia di tempo e di spesa: il primo consiste nel diminuire i processi; il secondo nell'accelerarne la spedizione, e col minimo dispendio possibile.

§ 361. Ma per diminuire i processi converrebbe diminuire i delitti; locchè non essendo opera della procedura, ma dei soli mezzi preventivi, appartiene ad un'altra parte della legislazione. Resta dunque la cura della pronta e meno dispendiosa spedizione delle cause correzionali.

§ 362. Due parti massime presenta ogni causa: l'istruzione, cioè, ed il giudizio. Studiar dunque si doveva di produrre la bramata economia di tempo e di spesa tanto sull'istruzione, quanto sul giudizio.

III.

Distinzione della procedura d'ufficio dalla procedura ad istanza di parte del sistema francese.

§ 363. Se l'una e l'altra incombenza deve stare sempre a carico della causa pubblica, egli è evidente che invano tentar si potrebbe un rispar-

»nendo quelle modificazioni che per avventura sono necessarie a farsi nel Codice di »procedura penale.»

«Egli è per questi motivi, sig. Professore, ch'io desidero che mi presentiate sollecitamente un progetto di Decreto, in cui »sieno raccolte le disposizioni degli articoli »153. 154. 155 e 189 del Codice d'Istruzione criminale dell'Impero, e si denotino gli »articoli del Codice di procedura penale »che vanno a cessare, nonchè quelli che per »la necessaria concatenazione delle materie »aver potessero cogli articoli abrogati un »qualche rapporto.»

«Ricevete, sig. Professore, le consuete »assicurazioni dell'affettuosa mia stima.»

LUOSI.

mio di spesa; ma è egli poi certo che, secondo lo spirito dell'attuale procedura, non si possa in nessuna causa correzionale sottrarre il pubblico Tesoro dal subire le spese della procedura? Si esaminino gli articoli 182 e 183 del Codice d'Istruzione criminale dell'Impero......

§ 364. Qui domando io: 1.° Qual è lo stato nel quale il Legislatore contempla qui la procedura pei delitti correzionali? — 2.° Indipendentemente da ciò, qual'è l'attribuzione che la legge dà alla parte civile allorchè si tratta di procedere per delitto correzionale? — 3.° Subordinatamente a quest'attribuzione, qual è il metodo che la legge prescrive?

§ 365. Quanto alla prima domanda, risguardante lo stato della procedura, si vede a colpo d'occhio che qui il Legislatore contempla la causa in quello stadio nel quale conviene *aprire il giudizio*, e nel quale propriamente se fu necessaria una *precedente istruzione*, questa suppor si deve già compiuta; e se questa precedente istruzione non era necessaria, *deve essere ommessa* per aprire a dirittura il giudizio correzionale.

§ 366. Egli importa sommamente al nostro proposito lo scoprire se il Legislatore abbia sempre giudicato necessaria l'*esecuzione* o l'*ommissione precedente* di questa istruzione; e nel caso che talvolta l'abbia prescritta, e talvolta no, distinguere accuratamente i casi rispettivi.

§ 367. Esaminando il disposto dal detto art. 182, si trova che il Tribunale correzionale viene impegnato nel giudizio per due maniere: 1.° in forza di *pubblico Ministero*; 2.° in forza di *citazione del privato*.

§ 368. Quali sono i mezzi di pubblico Ministero, o altrimenti detti *di ufficio*, pei quali viene impegnato il giudizio correzionale? Essi vengono dall'articolo stesso espressi, richiamando gli articoli 130 e 160. Essi vengono espressamente riepilogati nei motivi che accompagnarono questo Codice. Art. 182.: « Le Tribunal correctionel sera saisi, soit par le re» cours de la partie, *soit par un renvoi prononcé sur le rapport du Ju» ge d'instruction* à la chambre du Conseil, soit en consequence d'*un » renvoi par le Tribunal de Police simple.* » La remissione pertanto del processo, fatta dietro rapporto del Giudice istruttore, la remissione eziandio fatta dal Giudice di pace, ecco i due mezzi d'ufficio, coi quali viene impegnato il giudizio del Tribunale correzionale.

Quanto poi alla parte civile, altro mezzo non v'è che il ricorso (come esprimono i motivi), e quindi l'immediata citazione all'imputato.

Qui dunque conviene ricercare se nell'uno e nell'altro caso possa, in virtù del Codice di procedura francese, *precedere* o no qualche istruzione, onde impegnare il Tribunale correzionale ad aprire il giudizio.

IV.

Esame particolare della procedura d'ufficio francese.

§ 369. Incominciamo dalla procedura *d'ufficio.* L'art. 182, che esaminiamo, si riporta agli art. 130 e 160. Consultiamo pertanto e l'uno e l'altro articolo. L'art. 130 dispone come segue. « Si le delit est reconnu » de nature à être puni par des peines correctionnels, le prévenu sera » renvoyé au Tribunal de Police correctionnelle.» Qui si domanda quando e da chi venga conosciuto che il delitto importi o no pena correzionale.

§ 370. Dalla semplice lettura degli art. 127 e 128 risulta che questa cognizione appartiene e si fa dalla Camera del Consiglio, dietro rapporto del Giudice istruttore, fatto una volta almeno per settimana, degli affari, l'istruzione dei quali è a lui devoluta. Qui dunque si suppone che il Giudice d'istruzione abbia adempiuto le incombenze a lui affidate, dopo le quali, mediante giudizio della Camera del Consiglio, le cause vengono distribuite, secondo la loro competenza, o al Tribunale di Polizia, o al Tribunale correzionale. Ecco pertanto, in forza del sistema francese, nella procedura d'ufficio una istruzione precedente anche negli affari correzionali, prima che la Camera del Consiglio abbia deliberato per la remissione, e prima che si apra il giudizio avanti il Tribunale correzionale.

Quali siano le funzioni di questo Giudice istruttore, e quali gli atti ch'egli deve praticare, se lo può rilevare dalla lettura dei Capi VI. VII. e VIII. del Codice d'Istruzione francese, corrispondenti perfettamente per la sostanza al Codice italiano.

V.

Vantaggi di spesa e di tempo del sistema italiano.

§ 371. Confrontando questo sistema coll'italiano, si rileva che presso di noi vi è guadagno di tempo. Imperocchè nel sistema francese tutta l'istruzione preliminare, sia per delitti correzionali, sia per contravvenzioni di Polizia, vien fatta da questo Giudice istruttore, e solamente la remissione viene praticata dietro rapporto settimanale, e sottomessa la causa ai rispettivi Tribunali; e si soffre il ritardo tanto del rapporto settimanale, quanto della perpetua decisione della Camera del Consiglio, per sottoporre le rispettive cause o al Giudice di pace, o al Tribunale correzionale.

§ 372. Presso di noi, per lo contrario, si può incominciare l'istruzione regolare tanto col portare le denunzie, querele e relazioni alla Cancel-

leria del Giudice di pace, quantò alla Cancelleria del Tribunale correzionale (art. 110-116): sicchè nell'uno e nell'altro caso si risparmiano e rapporti settimanali, e decisioni collegiali di remissione; perchè il Giudice di pace trasmette a dirittura le cause che non gli appartengono, e il Tribunale correzionale ritiene a dirittura le cause a lui competenti; salvo solamente, in caso di dubbio, di giudicare della remissione (articolo 118). Il Regio Procuratore, fatto centro di tutto ciò che immediatamente o mediatamente perviene al Tribunale correzionale, o fa nominare a dirittura il Giudice istruttore, o fa rimettere le cause non appartenenti al Tribunale. Dal che si vede che il giudizio collegiale di remissione non interviene che nel caso di bisogno, e così per regola generale si risparmia tutto il tempo dei rapporti e delle decisioni volute dal sistema francese.

§ 373. Nè qui deve tacersi d'un altro vantaggio risultante dal nostro metodo, qual è quello di risparmiare una duplicazione di salarii inevitabile nel sistema francese, nel quale *in ogni Circondario comunale*, oltre al Giudice di pace, avvi un Giudice d'istruzione; talchè il Governo deve pagare tanto per il Giudice di pace, quanto per il Giudice d'istruzione (art. 55 del Codice francese).

§ 374. Quanto poi all'economia del tempo, se consultiamo le disposizioni degli art. 61. 64 e 70, e le altre del Codice d'Istruzione francese, per le quali non si può procedere senza precedente comunicazione e requisitoria del Procuratore Imperiale, e le confrontiamo col metodo italiano, si scopre esservi maggior economia di tempo nel nostro sistema, che nel francese.

VI.

Inconveniente nella procedura francese.

§ 375. Ma per non perdere di vista l'argomento che trattiamo si deve soprattutto osservare che il Giudice istruttore nel sistema francese ha tutta la latitudine della istruzione regolare nelle cause correzionali prima di fare il suo rapporto alla Camera del Consiglio, e per conseguenza prima della remissione della causa al Tribunale correzionale. Di ciò fa fede la sola rubrica del Capitolo IX. *Du rapport du Juge d'instruction quand la procedure est complete*, che incomincia appunto coll'art. 127, e nel quale è compreso l'art. 130. Dal che ne viene necessariamente, che l'imputato è rimesso al Tribunale correzionale dopo che l'istruzione regolare è completa, e quindi che la disposizione dell'art. 182 cade in uno stadio di procedura posteriore alla compiuta istruzione regolare, nella quale fu

già impiegato e tempo e spesa per gli atti praticati tanto dal Giudice istruttore, quanto dal Ministero pubblico.

VII.

Le disposizioni degli art. 154. 155. 156 non servono a risparmiare nè tempo, nè spesa.

§ 376. Per la qual cosa la disposizione dell'art. 189, che parla solamente delle *prove dei delitti correzionali*, ed accomuna queste prove a quelle proprie delle contravvenzioni di Polizia, richiamando gli articoli 154. 155 e 156, non riguarda se non la *qualità* delle prove che usar si possono nel giudizio, ossia nel pubblico dibattimento; e per conseguenza colla disposizione dei detti articoli 154. 155 e 156 non si ottiene risparmio alcuno di tempo o di denaro per tutti gli atti d'istruzione o precedenti o susseguenti, perchè l'effetto dei citati articoli si limita soltanto all'intrinseca credibilità morale e legale dei documenti prodotti. Se però da questa disposizione può risultare vantaggio di tempo o di spesa, esso consisterebbe nella disposizione dell'art. 154, che dà fede legale ai processi verbali e alle relazioni ufficiali fino all'inscrizione di falso, e dispensa da prove suppletorie, fuori del caso di detta inscrizione di falso.

§ 377. Questa disposizione manca veramente nel nostro Codice, benchè al tempo della Commissione fosse stata proposta, e non vi ebbe luogo attesa l'assoluta resistenza della Commissione e del Consiglio di Stato. Io per altro, seguendo l'ordine dell'E. V., me ne sono fatto carico in questo Progetto.

§ 378. Quanto alla disposizione dell'art. 155, risguardante il giuramento dei testimonii, nulla occorre di supplire o di mutare, perchè nel nostro Codice fu provveduto. Lo stesso dicasi della disposizione dell'articolo 156, risguardante i testimonii inabili per parentela.

§ 379. Che se l'E. V. brama applicati li detti articoli 154. 155. 156 e 189 per indicare la serie delle funzioni non della precedente procedura, ma del *giudizio* correzionale, e propriamente del dibattimento, mi permetta l'E. V. di farle osservare, che tutto l'ordine di procedura fissato dal Codice francese nel Tit. I. Cap. I. Lib. II., che tratta dei giudizii di Polizia avanti ai Giudici di pace, è perfettamente conforme all'ordine stabilito nel nostro Codice. Dall'altra parte poi ripeto, che le disposizioni dei citati articoli 154. 155 e 156 non riguardano l'ordine di procedura.

§ 380. Quest' ordine avanti i Tribunali correzionali è piuttosto contemplato dalla seconda parte dell' art. 189, della quale dirò in appresso per non deviare adesso dall' oggetto delle presenti considerazioni, che versa sull' *istruzione precedente al giudizio*.

§ 381. Dalle cose discorse fin qui l' E. V. potrà rilevare, che imitando la procedura francese nelle cause correzionali che vengono portate *d'ufficio* al Tribunale, non si può trarre fondamento alcuno, onde far guadagno di tempo o di danaro nella *istruzione precedente al giudizio;* locchè importava moltissimo per ovviare, se è possibile, agl' inconvenienti dall' E. V. rilevati.

VIII.

Come si possa ottenere economia di tempo e di spesa prima del giudizio.

Primo mezzo. Adottare la procedura di Polizia pei delitti importanti la detenzione non maggiore di un anno.

§ 382. Ad ogni modo però parmi che ciò si possa ottenere prendendo in considerazione altre disposizioni del Codice francese. E per verità, qual è il motivo principale del ritardo ch' è forza intromettere nell' istruzione regolare che precede il giudizio? Tutto considerato, si trova che la ragione principale si è la *necessità* di non colpire la persona *con un mandato di accompagnamento o di arresto*, senza avere almeno preparato tali mezzi di prova, pei quali la giustizia venga autorizzata a credere o a sospettare gravemente che l' imputato possa essere colpevole dell' azione denunziata. Questa mira nell' attuale legislazione fu considerata così importante, che formò un oggetto speciale delle vigenti costituzioni dello Stato, ed anche del Codice penale.— Ma perchè, nel caso che sia noto l' imputato, si rilascia il mandato di accompagnamento? Perchè si teme durante l' istruzione la di lui fuga tutte le volte che, a fronte di una possibile futura condanna, esso possa preferire tutti gl' inconvenienti della fuga. Questo è così vero, che tutte le volte che si tratta di una semplice contravvenzione di Polizia, o di un delitto importante una multa qualunque, o una detenzione di soli tre mesi, il Codice non ha autorizzato il mandato di accompagnamento contro le persone non sospette, nè vagabonde, nè prossime alla fuga; e ciò in vista appunto che ogni cittadino non avente tali vizii non si può presumere avere interesse durante l' istruzione di sottrarsi alla giustizia. Ciò posto, domando se osti verun principio per estendere la facoltà accordata nel caso della

imputazione di un delitto portante tre mesi di detenzione, per estenderla, dissi, al caso in cui la legge avesse fissato il massimo di pena ad un anno. Trattandosi di persone non sospette nè vagabonde, sembra non solamente che non osti veruna disposizione onde estendere l'emissione del mandato di accompagnamento, ma che ciò si possa praticare con sicurezza, ed anche per una moderata applicazione dell'art. 91 del Codice di procedura francese, che dispone nei seguenti termini. « Lorsque l'in» culpé sera domicilié, et que le fait sera de nature a ne donner lieu qu'à » une peine correctionnelle, le Juge d'instruction pourra, s'il le juge con» venable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, » sauf, aprés l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre man» dat qu'il appartiendra. »

§ 383. In forza di questo articolo ognuno vede che la facoltà di emettere o non emettere il mandato di accompagnamento, attribuita dalla legge francese al Giudice istruttore, è *indefinita*, ed abbraccia tutti i casi di giustizia correzionale che importano la pena di detenzione da sei giorni fino a cinque anni. Se la legge nelle materie correzionali avesse *sempre* dispensáto il Giudice dal rilasciare i mandati d'accompagnamento, l'istruzione precedente al giudizio sarebbe riuscita estremamente compendiosa ed economica. Ciò sarebbe stato troppo; e però la legge volle che il Giudice potesse dopo l'interrogatorio rilasciare quel mandato che a lui paresse conveniente, considerando appunto che quando la pena eccede certi limiti, l'interesse della fuga prevale all'interesse della permanenza. Ma alla fine l'emissione di un mandato d'accompagnamento, o di quello di deposito, sta sempre *in arbitrio* del Giudice istruttore, e però sta in arbitrio di lui il rendere l'istruzione più o meno rapida, e più o meno dispendiosa. Il fatto sta però, che secondo lo spirito della procedura francese la *necessità* del mandato d'accompagnamento negli affari correzionali, qualunque sia il grado della pena di detenzione, non viene nè punto nè poco stabilita. In ciò la legislazione suddetta è coerente all'altra disposizione, esistente anche presso di noi, colla quale si ammette l'imputato di delitto correzionale al *beneficio della sicurtà:* locchè dimostra che l'oggetto del mandato d'accompagnamento negli affari correzionali non è unicamente il timore della fuga per l'unico pericolo della detenzione, come della pena negli affari di alto criminale, ma piuttosto la necessità di *guarentire il giudizio* tanto per l'interesse fiscale, quanto per quello della parte (come viene provato dagli articoli concernenti la sicurtà). Se la libertà dell'imputato prima del giudizio fosse stata incompatibile colla voluta sicurezza, non sarebbe mai stato prudente accordare il beneficio

della sicurtà, come si pratica nelle cause di alto criminale. Ed ecco perchè alle persone sospette e vagabonde questo beneficio viene ricusato; ed ecco perchè quando le conseguenze del giudizio possono essere di *grave momento* anche per le persone non sospette, è necessario esigere la sicurtà. Ma nello stesso tempo si manifesta il principio, che dove non si verifica che l'affare possa riuscire di grave momento, si può prescindere, rapporto alle persone non sospette nè vagabonde, dall'uso del mandato d'accompagnamento, perchè lo stato loro serve di bastante garanzia.

§ 384. Ciò posto, io sono d'avviso che, ritenuto il principio della legislazione francese, si possa prendere un *partito di mezzo;* e questo si è: di autorizzare la procedura di Polizia, e per ciò stesso la dispensa del mandato d'accompagnamento nella procedura *d'ufficio* in tutti i delitti correzionali che nel massimo di pena non importino la detenzione oltre l'anno; ben inteso che questa dispensa non abbia luogo pei sospetti e vagabondi, verso i quali si può decretare il mandato d'accompagnamento allorchè il Ministero pubblico spedisce la citazione, onde incominciare il giudizio colla procedura di Polizia.

§ 385. Con questo mezzo si risparmiano le solennità di una precedente istruzione regolare, e si apre a dirittura il giudizio; e però l'economia di tempo e di denaro riesce vistosa, avvegnachè l'esperienza dimostra essere maggiore la frequenza dei piccoli delitti compresi entro i limiti della detenzione di un anno, che di quelli che importano una detenzione maggiore. Senza questa limitazione, e lasciando tutto all'arbitrio del Giudice istruttore, si può temere ragionevolmente che possa nuocere o alla desiderata economia di tempo e di spesa, ed aggravare indebitamente l'onore e la libertà di un buon cittadino, o alla pubblica sicurezza. Il primo inconveniente avviene allorchè per un affare di minima entità il Giudice colpisce con un mandato d'accompagnamento non necessario; il secondo inconveniente avviene allorchè per una parzialità suggerita o dalla qualità della persona, o anche dal proprio buon cuore, o carattere meno energico, si astiene dal rilasciare un mandato di accompagnamento, cui le circostanze e la ragione suggerivano.

In forza di queste considerazioni io ho modellato una parte del Progetto, del quale soggiungerò le speciali ragioni.

IX.

Secondo mezzo. Lasciare al Ministero pubblico la facoltà di abbandonare al privato la procedura per certi delitti di giustizia correzionale.

§ 386. Tutto il fin qui detto riguarda la procedura *d'ufficio*. Rimane ora l'esame del citato articolo 182 in quella parte che spetta all'attore privato, ossia alla parte civile. Ivi, come si vide, il giudizio viene aperto mediante citazione della stessa parte civile o all'imputato o alle persone civilmente responsabili del delitto. Qui è da osservarsi che questa forma di procedere non presuppone veruna istruzione precedente, poichè si dispone espressamente che la citazione stessa *tiendra lieu de pleinte*. È noto a chiunque conosce la procedura criminale, che la querela è propriamente il primo atto col quale s'incomincia la procedura ad istanza di parte. Qui dunque è manifesto potersi procedere correzionalmente colla semplice citazione, equivalente a querela. Dunque, ad onta che tutti i delitti siano di azione pubblica, tutti i delitti non sono essenzialmente di *procedura d'ufficio*. L'una cosa infatti può stare coll'altra: imperocchè il concludere per la pena è sempre di attribuzione della parte pubblica; e questa funzione propriamente si restringe al *giudizio*, anzichè abbracciare l'istruzione. Diffatti altro è dire che tutti i delitti siano d'azione pubblica per la pena, come espressamente viene disposto dall'art. 1. dell'Appendice al Codice di procedura penale (1); altro è dire che non si possa procedere in verun delitto che per mezzo del Ministero pubblico, ossia *d'ufficio*. Questa seconda proposizione sarebbe evidentemente contraria alla disposizione degli articoli 182-183 del Codice d'istruzione criminale francese.

§ 387. Premessa questa distinzione, ecco che si presenta un altro mezzo opportunissimo per la bramata economia di tempo e di spesa, e per ottenere eziandio una prudente riserva nell'amministrazione della giustizia criminale. Questo mezzo qual è? Lasciare al Ministero pubblico la facoltà, in certi casi da indicarsi, di non procedere *d'ufficio*, e di abbandonare la prima impulsione del giudizio criminale alla parte civile interessata.

§ 388. E per giustificare questo divisamento osservo in primo luogo, che l'oggetto dei giudizii criminali non è sempre lo stesso, avuto riguardo all'interesse della pubblica autorità. E qui limitando le vedute agli affari

(1) L'azione diretta a far *applicare le pene* spetta esclusivamente ai funzionarii, ai quali la medesima è confidata.

di giustizia correzionale, ognuno s'avvede che talvolta la giustizia si assume quelle funzioni di pubblica difesa, delle quali è incaricata, dirò così, *d'ufficio;* e talvolta accorre invocata per la tutela privata, piuttosto ad oggetto di riparare un danno, che per reprimere esemplarmente un'azione criminosa di pubblico interesse.

§ 389. Esempii di questa seconda funzione ne abbiamo in tutti que' modi che offendono la proprietà letteraria, contemplati dagli articoli 425 fino al 428 inclusive del Codice penale; negli abusi di confidenza, contemplati dagli articoli 407 al 409 dello stesso Codice; in tutti i danni dati, contemplati dall'art. 449 al 457 inclusive, nei quali per soprappiù è da rimarcarsi che la pena non eccede giammai l'anno. Lo stesso dicasi delle contravvenzioni contemplate nell'art. 471, §§ 9 al 14; così pure delle contravvenzioni contemplate nell'art. 475, §§ 8 al 10.

§ 390. Il promuovere un giudizio per questi casi si potrebbe lasciare alla diligenza della parte privata; e con ciò si diminuirebbero grandemente le spese, le cure e le ore della pubblica Autorità, oltre di risparmiare la precedente istruzione, non del tutto acconcia per affari che presentano piuttosto la qualità di civili, che di veramente criminali.

§ 391. Io però non opino che venga assolutamente interdetta al pubblico Ministero l'autorità di procedere in simili casi, avvegnachè talvolta possono esistere gravi motivi per interessare la pubblica Autorità; ma solamente suggerisco di lasciare al discreto arbitrio del pubblico Ministero l'assumersi il carico d'una procedura e d'un giudizio che meglio conviene alla parte civile, la quale molte volte se ne asterrà anche per un sentimento di generosità o di conciliazione, per avere ottenuto un risarcimento di danni che formava il precipuo oggetto della legge.

§ 392. Onde rendere più precisa la limitazione qui indicata, conviene fare una distinzione tra persone private. Talvolta la parte privata è, come si suol dire, *sui juris;* talvolta essa è abitualmente assistita dall'Autorità tutoria, per la quale anche nelle cose civili il sentimento paterno del legislatore esige che in un affare contenzioso intervenga il pubblico Ministero a completare, dirò così, la persona per la sua garanzia. Così negli affari interessanti i minori, le donne, la Corona, ed i Corpi tutelati, si fanno intervenire le conclusioni del pubblico Ministero pel motivo appunto di pareggiare queste persone a quelle che sono *sui juris.* Il motivo essendo lo stesso anche nelle cose criminali, ne viene che pari deve riuscire la provvidenza del legislatore, anche perchè nell'azione civile, derivante dal delitto, conviene autorizzare l'azione della parte, e tutelarne la riuscita.

In conseguenza di queste vedute io ho progettato le relative riforme del Codice di procedura penale.

X.

Terzo mezzo. Dividere in due Sezioni il Tribunale correzionale, dimodochè l'una decida le cause di minor entità, e l'altra le maggiori.

§ 393. Le cose discorse fin qui versano sulla prima parte del processo criminale precedente all'apertura del giudizio. Giovami ora esaminare se dopo che le cause sono pervenute al Tribunale per la decisione, siavi altro mezzo onde sollecitarne la spedizione, senza aggravio del Tesoro.

§ 394. In questo stato della causa parmi che sarebbe ottimo spediente separare le cause che non importano la detenzione oltre l'anno, da quelle che importano questa pena fino ai cinque anni. Siccome le prime non ricercano un'istruzione regolare precedente, ma essa si concentra avanti il Tribunale, e l'oggetto loro è per lo più d'indole civile, sembrami che potrebbero venir decise da tre Giudici, a guisa delle cause civili; ben inteso che due dei Giudici fossero membri ordinarii del Tribunale, ed il terzo fosse un Supplente, affidando le funzioni del pubblico Ministero ad un altro Supplente. Ciò che più importa all'amministrazione della giustizia ed all'interesse delle parti si è, che la decisione venga fatta dai Giudici ordinarii rivestiti della confidenza del Governo, e che la pluralità dei Giudici sia composta dai membri ordinarii.

§ 395. Per quello poi che spetta alla decisione delle cause importanti pena maggiore di un anno, sono d'avviso che venga ritenuta la disposizione dell'articolo 47 del Regolamento organico, vale a dire che i Giudici pronuncino sempre in numero di quattro; e per conseguenza che questa Sezione venga composta dal Presidente, e dagli altri due Giudici con un Supplente, rimanendo le parti del pubblico Ministero presso il Regio Procuratore ordinario. E siccome nelle cause a decidersi da questa Sezione occorre l'opera di un Giudice istruttore, rimane lo spediente che quello ch'è Giudice istruttore per una Sezione può giudicare senza inconveniente nell'altra, la quale o non importa istruzione, o se importa qualche atto precedente, comune alle procedure di Polizia, viene opportunamente preparato dal pubblico Ministero.

Non ho bisogno di dimostrare che il lavoro diviso in tale maniera può assaissimo giovare alla pronta spedizione delle cause.

XI.

Quarto mezzo. In tutte quelle cause, nelle quali l'istruzione ed il giudizio s'incominciano colla citazione, trasportare all'udienza la cognizione di tutti gl'incidenti che sono sparsi nell' istruzione regolare per le altre cause che ammettono questa istruzione precedente.

§ 396. Costituito così il Tribunale, rimane a vedere se nel giudizio disciplinato dal Codice di procedura penale del Regno d'Italia si possa, senza toccare l'essenza delle cose, far guadagno di tempo e di spesa, analogamente al disposto dal Codice di procedura francese.

§ 397. E qui appunto accade di esaminare la seconda parte del citato art. 189, in cui si richiamano le disposizioni degli articoli 157. 158. 159. 160 e 161, risguardanti la procedura di Polizia. Si domanda se dalla disposizione di questi articoli possa risultare brevità ed economia.

I. L'art. 157 tratta della contumacia dei testimonii a comparire per l'esame. Qui non si tratta nè di tempo nè di spesa; e d'altronde nel nostro Codice fu provveduto abbastanza, ed in una maniera corrispondente.

II. L'art. 158 parla ancora della stessa materia dei testimonii, e quindi ricorre la stessa osservazione.

III. L'articolo 159 contempla il caso, che il fatto imputato dedotto in giudizio non presenti nè delitto, nè contravvenzione di Polizia. In tal caso il Tribunale annulla la citazione e tutti gli atti che ne fossero seguiti, e collo stesso giudizio pronuncia sulla domanda di danni ed interessi della persona citata. Qui cade un'importante avvertenza.

In tutti i casi, nei quali la procedura ed il giudizio si aprono nello stesso tempo, egli è impossibile conoscere prima del giudizio se il fatto imputato presenti delitto o contravvenzione di Polizia. Da ciò nasceva la necessaria conseguenza, che tale ispezione doveva necessariamente cadere nella udienza; e però la disposizione dell'art. 118 della nostra procedura non si può verificare che nel solo caso, in cui una istruzione regolare preceda l'apertura del giudizio. Nell'altro caso pertanto, in cui non preceda quest'istruzione, deve aver luogo la disposizione del detto articolo 159, il quale appunto è stato riportato nel Progetto.

Un'altra osservazione ugualmente importante sorge qui da questa disposizione della legislazione francese. Se havvi motivo di dichiarare *dissipata l'imputazione*, niuno se ne può trovare maggiore di quello che il fatto imputato non presenti nè delitto, nè contravvenzione. Eppure negli affari correzionali, nei quali non precede l'istruzione regolare, e che

sono pareggiati per la procedura agli affari di Polizia, questo motivo viene prodotto all'udienza; e così si ha il doppio vantaggio tanto di far risparmio di tempo e di spesa, quanto di liberare definitivamente l'incolpato da una imputazione che non presenta nè delitto, nè contravvenzione.

IV. L'art. 160 riguarda la remissione della causa, allorchè essendo di alto criminale, non riesce di competenza del Tribunale correzionale. Questa disposizione esiste anche presso di noi nell'art. 361, senza che abbisogni altra innovazione.

V. L'art. 161 del Codice francese, riportato nell'art. 189, riguarda la decisione definitiva dell'affare, col giudizio dei danni e degl' interessi. A ciò fu identicamente provveduto dall'art. 363 del nostro Codice.

§ 398. Riepilogando pertanto le osservazioni sui citati articoli, ne deriva che per il guadagno di tempo e di spesa conviene imitare la disposizione dell'art. 159 del Codice francese, che trasporta all'udienza la cognizione se il fatto sia criminoso o no in tutti que' casi nei quali non precede l'istruzione; e seguendo lo spirito di questo articolo e di tutta la procedura di Polizia, trasportare all'udienza la cognizione d'ogni altro incidente che può aver luogo in una precedente istruzione regolare. Pel rimanente l'ordine del dibattimento e delle sue conseguenze, contemplato negli articoli 190 e seguenti del Codice d'Istruzione francese, è simile alle disposizioni degli articoli 356 e seguenti del Codice italiano, talchè non havvi nulla ad innovare.

§ 399. Osservo poi, che qualunque sia il Tribunale, avanti al quale si faccia un dibattimento, e qualunque sia il merito della causa, si dovranno eternamente verificare le condizioni essenziali ad ogni giudizio; vale a dire proposta, risposta, prove *hinc*, *inde*, parità di trattamento, cautele per ottenere la piena ed ingenua manifestazione della verità, provvidenza e potere discrezionario pei casi impensati, discipline per il buon ordine delle udienze, zelo e buon contegno per parte dei difensori, ec. Ond'è che le differenze non possono essere mai sostanziali, ma puramente accidentali; talchè per queste supplisce il discreto arbitrio dei Presidenti e dei Regii Procuratori.

XII.

Quinto mezzo. Abolire il giudizio di dissipata imputazione in tutte le altre cause che non possono venir trattate col metodo delle cause di Polizia.

§ 400. Se noi seguiamo la serie delle disposizioni inserite nel Codice italiano sul giudizio di dissipata imputazione, ci accorgiamo che nella

nuova procedura è stato introdotto un sistema superfluo, tutto proprio della vecchia procedura inquisizionale, nella quale in alcuni paesi si praticava la difesa *pro avertenda inquisitione speciali*, escluso il vantaggio che in quella si otteneva, vale a dire un giudizio definitivo; anzi con tutti gl'inconvenienti contrarii e per la parte morale, e per la parte economica, e per la celerità della nuova procedura. Qui prima di tutto si deve avvertire, che presentemente abbiamo in vista non quelle cause, nelle quali non precede istruzione regolare; ma bensì quelle, nelle quali questa istruzione deve aver luogo, vale a dire le cause correzionali maggiori, e quelle di alto criminale. Tutti i vantaggi che, compatibilmente colla scoperta della verità, col riguardo all'imputato, colla pubblica sicurezza, e coll'economia di tempo e di spesa, ottener si dovevano, furono procacciati colle disposizioni degli articoli 118. 127, e col giudizio di accusa del nostro Codice. Gli articoli 118 e 127 sono comuni alle cause maggiori di giustizia correzionale. In essi virtualmente si contempla la dissipata imputazione, tanto per cognizione del Giudice, quanto per cura della parte. Imperocchè nell'art. 118 il Giudice istruttore o il Regio Procuratore sono incaricati dell'ispezione se il fatto sia o no qualificato dalla legge come delitto. Quando su ciò nasca dubbio, esso si porta alla cognizione del Tribunale, che decide. Ecco pertanto un primo giudizio di dissipata imputazione per ragione del titolo legale dell'imputazione stessa.

§ 401. La dissipata imputazione poi per fatto della parte si vede autorizzata dall'art. 127, che ordina la libertà dell'imputato, *quando egli sia riuscito nell'interrogatorio a dimostrare* INSUSSISTENTI I MOTIVI *che determinarono contro di lui il mandato d'accompagnamento.* Questa disposizione corrisponde agli articoli 128-129 del Codice di procedura francese.

§ 402. Dopo questo stadio di procedura è assurdo il pronunciare un nuovo giudizio segreto e non definitivo di dissipata imputazione, imperocchè realmente si suppone in diritto che il fatto imputato sia veramente pel suo titolo qualificato dalla legge come delitto. In fatto poi si deve almeno supporre che rimanga ragionevole sospetto, dopo che l'imputato nel suo interrogatorio non giunse a dissipare i motivi del mandato di accompagnamento, il quale secondo la legge non si può rilasciare all'impensata, ma con fondamenti ragionevoli, giusta il disposto dall'articolo 229.

§ 403. Pertanto lo stato della procedura esige l'emissione del mandato di deposito, il quale ricerca appunto come condizione che l'impu-

tato *non sia riuscito* nel suo interrogatorio a dimostrare insussistenti i motivi pei quali fu contro di lui rilasciato l'ordine o il mandato d'accompagnamento, giusta la precisa disposizione dell'art. 236 del nostro Codice di procedura.

§ 404. Nelle cause correzionali dopo questi tentativi qual'altra cosa si può ragionevolmente praticare, fuorchè compiere l'istruzione pel giudizio definitivo? Non è egli evidente che col tornar di nuovo dopo questi tentativi a trattare l'argomento di dissipata imputazione si usurpa il giudizio del merito in una forma proscritta dal nuovo ordine di procedura criminale? Ciò viene dimostrato dal riflettere potersi intentare di nuovo questo giudizio allorchè l'istruzione è completa, come si vede dall'art. 347; dimodochè da questo punto alla pubblica udienza non si può figurare verun atto il quale chiarisca di più la verità del fatto.

§ 405. Qual'è la conseguenza di questa disposizione? Eccola. Il giudizio del merito viene tagliato in due parti. La prima viene spedita in camera privata, e senza impiegare i mezzi voluti dalla legge onde ottenere quella piena luce che risulta dal dibattimento, onde porre al coperto gl'interessi della pubblica e privata sicurezza. L'altra parte poi viene trattata all'udienza in una maniera definitiva. E però da questa operazione risulta una manifesta violazione della massima fondamentale, che la vera istruzione non si fa che all'udienza, e che per conseguenza ogni giudizio di merito e l'istruzione relativa dev'essere così ristretta al pubblico giudizio, che in questo gli atti dell'istruzione scritta precedente o non debbono valutarsi, o non possono usarsi che sussidiariamente.

§ 406. Considerando poi questo sistema dal canto dell'impiego del tempo e del danaro, devesi osservare che siccome fu disposto che, malgrado la natura non definitiva del giudizio di dissipata imputazione posteriore al mandato di deposito, si possa appellare; così ne viene che la Corte d'Appello può pronunciare in senso contrario, e indi in forza della disposizione dell'art. 423 rimettere il processo ad altro Tribunale correzionale, perchè proceda al giudizio definitivo nella pubblica udienza.

§ 407. Io non ho qui bisogno di far rilevare il dispendio di tempo e di denaro che importa questa operazione, la quale viene tutta risparmiata col metodo della procedura francese; e, quel ch'è più, devesi per ogni titolo risparmiare, perchè fatta senza verun motivo nè giusto, nè ragionevole.

§ 408. Passiamo ora alle cause di alto criminale. Nel sistema del Codice di procedura italiano il giudizio di dissipata imputazione, sia espressamente, sia per equipollenza, può accadere cinque volte prima del giu-

dizio pubblico e definitivo. Quattro volte come nelle cause correzionali, e la quinta nel giudizio di accusa, sia per equipollenza, sia per formola espressa dall'art. 407.

§ 409. Limitandoci per ora all'irregolare giudizio di dissipata imputazione posteriore al mandato di deposito nelle cause di alto criminale, esso viene contemplato nell'art. 393 come giudizio principale, e nell'articolo 407 come incorporato nel giudizio di accusa, e come conseguenza del medesimo. Egli è impossibile figurarsi veruna utilità in questo modo di procedere; imperocchè se si esamini lo spirito della nostra procedura, si trova che siccome il giudizio di accusa non si fa che ad istruzione completa, così ne risulta che il giudizio di dissipata imputazione, che si fa pure ad istruzione completa, si risolve anch'esso in un giudizio assolutorio di alto criminale fatto in camera, e senza che ne possa risultare quella piena luce che la legge volle ottenere dal pubblico dibattimento per la sicurezza pubblica e privata.

§ 410. Gli altri inconvenienti poi e per il tempo e per la spesa, risultanti da tutto il giro dell'appellazione, e della remissione ad altro Tribunale, non abbisognano d'essere dimostrati; talchè questa specie di giudizio, incompatibile col sistema generale comune a noi colla Francia, deve essere intieramente abolita.

§ 411. Solamente nel caso degli articoli . . . . , nei quali viene pronunciata la liberazione dell'imputato chiamato con atto d'accompagnamento, credo che debbano aver luogo le discipline stabilite dal Codice francese nell'art. 135.

XIII.

Sesto mezzo. Correggere il più presto possibile le nullità incorse.

§ 412. L'effetto delle nullità essendo di rendere senza effetto l'atto praticato, e tutti gli atti che da esso dipendono, ne viene ch'esse sono sempre cagioni di perdita di tempo, e di dispendio necessario per rifare l'atto principale ed i conseguenti. Questo inconveniente cresce a proporzione del ritardo frapposto, e degli atti viziosi che frattanto si eseguiscono. Importa dunque sommamente che le nullità vengano il più presto corrette, onde evitare l'accennato inconveniente.

§ 413. Nell'istruzione regolare, la quale suol precedere unicamente i giudizii di alto criminale o di correzionale maggiore, il primo atto comunicato all'imputato si è quello del mandato d'accompagnamento, il quale d'altronde dalle nostre costituzioni è considerato sommamente im-

portante, oltre essere decisivo per la procedura. Anche nelle vecchie procedure la cattura meritava una somma considerazione.

§ 414. Qualche Tribunale ha opinato che non si possa opporre la nullità del mandato e farne correggere i difetti se non dopo che la istruzione è finita, e si comunicano tutti gli atti all'imputato. Questa opinione è contraria alla legge, ed è nociva sotto tutti gli aspetti. Altro è dire che l'*ultimo termine* ad opporre le nullità incorse nella istruzione sia quello che fu fissato dal Codice di procedura; ed altro è dire che prima di questo termine, e tosto che la nullità fu commessa, non si possa allegare e correggere. La legge non solamente non si è mai opposta a quest'ultimo partito, ma implicitamente lo ha autorizzato. Certamente se dovesse valere l'opinione contraria, dovrebbe dirsi che il legislatore ha voluto la nullità degli atti conseguenti al mandato, e quindi l'eventuale impossibilità di correggerli, oltre la perdita di tempo e di spese a ciò necessaria, avvertendo specialmente che il processo dev'essere rimandato ad altro Tribunale.

Convien dunque prevenire questo errore, e, quel ch'è più, prevenirne l'occasione; e, quel che più importa, prevenire gl'inconvenienti reali ch'esso fa nascere.

§ 415. Ciò posto, ho creduto conveniente di progettare la espressa facoltà di far correggere sul momento le nullità del mandato d'accompagnamento, ritenuto il modo di sanarle già stabilito dal Codice. Ma qui distinguendo nullità da nullità, ho creduto che quella che deriva per mancanza dell'espressione del titolo nel mandato importi una più speciale considerazione.

Un mandato senza titolo, ossia senza l'espressione della causa.....

PROGETTO

di Circolare risguardante i giudizii penali, scritta da ROMAGNOSI per commissione del Gran Giudice Ministro della Giustizia.

ECCELLENZA!

§ 416. Eccole la Circolare che io mi sono studiato di estendere dietro le ottime vedute ed indicazioni dell'E. V. Da Bexon, pag. 31 a 44, tomo II., ho tratto, secondo il di lei ordine, succintamente quanto risguarda i Regii Procuratori, i difensori ed i Presidenti; e dalla pag. 346 e 347 quanto risguarda i Giudici. Sarebbe stato inconveniente il copiare le di lui parole, tanto più che codesto scrittore non ha l'arte di esporre luminosamente le sue idee, e quasi sempre con un variato ravvolgimento le ripete, con qualche nuovo amminicolo solamente.

Una sola avvertenza mi conviene fare. Io non ho creduto cosa prudente proporre per ora in una pubblica Circolare l'ordine di restringere le note che nelle cause appellabili si tengono dei pubblici dibattimenti. Ella sa meglio di me che questo difetto non si propagherà. Per un Cancelliere troppo diligente ne avremo dieci o negligenti o con poco discernimento. Me ne fa sicurtà la naturale inerzia umana e il rapido corso delle pubbliche discussioni. D'altronde non pare ancor tempo di porre in costringimento i Cancellieri, ai quali spetta di registrare le dette note, perchè non è ancora passato tanto tempo, onde presumere che siansi formato un criterio sicuro da distinguere sull'istante ciò che può essere principale ed importante nelle deposizioni orali, da ciò che possa essere non principale e meno importante. Forse anche troppo gli articoli 330. 481, che sono chiarissimi, le daranno occasione d'inculcare maggiore diligenza, a fine di evitare le spese necessarie a far correre i testimonii alle Corti di Appello.

Sono poi sensibilissimo al grazioso invito dell' E. V. A confessarle la verità, io bramo vivamente di andare in campagna, per rimettermi dalle cattive impressioni di questo clima ingrato, per rivedere mia madre e i

miei parenti, e per apprestare con ponderazione la materia delle lezioni del venturo anno, avendo pur troppo con somma pena e detrimento di salute provato quanto costi il fare le lezioni di giorno in giorno in una scienza positiva che ridur si voglia a sistema. Avrei un'altra ragione valevole anche nell'economia, per sanare un qualche debito che ho dovuto contrarre per la compra di molti libri nuovi, e posteriormente alle gravi spese da me fatte in Milano. Ad ogni modo io preferisco volentieri il piacere e l'onore di essere vicino all'E. V., disposto ad ogni di lei comando.

Rimangono ancora otto nojosissimi giorni di esami, oltre a quelli delle lauree. Dopo questi mi farò un dovere di venirle a rassegnare i veraci sentimenti della mia venerazione e gratitudine, con cui ho l'onore di ripetermi — Dell'Eccellenza Vostra ec. — Pavia 18 Giugno 1808.

PROGETTO DELLA CIRCOLARE

§ 417. Fra i moltiplici rami dell'amministrazione della giustizia, che abitualmente richiamano la mia vigilanza, io ho preso in particolare considerazione anche quello della giustizia punitrice. Dai diversi documenti che giungono al mio Ministero ho dovuto rallegrarmi che, mercè l'opera dei Giudici e dei Regii Procuratori, il nuovo Codice di procedura penale abbia concepito in generale un avviamento regolare ed attivo. Io ben prevedeva che per la novità del sistema e per l'influenza inevitabile delle vecchie abitudini doveva nascere qualche traviamento; ma in ciò stesso ho dovuto consolarmi, che a riserva di un solo oggetto, nel quale alcuni Giudici di pace possono essere ripresi, di altro non mi debba lagnare che o di una troppo minuta diligenza, o di un malinteso riguardo, o di qualche mancanza d'accorgimento.

§ 418. Ma sebbene queste cose non si possano riguardare come vere violazioni della legge, tuttavia nuocono a quella felice riuscita che il Governo ebbe in mira di ottenere colla pubblicazione del nuovo Codice di procedura. Per la qual cosa stimo conveniente di partecipare le seguenti istruzioni.

I.

§ 419. Ho osservato che alcuni Giudici di pace, a fronte delle chiare disposizioni degli articoli 27. 50. 51. 143 fino al 156 inclusive del Codice, molte volte non adempiscono le funzioni che loro vengono ingiunte, contentandosi al più di trasmettere materialmente ai Tribunali le de-

nuncie e le querele, e ciò anche con poca sollecitudine. Alcune volte fanno ispezioni giudiziali senza l'intervento, benchè necessario, dei periti; e altre volte nelle visite domiciliari trascurano di usare sopra gli oggetti che hanno relazione col delitto quelle cautele che furono prescritte dagli articoli 190 e 191 del Codice stesso, onde assicurare la identità delle cose rinvenute.

Queste mancanze sono gravissime, e meriterebbero non solamente l'applicazione dell'art. 17 del Codice medesimo, ma altra più seria animadversione.

Tuttavia io amo per questa volta di ammonirli, facendo loro osservare che l'esattezza e la diligenza loro nella procedura penale è della massima importanza. Pensino che la legge, incaricandoli delle prime funzioni della Polizia giudiziaria, volle assicurare la più rapida, la più certa e la più accurata raccolta delle prove fondamentali del delitto, di quelle prove che molte volte non si possono più rinnovare, e talvolta anche il più pronto arresto dell'imputato. Da queste prime operazioni dipende tutto l'effetto della giustizia punitrice. Diffatti dove le prove si lascino perire od offuscare, e il reo sottrarre dalla mano della giustizia, svanisce la certezza della punizione, da cui dipende tutta la forza sì preventiva che esecutiva del sistema penale. Allora la provvida intenzione dell'Autorità pubblica di guarentire la comune sicurezza rimane delusa, e il Giudice negligente si rende imputabile di tutte le funeste conseguenze che derivano dall'impunità.

Se la necessità e la convenienza di tutti i rapporti indusse la legge ad affidare ai Giudici di pace le prime importanti funzioni sopra noverate, essa li fornì pure dei convenienti poteri. E perciò eglino non si devono riputare obbligati a quelle sole incombenze che furono addossate agli altri Ufficiali di Polizia, ma inoltre si debbono risguardare come investiti d'un grado più eminente, dal quale da una parte essendo posti nella linea giudiziaria ed associati alle funzioni della istruzione regolare, e dall'altra incaricati cogli Ufficiali di Polizia delle operazioni delle informazioni preliminari, vengono obbligati a soddisfare a tutti i rapporti di questa doppia situazione.

Dietro questa veduta i Giudici di pace debbono farsi carico di tutte le incombenze prescritte negli articoli precisati del Codice di procedura penale.

E a fine di prevenire in futuro ogni disordine, io eccito specialmente i Regii Procuratori a riferire prontamente al mio Ministero ogni negligenza che nelle operazioni or mentovate dei Giudici di pace avvenga

loro di scoprire, e d'interporre sempre, a norma degli art 35. 36. 37, il loro ufficio per l'esecuzione delle provvidenze stabilite dal Codice e dai Regolamenti vigenti.

II.

§ 420. Quanto ai Giudici istruttori, ho rilevato che alcuni di essi nel ricevere le dichiarazioni dei testimonii e gl'interrogatorii degl'imputati sovrabbondano al di là di quello che il nuovo sistema di procedura richiede, e con ciò prolungano la procedura, ed accrescono le moli dei processi oltre il dovere.

La diligenza nella istruzione regolare scritta, che precede i giudizii, è certamente commendevole, e soprattutto essa è indispensabile dove si tratti di evitare le nullità. Egli è anche conforme allo spirito dell'articolo 169, che i testimonii o gl'imputati vengano escussi ogni qual volta sorga ragionevole dubbio della loro veracità, o appariscano incoerenze nei loro detti.

Ma in ciò i Giudici istruttori non debbono imitare la minutezza della cessata procedura, ma restringersi alle cose sostanziali, e redigerle con una succosa brevità.

Quando i testimonii e gl'imputati non comparivano in un solenne e verbale conflitto avanti i Giudici che dovevano pronunciare la sentenza, quando la coscienza di chi doveva giudicare doveva essere mossa ed illuminata dal nudo scritto, l'industria, l'accuratezza e l'accorgimento nel domandare, nell'indagare, e nel registrare ogni minima circostanza, si dovevano esaurire nella procedura scritta. Ma in oggi le cose cangiarono di aspetto: la vera istruzione definitiva si fa nel pubblico dibattimento. È là che si debbono spiegare tutti i mezzi e tutta l'industria, onde far sortire in tutto il suo lume la verità dalle tenebre, nelle quali o il reo o il calunniatore tentano di avvolgerla. È là che la coscienza dei Giudici deve essere istrutta e determinata da tutti quei lumi e da tutte quelle minime circostanze che mal si potrebbero esprimere ed ottenere da un semplice scritto.

Perlochè nella procedura scritta basta che le dichiarazioni dei testimonii e le risposte degli imputati siano assunte a modo di risultato, e redatte in via di racconto, nel quale in un solo prospetto si esprimano le circostanze concludenti a manifestare la verità del fatto, escluse tutte le superfluità, e soppresse le minute interrogazioni delle quali quantunque il Giudice abbia dovuto valersi per trarre le informazioni, tuttavia è superfluo di tenere memoria, quando egli abbia ottenuto compiutamente il suo intento.

Non conviene per altro dimenticare giammai di osservare scrupolosamente tutte le cautele prescritte dal Codice di procedura penale, essendo esse state ordinate colla doppia veduta di fondare gli atti preparatorii che colpiscono la persona degl' imputati, e di preparare gli oggetti che si dovranno esaurire nei pubblici dibattimenti.

Se però si tratti di processi contumaciali, si dovrà, secondo le circostanze, usare una più speciale informazione, sì perchè i giudizii contumaciali non si fanno in contraddizione coll' imputato, e sì perchè non potendosi prevedere quando egli possa cadere in potere della Giustizia, non si deve frattanto avventurare all' azione del tempo, e ai maneggi di un imputato che trovasi in libertà, la sorte di alcuni indizii, i quali sebbene sembrino minuti, tuttavia riescono interessanti nel complesso di una procedura.

Io raccomando assaissimo che i Giudici istruttori si penetrino di codeste massime, a risparmio di tempo e di spese; e per affrettare l' esempio dei giudizii, cui importa di far succedere più prontamente che si può al commesso delitto.

III.

§ 421. Non posso quindi approvare l' uso d' alcuni di fare, senza una evidente necessità, comparire i testimonii a diverse e lontane riprese, perchè ciò nuoce alla dovuta rapidità e viva memoria che il Giudice istruttore deve impiegare nell' istruzione, e perchè con ciò si dà ansa a colludere contro la scoperta della verità.

IV.

§ 422. Ripugna pure a codeste vedute il provocare, fuori dei casi stabiliti dal Codice di procedura penale, le requisizioni del Ministero pubblico. Se la tema di errare ha potuto nei primi momenti dell' attivazione dei Tribunali rendere in qualche modo scusabile questa pratica, ciò non si deve più tollerare per l' avvenire, come contrario alle intenzioni che il Governo ebbe nell' assegnare le incombenze dei Giudici e del Ministero pubblico, e come nocivo alla pronta spedizione dei processi.

V.

§ 423. In alcuni Tribunali è insorta controversia sull' intelligenza del' art. 123 del Cod. di procedura penale, disputandosi se il R. Procuratore possa o no obbligare colla sua requisizione il Giudice istruttore a rilasciare il mandato di accompagnamento, e se questi possa o no rifiutarlo.

Se i mentovati Tribunali si fossero ben penetrati di tutto il complesso della procedura, o se almeno avessero meditato tutti tre gli articoli 121. 122. 123, non avrebbero giammai eccitato una siffatta controversia. Diffatti, fino a che il Giudice istruttore sta raccogliendo le prove, nè il Ministero pubblico nè la parte privata sono dalla legge autorizzati ad interrompere il corso dell' informazione col domandare intempestivamente il mandato di accompagnamento.

Quando poi il Giudice istruttore ha ridotto il processo a quel punto, dal quale a senso suo possa risultare un fondamento ragionevole di rilasciare il mandato medesimo, egli comunica gli atti al Regio Procuratore, perchè possa fare le sue requisizioni.

Serbandosi quest' ordine prescritto dalla legge, è impossibile che possa risultare giammai fra il Regio Procuratore ed il Giudice istruttore il conflitto figurato dai detti Tribunali. La natura stessa della cosa fa sentire, che quando il Giudice istruttore comunica il processo al Regio Procuratore, quegli è disposto ad aderire alla requisizione che questi sarà per fare. Che se mai il Ministero pubblico non credesse conveniente di fare tale domanda, da ciò non potrebbe tuttavia insorgere giammai alcun conflitto, stantechè quando la parte che ha interesse e diritto di agire non agisce, il Giudice non assume mai le incombenze di attore.

Solamente se circostanze particolari esigessero un pronto ordine di accompagnamento, il Giudice istruttore lo rilascia per ufficio, ma solamente in via provvisoria, e giusta il disposto dal Codice di procedura. Il mandato solenne e regolare deve sempre essere domandato dalla parte attrice. La legge non ha voluto confondere le attribuzioni del Ministero pubblico con quelle del Giudice istruttore: se quello è requirente, e questi è posto fra la parte persecutrice e l' imputato come indagatore ed estimatore imparziale della verità, nello stesso tempo la legge ha disposto le cose in modo, che quando si debba colpire la persona dell' imputato con un mandato regolare, il Giudice istruttore e il Ministero pubblico non possono giammai essere discordi.

Si può fingere che contro le considerazioni ordinarie della legge, la quale presume nei Giudici istruttori l' amore del loro dovere, alcuno di essi, o per favore verso dell' imputato, o per un male inteso riguardo, non comunicasse al Ministero pubblico il processo già maturo per il mandato. In tale supposizione il Giudice istruttore protrarrebbe indebitamente il corso della giustizia. Ora in questo caso, prima di domandare il mandato, si deve partecipare la cosa al Presidente, il quale, in forza dei poteri accordatigli dalla legge, visita il processo, e tenta prontamente di riordinare

le cose all'amichevole. Sorgendo opposizione, egli fa definire l'affare dal Tribunale in seduta privata; e, se occorre, si procede a norma dell'articolo 775 del Codice di procedura penale.

VI.

§ 424. Dopo queste direzioni io non posso mai raccomandare abbastanza l'ordine, il decoro e lo zelo nei pubblici dibattimenti.

Chiunque ha parte in questa solenne funzione deve studiarsi di soddisfare nel tempo stesso a due sommi interessi, cioè a quello della giustizia ed a quello dell'opinione pubblica.

L'esercizio del Ministero pubblico deve essere accoppiato a quella dignitosa e tranquilla energia che conviene ad un difensore dell'ordine pubblico. Lungi pertanto ogni persecuzione iraconda, lungi il volgare puntiglio di riportare ad ogni costo la vittoria della causa. La guerra che egli promuove contro il delitto a pro della comune sicurezza deve essere da lui maneggiata con zelo, ma senza odio alla persona, e senza offesa della verità. L'interesse comune reclama esempii, e non vendette; e nell'atto che la società invoca sul colpevole la pena stabilita dalla legge, essa attende dal Ministero pubblico i sentimenti d'un savio tutore, che occupato alla difesa dei grandi interessi a lui raccomandati, non dimentica d'inspirare colla sua eloquenza l'odio al delitto, e l'amore alla virtù, e ad un tempo stesso di offrire in sè medesimo un modello di candore e di umanità. Il nobile e pietoso ufficio di difensore degl'imputati mal si concilia o colle astuzie menzognere, o con un impudente contrasto alla verità conosciuta. La legge non raccomanda la difesa d'un imputato per nuocere all'interesse della comune sicurezza, ma bensì per illuminare i Giudici sulle circostanze che possono determinare la loro coscienza o a salvare l'innocenza, o a rattemperare la pena, secondo le massime della giustizia e della morale.

Essa richiede inoltre che la difesa sia semplice, chiara e succosa. L'eloquenza d'un difensore avanti ai Tribunali non ammette nè digressioni, nè frivolezze, nè ampollosità: essa dee versare principalmente sul fatto della causa. Può essere animata dai colori di una solida morale allorchè il fatto esige l'espressione della sensibilità in favore della virtù ingannata e d'una scusabile sventura. Ogni altra maniera non serve che ad offuscare l'aspetto limpido della causa, ed a gettare nell'animo dei Giudici e degli uditori la diffidenza, piuttosto che a procurare la vittoria. Ma lo studio dei grandi modelli e l'esercizio nell'imitarli deve supplire a ciò che io non potrei esprimere.

§ 425. In mezzo al conflitto dell'accusa e della difesa gli sguardi del Governo, dell'udienza, dei Giudici e delle parti si fissano col massimo interesse sopra il Presidente, come sopra la persona cui la legge investì di quella somma confidenza ch'era indispensabile alla grande e liberale istituzione dei pubblici giudizii. « La verità dei fatti (come dice una ce-»lebre legge) deve essere da lui rintracciata con buona fede, con lealtà, »con sagacità, col vero e sincero desiderio di giungere a conoscerla. »Niuna cosa valevole a renderla visibile deve essere trascurata. Tutti i »mezzi di schiarimento proposti dalle parti, o domandati dai Giudici, »debbono essere posti in opera.» La più leggera parzialità manifestata nel suo contegno nei pubblici dibattimenti riescirebbe nociva o al pubblico interesse o all'innocenza, e degraderebbe sempre nella pubblica opinione la maestà e l'importanza del suo ministero. Conosceranno perciò i Presidenti, che a loro non è concesso di essere soverchiamente insistenti in una parte dell'esame, e trascurati in un'altra; di dar risalto ad un dato aspetto di una cosa, e di deprimerne un altro: ma tutto ciò che tanto dalla parte dei testimonii, quanto dalla parte dell'accusato, ed anche per una improvvisa inspirazione del proprio cuore, può essere ad essi suggerito, tutto deve da loro essere posto in opera ad oggetto di scoprire e chiarire la verità.

§ 426. Ma finalmente l'effetto di tutte le provvidenze del Legislatore e delle cure del Governo conviene aspettarlo dai lumi e dalla rettitudine dei Giudici che pronunciano la sentenza. Sebbene la legge non domandi ad essi la ragione della loro intima convinzione, nondimeno accennò loro nell'art. 300 una norma, la quale da un canto sottraendoli dai vincoli delle prove legali, e dall'altro rattenendoli da un arbitrio illegale, esige da essi una convinzione conforme alla ragione, e ai dettami d'una coscienza che, circoscritta da alcune regole universali di credibilità non soggette ad eccezione, non deve riposare su quei mezzi di prova che non furono raccolti secondo la legge.

Allorchè poi, anche serbate le condizioni volute dal Legislatore, il Giudice si occupa a determinare in particolare la probabilità del fatto discusso nell'udienza, egli deve attignere i motivi del suo giudizio non solamente nelle deposizioni dei testimonii e nei documenti a lui presen-

tati, ma in tutto ciò che passa sotto gli occhi suoi durante il dibattimento; talchè la sua convinzione sia il risultato d'una critica illuminata, e d'un sentimento complessivo di tutte le impressioni che i varii elementi di prova possono produrre sopra un'anima pura ed imparziale.

Ecco lo spirito generale col quale il nuovo Codice ha voluto che venga amministrata la giustizia nei giudizii penali. Io raccomando a tutti i Giudici e Regii Procuratori di volersene ben penetrare, onde cooperare alla rigenerazione del miglior ordine pubblico, della sana opinione morale, ed inspirare amore e venerazione verso la legge e verso il Governo.

OSSERVAZIONI

SOPRA UNA QUESTIONE DI PROCEDURA PENALE

DIRETTE

AL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

§ 427. Colla pregiata di lei Nota 3 corrente, N. 39319, Ella m'invita ad esternare il mio parere sul punto: Se nei giudizii militari il Consiglio di revisione possa rilevare una nullità che non sia stata proposta nè dal condannato, nè dal Ministero pubblico, ed annullare il giudizio che trovasse peccante di siffatta nullità. Ella poi m'interpella (nel caso di opinione negativa) se la decisione del Consiglio di revisione in Venezia nella causa del nominato Compagnoni debba essere sottoposta alla Corte di Cassazione.

§ 428. Sul primo quesito mi giova osservare, che la diversità della procedura militare dalla procedura penale avanti i Tribunali ordinarii non permette di applicare le massime d'ordine della procedura comune alla procedura militare, e che perciò la risoluzione deve esser tratta dai principii e dalla mente del legislatore.

§ 429. Nel Regolamento organico si distingue la Cassazione provocata durante il giudizio e pendente l'istanza, e la Cassazione che può implorarsi dopo per solo interesse della legge. Nel primo caso hanno vigore le regole stabilite nella procedura criminale; nel secondo caso hanno luogo le disposizioni degli art. 95. 96. 97, e specialmente dell'art. 98. del Regolamento organico.

§ 430. Il risultato di queste disposizioni (fatta astrazione dalla materialità dell'ordine) si è, che anche senza istanza delle parti, e quando l'azione pubblica e privata ordinaria è estinta, vi sia ancora un rimedio; e questo si è la Cassazione ad istanza del pubblico Ministero per pura violazione di forme essenziali; nel qual caso si accorda al condannato il beneficio di scegliere tra l'esperimento d'un nuovo giudizio e l'esecuzione del primo, ancorchè cassato. Da ciò è manifesto che nei giudizii penali non ripugna alla mente del legislatore un giudizio a processo finito, fatto d'ufficio, e per la conservazione delle forme essenziali. Dunque tutta la

difficoltà starebbe, se questo giudizio possa essere pronunciato solamente ad istanza del Ministero pubblico, oppure anche d'ufficio, conosciuta la nullità dai Giudici.

§ 431. Nei giudizii ordinarii, ai quali il Regolamento organico ha provveduto, la risposta è ovvia; ma nei giudizii militari pare che si debba rispondere diversamente, a meno che per essi non sia stato provveduto in una maniera simile a quella del Regolamento organico della giustizia civile e punitrice.

§ 432. In questi la mancanza della disposizione sembrerebbe autorizzare i Giudici a conoscere d'ufficio di una nullità che cade sotto ai loro occhi; perciocchè togliendo ad essi questa facoltà, che non può loro essere interdetta che per una disposizione speciale, si verrebbe a privare il condannato di un beneficio che il legislatore non ricusa, e si verrebbe ugualmente ad impedire un rimedio d'ordine pubblico, qual è la rettificazione dei giudizii, per il solo pretesto che manca una disposizione materiale d'ordine. Sono quindi d'avviso, che nella disparità tra l'ordine militare e l'ordine comune su questo punto non si possa negare al Consiglio di revisione la facoltà di annullare d'ufficio il processo antecedente per violazione di una forma essenziale, da cui dipende la vita o la morte di un condannato, perchè senza di ciò non avrebbe effetto la mente, d'altronde palesata, del legislatore.

§ 433. Quanto al secondo punto poi, se la Corte di Cassazione possa essere competente a conoscere delle decisioni del Consiglio di revisione militare, io non trovo nelle leggi organiche fondamento alcuno, onde attribuire alla Corte di Cassazione una tale facoltà.

Gradisca col ritorno delle carte l'assicurazione della mia distinta stima e considerazione.

Milano 16 Novembre 1813.

NECESSITÀ

DELL' USO DELLA STENOGRAFÍA

NEL PROCESSO CRIMINALE PUBBLICO

---

§ 434. L' art. 53 del terzo Statuto costituzionale stabilisce che « le » Sessioni dei Tribunali, sia civili che criminali, sono pubbliche. I testi» monii e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza. »

L'art. 48 del Regolamento organico accorda la facoltà di appellare dalle sentenze dei Tribunali correzionali. La stessa facoltà viene pure accordata dall'art. 79 nei giudizii delle Corti di prima Istanza contro le sentenze di morte, a riserva dei delitti ivi eccettuati.

§ 435. Non si potrebbe togliere alle Corti d'Appello la facoltà di sentire di nuovo i testimonii e l'accusato in pubblica udienza tutte le volte che la coscienza de' Giudici non fosse paga della lettura degli atti di prima Istanza. Ciò dovrebbe spesso avvenire quando del processo verbale del dibattimento pubblico, inviato alle Corti d'Appello, altro non rimanesse che quelle poche ed imperfette note, le quali un Cancelliere può segnare nel bollore e nella rapidità delle interrogazioni e delle risposte dei testimonii e degli accusati, delle interpellazioni e interrogazioni che hanno luogo nel dibattimento, delle osservazioni e conclusioni dei Regii Procuratori e dei difensori; e soprattutto sparirebbero quelle ultime e ben definite differenze, e quell' esattezza di dichiarazioni, le quali tanto contribuiscono a ben determinare il senso delle persone che parlano.

La chiamata pertanto dei testimonii avanti le Corti d'Appello sarebbe tanto più frequente, quanto più accurata fosse la sollecitudine dei Giudici, e più timorata la coscienza di persone le quali veggono abbandonato alla loro intima convinzione il destino degli accusati.

§ 436. Ma dall'altra parte di gravissimo dispendio al pubblico tesoro e di sommo incomodo alla popolazione riescirebbero i viaggi dei testimonii per recarsi alle Corti medesime, e grande sarebbe il ritardo che si frapporrebbe alla spedizione degli affari criminali.

§ 437. A questo inconveniente fa dunque d'uopo un rimedio. Per buona sorte vi si può in massima parte riparare con una invenzione nata nell'antica Roma, felicemente praticata in Inghilterra, e con ottimo successo introdotta pure in Francia. Questa è la *stenografia*, conosciuta negli anteriori secoli col nome di *arte abbreviatoria*.

§ 438. Quest'arte era in Roma impiegata nella redazione delle deliberazioni del Senato e degli atti pubblici. Cicerone parla di scrivani che scrivevano in note con tanta rapidità, che non perdevano una sola parola di ciò che veniva pronunciato dalla tribuna.

§ 439. Gl'Inglesi hanno conservato l'uso delle *abbreviazioni*, e col loro mezzo hanno trascritto esattamente i discorsi e i dibattimenti parlamentarii, e tutta la procedura criminale, la quale per tal mezzo riesce un quadro fedele di tutto ciò che avviene fra l'accusatore e l'accusato, fra questi e il Giudice e i testimonii. Le interrogazioni, le interpellazioni e le risposte degli uni e degli altri sono trascritte negli stessi termini coi quali furono pronunciate, di modo che leggendo una procedura criminale inglese ci pare udire non un semplice racconto, ma le persone stesse del Giudice, dei testimonii, dell'accusatore, dell'accusato; tanto esattamente le loro parole, il loro stile, le esclamazioni, e perfino le interruzioni, sono situate nel registro, e sono atte a farci riconoscere nel maggior dettaglio i diversi sentimenti degli interlocutori.

§ 440. Le medesime circostanze hanno pure operato in Francia questa specie di maraviglia. Esistono sotto gli occhi del pubblico parecchi monumenti di quest'arte. Fra gli altri si distinguono due celebri processi, il primo contro Pichegru e Georges, l'altro contro de Merville, ed altri redatti dagli stenografi.

§ 441. Se nel Regno d'Italia venisse introdotta quest'arte, e vi fossero stenografi impiegati nei pubblici giudizii in qualità di Aggiunti al Cancelliere del Tribunale, o della Corte che giudica, la storia dei pubblici giudizii riescirebbe una pittura esatta e fedele di tutto quello che

fu operato. Per tale maniera non lasciando ai Giudici dell'Appello a desiderar nulla per la parte dell'informazione antecedente, ed avendo essi sotto gli occhi un processo atto ad inspirare la maggior fiducia, si eviterebbero quasi intieramente gl'inconvenienti, le spese e i ritardi che un secondo esame verbale dei testimonii e dell'imputato deve necessariamente apportare.

§ 442. Affinchè quest'arte fosse prontamente appresa e propagata sarebbe necessario, oltre al soccorso dei libri, far venire di Francia uno dei più abili stenografi, ed aprire prima di tutto una scuola in Milano, dalla quale poi diramare prontamente gli allievi già istruiti nelle Provincie.

Questi dapprincipio dovrebbero avere il dovere di prestare la loro opera nei pubblici dibattimenti, e nel tempo che a loro rimane libero formare dei nuovi allievi.

Quando il numero ne fosse alcun poco moltiplicato, si potrebbe unire l'obbligo d'insegnare quest'arte alle scuole di lingua, onde perpetuarla ed estenderla a tutto il Regno.

DELL' ESERCIZIO
DELL' AZIONE PUBBLICA E PRIVATA
IN FORZA DELL' APPENDICE
AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1).

Articolo estratto dal Vol. VII. del *Giornale di giurisprudenza universale*, pag. 335, dell'anno 1813.

I.

Primi fondamenti della riforma.

§ 443. Col Decreto 7 Dicembre 1810, posto in fronte all'*Appendice al Codice di procedura penale*, fu disposto quanto segue: « L'Ap- » pendice al Codice di procedura penale, annessa al presente Decreto, » è adottata, e forma *parte integrante* del detto Codice di procedura. »

Il *motivo* principale delle aggiunte, riforme e modificazioni inserite nell'Appendice risulta dalle parole che stanno in fronte al detto Decreto nei seguenti termini:

« Visto il Decreto di Sua Maestà I. e R., prescrivente l'attivazione » nel Regno del *Codice penale adottato per l'Impero di Francia;* »

« Considerata la necessità di regolare il Codice di procedura penale » in modo che *corrisponda* alle disposizioni dell'accennato nuovo Co- » dice penale; — Decreta ec. »

Coll'art. 89 e finale poi della detta Appendice si statuisce quanto segue: « Sono abrogate tutte le prescrizioni del Codice di procedura pe- » nale nella parte in cui fossero *incompatibili* colle disposizioni del pre- » sente Decreto. »

In forza di quest'articolo l'abrogazione o la deroga non è ristretta solamente alla disposizione esplicita fatta con formali parole dalla detta Appendice, ma abbraccia eziandio l'abrogazione o la deroga *implicita*

---

(1) Ho creduto opportuno aggiungerla in fine di questi scritti sul *Progetto del Codice di procedura penale,* a maggiore intelligenza dei medesimi. — Si avverta che il Codice penale spesso citato in questo Articolo non è il Progetto italiano, ma il Codice francese attivato nel Regno d'Italia. (DG)

derivante appunto dalla *incompatibilità* delle disposizioni. Ciò è conforme ai principii generali in punto di abrogazione o di deroga comuni a qualunque ramo di legislazione, non eccettuata nemmeno la costituzionale (1).

II.

Dell'azione pubblica. Parallelo fra i due testi.

§ 444. Incominciando la lettura di quest'Appendice, leggiamo l'art. 1. esposto nei seguenti termini: « L'azione diretta a far applicare le pene » spetta esclusivamente ai Funzionarii ai quali la medesima è confidata. »

« L'azione diretta al risarcimento dei danni cagionati da un *crimine*, » da un delitto o da una contravvenzione, può essere promossa da tutti » quelli che hanno sofferto questi danni, anche col mezzo dei loro legit» timi amministratori o rappresentanti. »

Se si paragoni la sostanza di quest'articolo dell'Appendice cogli articoli 4 e 5 del *Codice di procedura penale*, non si scorge *a prima vista* veruna *diversità*; talchè, stando alla superficie delle cose, saresti tentato a dire essersi fatta una superfluità. Diffatti l'art. 4 del *Codice di procedura* dice: « L'azione penale è essenzialmente pubblica. »

« Nei delitti che il Codice penale qualifica come pubblici viene eser» citata per ufficio dai Funzionarii pubblici destinati dalla legge. » — Fin qui siamo nei termini identici coll'art. 1. dell'Appendice, in cui si esprime che *l'azione diretta a far applicare le pene spetta esclusivamente ai Funzionarii ai quali la medesima è confidata.*

L'articolo 5 del *Codice di procedura* dispone che « l'azione civile » appartiene ai danneggiati ed ai loro eredi. » Lo stesso dispone in sostanza la seconda parte dell'art. 1. dell'Appendice, come ora si è veduto. La conformità pertanto si verifica intieramente.

III.

Continuazione.

§ 445. In che dunque sta la *differenza?* Noi troviamo nell'art. 4 del *Codice di procedura* un'aggiunta esprimente, che « nei delitti che il Co» dice penale qualifica come PRIVATI l'azione penale non può *esercitarsi* » dai Funzionarii medesimi che ad istanza della parte offesa. »

(1) Vedi l'ultima nota del mio Opuscolo *sui livelli*, estratto dal *Giornale di giurisprudenza universale*, Tom. V.

Ponderando i termini di questa parte del citato art. 4, noi troviamo che il Legislatore, per un' anticipazione sul Codice penale che si doveva ancora pubblicare, suppose la distinzione dei delitti *pubblici* dai *privati*. Questa supposizione dipendendo dall'evento, ne veniva che se il futuro *Codice penale* non ammetteva questa distinzione, per ciò stesso cessava la disposizione. In questo caso, se tutti i delitti del *Codice penale* fossero stati qualificati di azione pubblica, la seconda parte di detto art. 4, che esaminiamo, restava senza effetto per la mancanza del soggetto ivi anticipatamente contemplato dal Legislatore.

§ 446. Ne risultava però sempre, che in forza dello stesso art. 4 del detto Codice l'azione *alla pena* era essenzialmente *pubblica*, e doveva esercitarsi esclusivamente dai Funzionarii pubblici destinati dalla legge. Dunque ne veniva, che la distinzione di *privato* e *pubblico* non feriva giammai la esclusiva *competenza del pubblico Ministero* ad agire per la pena. Ciò risulta dallo spirito degli articoli 321, n.° 2, 371. 390. 477. 516. 547, da tutti i quali risulta che l'intervento della parte civile nei giudizii criminali, e il diritto della medesima ad *impegnare* l'Autorità pubblica ad ascoltarla e a proteggerla (nel che consiste veramente la forza dell'azione giudiziaria), viene dalla legge unicamente fondato, autorizzato e limitato al civile interesse.

§ 447. Dunque sul punto dell'*esclusiva competenza* dell'azione penale al pubblico Ministero, e dell'unica appartenenza dell'azione civile alla parte privata, non avrebbe potuto passare discrepanza alcuna fra la legislazione francese e l'italiana, anche *ritenendo la distinzione* di *delitti pubblici* e *privati*.

§ 448. Se dunque non si può verificare discrepanza alcuna nell'*attribuzione esclusiva*, rimane che tale discrepanza non si potrà trovare che nell'*esercizio* della medesima. Ognuno intende che un tale Funzionario può benissimo essere investito esclusivamente di una data facoltà, ma può essere nello stesso tempo *obbligato* d'esercitarla *a richiesta* di tali o tali altri.

Tal è il senso delle parole: *nei delitti privati non può da loro esercitarsi che ad istanza della parte civile*, benchè questa, secondo il *Codice di procedura penale*, non abbia azione che al *risarcimento del danno* recato dal delitto, come esprime l'art. 2. del detto Codice.

§ 449. Ma se l'*esercizio* dell'azione pubblica penale è *riservato* intieramente al pubblico Ministero nei delitti tanto pubblici che privati; se l'unica differenza negli uni e negli altri non consiste se non nella *dipendenza* o *indipendenza* delle mosse del pubblico Ministero (talchè

nei delitti pubblici egli *si move d' ufficio*, come esprime la prima parte dell'allegato art. 4 del *Codice di procedura*, e nei privati si move dietro istanza privata), dovremo noi dire per avventura, che colla posteriore Appendice siasi abolita questa distinzione così, che al Ministero pubblico sia riservato sempre, *dal principio alla fine* del processo, di agire *d'ufficio* in tutti i giudizii criminali per qualunque crimine, delitto e contravvenzione, su cui i Tribunali sono provocati a giudicare?

§ 450. Se ci limitiamo a considerare l'*ingresso* della procedura, dovremo noi dire che in forza dell'Appendice l'*iniziativa* spetti così esclusivamente al Ministero pubblico, ch'egli non debba aspettar *mai* il primo impulso della parte privata, e possa invece cominciare ad agire d'ufficio per qualunque crimine, delitto o contravvenzione?

IV.

Fino a qual segno il privato venga ora escluso dall'obbligare l'esercizio del pubblico Ministero.

§ 451. Se nel *Codice penale* esistessero alcuni casi, nei quali o per esplicita o implicita disposizione il Ministero pubblico aspettar debba l'istanza della parte interessata ad agire in via penale, egli risulterebbe che la seconda parte di detto art. 4 del *Codice di procedura penale* sarebbe bensì stata abrogata in quella parte che riguarda l'*esercizio progressivo* dell'azione pubblica (avendola emancipata dall'influenza dell'istanza privata), ma non sarebbe stata abrogata in quella parte che riguarda l'*iniziativa* a procedere in alcuni delitti. Imperocchè quella parte dell'art. 4 non esprimendo quali siano i delitti di *istanza pubblica* e quali di *istanza privata*, ma riferendosi in ciò al *Codice penale*, e questo Codice esprimendone alcuni, soddisfa abbastanza alla detta disposizione del *Codice di procedura*, assegnando *qualche caso* in cui il Ministero pubblico debba aspettare il primo impulso dal privato. Il numero maggiore o minore di questi casi non toglierebbe punto la disposizione di detto art. 4, perchè ivi il Legislatore si riporta intieramente al futuro *Codice penale*.... Dall'ipotesi passando al fatto, che cosa troviamo nel *Codice dei delitti e delle pene* circa l'*iniziativa* del Ministero pubblico ad agire criminalmente? O, per dirlo in altri termini, l'azione pubblica penale riservata al Ministero pubblico può forse, in virtù del *Codice dei delitti e delle pene*, essere sempre *incominciata d'ufficio?*

§ 452. Consultando il detto *Codice penale*, troviamo che nei delitti contemplati negli articoli 336. 339. 357 e 433 esso dichiara, che non

si possa procedere senza la denuncia o querela delle persone ivi indicate. Qui dunque si verifica, per disposizione espressa, che la seconda parte del citato articolo, in ciò che riguarda l'*iniziativa* della procedura penale, non fu abrogata, postochè nei citati casi il Ministero pubblico *non può d'ufficio incominciare* la procedura penale, ma deve aspettarne l'impulso e l'autorizzazione dalla particolare denuncia o querela delle persone offese.

§ 453. Più ancora: considerando più attentamente le disposizioni del *Codice penale*, troviamo avervi dei casi, ne' quali la mancanza della querela della parte interessata fa sì che il fatto stesso non si presenti come delitto, perchè in essi il *consenso* della parte interessata toglie essenzialmente la qualità criminosa.

§ 454. Qui l'annotatore della detta Appendice soggiunge giudiziosamente: « La *contraffazione*, a causa d'esempio, contemplata negli arti» coli 425 e 428 del *Codice penale*, non sarebbe un delitto, al quale il » pubblico Ministero potesse dirigere l'azione penale indipendentemente » dalla richiesta del proprietario dell'opera contraffatta. Emergendo que» sto delitto dalla circostanza che il proprietario non vi abbia acconsen» tito, la sola querela di lui può somministrare al pubblico Ministero la » prova costituente il soggetto del delitto. Dicasi lo stesso del delitto di » *cacciare* nei terreni altrui in tempo non proibito, e senza contravven» zione ai regolamenti sulla delazione delle armi; del delitto di *pesca* » nelle riviere non navigabili, o non atte a trasporto fuori del tempo » proibito, e senza uso di mezzi vietati: giacchè anche in questi due casi » l'esistenza del delitto dipende dal difetto di consenso nei rispettivi pro» prietarii; di maniera che non riclamando essi, si presumerebbe che » avessero acconsentito, ed al pubblico Ministero mancherebbe il sog» getto dell'azione. » Tutto ciò viene confermato dalle sovra recate decisioni (1), e viene insegnato anche dal sig. Merlin (2).

§ 455. Sortendo dal *Codice dei delitti e delle pene*, ma non dalla giurisdizione criminale dei Giudici, si trovano eziandio delitti nei quali il Ministero pubblico deve aspettare l'impulso dalla parte privata, come fu notato dalla decisione sopra recata. Imperciocchè, giusta il Decreto 12 Novembre 1810 di Sua Maestà, posto in fronte al nostro *Codice dei delitti e delle pene*, art. 5, viene disposto che « le pene portate dalle » predette leggi e regolamenti » (cioè dalle leggi e regolamenti di amministrazione pubblica in tutte quelle materie che non sono state con-

(1) Vedi le Decisioni qui citate a pag. 909 e seg. (DG) — (2) *Repertoire*. V. *Tribunal correctionnel*.

template dal Codice, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari, come dice l' art. 4) « si applicano secondo le rispettive competenze » dalle Corti, Tribunali, e Giudici di pace, *osservate le forme di proce- » dura ordinaria*, quando non ne fosse stabilita una speciale da alcuno » degli stessi regolamenti. »

§ 456. Da questo testo risulta manifestamente essere assai *più ampia* la sfera del *Codice di procedura penale*, che la sfera del *Codice dei delitti e delle pene*, per ciò stesso che le forme di procedura ordinaria si estendono a tutte quelle materie che non sono state contemplate dal Codice stesso dei delitti e delle pene, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari. Se dunque debbonsi ritenere come di azione assolutamente pubblica tutte le materie comprese nel *Codice dei delitti e delle pene*, non eccettuate o per disposizione espressa del Legislatore, o per la natura stessa delle cose (come or ora fu avvertito), lo stesso in massima non si potrà dire delle materie degli altri regolamenti allorchè le parti, che vi hanno interesse, non portino querela avanti i Tribunali o Giudici criminali, come appunto venne dichiarato dalla Corte di Cassazione dell' Impero nella decisione sovra recata (1).

§ 457. Ciò però s' intende nel caso che per disposizione speciale di detti regolamenti non fosse stato altrimenti disposto, o che per una connessione necessaria delle cose i detti regolamenti non entrassero nelle disposizioni del *Codice dei delitti e delle pene*, specialmente per quei casi ne' quali l'azione pubblica viene impegnata per delitti di grave momento; come, per esempio, i regolamenti di pubblica sanità in caso di veneficio o di altro simile delitto contro la salute pubblica, i regolamenti sugl' incendii, ec.

§ 458. Posta questa considerazione, abbiamo nella procedura criminale molti casi designati tanto dal *Codice dei delitti e delle pene*, quanto da altre leggi e regolamenti, nei quali il Ministero pubblico deve ricevere il primo impulso dalla querela o denunzia della parte privata.

§ 459. Su tutti questi casi pertanto la seconda parte del detto art. 4 non potrebbe dirsi derogata, allorchè l' istanza della parte offesa fosse considerata come necessaria *unicamente* per dare impulso e porre in attività il Ministero pubblico ad agire in via penale.

(1) Vedila invece dopo questo scritto, a pag. 909 e seg. (DG)

V.

In qual parte di procedura può verificarsi l'innovazione indotta dall'art. 1. *dell'* Appendice al Codice di procedura penale, *benchè non la indichi espressamente.*

§ 460. Fin qui adunque non si potrebbe scorgere un soggetto ed un motivo reale di abrogazione o di deroga operata dall'art. 1. dell'*Appendice al Codice di procedura penale*, posto a confronto coi primi articoli del Codice medesimo. Ma dall'altra parte egli è pur certo che col medesimo si è voluta fare una innovazione all'anteriore *Codice di procedura penale*. Questa innovazione in che consiste e fino a che si estende? Ecco una quistione fondamentale della massima importanza e della maggior estensione.

§ 461. Se l'esercizio dell'azione pubblica in ambedue le leggi compete esclusivamente al pubblico Ministero, se questo in alcuni casi per incominciare ad agire deve aspettare che vengagli aperta la bocca dalla querela o denunzia della parte; egli è dunque evidente che l'ultima differenza fra le due leggi non si potrà verificare che negli *stadii progressivi* della procedura. Ma l'Appendice non parla nulla del periodo dell'istruzione regolare. Come dunque potrà verificarsi un'abrogazione o deroga?

§ 462. Io rispondo, che l'Appendice non esige una deroga *esplicita*, ma anzi fa agire la *tacita*, fondata sulla *incompatibilità* delle disposizioni. Questa incompatibilità si verifica o no anche nelle sole conseguenze di diritto?

§ 463. Niuno ignora che ogni azione è essenzialmente *connessa* col *diritto*, ed anzi essa non è che un modo di esistere dello stesso *diritto*, come altrove fu osservato (1). Se parliamo poi dell'azione giudiziaria, essa involge essenzialmente il diritto delle parti ad *impegnare* la pubblica Autorità a far ragione alla loro domanda ed alla loro difesa nei modi stabiliti dalla legge. In questo diritto ad impegnare la pubblica Autorità consiste propriamente il requisito che distingue l'*azione giudiziale* dall'*azione semplicemente legale*. Esso forma quella che gli scolastici appellavano *differenza ultima della definizione*. Il diritto dunque di procedere avanti ai Tribunali in modo di *obbligare* l'autorità dei medesimi a far giustizia costituisce propriamente l'essenza dell'azione giudiziaria. Le regole colle quali si deve procedere riguardano non il *diritto*, ma la *maniera*

(1) Vedi il *Giornale di giurisprudenza universale.*

Riteniamo adunque nel *Codice di procedura penale* la *distinzione* della parte propria del *diritto* dalla parte risguardante l'*ordine* delle procedure. Ciò posto, rilevandosi dal Decreto posto in fronte all'Appendice questa essere stata divisata onde conformare il *Codice di procedura penale* giusta i rapporti conseguenti di *diritto* del Codice penale francese, ne viene di conseguenza che le azioni giudiziarie penali, considerate indipendentemente dall'ordine delle procedure, debbono essere conformate al sistema del Diritto francese, e per conseguenza tutto ciò che spetta alla *natura delle azioni*, alla facoltà competente alle parti che agiscono e si difendono in giudizio, deve essere regolato giusta i principii del Diritto francese.

§ 464. Si distingua la sanzione penale delle leggi *prima* del delitto dal diritto di esigere la pena, e dai mezzi a ciò conducenti *dopo* il delitto. La *pena* è una cosa, e la *punizione* è un'altra. Nella punizione poi diverso è il diritto della società, e diverso è quello del privato. Se quindi i modi subordinati all'uno debbono essenzialmente essere diversi da quelli dell'altro, l'Appendice ha versato specialmente su questi diritti, e sui mezzi essenziali al loro esercizio; talchè gli ha voluti assolutamente divisi, purchè possano agire simultaneamente. Essa ha voluto l'*assoluta indipendenza* nel progresso della procedura.

§ 465. Se dunque nel *Codice di procedura penale italiano* si trovano disposizioni incompatibili sul punto di obbligare o il Ministero pubblico o il Giudice a deferire nell'esercizio della giurisdizione criminale alla istanza privata nei giudizii di alto criminale, di giustizia correzionale e di Polizia; queste, in forza del recato art. 89 ed ultimo dell'Appendice, s'intendono o abrogate, o derogate, o interpretate a norma delle disposizioni della legislazione francese.

§ 466. A fine di rilevare se esista o non esista incompatibilità, conviene necessariamente porre a confronto le massime regolatrici dell'una e dell'altra legislazione sul punto preciso delle attribuzioni assegnate al Ministero pubblico ed alla parte civile nei giudizii criminali.

VI.

Principii fondamentali sull'esercizio dell'azione criminale in conseguenza del nuovo Codice dei delitti e delle pene.

§ 467. Prima di tutto dobbiamo rammentare ciò che testè fu osservato; vale a dire, che secondo la legislazione francese il pubblico Ministero non prende un movimento libero d'ufficio in tutti i delitti, ma deve

nei casi già esposti riceverne l'*iniziativa* dalla denunzia, querela od istanza del privato che vi ha interesse. Dico *che vi ha interesse;* poichè senza di questo non si potrebbe trovare nemmeno un principio di azione, e la denunzia di tutt'altra persona estranea non impegnerebbe nè autorizzerebbe giammai il movimento del pubblico Ministero. L'azione pubblica pertanto nei mentovati casi riceve la sua iniziativa dall'azione civile della parte interessata, e non da altri. La massima, che *l'interesse è la misura delle azioni, e che quegli che non ha interesse non può essere ammesso ad agire* (1), è universale, ed ha luogo tanto nelle materie civili, quanto nelle materie criminali.

§ 468. Dopo ciò passiamo agli altri casi ordinarii, sui quali può versare la procedura penale. Questi abbracciano tutti quelli, nei quali ha sempre luogo non solamente l'azione pubblica penale, ma eziandio la *iniziativa* libera d'ufficio per l'esercizio del pubblico Ministero della medesima. Si domanda dunque: 1.° *A chi* appartenga o esclusivamente o cumulativamente questo esercizio. — 2.° Quale ne sia il *modo* in relazione alla competenza delle parti pubblica o privata nelle cause criminali.

§ 469. Volendo succintamente presentare i principii fondamentali della legislazione francese su questo proposito (già indicati dalle recate decisioni), noi non potremmo eseguir ciò meglio di quello che ha fatto il sig. Merlin col seguente passo: « Questo articolo (così egli) dice bensì » *che l'azione pubblica viene esercitata a nome del popolo da Funzionarii specialmente stabiliti a quest'effetto;* ma esso non determina » il *modo* dell'esercizio di quest'azione, ed ognuno intende abbastanza » che quest'azione può essere esercitata tanto mediante *conclusioni* prese incidentemente alla procedura della parte civile, quanto mediante » *requisitoria* diretta e principale. »

« Lo spirito delle susseguenti disposizioni del *Codice dei delitti e* » *delle pene* ci obbliga a distinguere in questo proposito i processi di alto » criminale dagli affari di Polizia o semplice o correzionale. Negli uni » *tutte* le procedure si fanno a diligenza del pubblico Ministero. La parte » civile può senza dubbio intervenirvi; ma ivi essa non esercita che una » parte secondaria. Negli altri il Ministero pubblico può agire direttamente; ma esso può altresì essere sopravanzato dalla parte civile. Questa può da sè stessa *citare* il prevenuto, sia al Tribunale di semplice » Polizia, sia al Tribunale correzionale; e in quest'ultimo caso il Mini-

(1) Ved. *Teoria delle azioni ed eccezioni della Corte di Cassazione dell'Impero,* art. 3.

» stero pubblico non fa che dare le sue *conclusioni* per *far applicare* » al prevenuto, se gli sembra colpevole, le pene inflitte dalla legge. »

« Lo stesso si verifica anche nel caso che non intervenga parte ci» vile, mentre la legge non esige da parte sua, prima del giudizio defi» nitivo, che semplici *conclusioni* » (1).

§ 470. Analizziamo questo succinto prospetto, avvalorato dalle recate decisioni; rileviamone le particolarità, le conseguenze necessarie; ed in fine paragoniamolo col sistema del *Codice di procedura italiano.*

§ 471. In questo passo si distinguono le cause di alto criminale da quelle di giustizia correzionale e di Polizia. Quanto a quelle di alto criminale, il canone è semplice. In esse *ogni atto* di procedura in principio, in mezzo ed in fine appartiene esclusivamente e viene esclusivamente esercitato dal pubblico Ministero, indipendentemente dal concorso della parte privata, e senza che essa abbia mai diritto di ricercare da sè verun atto proprio della criminale procedura. Essa può soltanto, dopo essersi costituita parte civile, promuovere l'azione dei danni con quei mezzi che sostanzialmente possono essere comuni alla civile procedura.

§ 472. Ciò è d'essenza delle cose. Siccome l'esercizio dell'azione criminale consiste appunto nell'impiegare i mezzi informativi o assicurativi proprii dell'azione penale, cioè proprii al fine di far punire l'imputato se è colpevole; così la parte civile, alla quale tale azione non compete, non potrebbe aver diritto a questi mezzi, come intieramente serbati all'esercizio dell'azione penale.

§ 473. Posto questo principio, ne viene necessariamente ch'essa potrà bensì, querelandosi, notificare il danno derivante da un dato fatto, domandarne risarcimento, suggerire le prove del fatto, come appunto farebbe in via civile; ma non potrà mai aver diritto a domandare, nè l'Autorità pubblica avrà mai l'obbligo di concedere verun *mandato* a sola istanza di lei, come mezzo intieramente riserbato all'azione penale del pubblico Ministero, il quale essendo incaricato di agire per la pubblica vendetta, viene autorizzato a chiedere quei mezzi che sono proprii ad assicurare che la persona non isfugga dalle mani della pubblica Autorità, e si sottragga al meritato castigo.

§ 474. Questa conclusione viene espressamente avvalorata dalle sopra recate decisioni, dalle quali risulta che l'azione e la procedura penale come non può essere ritardata a beneplacito della parte civile, non può del pari essere sospinta a volontà di lei: locchè avrebbe luogo se senza

(1) Merlin, *Quest. du droit.* V. *Tribunal correctionnel,* Tom. IX. pag. 296.

la requisizione del pubblico Ministero essa avesse diritto di fare spiccare un mandato dietro la sola propria istanza. Le dichiarazioni su di ciò sono troppo espresse per abbisognare di commentario.

VII.

Applicazione degli esposti principii al Codice di procedura italiano. *Dei mandati e degli ordini.*

§ 475. Premesso tutto questo, veggiamo se siavi occasione di far agire l'art. 89 dell'*Appendice al Codice di procedura penale.* Per procedere con ordine distinguiamo la parte che riguarda la *istruzione* da quella che riguarda il *giudizio.*

§ 476. Nella parte che riguarda l' *istruzione* l' atto più importante di tutti è il *mandato di accompagnamento*. Nell' art. 123 del detto *Codice di procedura penale* si dispone come segue: « Qualora sieno rac- » colti tali argomenti che facciano ragionevolmente presumere chi sia » l' autore o il complice del delitto, il Giudice istruttore, ad istanza del » Ministero pubblico o del querelante, rilascia il mandato di accompa- » gnamento colle norme prescritte nella Sezione II. Titolo V. di questa » Parte. »

Le parole *o del querelante* debbono considerarsi come cancellate in forza del detto art. 89, perchè suppongono nel querelante una facoltà *incompatibile* col nuovo sistema di diritto e di azione criminale introdotto dall' Appendice suddetta.

§ 477. Diffatti se parliamo dei giudizii di alto criminale, il querelante non ha qualità nè per la natura dell'azione, nè per l'esercizio della medesima, perchè si tratta d' un oggetto di esclusiva competenza del pubblico Ministero, al quale solo tocca promovere la procedura e domandare il *mandato.*

§ 478. Se poi parliamo dei giudizii correzionali, il querelante non ha qualità di domandare un tale *mandato* per la natura della sua azione puramente *civile*, la quale nel suo esercizio esclude qualunque *mezzo coattivo* della persona, ed offensivo della libertà e dell'onore. Tal mezzo è proprio solo dell'azione penale, autorizzato soltanto dal motivo di assicurare la punizione. Il querelante non può aver diritto che a mezzi civili, qual è appunto la *citazione*, e nulla più.

§ 479. Tal è diffatti il sistema della procedura criminale dell'Impero, nella quale non solamente non è accordato al querelante verun diritto ad ottenere il *mandato di accompagnamento;* ma, quel ch' è più, nelle

materie correzionali in generale viene lasciato alla pubblica Autorità il discreto arbitrio di emanarlo o di trattenerlo, a norma dei casi e delle persone (1).

§ 480. Da tutto ciò pertanto emerge non essere mai permesso ai Giudici rilasciare nel nuovo sistema verun *mandato di accompagnamento* se non dietro richiesta del *pubblico Ministero*. L'agire in contrario formerebbe nel Giudice un eccesso di potere, e darebbe giustamente luogo all'azione dei danni ed interessi contro di lui, oltre all'assoggettarlo ad una giusta censura disciplinare per avere violato indebitamente la libertà di un cittadino.

§ 481. Ciò che fu detto circa il *mandato di accompagnamento* nei processi di alto criminale e di giustizia correzionale si deve pur dire del *mandato di comparsa* in qualunque causa possa accadere di farne uso. Ogni *mandato* è mezzo di procedura penale, ed esclusivamente appartenente all'azione penale. Esso costituisce uno dei mezzi proprii onde esercitare quest'azione. Ma quest'azione è tutta esclusiva del Ministero pubblico, e formalmente inibita al privato. Dunque i *mandati* non possono essere con diritto nè chiesti dal privato, nè a lui accordati dal Giudice.

§ 482. L'autorità delle recate decisioni conferma questa conclusione. Se nei crimini, ne'quali *più gravemente vien leso* il privato interesse, il querelante non ha diritto di esigere dal Giudice nè direttamente, nè per mezzo del pubblico Ministero un solo passo di criminale procedura, quand'anche si associi alla medesima, ma dev'essere totalmente pedissequo, rimanendo a lui libera la sola via civile; che cosa dovrà dirsi allorchè si tratta soltanto di delitti o contravvenzioni?

§ 483. Ogni emissione adunque di un *mandato* qualunque, fatta a sola istanza privata, è un atto fatto contro diritto. Il *mandato* quindi rilasciato in tal modo è *nullo*, ed eccede ogni potere del Giudice.

§ 484. Invece siccome il querelante in ogni causa non può esercitare che l'azione civile, così egli non può per proprio diritto nè domandare nè ottenere che i soli mezzi proprii dell'azione civile; e però il Giudice, procedendo a sola istanza di lui, non può ordinare o autorizzare se non che citazioni ed ordinanze civili. Ciò riguarda solamente la *specie* dell'atto da intimarsi, e non le *forme estrinseche*. Quanto a queste non v'ha difficoltà; anzi è di dovere che si usino le forme competenti ad un'azione civile esercitata avanti ai Tribunali criminali.

---

(1) Ved. *Code d'instruction criminelle*, art. 91.

§ 485. Per la qual cosa la seconda parte dell'art. 109 dev'essere modificata, come incompatibile colla nuova riforma. « Può (il Giudice di » pace) rilasciare anche prima della citazione, ad *istanza* come sopra » (cioè del Ministero pubblico o del querelante), o d'ufficio, *un mandato* » od *un ordine di comparsa*, per interrogare l'imputato, o per alcuna » delle operazioni indicate nel precedente articolo, » dice il detto articolo.

§ 486. La facoltà di rilasciare *mandati* od *ordini di comparsa* ad *istanza del querelante* è tolta; e ciò tanto più, perchè non comparendo l'imputato, si darebbe al querelante (il quale non agisce che per un danno derivante da contravvenzione di Polizia) un positivo diritto d'implorare l'arresto, per un debito civile non privilegiato, contro l'imputato, in forza dell'art. 228 del detto *Codice di procedura penale*, per costringerlo a comparire.

§ 487. Ciò che si è detto dei *mandati* molto più deve dirsi degli *ordini di comparsa*, *di accompagnamento* e *di deposito*, dei quali parla l'art. 225 del *Codice di procedura penale*. Questi, per il sommo *interesse pubblico* della giustizia criminale, furono autorizzati dalla legge in via di *mera eccezione*, ristretta ai casi urgenti espressamente specificati dalla legge. « Si rilasciano (dice l'articolo) sempre provvisionalmente dai » Giudici o dai Regii Procuratori, e nei soli casi che non soffrono ritardo, » e che sonosi accennati a suo luogo, » vale a dire nei soli casi espressamente contemplati; cioè:

1.° Il *mandato di comparsa* per ispezioni preliminari dei giudizii di Polizia, in cui si esige rapidità (art. 109).

2.° Quello *di accompagnamento*, nel caso che l'imputato rifiuti di ubbidire al *mandato di comparsa* (art. 228).

3.° Quello pure *di accompagnamento* contro un *ozioso sospetto* o *vagabondo* imputato di crimine o delitto, prima ancora che siano raccolti contro di lui tutti i mezzi di prova prescritti dalla legge per gli altri cittadini (art. 229), semprechè però sia *sospetto di fuga* (art. 236) (1).

---

(1) Per la pratica esecuzione di questa parte del *Codice di procedura*, dopo la emanazione del *Codice dei delitti e delle pene*, è necessario osservare che gli oziosi sospetti o vagabondi si debbono necessariamente distinguere in due classi. La prima abbraccia i *presunti;* la seconda i *dichiarati*.

Sotto il nome di *presunti* debbonsi intendere quelli che in via di semplice Polizia amministrativa sono posti negli elenchi ordinati nel Decreto 18 Ottobre 1802, e in altri.

Sotto il nome di *dichiarati* debbonsi intendere quelli di cui parlano gli articoli 269. 270. 271. 272 e seguenti del *Codice dei delitti e delle pene*.

Si domanderà ora, come e quando il Giudice sarà abilitato a rilasciare un *ordine di accompagnamento* sulla sola denunzia o que-

4.° Lo stesso *mandato di accompagnamento* nel caso che un testimonio rifiuti di comparire, o finga malattia (art. 643. 646).

5.° Quello *di arresto* in caso di fuga d'una persona sorpresa in flagrante crimine o delitto (art. 114). Qui il delitto deve per lo meno importare la detenzione correzionale, autorizzante il *mandato di accompagnamento*, poichè sarebbe assurdo che in via preliminare e provvisoria fosse autorizzato un arresto che non potesse permettersi nella regolare istruzione. Gli ordini di un Giudice o del Ministero pubblico *hanno lo stesso oggetto dei rispettivi mandati.* Sarebbe quindi cosa ingiusta, ed un vero abuso della forza pubblica, l'arresto provvisorio per una semplice contravvenzione di Polizia, a meno che non si trattasse del caso ch'essa presentasse i caratteri di attentato imminente d'un maggiore delitto.

6.° Lo stesso *ordine di arresto provvisorio* è autorizzato nel caso di un *attentato* imminente di alto criminale o di giustizia correzionale (art. 114). Avvi la stessa, anzi una maggiore ragione in questo caso, che in quella di flagrante delitto già commesso, perchè è ancor meglio prevenire che punire. Quindi una rissa, un tentativo d'incendio, un tentativo manifesto di furto, ed altri simili, autorizzano siffatto ordine.

7.° È pure accordato l'*ordine di arresto* contro colui che obbligato dal Giudice a star presente ad una visita giudiziaria criminale, tenta di allontanarsene (art. 153).

8.° Un *tal ordine* finalmente viene concesso dalla legge al Giudice contro colui che, indiziato di delitto d'alto criminale, fosse sospetto di fuga (art. 115), o apparisse reo nell'atto della visita fatta in presenza di lui per crimine.

In questi soli otto casi viene concesso l'uso di siffatti ordini provvisorii. Ma essi sono tutti mezzi di *giustizia punitiva* e di *pubblico diritto*, autorizzati dall'urgenza o per tutelare la sicurezza pubblica coll'autorità del Governo, o per assicurare i mezzi dell'amministrazione della giustizia punitrice.

---

rela contro dell'imputato, in vista della qualità di vagabondo, ozioso o sospetto. — Egli è certo che se questa facoltà si può esercitare in vista di tale qualità, essa deve *constare* al Giudice *prima* di rilasciare il *mandato.* Essa dunque dovrà risultare o da *dichiarazione giudiziale*, o da *qualificazione* della Polizia amministrativa, o da *informazione* di Polizia giudiziaria presa nell'atto dell'istruzione. — Senza qualcheduno di questi mezzi niun Giudice potrebbe scostarsi dalle forme ordinarie nel rilasciare un *mandato di accompagnamento.* Vaghe prevenzioni stragiudiziali, o nude asserzioni inserite nel processo, non esimerebbero mai il Giudice dalla incolpazione di *arresto arbitrario*, allorchè dietro alle medesime rilasciasse un *mandato di accompagnamento* contro un onesto cittadino, emancipandosi dai doveri ordinarii impostigli dalla legge.

Dunque nell'art. 225, in cui si dice che tali ordini *possono essere rilasciati anche senza richiesta della parte pubblica* o PRIVATA, la parola *privata* deve considerarsi come non apposta, perchè fa supporre in lei un diritto che più non ha.

Ecco le deroghe che in forza dell'Appendice subì la procedura penale nella materia dei *mandati* e degli *ordini*.

§ 488. Le cose discorse fin qui versano solamente sulla *istruzione regolare*, nè riguardano punto i giudizii. Quanto a questi occorrono molte riflessioni, per mostrare ove cadano le deroghe operate per titolo d'*incompatibilità* del sistema introdotto dalla nuova Appendice.

Questo non è il luogo nel quale io possa occuparmi di proposito dei giudizii criminali: basti l'aver presente *non essere permesso alla parte civile, che interviene in un processo criminale, verun mezzo che non le sarebbe permesso se agisse in via civile.*

DECISIONI

CITATE NEL PRECEDENTE ARTICOLO

tratte dal *Giornale di giurisprudenza universale,* Tom. VII. pag. 288-334.

È mia intenzione pubblicare del Giornale di giurisprudenza quegli articoli soltanto che sono scritti dal Romagnosi, e di questi ancora la sola parte dottrinale; tuttavia non potendosi facilmente trovare questo Giornale, credo conveniente riferire in via di nota le Decisioni qui citate dall' Autore in appoggio della sua tesi. Seguirò questo sistema anche negli scritti successivi. (DG)

QUESTIONI DI DIRITTO.

Vi sono delitti o contravvenzioni, per le quali non si può procedere d'ufficio dal Ministero pubblico, quando non vi ha denunzia nè querela del particolare danneggiato: tali sono i delitti o le contravvenzioni contro la PROPRIETÀ, *che non sono classificate nel Codice penale (garante dell'ordine pubblico), ma sono unicamente determinate dalle leggi specialmente conservatrici del diritto di proprietà.*

In questo caso, quando vi ebbe querela, e che dietro a questa l'azione pubblica vien messa in movimento, il particolare danneggiato non può paralizzare o sospendere l'azione stessa ritirando la sua querela. Qui si applica la massima dell'art. 4 del Codice d'istruzione criminale, portante che la rinuncia all'azione civile non può arrestare nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica.

(Fra il Procuratore generale Imperiale e Soppe)

FATTO.

Soppe fu aggiudicatario del taglio di un bosco cedue appartenente ad un particolare.

Da un processo verbale regolare risulta provato in fatto, che Soppe aveva tagliato parte di questo bosco dopo il 15 Aprile.

In conseguenza di questo processo il proprietario del bosco tradusse Soppe avanti la Polizia correzionale, dove il Ministero pubblico fece istanza che Soppe venisse condannato alla multa.

In virtù di una transazione seguíta posteriormente fra Soppe ed il proprietario, questi, compensato da tale transazione dei danni e degl' interessi, dichiarò di rinunciare alla sua azione.

Il Ministero pubblico insistette nella sua istanza di condanna della multa contro Soppe. Questa sua domanda fu rigettata con sentenza del Tribunale di prima Istanza di Troyes del 14 Dicembre 1812, e ciò sul motivo che il pro-

prietario avendo rinunciato alla sua azione, il Ministero pubblico non aveva più diritto d'instare per la multa.

Questa sentenza fu cassata, per manifesta violazione dell'art. 4 del Codice d'istruzione criminale, colla seguente

DECISIONE.

Visti gli articoli 40. tit. 15., e 18. tit. 32. dell'Ordinanza del 1669.

Attesochè da questi articoli risulta che il taglio del bosco ceduo fatto dall'aggiudicatario dopo il 15 Aprile è un delitto punibile colla multa, e che questa multa dev'essere pronunciata anche per il taglio dei boschi cedui dei particolari nello stesso modo che sarebbe pronunciata anche per il taglio di foreste imperiali.

Attesochè è provato nel presente caso, che Soppe aggiudicatario d'un taglio di bosco ceduo privato, ne aveva tagliato parte dopo il 15 Aprile.

Attesochè, in conseguenza del processo verbale comprovante questo fatto, il proprietario del bosco ceduo aveva citato Soppe avanti la Polizia correzionale, e che questa citazione aveva dato luogo all'azione pubblica risultante dal delitto, e tendente a far condannare Soppe alla multa.

Attesochè *se i delitti e le contravvenzioni non collocate nel Codice penale, ma solamente determinate da leggi speciali, che hanno per oggetto non l'ordine pubblico, ma la conservazione delle proprietà pubbliche e private,* PER LE QUALI IL MINISTERO PUBBLICO NON PUÒ PROCEDERE D'UFFICIO, QUANDO NON VI HA NÈ ISTANZA, NÈ QUERELA DEL PARTICOLARE DANNEGGIATO per un delitto o per una contravvenzione di questo genere, non ne segue che l'azione del Ministero pubblico sia subordinata ai capricci ed alla volontà della parte civile; che l'azione pubblica, messa una volta in azione in sequela delle istanze o querele della parte civile, non può essere sospesa nè paralizzata da questa stessa parte; che quest'azione va soggetta allora all'applicazione dell'art. 4 del Codice d'istruzione criminale, prescrivente che *la rinuncia all'azione civile non può arrestare nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica* (1); e che, nonostante qualunque transazione o rinuncia della parte civile alla sua azione particolare, il Ministero pubblico deve adempiere il dovere delle sue attribuzioni, e continuare la sua istanza, onde far pronunciare le pene ordinate dalla legge.

Attesochè la sentenza impugnata assolvette Soppe dalla multa richiesta contro di lui dal Ministero pubblico, sul motivo che il proprietario del bosco ceduo aveva rinunciato alla sua azione in conseguenza di una transazione posteriore alla sua azione, ed in virtù della quale Soppe gli aveva pagato 175 franchi a titolo di danni ed interessi; che in tal modo colla sentenza impugnata si contravvenne formalmente ai due articoli precitati dell'Ordinanza del 1669.

Attesochè finalmente la notificazione del ricorso non è punto prescritta sotto pena di perenzione.

Per questi motivi la Corte cassa ed annulla la sentenza pronunciata il 14 Di-

---

(1) Lo stesso articolo esiste nel Codice di procedura penale del Regno d'Italia, art. 9.

cembre dell'anno 1812 a favore di Francesco Soppe dal Tribunale di prima Istanza di Troyes.

Del 23 Gennajo 1813. — Corte di Cassazione. — Sezione criminale. — Relatore sig. Basire. — Conclusione del sig. Thuriot avvocato generale (1).

Contro la dichiarazione, non farsi luogo a procedere criminalmente sopra la sola querela della parte civile, *non si può ricorrere in Cassazione.*

(Fra il sig. Rancez, e li signori Line, Sarvaille, ec.)

FATTO.

Nell'anno 1811 il sig. Rancez si querela di falso contro quattro suoi creditori, e contro i signori Line e Scunck, i quali precedentemente erano stati di lui socii.

Sopra questa querela, sotto il 9 Maggio del detto anno, il Tribunale di prima Istanza della Senna con sua Ordinanza, conformemente all'art. 128 del Codice d'istruzione criminale, dichiara che *non si fa luogo a procedere.*

Il sig. Rancez forma opposizione a quest'Ordinanza, in appoggio dell'articolo 125 del Codice citato.

La Corte Imperiale di Parigi, con sua Decisione del 28 Maggio, rigetta l'opposizione, conferma l'Ordinanza del 9 Maggio, e rimette i prevenuti in libertà.

« Attesochè (porta la Decisione) da una parte risulta dalla combinazione » degli articoli 128. 129 e 135 del Codice d'istruzione criminale, che la parte » civile è autorizzata a formare opposizione all'Ordinanza che pronuncia non » farsi luogo a procedere, e che il prevenuto deve esser posto in libertà, sia che » il prevenuto sia stato o no precedentemente arrestato. »

« Attesochè dall'altra parte i fatti verificati coll'istruzione non caratterizzano il crimine di falso imputato a Vayne, Bayard, Sarvaille, Doin, Scunck, » Line, Losbre, Lonnoy, Ouin, e compagnia; senza arrestarsi al motivo d'inammissibilità proposto dal Procuratore generale, senza arrestarsi all'opposizione » di Rancez, conferma l'Ordinanza del Tribunale di prima Istanza del Dipartimento della Senna, in data del 9 corrente mese. »

Contro questa decisione il sig. Rancez interpose ricorso alla Cassazione per cinque motivi principali, i quali è inutile spiegare.

La Corte regolatrice non esaminò che una sola quistione, quella cioè se il ricorso del sig. Rancez fosse ammissibile.

RAGIONI DEI QUERELANTI SIGNORI LINE, SCUNCK E CONSORTI.

Il sig. Rancez, nella sua qualità di parte civile, non è ammissibile a ricorrere a questa Corte contro la decisione confermativa dell'Ordinanza che dichiarò non farsi luogo a procedere sopra le sole querele di falso.

---

(1) Sirey, Tom. XIII. Parte I. pag. 229-230.

Questa mancanza di qualità sembra risultare evidentemente dallo spirito e dalle disposizioni letterali della nostra legislazione criminale.

« L'azione per l'applicazione delle pene non appartiene che ai Funzionarii, ai » quali quest' azione è conferita dalla legge » (art. 1. del Codice d' istruzione criminale) (1). — Questo principio, che essenzialmente risguarda l'ordine sociale, era stato già proclamato da tutte le leggi anteriori.

Egli è vero che il delitto che offende l'ordine pubblico, offende soventi volte anche gl' interessi privati, e che in questo caso la riparazione del danno civile può essere simultaneamente domandata da colui che lo ha sofferto; ma l'azione civile, in tal modo esercitata, è necessariamente dipendente dall' azione pubblica, nè l'azione civile regge giammai l'azione pubblica.

Se il delitto denunziato alla giustizia si riconosce non esistente, o se l'innocenza del prevenuto viene proclamata dall' Autorità competente, il principio dell'azione civile svanisce, e l'effetto non deve sopravvivere alla causa.

Parimente se il fatto presentato come delitto dal querelante non ha questo carattere agli occhi dei Magistrati, i quali soli hanno la facoltà di valutarlo, è ancora possibile che, materialmente considerato, egli dia luogo ad un' azione; ma allora quest' azione non sarà esercitata che in via puramente civile, e secondo le regole di Diritto comune.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, sotto l' impero del Codice penale dell'anno 4., e delle leggi 7 e 18 piovoso, anno 10., non fu che un' applicazione costante di questa teoria.

Essa giudicò sempre che la parte civile era inammissibile ad impugnare l'Ordinanza del Direttore del Giurì, che rimetteva il prevenuto al giudizio civile.

In materia di falso la Corte di Cassazione parimente decise nel modo più solenne, che la parte civile non poteva intervenire nè essere ascoltata nelle questioni di competenza, perchè, essa diceva, nella sua decisione del 28 fruttidoro, anno 12., sopra ricorso del sig. Broissia « queste quistioni riguardano l' ordine » delle giurisdizioni, e l'esercizio dell'azione pubblica, che appartiene esclusi- » vamente al Ministero pubblico. »

Il nuovo Codice d' istruzione criminale, dopo aver dichiarato, come abbiamo veduto, il principio dal quale derivano queste conseguenze, ha forse con altre disposizioni associata la parte civile in una maniera più diretta e più intima all'azione pubblica?

Questo Codice ha forse in alcuni casi affidato alla parte civile l' incombenza di vendicare la società per l' indulgenza o per l' errore dei Giudici sulla valutazione dei fatti denunciati come attentati all'ordine pubblico?

Tutto al contrario. In ogni passo si ravvisa la cura del Legislatore nel distinguere i diritti e gl' interessi del querelante, dai doveri e dalle prerogative del Ministero pubblico.

---

(1) Questo è pure il tenore dell'art. 1. dell' Appendice al Codice di procedura penale del Regno d' Italia, concepito nei seguenti termini: « L' azione diretta a far applicare le » pene spetta esclusivamente ai Funzionarii » ai quali la medesima è confidata. »

Se il primo partecipa a qualche atto della procedura e della istruzione, egli non ne partecipa che come ausiliario della parte pubblica.

Sarebbe contro ragione ch'egli rimanesse accusatore, quando la società coll'organo dei Magistrati si fosse dichiarata soddisfatta.

Tuttavolta questa dottrina non è assoluta che nelle materie di *alto criminale;* essa è leggermente modificata nelle procedure alle quali danno luogo le contravvenzioni alle leggi di Polizia semplice o correzionale. I motivi di questa distinzione trovansi nei Discorsi degli oratori sul Titolo III. del Lib. II. del Codice d' istruzione criminale.

« Si domandò (dice l'oratore del Consiglio di Stato) se in materia criminale una parte civile potrebbe prevalersi d'ogni specie di nullità, onde chiedere la cassazione di una decisione. Facilmente fu riconosciuto che non apparteneva ad un semplice particolare di costituirsi in questa materia vendicatore della violazione delle leggi, e che dai semplici interessi civili non potevano risultare motivi bastanti per investire una parte privata di un diritto così esteso. »

« Ma in materia correzionale, o di semplice Polizia, gl'interessi civili meritano maggior considerazione, perchè quivi occupano un posto più considerevole; e da ciò nacque, quanto all'esercizio delle azioni risultanti dalle nullità, la distinzione stabilita dal Progetto.... »

L'oratore del Corpo legislativo si spiega con egual chiarezza sopra questa parte del Codice.

« Nelle materie criminali (egli diceva) il principale oggetto è la scoperta del crimine e la punizione del colpevole; gl'interessi civili non sono che accessorii. La legge non deve permettere che un uomo, la di cui sorte, per l'interesse della società, fu messa in dubbio, ed in un'apparenza di pericolo, sia di nuovo compromesso per l'interesse pecuniario d'un solo cittadino. »

« Nelle materie correzionali e di Polizia l'interesse della parte civile è il motivo principale; la vendetta pubblica non è che un oggetto secondario. Egli è dunque giusto che la parte civile possa in questo caso far valere il suo interesse con tutti i mezzi appartenenti alle azioni civili. »

« Nelle materie criminali finalmente non vi ha per avventura niuna soddisfazione capace di indennizzare un accusato di quella specie di tormento in lui prodotto dall'incertezza della sua sorte durante il giudizio di accusa; per lo contrario il prevenuto può essere solamente indennizzato in materie correzionali e di Polizia. »

Dopo aver dato una giusta idea dello spirito, secondo il quale questa parte di Codice fu concepita, veniamo alle sue disposizioni letterali.

In materia di semplice Polizia le sentenze possono essere impugnate ad istanza della parte civile tanto colla via d'Appello, quanto colla via di Cassazione (art. 172 e 177 del Codice d'istruzione criminale).

Qui il Legislatore non limita la facoltà di ricorrere, accordata alla parte civile, nè ne' suoi mezzi, nè nelle sue conseguenze.

In materia correzionale il diritto d'impugnare le sentenze in via d'Appello e di Cassazione appartiene alla parte civile (art. 199 e 216).

Ma: 1.° la facoltà di appellare, ed a più forte ragione quella di ricorrere in Cassazione, è limitata alle sole disposizioni della sentenza relative agl' interessi civili (art. 202).

2.° I mezzi di Cassazione accordati al condannato ed al Ministero pubblico sono comuni alla parte civile, anche nel caso in cui il prevenuto fosse stato liberato dalla querela (art. 413 combinato coll' art. 408).

In materia criminale se la Camera del Consiglio del Tribunale di prima Istanza, sopra rapporto del Giudice istruttore, è di parere che il fatto denunciato non presenti nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o che nulla esista a carico dell' incolpato, essa pronuncia un' ordinanza portante che non si fa luogo a procedere; e se l' incolpato si trovasse arrestato, egli è messo in libertà (art. 128).

Se un solo dei Giudici o il Procuratore Imperiale non convengono in questa opinione, appartiene di pieno diritto alla Corte Imperiale di conoscere della questione, se l' imputato debba essere posto in istato d' accusa (art. 133).

La parte civile può anche opporsi alla liberazione del prevenuto, pronunciata dall' ordinanza colla dichiarazione, che *non si fa luogo a procedere;* e la cognizione dei motivi di quest' opposizione è devoluta alla Corte Imperiale (art. 135).

In conseguenza di questi primi documenti, e dietro ogni altra istruzione ulteriore che la parte stessa giudica conveniente di fare, la Corte Imperiale, sentito il Procuratore generale, pronuncia se l' imputato debba essere posto in istato d' accusa.

Se essa non iscopre veruna traccia di delitto preveduto dalla legge, o indizii sufficienti di colpabilità, pronuncia una decisione confermativa o annullante l' ordinanza dei primi Giudici, e statuisce che non vi ha luogo all' azione pubblica (art. 229).

Nei casi contrarii, ed allorquando trattasi di delitti importanti pena afflittiva od infamante, è pronunciata l' accusa.

Tradotto l' accusato sia davanti la Corte d'Assise, sia davanti la Corte speciale, lo stesso accusato ha due mezzi di salvamento.

Egli può essere dichiarato non colpevole, ed allora un' ordinanza del Presidente della Corte, pronunciando la di lui assoluzione, lo rimette in libertà (art. 358).

Oppure sarà dichiarato colpevole di un fatto non proibito da alcuna legge penale, ed in questo caso la Corte pronuncierà con sua decisione l' assoluzione dell' accusato (art. 394).

Così l' azione pubblica è definitivamente estinta o colla decisione portante che non avvi luogo a procedere, o coll'ordinanza di liberazione, o in virtù della decisione di assoluzione.

Pertanto quali sono le vie da tenersi per render nulle le decisioni definitive tanto dalla parte civile, quanto dallo stesso Ministero pubblico?

Interroghiamo il Codice. Il prevenuto, a cui riguardo la Corte Imperiale avrà deciso non farsi luogo a ricorrere ad una delle Corti speciali o d'Assise,

non potrà più esservi tradotto a motivo dello stesso fatto, a meno che non sopravvengano nuovi indizii a di lui carico (art. 246).

Ed in questo caso non si procede coll'azione di annullazione della prima decisione, ma con una nuova istruzione avanti la Corte Imperiale (art. 247 e seg.).

Ogni persona legalmente liberata non potrà essere ripresa, nè tradotta in giudizio a motivo dello stesso fatto (art. 360).

In caso di liberazione la nullità dell'ordinanza non potrà domandarsi dal Ministero pubblico, *se non per l'interesse della legge, e senza pregiudizio della parte assoluta* (art. 409).

Il Ministero pubblico potrà ricorrere contro la decisione dell'assoluzione mentovata nell'art. 364, se l'assoluzione è stata pronunciata sul fondamento della non esistenza di una legge penale, quando questa legge fosse esistente (art. 410).

« *In nessun caso* la parte civile potrà agire per far annullare un'ordinanza » di liberazione o di una decisione di assoluzione; ma se la decisione pronunciò » contro di essa delle condanne civili, eccedenti le domande della parte rilasciata » ed assoluta, *questa disposizione* della decisione potrà essere annullata sopra do» manda della parte civile » (art. 412).

Ecco tutta l'economia della legge sopra questa importante materia. *Un solo caso esiste*, in cui la parte civile può reclamare contro la decisione definitiva con cui l'azione pubblica fu spenta: quello cioè in cui la decisione pronunciò contro di essa condanne civili eccedenti le domande della parte assoluta o liberata; e non è che contro quest'unica disposizione ch'è permesso di riclamare.

Nel nostro caso: 1.° Non esistono nuovi indizii a carico dell'imputato, e conseguentemente non avvi eccezione al principio consacrato dalla parte prima dell'art. 246. — 2.° Ben lontano che il Ministero pubblico abbia provocato la decisione, la quale dichiarò non farsi luogo a procedere, concluse anzi a favore dei prevenuti tanto avanti la Camera del Consiglio del Tribunale di prima Istanza, quanto avanti la Corte Imperiale; e non sarebbe nemmeno stato ammesso ad impugnarla, perchè non trattasi di una decisione pronunciata nei termini dell'art. 364. — 3.° Finalmente la decisione non pronuncia condanne civili.

Ov'è dunque la disposizione legislativa, dalla quale il sig. Rancez attinse il diritto di poter ricorrere, di accusare, di chiamare la vendetta pubblica, quando la giustizia dichiarò i prevenuti irreprensibili, quando non sarebbe più in potere dello stesso Ministero pubblico di rivocare in dubbio il loro stato e la loro innocenza?

Si dirà forse che la legge non interdisse, nè limitò il ricorso in Cassazione della parte civile, se non relativamente all'ordinanza di liberazione e alla decisione di assoluzione, e ch'essa tacque relativamente alla decisione colla quale la Corte Imperiale rimette o rigetta l'accusa?

Ma prima di tutto le disposizioni del Codice in questa parte sono concepite in termini generali, e tanto meno devono essere ristrette nel loro oggetto, in quanto che non sono che l'applicazione di questo principio fondamentale, che = l'azione pubblica non appartiene che ai soli Funzionarii ai quali essa è affidata dalla legge. =

In secondo luogo dove trovare la ragione di accordare maggior efficacia alla decisione di assoluzione, che all'ordinanza colla quale si dichiarò *non farsi luogo a procedere*? D'interdire il ricorso in Cassazione contro la prima, e di ammetterlo contro la seconda?

Il cittadino che fu sottratto fin dal sospetto dovrà riputarsi forse meno puro, sarà meno favorito dalla legge di colui, la cui assoluzione non può essere che un risultato di probabilità?

Sotto il Codice del mese di brumale, anno 4., la *parte civile* negli affari correzionali e di semplice Polizia era ammessa ad impugnare, colla via di Cassazione, le decisioni e le sentenze definitive; e questo ricorso le era ricusato contro le ordinanze dei Direttori del Giurì, i quali sulle conclusioni conformi del Ministero pubblico rimettevano le parti al giudizio civile (*à fins-civiles*) (1).

La decisione sulla competenza era dunque riputata ancora più irrefragabile di quella che interveniva dietro il dibattimento pubblico, ed invano si cercherà nel nuovo Codice una disposizione la quale cangi le idee su questo punto.

Ma una risposta più diretta ancora toglierebbe l'obbiezione.

La persecuzione dei delitti è una prerogativa della Sovranità, la quale ne delega l'esercizio ai Magistrati.

Niuno, se espressamente non fu destinato dalla legge, può erigersi in accusatore d'un cittadino, ed invocare sulla sua testa pene infamanti ed afflittive.

Una tale usurpazione deve essere altrettanto più repressa, in quanto che metterebbe in pericolo ciò che gli uomini hanno di più caro, l'onore e la vita.

Dunque il sig. Rancez deve provare il suo diritto non dal silenzio del Codice, ma da una disposizione letterale e formale; imperocchè la conseguenza del suo ricorso sarebbe evidentemente quella di far rivivere l'azione pubblica, sulla quale la decisione ha pronunziato.

E giacchè questa disposizione non esiste nella legge, si deve conchiudere che il ricorso in Cassazione del sig. Rancez deve essere dichiarato inammissibile.

Ragioni del ricorrente querelante sig. Rancez.

La Cassazione (egli diceva) è un ricorso legale e costituzionale che può esercitarsi in tutti i casi, tranne quelli che sono eccettuati da una legge formale.

Se è vero questo principio, non è necessario cercare nella legge una disposizione espressa, che autorizzi la parte civile a ricorrere contro una decisione della Camera che ammette l'accusa.

Questo ricorso sarà permesso e legittimo, per ciò solo che niuna disposizione lo avrà proibito.

Dunque ci dobbiamo limitare ad analizzare le disposizioni colle quali si pretende negare il diritto di ricorso, e provare l'illusione delle conseguenze tratte dalla parte avversaria.

---

(1) Fins-civiles, on appelle les demandes qui ne tendent qu'à une condamnation pecuniaire. (Merlin, *Repertoire*, V. *Fin.*)

Prima di tutto si oppone il Codice di brumale, anno 4., e la giurisprudenza che lo ha consacrato.

Ma l'attuale legislazione annullò la legislazione precedente; e fondare al dì d'oggi un argomento od una eccezione sopra il Codice dell'anno 4. sarebbe così irragionevole, come lo sarebbe il desumere un'autorità dall'Ordinanza del 1670.

Bisogna dunque lasciar da parte ogni sorta di analogia o di induzione, e bisogna pure non allegare nè conchiudere nulla da ciò che trovasi scritto nel Codice dell'anno 4.

Quali sono le specie di prove che si credette trovare nella stessa legge vigente? Prescindiamo da tutto ciò che fu detto sulle materie di semplice Polizia correzionale, benchè ciò confermi il diritto naturale di ricorrere in Cassazione; e limitiamoci invece alla questione attuale.

Qui si oppone la disposizione generale dell'art. 1. del Codice d'istruzione. Ma una massima così generale non può decidere nulla sopra un punto speciale di legislazione.

D'altronde col dire che l'azione pubblica appartiene ai Funzionarii designati dalla legge, non si dice che i Funzionarii potranno trascurare le forme dalla legge a loro prescritte per l'esercizio di quest'azione; e che se essi le trascurano, la parte lesa non avrà il diritto di rivolgersi all'Autorità regolatrice.

Non è dunque all'art. 1. del Codice che bisogna risalire per trovare la soluzione della questione, ma bisogna cercarla negli articoli specialmente destinati ad organizzare ed a reggere l'ammissione dell'accusa.

L'art. 246 del Codice d'istruzione è uno di quelli che si può citare più a proposito.

Ma dicendo che l'imputato non potrà più essere processato per lo stesso fatto, sul quale la Corte Imperiale decise non farsi luogo all'ammissione dell'accusa, la legge intende che questa negativa sia stata adottata conformemente alle sue disposizioni; ed essa non volle interdire il ricorso al rimedio legale, se le altre sue disposizioni fossero state violate.

L'articolo 246 nulla decide contro l'ammissibilità del ricorso in Cassazione. Avvi ancora di più: quest'articolo, combinato cogli articoli 128 e 135, ai quali si riferisce necessariamente, autorizza in maniera implicita il ricorso in Cassazione.

Parlando della Camera di prima Istanza, l'art. 128 si esprime in questi termini. « Se i Giudici sono di parere che il fatto non presenti nè crimine, nè de-
» litto, nè contravvenzione, sul motivo che nulla esiste a carico dell'imputato,
» si dichiara che non v'ha luogo a procedere; e se l'incolpato fosse stato arre-
» stato, egli sarà messo in libertà. »

L'art. 135 dispone: « Allorchè la liberazione dei prevenuti sarà ordinata, con-
» formemente agli articoli 128. 129 e 131 sopra riportati (vale a dire quando
» non vi ha luogo a procedere), il Procuratore Imperiale, o la *parte civile*, potrà
» opporsi alla loro liberazione. L'opposizione dovrà essere formata entro il ter-
» mine di 24 ore, il quale decorrerà contro il Procuratore Imperiale a contare
» dal giorno dell'ordinanza della liberazione, e *contro la parte civile* a contare

» dal giorno della fattale significazione della detta ordinanza al domicilio da essa
» eletto, nel luogo in cui risiede il Tribunale. La trasmissione dei documenti
» sarà fatta entro il termine e nel modo prescritto dall'art. 132. Il prevenuto
» rimarrà sotto custodia fino a tanto che sia spirato il detto termine. »

Dalla combinazione di questi diversi articoli era insorta avanti la Corte Imperiale la questione, se gl' incolpati non essendo stati arrestati, il sig. Rancez parte civile fosse ammissibile a formare l'opposizione autorizzata dall'art. 135.

Il Ministero pubblico aveva adottato la negativa: egli erasi limitato a conchiudere per l'inammissibilità dell'opposizione; ma la Corte Imperiale l'ammise.

Questa disposizione della sua decisione non fu impugnata da veruna persona: possiamo dunque limitarci alla forza della cosa giudicata, e ritenere per costante, che l'opposizione nel caso dell'art. 135 sia ammissibile tanto se l'incolpato sia stato arrestato, quanto se non lo sia.

Se ciò deve ritenersi per fermo, ne viene che le disposizioni che lo vogliono fermo vorranno egualmente che questo ricorso sia ammissibile.

Qual'è infatti la natura dell'opposizione autorizzata dall'art. 135 del Codice? Certamente non può essere un'opposizione propriamente detta, perchè l'opposizione suppone una mora volontaria dalla parte di colui che la forma; perchè è d'essenza d'ogni opposizione ch'essa sia portata avanti ai Giudici c'hanno pronunciata la sentenza o l'ordinanza, contro i quali essa è diretta.

Qui non v'ha mora, non v'ha contumacia dalla parte opponente.

Qui in vece d'essere portata avanti alla Camera di prima Istanza che ha pronunciata l'ordinanza, l'opposizione è portata avanti ai Giudici d'Appello.

Questa opposizione, nella sua essenza, nella sua forma e ne'suoi effetti, non è dunque, nè può essere che una *vera appellazione*, poichè essa ne ha i caratteri, poichè senza di essa l'ordinanza impugnata diverrebbe definitiva.

Ora se quest'opposizione è una vera appellazione, la legge che l'autorizza, autorizza parimente il ricorso in Cassazione, perchè è massima che tutto ciò che può essere impugnato in via di Appello può essere ugualmente impugnato col ricorso in Cassazione. Ciò risulta da una decisione pronunciata li 16 pratile, anno 13., sopra rapporto del sig. Heurion.

Con questa decisione fu giudicato che non si potrebbe esercitare la via di Cassazione, quantunque formalmente riassunta contro una sentenza arbitraria pronunciata in ultima Istanza, perchè « tutte le volte che le parti hanno rinun-
» ciato all'appello, *sola via* per arrivare ugualmente alla Cassazione, per rien-
» trare nella linea dei Tribunali non rimane loro altro mezzo, che quello di do-
» mandare al Tribunale del Circondario la nullità della sentenza arbitraria. »

Questo principio conferma l'asserzione, che l'Appello è la via legale e necessaria del ricorso in Cassazione. D'onde ne segue che, lungi d'interdire il ricorso in Cassazione, l'art. 246 e gli articoli 128 e 135, ai quali si riferisce, autorizzano questo ricorso.

Lo stesso si verifica quanto all'art. 412.

Per sapere se la disposizione proibitiva si applica alle decisioni che mettono l'imputato in istato d'accusa, bisogna vedere quali sono le cose ch'essa ha de-

finite, vale a dire ciò ch' essa intese coll'ordinanza di liberazione, o decisione di assoluzione.

Consultando gli articoli 358 e 364, nel senso dell' art. 412, per *ordinanza di liberazione* devesi intendere l' ordinanza che mette l' imputato in libertà, pronunciata dalla Corte d' Assise sulla dichiarazione di non colpabilità del giudizio; e se la legge si serve in questa occasione della parola *ordinanza*, in vece della parola *decisione*, egli è perchè in fatto quando il Giurì assolse, la Corte *non ha nulla a giudicare*.

Nel senso dello stesso articolo per *ordinanza di liberazione* devesi intendere la *decisione* che la Corte d'Assise pronuncia, quando il Giurì avendo dichiarata la colpabilità, riconosce colla eccezione dell'accusato, mentovata nell'art. 363; o altrimenti, che il *fatto* del quale questo accusato è dichiarato colpevole *non è proibito dalla legge*.

È dunque certo che i due casi espressi nell'art. 412, e pei quali è interdetto il ricorso in Cassazione alla parte civile, s' intendono dell'*ordinanza* o della *decisione che susseguono la dichiarazione del Giurì*.

Non è possibile estendere questa proibizione al caso di una semplice decisione che mette l' imputato in istato d'accusa.

La differenza è prodigiosa fra quest' ipotesi e le due altre.

Allorquando il Giurì parlò, l' istruzione è consumata; hanno luogo i dibattimenti pubblici e contradditorii; la verità si è intieramente manifestata; e la parte civile ebbe tutti i mezzi di presentarla e di sostenerla.

Al contrario avanti la Camera dell'ammissione dell'accusa non ha luogo verun dibattimento; la parte civile nulla può contraddire, nè dimostrare. La giustizia non ha ancora levato che un' estremità del velo che copre la verità.

In una parola, il giudizio è completo in punto di fatto nel caso degli art. 358 e 364, frattanto che nulla è giudicato; non può egualmente essere giudicato nulla di ciò che viene contemplato dagli articoli 228 e 246.

Dunque quanto è naturale che la legge interdica il ricorso in Cassazione, nel caso degli articoli 358 e 364, *allorquando tutto è conosciuto, sentito e giudicato colla parte civile;* altrettanto è necessario che questo ricorso sia riassunto nel caso degli articoli 128 e 246, in cui non fu ancora nè conosciuto, nè sentito, nè giudicato nulla.

Senza cercare di sviluppare così lo spirito dell' art. 412, basterebbe appoggiarsi alla lettera, perchè essa è chiara e precisa, nè può ammettere due interpretazioni.

Ed infatti, *per ciò stesso che l'art.* 462 *interdice alla parte civile il ricorso in Cassazione nei casi degli articoli* 358 *e* 364, *dal momento ch' esso limita la sua proibizione del ricorso a questi due articoli, per ciò stesso lo permette e lo autorizza negli altri casi, segnatamente in quello dell'art.* 246. — *Inclusio unius est exclusio alterius.*

Ripetiamolo: il ricorso costituzionale della Cassazione è permesso tutte le volte che una legge formale non lo interdica.

L'art. 412 è parimente favorevole al ricorso del sig. Rancez. Esso autorizza

il ricorso in Cassazione della parte civile, allorchè la decisione pronunciò contro di essa condanne civili eccedenti la dimanda della parte liberata od assolta.

Ebbene, questa disposizione diverrebbe illusoria, se il sistema degli avversarii fosse adottato. I prevenuti non formeranno più domande in riparazioni civili nell'istanza criminale; essi lascieranno giudicare quest'istanza; e se la mancanza delle prove o la preoccupazione dei Giudici producesse un giudizio a loro favorevole, essi anderanno il giorno appresso a portare i loro riclami avanti i Tribunali ordinarii. Colà, qualunque siasi l'errore commesso *riguardo alla quantità o alla natura delle riparazioni,* la parte civile si troverà, per l'essenza stessa delle cose, *priva del ricorso in Cassazione, sebbene la volontà non equivoca del Legislatore sia stata quella di accordarglielo in virtù di quest'articolo* 412.

Si è detto che la parte civile *si troverà priva di questo ricorso* contro le sentenze dei Tribunali ordinarii, perchè l'eccezione dell'art. 412 non può estendersi al di là del caso dal medesimo contemplato, e perchè in materia civile un errore sulla quantità dei danni e degl'interessi non può giammai diventare un mezzo di Cassazione.

Ciò è quanto accadde nel caso presente. Il sig. Bayard nulla aveva domandato nell'istanza criminale; ed immediatamente dopo la decisione egli intimò in via civile una domanda, colla quale conchiuse pei danni e per gl'interessi, e per tutte le pene che la legge attuale pronuncia contro i calunniatori.

Forse si dirà ch'egli non aveva domandato veruna riparazione nell'istanza criminale, perchè non essendo ancora accusato, e non essendo ancora parte contradditoria, non poteva chieder nulla.

L'obbiezione è giusta; ma allora ne risulterà una nuova prova, *che la disposizione proibitiva dell'art.* 412 *si limita agli articoli* 358 *e* 364, *e che per ciò solo che questa disposizione eccettua le riparazioni civili, essa esclude necessariamente dalla proibizione le decisioni delle Camere d'accusa, poichè avanti ad esse non può esservi quistione di riparazioni civili.*

Tali sono, sotto questo punto di vista generale, i motivi perentorii di decidere che in tutti i casi *la parte civile è ammissibile a ricorrere contro la decisione della Camera che ammise l'accusa.*

Il sig. conte Merlin, Procuratore generale, conchiuse che si ammetta l'eccezione dell'inammissibilità del ricorso.

Decisione.

La Corte, attesochè risulta dagli articoli 1 e 3 del Codice d'istruzione criminale del 1808, che l'esercizio dell'azione civile, la quale deriva da un crimine, è essenzialmente subordinato all'esercizio dell'azione pubblica; — che per conseguenza la parte civile non può intentare la sua azione avanti i Tribunali criminali allorquando il Ministero pubblico non agisce, e si acquieta ai giudizii pronunciati sulle sue prime procedure; — che l'interesse dell'ordine sociale è in fatto l'oggetto principale della giurisdizione criminale, e che gl'interessi privati non sono che l'oggetto accidentale ed accessorio; — che se l'art. 135 del Codice d'istruzione criminale autorizza la parte civile a ricorrere in via di oppo-

sizione contro le ordinanze delle Camere d'istruzione nei casi e nel termine portati dal detto articolo, questa è una eccezione al diritto comune, la quale deve essere ristretta nella sua disposizione, e dalla quale non può indursi a favore della parte civile verun diritto d'azione diretta e principale, nè per conseguenza il diritto di ricorrere in Cassazione contro le decisioni definitive di un Tribunale superiore, contro le quali il Ministero pubblico non riclama; — che verun articolo del detto Codice, relativo alle attribuzioni delle Camere di accusa, non attribuisce alla parte civile il diritto di ricorrere in Cassazione contro le loro decisioni; — che questo diritto della parte civile dev'essere adunque valutato e giudicato secondo i principii generali, e secondo le regole particolari stabilite dal detto Codice; — che, secondo tali principii generali, non vi può essere avanti ai Tribunali criminali azione civile allorquando non avvi azione pubblica; — che secondo le regole particolari, stabilite dagli articoli 408 e 412 del citato Codice, relativi al diritto di ricorrere accordato alla parte civile in materia criminale, questo diritto non è accordato alla parte civile se non relativamente alle condanne civili che potrebbero essere state pronunciate contro di essa; — che il Ministero pubblico non interpose ricorso in Cassazione contro la decisione della Camera d'accusa di Parigi, contro la quale è diretto il ricorso dell'attore, e che questa decisione non pronunciò contro di lui veruna condanna civile; — che da tutto ciò segue, che sotto verun rapporto la Corte non è legalmente impegnata di diritto a conoscere della detta decisione, dichiara inammissibile il ricorso dell'attore, ec.

Del 17 Ottobre 1811. — Sezione criminale (1).

La querela portata dalla parte civile non costituisce un' azione pubblica. In conseguenza l'esercizio dell'azione civile non è sospeso per l'effetto di una querela in criminale rimasta senza seguito per parte del pubblico Ministero.

(Fra Lelargue contro Fortin e Sauret.)

FATTO.

Il sig. Lelargue, creditore dei signori oberati Fortin e Sauret, erasi opposto all'omologazione di un accomodamento sottoscritto dalla maggior parte dei creditori; nullameno il Tribunale di commercio di Rouen con sua sentenza del 21 Febbrajo 1807 pronunciò l'omologazione.

Il sig. Lelargue si appellò di questa sentenza; ma la Corte d'Appello di Rouen, sotto il 25 Maggio 1808, pronunciando in contumacia, confermò la sentenza di prima Istanza. A questa decisione venne fatta opposizione.

Durante l'istanza il sig. Lelargue presentò querela di banca-rotta fraudolenta contro Fortin e Sauret; ma sopra questa querela il Ministero pubblico non procedette. Pertanto trattasi di pronunciare sull'opposizione alla decisione

(1) Sirey, Tom. XII. Parte I. pag. 202-207.

contumaciale. Allora il signor Lelargue domandò fosse sospeso il giudizio fino a tanto che fosse stato statuito sulla querela criminale.

La stessa Corte, sotto il 20 Luglio 1808, rigetta l'eccezione, « attesochè » la querela di Lelargue, posteriore alla decisione in contumacia, non fu proseguita criminalmente dal Ministero pubblico. »

Il sig. Lelargue ricorse in Cassazione per violazione dell'art. 8 del Codice 3 brumale, anno 4.

DECISIONE.

La Corte, attesochè l'azione pubblica ha per oggetto di punire le offese portate all'ordine sociale; ch'essa non può esercitarsi che a nome del Sovrano, e dai Funzionarii specialmente stabiliti a quest'effetto; che la querela di bancarotta fraudolenta, presentata dal ricorrente, non è stata susseguita da alcuna procedura diretta contro Fortin e Sauret dal Magistrato incaricato di perseguitare i crimini ed i delitti: ne risulta che nel caso presente non vi ebbe azione pubblica intentata prima, o pendente l'istanza civile, onde giungere all'omologazione dell'accomodamento (1); che per un'ulteriore conseguenza, senza contravvenire all'art. 8 del Codice 3 brumale, anno 4., la Corte d'Appello di Rouen ricusò la sospensione domandata da Lelargue, rigettà ec.

Del 10 Aprile 1810. — Corte di Cassazione. — Sezione dei ricorsi (2).

La querela del Procuratore Imperiale basta per impegnare l'azione pubblica, benchè dietro la querela stessa non sia ancora seguito alcun mandato contro il prevenuto.

In conseguenza si deve soprassedere a statuire sull'azione civile relativa allo stesso fatto.

(Fra Guillard, Jossan e Truelle-Tyrant, contro Molin e Jeannet.)

FATTO.

I signori Molin e Jeannet, in istato di fallimento, ottennero dalla maggiorità dei loro creditori un concordato.

Alcuni altri creditori si opposero alla sua omologazione; ma una sentenza del Tribunale di commercio di Troyes rigettò questa domanda, ed ordinò l'esecuzione del concordato.

I creditori opponenti interposero appello di questa sentenza; e dopo aver conchiuso in merito, diedero pur altre conclusioni, nelle quali osservarono che il Procuratore Imperiale di Troyes si era querelato di banca-rotta fraudolenta

---

(1) « *Atermoiement*. On appelle ainsi une » sorte d'accommodement, par le quel un de» biteur obtient de ses créanciers un delai » pour se liberer, et quelque fois la remise » absolue d'une partie des sommes qu'il leur » doit. » — Merlin, *Repertoire*, Voix *Atermoiement*.

(2) Sirey, Tom. IX. Parte I. pag. 233.

contro le parti avversarie; e domandarono, in esecuzione dell'art. 3 del Codice d'istruzione criminale, che fosse sospeso il giudizio sul loro appello sino a che fosse pronunciato il giudizio sulla querela del Ministero pubblico.

Li 28 Gennajo 1812, decisione della Corte Imperiale di Parigi così concepita. « Considerando che l'art. 3 del Codice d'istruzione criminale non era ap» plicabile che nel caso in cui l'azione criminale fosse intentata da colui che » doveva prima di tutto intentare l'azione civile, senza arrestarsi alla domanda » di sospensione, ordina che le parti tratteranno il merito della causa. »

Poco tempo dopo che questa decisione fu pronunciata, alcuni degli appellanti (avendo gli altri rinunciato al loro appello) esposero alla Corte Imperiale d'essersi recentemente costituiti parti civili sulla querela formata dal Procuratore Imperiale di Troyes, e conchiusero di nuovo che fosse sospeso il giudizio sulle loro domande per il loro interesse civile.

Sotto li 3 Febbrajo 1812 fu pronunciata una seconda decisione, la quale dopo aver considerato in fatto che non intervenne alcun mandato contro i prevenuti, ed in diritto che « l'azione criminale non è impegnata se non quando la » querela è susseguita da un mandato intervenuto dietro la medesima, senza ar» restarsi alla domanda di sospensione, » ordina alle parti di trattare il merito; e gli appellanti avendo ricusato di trattare il merito, la Corte, confermando la sentenza di prima Istanza, ordinò l'omologazione del concordato.

Gli attori ricorsero in Cassazione contro queste due decisioni, sostenendo che colle dette decisioni si contravvenne all'art. 3 del Codice d'istruzione criminale.

I rei convenuti non comparvero.

Decisione.

Visto l'art. 3 del Codice d'istruzione criminale.

Attesochè l'azione pubblica è evidentemente quella che viene esercitata dal Ministero pubblico, e che quest'azione, il di cui titolo fondamentale è la querela, esiste col solo fatto di questa querela, siavi o non siavi mandato contro i prevenuti.

Che nel caso presente, durante il tempo in cui le parti instavano per l'azione civile, il Procuratore Imperiale del Tribunale di Troyes si querelò di bancarotta contro i rei convenuti; che da questo momento vi ebbe un'azione pubblica, il di cui effetto, a termini dell'articolo sopra citato, si era quello di sospendere l'azione civile intentata avanti la Corte Imperiale; e per conseguenza che questa Corte, ricusando la sospensione comandata, ha violata la legge.

La Corte, pronunciando la contumacia contro i rei convenuti, cassa ed annulla le decisioni della Corte Imperiale di Parigi del 28 Gennajo e 3 Febbrajo 1812, ec.

Del 18 Novembre 1812. — Corte di Cassazione. — Sezione civile (1).

---

(1) Sirey, Tom. XIII. Parte I. pag. 176.

Allorchè il querelante ha ritrattata la sua querela, il Ministero pubblico può continuare la procedura criminale; benchè esso dapprincipio non abbia portato querela, o promossa con atto particolare l'azione pubblica.

(Ricorso dei signori Deseneff, Cornu e Bellard.)

FATTO.

Il 22 Gennajo 1807 certo sig. Harlet si querelò di falso, a nome degli eredi Charlier, contro i signori Deseneff, Cornu e Bellard. La Corte della Senna, chiamata a conoscere di questa querela, si dichiarò incompetente, attesochè l'azione era prescritta. Questa decisione fu cassata li 9 Maggio, e la querela venne rimessa alla Corte speciale della Senna ed Oise.

I fratelli Charlier furono interrogati; dietro di che dichiararono che la querela era stata data senza loro saputa, ch'essi non ebbero giammai intenzione di darla, e ch'essi non avevano alcun interesse. In questo stato di cose la Corte speciale di Versailles, con decisione 24 Ottobre 1807, si dichiarò competente a giudicare la causa, attesochè il Ministero pubblico agiva presso di lei per il delitto imputato, benchè dapprincipio non fosse stata portata querela per parte sua. Contro questa decisione i signori Deseneff, Bellard e Cornu prevenuti interposero ricorso alla Cassazione.

Essi dicevano, che a termini dell'art. 94 del Codice 3 brumale, anno 4., ogni processo criminale doveva aver per base una querela, sia di un privato, sia del Ministero pubblico; senza di che nè gli uni nè gli altri non possono agire. Ora nel caso presente la querela era stata data a nome degli eredi Charlier; fino a tanto ch'essi non l'avevano disapprovata, la Corte criminale speciale di Parigi potè certamente pronunciare la sua decisione d'incompetenza, perchè la querela data a nome dei signori Charlier esisteva, ed essa ha potuto servire di base alla procedura; ma avendo dappoi gli eredi Charlier disapprovata la querela, essa rimane nulla, e come non avvenuta: e siccome là dove non v'è querela non vi può essere istruzione, così la Corte speciale di Versailles non si potè dichiarare competente.

DECISIONE.

La Corte, sopra le conclusioni del sig. Jourde, sostituito al Procuratore generale, considerando quanto alla regolarità opposta, e quanto alla querela del 22 Gennajo 1807, alla desistenza dalla medesima, e sull'incompetenza della Corte speciale della Senna ed Oise, che l'azione pubblica è necessariamente la base d'ogni procedura in affari di alto criminale; che l'azione privata, la quale non ha per oggetto altro che la riparazione civile, non è in verun caso se non che accidentale ed accessoria nella procedura; che ogni decisione pronunciata in questa materia da una Corte di giustizia criminale ha dunque necessariamente per fondamento l'esercizio dell'azione pubblica; che se il Ministero pubblico diede punto querela personale, e se la decisione si riferisce a fatti esposti in una

querela particolare da una parte privata, si è perchè questa querela particolare era stata l'oggetto ed il punto d'appoggio dell'esercizio della giurisdizione criminale; che questa querela è riputata essere divenuta in questo caso il fatto del Ministero pubblico; ch'esso viene riputato essersi appropriata la stessa azione, e che la giurisdizione criminale agisce sempre dietro impulsione del Ministero pubblico, che ha per oggetto la punizione dei delitti. Considerando d'altronde, che l'art. 15 della legge 18 piovoso, anno 9., ordina espressamente che la procedura dei crimini attribuita alle Corti speciali criminali sarà fatta d'ufficio dal Ministero pubblico. Considerando che dal tempo in cui, in conseguenza della cassazione della decisione d'incompetenza della Corte speciale della Senna, motivata unicamente sulla prescrizione del delitto, la querela e la procedura sono state rimesse avanti a quella della Senna ed Oise, questa Corte fu evidentemente impegnata di diritto a pronunciare sopra la procedura del Ministero pubblico; e che così questa Corte, regolando la sua competenza dietro la sola procedura del Procuratore generale presso di essa, non ha punto oltrepassato i limiti della sua competenza; ciò che dispensa di esaminare se la querela del 22 Gennajo 1807 sia regolare, e se vi ebbe desistenza, e quale possa essere l'effetto di questa desistenza, rigetta ec.

Del 9 Gennajo 1808. — Sezione criminale (1).

Il fatto della pesca nelle acque di un particolare, il quale non si querela per questo fatto, non è suscettibile di azione pubblica.

(Ricorso del sig. Procuratore generale della Sambre e Mosa.)

FATTO.

Pietro Finve ed Enrico Wirkai, ambidue pescatori, domiciliati a Dinant, furono tradotti in Polizia correzionale, come imputati d'essere stati còlti, nel giorno 17 Ottobre 1807, pescando con fili a vermini nella parte del ruscello di Lizoche, il quale scorre lungo le praterie appartenenti al sig. Villefague, della Comune di Sorine.

È da osservarsi che il proprietario non si querelò, e che l'azione fu intentata dal solo Ministero pubblico.

Il Tribunale di Dinant con sua sentenza del 12 Novembre 1806 assolse i prevenuti, attesochè il fatto non è punito da veruna legge.

Questa sentenza fu confermata con decisione del 18 Dicembre seguente della Corte di giustizia criminale della Sambre e Mosa.

Il Procuratore generale Imperiale presso questa Corte ricorse in Cassazione. Esso invocava la legge 18 messidoro, anno 6., la quale richiamò in vigore l'ordinanza del 1669, e la legge 14 fiorile, anno 10., che proibì a tutti quelli che non

---

(1) Sirey, Tom. IX. Parte I. pag. 68.

sono nè fittabili, nè muniti di licenza, di pescare altrimenti che con verga fluttuante tenuta a mano.

Ma queste leggi non risguardavano che la pesca nei fiumi di spettanza del Demanio.

Quanto ai fiumi non navigabili, e non atti a trasporto, la di cui pesca appartiene ai privati, non esiste legge positiva che punisca l'offesa portata a questo diritto di proprietà privata. Non è lo stesso della caccia, perchè l'art. 1. della legge 22-30 Aprile 1790 pronuncia una multa di 20 franchi contro chiunque cacciasse sul terreno altrui senza suo consenso.

È vero che l'art. 13 della stessa legge parla *di cacciare nei laghi e negli stagni;* ciò che potrebbe far credere che la parola *caccia,* nel senso della legge, abbracci anche la pesca. Ma quand' anche l'art. 1. della legge 22-30 Aprile 1790 fosse applicabile al fatto della *pesca,* ciò nullameno non avrebbe potuto essere applicata al caso presente, attesochè non si provò che il proprietario abbia ricusato di prestare il di lui assenso.

Sotto tutti i rapporti si fa dunque luogo alla rejezione del ricorso.

DECISIONE.

La Corte, attesochè nessuna legge colloca fra i delitti pubblici l'azione di pescare in un ruscello di altrui proprietà, come essendo non navigabile, e le sue due rive appartenenti a questo proprietario.

Che Villefague di Sorine, proprietario con titolo, a norma di quanto fu esposto nel processo verbale dalla guardia campestre della porzione del ruscello di Lizoche, nel quale, secondo lo stesso processo verbale, Finve e Wirkai furono côlti pescando, *non si querelò di quest' azione,* rigetta ec.

Del 5 Febbrajo 1807. — Sezione criminale (1).

La caccia in tempo non proibito, sopra il terreno altrui, non è delitto se non quando non vi ha autorizzazione del proprietario.

Se vi ha l'autorizzazione del proprietario, qualunque sia il danno commesso dal cacciatore, il Tribunale correzionale non ne può conoscere.

La giustizia repressiva non conosce degl' interessi civili che accessoriamente all'applicazione delle pene.

DECISIONE.

Visti gli articoli 180. 456 e 60 del Codice 3 brumale, anno 4., così concepiti.....

Considerando che la Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Vandea ha riconosciuto che il sig. Frottier di Bagneux era fondato, dietro la lettera a lui scritta dal sig. Bejarry in data degli 11 Ottobre 1809, a credersi *autorizzato* a cacciare sul podere di Frontin, appartenente al sig. Bejarry.

---

(1) Sirey, Tom. VII. Parte II. pag. 74 e 75.

Che ciò null'ostante quella Corte, che riconosceva quest'autorizzazione, invece di rimettere le parti a provvedersi in via civile relativamente ai danni cagionati sopra questo podere, pronunciò essa stessa sopra questi danni.

Che in fatto quella Corte non ha riformata la sentenza di prima Istanza che rapporto alla multa, e nel resto ha ordinato l'esecuzione della detta sentenza.

Considerando che i Tribunali correzionali non sono competenti per pronunciare accessoriamente sui danni e sugl'interessi se non quando essi hanno statuito sul delitto pel quale debbono legalmente giudicare.

Che per conseguenza dal momento che la detta Corte riconosceva che il signor Frottier di Bagneux aveva cacciato sul podere appartenente al signor Bajarry in virtù dell'autorizzazione statagli data in iscritto dal signor Bajarry, non eravi più delitto.

Che perciò la detta Corte era incompetente per pronunciare sui danni che non derivavano da verun delitto.

Che in queste circostanze vi ha luogo a rimettere le parti a provvedersi in via civile.

Che la Corte, la di cui decisione fu impugnata, pronunciando sopra questi danni mentre essa riconosceva non esservi delitto, ha violate le regole della competenza stabilite dalla legge, ed ha commesso un eccesso di potere.

La Corte cassa ed annulla la decisione pronunciata li 4 Maggio 1810 dalla Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Vandea, a favore del signor Bajarry, ec.

Del 13 Luglio 1810. — Corte di Cassazione. — Sezione criminale (1).

Il fatto della caccia sopra un terreno comunale in tempo permesso non è un delitto che possa autorizzare la procedura d'ufficio.

Parimente non è delitto che possa autorizzare una procedura d'ufficio la minaccia fatta da un cacciatore ad un Podestà o Sindaco che vuole disarmarlo, allorchè questo Podestà o Sindaco non è nell'esercizio delle sue funzioni.

(Ricorso di Enrico Garnier.)

FATTO.

Enrico Garnier aveva cacciato li 21 Dicembre 1806 sul territorio di Vauchelles, e tornando al suo domicilio egli aveva attraversato quello della Comune di Craintillen.

Il sig. Rostaing, Podestà della Comune di Vauchelles, era occupato in questo momento con altri operai a riconoscere le riparazioni da farsi nelle sue proprietà rurali, mentre che il signor Rostaing suo nipote, scortato da parecchi domestici, tutti armati, cacciava in quelle vicinanze.

I signori Rostaing zio e nipote, essendosi riuniti colla loro gente, avevano

(1) Sirey, Tom. X. Parte I. pag. 298.

inseguito Garnier di stazione in stazione; e giunti vicino a lui, il sig. Rostaing nipote gl' intimò di dimettere le armi, minacciandolo, in caso di rifiuto, di far fuoco sopra di lui. Garnier ciò nulla meno proseguì la sua strada senza rispondere; ma trovandosi finalmente investito più da vicino, allorquando fu giunto sui confini della Comune di Vauchelles s' inginocchiò; e gettato il suo cappello a terra avanti di sè, disse, appostando il fucile alla faccia: *chi s' avanza è morto.* Sempre inseguito, quantunque arrivato sul territorio di Craintillen, egli aveva tenuto la stessa condotta, ed aveva reiterato la stessa minaccia; ciò che aveva fatto risolvere i signori Rostaing e la loro gente a tornare indietro.

Il sig. Rostaing zio aveva redatto processo verbale di quanto accadde, senza far menzione della provocazione di suo nipote, senza enunciare ch' egli fosse rivestito dei caratteri distintivi della sua qualità di Podestà, senza nemmeno dichiarare ch' egli erasi enunciato come tale a Garnier, proprietario domiciliato in un'altra Comune, nè che questi lo abbia riconosciuto come Podestà.

Il sig. Rostaing limitò la sua querela al fatto, che Garnier erasi fatto lecito di cacciare sulle sue proprietà particolari senza suo consenso; e perchè avendolo inseguito per conoscerlo, a fine di farlo punire, lo aveva minacciato nel modo in cui fu sopra esposto.

Ma il Giudice di pace, avanti il quale il sig. Rostaing ha redatto il suo processo verbale, non ravvisando, per quanto a lui sembrava, in quest'atto che una esposizione di un semplice particolare, quantunque il sig. Rostaing vi si fosse qualificato Podestà di Vauchelles, volle che gli facesse una denuncia officiale dei fatti esposti nel processo verbale; e fu in virtù di questa denuncia, nella quale il sig. Rostaing ricusò espressamente di costituirsi parte civile, che l' affare fu proseguito ad istanza del solo Ministero pubblico.

Il Magistrato di sicurezza ed il Direttore del Giurì avendo opinato che i delitti, dei quali Garnier era imputato, fossero della competenza del Tribunale correzionale, la causa fu portata avanti lo stesso, ed ivi fu giudicata.

Sopra appello di questa sentenza la Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Loire con sua decisione del 16 Marzo 1807 la confermò, condannando Garnier per il fatto della caccia nella multa di 20 franchi verso ciascuna Comune di Vauchelles e di Craintillen, ed in altri 10 franchi per danni ed interessi, colla confisca dell' arma.

La stessa decisione condannò Garnier pel fatto delle minacce, supponendole fatte ad un Funzionario pubblico nell' esercizio delle sue funzioni, ad una multa quattro volte maggiore della sua contribuzione mobiliare, e ad un anno di detenzione, colla condanna finalmente di tutte le spese.

La Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Loire non si occupò nè punto nè poco della provocazione del signor Rostaing nipote, quantunque constasse dagli atti, e quantunque il signor Garnier l' avesse presentata come una scusa legale, attesochè la legge 30 Aprile 1790 proibiva espressamente di disarmare i cacciatori.

Questa decisione fu pronunciata, come tutta la procedura fu istrutta a sola requisizione del solo Ministero pubblico, dietro denuncia del sig. Rostaing pel

suo interesse personale, e senza che le Comuni di Vauchelles e di Craintillen si fossero esse stesse querelate.

Da questa decisione venne interposto ricorso alla Corte di Cassazione. Il principale motivo fatto valere dal ricorrente in appoggio del suo ricorso fu la mancanza di qualità nel Ministero pubblico in simile materia, e l'incompetenza del Tribunale correzionale sotto i due rapporti, e perchè la caccia non è stata fatta in tempo proibito, e perchè egli non pronunciò che semplici ingiurie verso un particolare, che quantunque Funzionario pubblico, non era però nell'esercizio delle sue funzioni.

Decisione.

Visto l'art. 8. della legge 30 Aprile 1790, e l'art. 456 del Codice dei delitti e delle pene, n. 1 e 6.

Ed attesochè le requisizioni del Magistrato di sicurezza e l'ordinanza di competenza non versavano sopra alcun fatto che potesse autorizzare di tradurre il prevenuto avanti il Tribunale correzionale.

Che quand'anche fosse stato provato aver egli cacciato li 21 Dicembre 1806 sul territorio delle Comuni di Vauchelles e di Craintillen, come fu dichiarato convinto, non si avrebbe potuto *agire contro di lui che ad istanza delle dette Comuni,* dal momento che non aveva cacciato in tempo proibito.

Che dall'altra parte risulta dal processo verbale redatto dal sig. Rostaing, e dalla denuncia da quest'ultimo fatta avanti al Giudice di pace, che se fu minacciato, non lo fu che in qualità di uomo privato, e non nella qualità di Podestà della sua Comune.

Che quindi le Comuni di Vauchelles e di Craintillen, non avendo presentata querela a motivo del fatto della caccia, non potevano aver luogo le procedure d'ufficio secondo le disposizioni dell'articolo citato della legge 30 Aprile 1790, il quale non autorizza simili procedure se non nel caso in cui la caccia si faccia in tempo proibito.

E che anche in questo caso non poteva aver luogo la traduzione dell'imputato alla Polizia correzionale, a motivo delle minacce delle quali il ricorrente era stato imputato, poichè esse non furono fatte contro un Funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

Attesochè da questi fatti, ben provati dalla stessa querela e dalla susseguente denunzia, come pure dagli atti dell'istruzione, risulta che la Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Loire colla sua decisione del 16 Marzo ultimo scorso ha sanzionato procedure d'ufficio per un delitto di caccia fuori del tempo proibito, e ch'essa autorizzò la traduzione avanti il Tribunale di Polizia

correzionale d'un imputato di semplici *minacce* (1) bensì contro un Funzionario pubblico, ma che allora non era nell'esercizio delle sue funzioni, ha violato l'art. 8 della legge 30 Aprile 1790, ed ha fatta una falsa applicazione dell'art. 19. tit. 2. della legge 19 Luglio 1791, ciò che costituì dal suo canto un doppio eccesso di potere.

Per questi motivi la Corte, facendo diritto sul ricorso di Enrico Garnier, cassa ed annulla tutta la procedura istrutta contro di lui sotto l'uno e l'altro rapporto, e specialmente la decisione pronunziata dalla Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Loire li 16 Marzo ultimo scorso.

Ordina ec.

Del 10 Luglio 1807. — Sezione criminale (2).

---

(1) Da questa enunciativa pare che per semplici minacce contro un privato non si possa agire d'ufficio dal pubblico Ministero, ma che necessariamente si debba aspettare la querela della parte.

(2) Sirey, T. VIII. P. I. pag. 449-451.

DELLA

APPLICAZIONE GIUDIZIALE

DEI PRECETTI PENALI POLITICI

Articolo estratto dal Vol. VIII. pag. 250 del *Giornale di giurisprudenza universale*, dell'anno 1813.

I.

Esposizione del soggetto.

§ 489. « I Tribunali giudiziarii non sono autorizzati a conoscere della » legittimità od illegittimità dei precetti politici. Essi, riconosciuto colpe- » vole l'imputato della contravvenzione, devono necessariamente condan- » narlo alla pena comminata nel precetto politico. » (Legge 10 Vendemmiale, anno VI., art. 29 e 45. — Reale Decreto 12 Novembre 1810, articolo 4.)

Questa decisione, presa in un dato senso, è conforme ai principii costituzionali e di diritto; ma, presa in un altro senso, è distruttiva di questi stessi principii e di ogni civile libertà. Se la parola *legittimità* od *illegittimità* s'intende nel senso di *giustizia* od *ingiustizia* del precetto, in quanto esso può essere o no abusivo o gravante nelle materie, e fra le persone alle quali tali precetti si possono applicare, non avvi niuna difficoltà ad accogliere la tesi stabilita dalla Corte di Cassazione. Che se poi la parola di *legittimità* o di *illegittimità* si prende nel senso di *abilitazione* o di *inabilitazione* del Funzionario ad emanare siffatti precetti (fatta astrazione se siano giusti o ingiusti) riguardo a certe persone ed in certe materie, la massima surriferita è assolutamente falsa, incostituzionale, e distruttiva della civile libertà.

§ 490. Onde dimostrare questa tesi conviene distinguere due cose; cioè: 1.° i doveri dei Giudici nel prestare sussidiariamente il loro ufficio all'Autorità amministrativa, applicando un Regolamento od una Ordinanza della medesima; 2.° le materie e le persone per le quali la Legge autorizzò i precetti penali politici.

II.

Premesse necessarie per provare la tesi.

§ 491. Premetto in primo luogo, che sotto il nome di *precetti penali politici* s'intende un comando qualunque di un Funzionario incaricato dalla Polizia amministrativa, col quale esso ingiunge o vieta una data azione, sotto la comminatoria di una data pena. — Questa pena, in forza del citato art. 29 della Legge 10 Vendemmiale, anno VI., consiste in una multa, o nel carcere non estensibile oltre il termine di un anno; lo che viene ripetuto dall'art. 33 del Decreto 22 Settembre 1810, contenente tutte le disposizioni non abrogate dalla citata Legge 10 Vendemmiale, la quale abbraccia materie disparatissime, ed estranee alla Polizia amministrativa propriamente detta (1).

§ 492. Premetto in secondo luogo il testo degli articoli ai quali la recata decisione si appoggia. — Si cita in prima l'art. 29 della Legge 10 Vendemmiale, anno VI. Ecco come è concepito: « I mezzi che, oltre le » insinuazioni ed ammonizioni, restano a disposizione della Polizia am- » ministrativa pel buon successo delle sue incombenze NEI CASI OCCOR- » RENTI, sono: le provvidenze economiche, *i precetti ed ordini commi-* » *natorii di multe*, o *anche di carcere*, *non estensibile però oltre il* » *termine di un anno*, l'opera della forza armata destinata a mantenere » la quiete interna del Distretto rispettivo, il sequestro ed arresto prov- » visorio, le condanne pecuniarie non eccedenti la somma di lire 6 mi- » lanesi, la coercizione del carcere limitato al periodo di tre giorni, ed il » bando dal proprio Distretto o da una qualche determinata parte del » medesimo, ove si tratti di persone forestiere di dubbio carattere, o al- » trimenti sospette. »

Si cita in secondo luogo l'art. 45 della stessa Legge, così concepito: « La *contestazione giudiziale* non può mai estendersi alla *qualità* e *le-* » *gittimità delle ordinazioni* e provvidenze della Polizia stessa. Esse non

---

(1) Questa Legge dei Comitati riuniti del 1.° Ottobre 1797, fatta in un'epoca in cui le basi del Governo non erano per anco nè sviluppate nè ordinate, non si restringe al solo ramo della Polizia amministrativa (che risguarda la vigilanza e l'ispezione), ma si estende fin anche alla *gestione amministrativa* propriamente detta, talmentechè assorbisce quasi tutti i rami della pubblica amministrazione. Così, per esempio, abbraccia gli oggetti delle acque e strade (art. 15 e 40), le questioni di appalti (art. 41), l'amministrazione di sanità (art. 50), e occasionalmente perfino le spropriazioni per causa di pubblica utilità (art. 40 e seguenti).

» possono essere rivocate o modificate che per disposizione dell'ammini-
» strazione centrale del Dipartimento o del Direttorio esecutivo (1).

Si noti bene il tenore generale di quest' articolo. Esso non parla in particolare dell'obbligo dei Giudici ad applicare i precetti penali della Polizia amministrativa, ma di applicare le provvidenze della Polizia (la quale, secondo l'estensione data da questa Legge, abbraccia tutta l'amministrazione (2)), vale a dire qualunque Ordinanza o così detta *nozione economica* dell'Autorità amministrativa; locchè inchiude, come opinò la Corte di Cassazione, anche i precetti politici, che si pongono nel novero delle provvidenze, Ordinanze o nozioni amministrative.

Si cita in terzo luogo l' art. 4 del Decreto Imperiale del 12 Novembre 1810, posto in fronte al Codice penale, così concepito: « Continue-
» ranno però ad essere osservate le Leggi ed i Regolamenti d'ammini-
» strazione pubblica in tutte le materie che non sono state contemplate
» dal Codice, e che sono dirette da Leggi e Regolamenti particolari. »

III.

Esame della tesi.

Punto I.

Quali sieno i doveri dei Giudici in questa materia.

§ 493. Tutti questi fondamenti sono positivi; ma si debbono essi forse intendere ed applicare *senza veruna distinzione?*

Prima di tutto prendiamo in considerazione l'art. 45 ora recato, che obbliga i Giudici ad applicare le Ordinanze amministrative; locchè forma il primo punto di ricerca sovra proposto.

§ 494. Quest' articolo è generale, come già sopra abbiamo osservato, ed abbraccia ogni sorta di Regolamento e di Ordinanza amministrativa. Ora si domanda se i Giudici debbano applicare tali Regolamenti ed Ordinanze alla cieca, o con cognizione della competenza. Mi spiego. Suppongasi che il Regolamento o le Ordinanze contenessero un formale *eccesso di potere* (usurpando l'autorità legislativa, sia col controvertere la disposizione di una Legge o di un Decreto sovrano, sia collo statuire sopra oggetti od oltre i confini delegati alla rispettiva autorità): domando se tale Regolamento dovrebbe o potrebbe essere assolutamente applicato

(1) Della Prefettura o del Re nel Consiglio di Stato.

(2) In quest'ampio senso la parola *Polizia* veniva intesa anticamente dai Greci (dai quali fu presa), come si può vedere presso Aristotile ed altri.

dal Giudice. — A questa quistione fu già risposto negativamente colla scorta dei principii di Diritto pubblico interno sì naturale che positivo, e colle autorità luminose del signor Merlin, e con triplice decisione della Corte di Cassazione dell'Impero, pronunciate per interesse della Legge [1].

§ 495. La somma del discorso si riduce a ciò che segue.

1.° Ogni pubblico Funzionario non è nè Legislatore, nè Sovrano; ma semplice suddito incaricato di far eseguire le Leggi. La podestà a lui conferita è una servitù rispetto al Governo, ed un impero delegato e rappresentativo rispetto ai cittadini. Egli dunque non può avere nè altra *qualità*, nè altra *quantità* di poteri, nè altra *maniera* di usarne, che quella che gli fu *prefinita* dalla Legge. Ogni suo atto adunque, che ecceda o controverta questi limiti, è un eccesso di potere, è un atto nullo e punibile [2].

§ 496. Se dunque in certe materie il *Funzionario* non è mero esecutore delle Leggi speciali, ma anche *Legislatore* locale, esso lo è solamente in forza di un'*espressa facoltà* accordatagli dalla Legge; ed in tanto le di lui provvidenze, i di lui Regolamenti sono obbligatorii per gl'inferiori, o sono intangibili dalle altre gerarchie, in quanto sono virtualmente ed anticipatamente autorizzati dalla Legge, salvo sempre il reclamo all'Autorità superiore in caso di *abuso*, come dispone anche il citato art. 45 della Legge 10 Vendemmiale, anno VI.

§ 497. Senza questa espressa e precedente *autorizzazione* tali atti sarebbero usurpazioni del potere sovrano, sarebbero veri delitti punibili, nè potrebbero essere secondati ed appoggiati da altre Autorità costituite. Come concepire che i Giudici dovessero prendere oggi, qual legge dei loro giudicati, un delitto di cui essi domani dovrebbero conoscere?

§ 498. 2.° L'ordine giudiziario per le nostre costituzioni è indipendente dall'ordine amministrativo, e non può riconoscere altri superiori, che la Legge e il Re [3].

---

(1) Vedi il *Giornale di giurisprudenza universale*, tomo I. pag. 341 - 590. Prego i miei lettori a consultarlo, a scanso di ripetizioni. (*a*)

(*a*) La parte dottrinale dell'articolo qui citato si trova negli *Opuscoli sul Diritto penale*, § 30 e seguenti. Le tre Decisioni che qui si richiamano si leggono in seguito di questo scritto. (DG)

(2) Vedi il *Codice penale*, art. 127 al 131 inclusive. I motivi di quest'articolo si esprimono come segue. – Rimane, o signori, un'altra classe di crimini e delitti contro la costituzione dell'Impero. Per queste costituzioni l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa esistono con poteri distinti ed indipendenti: se l'una usurpa le attribuzioni dell'altra, l'ordine costituzionale è turbato; e lo è del pari senza alcun dubbio quando *l'una o l'altra di queste Autorità osi arrogarsi il potere legislativo. Perciò nè i Giudici nè gli Amministratori possono supplire con Regolamenti alle Leggi o ai Decreti.*

(3) Vedi la nota antecedente.

§ 499. Se dunque esso deve applicare qualche Regolamento o provvidenza amministrativa, ciò non fa in forza di alcuna dipendenza dall'Autorità amministrativa, ma in forza di dipendenza dalla Legge, che per una necessaria eccezione accordò al Funzionario amministrativo una frazione di *legislatura locale*, che deve essere applicata al pari di una Legge o Regolamento del Re.

§ 500. Perlochè nel caso di contestazione cadente su tali Regolamenti, provvidenze, Ordinanze, conviene osservare se la questione cada sull'*attribuzione* ossia sulla *podestà* del Funzionario a fare quel tale Regolamento od Ordinanza, o cada sul semplice *abuso* nell'esercizio della podestà conferita. Quando cade sull'*attribuzione*, i Giudici non solamente possono, ma debbono conoscere d'ufficio se l'attribuzione si verifichi o no, come far debbono allorchè applicano l'art. 127 e seguenti del *Codice penale*. E nel caso che trovino il Ministro, il Direttore, il Prefetto, od altro Funzionario, privo dell'attribuzione, devono, sotto pena di prevaricazione, *astenersi* dall'applicare l'Ordinanza per sè stessa usurpativa della Sovranità. Tal è anche il senso dei solenni giudicati sopra ricordati.

§ 501. Che se la questione cade sul semplice *abuso* dell'autorità conferita, essi ciò non ostante debbono applicare l'Ordinanza, come qualunque sovrano Regolamento; salvo al superiore amministrativo il diritto di annullarla e di riformarla o d'ufficio, o dietro istanza di parte, come vuole il citato art. 45.

§ 502. Ecco in qual senso dev'essere inteso ed applicato il riferito art. 45. Questo senso è necessariamente indotto dai nostri principii costituzionali, e dalla disposizione del *Codice penale;* questo senso è avvalorato anche dalle luminose massime del pubblico Ministero requirente a nome del Governo, e per interesse della Legge sanzionate da moltiplici decisioni della Cassazione dell'Impero, col quale abbiamo comuni tanto i principii costituzionali dell'ordine giudiziario, quanto il *Codice penale* che ne contiene la sanzione.

Punto II.

In quali materie e per quali persone possono aver luogo i precetti penali politici?

§ 503. Soddisfatto così al primo punto, resta a vedere in quali materie e per quali persone la Legge abbia autorizzati i precetti penali politici; locchè forma il secondo punto di ricerca sovra proposto.

§ 504. Niuno, a mio avviso, sarà così pazzo da pensare che *indefinito*

sia il campo dei precetti politici penali. Ciò sarebbe lo stesso che collocare un Agente di Polizia sul trono del Re, per far distruggere da una parte ciò che il Re fabbricasse dall'altra. Per lo contrario tutti i principii di ragione ci dicono che ogni precetto politico per l'onesto cittadino sta nella sola Legge. Siccome al solo Legislatore è serbato di restringere la libertà, vietando con sanzione penale la tale o tal'altra azione; così al cittadino dev'essere permesso tutto ciò che la Legge non vieta, lasciando all'opinione (molte volte più potente delle Leggi), al sentimento morale, sviluppato ed afforzato dall'educazione, ed alle istituzioni religiose di supplire nel rimanente (1).

§ 505. Se dunque il Legislatore non sottrae cosa alcuna dall'*occhio* della Polizia amministrativa, egli per massima generale sottrae tutto dalle di lei *mani;* appunto perchè la libertà del cittadino viene unicamente diretta e protetta dalla Legge, la quale non permette che niuno possa venire inquietato per un'azione antecedentemente non vietata sotto espressa sanzione penale.

§ 506. Qualunque amministratore pertanto che si arrogasse d'intendere sotto minaccia di pena qualche azione permessa dalle Leggi, commetterebbe un delitto contro le costituzioni, per commetterne un altro contro la libertà civile. Ogni Giudice che applicasse una tale ordinazione renderebbesi complice di questo doppio delitto.

Tal'è la massima generale, risultante dalle Costituzioni e dalle Leggi penali del Regno.

§ 507. Se avvi qualche *eccezione*, non è nel principio, ma nell'applicazione. La Legge sola può fissare, come fissa, questa eccezione; e la giustifica dietro la considerazione, che hannovi certe persone, contro le quali sorge giustamente un'abituale sinistra prevenzione, sì perchè esse non danno alcun pegno di sè di subordinazione all'ordine, e sì perchè sono nella più prossima disposizione a turbare la pubblica sicurezza.

§ 508. La loro condotta fu dunque posta sotto una speciale vigilanza della pubblica Autorità; ed in conseguenza fu affidato ai Funzionarii politici un *potere discrezionale coercitivo e preveniente*, senza del quale tali persone probabilmente offenderebbero per mille modi non definibili la

---

(1) « Il godimento della libertà individuale è per l'uomo vivente in società il primo di tutti i beni, quello la cui conservazione importa più essenzialmente alla sua felicità. Il Governo e la Legge devono adunque con religiosa attenzione proteggerla e preservarla da qualunque atto arbitrario che procedesse dai Ministri o dai loro Agenti. » (*Rapporto al Corpo legislativo dei* 15 *Febbrajo* 1810 *sul Lib. III. tit. I. del Codice dei delitti e delle pene.*)

cosa pubblica e privata. Tali sono le persone contemplate negli art. 269 e seguenti del *Codice dei delitti e delle pene*, i forestieri che non danno conto di sè e non osservano le discipline stabilite dai Regolamenti, e i luoghi di prostituzione. Contro queste persone furono autorizzati i precetti penali di Polizia amministrativa, come dopo la Legge 10 Vendemmiale, anno VI., viene disposto dal Regolamento 22 Settembre 1810, *il solo* che contenga le parti non abrogate della detta Legge, *il solo* che racchiuda le disposizioni da osservarsi dalla Polizia amministrativa comune, come viene dichiarato in fronte di detto Decreto colle seguenti parole: « riconosciuta la convenienza di *estendere* anche al nuovo Di» partimento dell'alto Adige *l'osservanza delle disposizioni che sono in* » *vigore nel resto del Regno sugli oggetti di Polizia amministrativa.* »

§ 509. Il solo silenzio della Legge intorno ad altre persone, vale a dire intorno alla universalità dei cittadini, basta per guarentirli da sì fatti precetti politici penali; e basta per vietarne l'uso ai Funzionarii politici, ai quali non fu e non potè essere accordato che per una mera eccezione espressa della Legge (1).

IV.

Continuazione.

Delle attribuzioni della Polizia nelle private relazioni.

§ 510. La pace, la tranquillità e la concordia sono in vero oggetti che stanno a cuore del Sovrano al pari della sicurezza; ma esaminando il sistema attuale delle Leggi del Regno, noi dobbiamo distinguere la pace, la concordia e la tranquillità *privata* dalla *pubblica*. Il potere di usare dei mezzi preventivi per conservare la pubblica fu affidato alla Polizia amministrativa, il di cui oggetto perpetuo e proprio è la *cosa pubblica* (2). Per lo contrario l'uso di tali mezzi per conservare la privata fu posto nelle attribuzioni del Giudice di pace, come espressamente dispone il *Regolamento Organico*(3). Questa separazione è una conseguenza

(1) Di questi precetti penali politici, introdotti presso di noi, io non ne ho potuto trovar traccia nelle Leggi normali della Polizia francese, di cui leggiamo la raccolta nel *Code de la Police* presso Fleuresson, *Code administratif*, Tom. III. Part. I. pag. 1 a 49.

(2) « Il mantenimento dell'ordine pubbli» co e la tutela della pubblica sicurezza for» mano il primario e generale oggetto della » Polizia. » Ecco le prime parole della Legge 16 Vendemmiale, anno VI. Vedi eziandio l'art. 39 della stessa Legge.

(3) « Il Giudice di pace procura di sopire » le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni » sorta di delitti. Fa uso di tutti i mezzi co» attivi che sono in di lui potere, e che ven» gono determinati da speciali Regolamenti. » (*Regolamento Organico* 13 Giugno 1806, art. 36 e 37.)

del principio costituzionale proclamato altrove da Sua Maestà, che *lo stato dei cittadini sta sotto la protezione dei Tribunali.*

§ 511. La Polizia amministrativa, allorchè si tratta di agire per la pubblica tranquillità, è autorizzata ad usare della forza per il presente, e non ad intimare precetti penali per il futuro. Il futuro non può importare che una recidiva punibile secondo la Legge; ed il presente offre una infrazione alle Leggi conservatrici della tranquillità e della pace, cui la Polizia reprime e *fa punire.*

§ 512. Ma allorchè si tratta di agire per la pace e per la concordia privata, la Polizia amministrativa può bensì cooperare coi Giudici di pace, ed anche interporsi da sè come mediatrice con mezzi non repressivi; ma non trovo nè alcuna Legge nè alcuna ragione che l'autorizzi ad usare dei precetti penali politici. Pertanto la semplice disordinata condotta personale, e le discordie domestiche, e quelle degli artisti e manifatturieri che non prorompono in veri delitti, sono per massima generale sottratte dall'azione della Polizia amministrativa, sì per ragione delle attribuzioni, e sì per ragione di disposizione positiva di Legge. Imperocchè anche prima che l'attuale ordine delle cose fosse stabilito fu prescritto che il *Funzionario* amministrativo « procurerà di mantenere la » *tranquillità e la quiete* nel proprio Circondario, praticando le op» portune *insinuazioni* nei modi permessi alla Polizia amministrativa per » sopire e *conciliare* le private dissensioni, specialmente nelle famiglie, » e tra gli artisti e manifatturieri. » (Articolo 92 della Legge 10 Vendemmiale, anno VI.)

§ 513. Qui si parla di *insinuazione* e di *conciliazione*, e non di precetti penali; e simile locuzione in un oggetto di eccezione, come questo, basta per escludere qualunque interpretazione estensiva, atta a comprendere un potere penale riservato alla sola Legge espressa.

§ 514. Tanto più ciò si verifica in oggi, quanto più è certo che il potere preventivo e conciliativo delle private contese fu da una parte posteriormente trasportato nei Giudici di pace, e dall'altra (Decreto suddetto 22 Settembre 1810, risguardante gli oggetti della Polizia amministrativa) non si richiama alla medesima veruna attribuzione su questo proposito.

§ 515. Il pretesto dello scandalo pubblico, non calcolato dalla Legge, non potrebbe mai autorizzare un eccesso di potere, quale sarebbe quello di emanare precetti politici penali per questo motivo. L'idea vaga di scandalo, in tante guise alterabile presso gli Agenti del Governo secondo i pregiudizii e le abitudini di educazione, applicata all'esercizio di un pote-

re, dirò così, legislativo penale, oltre i casi contemplati dalle Leggi attuali (le quali provvidero abbastanza alla conservazione del costume e della opinione pubblica), non potrebbe mai abilitare un Funzionario pubblico ad usurpare il potere legislativo, ad offendere la libertà civile accordata dalle Leggi. E se qualche oggetto veramente importante fosse sfuggito al Legislatore, ciò potrebbe bensì somministrare motivo d'implorare dal Re un Regolamento legislativo, ma non mai di colpire i cittadini con divieti penali per azioni prima non riprovate e punite da una Legge espressa.

§ 516. Per la qual cosa, lungi che in alcun caso di private dissensioni, o di una disordinata condotta privata, io possa riconoscere come legittimo l'uso dei precetti penali della Polizia amministrativa, confesso che non veggo come si potesse impedire la procedura criminale che venisse promossa contro di un Funzionario politico che spiccasse tali precetti, e come il Governo potesse ragionevolmente negare l'autorizzazione a tradurre in giudizio criminale un tale Funzionario per delitto commesso nell'esercizio delle sue funzioni.

V.

Conseguenze pratiche.

§ 517. In forza delle cose discorse fin qui, che cosa far debbono sì i Giudici che le parti, nel caso d'un precetto politico illegale?

§ 518. *Risposta.* O l'illegalità del precetto politico risulta dalla sua *incompetenza*, nel senso sovra spiegato; o risulta dalla sua *ingiustizia*, posta la sua competenza. Se risulta da *incompetenza*, i Giudici debbono astenersi dall'applicarlo. A questo fine il Tribunale in seduta privata, udite le conclusioni del pubblico Ministero, fa la sua dichiarazione nei seguenti termini: *Il Tribunale, visto ec., considerando ec., udite le conclusioni del Regio Procuratore, dichiara di non credersi abilitato ad applicare il precetto, ec. ec.*

§ 519. Contro questa dichiarazione, concernente il titolo di *competenza*, non si può opporre che il ricorso in Cassazione, a norma degli articoli 118 e 119 del *Codice di procedura penale* per parte del pubblico Ministero.

§ 520. Lo stesso ricorso compete alla parte privata pel medesimo titolo, quando dopo l'eccezione data all'udienza fosse stato applicato un precetto politico incompetente; salvo sempre alla parte stessa o al pubblico Ministero il diritto di promuovere il giudizio criminale contro il Funzionario per delitto commesso nell'esercizio delle sue funzioni [1], a norma dei principii già accennati; cioè rispetto al privato pei danni ed interessi, e rispetto al Ministero pubblico per la penale.

§ 521. Se poi la illegalità del precetto politico non risulta da *incompetenza*, ma da sola *ingiustizia*, o semplice *abuso* di potere; allora i Giudici, conosciuta in fatto la colpabilità del contravventore, *come in tutti gli altri giudizii*, applicano il precetto come una Legge; salvo sempre l'*appello* proprio ai Giudizii correzionali [2], e salvo sempre alla parte lesa il diritto di reclamare all'Autorità amministrativa superiore contro il precetto medesimo, a norma del recato art. 45 della Legge 10 Vendemmiale, anno VI. Se l'esito del ricorso amministrativo è favorevole al ricorrente, egli può promuovere l'azione dei danni in via civile. A quest'effetto egli può domandare l'autorizzazione, contemplata nell'art. 29 del terzo Statuto costituzionale, di tradurre in giudizio il Funzionario che gode della garanzia costituzionale, mediante supplica diretta al Re nel suo Consiglio di Stato, appoggiandosi e facendo valere la decisione superiore annullante il precetto. Ottenuta l'autorizzazione, egli promuove avanti i Tribunali civili la sua azione dei danni ed interessi, a norma della Legge.

§ 522. Siccome però egli è spediente di attenersi alla nota regola: *melius est intacta jura servare, quam post vulneratam causam remedium quaerere;* così il privato colpito da un incompetente od ingiusto precetto politico dovrà a dirittura rivolgersi all'Autorità che lo emanò, onde farlo ritrattare. Ciò non potrebbe soffrire difficoltà, perchè non trat-

---

(1) Niente osta che quest'azione sia promossa, e vengano a dirittura assunte tutte le informazioni. Solamente quando si tratti di spiccare un *mandato*, o di citare un Agente immediato dell'Amministrazione per l'azione dei danni ed interessi, è necessaria l'autorizzazione. V. Gior. cit., Tom. I. p. 48 e 49 (*a*).

(*a*) Si vegga l'*Appendice ai principii fondamentali di Diritto amministrativo*, § XV. (DG)

(2) Vedi l'art. 81 della Legge 10 vendemmiale, anno VI., combinato coll'articolo 48 del *Regolamento Organico* 13 Giugno 1806.

tasi di un giudizio contradditorio di sua natura irretrattabile dall'Autorità amministrativa giudicante (1), ma bensì di una semplice Ordinanza o nozione economica, di sua natura ritrattabile dalla stessa Autorità che la emanò; tale essendo il privilegio dell'Autorità amministrativa. In vista di questo reclamo l'Autorità che spiccò il precetto o lo ritratta immediatamente, o no. Se lo ritratta, ecco rimediato all'indennità della civile libertà; in caso contrario, ecco aperto il ricorso all'Autorità superiore, a norma del citato art. 45. In questo frattempo però il privato è obbligato ad obbedire al precetto medesimo.

Ecco le regole pratiche, le quali, secondo le Leggi vigenti, debbonsi osservare su questa materia.

---

(1) Vedi il *Giornale di giurisprudenza universale*, 1813, Tom. VIII. pag. 154 e seguenti. (E vedi ancora in seguito di questo scritto.)

ESEMPII

CITATI NELLA PRECEDENTE NOTA AL § 494

tratti dal *Giornale di giurisprudenza universale*, Tom. I. pag. 348 alla 359.

Primo Esempio.

Un' Ordinanza del Prefetto del Dipartimento della Schelda, del 16 Dicembre 1806, proibì la delazione d'armi da caccia senza permesso, sotto pena di una multa dell'importare di tre giornate di lavoro.

Filippo Flaussens e Girolamo Coppens furono tradotti avanti il Tribunale correzionale di Audenarde, come prevenuti di delazione d'armi da caccia.

La realtà del fatto non era punto controversa.

Il Tribunale correzionale non condannò i prevenuti che ad una multa di tre franchi, *in conformità* all'Ordinanza del Prefetto.

Il Procuratore generale presso il detto Tribunale appellò da una tale sentenza, la quale venne confermata con decisione del 14 Marzo 1810.

Ricorso in Cassazione per parte di questo Funzionario, fondato sulla falsa applicazione della legge.

Egli sosteneva che la Corte di giustizia criminale non avrebbe dovuto prendere l' Ordinanza del Prefetto per base della condanna. Questa determinazione non è, diceva egli, che un atto amministrativo, il quale può bensì ordinare misure di Polizia, e regolare le forme repressive di cui si deve far uso, ma non ha la forza ed il carattere di legge nella determinazione delle pene, allorchè specialmente esistono pene pronunciate da altre leggi. Secondo lui la Corte del Dipartimento della Schelda avrebbe dovuto conformarsi nella determinazione della pena alla Dichiarazione reale del 23 Marzo 1728, promulgata in seguito al Decreto imperiale del 12 Marzo 1806.

La Corte di Cassazione, pronunciando sopra questo ricorso, ha opinato che le disposizioni penali *portate dalla determinazione del Prefetto non potevano servir di regola alle decisioni dei Tribunali;* ma essa non ha però creduto che la Dichiarazione del 23 Marzo 1728 fosse applicabile al caso, per la ragione che questa legge non contempla che la delazione delle armi occulte e secrete. Essa ha inoltre giudicato che la Corte del Dipartimento della Schelda non aveva potuto conformarsi alle altre leggi francesi sulla delazione delle armi (come tra le altre sarebbe la Dichiarazione del Re 14 Luglio 1716), perchè non sono state pubblicate nei paesi riuniti. Ma siccome simili delitti non devono godere d' una pericolosa impunità, e le disposizioni proibitive dell'Autorità amministrativa non possono essere mantenute se non in quanto le violazioni di queste disposizioni siano sottoposte ad una pena; così essa ha deciso, che per reprimere i delitti, dei quali si tratta, in un modo legale, bisognava ricorrere alle antiche leggi lo-

cali, che devono conservare tutta la loro forza finchè esse non vengano abrogate colla promulgazione delle leggi francesi.

DECISIONE.

Vista la legge del 21 Settembre 1792.

Visto l'art. 609 della legge del 3 brumale, anno 4.

Ritenuto: 1.° che la determinazione del Prefetto del Dipartimento della Schelda, del 16 Dicembre 1806, non è un regolamento di Polizia municipale, ma un regolamento di alta Polizia sulla delazione delle armi, che pronuncia, contro i violatori delle sue disposizioni, delle pene le quali non sono punto la riproduzione di quelle che una legge anteriore avesse già pronunciate.

Che se un tale regolamento deve conservare tutta la sua forza per riguardo alle disposizioni amministrative in esso contenute, *non può però divenire attributivo di giurisdizione*, nè costituire legalmente delle pene, attesochè AL SOLO LEGISLATORE APPARTIENE DI DETERMINARE LA COMPETENZA DEI TRIBUNALI, E LE PENE CH'ESSI DEVONO INFLIGGERE.

Che in conseguenza la Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Schelda, prendendo questa determinazione per norma delle condanne pronunciate contro Filippo Flaussens e Girolamo Coppens, ha dato una base illegale alla sua decisione, ed ha perciò *commesso un eccesso di potere*.

Ritenuto: 2.° che tuttavia trattandosi d'un delitto accertato, risultante dalla disubbidienza ad una proibizione dell'Autorità amministrativa, la Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Schelda non avrebbe potuto lasciare impunito un tal delitto, se non quando essa non avesse trovata in alcuna legge una pena comminata in sostegno d'una simile proibizione.

Che quella Corte non poteva senza dubbio desumere questa pena dalla Dichiarazione del 23 Marzo 1728, confermata e riprodotta col Decreto imperiale del 12 Marzo 1806, poichè questa dichiarazione non è applicabile che alla delazione delle armi nascoste, come le pistole da tasca, i pugnali, gli stocchi, ec.

Ch'essa non poteva desumerla nemmeno dalla dichiarazione del 14 Luglio 1806, che proibisce la delazione delle armi, di qualunque specie esse siano, sotto la comminatoria di 10 franchi di multa, di 50 franchi per la recidiva, oltre un mese di detenzione, e la confisca delle armi, pel motivo che questa ed altre simili leggi non sono state giammai pubblicate nei paesi riuniti, e non vi sono per conseguenza legalmente conosciute ed esecutorie.

Ma che in questo stato di cose il Tribunale di prima Istanza e la Corte di giustizia criminale avrebbero dovuto ricorrere alle antiche leggi locali di alta Polizia, le quali hanno conservato il loro vigore fino a tanto che non siano state espressamente abrogate, o rimpiazzate dalle leggi francesi pubblicate nella forma ordinaria.

Che esiste sulla delazione delle armi un Avviso del 22 Giugno 1753, pubblicato nelle Fiandre, gli articoli 1. e 13. del quale pronunciano una multa di sessanta lire parigine pel fatto della delazione delle armi senza permesso.

Che questa disposizione era quella che avrebbesi dovuto applicare ai delin-

quenti per dare alla determinazione del Prefetto 16 Dicembre 1806 la forza ch' essa deve conservare sulla delazione delle armi.

Per questi motivi la Corte cassa ed annulla la decisione proferita li 14 Marzo ultimo dalla Corte di giustizia criminale del Dipartimento della Schelda.

Del 4 Maggio 1810. — Corte di Cassazione. — Sezione criminale. — Relatore il sig. Guieu. — Conclus. il sig. Lecoutour. (Sirey, Tom. II. Parte. I. pagine 66-67.)

Secondo Esempio.

Il Tribunale di Polizia del Cantone della Rochelle aveva pronunciate quattordici sentenze, colle quali infliggeva delle pene di semplice Polizia a certi individui per aver pubblicamente atteso ai loro lavori in giorni di domenica e di festa, ed altresì per avere tenute aperte le loro botteghe nel tempo del servizio divino.

Questo Tribunale di Polizia erasi appoggiato ad alcune determinazioni del Podestà della Rochelle e del Podestà di Nieul, approvate dal sig. Prefetto della Charente-inferiore, che contenevano a questo riguardo proibizioni formali e disposizioni penali. Il Tribunale di Polizia della Rochelle aveva creduto di non potersi dispensare dal concorrere all'esecuzione di queste determinazioni, e di applicare le pene ch' esse stabilirono.

Il sig. Merlin, Procuratore generale, ha richiesta *ex officio* la cassazione di queste quattordici sentenze.

Sulla questione *generale*, in cui si tratta di sapere *in quali casi le determinazioni amministrative siano obbligatorie pei Tribunali*, il sig. Procuratore generale ha stabilito:

1.° Che allorchè esiste una determinazione *amministrativa* sopra un affare *particolare*, i Tribunali non possono contrariarne l'effetto con una decisione contraria, anche nel caso in cui l'Autorità amministrativa avesse statuito incompetentemente. (Art. 13. tit. 2. l. 16. 24 Agosto 1790, legge 16 fruttidoro, anno 3.)

2.° Che le determinazioni, colle quali l'amministrazione ha prese delle misure generali, sono *obbligatorie* pei Tribunali, se queste misure generali e d'ordine pubblico contemplano oggetti di semplice Polizia, che l'art. 3. del tit. 11. della legge dei 16 e 24 Agosto 1790 *annovera fra le attribuzioni della Polizia municipale*. In questo caso l'art. 5. dello stesso titolo impone ai Tribunali un dovere di applicare ai contravventori le pene di semplice Polizia.

3.° Che le determinazioni di misura *generale* sono obbligatorie pei Tribunali, ancorchè non statuiscano sopra oggetti di semplice Polizia, se la determinazione amministrativa è stata presa per assicurare l'esecuzione d'una legge esistente, allorchè questa legge prescrive delle pene contro i suoi contravventori. Ma in questo caso il dovere dei Tribunali non nasce dalla determinazione amministrativa, ma dalla legge. Essa sola può servire di norma ai Tribunali tanto riguardo alla competenza, quanto riguardo alla pena.

4.° Che fuori di questi casi, ed allorchè trattasi di determinazioni amministrative statuenti sopra materie, a riguardo delle quali non esiste alcuna legge

o decreto imperiale che abbiano ordinato espressamente ai Tribunali di punire i contravventori, o che l' abbiano ordinato virtualmente irrogando pene, i Tribunali *non possono per alcun modo secondare* l'azione amministrativa.

Il sig. Procuratore generale osservava, che se gli amministratori hanno il diritto di fare regolamenti sopra oggetti d'ordine pubblico, dei quali il Legislatore non si è ancora occupato, spetta ad essi medesimi di rintracciare nell' autorità, che loro è propria, i mezzi di far eseguire i regolamenti. Che i Tribunali non possono concorrere all' esecuzione di tali determinazioni, perchè la loro autorità si limita ad applicare la legge, ed i decreti imperiali che la dilucidano. E se i Tribunali infliggessero *pene* ai contravventori di tali determinazioni, ne risulterebbe che gli amministratori, Podestà o Prefetti si troverebbero in fatto *investiti del potere* di supplire al silenzio della legge, e di stabilire o far infliggere delle pene là dove la legge non ne ha stabilito alcuna; e fin anche ne' casi nei quali l' *intenzione* del Legislatore è stata, che la libertà civile *non venisse per alcun modo ristretta*. Una tale conseguenza è inammissibile: dunque non bisogna ammettere nemmeno il principio dal quale essa emana, cioè che i Tribunali debbano concorrere all' esecuzione di determinazioni amministrative statuenti sopra materie, a riguardo delle quali la legge non ha per alcun modo ordinato ai Tribunali di punire i contravventori.

Il sig. Procuratore generale osservava ancora, che questa *mancanza* di concorso dell' Autorità giudiziaria all' esecuzione delle determinazioni amministrative è tutt'*altra cosa*, che un atto positivo col quale i Tribunali impugnino direttamente, o impediscano l' esecuzione di tali determinazioni.

Applicando questi principii al caso in quistione, il sig. Procuratore generale ne conchiudeva, che il Tribunale di Polizia non doveva infliggere alcuna pena ai cittadini, i quali non venivano accusati d'altro, che di avere lavorato nel giorno di domenica o di festa, o d' aver tenuto botteghe aperte nel tempo del divino servizio; che a questo riguardo le determinazioni amministrative non rivestivano un carattere che autorizzasse il concorso dei Tribunali, poichè non statuivano nè sopra un oggetto di semplice Polizia, nè sopra una materia in cui la legge avesse *stabilita qualche disposizione penale*; poichè al contrario queste determinazioni tendevano evidentemente a contrariare la determinazione governativa del 7 termidoro, anno 8., e l'art. 57 della legge del 18 germile, anno 10., e però conchiuse per la cassazione.

DECISIONE.

La Corte, visto l' articolo 456 del Codice dei delitti e delle pene.

E ritenuto che i Tribunali criminali, meri applicatori della legge, *non possono fondare le loro condanne che sulla legge.*

Che se i Tribunali non possono conoscere degli atti amministrativi, nè mettere ostacoli alla loro esecuzione, *non possono però concorrere a questa esecuzione che con mezzi compresi nella sfera della loro autorità.*

Che in materia di Polizia municipale, ed in caso di contravvenzione ai regolamenti fatti dagli amministratori incaricati di questo ramo, i Tribunali non pos-

sono punire le contravvenzioni *se non nel caso che questi regolamenti si riferiscano all'esecuzione di una legge preesistente,* statuente una pena contro i contravventori, o ch'essi versino sopra oggetti confidati alla vigilanza ed all'autorità delle amministrazioni municipali, coll'art. 3. del tit. 11. della legge del 24 Agosto 1790, la quale nell'art. 5. dello stesso titolo ordina che le contravvenzioni a questi regolamenti siano punite con pene di Polizia.

Che nel caso presente i regolamenti di Polizia, pubblicati dai Podestà della Rochelle e di Nieul, e dal Prefetto della Charente-inferiore, per proibire qualunque atto di lavoro e di commercio nei giorni di domenica e festa, non si riferiscono all'esecuzione d'una legge precedentemente in vigore, e statuiscono sopra un oggetto non compreso nella disposizione generale del detto art. 3. tit. 11. della legge del 24 Agosto 1790.

Che alla contravvenzione a questi regolamenti non poteva dunque essere applicata alcuna legge penale preesistente.

Che nondimeno il Tribunale di Polizia del Cantone della Rochelle si è fatto lecito di pronunziare contro questa contravvenzione pene di Polizia.

Che in tale condanna questo Tribunale ha commesso un eccesso di potere, che anzi ha violato la determinazione governativa del 7 termidoro, anno 8., e la legge del 18 germile, anno 10., che accordano ai cittadini la facoltà di attendere nei giorni di domenica e festa alle loro occupazioni ordinarie. — Cassa ec.

Del 3 Agosto 1810. — Corte di Cassazione. — Sezione criminale. — Presidente il sig. Barone Barris. — Relatore il sig. Rataud. (Sirey, Tom. XI. Parte I. pag. 55.)

Terzo Esempio.

Una sentenza del Tribunale di Polizia della città di Lisieux, pronunciata li 3 Novembre 1809, condanna ad una multa del valore di tre giornate di lavoro due postiglioni chiamati Corblin e Talvot per avere contravvenuto ai regolamenti di Polizia, battendo le loro fruste nelle contrade.

A fine di giustificare una tale condanna, il Tribunale di Polizia si limita a citare ed a trascrivere l'art. 600 del Codice dei delitti e delle pene, che determina con una disposizione generale le pene che i Tribunali di Polizia possono pronunciare.

In questo caso, come sosteneva il sig. Procuratore generale, il Tribunale di Polizia avrebbe dovuto, per soddisfare al voto della legge, inserire nella redazione della sua sentenza: 1.° il testo del regolamento amministrativo, al quale Corblin e Talvot erano accusati di avere contravvenuto; 2.° l'art. 5. del tit. 11. della legge del 24 Agosto 1790, che sottopone a pene di semplice Polizia qualunque contravvenzione ai regolamenti di Polizia municipale amministrativa; 3.° poi finalmente l'art. 600 del Codice 3 brumale, anno 4., che determina la natura delle pene di semplice Polizia. Infatti il Tribunale non poteva pronunciare una multa contro Corblin e Talvot, senza applicare nel tempo stesso una legge qualunque o un regolamento che tenesse luogo di legge, il quale imputasse a delitto l'azione per cui li due postiglioni erano stati condannati (Codice

del 3 brumale, anno 4., art. 2.); una legge che punisse quest' azione con pene di semplice Polizia; una legge che determinasse la natura di queste ultime pene, e vi comprendesse la pena d' una multa del valore di tre giornate di lavoro.

Decisione.

Ritenuto per una parte che non consta di un regolamento amministrativo, al quale i nominati Corblin e Talvot abbiano contravvenuto; che per un' altra parte nella sentenza del Tribunale di Polizia di Lisieux non venne inserita la legge od il regolamento di Polizia, il quale autorizzasse la condanna alla multa ch' egli ha pronunciata; che per conseguenza questa sentenza, destituta di base legale, contiene contravvenzione alle leggi ed alle forme giudiziarie, ed eccesso di potere.

La Corte cassa per l' interesse della legge.

Dell' 11 Ottobre 1810. — Corte di Cassazione. — Sezione criminale. — Relatore il sig. Vasse. (Sirey, Tom. XI. Parte I. pag. 13.)

DECISIONE

CITATA NELLA NOTA PRECEDENTE AL § 522

tratta dal *Giornale di giurisprudenza universale*, Tom. VIII. pag. 154.

Negli affari di loro competenza i Consigli di Prefettura sono veri giudici; i loro atti devono produrre gli stessi effetti, ed ottenere la stessa esecuzione, come quelli dei Tribunali ordinarii. Quindi i Consigli di Prefettura non hanno la facoltà di riformare le loro decisioni; questa facoltà non appartiene che all'Autorità superiore.

FATTO.

Michiele Urbano, coltivatore di Berstest, Dipartimento del Basso-Reno, fu con atto dell'11 Aprile 1791 reso aggiudicatario di alcuni beni avocati prima al Demanio dello Stato. Un certo Wick confinante dopo la detta vendita pretese non esservi state comprese cinque aree di orto, comechè di sua proprietà.»

In conseguenza la contestazione cadendo sul punto, se colla vendita fatta in via amministrativa a favore di detto Urbano dovevano o no intendersi comprese le sopraddette cinque aree di terreno, lo fece convenire avanti il Consiglio di Prefettura del mentovato Dipartimento del Basso-Reno per la loro rivendicazione. (Tutte le decisioni prodotte provano la massima.)

Il Consiglio di Prefettura suddetto, udite le ragioni delle parti, con sua decisione del 16 Luglio 1810 dichiarò *in contumacia* di Wick, = che le cinque aree di terreno ortive contrastate fra Urbano e Wick formavano parte dell'aggiudicazione dell'11 Aprile 1791, e dovere appartenere ad Urbano, come succeduto nei diritti dei primi acquirenti. =

Contro siffatta decisione, pronunciata in contumacia, il Wick formò opposizione. A questo giudizio fu posto fine con nuova decisione in contraddittorio dello stesso Consiglio di Prefettura del giorno 31 dello stesso mese di Luglio 1810, colla quale esso = rigettò l'opposizione formata da Wick colla precedente decisione del 16 Luglio, e dichiarò non farsi luogo a deliberare sul di lui reclamo. =

Benchè contro questo giudizio definitivo non fosse aperta che la via dell'appellazione a Sua Maestà nel suo Consiglio di Stato, ciò non ostante il Wick interpose una nuova opposizione avanti lo stesso Consiglio di Prefettura contro le due suddette decisioni del 16 e 31 Luglio 1810. Essa fu accolta dal Consiglio, e pronunciò di nuovo sotto il 2 Dicembre 1811 una terza decisione, colla quale rivocò le due antecedenti decisioni, e giudicò che il terreno conteso non era compreso nella vendita, e quindi non apparteneva al detto Urbano, ma bensì al Wick.

Urbano avendo ricorso all'Imperatore, affinchè questa decisione, come contenente un eccesso di potere, fosse annullata, e quelle del 16 e 31 Luglio 1810, pronunciate dallo stesso Consiglio, fossero mantenute; Sua Maestà emanò il seguente

DECRETO

« Considerando che i Consigli di Prefettura nelle cause di loro competenza » sono veri Giudici, ed i loro atti devono produrre gli stessi effetti ed ottenere » esecuzione come quelli dei Tribunali ordinarii; che questo principio è già stato » consacrato da molti nostri Decreti, segnatamente da quello del 16 termidoro, » anno 12.; che risulta da ciò, che i Consigli di Prefettura, del pari che i Tri- » bunali, non hanno facoltà di riformare le loro decisioni, facoltà che compete » alla sola Autorità superiore. »

« Considerando che nel caso concreto il Consiglio di Prefettura del Diparti- » mento del Basso-Reno, avendo pronunciato nello stesso affare una decisione » in contumacia, e successivamente un' altra in contraddittorio, aveva esaurita » la sua giurisdizione; che non ostante egli ha pronunciato una terza decisione » per rivocare le due altre, e ch' egli non ha potuto senza eccesso di potere re- » cedere per tal modo dalle sue decisioni. »

« Considerando in merito, che le cinque aree ortive reclamate da Urbano » sono nominatamente comprese nell'aggiudicazione dell' 11 Aprile 1791. »

« Sentito il nostro Consiglio di Stato. »

« Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue. »

« La decisione del Consiglio di Prefettura del Basso-Reno 2 Dicembre 1811 » è annullata, come contenente un eccesso di potere. »

« Le cinque aree ortive in quistione fra li signori Urbano e Wick sono di- » chiarate formar parte dell'aggiudicazione 11 Aprile 1791; in conseguenza le » due decisioni del Consiglio di Prefettura del Dipartimento del Basso-Reno 16 » e 31 Luglio 1810 otterranno piena ed intera esecuzione » (1).

« 21 Giugno 1813. »

---

(1) Sirey, Tom. XIII. Parte II. pag. 276.

OSSERVAZIONI
SULL' ABOLIZIONE DELLE CORTI SPECIALI
AVVENUTA IL 5 MAGGIO 1814.

Articolo estratto dal *Giornale di giurisprudenza universale*, 1814, Tom. IX. pag. 222-239.

La Reggenza del Governo provvisorio.

§ 523. Viste le deliberazioni prese dai Collegi Elettorali nelle sedute dei 26 e 27 Aprile p. p., relativamente alle Corti Speciali,

Determina:

I. Le Corti Speciali straordinarie sono abolite.

II. Le cause pendenti giusta i regolamenti attuali avanti le Corti Speciali straordinarie, e nelle quali si fosse già pronunciato il giudizio di competenza, sono devolute alla cognizione ed al definitivo giudizio delle Corti Speciali ordinarie.

III. Anche le Corti Speciali ordinarie cessano dalle loro funzioni tosto che abbiano definitivamente giudicate le cause nelle quali avessero già pronunciato il preliminare giudizio di competenza, e le altre cause attribuite loro coll'articolo precedente.

IV. Il giudizio definitivo delle Corti Speciali ordinarie è soggetto alla Cassazione pel solo titolo però di manifesta contravvenzione al testo delle leggi.

V. Tutte le cause attribuite alle Corti Speciali straordinarie ed ordinarie, nelle quali non fosse ancora emanato il giudizio di competenza, si devolvono ai Tribunali ordinarii, che procedono coi metodi loro proprii.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia ed il Ministero della Guerra sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione, che sarà pubblicata. — Milano 5 Maggio 1814.

VERRI Presidente.

Per la Reggenza
Il Segretario generale A. Strigelli.

OSSERVAZIONI.

§ 524. Non si può lodare abbastanza la saviezza di questo Decreto. L'istituzione delle Corti Speciali ordinarie e straordinarie ebbe in Francia una plausibile ragione; e questa era la necessità di supplire ai difetti della processura per giurati (1).

§ 525. Ma in Italia vigeva forse questo pretesto? Se in Francia o a ragione o a torto il Legislatore non si è voluto fidare dei giurati per giudicare di certi delitti; e se per certi altri non si è voluto fidare nemmeno dei Giudici ordinarii; egli almeno è stato coerente, affidando ad *altre* persone la giudicatura: ma in Italia la cosa non fu così. Ivi non essendovi giurati, ma Corti ordinarie identiche alle Corti Speciali, altro non si è fatto che *mutilare la procedura* (stabilita unicamente per non confondere l'innocente col reo, e per far correggere un giudizio alle volte precipitato), quasichè le forme e le garanzie stabilite dal Legislatore fossero un mezzo d'impunità; e che un cittadino per essere solamente incolpato di certi delitti avesse meno diritto alla sicurezza personale che qualunque altro imputato di un delitto diverso.

§ 526. A fine di convincersi quanto assurda ed ingiusta sia stata la istituzione delle Corti Speciali in Italia, e quanto giusta e savia la loro abolizione, conviene discendere alle seguenti osservazioni di fatto.

§ 527. Le Corti Speciali ordinarie furono decretate in massima coll'art. 107 del Regolamento organico della Giustizia civile e punitiva del 13 Giugno 1806, indi furono create col Decreto 21 Marzo 1808.

§ 528. I delitti de' quali esse dovevano conoscere furono specificati tanto da quel Decreto, quanto dall'Appendice al Codice di procedura penale, decretata sotto il 7 Dicembre 1810. Riunendo l'uno e l'altro, risulta che di *competenza* di siffatte Corti era il conoscere:

« 1.° D'ogni carteggio coll'estero, o di qualunque macchinazione in» terna diretta a sovvertire l'ordine pubblico, ad alterare la fedeltà dei » sudditi, o ad eccitarli alla ribellione contro il Sovrano e le leggi. »

« 2.° Dei delitti d'omicidio con qualità di ladrocinio, ossia ad oggetto » di furto commesso in qualunque luogo e da qualsiasi persona. »

« 3.° D'ogni aggressione, ruberia, invasione armata mano, o con » violenza della persona, commessa tanto sulle strade, quanto in luoghi » inabitati e nelle campagne; ed in genere di qualunque furto con vio» lenza come sopra, a minaccia armata mano. »

---

(1) Vedi i motivi qui annessi (in seguito di questo Articolo).

« 4.° Degli incendii dolosi. »

« 5.° Di qualunque opposizione alla forza pubblica per sottrarre co-
» scritti, disertori od arrestati, o per qualunque motivo in odio di legit-
» tima esecuzione. »

« 6.° Dei delitti di *coscrizione*, contemplati dalla legge 15 Agosto
» 1802. » (1)

« 7.° Di tutti i crimini commessi da vagabondi riconosciuti tali a
» senso dell'art. 270 del Codice penale, dagl'individui che non rendono
» buon conto di sè, o da condannati a pene afflittive od infamanti. »

« 8.° Della ribellione armata alla forza armata. »

« 9.° D'ogni contrabbando commesso con armata mano, o con at-
» truppamento. »

« 10.° Dei delitti di falsa moneta. »

« 11.° Degli assassinii che si fossero preparati con attruppamenti ar-
» mati » (2).

Con questo catalogo vengono compresi quasi tutti i casi che, secondo il Codice dei delitti e delle pene, importano la pena di morte.

§ 529. Qual è dunque il primo effetto che l'instituzione delle Corti Speciali in Italia ha prodotto?

Essa non solamente ha prodotto l'effetto di non potersi valere del ricorso alla Cassazione per falsa applicazione della legge, o per violazione di quelle forme, dall'osservanza delle quali dipende la sicurezza e quindi la garanzia della libertà e della vita del cittadino; ma, quel ch'è peggio, ha fatto svanire quasi del tutto il rimedio dell'appello per le condanne di morte, tanto saviamente introdotto in Italia dalla legge organica giudiziale (3).

§ 530. Una tanta contraddizione pare impossibile, perchè pare impossibile che si voglia distruggere nell'atto stesso di fabbricare, e distruggere nello stesso istante e per quello stesso motivo per cui s'intende fabbricare. E valga il vero, per qual ragione sottoponete voi al giudizio delle Corti Speciali la massima parte dei delitti soprannoverati, se non appunto perchè essi meritano la morte? E perchè private un incolpato di siffatti delitti del rimedio dell'appellazione, e fino dell'ordinaria Cassazione, se non appunto perchè meritano la morte? A parte le sofisticherie. Se questi delitti non fossero stati considerati gravissimi, e però degni

---

(1) Questi sono i casi specificati dal Decreto 21 Marzo 1808.

(2) Questi sono gli altri casi espressi nell'Appendice al Codice di procedura penale.

(3) *Regolamento organico della giustizia civile e punitiva*, 3 Giugno 1806, art. 79.

di morte, non si avrebbe avuto tanta ansietà a sottoporli alla più precipitata ed alla meno cautelata delle procedure (1).

§ 531. Ma la procedura è forse una pena, o non piuttosto una cauta ricerca per applicare la pena giustamente? La procedura è forse una cerimonia fatta per accarezzare i malvagi, o non piuttosto una cautela doverosa per non confondere un semplice incolpato col vero reo?

§ 532. La prima condizione d'ogni Governo che non sia assurdo e tirannico, non consiste forse nell'assicurare il cittadino dalle sorprese della calunnia, o d'un errore che comprometta la vita e la libertà?

§ 533. Ma colla istituzione delle Corti Speciali che cosa si fa? Supposto un Codice d'istruzione che non abbia niente d'inutile, nè di contrario agl'interessi della giustizia punitiva e ai diritti dell'uomo, ma che tenda coi soli mezzi necessarii alla scoperta della verità, si fa dire dal Legislatore ad ogni cittadino: « Se tu avrai la disgrazia d'essere denun-
» ziato pei tali e tali delitti, tu avrai meno diritto a guarentirti dalla ca-
» lunnia e dalla fallibilità dei giudizii, pel solo motivo che tu sei denun-
» ziato reo di quei delitti. E però in que' casi nei quali tu dovevi godere
» d'una maggiore garanzia (creduta in massima necessaria dal Legisla-
» tore) colla istituzione dell'appellazione, tu ne goderai una minore, di-
» modochè sarai più guarentito quando si tratta d'una condanna di cento
» lire, per cui tu puoi appellare, che di una condanna alla morte. Più
» ancora, nello stesso tempo avrai sulla carta il diritto di appellare, e in
» fatto quello di non appellare nei casi di morte; avrai pure il diritto di
» ricorrere e non ricorrere alla Cassazione negli altri casi. »

§ 534. Ma ciò (dirassi) non accade fors' anche in Francia? Niente affatto. In Francia non potendosi il Governo fidare dei giurati per giudicare di certi delitti, creò un altro Corpo giudicante, a cui ne commise la cognizione. Questo Corpo prese il nome di *Corte Speciale*, la cui organizzazione e giurisdizione corrisponde perfettamente alle nostre Corti ordinarie.

§ 535. Ragion dunque voleva che in Italia, dove tali Corti già esistevano, non si facesse nulla. Invece che cosa è stato fatto? Si è eretto in Corte Speciale lo stesso Corpo giudicante, mutilando solamente la procedura ordinaria; e così non si è imitata la Francia, ma si è rovinato il buon sistema italiano. Voi mi direte che si è imitata la Francia nel togliere gli ulteriori giudizii. Prima di tutto è falso, che rispetto all'appello

(1) Vi sono certi momenti calamitosi, nei quali una indeclinabile necessità esige la dittatura. Ma ricordiamoci, che cessando la causa cessar deve l'effetto; nè eccoder deve la causa.

pei casi di morte siasi imitata la Francia, perchè ivi non si dava l'appello per questi casi. Quanto poi alla Cassazione posteriore alla condanna, accordo che in apparenza si è imitata la Francia nella prima epoca; ma in sostanza no. Le Corti Speciali, secondo la prima loro istituzione in Francia (per reprimere i torbidi civili, dai quali l'Italia per buona sorte fu esente), non furono decretate che provvisoriamente per andare incontro al brigandaggio; ma in Italia le Corti Speciali si sono fatte entrare nell'ordinaria organizzazione giudiziale, dimodochè per sistema si fabbricò e si distrusse nello stesso tempo.

SCHIARIMENTO AL § 524.

Esposizione dei motivi del progetto di legge, che tende allo stabilimento di un Tribunale criminale speciale, presentato nella Seduta del 17 piovoso, anno 9.

Noi siamo per sottoporre alla vostra disamina, in nome del Governo, un progetto di legge vivamente sollecitato dal voto pubblico, che già da gran tempo richiama la particolare attenzione delle prime Autorità della Repubblica sulla frequenza di certi delitti, e sulla sicurezza delle strade maestre.

Questo progetto è relativo allo *stabilimento di un Tribunale criminale speciale.*

L'ordine giudiziario, in materia criminale, fu regolato dagli articoli 62. 63. 64 della Costituzione; ma l'art. 92 ammette delle circostanze, nelle quali *l'impero della Costituzione* può rimanere sospeso in forza d'una legge.

Il mantenimento dell'ordine pubblico verrebbe qualche volta compromesso dalla Costituzione medesima, se questa fosse troppo inflessibile. Non è già che la società esista per le istituzioni politiche e civili, ma sono le istituzioni politiche e civili che esistono per la società. È dunque necessario che si abbia diritto di sospendere gli effetti di tali istituzioni dal momento che, cessando d'essere un bene, recano un danno positivo. La previdenza che particolarmente richiedesi nelle leggi costituzionali di un popolo è quella di sapersi persuadere che qualche cosa bisogna poi lasciare anche alla prudenza, e che sarebbe d'altronde impossibile tutto antivedere.

L'*impero della Costituzione* può venire intieramente *sospeso in tutti quei luoghi e per tutto quel tempo che la legge determina.* Una sospensione parziale, una sospensione semplicemente relativa a certe istituzioni ed a certi oggetti, non potrebbe eccedere il potere del Legislatore: l'essenziale sta nell'equilibrare l'estensione delle provvidenze colla estensione dei bisogni.

Noti vi sono, cittadini legislatori, i ladronecci d'ogni sorta, dai quali è motivato il progetto che noi vi presentiamo.

A Dio non piaccia che sia nostra mente di tirare, dirò così, un velo funebre su tutta la Francia, e tacciar la nazione di tutti i misfatti che contro di lei si commettono! L'attitudine del popolo francese è tanto rassicurante nell'interno, quanto quella delle sue armate è imponente al di fuori. Ma le turbolenze civili e le grandi rivoluzioni lasciano sempre dietro

di sè dei disordini da reprimere: la tormenta (*sic*) è un effetto naturale della tempesta; non mai impunemente si sommove la feccia e il fondo degli Stati. Noi per altro dobbiamo ancora consolarci che in mezzo a sì terribili vicende il Corpo politico siasi mantenuto sano. Ma non abbandoniamone per questo le parti che soffrono; si reprima la licenza di pochi, per conservare la libertà di tutti.

Il progetto di legge lascia al Governo la facoltà di stabilire un Tribunale criminale speciale in que' Dipartimenti nei quali lo giudicasse necessario.

Le orde erranti de' masnadieri non debbono essere ulteriormente prevenute di cambiare il teatro dei loro misfatti per moltiplicare i mezzi della loro impunità. Il male che si manifesta in certi luoghi può manifestarsi anche in certi altri; la sorveglianza del Governo perderebbe la sua forza principale, se imprudentemente ne segnasse i confini.

Ciò non ostante però la misura proposta non può essere che temporanea: per qual motivo non dovrà prontamente rientrare in quell'ordine naturale di cose, in cui le leggi proteggono tutti, e non s'armano contro nessuno?

Nondimeno ogni istituzione deve avere una durata sufficiente, e questa durata dev'essere conosciuta; non bisogna immaginarla o fissarla arbitrariamente nella lusinga d'una prorogazione preveduta. Fatte per reprimere la malvagità degli uomini, le leggi debbono in sè unire la più grande innocenza ed il più gran candore.

Sono elleno costrette a sortire dalle vie ordinarie? Lo debbono dichiarare con ingenuità.

Di più: nella materia di cui trattasi le prorogazioni sono fatalmente combinate con dei danni che non accompagnano la cosa stessa che ne forma il soggetto; esse annunziano nel Legislatore delle vedute per lo meno precipitate ed incerte; esse avvezzano gli spiriti a riflettere che i principii si modificano a tenore delle circostanze; esse compromettono la maestà della legislazione, e possono compromettere anche la libertà dei popoli.

Cittadini legislatori, il Governo ha pensato che lo stabilimento d'un Tribunale criminale speciale non debba cessare se non due anni dopo la pace. Questo non è un termine indefinito, poichè noi siamo vicini ad una pace gloriosissima, e sarebbe cosa ridicola abbreviarlo ancor di più. Solo mediante la saviezza e l'energia di una Polizia ad un tempo stesso giusta, forte e sostenuta, noi possiamo prevenire o sospendere gli effetti inevitabili d'una guerra straniera, mista di civili discordie.

Tre titoli entrano a far parte del progetto di legge: il primo di essi è relativo alla formazione e alle discipline organiche del Tribunale speciale; il secondo ne regola le competenze; il terzo stabilisce l'andamento dell'istruzione, le forme di giudicare, e la natura delle pene.

Il Tribunale speciale sarà composto di otto membri, d'un Presidente e due Giudici addetti al Tribunale criminale, di tre militari col grado almeno di capitano, e di due cittadini aventi le qualità richieste per la carica di Giudice. — Esso non potrà giudicare che in parità di numero, ed in concorso di sei Giudici per lo meno.

Il Commissario di Governo presso il Tribunale criminale ed il Cancelliere dello stesso Tribunale adempiranno le rispettive loro funzioni presso il Tribunale speciale.

Le leggi precedenti stabilivano delle Commissioni puramente militari. Il Tribunale speciale non è punto una Commissione; egli è ad un tempo stesso militare e civile. Questo Tribunale segna un passaggio dalle misure straordinarie all'ordine costituzionale.

Ogni Commissione è uno stabilimento temporaneo; ma ogni stabilimento temporaneo non è una Commissione. Questo nome può applicarsi solo ad una radunanza di Giudici eletti istantaneamente per pronunciare sopra determinate persone e sopra fatti individuali. Il Tribunale speciale non ha questo carattere: egli sarà limitato dai luoghi e dal tempo; ma non parteciperà del vizio inerente alle istituzioni che i pubblicisti chiamano *personali* o *private*.

Si aggiunsero tre militari a cinque Ufficiali civili. Il Tribunale sarà dunque più civile che militare. Esso ci presenta una giudiziosa associazione di coloro che somministrano i soccorsi della forza con coloro ai quali le leggi affidarono l'amministrazione della giustizia. La pratica di tutti i popoli e la comune sperienza giustificano la salutare influenza di quest'associazione in que' casi nei quali il tranquillo apparato delle forme ordinarie non potrebbe guarentire la sicurezza che ai malvagi.

Il Tribunale speciale non può giudicare che in parità di numero, ed in concorso di sei Giudici per lo meno. Il numero pari risulta il più favorevole ai prevenuti. In materia criminale non ha luogo la divisione dei voti; il dubbio equivale all'assoluzione: e per ottenere la maggiorità di voti nell'ipotesi d'un numero pari, bisogna calcolare la preponderanza di due voti dell'opinione trionfante sulla opinione soccombente.

Il Presidente e i Giudici del Tribunale criminale costituiscono il fondo del Tribunale speciale. Esso ha lo stesso Commissario di Governo e lo stesso Cancelliere. Non si estendono le attribuzioni di questi fun-

zionarii pubblici, già incaricati per ragione del loro istituto della punizione di qualsivoglia delitto. L'ordine fondamentale è conservato finchè si può; la scelta del Governo non v'interviene che pei militari e pei rispettivi loro due Aggiunti, che non possono essere indicati espressamente dalla legge, e che verranno a far parte del Tribunale in concorso di coloro che dalla legge sono indicati.

L'organizzazione del Tribunale deve dunque assicurare la società contro l'insolenza del delitto, e i cittadini contro la calunnia delle accuse.

Il sistema della competenza abbraccia due specie di delitti: gli uni considerati nei loro rapporti colle qualità personali di chi li commette; gli altri considerati in sè stessi, e valutati dalla propria loro natura.

La cognizione di tutti i delitti commessi dai vagabondi, dalle persone che non rendono conto di sè, e dai condannati fuggitivi, apparterrà al Tribunale speciale. I vagabondi e le persone che non danno conto di sè non hanno patria; i condannati fuggitivi vi hanno rinunciato: gli uni e gli altri si escludono da per sè stessi dalla Costituzione. La loro esistenza si rende con ciò pericolosa; essi non cercano di viver liberi sotto l'impero delle leggi, ma in opposizione alle medesime.

Presso tutte le nazioni civilizzate questa classe di persone è soggetta ad un regime particolare: trattasi meno di governarle, che di abbandonarle e di raffrenarle.

D'altronde vi sono certi delitti che per la loro indole, non avuto riguardo ai loro autori, violano più apertamente il patto sociale. Nel numero di questi delitti sono compresi tutti quelli che si commettono sugli stradali, nelle campagne, e dovunque la fede particolare deve avere la forza della fede pubblica. Sono pur compresi tutti quelli che provengono dalle passioni violente esaltate dalla rivoluzione di dieci anni; tutti quelli nei quali allo spirito di brigandaggio accoppiasi lo spirito di fazione e di animosità contro la Repubblica; finalmente tutti quelli che suppongono i colpevoli in istato di guerra aperta contro la società.

Il Tribunale speciale conoscerà di questi differenti delitti, i di cui autori, qualunque essi siano, debbono essere perseguitati meno come malvagi, che come nemici.

Le insurrezioni, gli attruppamenti sediziosi entrano del pari nella competenza del Tribunale speciale; ma esso non potrà procedere che contro gl'individui sorpresi in flagrante delitto in mezzo a tali attruppamenti. Grandi esempii si richiedono in queste notabili emergenze; ma la moltitudine quasi sempre traviata da pochi faziosi ha qualche di-

ritto alla misericordia. Il non metter qualche confine alle inquisizioni ed alle vendette non sarebbe una punizione, ma uno sterminio.

Ogni delitto è sempre più o meno offensivo alla società. Si distinguono pertanto i delitti pubblici dai delitti privati.

Si chiamano *privati* quei delitti che attaccano più direttamente i particolari, che la società medesima. Si appellano *delitti pubblici* quelli che attaccano più direttamente la società, che i particolari.

I delitti, la cognizione dei quali viene attribuita al Tribunale speciale, appartenendo tutti alla natura dei delitti pubblici, ne sarà promossa la procedura *ex officio* dal Commissario di Governo, indipendentemente dalla parte querelante.

L'istruzione sarà pronta, senza essere precipitata.

In vista della querela, dei processi verbali e delle informazioni, il Tribunale speciale pronuncierà il giudizio preliminare di competenza. Questo giudizio sarà la dichiarazione, che il colpevole o i colpevoli hanno violato il contratto sociale.

Non vi sarà ricorso aperto, fuorchè alla Cassazione. Questo ricorso però non sospenderà il corso degli atti.

Il sacro diritto della difesa naturale è rispettato in favore dei prevenuti. I dibattimenti saranno pubblici. Vi si conserva tutto ciò che sostanzialmente concorre nei giudizii. Non si altera punto l'ordine essenziale della giustizia, ma soltanto le forme accidentali della sua amministrazione. L'andamento e la lentezza di queste forme richiedono uno spazio di tempo che sarebbe perduto per l'esempio, per la prova e per la società.

I ladronecci che si commettono sulle strade maestre sono puniti colla morte, attesochè bisogna por argine alla frequensa ed allo scandalo di questi delitti. Si stabiliscono delle pene graduate contro coloro che tendono a violentare gli acquirenti dei fondi nazionali. Intanto il Codice penale tiene in vigore le sue sanzioni su tutti gli altri delitti.

Lo spettacolo spaventevole dell'impunità dà motivo alla disposizione, per cui nel progetto di legge si rendono giudicabili dal Tribunale speciale tutti gl'individui arrestati ed accusati anteriormente all'epoca del suo stabilimento. Non si attribuisce un effetto retroattivo alle pene recentemente pronunciate; ma le leggi di competenza e di semplice istruzione hanno sempre regolato i fatti anteriori e non giudicati, del pari che i fatti posteriori.

I giudizii dei Tribunali speciali, che verranno pronunciati sul merito degli affari, saranno definitivi, e non saranno suscettibili di ricorso in Cassazione. Il ritardo che occasionerebbe questo ricorso compromette-

rebbe l'ordine pubblico, scemando l'effetto salutare dell'esempio, senzachè ne derivasse alcun reale vantaggio all'imputato: imperocchè qual materia di Cassazione può mai rimanere dopo il giudizio di competenza, che debb'essere pronunciato in vista della spiegata querela e di tutte le procedure scritte?

Il progetto di legge si conchiude coll'accordare al Governo la facoltà di allontanare dalla città, in cui hanno residenza, le prime Autorità costituite, e da ogni altra città quelle persone, la presenza delle quali potrebbe risultare dannosa. Vi vorrebbe senza dubbio una certa crudeltà a punire degli uomini che sono semplicemente pericolosi; ma non si riscontra che della clemenza nelle precauzioni moderate che si prendono per impedire che divengano delinquenti.

I colpevoli, secondo la natura dei loro delitti, debbono essere segregati dalla società. Si deve col mezzo di saggie misure obbligare gli altri a vivere in conformità delle leggi sociali. Le abitudini formano i costumi, e i costumi fortificano le leggi. Ma non dimentichiamo che la nostra situazione da dieci anni a questa parte è tale, che vi vorrà del tempo prima che certi uomini possano abituarsi al riposo ed alla calma, e si rassegnino a portar docilmente il giogo della pubblica felicità (1).

(1) Sirey, Tom. I. Parte II. pag. 439-443.

CENNI

SUI

SISTEMI DELLA CONVINZIONE INTIMA E DELLE PROVE LEGALI, E SUL CALCOLO DEGLI INDIZII.

AVVERTIMENTO

Dal contesto risulta che questo brano è posteriore all'epoca in cui cessò di aver vigore il Codice di procedura penale italiano, e che formava parte di uno scritto più esteso, risguardante un caso pratico che non mi venne fatto di rinvenire intero fra i manoscritti dell'Autore. Essendomi sembrate importanti le cose che vi si contengono, ho creduto bene di consegnarlo alla stampa con poche modificazioni nelle frasi accessorie, onde stesse il meglio che si poteva staccato com'è da quel tutto di cui avrà formato parte. (DG)

§ 536. Conviene, prima di tutto, premettere in teoria quali erano le regole che presiedevano ai *giudizii di fatto* criminali, prescritte dalla cessata procedura.

Scorrendo tutto il Codice, si trova che se da una parte l'animo dei Giudici veniva sottratto dai vincoli delle prove così dette *legali*, usate nel processo inquisitorio antecedente; dall'altra parte esso veniva rattenuto da quei principii di *credibilità* che furono e saranno sempre sanzionati dalla logica critica, ossia dall'arte di verificare i fatti. Leggasi l'edizione ufficiale del detto Codice, e nell'Indice annesso si troverà il seguente articolo colla seguente nota: « *Convinzione intima.* Essa è l'im» pressione risguardante la credibilità d'un fatto risultante dai mezzi di » prova raccolti secondo la legge. NB. Per tal mezzo si distingue total» mente da quella che chiamavasi *informata conscientia*, che teneva » conto anche dei mezzi di prova esistenti *fuori* del processo, e non » raccolti *colle forme* determinate dalla legge. Il giudicare *ex informa*» *ta conscientia* è cosa abborrita dalla ragione, come assurda e tiran» nica » (1).

---

(1) Vedi sopra pag. 733. (DG)

§ 537. Circoscritta così la sfera della intima convinzione, se nel resto la legge si abbandonò al discernimento del Giudice, essa non intese giammai di autorizzare giudizii *capricciosi*, ma bensì di lasciar luogo a tutti i canoni della logica critica accolti dal buon senso, ad approvati dalla filosofia. Così, per esempio, considerando che tutti i fatti criminali sono circoscritti da *spazio* e da *tempo*, impose ai testimonii di dichiarare il *luogo* e il *tempo* dei fatti da loro testificati. Più ancora: considerando che qualunque cognizione di un fatto esterno non può derivare che o dalla *esperienza propria* o dalla *tradizione altrui*, impose che i testimonii venissero interrogati *come* sapessero il fatto da loro deposto, e, come si diceva vecchiamente, deporre *de causa scientiae*. Così pure ben sapendo che la vera cognizione o manifestazione d'una verità di fatto estrinseco può essere alterata o per *difetto di mente* o per causa di *parzialità*, la legge notò questi difetti, e prescrisse certi canoni, i quali si possono leggere nel detto Codice. I principii di logica critica sopra segnati sono certi e costanti, nè possono mai soffrire eccezione. Il Legislatore quindi li sanzionò colla sua autorità, e quindi appose all'intimo convincimento *certi limiti*, ed assegnò certe regole, se non positive, almeno *negative*. Io voglio dire, che se il Legislatore non disse ai Giudici *quando dovevano essere convinti*, disse loro almeno *quando non dovevano esserlo*. In sostanza disse loro: mancando le tali e tali condizioni, i mezzi di prova addotti mancheranno di credibilità. Con questo contegno il Legislatore fece tutto ciò che umanamente era possibile, poichè da una parte sanzionò i principii universali della fede storica, e dall'altra non vincolò la coscienza dei Giudici a pronunciare sull'esistenza *positiva* di un fatto, perocchè sarebbe stata follia e temerità voler assoggettare a regole finite e stabili una natura infinita e variabile.

§ 538. È però da notarsi, che a prevenire, per quanto era possibile, ogni irregolare arbitrio per parte dei Giudici, la legge volle aggiungere la garanzia del pubblico dibattimento, nel quale i testimonii venivano ascoltati in presenza del reo, dei Giudici e del pubblico, e dovevano rispondere a tutte le interpellazioni dell'accusatore e dell'accusato.

§ 539. In che dunque differisce il sistema *inquisitorio*, nel quale sono sanzionate le *prove legali*, dal sistema dell' *intimo convincimento* usato prima? Prescindendo dalle garanzie esterne, esso non differisce nella *specie* e nella *credibilità* logica delle prove, ma solamente nel *comandare* ai Giudici in una maniera non negativa, ma bensì positiva, di dover giudicare o non giudicare come rei coloro che saranno aggravati o non aggravati dalle tali o tali prove.

§ 540. Nel sistema inquisitorio questo è un *correttivo* di un male maggiore, cioè dell'arbitrio indefinito del convincimento, il quale d'altronde non viene qui guarentito da altre forme salutari.

§ 541. Questo è lo spirito eminente ed essenziale del sistema dell'intimo convincimento, canonizzato dalla cessata procedura. Per accertarci di ciò leggasi il Titolo IV. della Parte II. del Codice di procedura penale, e si rimarrà pienamente convinti di questa verità. Accessoriamente leggasi il Rapporto del Gran Giudice, che precede il Codice medesimo, e si ricaverà una conferma di tale osservazione (1).

§ 542. Questo non è ancor tutto. Il Codice suddetto non ha dimenticato di sanzionare il canone fondamentale della prova *indiziaria* per iscoprire un colpevole *ignoto* o *incerto*. « Se l'autore è ignoto o incerto, » essa (cioè l'istruzione) raccoglie tutti quei lumi di fatto che valgano » ad indicare il colpevole. Si occupa specialmente a rilevare quelle cir- » costanze che, *secondo la natura del fatto ed il corso ordinario delle* » *cose*, sogliono avere una più stretta connessione tra il delitto ed il suo » autore. » (Codice di procedura penale, art. 24.)

§ 543. Qui sta racchiusa la regola fondamentale della prova indiziaria adottata da tutte le legislazioni ragionevoli, e conforme anche ai §§ 259 e 260, Parte I., dell'attuale Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche. Qui facciamo punto. Il criterio sanzionato dalla legge, nel radunare le prove indiziarie come mezzi di convinzione, sta nel cercare quei fatti e quelle circostanze che, *secondo la natura del fatto e il corso ordinario delle cose*, sogliono avere una più stretta connessione tra il delitto e il suo autore. Si badi bene: dicesi *secondo il corso ordinario delle cose*. Dunque una possibile e puramente metafisica considerazione qui resta *esclusa*, per dar luogo invece alla credibilità emergente dal corso ordinario delle cose, e degl'interessi producenti un dato fatto. Dunque col figurare metafisicamente possibile il caso contrario all'indizio raccolto, non si può distruggere l'indicazione naturale più o meno vicina del fatto connotato dall'indizio medesimo. È metafisicamente possibile che tutti coloro i quali mi parlano di Roma m'ingannino: pure chi di noi potrebbe dubitare che Roma esiste? La certezza morale risguardante i fatti storici venne sempre definita = L'affermazione o negazione indubitata dell'esistenza d'una cosa risultante così dalla fede prestata all'altrui asserzione, fondata sulle leggi costanti della natura morale dell'uomo, che il dubbio del contrario si riduca ad una mera possibilità metafisica destituita d'ogni dato di fatto positivo. =

(1) Si veggano i brani principali di questo Rapporto dopo lo scritto presente. (DG)

§ 544. Ma prescindendo da questa specie di certezza, che riguarda la fede dei testimonii e dei documenti contro un imputato; ed attenendoci a quegl'indizii che nascono dai fatti stessi *personali* dell'autore o del complice del delitto, e sui quali si possa fondare l'imputazione, io osservo che in questi appunto si assumono in considerazione i *modi ordinarii di agire* delle persone medesime, e soprattutto si fa assai caso dell'*interesse a delinquere*, e dei tentativi a ciò conducenti. La regola *cui bonum* è tanto antica, quanto è antica la procedura criminale. Chi bramasse vedere un saggio di questi indizii, risguardanti fatti personali, legga i §§ 258 al 274 della Parte I. del Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche.

§ 545. Nè qui mi si potrebbe opporre, le regole dell'attuale Codice essere *proprie* soltanto di lui, nè potersi estendere ad un' altra legislazione. Imperocchè o si parla della *forza logica* di credibilità delle prove, o si parla del *comando* del Legislatore, che costringe l'assenso del Giudice a date regole o prove. Se parliamo del primo punto (trattandosi di una cosa di pura ragione filosofica), tutte le legislazioni sono e debbono essere *identiche;* se poi parliamo del secondo punto, esse possono variare, come variano di fatto. Ora quando noi abbiamo citato come esempio i canoni indiziarii del Codice attuale, altro non abbiamo fatto che indicare che i principii logici da noi accennati sono avvalorati anche dalle autorità positive. Fu detto alcuni secoli fa, che Giustiniano non comanda alla logica. La legislazione positiva in materia di prove è necessariamente serva e non padrona della connessione naturale dei fatti.

§ 546. Ciò premesso, risulterà sempre non doversi calcolare gli indizii in vista di una semplice metafisica possibilità, ma bensì in vista delle leggi *ordinarie* e *note*, colle quali gli uomini sogliono agire. Tutta la giurisprudenza antica e moderna, testificata dai Codici e dagli scrittori, tutte le regole dell'arte di verificare i fatti confermano questo canone fondamentale. Il corso ordinario delle cose, le leggi ordinarie e note, colle quali gli uomini sogliono agire, escludono per sè stesse ogni contraria possibilità per ciò solo, che si ammettono *come esistenti.* Così, per esempio, ammesso come *esistente* il corso delle stagioni, si esclude per ciò stesso l'esistenza d'una primavera perpetua, d'un estate perpetuo, d'un autunno perpetuo, d'un inverno perpetuo. Il corso ordinario è *necessariamente* determinato; vale a dire, egli è così, e non altrimenti. Dunque supposta la di lui costante esistenza, si esclude per ciò stesso ogni altra possibile combinazione esistente, perocchè egli è impossibile che una cosa sia e non sia così nello stesso tempo. A chi amasse di spingere

le considerazioni ad un estremo metafisico, sarebbe concesso fingere un caso *straordinario*, cioè fuori del corso ordinario e conosciuto delle cose e della maniera di agire degli uomini. Egli potrebbe fingere anche un miracolo. Ma egli sarebbe sempre vero che a colui il quale asserisse questo fatto straordinario o questo miracolo incomberebbe il dovere di provarlo, e di provarlo tanto più concludentemente, quanto più il caso fosse straordinario. Fino a tanto ch' egli non avesse compiuta questa prova concludente, non gli verrebbe nè punto nè poco creduto; e se per caso si trattasse anche di un fatto personale a lui, egli verrebbe sempre caricato di una logica presunzione, indotta dal corso ordinario delle cose e degl' interessi. Che si direbbe della difesa di un reo manifesto, il quale per sua discolpa rispondesse il diavolo aver presa la sua figura per rubare, o che altri perfettamente simile a lui ha commesso il delitto? Certamente ogni Giudice riderebbe; e quando gli piacesse prendere la cosa sul serio, potrebbe rispondere: Prova tu quel che dici, e allora sarai scaricato dell' imputazione; ma fino a che tu non provi concludentemente questa strana asserzione, la giustizia procederà contro di te come contro tutti gli altri. Fingiamo che questo accusato, reso dotto dalla risposta avversaria, replicasse: È fra i possibili che il diavolo pigli la mia figura, o che un altr' uomo rassomigli perfettamente a me. Voi col vostro processo non escludete questa possibilità; dunque la vostra prova che io sia reo non è concludente.

Questo è esattamente e sostanzialmente il modo di argomentare della parte avversaria; questa è la sua teoria logica in fatto di indizii e di prove morali; qui sta tutto il principio direttore per escludere gl' indizii che militano contro di lei.

§ 547. Ma non contenta di questo inudito delirio di ragione, che domina in tutta la sua duplica, tenta l' altra impresa di *isolare* gl' indizii, facendo per altro uso di mere possibilità contrarie, dimenticando il tritissimo detto: *singula non prosunt quae simul unita juvant*. Ma questo tentativo riesce del tutto inutile sì per l'assurdità del principio di cui fa uso, e sì per l' isolamento delle sue considerazioni. Qui non occorrono molte parole, perocchè la forza indicativa e complessiva degli argomenti prodotti agirà sempre, a dispetto dell'avversario, sull' animo dei Giudici, come la luce agisce sulla vista e fa vedere gli oggetti, a dispetto di un pazzo o di un sofista che si sforzasse di provare il contrario. Per questa parte di giudizio, il quale riguarda il calcolo morale delle prove, la parte non deve affaticarsi a seguire ed a confutare partitamente gli obbietti avversarii, ma si deve rimettere con fiducia al senso illuminato ed impar-

ziale dei Giudici, i quali sapranno benissimo valutare e sentire la forza unita degl'indizii *cospiranti* allo stesso fatto; dimodochè sarebbe opera perduta e temeraria tentare un'analisi chimica per sè incompetente, perocchè col considerare ogni indizio isolato si perde la comune loro connessione e cospirazione allo stesso punto. Suppongasi, p. e., che taluno descrivesse singolarmente i mattoni e le parti singolari di una fabbrica: darebbe mai l'idea del suo complesso unito? Parimente chi facesse vedere singolarmente una molla, delle ruote, dei rocchetti e delle suste, senza aggiungere altro, farebbe mai indovinare la struttura e il movimento di un orologio? Quando sarà mai possibile indovinare la tendenza delle sue parti, e l'effetto che ne nasce? Solo quando tutte le parti saranno unite, connesse, ed il movimento centrale si vedrà propagato alle parti.

§ 548. Ecco l'imagine del calcolo giudiziario in materia di indizii. Questo calcolo non ha bisogno di uno speciale magistero analitico; egli è un risultato naturale e spontaneo della serie e del complesso dei mezzi di prova raccolti, e di un quadro ben fatto, nel quale essi siano esposti a dovere. Per la qual cosa esaminare e confutare partitamente e singolarmente questi indizii col mezzo di pure metafisiche possibilità, egli è il più strano abuso che si possa fare della ragione verificatrice dei fatti. Due sono i vizii che concorrono in questo abuso. Il primo è di far uso dei possibili fatti contrarii in onta della regola legale, che si fonda sul corso ordinario delle cose e degl'interessi umani, verificandosi i quali si stabilisce una forte presunzione di fatto contro una data persona; presunzione la quale se non venga dissipata con prove contrarie, rimane a suo carico. Questa poi può giungere, mediante altri amminicoli, a costituire una certezza morale. Il secondo vizio poi consiste nello scindere l'unità complessiva di tutti gl'indizii insieme collegati, i quali se presi singolarmente non inducono che leggieri sospetti, presi uniti e collegati inducono la convinzione. E qui si richiama di nuovo il trito proverbio: *singula non prosunt quae simul unita juvant.*

§ 549. Premesso tutto ciò, conchiudo: 1.° Non potersi ricorrere a *contrarii possibili*, a *combinazioni inverisimili*, a *casi fortuiti* nella difesa avversaria, ma doversi ricorrere, giusta il canone legale e gli articoli citati dei Codici di procedura, al *corso ordinario delle cose e degl' interessi umani*, verificati coi mezzi di prova prodotti. — 2.° Non potersi nemmeno pretendere di annullare la forza di credibilità risultante dalla concatenazione e combinazione dei provati indizii, essendo ciò contrario ad ogni regola di logica, a ad ogni spinta naturale dello spirito umano.

ESTRATTO

del Rapporto fatto dal Gran-Giudice Luosi sul Progetto del Codice di procedura penale.

§ 550. La giustizia è il vero, il solo, il legittimo fondamento dell'ordine pubblico; e nell'ordine pubblico soltanto sta la forza e l'onore dei Governi, e la sicurezza di ciaschedun cittadino. La giustizia punisce chi attenta a questa sicurezza; e gli uomini, sciolti dal terrore loro incusso dal delitto, benedicono il Governo che ha diretta la mano punitrice. Il Codice di procedura è quello che segna i modi coi quali la giustizia esercita quest' ufficio tremendo.

§ 551. Evitare l'impunità del reo, colpirlo anzi sicuramente, e non confondere mai l'innocente con esso, e nelle ricerche conciliar sempre con la sicurezza comune e colla incolumità dell'offeso i diritti dell'individuo, ecco gli oggetti di questo Codice.

§ 552. Esso adunque interessa del pari e i custodi dell'ordine pubblico e la sorte d'ogni qualunque privato. = È per voi (diceva l'eloquente Servan nel suo Discorso sulla giustizia criminale), è per voi, cittadini, ch' io vengo a parlare: vengo a parlare pei vostri beni, per la vostra libertà, per la vostra vita.... Chi di voi mi ascolterà con indifferenza? Oggi voi siete liberi. La vostra fortuna, i vostri giorni vi pajono sicuri; ma domani, forse domani voi sarete accusatori od accusati. Forse in questo momento un vostro nemico ordisce una trama per sorprendervi. Per essa la vostra vita rimarrà esposta ai sospetti della giustizia; forse le vostre mani porteranno delle catene... O miei concittadini, ascoltatemi. =

§ 553. Queste considerazioni diedero origine alla introduzione delle forme dirette a regolare i giudizii penali. Ma i frammenti della procedura criminale, tramandatici dalla memoria dei tempi, ci ammaestrano che i soli Governi forti e per la loro costituzione e per la confidenza dei popoli seppero consacrare nella istruzione criminale principii e forme liberali, e conservatrici della pubblica libertà. Potrebbe anzi dirsi che la maggiore o minore bontà della procedura criminale fu in ogni tempo il

termometro della maggiore o minore libertà civile, e del maggiore o minor grado di coltura e di prosperità dei popoli e dei Governi (1).

§ 554. Roma nei tempi della sua floridezza ebbe una procedura franca, leale e magnanima. Pubblica era l'accusa; pubblico e solenne il dibattimento fra l'accusato, l'accusatore ed i testimonii; pubblica e solenne la difesa; solenne e pubblico il giudizio. I Romani avevano conosciuto lo stretto legame che passa fra i principii del Governo ed i principii della legislazione criminale. Avevano inoltre sentito qual terribile forza inspirasse nell'ordine politico il diritto di pronunciare sulla innocenza e sulla vita degli uomini. Avevano egualmente riconosciuto che quest'opera, essendo nelle civili società la più sacra e tremenda, ragion voleva che fosse eziandio la più manifesta e solenne.

§ 555. L'amministrazione arbitraria di un Governo vacillante, e perciò sospettoso, cambiò poscia in Roma al tempo dei Cesari il sistema della procedura e la forma dei giudizii. L'augusta santità delle leggi fu allora per la prima volta profanata presso un popolo colto, e costretta a conoscere i vili ed orrendi nomi di secrete denunzie, di inquisizioni, di torture; e cittadini dei più illustri furono vittime di queste invenzioni crudeli.

§ 556. Le basi del processo inquisitorio erano già stabilite quando l'Italia fu invasa dalle orde del Nord. Per un innesto naturale di superstizione e di barbarie sorsero allora le prove del ferro, dell'acqua e del fuoco, e quella dei combattimenti giudiziarii, prima origine dei duelli. Nè questa forma di giudizii cessò se non quando i popoli ed i Governi si ricredettero dall'errore di cercare *la chiave della scienza nelle inspirazioni divine*, dianzi tenuto per unica e sicura guida nello scoprimento della reità o della innocenza degli accusati.

§ 557. Ma se gli atroci delirii, sì stoltamente chiamati *giudizii di Dio*, cessarono, restò intanto il processo inquisitorio, che inventato dalla tirannide dei Cesari, divenne il Codice di tutto il continente d'Europa. Il grido dell'umanità e della ragione non giunse che dopo lungo corso di secoli a far proscrivere in alcuni luoghi l'esperimento crudele della

(1) Dove l'uomo non è nè sicuro, nè tranquillo, ivi nè industre, nè ricco, nè saggio esser potrà giammai. La civile coltura e grandezza è una sublime e vasta pianta, di cui la libertà civile è la radice, l'opulenza il tronco, le scienze e le arti sono i rami. Codesta libertà viene custodita dalla legislazione criminale e dai pubblici giudizii, oggetto più principale ed interessante in quella. Il processo criminale, stabilendo la forma dei pubblici giudizii, è la custodia della libertà, la trinciera contro la prepotenza, l'indice certo della felicità nazionale. (Pagano, *Saggi sul processo criminale*.)

tortura, sicuro mezzo di assolvere gli scellerati robusti, e di condannare i deboli innocenti.

§ 558. Fu da questa città, or Capitale del Regno d'Italia, che prima s'alzò la voce contro l'uso della tortura, ed il valent'uomo che ardì cotanto, forse sperò di purgare così la sua patria dall'obbrobrio della colonna infame, monumento eretto in memoria d'un giudizio atroce pronunciato con evidente oltraggio della ragione e della giustizia (1).

§ 559. Nondimeno anche dove l'uso della tortura fu abolito, il processo inquisitorio, comunque non atto a rassicurare l'innocente ed a percuotere con sicurezza il malvagio, continuò a regolare ovunque l'istruzione dei giudizii penali. Lo strepito universale contro la irregolarità di questa procedura giunse a far correggere alcuni de' suoi elementi, che erano più manifestamente viziosi. Utili e salutari riforme ebbero luogo nella Toscana e nella Lombardia. Ma queste riforme non furono che parziali; e le correzioni parziali di un sistema vizioso nella sua generalità, anzichè scemare, moltiplicano talvolta i disordini e gl'inconvenienti.

§ 560. Le basi sulle quali è stato eretto il Progetto del Codice di procedura penale furono gettate nel terzo Statuto costituzionale, e sviluppate più ampiamente nel Regolamento Organico della giustizia. Io mi farò a svolgere brevemente quelle fra le principali disposizioni che, racchiuse in questo Progetto, debbono dar forma e carattere al nuovo e benefico sistema.

---

(1) Un monumento di deboli innocenti, immolati alla giustizia dallo sperimento della tortura, somministra la colonna infame eretta in Milano nell'anno 1630. Mentre la peste venuta dalla Valtellina faceva strage dei cittadini, che perirono sino al numero di 150000, si sparse nel popolo la superstizione, che questo fisico disastro fosse cagionato da stregherie e da malefici unguenti disseminati per la città. Due poveri cittadini, Piazza e Mora, sospetti rei d'unzione malefica, furono posti nelle carceri. Non potendo più resistere alle crudeli torture da cui erano per più giorni lacerati, dovettero dichiararsi rei di questo imaginario delitto. Dopo condannati per decreto del Senato, asserirono di aver falsamente confessato in giudizio, perchè oppressi dai tormenti, e sino all'ultimo spirare pertinacemente affermarono d'essere innocenti. Condotti su di un carro, tanagliati in più parti, ebbero, strada facendo, tagliata la mano; e, rotte le ossa delle braccia e delle gambe, furono intralciati vivi sulle ruote, lasciati ivi agonizzanti per sei ore, al termine delle quali furono dal carnefice scannati, indi bruciati, e le ceneri gettate nel fiume. Il Senato fece demolire la casa del Mora, ed eresse ivi una colonna infame, colla iscrizione in cui leggevasi: *Letiferis unguentis huc et illuc aspersis plures ad diram mortem compulit, dum pestis atrox saeviret*. Credette quel Senato: 1.° che quando vi è una peste atroce, si debba cercare altronde la cagione della mortalità; 2.° che sia possibile una crudeltà gratuita nel cuore umano di avvelenare gli uomini indistintamente, senza alcun proprio interesse; 3.° che si diano unzioni che al solo contatto avvelenino, e dalle quali possa preservarsi chi le maneggia. La colonna fu eretta sull'angolo della Vetra nel 1.° Agosto del 1630. Nella mattina 1.° Settembre 1778 venne atterrata.

§ 561. Coloro i quali profondamente meditarono sulla natura delle umane istituzioni, avendo ravvisata nel delitto una violazione dei patti fondamentali della unione civile, giustamente riguardarono l'uomo, che la commise, come costituito in istato di guerra contro l'intiera società. Quindi posero in chiaro lume e giustificarono la necessità della *coercizione*, cui la forza pubblica deve assoggettare l'autore del delitto.

§ 562. Ma questa *coercizione*, espressa dalle leggi penali, non sarebbe legittima, se una grande e diligente circospezione non la precedesse, intesa ad assicurare manifestamente e il commesso fatto, e le circostanze che lo qualificano per delitto, e finalmente la persona che n'è l'autore. Tutto questo è ciò che vuol dire il processo.

§ 563. È dunque la prima parte dell'istruzione processuale, e la più importante, quella che riguarda la cognizione del fatto succeduto in violazione delle leggi, quella delle circostanze che v'imprimono il carattere, e così quella delle prime tracce apparenti sull'autore del medesimo.

§ 564. Questa cura dal proposto Codice è affidata alla Polizia giudiziaria, che appunto ha per oggetto di cercare i delitti e le contravvenzioni, di raccoglierne le prove, e di rimettere i presunti rei o i loro complici ai Tribunali incaricati di punirli, ove definitivamente siano giudicati colpevoli.

§ 565. Ma se la mano che ha formato il primo abbozzo di quest'opera fosse incaricata ancora di proseguirla, talchè alla medesima appartenesse giudicare della forza di quanto ha nella prima indagine accumulato; ognun vede che le più deboli sospicioni, o le congetture meno gravi, potrebbero prendere, per la prevenzione dei primi operatori, un carattere di prevalenza atto a compromettere la tutela dei diritti pubblici e di quelli dell'individuo.

§ 566. Opportunamente adunque una linea di demarcazione è tirata fra gli Agenti della Polizia giudiziaria ed i Magistrati. Il Governo, incaricato di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, deve essere investito di tutto il potere necessario per rintracciare e punire i delitti che turbano la società. L'esercizio di questo potere viene affidato appunto ad uomini scelti da lui, amovibili a suo arbitrio, unicamente soggetti alle sue impulsioni. Ma tutta l'ingerenza del Governo e de' suoi Agenti deve arrestarsi a questo punto. La pubblica libertà vuole che ad altri sia confidata la decisione del fatto e del diritto. La pubblica libertà vuole che questa decisione sia commessa a Magistrati i quali essendo inamovibili per le costituzioni dello Stato, sono per ogni parte indipendenti dall'influenza del Governo.

§ 567. Ma appena si tratta di apprezzare gli elementi di prova, raccolti nella prima rapida istruzione dagli Agenti della Polizia giudiziaria, ed autenticati poi e diretti nella seconda affidata al Giudice istruttore, l'interesse della sicurezza pubblica, l'interesse dell'imputato potrebbero egualmente trovarsi in pericolo, se una provvida istituzione non assicurasse la necessaria insistenza del Ministero pubblico, onde nè lentezza sopravvenga nel proseguimento delle ricerche, nè aberrazione dalle forme conservatrici prescritte dalla legge a garanzia dell'ordine e della regolarità del giudizio. A ciò provvede il Codice di procedura, determinando le funzioni dei Regii Procuratori, che vindici della legge, destinati ad agire pel solo interesse di lei, rappresentano in questo arringo la ragione conservatrice dello Stato; e forti per fare il bene, niun mezzo ottengono per pregiudicare a colui, contro il quale si procede. E perchè appunto il Giudice istruttore, i cui primi passi imprimono il carattere di legalità alle prove raccolte, potrebbe avere molti mezzi onde influire sull'esito della procedura, il Codice vi ha contrapposto la vigilanza incessante del pubblico Magistrato, rendendo altronde innocua l'ingerenza dell'istruttore col non accordargli voto alcuno nella decisione della causa.

§ 568. Nei giudizii di alto criminale il Progetto del Codice ha divise e moltiplicate accuratamente le ispezioni, stabilendo un giudizio di accusa che preceda la consegna dell'imputato alla Corte di Giustizia, a cui soltanto è riservato di pronunciare la reità. Questo ritrovamento è prezioso per l'interesse e per la dignità nazionale, ugualmente che per la individuale sicurezza dei cittadini. Un Magistrato gravissimo, in cui è concentrata l'amministrazione della giustizia civile e criminale, il quale non può avere altro oggetto che quello della conservazione dell'ordine pubblico e del rispetto alla libertà d'ogni individuo, cui nulla più resta a fare dopo che ha pronunciato, vuolsi giudice di quanto si allega per credere fondata l'imputazione, e non è che dopo questo giudizio che l'imputato è messo in pericolo della sua libertà, del suo onore, della sua fortuna e della sua vita.

§ 569. Alcune liberali legislazioni affidarono questo giudizio d'accusa ad un corpo di cittadini giurati. Si suppose che la prudenza, la discrezione, il senso comune, che guida le opinioni nelle cose della vita, scevro dalle prevenzioni di un pubblico ufficio, decidesse di sì interessante condizione del cittadino. Ma quanto è speciosa questa idea, e cara all'amico degli uomini, altrettanto n'era difficile e pericolosa l'esecuzione fra un popolo avveduto certamente quant'altri, e discreto e prudente, ma non avvezzo al cimento, che all'atto pratico non può non commuovere vivamente l'animo.

§ 570. In questa parte almeno poco o nulla detrae alla istituzione dei giurati, se ben si considera, quella che il Progetto del Codice sostituisce, demandandone l'ufficio al Tribunale correzionale. La situazione morale de' suoi membri, il complesso delle loro abitudini e delle loro opinioni debbono farci tranquilli.

§ 571. Se un grande benefizio è quello di avere un giudizio preventivo della probabilità del reato, sommo è poi l'altro di avere presso la Corte di giustizia criminale l'intervento del pubblico, e manifesta la faccia dell'accusatore, del querelante, dei testimonii, nei quali l'accusato non ha a temere che la voce imponente della verità. Diffatti se può mai desiderarsi giudizio per ogni parte più sicuro, egli è questo certamente.

§ 572. È un errore il credere che in un Governo qualunque convenga conservare il terribile mistero dell'antica procedura. L'imparzialità della giustizia è collegata essenzialmente con la pubblicità della istruzione; con essa è essenzialmente collegata la confidenza pubblica. « Pubblici sieno i giudizii (diceva giustamente Beccaria), perchè l'opinione, » che è forse il solo cemento della società, imponga un freno alla forza » ed alle passioni; perchè il popolo dica: noi non siamo schiavi, e siamo » difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per » un Sovrano che intende i suoi veri interessi. » Io aggiungerò: sentimento che equivale a qualunque alto concetto per un Magistrato che sia ben penetrato della dignità delle auguste sue funzioni.

§ 573. Per la pubblicità della istruzione si dileguano tutti gli effetti dell'intrigo e della prevenzione, cotanto potenti e funesti quando possono agire nell'ombra del secreto.

§ 574. Per essa i testimonii, obbligati dall'attenzione del pubblico che li circonda, sentono più fortemente la voce della coscienza. L'apparato maestoso del luogo, la gravità dei Magistrati, la presenza dell'accusato, inspirano loro il rispetto dovuto alla verità, e ricordano loro il debito di proferirla con lealtà e con candore. Tanti oggetti che colpiscono i loro sensi, gli avvisano ch'essi devono servire all'ordine pubblico, contro cui invano si attenta; e consapevoli che l'accusato ha diritto di oppor loro quanto può all'opportunità smentirli, difficilmente si avventurano a false asserzioni, o a contraddizioni che non possono o spiegare o giustificare. Finalmente dall'accordo tra i testimonii e l'accusato, o dal conflitto che s'alza tra questo e quelli, sorge gradatamente sicura la luce che rischiara la ragione dei Giudici, ed assicura la rettitudine delle loro decisioni.

§ 575. Questa pubblicità della istruzione non è soltanto una guida sicura nella ricerca della verità; essa è inoltre il più certo garante della

imparzialità dei giudizii. Il senso generalmente retto del pubblico, seguendo i risultati del dibattimento, anticipa il giudizio, e forma l'opinione, che giudica i Giudici stessi. Questa sorveglianza del pubblico, che non può mai essere pericolosa, perchè parla alla coscienza di tutti, ma che sempre è utile, è un avvertimento salutare che allontana dai Giudici ogni prevenzione, che gl'innalza al di sopra d'ogni debolezza, e che non lascia sopra di essi altro impero che quello della verità.

§ 576. Giudizii condotti per questo mezzo non possono che inspirare al popolo la più alta confidenza nei Magistrati, e col rispetto a sì augusta istituzione il timor salutare in ognuno, onde non deviare dalla osservanza delle leggi, che finalmente è il precipuo scopo dei giudizii penali: *Punitur non quia peccatum est, sed ne peccetur.* Questi giudizii debbono fare di più: essi debbono portare la rigenerazione morale nel popolo (1).

§ 577. Del rimanente, per ciò che spetta ai Giudici, il Progetto del Codice, mentre affida alla loro libera coscienza il giudizio, ha questo di particolare, che non la esige soltanto libera ed incorrotta, siccome può sperarsi nel sistema dei giurati, ma l'assicura inoltre illuminata; il che nell'anzidetto sistema può desiderarsi, è vero, ma può ottenersi difficilmente. Gli errori della imperizia possono moltiplicarsi con una funesta progressione, ed ogni errore in fatto di giudizii penali od offende la sicurezza pubblica, o sacrifica ingiustamente la libertà, l'onore e la vita del cittadino.

§ 578. Liberi i Giudici dal vincolo della prova legale (2), trascelti da

---

(1) Ove il popolo confida nella retta amministrazione della giustizia, ivi la pubblica fede del Magistrato che giudica alimenta la fede privata dei cittadini. Ove l'impunità è bandita, ov'è rispettata la libertà civile, ivi s'introducono e mettono alte radici le idee dell'ordine e del pubblico bene.

(2) Il principio stabilito, che la miglior regola per un Giudice sia quella della propria coscienza, è un supplemento della legislazione criminale, ed un ostacolo di più alla impunità del delitto.

È un supplemento alla legislazione criminale, perchè, come avverte Platone, ove i giudizii siano bene ordinati, ed i Giudici bene istituiti, a ragione saranno tralasciate molte cose intorno alle pene ed allo stato dei condannati.

È un ostacolo di più alla impunità. Aggiungerò ancora, è un salutare rimedio onde prevenire il delitto. Il mezzo più efficace per estirpare i delitti non istà nel rigore della pena, ma bensì nella sua infallibilità. L'antica procedura criminale a questo riguardo era assai difettosa. Vincolati i Giudici dalla prova legale, si trovavano spesse volte esposti o ad assolvere o a condannare, malgrado la loro intima coscienza. L'impunità di un delinquente, od il sagrifizio dell'innocente, erano gli effetti funesti di questo vincolo. Quando somma era la perplessità d'animo dei Giudici, l'antica legislazione offriva loro il rimedio delle pene straordinarie; nuovo genere di assurdità surrogato alla tortura.

un ceto d'uomini per lungo studio e per costante pratica esercitati, investiti di dignità e di considerazione, lusingati, sia dalla stabilità della loro condizione, sia dalla speranza di un successivo miglioramento, sopravvegliati finalmente da un Tribunale supremo censore dei giudicati inappellabili, hanno negli elementi loro quanto può fondatamente assicurare la giustizia delle loro decisioni.

§ 579. Io non credo opportuno d'intrattenermi sulle ragioni delle particolari disposizioni che comprende ciascun articolo di questo Progetto.

§ 580. Le cose dette fin qui indicano le idee fondamentali che n'hanno guidata la compilazione. Le stesse hanno pur diretta rispettivamente ogni minuta parte. Io nel compilarlo ho consultato quanto di più classico somministrano i grandi scrittori e gli esempii più autorevoli. Ho chiamato in ajuto i lumi di valenti giureconsulti, pieni di dottrina e di amore pel bene degli uomini.

OSSERVAZIONI

sul Rapporto del Gran-Giudice Ministro della Giustizia intorno al Progetto del Codice di procedura dei giudizii penali (1).

§ 581. Nulla di più sicuro, che la pubblicità dell'istruzione offra la più ferma guarentigia della imparzialità dei giudizii; altrettanto che la miglior guida pei Giudici nel calcolare le prove sia quella della propria coscienza. Ma cotale pubblicità dev'essere animata e direi quasi vivificata dallo zelo e dalla energia del Presidente nell'interrogare ed escutere i testimonii al cospetto del prevenuto, se ha da agire e fare impressione nell'animo dei Giudici per determinare la loro coscienza.

§ 582. Qualunque sia il tenore delle dichiarazioni per iscritto, egli è costante che la deposizione orale che segue al dibattimento, è quella che fa stato (*sic*) per norma della prova, e per regola della opinione sulla colpa od innocenza dell'accusato.

§ 583. Quanto adunque importa che l'esaminatore trascelto da un ceto d'uomini per lungo studio e per costante pratica esercitati faccia brillare nella funzione penosa del dibattimento la cognizione indispensabilmente necessaria del cuore dell'uomo, adoperandosi per inspirare ai te-

---

(1) Non potrei asserire con sicurezza che queste osservazioni siano del Romagnosi, perchè il manoscritto unico che ho avuto non è di sua mano. (DG)

stimonii deboli e pusillanimi una franca confidenza; agli spiriti forti, e prevenuti o per aggravare o più sovente per favorire il reo, soggezione e terrore riverenziale, in ragione della santità del giuramento e della maestà del luogo, eccitando con prudente avvedutezza l'accusato a rispondere, ed il testimonio a contrapporre, onde per via del ben regolato conflitto si scuopra la fermezza dell'ingenuità degli uni, l'animosità ed affettazione degli altri; si distingua l'ostinazione dalla costanza, la temerità dall'intrepidezza, l'impostura dalla franchezza; e la verità in tal guisa scevra e depurata colpisca e determini la coscienza dei Giudici!

§ 584. Questa è la pubblicità della istruzione, utile e salutare, che inspira confidenza, e tranquillizza il pubblico per l'imparzialità dei giudicanti; laddove senza il soccorso dello zelo e dell'attività del Magistrato esaminatore, fredda ed isolata la pubblicità, lo indispone piuttosto e lo scandalezza.

CONSIDERAZIONI

SULLA PROCEDURA PENALE, E SUL CODICE DI ESSA.

AVVERTIMENTO

Ho tratto queste Considerazioni da uno scritto autografo del Romagnosi in forma di Rapporto al Vicerè d'Italia, forse preparato per commissione del Gran-Giudice; ma non ho potuto trovare alcuna traccia che m'indicasse se sia stato stampato. Osservando però che nel precedente Rapporto del Gran-Giudice ne è ripetuta quasi alla lettera qualche parte, è probabile che questo gli abbia servito di base. Ommisi solamente quelle frasi di metodo che si adoperano in simili scritture, e non interessano punto la scienza; il resto lo do come si trova nel manoscritto. (DG)

§ 585. Ottenere la più certa punizione del reo, salva la maggiore sicurezza dell'innocente, è problema di cui un Codice di procedura penale deve presentare la soluzione.

Ma essa si può ottenere solamente in una costituzione pubblica, liberale, forte, ed assodata su basi permanenti.

§ 586. Niuna parte di legislazione è più acconcia a caratterizzare l'indole di un Governo, e niuna influisce di più sulla civile libertà, quanto la forma dei giudizii criminali.

§ 587. Un popolo diretto da un Corpo ereditario di ottimati non può sperare d'essere giudicato con forme promulgate, costanti ed imparziali.

§ 588. La maniera di giudicare dei Governi dispotici non merita di essere annoverata tra i giudizii regolari, nulla più che i rottami sparsi a caso sul terreno meritano d'essere ricordati nella storia dei monumenti dell'architettura.

La ragione di Stato d'un tale Governo esige di sua natura massime arcane, invece di leggi palesi; abitudini invece di forme consacrate; esempii invece di principii di giurisprudenza.

§ 589. Durante lo sforzo d'una libertà fabbricata con una serie di penose transazioni l'Italia vide in Roma disputarsi fra i più illustri cittadini l'onor dell'accusa, e un popolo legislatore giudicare di fatti particolari; ma vide pur anche dopo breve età questo stesso popolo cader vittima delle delazioni segrete.

§ 590. Le basi del processo inquisitorio erano già gettate allorchè i barbari del Nord invasero l'Italia. Per un innesto troppo naturale di superstizione e di barbarie sorsero le prove dell'acqua, del fuoco e del duello. Questa forma di giudizii non cessò se non allorquando i Governi e le nazioni non si credettero più in diritto d'impetrare miracoli dal Cielo per pronunciare se un uomo fosse reo od innocente.

§ 591. Non era ancora giunta l'epoca in cui la giustizia e l'umanità dettassero le leggi e le dottrine. Il processo inquisitorio e l'uso dei tormenti subentrò ai così detti *giudizii di Dio.*

§ 592. La cognizione delle leggi e l'arte di applicarle, ecco ciò che venne lasciato a coloro che debbono pronunciare sulla sorte degli uomini.

§ 593. I Tribunali di giustizia rassomigliano in certa guisa ad altrettanti oracoli, che istruiti delle leggi del destino dichiarano solamente quello che debbono fare coloro che li consultano.

§ 594. Gli agenti del Governo sono gli esecutori dei giudicati, come ne sono i promotori tutte le volte che si tratta del pubblico interesse.

§ 595. Ma allorchè si tratta di promuovere le azioni penali esiste fra il dovere del Ministero pubblico e quello della pura giustizia un ufficio intermedio, che separa gl'interessi e guarentisce l'ordine della sicurezza.

§ 596. Le basi di quel grande divisamento che deve regolare l'esercizio della giustizia punitrice sono già stabilite. Il Regolamento Organico della giustizia civile e punitrice è sanzionato. Tocca al Codice di procedura penale di presentare l'ultimo sviluppamento delle grandi e benefiche vedute che ci furono rivelate.

§ 597. Noi dobbiamo finalmente rallegrarci di non vedere più concentrato in una sola mano il potere di preparare i materiali dei giudizii, di pronunciare della vita e della libertà degli uomini, e di eseguire i giudicati. Il tenebroso segreto delle inquisizioni è dissipato; l'ufficio di perseguitare il delitto è esercitato dagli agenti del Governo; quello di dirigere e di autenticare le prove è affidato ad un individuo del Corpo giudiziario; quello finalmente di decidere della sorte di un cittadino risiede in un Corpo di Giudici, che non avendo preparato gli oggetti del giudizio, nè dovendone compiere l'esecuzione, non possono avere altro interesse, che quello della verità e della legge. Per una conseguenza mirabile, ma naturale delle istituzioni saviamente armonizzate, tutto cospira a produrre vittoriosamente un unico effetto.

§ 598. La pubblicità dei giudizii, il conflitto solenne d'interessi che nasce fra il Ministero pubblico che perseguita il delitto, e l'accusato che tenta distornare il colpo della giustizia; lo spettacolo imponente dell'opi-

nione pubblica, che esige dai Giudici accorgimento e probità, gli eventi non preparati delle discussioni, le forme consacrate e rese inviolabili dalla legge, il benefizio delle appellazioni; tutto concorre a rendere i Tribunali di giustizia simili agli oracoli, i quali istruiti delle leggi del destino altro non fanno che dichiararne la volontà.

§ 599. Se in questa separazione noi riconosciamo una salvaguardia per l'innocenza, dobbiamo pure ravvisarvi un mezzo necessario per eccitare ed accelerare fino dal suo principio il corso regolare della giustizia punitrice.

§ 600. Se diffatti si cumulassero nella stessa persona le funzioni di perseguitare il delitto e di formarne l'istruzione, se si riunissero e concentrassero in un solo uomo i caratteri d'instante e d'inquirente, si provocherebbe un ostacolo tanto più fatale ad una pronta, attiva ed imparziale procedura, quanto maggiore fosse stata la fiducia riposta dalla legge in una sola persona. La negligenza e la corruzione acquisterebbero il diritto di abusare con un solo mezzo e con una sola passione del potere pubblico, facendo tacere chi deve reclamare, e rendendo inetto chi deve operare.

§ 601. Ma allorchè la persona incaricata del Ministero pubblico esercita solamente il triplice potere di perseguitare il delitto, di vegliare per l'osservanza delle forme, e di mandare ad esecuzione i giudicati, ella non può avere altro interesse, che quello di eccitare con requisizioni personali i Giudici incaricati dell'istruzione, e di far nascere un effetto tanto più certo e regolare, quanto più l'attività del Giudice inquirente si trova scossa ed impegnata dalle istanze e dalla censura del Ministero pubblico, e quanto più la responsabilità della procedura non può avere altro scarico, che in favore della verità.

§ 602. Per tale maniera prevenendosi i vizii dell'ignoranza e delle passioni, e gl'inconvenienti d'una concorrenza nociva alla semplicità e rapidità della procedura, otteniamo il grande risultato di far cospirare la divisione all'unità, e i diversi interessi dei Funzionarii pubblici a quello solo che la legge si propose.

§ 603. Ma non bastava il curare gli stromenti e il proporzionare le forze che dovevano far agire la pubblica autorità penale; era inoltre necessario prescriverne i singolari movimenti, cosicchè ogni passo della procedura fosse una dimostrazione delle cure paterne del Governo nel vegliare all'incolumità dei privati, e nell'usare nello stesso tempo i più delicati riguardi verso coloro che provocarono sopra sè stessi le ricerche e gli atti della forza pubblica.

§ 604. Con questa mira furono moltiplicati, per quanto era possibile, i mezzi onde non lasciare occulto qualunque fatto meritevole di pena;

ma nello stesso tempo l'esercizio della forza pubblica fu regolato dietro il risultato delle prove o delle presunzioni raccolte imparzialmente, e fu graduato con una tale economia, che la libertà personale del cittadino non viene colpita se non giusta quella misura ch' è puramente necessaria ad assicurare l'esito dei giudizii penali.

§ 605. Se da una parte ad ogni passo della procedura il Ministero pubblico invoca sopra di un imputato l'attività del potere giudiziario, dall'altro canto sono liberi a questo tutti i mezzi di difesa. Egli può anche implorare la protezione di un Tribunale superiore, quando creda lesi i diritti accordatigli dalla legge, e violato l'ordine delle competenze e della procedura.

§ 606. Tutti questi benefizii sono sparsi nel processo che precede i giudizii penali, e in ciò consiste quella parte che appellasi *Polizia giudiziaria.*

§ 607. Quanto alla solennità pubblica dei giudizii, nulla mi rimane ad osservare, se non che il Progetto che presento a Vostra Altezza altro non è che lo sviluppamento delle intenzioni del vostro Augusto Genitore manifestate dal Trono, e più specialmente tracciate nel Regolamento Organico.

§ 608. La forma dell'istruzione e del giudizio pubblico, di cui la Francia ci offre il modello, fu innestata nell'organizzazione dei Tribunali collegiali. Al lume della ragione e della sperienza l'Italia dovrà riguardare quest'innesto come un tratto di profonda sapienza e di una segnalata predilezione. Prevenuta coi mezzi più possenti la corruttela dei Giudici, parmi l'Italia non debba desiderare miglior ordine di quello che fu progettato.

§ 609. L'istituzione dei giurati può convenire in uno Stato in cui una classe privilegiata dalla costituzione fa sentire tanto più presto e più pericolosamente la sua preponderanza, quanto più sono moltiplicate e vicine le sue relazioni colle altre classi della popolazione; ma in uno Stato che non riconosce altra forza superiore che quella del Governo, tale istituzione è per lo meno superflua.

§ 610. Per giudicare rettamente della sorte di un uomo non basta una coscienza incorrotta, ma si esige eziandio una coscienza illuminata. Gli errori che nascono dalla sola imperizia si possono moltiplicare all'infinito; ed ogni errore che si commette in fatto di giudizii penali, od offende la comune sicurezza, o sagrifica ingiustamente la libertà o la vita di un privato.

§ 611. Contro gli errori che possono incorrere nell'estimare secondo la coscienza la forza di una prova, nel valutare una presunzione, nel

confrontare una circostanza con un'altra, l'istituzione dei giurati non ha rimedio. È poi perduta perfino la lusinga d'un retto giudizio allorchè le affezioni o di corporazione o di partito o di religione, che tanto facilmente predominano le classi più ragguardevoli dei cittadini, entrano in mezzo a decidere della sorte di un uomo.

§ 612. Per lo contrario un Corpo d'uomini, lo spirito dei quali al primo momento di pronunciare i giudizii si trova già preparato dalle buone istituzioni, che viene poi avvezzato dall'esercizio costante e giornaliero di tener processi e di giudicare con metodo; un Corpo d'uomini, che presto acquista quello spirito di discrezione che rende venerabile la magistratura, non può mai presentare i sovraccennati pericoli.

§ 613. Se piacque a Sua Maestà Imperiale e Reale d'unire negli stessi Tribunali l'esercizio della giustizia civile e criminale, ciò devesi riguardare come un nuovo beneficio accordato al suo popolo. Così questo viene dispensato da una gravosa imposta che occorrerebbe al mantenimento delle Corti separate. Per un effetto poi infallibile di tale unione, oltre al risparmiare alla popolazione un duplicato dispendio, si trasfonde nei giudizii criminali quello spirito di discussione, di ordine e di sana critica, cui l'esercizio della civile giustizia porta seco; ed almeno in tutti i casi di concorrenza e di connessione fra gli affari civili e criminali si evitano gl'infiniti ritardi ed imbarazzi che necessariamente dovrebbero risultare dalla loro amministrazione separata.

§ 614. Ecco le principali riflessioni che derivano dai caratteri speciali della procedura divisata pel Regno d'Italia. Il Consiglio di Stato supplirà colla sua sapienza a tutto quello che potesse ancora mancare. Possa l'esperienza avvalorare colle sue lezioni i metodi architettati nei consigli del Monarca, e possa finalmente produrre quella dignità morale e quella facilità d'impero, che formerà sempre l'unico desiderio di un regime paterno ed illuminato.

Della distribuzione delle materie nel Progetto del Codice di procedura penale.

§ 615. Se si considera un Codice come un libro, ognuno vi distingue a primo tratto due parti: l'una *intrinseca*, e l'altra *estrinseca*.

La prima consiste nelle sue *disposizioni;* il che abbraccia la convenienza o la sconvenienza delle regole col fine principale e colle mire subalterne che un buon Codice si deve proporre di ottenere.

La seconda consiste nell'*ordine* delle materie, e nella loro *redazione*. Questa seconda parte costituisce il soggetto della presente discussione per quello che riguarda l'*ordine* delle materie. Essa è pur quella che a prima vista viene esaminata, e che non solamente serve di guida alla facile intelligenza, ma eziandio di ajuto al Legislatore a provvedere con accorgimento e con fiducia sui varii oggetti e sui varii rapporti della parte ch'egli si propose di regolare.

§ 616. L'arte di applicare gli estremi nelle cose morali è l'arte più importante per ottenere che nulla sfugga all'esame. Quest'arte non si può praticare con felice successo se non dividendo e subordinando convenientemente le materie giusta i rapporti naturali del soggetto che s'imprende a trattare.

§ 617. Ma qual è il soggetto d'un Codice di procedura penale? — Mostrar l'*ordine* col quale le persone incaricate dal Governo ad eseguire questa parte di legislazione debbono agire nella scoperta dei delitti e nella successiva loro punizione.

§ 618. Qui tosto si presenta una conseguenza. Per ciò stesso che hannovi delle persone alle quali è affidata l'*esecuzione* di quest'ordine, ne viene che le loro funzioni debbono essere *determinate* e *subordinate* giusta i rapporti di quest'ordine.

Dunque la *partizione* e la *successione* progressiva delle materie non deve essere regolata secondo la gerarchia delle persone che debbono eseguire la procedura, ma bensì secondo la natura e l'ordine successivo delle parti della medesima.

Viceversa la *distribuzione* delle *funzioni* delle persone deve essere fatta a norma dell'ordine con cui si succedono le operazioni della procedura che loro vengono imposte.

Oltracciò è necessario presentare tali persone sotto quel *carattere* unico ch'esse rivestono in quella tal parte di procedura, fatta astra-

zione da ogni altra qualità o carattere che possono rivestire o in altre parti dell'amministrazione pubblica, o in altre parti della medesima procedura.

§ 619. Il procedere con un ordine inverso non solo porta l'incongruenza di far servire l'arte all'esecutore, ma, quel ch'è peggio, di sopprimere l'idea principale alla quale debbono servire tutte le altre, di nascondere o d'inviluppare così le traccie e le nozioni *direttrici* che guidar debbono gli operatori nell'eseguire le intenzioni del Legislatore, le quali, se non sono ben tracciate, non si possono raccapezzare e mettere in palese che a forza di penose combinazioni.

Queste considerazioni nascono dalla natura stessa del soggetto. Ma qui ne sottentrano delle altre, che sono tutte proprie d'un Codice di procedura.

§ 620. Quando le materie sono distribuite e presentate a norma dei rapporti naturali del soggetto, il Codice può rimaner fermo anche dopo qualunque mutazione che per avventura si potesse introdurre nelle cariche giudiziarie e in quelle che ne dipendono. Voi potrete sostituire nomi nuovi ai vecchi; voi potrete ripartire o cumulare la tale o la tal'altra incombenza piuttosto su di uno che su di un altro: ma il fondo e l'ordine del sistema della procedura resterà fermo. La sua esistenza e la sua espressione segue lo stato reale delle cose, e non degli esecutori; ma se impastate ed immedesimate la procedura coll'esistenza e coll'ordine delle gerarchie giudiziarie, voi abolite la procedura coll'abolire la carica, o almeno avete bisogno di fare una doppia operazione.

DELLA

PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CIVILI

NATE DAL DELITTO

---

§ 621. Io credo che le azioni civili, le quali nascono da un delitto, debbano soggiacere alla stessa prescrizione che per lo stesso delitto fu stabilita all'azione penale.

Prima Ragione.

§ 622. Oltre alla ragione, che la disposizione risguardante il titolo principale deve valere per l'accessorio, ha luogo il seguente argomento.

Per esercitare con effetto l'azione civile è indispensabile provare il fatto criminoso e nocivo che dà origine all'azione sì criminale che civile. Ora o voi pensate che dopo il tempo fissato per la prescrizione dell'azione penale il fatto possa essere concludentemente provato, o no.

Se può essere concludentemente provato, dunque cessa il fondamento principale, onde prescrivere l'azione penale: dunque la prescrizione è ingiusta, e lesiva la pubblica sicurezza.

E però le prove che avete per promovere l'azione civile si debbono far valere nell'azione penale.

Se poi il fatto non può essere concludentemente provato, dunque la prolungazione del tempo che accordate a promovere l'azione civile non solo è senza titolo, ma essenzialmente pericolosa, e contraria alla giustizia; perchè egli è lo stesso che affermare si possa avventurare l'onore e la proprietà di un cittadino a prove incerte, ed alla temeraria persecuzione di un privato.

Seconda Ragione.

§ 623. Chi più addentro esamina l'origine dei titoli delle obbligazioni civili che nascono fuori dei casi di delitto, e la paragona con quelle che nascono dal delitto, trova una ragione decisiva, onde porre una differenza di prescrizione fra esse.

Le obbligazioni che nascono fuori del delitto, se sono alquanto rilevanti, sono per lo più affidate a documenti autentici, o che facilmente si possono far valere al pari degli autentici. Il Codice Napoleone specialmente esige questa specie di cautela, talchè egli non dà valore alle prove testimoniali che dentro una data somma.

Per lo contrario i delitti non si stipulano con un istromento pubblico, ma all'opposto si occultano per quanto si può nel segreto, e se ne sottraggono colla massima cautela le tracce. Nei delitti pertanto la prova testimoniale cotanto versatile e labile si deve precipuamente adoperare.

E perciò ne viene, che la ragione fondata sull'esperienza, la quale assegna un dato limite alla prescrizione delle prove per il fatto criminoso, dove si fonda tanto l'azione criminale, quanto la civile, dev'essere regolata dai rapporti particolari di questo fatto, anzichè sottomessa alle leggi generali della prescrizione delle azioni civili (1).

(1) Si vegga il titolo preliminare del Codice di procedura penale. (DG)

CENNI

SUI

TESTIMONII RENITENTI

§ 624. Siccome ogni cittadino, per dovere pubblico, naturale e politico, è obbligato a contribuire o direttamente o indirettamente a respingere un nemico che attenta alla sicurezza esterna della patria, così pure deve contribuire alla punizione dei delinquenti che attentano alla sicurezza interna.

§ 625. È vero che siccome la difesa è precipuamente affidata alle armate, così il cittadino non presta i soccorsi che abbisognano se non in sussidio; ma è vero del pari che ogni volta che il ministero dell'armata non basta, egli deve accorrere coll'opera sua alla difesa comune.

§ 626. Nell'esercizio della giustizia penale ad ogni tratto è indispensabile l'opera del cittadino. Gli agenti del Governo non possono spesso ottenere la prova di un delitto che dalle notizie dei privati.

§ 627. L'esercizio del diritto penale è l'esercizio d'un diritto e d'un dovere essenzialmente pubblico: il suo ultimo fine è la tranquillità di tutti; il mezzo indispensabile è la punizione.

§ 628. Ma se questa punizione non si può ottenere che col mezzo delle prove che si possono somministrare dai cittadini che hanno notizia dei fatti criminosi; è dunque evidente che tutti i cittadini che hanno tali notizie sono tenuti a fornirle, essendone richiesti.

§ 629. Il fare testimonianza in giudizio è dunque una funzione civica di ragione pubblica. Niun cittadino può dunque dispensarsene, senza infrangere la legge fondamentale della socialità politica.

§ 630. Pertanto qualunque cittadino, che chiamato dal Giudice competente a fare testimonianza o ricusa di presentarsi, o finge d'ignorare un fatto a lui noto, o interrogato dal Giudice va tergiversando nelle sue risposte, si fa reo di un delitto pubblico.

§ 631. Di più, egli si fa complice di *tentata impunità*. Egli tenta d'infrangere il più possente freno del delitto, qual'è la certezza della punizione, la quale dipende essenzialmente dalla esistenza delle prove giudiziali.

§ 632. Se bene addentro si considera la cosa, i testimonii contumaci e refrattarii sono ancora più nocivi, che il facinoroso che si dichiara contro la società. Essi non solamente producono l'impunità di quello che il Governo perseguita, ma rendono animosi a mal fare tutti gli altri che dalla viltà e dalla niuna premura per la cosa pubblica dei testimonii vanno a trarre un sicuro pronostico favorevole per isfuggire l'animavversione della giustizia.

OSSERVAZIONE

sull'articolo 413 del Progetto del Codice di procedura penale.

---

§ 633. L'appellazione contro la rigettazione d'accusa non può essere interposta che o dal Regio Procuratore, o dal querelante. Se viene interposta dal Regio Procuratore, essa non può mai essere fondata sul motivo che l'istruzione non *era matura*, ma solamente sul riflesso che il Tribunale correzionale non valutò le prove assunte come bastantemente urgenti a sottomettere l'accusato a giudizio di alto criminale nel tempo che a senso del Regio Procuratore erano tali.

§ 634. Diffatti tostochè il Regio Procuratore stese l'atto di accusa, e che era suo dovere di far compiere l'istruzione, non è possibile ch'egli possa far valere come motivo di gravame una propria mancanza; nè può mai essere autorizzato a dar carico al Tribunale di non aver fatto conto di prove che non erano in processo, e che non si dovevano considerare per pronunciare esservi luogo all'accusa.

§ 635. Se il querelante solo appella, egli non può sapere se l'atto di accusa sia prematuro o no, perchè egli non ha diritto a visitare gli atti; e d'altronde con ciò si darebbe implicitamente al querelante il diritto di giudicare quando il Regio Procuratore debba o non debba proporre l'atto di accusa.

§ 636. Nè la Corte d'Appello, che sugli atti a lei prodotti si sente mossa a rigettare l'atto di accusa, potrebbe farsi carico di nuove prove che per avventura potessero essere indicate dal querelante; sì perchè la loro indicazione doveva da lui essere fatta entro il corso della procedura, sì perchè nell'incertezza del loro valore non si deve a suo capriccio privare l'imputato della libertà, e sì finalmente perchè egli ha diritto di promovere il giudizio per nuovi argomenti anche dopo che l'accusa fosse rigettata.

NOTE

AI

PARALOGISMI VALDRIGHIANI

fatte da ROMAGNOSI d'ordine del Ministro di Giustizia.

PARALOGISMO I.

Une idée confuse est celle qu'on ne distingue pas d'avec une autre dont elle doit être différente. — Locke, *Essay sur l'entend. hum.* Liv. II. Chap. XXIX. § 4.

Grave sorpresa *cagionò a questa suprema Corte di Cassazione*, *e a me pure*, *il giudizio correzionale emesso dalla Corte di Appello in Venezia*, *la quale con Decisione 25 Gennajo*, *anno corrente*, *riformando la sentenza del Tribunale di prima Istanza d'Este*, *condannatoria di Antonio Ugato*, *per delazione di coltello proibito*, *a tre anni di Casa di forza*, lo dichiarò non colpevole di siffatta delazione.

NOTA I.

L'un des abus qu'on fait des mots c'est de les mettre à la place des choses qu'ils ne signifient, ni peuvent signifier en aucune maniere. — Locke, Liv. III. Chap. X. § 17.

§ 637. Nell'odierno processo criminale, istituito dal Regolamento Organico, il giudizio del fatto deve importare fra noi qualche cosa più di quello che importa nei paesi ne' quali sussiste il sistema dei giurati.

§ 638. Fra i diversi elementi che compongono oggidì questo giudizio, taluno ve n'ha che deriva indubitatamente dalla conoscenza delle leggi; e una tale mescolanza di diritto e di fatto, costituzionalmente necessaria dopo che Magistrati giurisperiti giudicano del fatto insieme e del diritto, importa che per opinare fondatamente sulla rettitudine d'un *giudizio di fatto* conviene prima separarne gli elementi, e rispettando quelli che la legge riguarda come infallibili, portare la censura unicamente su quella parte di giudizio ch'è il prodotto non della coscienza, ma dell'intelletto dei Giudici.

§ 639. Quindi è, che se un giudizio di fatto è il risultato dell'*intimo convincimento*, il quale è il prodotto della unione delle prove del fatto materiale, non può essere soggetto nè di censura, nè di *sorpresa* per chicchessia; e se è il risultato di una erronea opinione dei Giudici intorno all'applicabilità della legge al caso materiale, può bensì essere soggetto di censura e di cassazione, ma non mai di *sorpresa*, perchè le maniere d'intendere una legge, sempre differenti da che vi furono e vi saranno sulla terra uomini e leggi, non eccitano maraviglia in alcun pensatore. I Magistrati superiori sono fatti per dirigere l'opinione degl'inferiori con *giudicati* più retti e più ponderati; la maraviglia, la *sorpresa*, o lo stupore scompagnato da un precetto od almeno da un consiglio, non produce alcun buon effetto nè per l'interesse della legge, nè per l'interesse delle parti, nè per la istruzione dei Giudici.

§ 640. Il grave Magistrato di che si confessa egli mai stupefatto? Crede egli che la Corte d'Appello di Venezia abbia dichiarato *Antonio Ugato non colpevole*, perchè fosse *intimamente convinta* ch'egli non portasse indosso l'arma vietata? Non mai, per sua fè. Dunque s'egli non crede questa strana cosa, dovrà, rassicurato dal concepito stupore, riconoscere che questo tale maraviglioso giudizio sul fatto nasceva da elementi diversi da quelli che costituivano le prove della *materiale delazione;* dunque dovrà riconoscere che questo giudizio aveva necessariamente per base la moralità dell'azione; e dovrà infine riconoscere che la Corte d'Appello di Venezia, giudicando come ha fatto, ha scrupolosamente seguíto le forme della legge, le quali forme potranno anch'esse eccitare maraviglia o stupore, qualora non si voglia entrare nello spirito della loro augusta semplicità.

Paralogismo II.

Diffatti esaminato il relativo processo trasmessomi dall'E. V. con venerato Dispaccio 15 scorso Febbrajo, N. 2911/42, Div. 3. Sez. 2., mi potei facilmente persuadere *che da tutte le risultanze degli atti, nonchè dalla stessa confessione del medesimo prevenuto, emergeva chiara ed incontrastabile l'imputatagli* delazione; *ed in questo stato di cose* lodevolissimo *si riscontrava lo zelo del Ministero pubblico presso la suddetta Corte d'Appello.*

Nota II.

§ 641. Sarebbe stato veramente *più che difficile il persuadersi* che Antonio Ugato non portasse indosso il coltello, dopo che lo confessava egli medesimo, e n'era convinto.

Conseguentemente la Corte d'Appello di Venezia dovette anch'essa *facilmente persuadersi* che Ugato portasse il coltello; e se lo zelo del suo Ministero pubblico merita lode superlativa, la merita per tutt'altro principio, che per aver denunziato una *persuasione* della Corte, la quale in ciò fosse contraria alla *persuasione* del pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione.

Paralogismo III.

Ma per correggere il reclamato giudizio era d'uopo distruggere quello del fatto, *reso* intangibile *dalla disposizione dell'art.* 538 *del Codice di procedura penale. Per la qual cosa la prelodata Corte di Cassazione, coerentemente alle mie conclusioni,* ha dovuto rigettare *il reclamo del pubblico Ministero presso la Corte d'Appello in Venezia con Decisione pronunciata alla pubblica udienza del giorno* 20 *p. p.*

Nota III.

§ 642. Fintantochè il grave Magistrato non ci spiega con quali norme egli dirige il proprio criterio per formare un giudizio di fatto, ci sia permesso esprimere la nostra maniera di pensare in tale materia.

§ 643. Con la scorta delle legislazioni che servirono di esemplare alla nostra, con la scorta delle stesse nostre leggi sulla procedura penale, e con la scorta dei travagli de' compilatori di esse, che ne palesano lo spirito, noi portiamo opinione che molte e diverse sono oggidì le operazioni che dee fare l'intelletto di un *Giury-Giudice*, onde giugnere a formare un giudizio di fatto; laddove una sola operazione basta per questo stesso oggetto al buon senso di un *Giury non Giudice* incaricato di una sola parte del nostro giudizio del fatto.

§ 644. Quantunque queste operazioni diano un risultato unico, che appellasi compendiosamente *giudizio di fatto*, nondimeno, per le cose che di necessità devono entrare nella sua composizione, prendono nella mente del *Giury-Giudice* un carattere di *criterio legale* pari a quello con cui si forma il *giudizio del diritto*; anzi alcune di queste operazioni sono veri giudizii di diritto.

§ 645. Quattro cose si ricercano nel processo criminale: 1.° l'esistenza dell'azione; 2.° la reità dell'azione; 3.° l'autore; 4.° l'imputabilità.

Ognuno vede che di queste quattro cose la prima e la terza sono fatti puramente materiali, mentre non si cerca della moralità, ma della mera esistenza di esse; per l'opposto la seconda e la quarta ricerca versano su cose sostanzialmente morali.

Per giudicare della esistenza delle prime basta l'impressione della loro credibilità, risultante dai mezzi di prova raccolti nel processo; per giudicare delle seconde, oltre all'impressione risultante dai mezzi di prova, vi vuole un senso morale risultante dallo studio delle leggi penali, e dalla comparazione del fatto e del suo autore materiale colla legge che li caratterizza uno delitto, l'altro delinquente.

§ 646. Allorquando adunque un *Giury non Giudice* dichiara p. e. *Tizio colpevole*, non dice altro se non che *Tizio è autore del tal fatto*, e nulla più. Infatti *coupable* in questa parte di legislazione francese non si prende propriamente per *reo*, ma per *convinto*, *convaincu*.

§ 647. Se poi il fatto di cui *Tizio* è stato dichiarato *autore* sia delitto, se essendo delitto gli sia *imputabile*, questi sono tanti giudizii di *diritto* che le leggi inglesi e francesi, le quali conservano il processo per *Giury*, hanno riservato ai Giudici del *diritto*, i quali pria di passare a questo giudizio propriamente detto, e che consiste nell'applicazione della pena al delitto, ne fanno, secondo le istanze delle parti interessate, soggetto di altrettante separate dichiarazioni.

§ 648. Allora quando però le funzioni del *Giury* si esercitano, come accade fra noi, dagli stessi Giudici del diritto, la dichiarazione *Tizio è colpevole* comprende tutte quattro le proposizioni suaccennate; e sebbene conservi la denominazione di *giudizio di fatto*, nondimeno essa è composta promiscuamente di elementi di fatto e di diritto.

§ 649. Da questi principii segue, che la *intangibilità* del giudizio del fatto, con troppo buona fede rispettata dal Valdrighi, va benissimo in Inghilterra ed in Francia, ove il giudizio del fatto è soltanto il risultato della impressione di credibilità che il buon senso dei giurati ha ricevuta dalla unione delle prove; e va pur bene fra noi in quella parte di giudizio che si riferisce all'esistenza e all'autore del *fatto materiale*. Ma questa *intangibilità* va malissimo in quelle parti dei nostri giudizii che si denominano pure di *fatto*, ma sono il risultato del criterio legale del Giudice sulla moralità del fatto stesso, e sulla sua imputabilità al di lui autore.

§ 650. E troppo servilmente rimarrebbero circoscritte le eminenti prerogative della Corte di Cassazione, se essa non potesse chiamare ad esame altro che i rari casi di una evidente falsa applicazione di legge fatta nel *giudizio del diritto* propriamente detto.

§ 651. E troppo falsa sarebbe l'applicazione del male rispettato articolo 538 del Codice di procedura penale, se la Corte di Cassazione, sopraffatta dal timore di *distruzione* che investe il Valdrighi, dovesse *ri-*

gettare ogni ricorso anche IN QUELLA PARTE *che non percuotesse* DIRETTAMENTE *il giudizio del fatto.*

§ 652. « La Corte (sono queste le parole del citato articolo) rigetta » ogni ricorso *nella parte* che percuotesse *direttamente* il giudizio del » fatto, riservato all' intima convinzione dei Giudici. »

La parola *direttamente*, che regge tutta la disposizione di questo articolo, e il ricordo che vi si fa dell' *intimo convincimento*, spiegano assai chiaramente qual sorta di ricorsi intende la legge che siano rigettati. Nella odierna forma dei giudizii di fatto, allorchè il Giudice interroga sè stesso, se il fatto è delitto, o se è imputabile al suo autore nelle circostanze in cui era posto, non è il solo *intimo convincimento*, ma l'*opinione sua propria* sull'applicabilità della legge, che lo determina ad emettere la dichiarazione che sta per dare; e l' avverbio *direttamente*, che non è stato messo a caso, vuol dire che sarà ammissibile quel ricorso il quale sebbene appaja portato contro il giudizio del fatto, tuttavia (questo giudizio non essendo, nel caso di cui si tratta, il risultato dell'intimo convincimento del Giudice, ma di una sua erronea opinione sulla legge) il ricorso che non lo colpisce *direttamente*, cioè a dire che non lo colpisce in quella parte che la legge dichiara *intangibile*, deve essere ammesso, ed il reclamato giudizio del fatto può essere cassato, o, al dire del Valdrighi, *distrutto.*

§ 653. Se queste osservazioni sono buone, male fu dunque conchiuso per la rejezione del ricorso di cui si tratta, sul solo appoggio della disposizione dell'art. 538 del Codice di procedura penale.

§ 654. E tanto più fu male conchiuso, in quanto che il ricorso del nostro Ministero pubblico non domandava già *direttamente* la *distruzione* del giudizio del fatto nella parte *intangibile*, ma domandava la *distruzione* di quella parte di giudizio ch'è *tangibilissima* appunto perchè, nel senso del Ministero ricorrente, non aveva altro fondamento, che una falsa opinione dei Giudici sulla legge della delazione d'armi.

§ 655. E che questa sia stata la innocente intenzione del nostro Ministero pubblico, lo dimostrano i due motivi del suo ricorso, che qui riportiamo:

Motivo I.

« Queste tre leggi (25 termidoro, anno 9., 21 Novembre 1806 e » 11 Gennajo 1807) sono generali, e fra le pochissime e ben circoscrit- » te eccezioni non avvi certamente quella che accordi alle pattuglie vil- » liche, nè a qualunque depositario della forza pubblica, armi insidiose,

» per l'uso delle quali non può da alcuna Autorità accordarsi la li-
» cenza. »

» Dunque l'essersi trovato l'Ugato, in attualità di servizio quasi
» militare, provvisto già di conveniente fucile, non lo autorizzava alla
» delazione del non necessario e generalmente vietato coltello. »

Motivo II.

« La vantata credulità di potere lecitamente portare un'arma, il cui
» divieto è generale e perpetuo, *quando pur fosse ammissibile per ren-*
» *dere inane una sanzione penale*, era cessata nell'Ugato quando, do-
» po la triplice solenne diffidazione da lui medesimo confessata, continuò
» nella delazione, e vi continuò con tanta determinazione, che seppe
» render vano il primo sperimento. »

« Egli era dunque convinto e confesso di pessima fede; sapeva di
» violare le leggi, e con piena scienza persistette a tentare di occultarne
» la violazione. »

« La decisione appellatoria *contravviene manifestamente alla legge*,
» perchè dichiara *non colpevole* un delatore che dalla *legge* è costituito
» *colpevole*, perchè lo assolve mentre la *legge* lo condanna. »

§ 656. Questi motivi, come ognun vede, e come lo dichiara il Valdrighi stesso nel suo Paralogismo VI., sono motivi di diritto, perchè in sostanza altro non vogliono dire, se non che = I Giudici d'Appello si sono ingannati nel credere che le leggi sulla delazione di armi insidiose abbiano eccettuato coloro che trovansi in attualità di servizio quasi militare. Si sono ingannati nel credere che non essendovi legge la quale stabilisca la qualità dell'armi da usarsi dai pattuglianti contadini raccolti alla rinfusa dalla pubblica Autorità, senza che fornisca loro o schioppo o altra arma, la legge sulla delazione delle armi insidiose eccettuasse un contadino che, senza compenso alcuno, lascia il solco e l'abituro per accorrere alla voce del Magistrato che lo chiama, e crede che ogni sorta di arma gli sia permessa, mentre va ad esporre la propria vita per purgare la patria dai facinorosi che le lacerano il seno. Si sono ingannati nel credere che potesse essere compreso nella eccezione dalla legge un contadino che fu bensì trovato con un'arma cadente sotto la proibizione generale, ma che può ben dirsi che la portasse *dando operam rei licitae;* il che escluderebbe la mala fede e la intenzione di contravvenire alla legge.

§ 657. Ora dunque se questi motivi non colpivano altrimenti il giudizio del fatto nella parte ch'è determinata dall'intimo convincimento, ma soltanto in quella ch'è determinata dal criterio legale del Giudice,

rimarrà ancora da comprendersi come mai il ricorso, che fu appoggiato a questi e non ad altri motivi, abbia dovuto essere rigettato per la ragione del Valdrighi, *che sarebbe stato necessario distruggere il giudizio del fatto reso intangibile dalla legge.*

§ 658. Che se il Magistrato ricorrente ha denunziato un giudizio riconosciuto *intangibile* dalla legge, in che dunque ha trovato il Valdrighi *lodevolissimo* lo zelo di quel Magistrato?

Paralogismo IV.

Ho creduto quindi non inconveniente, nel rimettere all'E. V. una tale decisione, unita agli atti processuali, di rilevare l'enorme abuso *occorso nella presente causa* sulla legge *che rimette all' intima convinzione dei Giudici il giudizio del fatto.*

Nota IV.

§ 659. Dopo le cose dette, tante altre se ne potrebbero dire intorno alle espressioni di *enorme abuso*, che si *rilevano* al Capo del potere giudiziario; ma contentiamoci di rilevarne una sola: se i Giudici d'Appello, in senso del Magistrato *rilevante*, erano trascorsi in un *abuso enorme* sulla legge che rimette all'intima convinzione dei Giudici il giudizio del fatto. E non è stata istituita a bella posta la Corte di Cassazione per correggere gli abusi di potere? Se in senso suo i Giudici d'Appello, esercitando funzioni diverse da quelle che loro erano concesse dalla legge, avevano sovvertito l'ordine delle competenze, ed avevano per conseguenza commesso un eccesso di potere (1); se a correggere questo eccesso era stato chiamato il suo ministero dal Ministero presso la Corte d'Appello in Venezia; se vi era chiamato anche d'ufficio per la disposizione dell'art. 95 del Regolamento Organico (2); e perchè mai non lo ha fatto correggere con un giudizio tanto più solenne, quanto più l'*abuso* aveva il carattere di *enorme?* E perchè mai si è contentato di *rivelarlo* al Capo del potere giudiziario? Il Gran-Giudice non può cassare; egli, a senso dell'art. 115 del Regolamento Organico (3), non poteva che denunziarlo

---

(1) Art. 15. § 4. del Codice di procedura penale: « Vi è eccesso di potere tutte le volte » che una Corte viola le regole della competenza, esercitando funzioni diverse da quel- » le che le sono attribuite. »

Art. 14. « La nullità assoluta si verifica » allorchè vi è eccesso di potere. »

(2) Art. 95. del Regolamento Organico: "Se il Regio Procuratore generale ha notizia che sia stato proferito un giudizio che „ racchiude violazione di forme essenziali, od „ eccesso di potere, lo denunzia alla Corte."

(3) Art. 115. del Regolamento Organico: " I Regii Procuratori, nei casi in cui le parti

al Magistrato stesso, che si è costituito male a proposito, e senza alcun buon effetto, denunziante.

§ 660. Sia pur lecito a noi sorprenderci di queste pubbliche ommissioni, senza pertanto chiamarle *enormi abusi*, sebbene abusa della legge non tanto chi commette ciò che vieta, quanto chi ommette ciò che comanda.

PARALOGISMO V.

Questo, a mio avviso (*cioè il giudizio del fatto*), *dovrebb' essere ristretto alla* sola sussistenza *od* insussistenza materiale *dell'azione imputata*, esclusa ogni idea di colpabilità, *onde evitare la confusione della prima colla seconda.*

NOTA V.

§ 661. Questo apoftegma sarebbe il passo più interessante dell'opera, se almeno, dopo le sorprese, le persuasioni, le denuncie e le censure, contenesse una buona norma di condotta pei Giudici; ma esso non contiene che l'espressione di un semplice *avviso*, e questo *avviso* si riscontra sventuratamente in aperta contraddizione con la legge.

§ 662. Il Valdrighi è di *avviso* che il giudizio del fatto dovrebb' essere ristretto alla *sola* sussistenza od insussistenza *materiale* dell'azione imputata, esclusa *ogni idea* di colpabilità.

§ 663. Ma la legge prescrive (art. 490 e 492 del Codice di procedura penale) che, proposta la quistione, se l'accusato *sia colpevole* del fatto quale gli è imputato nell'atto di accusa, il Giudice deve conformare la sua risposta al soggetto della domanda; e siccome non gli è stato domandato se sussista o no *un fatto materiale*, ma gli è stato domandato se l'accusato sia o no *colpevole*, così non può, senza offendere la legge, *restringersi* nella sua risposta al puro *fatto materiale*, ed *escludere ogni idea di colpabilità*.

664. Unica è la quistione contenuta nella formola dell'art. 490; unica per conseguenza dovrà essere la risposta, non sulla nuda *materialità* dell'atto, ma precisamente sulla sua *imputabilità*. La cosa deve andare come se la legge avesse detto: = I Giudici con una sola formola saranno interrogati: 1.° se il fatto materiale sussiste; 2.° se sussiste quale è stato descritto nell'atto di accusa; 3.° se l'accusato è autore del fatto; 4.° se l'accusato è colpevole. =

„ non abbiano reclamato, denunziano al Gran„ Giudice Ministro della Giustizia, e questi in „ nome del Re *col mezzo del Procuratore generale* denunzia alla Corte di Cassazione „ gli atti nei quali i Giudici abbiano ecceduto i loro poteri. „

E a queste 4 domande i Giudici pure con una sola formola risponderanno sì o no. Le formole saranno due: *è colpevole; non è colpevole.*

§ 665. Ora se la risposta è affermativa, è un segno indubitato che i Giudici hanno riscontrato sussistenti le quattro essenziali circostanze della domanda, poichè una sola circostanza che mancasse porterebbe necessariamente, quanto all'accusato, l'insussistenza delle altre tre, e porterebbe per conseguenza la sua assoluzione.

§ 666. Se la risposta è negativa, egli è dunque perchè i Giudici hanno riscontrato insussistenti tutte o qualcheduna delle circostanze contenute nella domanda. Quindi la formola della legge, espressa colle semplici compendiate parole *non è colpevole*, significherà indifferentemente tanto se il fatto materiale non sussiste o se non è delitto, quanto se l'accusato non è autore del fatto, o non gli è imputabile (1).

§ 667. Se queste distinzioni sono fondate, ne segue che per conformarsi all'*avviso* del Valdrighi converrebbe moltiplicare i giudizii, inventare nuove formole, averne per lo meno una che esprimesse la *sola sussistenza od insussistenza materiale dell'azione imputata, esclusa ogni idea di colpabilità.* Ma la legge nella sua semplicità vuole che anche la esistenza materiale di un fatto sia espressa colla medesima formola che include l'idea della colpabilità, e vuole che il giudizio del fatto, comunque composto con mescolanza di nozioni di diritto, sia un giudizio solo.

§ 668. Se il Valdrighi con quel tale suo *avviso* intende riformare la legge, si presti almeno l'umanità sua in ajuto del buon senso dei Giudici, cui stranamente l'oracolo imbarazza, e suggerisca loro come hanno a fare nei seguenti due possibili casi.

1.° Se è arrestato un attore da tragedia, delatore di coltello, e se la lama si trova essere di legno inargentato, i Giudici non potranno dichiarare il tragico *non colpevole*, perchè il Valdrighi non vuòle che nel giudizio del fatto sia inclusa la menoma idea di colpabilità. I Giudici dunque che cosa dovranno dichiarare? La legge dice *non colpevole*, quantunque qui manchi il corpo del delitto, e non vi sia nemmeno materiale delazione. Valdrighi dice, e qui direbbe forse bene, di escludere *ogni idea di colpabilità.* Ci dia dunque in questo caso una formola.

---

(1) La formola dubitativa *non consta* ec., e le altre sulle dichiarazioni attenuanti, sono relative a quella parte di giudizio di fatto che è determinata dal solo intimo convincimento del Giudice, ed in questo aspetto non sono materia di Cassazione. Ma nei casi esposti dall'art. 494, se per applicare la circostanza attenuante i Giudici si sono fondati sulla disposizione di qualche legge, questa parte di giudizio di fatto potrà ben essere soggetto di Cassazione.

2.° Se è arrestato un cuoco mentre torna dall'arrotino con un coltello ben aguzzo, i Giudici che lo trovano *materiale delatore*, che cosa dovranno fare? Il Valdrighi dirà: dichiaratelo *delatore* nel giudizio del fatto, e poi assolvetelo nel giudizio del diritto. Ma gli si domanda con qual formola? Egli proscrive la parola *colpevole* dal giudizio del fatto; e in questo caso è proscritta anche dalla legge in senso affermativo, poichè nella legge non è compreso chi porta le armi del proprio mestiere, nè per conseguenza puossi dichiarar *colpevole* nel giudizio del fatto colui che deve indubitatamente essere assolto nel giudizio del diritto. Quale sarà dunque in tal caso la formola della dichiarazione?

§ 669. Dopo queste confusioni d'idee, figlie dell'*avviso* Valdrighiano, egli osa parlare di confusione di giudizii; e per evitarla sembra che insinui di trasportare l'argomento della colpabilità al giudizio del diritto. Ma il giudizio del diritto è fatto unicamente per applicare la pena della legge al delinquente giudicato già tale; ma così confondendo i rapporti delle cose, i giudizii caderebbero in anfibologie tali da rassomigliarli agli oracoli delle Sibille.

Paralogismo VI.

Diffatti se nella causa di cui si ragiona, e nella quale era certa la materiale delazione del coltello, ed ammessa dallo stesso imputato, che limitava le proprie difese unicamente a sostenere che la detta materiale delazione non eragli imputabile a delitto, perchè la legge non colpisce quelle persone che sono in attualità di servizio della guardia nazionale, o almeno perchè egli diceva d'essere su ciò in una perfetta buona fede; se in questa causa, dissi, non si fosse amalgamata *l'idea di materiale delazione con quella di colpabilità della medesima, e si fosse fatto invece un giudizio distinto della sussistenza od insussistenza della prima, riserbandosi a conoscere della seconda nell'applicazione della legge; non sarebbe stato al certo così facilmente chiuso l'adito a questa Suprema Corte di Cassazione per conoscere della rettitudine od erroneità di siffatta applicazione.*

Nota VI.

§ 670. Se la Corte d'Appello di Venezia aveva *amalgamato*, al dire del Valdrighi, due materie eterogenee, toccava a lui chimico superiore il separarle con un criterio dissolvente. Il processo, le difese, il dibattimento, il giudicato, i motivi stessi di cassazione esposti nel ricorso, gli apprestavano questo dissolvente; egli non aveva che a separare le nozioni

di diritto che entrarono nel giudizio del fatto della Corte d'Appello di Venezia: allora avrebbe veduto che Antonio Ugato non fu già dichiarato *non colpevole* perchè non fosse delatore di arma generalmente vietata, ma fu dichiarato *non colpevole* perchè questa delazione, nella circostanza in cui egli trovavasi, non fu dalla Corte d'Appello riputata delitto. Ora se questa opinione dell'Appello era, in senso del Valdrighi, una opinione erronea, avendo essa il suo appoggio sopra una falsa intelligenza di legge, poteva e doveva essere motivo di Cassazione; nè questa Cassazione avrebbe *distrutto* il giudizio del fatto, poichè il giudizio del fatto è *intangibile* soltanto in quella parte ch'è il risultato dell'intimo convincimento dei Giudici.

Paralogismo VII.

Ma io stimo superfluo aggiungere ulteriori riflessi alla profonda penetrazione di V. E., a cui spero non rincrescerà che mi sia dilungato sopra l'esito di un giudizio interessantissimo, perchè quanto erroneo, altrettanto di pericoloso esempio, *e quindi meritevole di quei saggi provvedimenti ch'ella crederà più opportuni.*

Nota VII.

§ 671. Un giudizio di puro fatto non può essere di *esempio* nè *pericoloso*, nè rassicurante per chicchessia, perchè il convincimento che lo determina è di sua natura liberissimo, non essendo altro che l'impressione che produce nell'animo de' Giudici l'unione delle prove del processo. Ora l'impressione di un Tribunale in un dato caso non sarà mai legge per un altro Tribunale in casi simili, perchè la maniera di ricevere le impressioni da cose materiali varia negli uomini come variano le fisonomie.

§ 672. Di *pericoloso esempio* sarebbe bensì una opinione erronea intorno alla maniera d'intendere una legge e di applicarla, massime se l'errore riscontrasi in Tribunali superiori, perchè non corretto potrebbe servire d'inciampo ai retti giudizii dei Tribunali inferiori.

§ 673. Per lo che la Corte di Cassazione avrebbe dovuto essere invitata a cassare il giudizio di cui si tratta, e la sua suprema decisione avrebbe insegnato a tutti i Tribunali del Regno in quale maniera va intesa ed applicata la legge sulla delazione delle armi per coloro che, invitati a pattugliare, devono essi stessi provvedersi di un'arma, nè sanno quali armi la legge prescriva esclusivamente ai pattuglianti.

PROGETTO DI RIFORMA

del Codice di procedura penale, fatto dal ROMAGNOSI dopo la promulgazione dell' Appendice al Codice stesso.

AVVERTIMENTO

Questo Progetto di Decreto sembra il risultato delle considerazioni di Romagnosi, che si leggono nello scritto sopra inserito a pag. 862, tendenti appunto a stabilire le basi di una riforma della procedura penale per lo scopo indicato già nel Dispaccio del Gran-Giudice ivi riportato. Così il tenore di questo Progetto, come anche la forma del manoscritto perfettamente uguale a quella del lavoro suddetto, mi fanno credere sommamente probabile questa opinione. (DG)

PROGETTO DI DECRETO

TITOLO I.

Dell' istruzione regolare.

Art. 1. Pervenuta in qualunque modo al Tribunale correzionale la notizia di un crimine o delitto, ed osservata la disposizione dell'art. 116 del Codice di procedura penale, il Regio Procuratore esamina le carte. Se colle carte fosse stato rimesso anche l'imputato in istato di arresto, egli si occupa indilatamente dell'affare, a preferenza di qualunque altro meno urgente.

Art. 2. Quando il titolo non importi la detenzione oltre l'anno, egli eseguisce, se vi è luogo, il disposto dagli articoli 108 e 109 del Codice di procedura penale, ed apre il giudizio colla citazione. Per questi delitti non può d'ordinario aver luogo che un ordine di comparsa.

Art. 3. Se l'imputato fosse vagabondo o sospetto, giusta l'art. 270 del Codice dei delitti e delle pene, il Ministero pubblico potrà rilasciare un ordine di accompagnamento, benchè si tratti di delitto, la cui pena non eccede un anno di detenzione. Quando un tale imputato si trovasse in arresto, può rilasciare un ordine di deposito.

Art. 4. Quando si tratti di delitti contemplati negli articoli 407 al 409 inclusive, 425 al 428 inclusive, 444 al 451 inclusive, e 454 al 457 inclusive del Codice dei delitti e delle pene, il Ministero pubblico può lasciare che l'istruzione e il giudizio si apra colla citazione della parte privata. Questa citazione tien luogo anche di querela. A tale effetto se nelle carte a lui trasmesse, come nell'art. 1, trova la notizia di alcuno di questi delitti, e creda di rimetterne la procedura e il giudizio all'istanza privata, ne segna la dichiarazione colla formola: *Si rimette all' istanza della parte interessata.*

Se la prima notizia emerga dalla citazione del querelante, la citazione non può essere intimata senza la suddetta dichiarazione del Ministero pubblico, il quale può ricusarla. In quest'ultimo caso esso segna la formola: *Si proceda d'ufficio;* e osserva il disposto dagli articoli 2 e 3 di questo Decreto. In qualunque caso la citazione della parte privata non può eseguirsi senza l'apposizione della detta formola di remissione del Ministero pubblico.

Art. 5. Allorchè l'istruzione regolare deve incominciare per un crimine o un delitto non eccettuato dall'art. 4, importante la detenzione maggiore di un anno, nè l'imputato si trovi in arresto, il Regio Procuratore ne dà notizia al Presidente, il quale nomina il Giudice istruttore. Questi, ricevute le carte, adempie le funzioni prescritte dagli articoli 117 al 122 inclusive del Codice di procedura penale.

Nel caso che un imputato non sospetto, nè vagabondo, fosse stato rimesso al Tribunale in istato di arresto, nè potesse essere incolpato di altri delitti, che di quelli contemplati nei superiori articoli 2 e 4, dovrà con ordinanza del Tribunale, presa in privata seduta, o dietro requisizione del Regio Procuratore, o dietro istanza della parte, comunicata prima al Regio Procuratore, essere posto in libertà.

Se l'arrestato fosse straniero, e non domiciliato nel Regno, si ordinerà il di lui rilascio con sicurtà.

Art. 6. Se dalla fatta istruzione il Giudice creda emergere argomenti, onde o rilasciare il mandato di accompagnamento, a norma dell'art. 229 del Codice di procedura penale, o abbandonare l'istruzione per essere dissipato ogni sospetto contro dell'imputato, egli ne segna appiedi dell'ultimo atto la rispettiva opinione colla formola: *Per l'emissione del mandato*, o *per l' insussistenza dell' imputazione;* e comunica indilatamente le carte al Ministero pubblico. Questi nel più breve termine possibile segna appiedi nella stessa maniera la sua conclusione o concorde o discorde. In caso di discordia soggiunge la sua requisizione.

Art. 7. Se il Ministero pubblico si trova d'accordo col Giudice istruttore per l'emissione del mandato, egli lo stende senza dilazione, e lo rimette al Giudice istruttore.

Art. 8. Se il Giudice istruttore e il Ministero pubblico opinano per l'insussistenza dell'imputazione, il Giudice istruttore deve riferire al più presto possibile l'affare al Tribunale correzionale, il quale delibera in seduta privata.

Art. 9. Allorchè il Giudice istruttore o il Regio Procuratore fossero discordi, il Tribunale decide in seduta privata.

Prima delibera sulla opinione del Giudice istruttore. Quando essa non venga adottata, passa a deliberare sulla rispettiva requisizione del Ministero pubblico.

In ogni caso i Giudici ordinano o dichiarano ciò che conviene allo stato della procedura.

Art. 10. Se i Giudici credono che l'istruzione non sia ancora matura o per emettere il mandato di accompagnamento, o per desistere dalla procedura, essi ordinano una informazione più ampia. Se credono che il mandato possa aver luogo, ne ordinano l'emissione.

Art. 11. Se sono di parere che il fatto non presenti nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o che nulla esista a carico dell'imputato, essi dichiarano non esservi luogo a procedere (1).

Art. 12. Questa dichiarazione non essendo che una misura di Polizia, non impedisce che si proceda di nuovo contro dell'imputato per lo stesso fatto.

Art. 13. La dichiarazione espressa nel precedente articolo non potrà pregiudicare ai diritti della parte civile, la quale potrà, se vi è luogo, proporre la sua azione in via civile.

Art. 14. L'istruzione una volta cominciata non può mai essere abbandonata, senza un'ordinanza del Tribunale. A quest'effetto, quando o per mancanza di lumi a scoprire gli autori o i complici del delitto, o per morte, o per qualsiasi altra cagione, l'istruzione si dovesse lasciar giacente o abbandonarsi, il Giudice istruttore o il Regio Procuratore segnano appiedi dell'ultimo atto la rispettiva loro opinione. Sia essa concorde o discorde, il Giudice istruttore ne fa rapporto in seduta privata al Tribunale, il quale delibera.

Art. 15. Quando i Giudici siano di parere che debbasi continuare, ne pronunciano la rispettiva ordinanza. Possono eziandio ordinare l'uno o

---

(1) Vedi *Codice d'istruzione criminale francese*, art. 128.

l'altro atto di procedura anche contro dell'imputato, come comporta lo stato dell'istruzione.

Art. 16. Quando siano di parere doversi lasciar giacente o abbandonare la procedura, ne emettono la rispettiva ordinanza, esprimendone il motivo.

Art. 17. Se non potendosi rilasciare il mandato, a norma dell'art. 229, i Giudici credono non essere dopo gli ultimi tentativi stato tolto il sospetto contro dell'imputato, essi secondo il caso possono ordinare che ne sia dato avviso alla Polizia, onde non perdere di vista l'imputato; e frattanto che sopravvengano nuovi argomenti o favorevoli o contrarii, dichiarano la causa giacente.

Art. 18. In tutti i casi hanno luogo le disposizioni degli art. 12 e 13 di questo Decreto.

Art. 19. Tutte le volte che il Tribunale dichiara l'istruzione giacente o abbandonata, il Regio Procuratore presso il Tribunale ne informa il Regio Procuratore generale della Corte, il quale può chiamare le carte, e ricercare che la causa sia rimessa fra le pendenti.

Art. 20. Rilasciato il mandato d'accompagnamento, tanto l'imputato presente, quanto l'assente, può, entro il termine stabilito dall' art. 240 dalla fatta intimazione, opporre la nullità pronunciata dagli articoli 239 e 240 del Codice di procedura penale, facendo pervenire alla Cancelleria del Tribunale la sua opposizione.

Art. 21. Allorchè la nullità si verifica o per mancanza d'indicazioni personali, o per mancanza del titolo, giusta il disposto dagli articoli 239 e 240 del Codice di procedura penale, essa non può essere sanata che mediante un secondo mandato regolare.

Art. 22. La mancanza del titolo si verifica tutte le volte che manca o l'enunciazione del fatto pel quale si rilascia il mandato, o la citazione dell'articolo o degli articoli di legge, dai quali viene dichiarato che questo fatto è un crimine o delitto (1).

Art. 23. L'imputato arrestato per un mandato nullo per mancanza delle dovute indicazioni personali, o per mancanza di espressione del suo titolo, viene trattenuto tutte le volte che dalla istruzione non risultano in fatto e in diritto i requisiti onde rilasciarlo, e la nullità non deriva che da un difetto di menzione. Non verificandosi queste condizioni, l'imputato deve essere posto in libertà.

---

(1) Art. 96 del *Codice d'istruzione criminale francese.*

Art. 24. Il Tribunale, avanti al quale l'intimato presente o assente eccepisce di nullità del mandato, deve sempre rilasciare un secondo mandato regolare, che prevenga ogni difficoltà.

Art. 25. La violazione di quest' articolo porta la nullità tanto dell'arresto fatto o da farsi, quanto del giudizio contumaciale che fosse pronunciato, e della successiva procedura che venisse instituita contro dell'imputato.

Art. 26. Nel caso che l'intimato sia arrestato, e la nullità del mandato sia sanata in conseguenza delle condizioni contemplate nell'art. 23, il secondo mandato dev' essere intimato all'arrestato prima di passare a verun altro atto d'istruzione. La violazione di questo articolo porta la nullità tanto del secondo mandato, quanto degli atti fatti o da farsi dopo l'arresto.

Art. 27. In generale le nullità dei mandati d'accompagnamento e di deposito debbono anche d' ufficio essere sanate tosto che siano scoperte o allegate.

Art. 28. La violazione dei cinque articoli precedenti importa la responsabilità delle spese verso il Tesoro per gli atti nulli e per quelli che si debbano rifare, e dei danni e degl'interessi verso le persone alle quali ne provenne un indebito aggravio; salva la disposizione dell'art. 122 del Codice penale, ove possa aver luogo.

Art. 29. Essa importa sempre la multa di 50 franchi almeno contro il Cancelliere; e secondo i casi dell'ingiunzione, a norma del Decreto......, al Giudice istruttore ed al Regio Procuratore (1).

Art. 30. L' Ufficiale incaricato della intimazione del mandato, e che eseguisca l'arresto senza lasciarne copia all'intimato, oltre la responsabilità stabilita dal precedente art. 28, viene punito colla multa sopra stabilita di lire cinquanta. Si aggiunge la sospensione dall' ufficio non minore di sei mesi, e non maggiore di un anno se si tratta di affare correzionale. Se poi si tratta d'imputazione d'alto criminale, viene punito colla destituzione.

Art. 31. I Giudici della causa principale pronunciano queste pene nello stesso giudizio, ed aggiudicano, secondo i casi, i danni e gl'interessi.

Art. 32. Le nullità assolute e relative, derivanti dai precedenti articoli, come tutte le altre antecedenti al giudizio, cessano di aver effetto per l'interesse dell'imputato, allorchè non vengano allegate entro i termini prescritti dagli articoli 357 e 428 del Codice di procedura penale.

---

(1) Art. 112 del *Codice d' istruzione criminale francese. — Decreto sulla disciplina interna dei Tribunali.*

Art. 33. Quando si tratti di crimine importante la sola degradazione civica, ha luogo il solo mandato di comparsa, salva la disposizione degli articoli 228 e 230 del Codice di procedura penale.

Art. 34. Costituito l'imputato in potere della giustizia, si osservano le disposizioni degli articoli 124 e 125 del Codice di procedura penale.

Art. 35. Quando la causa è correzionale, e l'imputato sia presente, il Giudice istruttore compie l'istruzione, e ne dà avviso al Regio Procuratore. Questi deve al più presto stendere la citazione. Se vi ha parte civile, viene ad essa comunicato il processo. Essa nel termine di cinque giorni dalla comunicazione deve stendere la citazione, e presentarla al Giudice istruttore per la sua sottoscrizione; altrimenti s'intenderà perenta ogni sua azione civile. Nel caso di contumacia dell'imputato si procede a norma del titolo ....

Art. 36. Quando la causa è di alto criminale, si osserva il disposto dagli art. 132 al 138 inclusive del Codice di procedura penale. Nel caso di contumacia si procede a norma del titolo....

Art. 37. Le disposizioni dei tre precedenti articoli hanno luogo qualunque siano le risultanze posteriori al mandato, e qualunque sia l'opinione del Giudice istruttore e del Ministero pubblico sopra la sussistenza o insussistenza della imputazione.

Titolo II.

Dei giudizii correzionali.

Art. 38. Ritenuto il disposto dagli articoli 7. 8. e 9 dell'Appendice al Codice di procedura penale, quando si tratti di delitto non importante la detenzione maggiore di un anno, la causa viene giudicata da due Giudici ordinarii e da un Supplente. Uno dei Giudici fa la funzione di Presidente; un altro Supplente fa le funzioni del Ministero pubblico.

Art. 39. Allorchè si tratta di un delitto portante detenzione maggiore di un anno, la causa viene giudicata dal Presidente, da due Giudici ordinarii, e da un Supplente. Le funzioni di Giudice istruttore possono essere disimpegnate da uno dei Giudici contemplati nel precedente articolo.

Art. 40. Nelle cause correzionali, riservate al Ministero pubblico, la citazione viene rilasciata a di lui istanza.

Quando la procedura fu lasciata alla parte privata, a norma dell'art. 4 del presente Decreto, la citazione si rilascia a sua istanza, giusta il disposto dall'art. 349 del Codice di procedura penale.

Tanto l'una quanto l'altra deve esser fatta a norma dell'art. 348 del Codice di procedura penale. Essa viene intimata al più tardi entro 24 ore

da che fu segnata dal Giudice istruttore, sotto pena di caducità della medesima.

Art. 41. Quando nella citazione venisse solamente abbreviato il termine a comparire, si produce soltanto la nullità della condanna che si pronunciasse in contumacia contro la persona citata, non comparente entro il termine della citazione. Nel resto ha luogo il disposto dall'art. 304 del Codice di procedura penale.

Art. 42. Questa nullità è sanata tutte le volte che la parte citata, comparendo entro il termine della citazione, non la opponga, a norma di detto art. 304, e lasci impegnare il dibattimento (1).

Quando il citato non comparisca, o comparendo la opponga, deve essere sanata con una seconda citazione regolare.

Art. 43. Allorchè si tratta di delitti non importanti pena di detenzione oltre l'anno, o nei quali fu lasciato alla parte privata di procedere, si aggiunge alla citazione il nome dei testimonii, e la copia dei processi verbali o delle relazioni, sotto pena di nullità.

Art. 44. Nel caso in cui si apre il giudizio dietro la sola citazione della parte, a norma dell'art. 4 di questo Decreto, la parte citata, entro tre giorni al più tardi dalla intimatale citazione, può fare istanza che dal Ministero pubblico venga adempiuto quanto è disposto dall'art. 2 del presente Decreto.

Art. 45. Ritenuta sempre la disposizione dell' art. 355 del Codice di procedura penale contro i contumaci citati ad istanza del Ministero pubblico per delitto non importante pena maggiore di un anno, o a sola istanza di parte, a norma dell'art. 4 di questo Decreto, ha luogo la disposizione dell' art. 351 del Codice di procedura penale.

Art. 46. Allorchè fu proceduto per delitto importante pena maggiore di un anno, si osserva il disposto dagli articoli 350. 352. 353 e 354 del Codice di procedura penale.

In caso di contumacia si procede colle norme prescritte nel Titolo I. del Libro III. di detto Codice di procedura penale.

Titolo III.

Dell' opposizione ai giudizii che rigettano l'accusa.

Art. 47. Qualunque sia la sentenza del Tribunale sul merito dell' accusa, a norma degli articoli 399. 400 e 401 del Codice di procedura pe-

(1) Art. 184 del *Codice d'istruzione criminale francese.*

nale, essa dopo essere stata notificata, a norma dell'art. 404 dello stesso Codice, viene trasmessa, entro il termine al più tardi di giorni tre, alla Corte di giustizia con tutte le carte, ed altri oggetti relativi all'istruzione.

Art. 48. Se l'accusa fu ammessa, si osserva il disposto dagli articoli 405 e 406 del Codice di procedura penale, e le altre disposizioni relative al giudizio d'alto criminale.

Art. 49. Se l'accusa fu rigettata, la parte civile può, entro 24 ore dalla notificazione della sentenza, dichiarare la sua opposizione alla sentenza che rigetta l'accusa, sotto pena di caducità in caso di ritardo.

Questa dichiarazione si fa alla Cancelleria del Tribunale correzionale. Entro 24 ore successive deve prodursi la scrittura dei motivi, che indilatamente s'intima in copia all'imputato, altrimenti l'opposizione si ha per deserta (1).

Art. 50. L'imputato può fare la sua risposta, e produrla alla Cancelleria della Corte non più tardi di giorni tre da che gli atti pervennero alla medesima.

Art. 51. In ogni caso in cui l'accusa sia stata rigettata, pervenute le carte alla Corte di giustizia, il Presidente destina un Giudice all'esame delle medesime. Questi lo fa nel più breve termine possibile, e segna appiedi la sua opinione colla formola: *per l'opposizione*, o *per la non opposizione;* e rimettendo le carte alla Cancelleria, questa le comunica al Regio Procuratore generale, il quale dopo esame segna la sua conclusione appiedi colla formola: *per l'opposizione*, o *per la non opposizione.*

Art. 52. Allorchè il Giudice e il Regio Procuratore generale sono d'accordo per la non opposizione, l'imputato viene posto immediatamente in libertà, nè potrà più essere tradotto in giudizio per lo stesso fatto, a meno che non sopravvengano nuovi argomenti a di lui carico, a norma dell'art. 410 del Codice di procedura penale (2).

Art. 53. Allorchè il Giudice ed il Regio Procuratore generale si dichiarino per l'opposizione, o siano discordi per la non opposizione, il Ministero pubblico deve chiedere, ed il Giudice deve rilasciare il mandato di cattura, a norma dell'art. 405 del Codice di procedura penale, osservando il disposto dagli articoli 405 e 406. Allora si dà luogo alla discussione della causa in giudizio contraddittorio di alto criminale, secondo le forme prescritte.

---

(1) Art. 414 del *Codice di procedura penale*. — (2) Art. 246 del *Codice d'istruzione criminale francese*.

Art. 54. Le regole prescritte nei tre articoli precedenti si osservano anche nel caso che riassunta la procedura di alto criminale, a norma degli articoli 409. 410 e 411 del Codice di procedura penale, il Tribunale decida non esservi luogo a nuova procedura.

Art. 55. Allorchè il Tribunale abbia dichiarato doversi procedere in via correzionale, il Giudice deputato, come sopra, ed il Regio Procuratore generale fanno la loro dichiarazione o per l'opposizione o per la non opposizione, a norma del disposto dall'art....

Art. 56. Quando sono concordi per la non opposizione alla sentenza, non si rilascia il mandato di cattura; ma ciò non ostante l'imputato viene tradotto avanti la Corte di giustizia per il giudizio definitivo.

Art. 57. Allorchè il Giudice istruttore ed il Regio Procuratore generale siano concordi per l'opposizione, o siano discordi per la non opposizione, si rilascia il mandato di cattura, e si adempiono le altre funzioni prescritte per il giudizio contraddittorio di alto criminale.

Art. 58. Il mandato di cattura non si rilascia mai per delitto importante la sola degradazione civica.

In caso di contumacia ha sempre luogo l'ordine di accompagnamento. La Corte in seduta privata procede al giudizio contumaciale. In questo caso hanno luogo le disposizioni degli articoli 307 al 312 inclusive del Codice di procedura penale.

Art. 59. Quando la Corte in giudizio di alto criminale applica una pena correzionale, la sentenza ha gli stessi effetti, come se fosse pronunciata in giudizio correzionale.

Titolo IV.

Disposizioni generali.

Art. 60. Le contravvenzioni saranno provate, sia mediante processi verbali o relazioni, sia mediante testimonii, tanto in mancanza di relazioni o processi verbali, quanto in appoggio dei medesimi.

Art. 61. Niuno sarà ammesso, sotto pena di nullità, a provare per mezzo dei testimonii contro od oltre il contenuto nei processi verbali o nelle relazioni degli Ufficiali di Polizia, che dalla legge ricevettero il potere di comprovare il delitto o le contravvenzioni fino all'inscrizione di falso.

Art. 62. Quanto ai processi verbali e alle relazioni fatte da agenti, preposti od ufficiali, ai quali la legge non accordò il diritto d'essere creduti fino all'inscrizione di falso, tali processi verbali e relazioni po-

tranno essere dibattute mediante prove contrarie, sia scritte, sia testimoniali, se il Giudice o il Tribunale lo crede di ragione (1).

Art. 63. Nei casi contemplati nei §§ 9 al 14 inclusive dell'art. 471, e nei §§ 8. 9. 10 inclusive dell'art. 475 del Codice penale, si procederà dietro citazione della parte privata.

Art. 64. Restano aboliti i giudizii di dissipata imputazione e di appello per rejezione di accusa, e tutte le disposizioni che li riguardano. Restano pure aboliti gli articoli 126 al 131 inclusivamente, 347. 366. 367. 407. 408. 411. 412 al 423 inclusivamente del Codice di procedura penale.

Art. 65. Allorchè dietro ricerca del Ministero pubblico o delle parti, tendente ad usare di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge, sia emanata un' ordinanza negativa dell'Autorità competente, nè dal Codice di procedura penale sia stabilito alcun termine a ricorrere, la parte deve farlo prima che sia compiuta l'istruzione o il giudizio al quale la domandata provvidenza si riferiva.

Art. 66. Allorchè poi si tratta di un atto facoltativo, al quale la legge impose un termine, e quest'atto venga negato dall'ordinanza, il termine a ricorrere non può essere maggiore del termine prescritto dalla legge all'atto facoltativo negato. Pendente il giudizio sul ricorso, non decorre il termine stabilito dalla legge all'atto principale a cui si aveva diritto.

Art. 67. Colla presente disposizione nulla viene innovato a quanto fu prescritto dal Codice di procedura penale relativamente alle eccezioni di nullità, le quali possono prodursi immediatamente dopo l'atto nullo, nè più tardi del giudizio del merito, a norma del disposto dal Codice medesimo.

---

(1) Art. 154 del *Codice d'istruzione criminale francese.*

APPENDICE

AL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

sancita il 7 Dicembre 1810, e posta in attività col primo Gennajo 1811.

CAPO I.

Dell'azione penale.

Art. 1. L'azione diretta a far applicare le pene spetta esclusivamente ai funzionarii, ai quali la medesima è confidata.

L'azione diretta al risarcimento dei danni cagionati da un *crimine*, da un delitto o da una contravvenzione, può essere promossa da tutti quelli che hanno sofferto questi danni, col mezzo anche dei loro legittimi amministratori o rappresentanti.

CAPO II.

Dei delitti commessi in estero Stato da un Italiano.

Art. 2. Ogn'Italiano che avrà commesso fuori del territorio del Regno un delitto attentatorio alla sicurezza dello Stato, di contraffazione del sigillo dello Stato, di monete nazionali aventi corso legale, di carte nazionali, di biglietti di banco autorizzati dalla legge, potrà essere processato, giudicato e punito nel Regno giusta il disposto dalle sue leggi.

A questo fine se ne porgerà notizia al Gran-Giudice Ministro della giustizia, conformemente al disposto dall'art. 106 del Codice di procedura penale.

Art. 3. Questa disposizione potrà estendersi agli stranieri che, essendo autori o complici dei delitti medesimi, venissero arrestati nel Regno, o fossero al medesimo consegnati da altri Governi.

Art. 4. Ogn'Italiano che avrà commesso fuori del territorio del Regno un delitto di alto criminale contro un altro Italiano, al di lui ritorno

nel Regno potrà essere processato e giudicato, semprechè vi concorra una formale istanza della parte offesa o danneggiata. Questa disposizione non avrà luogo se l'imputato sarà per ciò stato punito dai Tribunali esteri.

Art. 5. L'Italiano che avrà delinquito in estero Stato contro di un estero, potrà, rientrando nel Regno, essere processato e giudicato, se il Governo lo reputa conveniente.

Tanto nel caso contemplato sotto l'art. 4, quanto nell'altro contemplato dal presente articolo, verrà applicata la pena portata dalle leggi vigenti nel luogo del commesso delitto; se però le leggi del Regno punissero tali delitti con pene minori, queste saranno ai medesimi preferibilmente applicate.

CAPO III.

Dei Giudici di pace.

Art. 6. I Giudici di pace, come Giudici di Polizia, conoscono, a norma di quanto viene disposto dal Codice penale al Cap. I. del Libro IV, delle sole contravvenzioni punibili con detenzione non maggiore di giorni 5, e con multa non eccedente lire 15.

CAPO IV.

Dei Tribunali di prima Istanza e delle Sezioni correzionali.

Art. 7. I Tribunali di prima Istanza e le Sezioni correzionali delle Corti conoscono di tutti i delitti punibili colle pene indicate negli articoli 9 e 11 del Codice penale, ed applicano le pene accessorie stabilite dall'accennato ultimo articolo.

Art. 8. I giudizii dei Tribunali e delle Sezioni correzionali predette, con cui siansi applicate pene di Polizia, sono inappellabili.

Art. 9. Nei giudizii importanti pene correzionali il beneficio dell'appellazione compete anche a quelli che sono dimessi, a motivo che non consti abbastanza della loro colpabilità.

CAPO V.

Del beneficio della sicurtà.

Art. 10. Nei casi in cui può concedersi la difesa a piede libero, mediante sicurtà, nessuno potrà essere ammesso a godere di questo beneficio, se non in forza di una ordinazione da emettersi dal Tribunale cui spetta la causa, sentiti prima il Giudice istruttore ed il R. Procuratore.

CAPO VI.

Dell'accusato o testimonio che fosse muto o sordo.

Art. 11. Se l'accusato od il testimonio è sordo-muto e non sa scrivere, il Presidente o il Giudice istruttore nomina d'ufficio per interprete la persona che sarà più abituata a conversare con esso.

Art. 12. L'interprete, se è maggiore degli anni 15, dovrà giurare d'esporre fedelmente e colla più scrupolosa esattezza tutto ciò che potrà rilevare dal sordo-muto.

Art. 13. Nel caso in cui il sordo-muto sapesse scrivere, il Cancelliere scriverà le interrogazioni e le osservazioni che gli saranno fatte. Queste saranno rimesse all'accusato od al testimonio, i quali porranno in iscritto le loro risposte e dichiarazioni. Di tutto sarà fatta lettura dal Cancelliere.

Art. 14. Le disposizioni dei tre precedenti articoli sono comuni al caso in cui l'accusato o il testimonio fosse semplicemente sordo o muto.

CAPO VII.

Dei testimonii esteri.

Art. 15. Le disposizioni dell'art. 638 del Codice di procedura penale sono comuni ai testimonii esteri; quando però la Corte od il Tribunale trovasse necessario un nuovo loro esame, lo dichiara con sentenza interlocutoria, e proroga il dibattimento. In tal caso li fa esaminare per mezzo di una requisitoria, osservati i metodi in corso per la corrispondenza coll'estero.

Art. 16. Non ostante il disposto dal precedente articolo, se per gravi motivi si riconosca necessario l'intervento personale di un testimonio estero, i Tribunali ne fanno rapporto al Gran-Giudice, il quale provvede come trova più conveniente.

CAPO VIII.

Delle Corti di giustizia.

Art. 17. Le Corti di giustizia conoscono di tutti i delitti punibili colle pene indicate nell'art. 6 del Codice penale, ed applicano quelle portate dall'art. 11 del detto Codice.

Art. 18. Le dette Corti conoscono inoltre delle cause dei recidivi che cadessero sotto il disposto dagli articoli 57 e 58 del Codice penale, e di

tutti i delitti in materia correzionale che potessero punirsi con una detenzione oltre il massimo limite fissato dall'art. 40 del Codice predetto.

Art. 19. Fermo sempre il disposto dall'art. 79 del Regolamento Organico, le sentenze delle Corti di giustizia sono inappellabili anche nei casi in cui, a norma dell'art. 69 del citato Regolamento, venga dalle medesime applicata una pena correzionale o di Polizia.

CAPO IX.

Delle Corti speciali.

Art. 20. Le Corti speciali, oltre le facoltà loro accordate dal Decreto 21 Marzo 1808, conoscono:

1.° Di tutti i crimini commessi dai vagabondi riconosciuti tali a senso dell'art. 270 del Codice penale, dagl'individui che non rendono buon conto di sè, o da condannati a pene afflittive od infamanti.

Quelli però che sono o venissero condannati per delitti commessi anteriormente all'attivazione del Codice penale, in caso di recidività non potranno essere tradotti innanzi alle Corti speciali se non allora che pei suddetti delitti si saranno ai medesimi applicate le pene o dei ferri o dei lavori pubblici, od altre equivalenti.

2.° Della ribellione armata alla forza armata.

3.° D'ogni contrabbando con armata mano o con attruppamento.

4.° Del delitto di falsa moneta.

5.° Degli assassinii che si fossero preparati con attruppamenti armati.

Art. 21. Tutte le Corti di giustizia si ritengono col primo di Gennajo 1811 costituite in Corti speciali per conoscere dei delitti contemplati nel precedente articolo, e nel Decreto 21 Marzo 1808.

Art. 22. Se fra i prevenuti dei crimini specificati nel § 1 del precedente art. 20 ve ne hanno di quelli che per la semplice qualità della persona non sono giudicabili dalle Corti speciali, gli uni e gli altri saranno giudicati nelle vie regolari dai Tribunali ordinarii.

Art. 23. Il ricorso interposto contro il giudizio preliminare di competenza che le Corti speciali debbono proferire a norma del disposto dall'art. 741 del Codice di procedura penale, sospende sempre il giudizio definitivo sul merito fino alla decisione della Corte di Cassazione.

L'istruzione è nondimeno continuata.

Art. 24. Le Corti speciali, dopo avere proferita la loro sentenza sul merito, potranno per gravi motivi raccomandare il condannato alla commiserazione del Re.

Questa raccomandazione non verrà espressa nella sentenza, ma in un separato processo verbale.

Il processo verbale sarà redatto in segreto nella camera del Consiglio: dovrà esprimere le conclusioni del Ministero pubblico, ed i motivi speciali pei quali si sarà creduta conveniente la raccomandazione.

La copia del suddetto processo verbale, non che della sentenza, verrà tosto rimessa dal Regio Procuratore generale al Gran-Giudice Ministro della giustizia.

Art. 25. La raccomandazione sospenderà di diritto l'esecuzione della sentenza, ove questa portasse effetti irreparabili.

CAPO X.

Dell' atto di accusa.

Art. 26. Il Regio Procuratore, fatta la dichiarazione di voler procedere all'atto di accusa, deve stenderlo nel più breve termine possibile.

Art. 27. Lo stesso Regio Procuratore, dopo aver esposto colla maggior brevità e precisione le risultanze dell'istruzione, chiude sotto pena di nullità l'atto di accusa col seguente riassunto:

In conseguenza N. N. è accusato di aver commesso il tale omicidio.... il tal furto.... il tal altro delitto.... colle tali o tali altre circostanze... il giorno... la notte... alle ore... nella persona... a danno di... sulla strada... nel Comune di... essendo questo delitto preveduto dall' art..... del Codice penale... o dalla legge ovvero Decreto....

Art. 28. Non ostante il disposto dall' articolo precedente, l' atto d' accusa si riterrà valido se il riassunto non avrà altro vizio che quello d'essersi citato un articolo di legge o di Decreto che si riconosca inapplicabile al delitto imputato.

CAPO XI.

Della deliberazione nel giudizio di fatto e nel giudizio di diritto.

Art. 29. Dopo il dibattimento il Regio Procuratore fa le sue conclusioni sull' esistenza del fatto, della qualità e delle circostanze espresse nell' atto d' accusa, e sulla colpabilità dell' accusato.

L' accusato e il difensore vi oppongono i mezzi di difesa.

Art. 30. In seguito il Presidente dichiara chiuso il dibattimento pel giudizio sul fatto e sulla colpabilità.

Art. 31. La quistione da proporsi in questo giudizio è, se l'accusato abbia commesso il delitto colle qualità e circostanze espresse nell'atto d'accusa.

Art. 32. Quando dal dibattimento sia emersa una o più qualità e circostanze aggravanti, non espresse nell'atto d'accusa, vi si aggiunge la quistione sul concorso di queste qualità e circostanze.

Art. 33. È pure proposta separatamente la quistione, se esista il fatto o la circostanza per cui l'accusato sostenga che il delitto è scusabile a termini della legge.

Art. 34. Se la Corte crede che non consti del fatto, oppure che l'accusato non abbia commesso il delitto, lo dichiara non colpevole, e pronuncia immediatamente l'assoluzione del medesimo, a norma e secondo i casi rispettivamente contemplati negli articoli 497. 498 e 499 del Codice di procedura penale.

Art. 35. Venendo dichiarato che non consta abbastanza che l'accusato sia colpevole, si applica il disposto dall'art. 500 dello stesso Codice.

Art. 36. Se la Corte crede che l'accusato abbia commesso il delitto con tutte o con alcune delle qualità e circostanze espresse nella quistione proposta, lo dichiara colpevole con tutte o con alcune delle medesime qualità e circostanze.

Art. 37. Se la Corte crede che l'accusato sia colpevole, ma che non consti d'alcuna delle predette qualità e circostanze, ne fa pure un'apposita dichiarazione.

Art. 38. Essendo l'accusato minore d'anni sedici compiuti, si propone la quistione se abbia agito con discernimento per gli effetti portati dagli articoli 66 e 67 del Codice penale.

Art. 39. Pronunciato il giudizio, la Corte rientra nella sala d'udienza, e lo pubblica col mezzo del Presidente.

Art. 40. Se la Corte ha dichiarato che l'accusato è colpevole in alcuno dei modi indicati negli articoli 36 e 37, il Regio Procuratore fa le sue requisizioni per l'applicazione della pena.

La parte civile, se vi è, fa pure le sue istanze, dipendentemente dalle ragioni di reintegrazione dei danni che le potessero competere.

Art. 41. L'accusato e il suo difensore possono usare dei mezzi di difesa per dimostrare che il fatto non è qualificato dalla legge come delitto, o che deve punirsi con una pena piuttosto che con l'altra; che alla parte civile non è dovuta alcuna indennizzazione; o finalmente che la parte stessa fa ascendere le proprie pretese ad una somma eccedente i riguardi di giustizia.

Non è però ai medesimi più permesso d'impugnare il fatto, le qualità e le circostanze aggravanti, e la colpabilità fissata nel previo giudizio di fatto.

Art. 42. Terminata la discussione, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento pel giudizio di diritto, e la Corte si ritira nuovamente nella camera del Consiglio a deliberare.

Art. 43. Due quistioni si propongono in questo giudizio: la prima, se il fatto sia punibile; la seconda, con quale pena debba punirsi il colpevole.

Art. 44. Pel caso contemplato nell'art. 33, e per gli effetti portati dall'art. 65 del Codice penale, si propone una terza quistione sulla scusabilità, quando il fatto allegato sia stato ammesso nel precedente giudizio.

Art. 45. Ha pure luogo una separata quistione pel caso contemplato nell'art. 38, quando nel giudizio sul fatto siasi dichiarato che l'accusato agì con discernimento.

Art. 46. Se venga giudicato che il fatto non è punibile, perchè dalla legge non sia qualificato per delitto, si delibera a norma del disposto dal precedente art. 34.

Art. 47. Pronunciato il giudizio di diritto, la Corte rientra nella sala d'udienza, e ne pubblica la sentenza nei modi prescritti dall'art. 505 del Codice di procedura penale.

Art. 48. La violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, pei modi stabiliti a proporre le rispettive quistioni, importa nullità nella parte in cui la violazione ebbe luogo.

Ma quando la violazione riguardi il giudizio di fatto, questa importa la nullità anche del giudizio di diritto.

Art. 49. Ove l'accusato sia dichiarato colpevole di più delitti, sarà pronunciata contro di lui la sola pena stabilita pel delitto più grave, avuto però riguardo agli altri delitti per la misura della pena nella latitudine fissata dalla legge secondo i rispettivi casi.

Art. 50. Le disposizioni contenute negli articoli del presente Titolo sono comuni ai giudizii delle Corti speciali e dei Tribunali correzionali, senza però che abbia luogo in essi la separazione del dibattimento pel giudizio di fatto da quello pel giudizio di diritto.

CAPO XII. *Della cassazione.*

Art. 51. Allorchè la pena pronunciata sarà eguale a quella ch'è sanzionata dalla legge applicabile al delitto, non potrà chiedersi la cassazione della sentenza sotto pretesto che vi fu errore citando il testo della legge.

Art. 52. Nei casi in cui non vi è parte civile, se la Corte di Cassazione annulla un giudizio a motivo che il fatto non è qualificato dalla legge per delitto, la sua decisione sarà definitiva, nè dovrà perciò rimettere l'affare alla cognizione di un altro Tribunale.

Art. 53. Quando dopo una prima cassazione il secondo giudicato sul merito venga impugnato per gli stessi motivi pei quali fu impugnato il primo, è facoltativo alla Corte di Cassazione di procedere ad una nuova decisione o di soprassedervi, e chiedere, a norma dell'art. 100 del Regolamento Organico, l'interpretazione della legge.

Art. 54. Scegliendosi dalla Corte il primo partito, essa non può procedere alla nuova decisione che a Sezioni unite, e sotto la presidenza del Gran-Giudice.

Art. 55. Qualora dopo due cassazioni il terzo giudicato sul merito venga pure impugnato come i precedenti, l'interpretazione della legge avrà luogo di diritto, e si procederà nel modo prescritto dall'art. 100 del succitato Regolamento Organico.

CAPO XIII.

Dell'esecuzione di alcune sentenze proferite in contumacia, od in giudizio contraddittorio.

Art. 56. Le sentenze contumaciali, colle quali siasi applicata una pena afflittiva od infamante, si eseguiscono mediante l'erezione nel luogo solito di una colonna mobile, sulla quale viene affissa dal carnefice una iscrizione portante a grandi caratteri il nome, la professione, il domicilio del condannato, i suoi connotati personali, il delitto, la pena, e la data della sentenza.

Art. 57. Lo stesso ha luogo per le sentenze pronunciate in giudizio contraddittorio, quando il condannato dopo proferita la sentenza fugga dal carcere.

Art. 58. Eseguita come sopra la sentenza, si stende il processo verbale a norma di quanto è prescritto dall'art. 565 del Codice di procedura penale.

CAPO XIV.

Della riabilitazione dei condannati.

Art. 59. Ogni condannato ad una pena afflittiva od infamante, subíta che avrà la pena, potrà ottenere la riabilitazione.

Art. 60. La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai con-

dannati ai lavori forzati a tempo od alla reclusione che cinque anni dopo l'espiazione della pena, e dai condannati alla pena della berlina cinque anni dopo il giudizio dell'esecuzione della sentenza.

Art. 61. Chi intende fare la domanda di riabilitazione deve aver dimorato per cinque anni nello stesso Cantone, e per gli ultimi due nello stesso Comune.

Art. 62. La petizione dev'essere corredata:

1.° Dell'estratto del giudizio di condanna.

2.° Del documento comprovante la seguíta espiazione della pena.

3.° Degli attestati di buona fama rilasciati tanto dai Consigli Comunali, quanto dalle Municipalità dei Comuni nei quali, giusta il precedente articolo, il petente ha avuto domicilio o abitazione.

Art. 63. Gli attestati dei Consigli e delle Municipalità dei Comuni, nei quali ha dimorato ne' primi tre anni, sono rilasciati all'istante in cui il petente abbandona il domicilio o l'abitazione avuta nei Comuni rispettivi.

Quelli però del Consiglio e della Municipalità del Comune in cui dimora dal terzo sino al quinto anno, in conformità del disposto dall'antecedente art. 61, debbono essere rilasciati al momento in cui s'intende fare la domanda di riabilitazione.

Art. 64. Gli attestati soprascritti dovranno essere muniti dell'approvazione del Prefetto o Vice-prefetto, di quella del Regio Procuratore e del Giudice di pace dei luoghi nei quali il petente avrà dimorato o risieduto.

Art. 65. La domanda di riabilitazione, gli attestati prescritti negli articoli precedenti, la copia della sentenza di condanna, ed il certificato comprovante l'espiazione della pena, sono depositati nella Cancelleria della Corte d'Appello, nella giurisdizione della quale risiederà il condannato.

Art. 66. La petizione e i documenti relativi saranno comunicati al Regio Procuratore generale: egli darà le sue conclusioni motivate, e per iscritto: di tutto si fa relazione alla Camera criminale.

Art. 67. La Corte ed il Ministero pubblico potranno, in qualunque stato sia la causa, rispettivamente chiedere ed ordinare nuove informazioni.

Art. 68. La notizia della domanda di riabilitazione sarà inserita nel Giornale ufficiale del luogo di residenza della Corte, e in difetto nel Giornale ufficiale della Capitale del Regno.

Art. 69. La Corte, sentito il R. Procur.° generale, darà il suo parere.

Questo parere non potrà esser dato che tre mesi almeno dopo la presentazione della domanda di riabilitazione.

Art. 70. Se la Corte è di parere che la domanda di riabilitazione non possa essere ammessa, il condannato potrà replicare il ricorso dopo un nuovo intervallo di cinque anni.

Art. 71. Se la Corte opina che la domanda di riabilitazione possa essere ammessa, il suo parere, unitamente ai documenti prescritti all'articolo 62, saranno dal Regio Procuratore generale trasmessi entro il più breve termine al Gran-Giudice Ministro della giustizia, il quale potrà eccitare il sentimento del Tribunale che avrà pronunciata la condanna.

Art. 72. Ne sarà quindi fatto rapporto al Re dal Gran-Giudice in un Consiglio privato, composto delle persone indicate dall'art. 58 del terzo Statuto costituzionale.

Art. 73. Se viene pronunciata la riabilitazione, ne saranno spedite le lettere, nelle quali sarà inscritto il parere della Corte.

Art. 74. Le lettere di riabilitazione saranno dirette alla Corte d'Appello che avrà dato il suo parere; ne sarà indirizzata una copia autentica alla Corte che avrà pronunciata la condanna; e sarà fatta trascrizione delle lettere in margine della minuta della sentenza di condanna.

Art. 75. La riabilitazione farà cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità che risultassero dalla condanna.

Art. 76. Il condannato per recidività non sarà mai ammesso alla riabilitazione.

CAPO XV.

Della prescrizione.

Art. 77. Le pene portate dalle decisioni o sentenze pronunciate in materia criminale si prescriveranno nel termine di 20 anni compiuti, contando dalla data della decisione o sentenza.

Art. 78. Il condannato non potrà però risiedere nel Dipartimento in cui dimorassero, sia quegli contro la cui persona o proprietà fosse stato commesso il crimine, sia i suoi eredi diretti.

Art. 79. Il Governo potrà assegnare al condannato il luogo del suo domicilio.

Le pene portate dalle decisioni e sentenze pronunciate in materia correzionale si prescriveranno nel termine di cinque anni compiuti, contando dalla data della decisione o sentenza pronunciata in ultima Istanza; e per le pene pronunciate dai Tribunali di prima Istanza, contando dal giorno in cui non potranno più impugnarsi col mezzo dell'Appello.

Art. 80. L'azione pubblica e l'azione civile, cui dà luogo un crimine che importi la pena di morte o pene afflittive perpetue, o qualunque altro crimine che importi pena afflittiva od infamante, si prescriveranno dopo dieci anni compiuti, contando dal giorno in cui il crimine sarà stato commesso, se in questo intervallo non fu fatto alcun atto d'istruzione, nè di procedura.

Se in questo intervallo ebbero luogo atti d'istruzione o di procedura non susseguiti da sentenza, l'azione pubblica e l'azione civile non si prescriveranno che dopo dieci anni compiuti, contando dall'ultimo atto anche riguardo a coloro che non fossero compresi in questo atto d'istruzione o di procedura.

Art. 81. Nei due casi contemplati dall'articolo antecedente, e secondo le distinzioni delle epoche ivi stabilite, la durata della prescrizione sarà ridotta a tre anni compiuti, se trattasi di un delitto punibile correzionalmente.

Art. 82. Le pene portate dalle sentenze pronunciate per contravvenzioni di Polizia saranno prescritte dopo due anni compiuti, cioè contando dal giorno della decisione, se trattasi di pene pronunciate con decisione o sentenza in ultima Istanza; e per le pene pronunciate dai Tribunali di prima Istanza, contando dal giorno in cui non potranno più essere impugnate col mezzo dell'Appello.

Art. 83. L'azione pubblica e l'azione civile per una contravvenzione di Polizia saranno prescritte dopo un anno compiuto, contando dal giorno in cui essa sarà stata commessa, anche quando siasi fatto processo verbale, apprensione d'effetti, istruzione o procedura, se in questo intervallo non vi fu condanna.

Art. 84. Se vi fu un giudizio definitivo di prima Istanza che si possa impugnare col mezzo dell'Appello, l'azione pubblica e l'azione civile si prescriveranno dopo un anno compiuto, contando dalla notificazione dell'appello che ne sarà stato interposto.

Art. 85. I condannati in contumacia non potranno in verun caso essere ammessi a presentarsi per purgare la contumacia.

Art. 86. Le condanne civili portate nelle decisioni o sentenze pronunciate in materia criminale, correzionale o di Polizia, e divenute irrevocabili, si prescriveranno secondo le norme stabilite dal Codice Napoleone.

Art. 87. Le disposizioni del presente Titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni che hanno luogo per certi determinati delitti o contravvenzioni.

CAPO XVI.

Disposizione transitoria.

Art. 88. Le prescrizioni delle azioni penali e delle pene che fossero state ammesse dalle leggi penali anteriori, già incominciate all'epoca dell'attivazione del Codice penale, sono regolate a norma delle suddette leggi.

Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima dell'epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe tuttora un decorso di tempo maggiore di quello che si determina nel Titolo delle prescrizioni, si compiono nei termini rispettivamente stabiliti al Titolo medesimo.

Le prescrizioni delle azioni penali o delle pene per delitti anteriori, che non fossero state ammesse dalle leggi allora vigenti, incominciano a decorrere dal giorno dell'attivazione del Codice penale, ed a norma di quanto è disposto nel Titolo sulla prescrizione.

Art. 89. Sono abrogate tutte le prescrizioni del Codice di procedura penale nella parte in cui fossero incompatibili colle disposizioni del presente Decreto.

Certificato conforme.
Il Consigliere Segretario di Stato
A. STRIGELLI.

PROGETTO

DI

CODICE PENALE

PEL

REGNO D'ITALIA

E

SCRITTI EDITI ED INEDITI

DI G. D. ROMAGNOSI

AD ESSO RELATIVI

AI LETTORI

DEL

PROGETTO DI CODICE PENALE

PEL REGNO D'ITALIA

Coll'intima persuasione di esibire ai cultori della scienza delle leggi un insigne e prezioso monumento per la storia della giurisprudenza criminale in Italia, io riproduco questo Progetto, lavoro in molta parte di Romagnosi, che è divenuto quasi impossibile ritrovare.

In questa ristampa mi attenni alla sesta ed ultima redazione di esso, di cui un esemplare ho potuto a grande stento procurarmi. Ebbi però la ventura di rinvenire fra le carte di Romagnosi qualche foglietto stampato, che conteneva delle aggiunte e riforme anche a quest' ultima redazione, e le ho inserite ove dovevano stare. Quali sieno gli articoli aggiunti è indicato nel corso dell' Opera.

Il confronto poi dell' ultima colle note fatte da Romagnosi al margine di un esemplare della quinta redazione, ed in altri suoi manoscritti, mi offerse il destro di trarne alcune osservazioni, che mostrano quali fossero i suoi pen-

samenti sopra certi articoli di questo Codice, e quanto egli cooperasse a formarlo; o servono a far conoscere, almeno in parte, le norme che ne dirigevano i compilatori. Ove queste osservazioni non potevano stare acconciamente da sè, vi aggiunsi gli schiarimenti opportuni, in modo però da non confondere le parole dell'Autore colle mie. Sono richiamate agli articoli cui si riferiscono, e si leggono dopo il Progetto.

Maggiori lumi intorno ai principii professati dal nostro Autore in opera di codificazione criminale si avranno da' suoi scritti inediti relativi a questo Progetto, de' quali dirò a suo luogo.

Le Osservazioni del Gran Giudice sulla prima parte del Progetto ci danno a conoscere estesamente le vedute che furono guida nella finale revisione di esso. Io non ho creduto conveniente riprodurre anche quelle sulla parte seconda (le quali però, almeno nell'esemplare che posseggo, non vanno oltre il primo Libro), perchè in sostanza vi si trova ripetuto quanto è disposto nel Codice, e nulla che valga gran fatto ad illustrarlo.

L'insieme di questi lavori servirà di Appendice alla *Collezione dei travagli sul Codice penale pel Regno d'Italia*, stampata da Bettoni nel 1807 (Brescia, in 8.° Vol. cinque), che non comprende i lavori dell'ultima Commissione, nella quale entrava Romagnosi, perchè essa fu instituita con Decreto del 30 Agosto 1808, cioè dopo la stampa di questa importante raccolta.

E con ciò sarà maggiormente provato che la sapienza italiana non ismentì mai la sua fama ogni volta che fu chiamata a dettar norme di Diritto specialmente criminale; chè la scienza delle leggi fu sempre con grande amore coltivata in Italia, e qui ebbe principio la riforma dei Codici penali per opera dell'immortale LEOPOLDO d'Austria, degno figlio dell'Augusta Casa destinata dal Cielo a proteggere e fecondare le felici attitudini degl'ingegni italiani, e a proseguire nel perfezionamento della legislazione criminale da quel Grande intrapresa.

ADG.

OSSERVAZIONI

DEL GRAN GIUDICE LUOSI

SULLA PRIMA PARTE

DEL

PROGETTO DI CODICE PENALE

PEL

REGNO D' ITALIA

OSSERVAZIONI SUL TITOLO I.

DEI DELITTI IN GENERALE.

Prima d'ogni altra cosa importava presentare prontamente e chiaramente l'idea del *delitto*, giacchè questo è l'oggetto di tutto il Codice penale. Questa idea è compresa nell'art. 1. del presente titolo: *Fare ciò che la legge penale proibisce, non fare ciò ch'essa comanda*, ecco il delitto. Questa definizione istruisce e mette in calma ogni spirito. Le dispute inutili e pericolose sulle astratte nozioni del *delitto* sono allontanate. Niuna incertezza, niuna perplessità può più aver luogo, perchè il popolo senza ragionare sappia che l'espressione della pena annessa all'azione o proibita o comandata costituisce il carattere estrinseco del *delitto*.

Ma altro è che tale azione od omissione sia per sè stessa un delitto, altro è che possa essere imputata a delitto. Conseguentemente era necessario stabilire ciò che crea l'imputabilità, la quale, ove non sia, esclude ogni azione penale. L'art. 2. stabilisce questa norma: *Niuna azione, niuna omissione può essere imputata a delitto, quando non siavi intervenuto il dolo o la colpa.*

Questa morale verità, fondata sulla ragione universale, consacrata dal consenso comune, riconosciuta nei Codici della veneranda antichità, richiamava la necessità di definire quando precisamente intervenga il *dolo*, e quando soltanto la *colpa* nell'azione od omissione costituenti il delitto.

Erano teorie di scuola le indicazioni di *volontà che concorre direttamente o indirettamente.*

Erano espressioni forse inopportune quelle di *deliberazione* o *nell'impeto*, massimamente dopo ch'erasi detto che la *volontà concorre direttamente, se la violazione della legge siasi voluta anche soltanto nell'atto dell'intrapresa criminosa.* Era fors'anche inconveniente il dire, che *si ritiene commesso con deliberazione anche quel delitto che, sebbene voluto soltanto nell'atto, sia però conseguente di altro delitto deliberato.*

A queste dottrine, talvolta nella loro applicazione incerte o pericolose, si è abbastanza supplito dicendosi semplicemente, che *interviene il dolo quando volontariamente si fa o si omette ciò che la legge penale vieta o comanda.*

La sola volontà imprime il carattere di moralità nelle azioni umane, ed ognuno sa o sente che quando si agisce *con volontà* si agisce *deliberatamente.*

Vero è nondimeno che deve farsi una imputazione diversa, secondo che le umane azioni procedono da consiglio o da subitaneo eccitamento. Di fatto ogni legislatore nelle sanzioni penali sempre distinse i delitti commessi o *di proposito* o *per impeto*, ed assegnò a questi ultimi una pena meno grave, che ai primi; ma se si fosse conservata l'indicazione di *volontà deliberata*, non sarebbesi potuto omettere di parlare delle azioni commesse *per impeto.* Esclusa quella, le azioni commesse *per impeto* verranno contemplate soltanto nei casi concreti; e questi casi sono assai pochi in confronto della lunga serie tanto delle azioni delittuose, le quali necessariamente suppongono la deliberazione, quanto di quelle ancora che, sebbene commesse nell'impeto d'una passione, per motivi combinati di morale, di giustizia e di pubblica utilità vogliono riguardarsi, quanto alla pena, siccome intraprese con deliberazione. L'essenziale differenza che non si poteva omettere, siccome una delle basi principali nel calcolo dell'imputazione e nel sistema penale, è quella che passa tra il *dolo* e la *colpa.* L'idea che si è data di questa corrisponde perfettamente a quella che ne stabilisce il Diritto romano: *Culpam autem esse cum id quod provideri potuerit, non esset provisum.* Leg. 31. Dig. *ad leg. Aquil.*

Del rimanente, perchè manca il principio d'imputazione ove manca la volontà, la quale ognuno conosce dovere intervenire nelle azioni degli uomini onde abbiano un carattere morale, nell'art. 3. si sono espresse le cause che la legge riconosce escludenti il concorso della volontà. In nessun tempo per gli oggetti penali si tenne mai conto di ciò che siasi operato da chi è affatto privo della ragione, o da chi costituito in uno stato alternativo di ragione e di pazzia agisce durante l'accesso di pazzia.

Ma l'uomo è così fatto, che anche possedendo abitualmente il prezioso distintivo della ragione, è pure alcune volte soggetto a soffrirne una specie di assopimento per alcune cause che vengono ad agire sopra di lui, le quali fortissimamente conturbando i suoi sensi, ne impediscono gli ufficii; sicchè intelletto e volontà si smarriscono, ed egli non è più un agente morale. È *accidentale* nell'uomo, ove avvenga questo

disordine, poichè affatto diverso dall'ordinaria sua costituzione; e quando sia involontario, reso egli affatto incapace di conoscere la natura e le conseguenze delle sue azioni, niuna imputazione può giustamente aver luogo.

Ciò che nell'adulto alcune straordinarie circostanze qualche volta producono, la prudenza dei legislatori ha considerato essere in certo senso abituale ad ogni uomo nei primi anni della sua vita. Il sistema sociale è una combinazione di cose che vogliono essere conosciute ed intese, perchè l'individuo che ne fa parte possa seguirlo. Ma questo conoscimento e questa intelligenza domandano lo sviluppamento delle facoltà fisiche, intellettuali e morali; e la natura, che incomincia a prepararlo nell'uomo dal dì ch'egli nasce, non gli dà forma consistente che col tempo. Una classe di moralisti, che ha creduto di dover supporre nell'uomo l'inclinazione naturale al mal fare, dinotava questo sviluppamento col nome di *malizia*, e supponeva che questa talvolta superasse l'età, costretta a convenire che per l'esperienza generale ve ne ha una, in cui questo sviluppamento non è ancora avvenuto. Alcuni scrittori di giurisprudenza criminale avevano adottato questo pensiero, che si era pure introdotto in qualche legislazione penale. Ma ognuno vede quanto una tale teoria disconvenga alla dignità della legge e alla giustizia delle sue sanzioni. La scienza dell'uomo, assai meglio diffusa da poi, ha suggerito di fissare una regola generale, e di stabilire alla puerizia dell'uomo un periodo che non potesse esporre giammai le sanzioni penali al rimprovero d'essere atroci. Siavi pure alcun caso di precoce malizia: è meglio lasciarlo sottoposto alla regola generalmente stabilita, che aprire l'adito con tale pretesto ad un arbitrario sovvertimento della regola stessa. D'altronde sappiamo che *quod raro evenit praetereunt legislatores*.

Gli autori del primo Progetto avevano stabilito questo periodo all'anno nono non ancora compiuto. La Commissione incaricata di rivedere quel Progetto ha creduto di doverlo estendere ad un anno di più. Oltre molte ragioni di convenienza, essa ha seguita l'osservazione, che indica nel più de' fanciulli che trovansi nei nove anni d'età non emergere ancora quel primo grado di conoscimento e d'intelligenza delle cose costituenti la moralità delle azioni, che assolutamente si ricerca per istabilirne con giustizia l'imputabilità. Io stesso ho dovuto per molti riguardi convincermene. Così adunque è determinato nel num. 3.

Fra le cause escludenti l'imputabilità di un'azione a delitto doveva considerarsi l'errore sopra oggetti da cui dipende essenzialmente il ca-

rattere del delitto. Ciò appunto si esprime nel canone stabilito al num. 4. Qui però occorre l'ispezione di due ipotesi: 1.° che l'errore abbia causato un'azione criminosa in apparenza contro la volontà dell'agente diretta ad un'azione lecita; 2.° che l'errore medesimo abbia aggiunto all'azione voluta, e per sè stessa criminosa, alcune qualità per cui il delitto emergente o prenda un nuovo carattere, oppure si renda più grave. Nel primo caso non può esistere alcun principio d'imputabilità, giacchè l'azione interna, che sta nella determinazione della volontà, si presuppone diretta ad un oggetto lecito. Cosicchè venendo a mancare la volontà nell'unico oggetto che costituirebbe il delitto, giustissimamente ne verrà esclusa la relativa imputazione. Non potrebbe dirsi lo stesso se chi, credendo di uccidere o altrimenti offendere una determinata persona, per isbaglio uccidesse o altrimenti ne offendesse un'altra. Qui l'intenzione è diretta ad un atto delittuoso, sul quale non può avere alcuna influenza l'errore nella persona; ma se la persona per isbaglio uccisa, o altrimenti offesa, avesse coll'offensore tali rapporti, per cui il delitto emergente dai rapporti medesimi venisse ad acquistare una qualità aggravante, l'errore che cade su di essi non potrà, è vero, escludere l'imputabilità di quell'atto che sia criminoso indipendentemente dalla qualità della persona offesa; ma sarà sempre un ostacolo a quella più grave imputabilità, a cui le qualità medesime avrebbero potuto dar luogo se non fossero state ignorate. L'imputazione a carico dell'uccisore, di cui si parla, non può estendersi oltre i confini della sua volontà, essendo il delitto invariabilmente determinato da due elementi; da quello cioè dell'intenzione, e da quello dell'effetto avvenuto. I principii dell'imputabilità sono identici nel primo e nel secondo caso. Se nel primo caso non è imputata a delitto un'azione avvenuta per errore, quando si voleva un'azione lecita; egualmente nel secondo caso non mi si può imputare quella maggiore gravità di delitto che rilevasi da quelle singolari qualità o circostanze su cui cade l'errore stesso. *In maleficiis voluntas spectatur.*

Gli autori del primo Progetto ponevano il caso, che una forza esterna ed irresistibile costringesse taluno alla scelta fra due mali, onde poi per evitare un male assai grave ed irreparabile, egli desse la preferenza alla trasgressione della legge. Questo caso si è ritenuto compreso in quello, in cui si tratta della *violazione della legge per forza esterna irresistibile.* Egli è ben evidente che manca all'uomo la libertà, quando una esterna forza irresistibile agisce sopra di lui. Ogni dettaglio che si aggiungesse sarebbe inutile o pericoloso.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO II.

DELLE PENE.

Le pene esprimono la forza colla quale la pubblica autorità reprime la violazione delle leggi. Diversi essendo i motivi e gli oggetti che a questa violazione si riferiscono, diversamente si deve esprimere la forza che a tale repressione impiegasi dalla pubblica autorità. Quindi ha origine la classificazione generale delle pene e la varietà delle medesime, e la singolare indole ed intensione di ciascheduna di esse.

In quanto alla *classificazione delle pene* esposte nel primo Progetto, niuna variazione occorreva. Essa ha la sua base nel terzo Statuto costituzionale, nel Regolamento organico, e nel Codice di procedura penale. Tali anzi sono i naturali rapporti di questa classificazione, che anche nel caso d'una organizzazione giudiziaria differente dalla nostra, essa starebbe ottimamente.

Delle diverse specie di pene.

In quanto alla *varietà*, si è cercato di estenderla più di quello che avessero fatto gli autori del primo Progetto. Si è tenuto conto di questa massima salutare, che ove al legislatore sia dato di avere maggior numero di mezzi repressivi, le sue sanzioni penali riusciranno più giuste e più utili. Le *pene* di *alto criminale* nel Progetto non erano che otto; qui si sono portate a dodici.

Io vengo a parlare partitamente d'ogni novità in questo proposito introdotta.

Rispetto alla pena che segue immediatamente quella *di morte*, al cui apparecchio, ove debba essere *specialmente esemplare*, si è data qui una formalità più atta a colpire i sensi della moltitudine: la differenza posta non è che di semplice nome. Essa è detta *dei lavori pubblici* invece che *pena dei ferri*, perchè i *lavori pubblici* costituiscono la parte principale di questa pena; i *ferri* non ne sono che un accessorio.

Nel Progetto seguivano la *Casa di forza* e la *prigionia*, nelle quali non bene appariva stabilito il carattere per cui una di esse piuttosto che l'altra, a ragione della intrinseca gravità, combaciar dovesse possibilmente coi *lavori pubblici*.

I principii della economia penale indicavano in questa parte un vôto, a cui era d'uopo provvedere, nè sarebbesi prudentemente supplito ricorrendo alla pena di *prigionia*. Un reo sepolto per tutta la sua vita in un carcere è perduto per l'esempio pubblico egualmente che per la società.

A riparo di tale inconveniente io mi sono indotto a proporre, e la Commissione dall'Altezza Vostra Imperiale stabilita per la revisione del Progetto si è meco accordata nel determinare la pena della *deportazione*.

La pena dei *lavori pubblici* è una vera schiavitù. I Romani non hanno potuto sottoporvi i cittadini colpevoli di gravissimi delitti, che coll'introdurre una finzione, per cui si riteneva schiavo della pena chi d'altronde era libero. Fra questa pena e quella della morte non v'è che un punto di differenza. E giustamente si è fissato questo punto, poichè se vi sono delitti pei quali non si può meritamente punire il colpevole che colla perdita assoluta di tutto, il che si verifica per mezzo della *morte*, ve ne ha ancora di quelli pei quali è d'uopo punirlo fino all'estremo di questo confine.

Per la *deportazione* l'uomo perde la patria e i diritti di cittadino; egli è trasportato dalla forza pubblica fuori della civile società, e messo in luogo in cui nulla più conservando che l'essere d'uomo, è obbligato a cercare i principii di una nuova vita nelle sole sue forze e nella sola sua industria. Egli così non perde tutta la sua libertà. La Repubblica romana non volendo condannare i cittadini all'ultimo supplizio, nè permettendo che fossero direttamente banditi, immaginò la pena dell'*interdizione* dall'acqua e dal fuoco, onde fossero eglino stessi forzati a portarsi altrove esuli dalla patria. Ma l'esilio, siccome osservò Cicerone, era piuttosto un mezzo di rifugio nelle disgrazie, che un supplizio. Cresciuta la corruzione, Augusto ne riconobbe l'inefficacia, e vi sostituì la deportazione nelle isole.

Alcune moderne nazioni, posseditrici in remota parte del mondo d'isole e di territorii disabitati, hanno adottata questa pena, e la ragione del pari e l'umanità applaudirono a tale consiglio. Per essa dilatatasi la sfera dei mezzi repressivi, non si sono più confusi colla stessa specie di pena delinquenti che per molti essenziali titoli sono assai distinti fra loro (1).

---

(1) *Deportatio est cum quis in civitate sua ita mulctatur, ut vinctus nervo aut compedibus in navim aliquam imponeretur, servisque publicis, ut eum in insulam certam transferrent, traderetur.* Leg. 1. ff. *De poenis.*

La *deportazione* adunque nella catena delle pene legasi ai *lavori pubblici* meglio di qualunque altra.

Da taluno avrebbesi potuto forse pensare che la pena del *bando perpetuo*, accompagnata da morte civile, potesse equivalere alla *deportazione*, e facilmente adattarsi alle circostanze di ogni Stato. Ma, omessa ogni altra considerazione, chi non vede che massimamente inflitto il *bando perpetuo* per certo genere di delitti, pei quali pure sembrerebbe più conveniente, non provvederebbesi abbastanza alla sicurezza pubblica?

Una sola difficoltà poteva opporsi perchè si esitasse a proporre la pena della *deportazione*; ed è, che il Regno d'Italia non ha nè colonie nè territorii fuori del Continente europeo.

Ma io ho pensato che il Re d'Italia è l'Imperadore dei Francesi; che quando nella sua sapienza trovi conveniente questa specie di pena, nulla più resta in quanto all'esecuzione. Egli ha ogni genere di potenza per realizzarla; ed ogni mezzo che si compiaccia di scegliere, costituirà un nuovo beneficio pel suo regno.

Le pene temporanee d'alto criminale dovevano conservare fra sè stesse una gradazione simile a quella ch'esprimono le pene perpetue.

Quella dei *lavori pubblici* n'è la più forte per l'intensione. Ad essa succede quella del *lavoro nella Casa di forza*.

Alle predette pene quella si è aggiunta della *relegazione*, che determinata o nel circondario interno di un forte, o in un luogo particolare del forte medesimo, viene a porsi in una perfetta gradazione con entrambe, e a somministrare al legislatore nuovi elementi di repressione con giustizia ed utilità, applicabili al carattere delle sì distinte varietà dei delitti. L'opinione pubblica da lungo tempo domandava che il sistema delle pene fosse più ragionato di quello che si trova nei vecchi Codici. Essa disgustavasi allo spettacolo assurdo di vedere in uno stesso luogo uniti sotto il peso di una medesima pena rei di delitti per ogni rispetto differentissimi. E i valentuomini stessi, che si erano applicati allo studio della giurisprudenza penale, dolevansi che i materiali delle pene fossero sì ristretti, quando tanto ampia era la diversità dei delitti; e che ove il castigo temporaneo mirava alla correzione del reo, la troppo sproporzionata natura della pena nuocesse sfortunatamente a sì importante oggetto. La legislazione penale del Regno d'Italia avrà il merito di avere in molta parte provveduto al difetto.

La pena della *relegazione* viene per noi ad equivalere a quella del *bando a tempo*, e sembra atta a produrre migliore effetto. Convenen-

dosi che il *bando* non fosse indicato che per certi delitti politici, è manifesto ch' esso non anderebbe ordinariamente a colpire che persone le quali, pel carattere del delitto commesso e per le circostanze loro, niuna o assai scarsa sofferenza trarrebbero da tale pena. Di che forza dunque ne sarebbe l'esempio?

Dare alla pena dei *lavori pubblici a vita* un apparato che colpisca potentemente l' imaginazione, non è in sostanza che perfezionare uno dei grandi mezzi di repressione, di cui la giustizia può giovarsi. Questa considerazione mi ha fatto adottare il *marchio.*

Tutte le ragioni opposte a questa pena restano senza forza, quando si tratti di applicarla soltanto ai grandi scellerati già condannati alla pena perpetua dei *lavori pubblici.* L' interesse eminente dell' esempio e quello della pubblica sicurezza in questo genere di pena trovano un sussidio tanto più certo, quanto essa è più terribile. Uomini presso che indifferenti alla pena dei *lavori pubblici*, non lo sono nè possono esserlo a questa, che lascia sulla persona un indelebile monumento della generale riprovazione, che toglie al condannato ogni speranza, evadendo, di sottrarsi al castigo, e che facilita all'autorità il riconoscimento di lui, se avvenga che fugga. In questo rispetto il *marchio* è come una catena infrangibile, con cui la società si assicura del colpevole infino ch'egli viva.

La *berlina* e l' *esposizione del cartello* non richiamano molte considerazioni. Ove si parlerà del titolo che riguarda gli *effetti delle condanne* saranno indicate le ragioni per le quali, rispetto a queste due pene, si è variato alcun poco da quanto era nel primo Progetto.

Una delle pene nuovamente aggiunte è la *confisca dei beni.*

Questo nome a primo colpo sveglia idee d' orrore, quella singolarmente d' una famiglia innocente che soffre per delitto non suo.

Tale era la *confisca dei beni* stabilita nelle vecchie legislazioni, contro la quale sì forti clamori eransi giustamente alzati. Ma tale non è quella di cui qui si tratta.

Primieramente essa non avrà mai luogo che nei casi ai quali la legge l'abbia espressamente applicata. Essa non abbraccia che quanto strettamente appartiene al condannato. I diritti de' suoi creditori, quelli de' suoi discendenti ed ascendenti, quelli delle persone che devono alimentarsi sui beni del medesimo, sono rispettati.

Al Governo è dato disporre dei beni confiscati a favore dei varii individui della famiglia del condannato.

Essa è dunque unita ai riguardi dovuti all' innocenza; essa è sciolta da ogni attentato fiscale. Ma nel tempo stesso noi faremo uso d' un

mezzo sommamente atto a ritenere certe classi di persone da delitti i più funesti per la società.

V'hanno degli attentati che tendono al rovesciamento della costituzione dello Stato o del Governo, alla devastazione, al saccheggio, alla rapina d'ogni genere di proprietà pubbliche e private. Ve n'ha degli altri che tendono a distruggere la fede e l'azione del commercio coll'alterazione degli effetti pubblici, colla fabbricazione o introduzione della falsa moneta, o di altri rappresentativi pubblici del cambio. Le perdite dello Stato in questi casi possono essere immense, nè può dubitarsi che non sieno sempre indeterminate ed inapprezzabili. Una triste esperienza dei turbamenti insorti pur ora in alcune parti del Regno mostra, sopra ogni altra considerazione, l'opportunità della pena di cui parliamo. E taluno che ardisce nella turbolenza delle sue passioni sfidare ogni genere di pericoli, può non essere forse insensibile a questa pena, l'idea della quale va necessariamente a congiungersi con alcune delle affezioni più care al cuore dell'uomo (1).

Si era dubitato se il Codice Napoleone si opponesse allo stabilimento della *confisca*. Dicendo esso all'art. 24., che *per la morte civile il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva, e che si apre la successione a pro de' suoi eredi, ai quali si devolvono i beni di lui, come se fosse morto naturalmente e senza testamento*, pareva potersi concludere che niuna disposizione diversa potrebbesi stabilire.

Ma, se ben si considera, altro è parlare di una regola generale per tutti i casi in cui s'incorra la morte civile, altro è stabilire un'eccezione speciale. Resta la regola generale che il Codice Napoleone ha consecrata sapientemente ad eterna soppressione delle antiche leggi, le quali ad ogni condanna importante morte civile abbandonavano al fisco i beni del colpevole. Non ostante adunque che intervenga morte civile, saravvi libera successione. In pochi casi soltanto, e ben determinati, il Codice penale potrà modificare l'effetto della regola generale; poichè la *confisca* proposta, comunque dia una straordinaria destinazione alla parte disponibile dei beni del condannato, lascia nondimeno sotto la piena

(1) E però da riflettere che la confisca, in qualunque modo adoperata, priva sempre i legittimi eredi di ciò che loro spettava; la sola differenza sta dal privarli di tutta la sostanza del reo, al privarli soltanto d'una parte di essa. Dunque l'ingiustizia dal più al meno c'è sempre, perchè è una pena che colpisce in modo diretto l'innocente. L'armamentario penale non è poi sì povero, che manchino pene di altro genere pei delitti quantunque gravissimi! Sarebbe a desiderare che la pena della confisca fosse per sempre cancellata da tutti i Codici penali, come lo è infatti da alcuni. (DG)

azione del Codice Napoleone il rimanente. La *confisca dei beni* per certi delitti è adottata in Francia, non ostante che il Codice Napoleone niuna emenda abbia colà sofferta in proposito; e il Decreto stesso di Sua Maestà, emanato il giorno 6 Aprile 1809, infligge la pena della confisca contro i Francesi che abbiano portate le armi contro la Francia, od abbiano continuato nel servigio militare od amministrativo presso estera Potenza in tempo di guerra. Il complesso di queste considerazioni deve persuadere ad ognuno, dal Codice Napoleone non essere per niun modo contraddetta la *confisca*, come qui è proposta.

Gli autori del primo Progetto avevano proposta la pena della *interdizione dagli uffizii pubblici*, come accessoria. Ma poco o niun effetto, per gli oggetti che la giustizia penale si propone, potrebbe produrre questa così stabilita *interdizione*. L'opinione pubblica avrebbe già in certi casi prevenuto il legislatore. La prudenza del Governo provvederebbe in alcuni. In altri una legge espressa ha già statuito. E come, se non altro, supporre che l'amministrazione non riguardi interdetto dagli uffizii pubblici colui che viene condannato a pena d'alto criminale? È questo uno dei principali effetti di tal genere di condanna.

Dopochè le Costituzioni del Regno e il Codice Napoleone hanno assicurati ai cittadini certi diritti, la ragione penale offeriva spontaneamente un elemento di sanzione particolare nella privazione di questi diritti. Ecco ciò che importa la pena qui introdotta sotto il nome di *degradazione civica*. Ella fa che il condannato sia decaduto per sempre da ogni grado, funzione ed impiego che aveva, ed insieme dal diritto del voto e della elezione attiva costituzionale, della eleggibilità costituzionale, della nomina a funzioni pubbliche od impieghi amministrativi, giudiziarii, o d'altro genere.

Il condannato alla *degradazione civica* perderà pure varii altri *diritti* che in questo titolo sono enumerati. Tale specie di pena non potrà non avere importantissimi risultati.

Alla pena della *degradazione civica* si è aggiunta quella della *interdizione dall' esercizio di una professione*, *negoziazione od arte*. Essa è fondata sopra considerazioni simili a quelle che hanno suggerita la *degradazione civica*. Dacchè ad ogni cittadino è libero l'esercitare qualunque professione, negoziazione od arte, che la suprema amministrazione non esclude dallo Stato per pubblico interesse, costituire una pena nella interdizione di tale esercizio è ciò che la natura stessa suggeriva, quando si tratti di reprimere un delitto nascente dall'abuso di tale esercizio.

I principii che hanno guidato nella determinazione delle pene di *alto criminale* sono stati estesi in queste nuovo Progetto alle *pene correzionali.*

Ecco i motivi delle varietà che si sono introdotte.

L'antico Progetto conteneva la pena di *Casa di correzione* e quella di *detenzione*, come distinte fra loro. Qui si è ritenuta la sola *detenzione;* ma si è stabilito che, eccettuato il caso in cui questa pena non oltrepassi i tre mesi, abbia sempre ad importare lavoro in Casa di correzione.

La denominazione preferita è giustificata non tanto dalla considerazione che rappresenta il carattere principale della pena, quanto dall'essere già esclusivamente consecrata nel Codice di procedura penale.

Non vuolsi poi separato dalla *detenzione* il *lavoro*, non solamente perchè non devesi confondere questa pena colla *custodia*, di cui parla il Codice di procedura penale, ma perchè, per essenziale carattere dei luoghi ove questa pena si subisce, deve sempre essere accompagnata dal lavoro. Considerazioni morali, economiche e politiche portano necessariamente a tale idea; e in essa pare che convenissero gli stessi autori del primo Progetto quando destinarono la *detenzione correzionale* anche a coloro che condannati a multe, a cagione d'insolvibilità dovevano scontarle detenuti.

Gli autori di quel Progetto davano al Giudice l'arbitrio di surrogare alla *detenzione* non eccedente il mese l'*arresto in casa*, quando il condannato fosse di buona fàma. Ogni eccezione desunta dalla semplice qualità delle persone in fatto d'inflizione di pene non può essere che pericolosa. Questo arbitrio è stato escluso. La regola più sicura in tale materia è quella di tenere la stessa norma per tutti; e se fia quistione di alcun raddolcimento, quello che i buoni principii potevano esigere si è già stabilito.

Gli autori del primo Progetto avevano proposto ancora la pena dell'*esilio dal Regno.* Non è sembrato conforme alla prudenza rimettere all'arbitrio dei Giudici l'inflizione di questa pena, nè come accessoria, quando cioè il forestiere colpevole fosse stato punito con Casa di correzione o con detenzione, nè come commutata invece del *confino* o dell'*esilio locale.* Ciò che può avere dei rapporti cogli oggetti appartenenti all'alta amministrazione politica non deve entrare negli elementi ordinarii dell'autorità giudiziaria.

Ritenute le pene di *confino* e di *esilio locale*, com'erano nel primo Progetto, per le ragioni plausibili che i compilatori esposero nel loro

rapporto, qualche varietà si è introdotta rispetto alla *multa*, e alla *sospensione* dall'esercizio di un'*arte* o *mercimonio*. Per ciò che riguarda la multa, il minimo di essa è stato ridotto dalle lire 75 alle 50, in considerazione dell'inappellabilità dal Regolamento organico stabilita per le condanne di questo genere.

Per ciò che spetta alla *sospensione* dall'esercizio di un'*arte* o *mercimonio*, a quest'ultimo si è sostituita la *negoziazione*, come oggetto assai più importante, e facile a cadere in proposito, quando sarebbesi potuto dubitare se sotto il nome di *mercimonio* si comprendesse la *negoziazione*. Si è pure tolta l'indicazione del *tempo maggiore di* 15 *giorni;* poichè, come si dirà in appresso, non si è creduto di fare di questa *sospensione* limitata a tempo minore una pena di Polizia.

Il primo Progetto aveva proposto per una delle pene correzionali la *rimozione speciale dalla carica o dall'impiego che il colpevole copriva al tempo del commesso delitto*. Essa non era, in mente degli autori del Progetto, che una pena accessoria a quella della *Casa di correzione*, al *confino* e all'*esilio locale*, e davasi arbitrio al Giudice di aggiungerla alla *detenzione*, dove questa fosse per tempo maggiore di un mese.

Era assai oscuro in che diversificasse questa pena dalla *interdizione dai pubblici uffizii*, che quel Progetto aveva collocato fra le pene di alto criminale. E quando nei principali elementi essa si confondesse con quella, pareva assai aspra cosa che si ponesse per effetto di una condanna a pena correzionale ciò che per la sua gravità non potrebbe esserlo che di una condanna d'alto criminale. Inoltre dovevasi considerare, che ove questa pena avesse potuto applicarsi a cariche costituzionali, non potendosi esse perdere che per quelle cause per le quali si perdono i diritti di cittadino, non aveva qui luogo opportuno.

Se poi si applicava a cariche dipendenti dalla volontà del Governo, primieramente si eccitava un forte dubbio, che soltanto per un giudizio si potesse dar luogo alla rimozione dalle medesime; e in ogni caso inopportunamente ed inutilmente forse si pretendeva di prevenire un fatto che per sua natura deve tutto dipendere dall'amministrazione.

Esclusa pertanto questa pena, un'altra se n'è ammessa che sembra assai più conveniente. Essa è la *sospensione di certi diritti civici e civili*.

I *diritti civici*, altrimenti chiamati *politici*, vengono dalla costituzione dello Stato. Essi formano il complesso di ciò che chiamasi *diritto di cittadinanza*, poichè esprimono la capacità che, come membro del corpo politico, ha l'individuo di concorrere alle elezioni, e di essere

scelto all'esercizio dei pubblici uffizii. L'economia di questi diritti è regolata dal Diritto pubblico del Regno.

I *diritti civili* vengono dalla legge civile dello Stato, ed esprimono le capacità concernenti la persona e la proprietà. Essi sono l'oggetto del Diritto privato vigente nel Regno.

I *diritti civili* sono comuni a tutti gli abitanti del Regno; i *diritti civici* sono proprii soltanto di quelli che hanno certe qualità determinate. Non si può godere dei *diritti civici*, se non si ha il godimento dei *diritti civili*; ma si può godere dei *civili*, anche non godendo dei *civici*.

La ragione, che cerca di proporzionare possibilmente le pene, dopo avere suggerita la perdita totale di questi diritti, portata dalla pena della *degradazione civica* nei casi di una delinquenza che pel complesso dei rapporti non può non essere delitto gravissimo, suggeriva pure in delinquenze di simil genere, ma di assai minore gravità, una economia di sanzione conforme.

La pena di *sospensione* accennata corrisponde perfettamente all'uopo. Com'essa ha diversi oggetti, viene così ad avere altrettante misure, di cui la legge ed i Giudici possono fare un uso opportuno. Specialmente poi è d'avvertire, com'essa è attissima a produrre e fortificare un sentimento morale, che in sostanza è la base più certa della civile onestà.

Intanto è bene prevenire, che l'enumerazione dei diritti, della cui *sospensione* qui si tratta, e che trovasi esposta nell'art. 20, diventa importante per ciò che troverassi disposto nel Titolo III., in cui si parla degli *effetti delle condanne.*

Tre altre pene sonosi inoltre aggiunte: la *ritrattazione solenne*, la *interdizione dai luoghi pubblici*, e la *pubblica riprensione.*

La *ritrattazione solenne* è perfettamente conforme a certo genere di delitti, e dà un giusto risarcimento all'offeso. Essa era già conosciuta ed adottata in più Codici dell'Europa sotto il nome di *palinodia*, ed usata pure presso i Greci siccome un mezzo alla pubblica riparazione dell'ingiuria.

L'*interdizione dai luoghi pubblici*, mentre convenientemente mortifica il delinquente, previene ulteriori scandali. I Romani conobbero questa pena, e ne fecero uso: *aut etiam spectaculis eis interdicitur.* Leg. 28. § 3. Dig. *De poenis.*

La *pubblica riprensione* ha pur essa un carattere essenzialmente correzionale, ed è indicata per tutti que' casi nei quali la imprudenza o

la indecenza possono colpirsi con un mezzo morale. Più cenni di questa riprensione si scorgono nelle leggi romane, e singolarmente nella leg. 16. Cod. *Ex quib. caus. infam. irrog.* — *Sed ita Praesidis verbis gravatus et admonitus, ut ad melioris vitae frugem se reformet.*

Pene comuni.

Ma qui si sono messe tre altre pene comuni all'uno e all'altro genere, e sono: 1.° la *multa maggiore di lire* 50; 2.° l'*assoggettamento alla disposizione dell' alta Polizia dello Stato*; 3.° l'*assoggettamento alla sopravveglianza dell'alta Polizia dello Stato.*

Mettere per principio generale la *multa* fra le pene di alto criminale, sarebbe stato un esporre la legislazione penale del Regno alla imputazione di una certa avidità fiscale. Fu però avvertenza di sommi scrittori, e specialmente di Montesquieu, che i delitti dipendenti dall'avidità del guadagno si punirebbero assai convenientemente con pene pecuniarie, quando l'atrocità delle azioni criminose non esigesse un più severo castigo. Questa giustissima idea guidava a stabilire, che anche alle pene d'alto criminale si aggiungesse la multa, ove il delitto fosse manifestamente congiunto colla vile cupidigia dell'altrui sostanza. La combinazione di due pene diverse corrisponde ottimamente al carattere complesso del delitto. Ecco perchè si è stabilita la *multa* come pena comune alla giustizia tanto d'alto criminale, quanto correzionale.

Gli autori del primo Progetto abbandonarono all'arbitrio della Polizia amministrativa il pensiero di provvedere riguardo a coloro che sortono dai luoghi nei quali hanno scontata la loro condanna.

Certamente v'ha una sopravveglianza abituale della Polizia riguardo a tutti gl'individui della società, e a miglior ragione debb'esservene una speciale su certi individui e a certi titoli. Ma l'una e l'altra, per quella generalità che le caratterizza, non possono toccare sì dappresso, com'è pur d'uopo, coloro che sortono dai luoghi di pena.

Volevasi dunque un altro genere di provvidenza, tutto appropriato ai medesimi, e discendente da quella stessa giustizia, la quale, ben conoscendoli, ha un manifesto diritto di ritenerli sotto la sua azione.

Infatti la sola espiazione della pena non può assicurare la società delle disposizioni morali di coloro che si erano renduti rei di gravi delitti, e che sovente nel luogo della pena mille circostanze concorrono a più corrompere, anzichè correggere.

Altronde può dirsi con ragione, che se la punizione dei rei discende dal diritto di difesa appartenente al corpo sociale, e la prevenzione for-

ma pur essa una parte di questa difesa; tale *sorveglianza speciale*, che per alcuni riguardi è una vera pena, e per altri è un potente mezzo d'impedire mali ulteriori, non poteva stabilirsi meglio che nel Codice penale. E il rispetto stesso ch' esige la civile libertà voleva che qui si collocasse, tanto per servire a sì grave e delicato oggetto, quanto eziandio per soccorrere al voto dell'amministrazione, sovente posta in grande imbarazzo per conto di quelli ch'escono dai luoghi di pena.

La necessità di questa misura fu profondamente sentita dall'Altezza Vostra Imperiale, che appunto nel Codice penale ne volle consecrato il principio, riservati soltanto all'amministrazione quei regolamenti che possono dirigerne l'esecuzione.

Ad essa però non saranno sottoposti i condannati per titoli correzionali, se non quando la legge l'abbia determinato. Ma se provvida e necessaria era questa misura, non meno provvida e necessaria si troverà l'altra dell'*assoggettamento alla disposizione dell'alta Polizia dello Stato.*

V'hanno degli uomini, pel complesso di molte pessime qualità viventi fuori dell'onestà civile, conosciuti per cattivi da tutti, e contro i quali non però accade che si concreti la prova di alcun grave delitto. Tali sono, per esempio, certi vagabondi, certi destituiti d'ogni mezzo di sussistenza, che ricusano d'applicarsi ad alcun'opera; certi che, stando in mezzo alla società come se avessero modi legittimi da mantenersi, non possono rendere di sè alcuna ragione. Tutti costoro non solamente si debbono presumere cattivi, ma si possono giustamente ritenere per tali, dappoichè lo stesso vivere che fanno diventa contro essi una prova, non potendo giustificarne i modi.

V'hanno inoltre qua e là combriccole di cattivi, e aggregazioni e complotti con industria organizzati, che si propongono per oggetto e truffe e furti di mille modi, a tali cose con ripartiti ufficii concorrendo gl'individui per lontani fili insieme associati. Rare volte succede che costoro possano trarsi ai Tribunali per titolo di alcun grave e specificato delitto; ond'è che, sottomettendoli alle pene ordinarie, assai poco è la società preservata, mentre, espiata che abbiano la breve condanna, facilmente ritornano al primo loro mestiere.

Finalmente v'hanno quelli che, stati già in luogo di pena a cagione della qualità dei delitti antecedenti, non possono tenersi per innocui alla società mediante la sola *sopravveglianza speciale.*

Era necessario trovare un mezzo atto a prevenire tanti mali e pericoli; e siccome ogni volta che il Governo giunge ad osservare i danni

che alla società provengono da tali persone, per l'eminente suo ufficio di tutelarla, ancorchè una legge positiva non lo autorizzi, è costretto a provvedere giusta la suprema legge della pubblica sicurezza; così troverassi opportunissima nel Codice penale la disposizione proposta, onde, tolto ogni funesto inciampo, i Tribunali procedano, e il Governo faccia eseguire quanto all' uopo la legge ha statuito.

Nè alcuno potrà dubitare che questa disposizione non sia pienamente conforme ai principii della più severa giustizia. Perchè essa abbia luogo vuolsi la sentenza dei Tribunali. I Tribunali debbono avere le prove delle qualità degl' imputati. Niun timore adunque di arbitrio; e il trasporto che si fa dell' uomo dall' impero della legge a quello dell' amministrazione, sarà per ogni parte giustificato.

Pene di Polizia.

Ora debbo parlare delle *pene di Polizia.*

L' *espulsione dal Regno*, posta dagli autori del Progetto fra le pene di Polizia, si è esclusa per le considerazioni per le quali si è escluso dalle pene correzionali l'*esilio*. Inoltre si è osservato, che nel senso del primo Progetto si confonderebbero insieme gli atti proprii dell'autorità giudiziaria e quelli che appartengono all'amministrazione politica. Tocca a questa provvedere quanto ai forestieri, qualunque essi sieno.

Si è pure esclusa la *sospensione* dall' esercizio di un' arte o negoziazione, benchè stabilita non oltre i 15 giorni. Questa pena presenta l' aspetto di una troppo notabile gravità pel danno che potrebbe recare tanto negl' interessi economici, quanto in quelli del credito. Essa non può essere proporzionata ad una contravvenzione di Polizia. Anche nel Diritto romano i soli maggiori magistrati di giustizia punitiva avevano il diritto di condannare i colpevoli a simigliante pena, sebbene limitata a certo tempo. *Praeses ultra administrationis suae tempus interdicere alicui arte sua uti non potest*. Leg. 43. Dig. *De poenis*. Che se pure alcun caso emergesse, in cui anche nella sfera delle contravvenzioni di Polizia potesse credersi opportuna, può supplirvisi facilmente con quella dell' *allontanamento da un determinato luogo*, giacchè questa è più atta dell' altra a colpire il solo delinquente; e non è forse pericolosa, come almeno in certe circostanze potrebbe divenire la *sospensione.*

Si sono aggiunte la *ritrattazione semplice*, l' *arresto in casa*, il *precetto di presentarsi.* Ciascuna di queste pene ha una ragione di massima convenienza.

Corrispondenza fra le pene d'alto criminale, correzionale e di Polizia.

Nella scarsezza di mezzi che soffre ogni legislatore per adattare la natura delle pene alla natura dei tanto varii e differenti delitti, si è cercato di ravvicinare possibilmente nella istituzione delle pene quella proporzione che vedesi nelle rispettive specie delle delinquenze.

Nell' *alto criminale* dopo la pena di *morte* vi sono pene perpetue, e fortissime pene temporanee afflittive di *lavori pubblici*, e di *lavoro in Casa di forza.*

Nel *correzionale* v' è la *detenzione in Casa di correzione*, ch' è *Casa di lavoro.*

Nell'*alto criminale* v' è la *deportazione* e la *relegazione.*

Nel *correzionale* v' è il *confino*, l'*esilio locale*, e l' *interdizione dai luoghi pubblici.*

Nell' *alto criminale* v' è la *degradazione civica*, e l' *interdizione dall'esercizio d'una professione, negoziazione od arte.*

Nel *correzionale* v' è la *sospensione di certi diritti civici e civili*, e la *sospensione dall'esercizio d'una negoziazione od arte.*

Nell'*alto criminale* v' è il *marchio*, la *berlina*, il *cartello.*

Nel *correzionale* v' è la *ritrattazione solenne* e la *pubblica riprensione.*

La corrispondenza di queste pene è manifesta, e non può dissimularsi che non istieno in certa misura fra loro, secondo che vi stanno i delitti che rispettivamente appartengono all' uno o all'altr' ordine.

Uno stesso accordo si osserverà nelle *pene di Polizia.* Qui pure è una *detenzione.*

Qui è l'*allontanamento da un determinato luogo*, che legasi coll'*esilio locale* e colla *interdizione dai luoghi pubblici.*

Qui è l'*arresto in casa*, che legasi col *confino.*

Qui è l'*ammonizione* e la *ritrattazione semplice*, che acconciamente legansi colla *pubblica riprensione* e colla *ritrattazione solenne.*

Qui è il *precetto di presentarsi*, che proporzionatamente rappresenta l'*assoggettamento alla sorveglianza speciale dell' alta Polizia dello Stato.*

Quest'armonia di pene era singolarmente desiderata al perfezionamento del Codice, dappoichè l'aberrazione dai principii della giustizia presenta anch'essa una certa connessione graduale, e chiede alla forza repressiva della legge una serie di mezzi gradualmente connessi.

Graduazione delle pene e commutazione della multa.

Determinate le varie specie di pene, delle quali deve farsi uso, occorreva stabilire le norme necessarie per la *graduazione* di alcuna di esse, e per la *commutazione* che potesse aver luogo riguardo alla *multa.*

Gli autori del Progetto per le pene d'alto criminale temporanee avevano fissati cinque gradi, ed a ciascuno d'essi avevano assegnato il minimo e il massimo limite della durata. Codesta moltiplice graduazione esprimeva una idea seducente, in quanto il legislatore, per usarne con giusta misura, s'impegnava a prevedere la qualità ed il numero di tutte le circostanze aggravanti o attenuanti ogni particolare delitto. Ma può egli impegnarsi a tanto il legislatore? È assolutamente impossibile ch'egli prevegga e determini tutte quelle apparenze, per cui un delitto può variare quasi all'infinito, e riguardarsi perciò più o meno grave. Nè questo infatti è l'ufficio suo, procedendo egli essenzialmente nella considerazione di ogni generalità, non di qualunque particolarità di fatto. Questa è tutta propria del Giudice, il quale appunto si dice destinato ad applicare la legge, in quanto, fatta ispezione del caso concreto, mette la legge in certa proporzione con esso. L'esperienza poi ha dimostrato, e gli stessi nostri Tribunali n'hanno renduta testimonianza, che la graduazione, di cui si parla, lungi dal ben servire agli oggetti della giustizia penale, nuoce ai medesimi, obbligando i Giudici a misure che per la maggior parte dei casi pratici riescono o insufficienti o disorbitanti. Si è riconosciuto adunque essenzialmente necessario lasciare al Giudice per regola ordinaria una certa latitudine, ond'egli, a cui la legge ha dato di pronunciare del fatto criminoso, possa con più proporzione adattarvi la durata della pena.

Sarebbe di assai lungo discorso il ragionare sulla convenienza dei limiti dati al grado minimo e al massimo d'ogni pena temporanea. La qualità del delitto suggerisce la qualità della pena, siccome sarà osservato altrove; la quantità della medesima non può regolarsi che dalla gravità dell'azione criminosa, sempre nel doppio oggetto della correzione del reo e dell'esempio pubblico. Il limite di *venti anni* alla pena dei *lavori pubblici* presenta il combaciamento più analogo alla pena perpetua della stessa specie, e sembra che tutte le colte nazioni sieno in ciò convenute. Infatti pochi resistono a un tale corso di pena; e a chi l'abbia subita poca forza rimane, sia di corpo, sia di spirito, per volgersi di nuovo al delitto. Sul termine minimo di *dieci anni* noi abbiamo l'autorità della legge romana: *Sine praefinito tempore in metallum dato im-*

peritia, dantis decennii tempora praefinita videntur. Leg. 13. ff. *De poenis*. Abbiamo inoltre una ragione particolare; ed è, che il minimo della pena dei *lavori pubblici* a tempo deve stare al di sopra del massimo a cui possa ascendere la pena temporanea immediatamente ad essa inferiore: senza di ciò toglierebbesi ogni proporzione tra un genere di pena e l'altro. Vi sta di fatto considerata nel complessivo rispetto della durata e della sua speciale intensione.

Considerazioni di eguale natura possono invocarsi per giustificare il massimo di *quindici anni* stabilito per la pena del *lavoro in Casa di forza*, e il minimo di *tre anni*. Il delitto che chiedesse più lunga durata di pena non potrebbe averla più proporzionatamente, che in quella dei *lavori pubblici;* e quello che meritasse una durata minore di tre anni, più convenientemente l'avrebbe nella *detenzione correzionale*. La *relegazione*, in quanto alla durata, si è posta del pari colla pena del *lavoro in Casa di forza*, poichè sotto questo aspetto presenta una identità di ragione.

Per la durata stabilita riguardo alle pene correzionali e di Polizia, nel complesso della natura e del carattere tanto di esse, quanto dei delitti a cui sono comminate, facilmente se ne vedrà la convenienza rispettiva. Trattandosi però di combinazioni morali, non potevasi dissimulare che occorrono alcuni casi, nei quali il non declinare dai principii stabiliti era un violarli. Perciò la legge si è riservata di disporre diversamente per modo di eccezione.

Affidata ai Giudici la determinazione del tempo in cui deve durare la pena, era giusto mantenere intatto un principio di uniformità non solo in quanto concerne l'ordine delle sentenze, ma specialmente in quanto riguarda il carattere sostanziale delle pene. A quest' oggetto si è provveduto col prescrivere la misura delle frazioni in *semestri* per le pene d'alto criminale, in *mesi* per le correzionali, in *giorni* per quelle di Polizia.

Finalmente conveniva statuire sul modo di soddisfare alla *multa*, ove questa non si possa pagare. Avendo essa la ragione di vera pena, l'incapacità di pagarla non doveva rendere immune il reo. Il divario di estimazione, che qui si è determinato, ha la sua base nella differenza d'intensione per cui le pene rispettivamente differiscono fra loro, secondo la diversa classe alla quale appartengono.

Oltre a ciò si aveva ancora un riguardo al luogo in cui si deve scontare la *multa*, ed uno pure si è avuto al caso in cui la *multa* avesse una certa eccedenza.

Disposizioni generali.

La classificazione dei delitti era già stabilita. Conveniva qui togliere il dubbio che sulle competenze potesse nascere nei casi in cui o per titolo di recidività, o di altra disposizione particolare, la pena stessa eccedesse il suo limite ordinario. Ciò si è fatto nell'art. 52.

I tre susseguenti articoli contengono disposizioni, il carattere delle quali manifestando da sè una piena convenienza, non abbisogna di osservazioni.

Gli articoli 56 e 57 equivalgono ad un intiero Titolo del primo Progetto. In essi si è ristretto quanto appartiene a questa materia, osservandosi che in tali limiti si è pure ristretto il Codice di procedura dell'Impero francese. Il soggetto ha rapporti evidentissimi col Diritto delle genti: quindi era necessario tenerci a livello cogli altri Stati.

Del rimanente, per ciò che spetta ad un Italiano che fuori del Regno si faccia reo di un delitto attentatorio alla sicurezza dello Stato, di contraffazione del suggello dello Stato, di monete nazionali in corso, di carte nazionali, di viglietti di banco autorizzati dalla legge, non può dubitarsi che non sia giustamente processato, giudicato e punito dai Tribunali del Regno, e secondo il disposto dalle leggi. La differenza del luogo in cui si fece reo non può rompere i legami che lo uniscono al suo paese.

In quanto agli stranieri che negli accennati rapporti offendessero la sovranità italiana, essa nel principio della indennità e salute propria ha l'elemento manifesto della giustizia che l'autorizza.

Nessun dubbio parimente potrebbesi eccitare sulla disposizione risguardante l'Italiano che in estero Stato siasi fatto reo di un delitto d'alto criminale contro un altro Italiano. Quantunque nel supposto caso, per la circostanza del luogo in cui si è commesso il delitto, esso non abbia il carattere di offesa pubblica, chiaro è però ch'esso è diretto a danno di un individuo del Regno, il quale ha diritto alla pubblica protezione; e che niuna ragione assiste il delinquente, perchè possa pretendere di sfuggire all'autorità dei magistrati della sua patria, da lui gravemente insultata nella persona di un suo concittadino. In tutti questi casi, quando si vogliano analizzare i delitti sui principii immutabilmente combinati di giustizia ed utilità pubblica, non potremo non persuaderci che in ultima analisi la delinquenza devesi riguardare siccome commessa nello Stato.

Ma perchè nondimeno la circostanza del luogo mette una differenza fra il delitto qui contemplato, ed ogni altro che sia commesso nel territorio del Regno, la procedura si è fatta dipendere da alcune condizioni.

Egli è questo un omaggio che ogni legislatore deve ai principii generalmente ricevuti; e la moderna legislazione francese ce ne ha dato l'esempio.

L'art. 57. contiene una disposizione, la cui mancanza avrebbe potuto produrre funestissime conseguenze. Senza una norma precisa i Giudici sarebbero stati incerti, all'emergenza dei casi, sul partito che dovevano prendere; e lo zelo della giustizia obbligandoli a rintracciare nella generalità delle massime una norma, forse avrebbero potuto essenzialmente violare la stessa giustizia.

I rimanenti articoli appartenevano propriamente al Codice di procedura penale, perciocchè in essi non trattasi d'altro, che di determinare un'azione. Mentre poi tutti insieme hanno un certo carattere suppletorio, niuno per ventura li troverà qui posti tanto inopportunamente da concepire desiderio che siano pubblicati piuttosto come aggiunta all'accennato Codice di procedura.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO III.

DEGLI EFFETTI DELLE CONDANNE.

La *morte civile* è il più tremendo effetto che una pena possa produrre. Il colpevole che la incontra venendo privato d'ogni partecipazione ai diritti civili, cessa d'essere membro della società, presso la quale, per una finzione di legge, è riputato morto.

Il Codice Napoleone dichiarando che la condanna alla morte naturale produce la morte civile, ha aggiunto poi, che le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile se non quando la legge lo determina. Lasciava dunque al Codice penale la cura di questa determinazione, come di oggetto suo proprio.

Gli autori del primo Progetto, seguendo le prescrizioni del Codice Napoleone, avevano annessa alla pena della *morte naturale* la *morte civile*, e inoltre l'avevano estesa alla pena dei *ferri in vita*, che nel presente Progetto si è detta dei *lavori pubblici a vita.*

Anche i Romani, che avevano apposta la *morte civile* alla pena di *morte*, = *Qui ultimo supplicio damnantur* (dice la legge 29. ff. *De poenis*) *statim et libertatem et civitatem amittunt* = consideravano pena capitale, producente la perdita della libertà e della cittadinanza, quella dei metalli, quando era perpetua, equivalente appunto alla nostra dei *lavori pubblici a vita.* Veggasi la legge 28. ff. § 6., e la legge 8. ff. § 8.

L'uomo divelto per sempre dalla società, e che ad ogni momento prova l'urto con cui l'universalità dei cittadini lo respinge da essa; l'uomo che non vive più che per essere servo della pena; quale partecipazione potrebb' egli avere dei diritti civili? Se ciò fosse, avrebbesi una manifestissima contraddizione d'idee. Egli non può avere più che i diritti naturali inerenti alla fisica sua esistenza, perchè gli è lasciata la vita, e l'esercizio di questi diritti gli è ancora limitato dalla forza che la società, gravemente offesa da lui, con giustizia gli oppone.

Un tal uomo adunque perderà la proprietà di tutti i beni che possedeva, e si aprirà tosto la successione a vantaggio de' suoi eredi, ai quali si devolvono i beni di lui, come se fosse morto naturalmente e senza testamento. Egli non potrà succedere nè trasmettere a titolo di successione i beni che avesse di poi acquistati; e rispetto a questi non potrà disporne nè in tutto nè in parte, sia per donazione tra vivi, sia per testamento; nè potrà riceverne per gli stessi titoli, eccettochè per causa di alimenti. Egli non potrà essere nominato tutore, nè concorrere agli atti relativi alla tutela. Non potrà essere testimonio in un atto solenne ed autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio; nè stare in giudizio, sia come attore, sia come reo convenuto, fuorchè in nome e col ministero di un curatore specialmente nominato dal Tribunale, avanti il quale sia stata introdotta l'azione. Finalmente egli sarà incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile: il matrimonio, che avesse precedentemente contratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili; ed il conjuge ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni e delle azioni alle quali si farebbe luogo per la sua morte naturale (1). Ecco in che il Codice Napoleone ha stabilito consistere la *morte civile*, ed ecco l'effetto che fra noi produrrà la pena dei *lavori pubblici a vita.*

Perchè s'abbia un tale effetto niun'altra solennità richiedevasi, che l'espressa disposizione della legge. Ma qui si è introdotta una solennità

(1) Si vegga la nota seguente a pag. 1058. (DG)

coll'applicazione del *marchio* a tutti i condannati ai lavori pubblici a vita. Essa servirà ad indicare salutarmente al popolo l'assoluta e pienissima riprovazione che la legge imprime a coloro i quali si resero colpevoli degli enormi delitti, puniti con pena sì grave.

In questo Progetto si è introdotta come pena afflittiva perpetua la *deportazione*. Essa pure doveva produrre la *morte civile*, giacchè il condannato a tale pena perde necessariamente la *libertà civile*, che è l'essenziale carattere della *morte civile*; in ciò diversificando presso i Romani dal *deportato* colui che soggiaceva alla *relegazione*, come ne abbiamo chiaro esempio in Ovidio, ch'esule nel Ponto, apertamente consolavasi d'essere soltanto relegato, e perciò di appartenere ancora alla patria.

Ma la *morte civile*, come si è osservato, non è che una finzione della legge; e la legge non potendo andar oltre alla natura, è obbligata a riconoscere che l'uomo, per essa civilmente morto, non ostante vive ancora, ed ha i suoi naturali diritti. L'indole stessa della pena di deportazione, circoscrivendo soltanto la libertà naturale dell'individuo, gli lascia quella che permette l'esercizio di quei diritti che ha dalla natura. *Et speciali quidem jure civitatis non fruitur; jure tamen gentium utitur. Emit enim et vendit, locat, conducit, permutat, foenus exercet, et caetera similia.* Leg. 15. ff. *De interd. et releg.* Questa considerazione, dimostrando la somma differenza di stato ch'è tra la pena dei *lavori pubblici* e quella della *deportazione*, fa che, senza contraddire a nessuna idea, senza aprire il campo a nessuno inconveniente, anzi a perfetta corrispondenza dei buoni principii, la legge lasci al Governo la facoltà di accordare al deportato nel luogo della pena l'esercizio di alcuno dei diritti civili. — Dopo la *morte civile* nella serie degli *effetti delle condanne* segue l'*infamia legale*. Estendere, più di quello che il primo Progetto abbia fatto, i mezzi d'imprimere ai malfattori l'*infamia legale*, pareva ciò che la ragione suggerisce.

L'*infamia legale* non consiste essenzialmente che in un certo cumulo d'*incapacità* ad esercitare i diritti che la società politica e civile accorda a' suoi individui. È questa *incapacità* che con senso confuso intende la moltitudine nell'idea che si forma di quella degradazione in cui cade l'uomo che viene condannato a certe pene. Certamente il principio di questa opinione dev'essere stato prodotto dalla estimazione che si è data ai delitti; ond'è venuta poi la necessità pei legislatori di ben seguire le prevenzioni dei popoli nella comminazione delle pene, affinchè il senso pubblico non fosse urtato per quella sproporzione che po-

trebbe apparire quando a delitti, ai quali la moltitudine non annette certo carattere turpe, si assegnassero pene infamanti, e queste si risparmiassero per delitti nei quali la moltitudine ha ravvisata natura turpissima. Tutte le pene essendo dirette, come alla tutela dei cittadini, alla salutare esemplarità, il giudizio pubblico in questa materia diventa un elemento fondamentale delle sanzioni del saggio legislatore. Afferrata questa considerazione, forza è concludere che tutte le pene d'alto criminale non dovevano, almeno presso noi, dichiararsi infamanti.

Ma se la moltitudine non è disposta a vedere infamanti tutte le pene d'alto criminale, meno ancora lo è a cessare di credere infamanti quelle fra esse che riguardò costantemente per tali. L'infamia di fatto, se ben si considera, è l'elemento sul quale il legislatore deve stabilire l'infamia di diritto. Da ciò nasce che la pena dei *lavori pubblici* non può non riputarsi infamante, poichè la moltitudine l'ha sempre riguardata per tale, sia a cagione dello stato in cui per questa pena, comunque in addietro o nominata o amministrata, pone chi deve subirla, sia a cagione dei delitti pei quali essa comunemente è stata inflitta.

Se pertanto può avere qualche peso il timore, indicato dagli autori del primo Progetto, di non vedere diminuita, dicono essi, la forza della *infamia legale* dall'uso troppo frequente della pena a cui si annette; maggior peso deve avere l'osservazione, che certi delitti, i quali sono anche i più frequenti, hanno già presso la moltitudine l'infamia di fatto; e che l'ha certissimamente la pena dei *lavori pubblici*, e l'ha per modo da non potersene in nessuna maniera cambiare l'idea. Era quindi ragionevole che i *lavori pubblici* per principio generale fossero dalla legge dichiarati *pena infamante.*

Ma si è considerato, che se l'annettere l'infamia a questa pena era una necessaria conseguenza del carattere della medesima, il trovare un mezzo d'imprimere un forte senso di questa infamia nella moltitudine era un perfezionare l'opera della esemplarità. Questo utilissimo effetto non si poteva meglio ottenere, che stabilendo che tutti i condannati ai *lavori pubblici a tempo* fossero esposti alla berlina. Per tal modo avviene che si dia alla pena la conveniente sua conseguenza, e che questa pena si renda per l'esempio assai più sensibile. Noi non possiamo dissimulare che assai ristretta e fuggevolissima è l'impressione che resta nel popolo di una condanna ai *lavori pubblici*, giacchè il reo, dal momento che si toglie dal Tribunale, non è più veduto che nel luogo della pena, pel maggior numero dei condannati distantissimo da quello che fu scandalizzato dai loro delitti. L'esposizione del reo alla berlina

provvede a questo difetto. Per essa la condanna si fa sensibilmente pubblica, e in questa pubblicità sta singolarmente l'esempio. Temere che, usando così della berlina, se ne diminuisca nella pubblica opinione la forza, egli è lo stesso che temere si diminuisca nella opinione pubblica la forza della stessa pena dei *lavori pubblici*, giacchè questa pena s'infligge frequentemente, così esigendo certa specie di delitti sciaguratamente frequenti.

L'*esposizione del cartello* non si potrebbe che assai difficilmente ascrivere nel catalogo delle pene, stando a quanto su di essa veniva stabilito nel primo Progetto. Qui se n'è fatta una pena infamante, come la *berlina*; ma però per molti essenziali rapporti differente nel resto dalla medesima. Per la *berlina* il condannato soffre d'essere personalmente spettacolo alla moltitudine; pel *cartello* non è spettacolo alla moltitudine che per estimazione. Tale differenza è un mezzo di più per guidare il legislatore in una certa graduazione. Se ne troveranno gli esempii nella Parte II. del *Progetto di Codice penale*, e se ne riconoscerà l'opportunità singolarmente nei due principii stabiliti: il primo dei quali si è, che la sola *esposizione del cartello* sia applicata pei delitti che la legge punisce col *lavoro in Casa di forza;* il secondo, che sia sempre sostituita alla *berlina*, rispetto alle donne ed ai vecchi che all'atto del giudizio abbiano compiuto gli anni 70. Questa misura era suggerita dalla decenza pubblica, e da quel rispetto che l'età canuta sembra per sè stessa ottenere dal consenso degli uomini, non ostante la severità che la legge esercita sugl'individui che si sono renduti colpevoli; l'altra dal minor grado di assoluta gravità che debbono esprimere i delitti puniti con *lavoro in Casa di forza*, relativamente a quelli ai quali la legge ha inflitta la pena dei *lavori pubblici.*

Ma ciò che principalmente necessitava di esporre con chiarezza era l'importare della *infamia legale*. Esponendosene l'indicazione, si vengono a fissare le idee finora incerte che la moltitudine può avere su questo argomento, e si dà alle nostre istituzioni sì politiche che civili il conveniente risalto. Le Costituzioni del Regno, il Codice Napoleone, il Codice di procedura penale hanno fra loro un accordo, e tutti sono fondati sopra principii generali, che per una parte danno all'attuale legislazione un carattere assai diverso da quello delle legislazioni passate, e per l'altra imprimono una certa perfezione al sistema sociale. Il Codice penale deve partecipare di questo accordo; e se v'ha cosa che appunto sia atta a porlo in evidente armonia con tutte le altre nostre istituzioni, è ciò che appartiene all'importare della *infamia legale.*

Ognuno può vedere a che essa si estenda, sia che scorra gli articoli 20. e 28. di questo Progetto, sia che osservi gli articoli 132. e 943. del Codice Napoleone.

Colui ch' è colpito dalla *infamia legale* non potrà più aver parte nelle pubbliche deliberazioni, non dare altrui voto, non ottenerne. Egli non potrà esercitare alcuna funzione pubblica, non coprire alcun impiego, qualunque sia. Lo Stato lo rifiuta dal servizio nelle armate di terra e di mare.

L'aggregato di questi diritti forma la prerogativa dei cittadini; ed egli violando i patti comuni, non è più considerato per tale.

Ma non si restringono qui le perdite che giustamente egli ha fatto rendendosi delinquente. La famiglia no 'l riceverà più nel suo consiglio, dappoichè col suo delitto ha sì turpemente attentato alla fama di lei. Niuna tutela o curatela potrà assumere, essendosi reso indegno della confidenza de' suoi. E se si lascia che possa aver quella de' proprii figli, ciò non avverrà mai se non nel caso che la famiglia lo consenta.

E quella diffidenza che ha di lui la famiglia sua propria, l'ha pure la grande famiglia dello Stato. Perciò, oltre al non più soffrirlo in funzioni e in impieghi pubblici, nemmeno lo soffrirà o come perito o come testimonio, sia in atti autentici straordinarii, sia in giudizio; e se alcune volte verrà ivi ascoltato, ciò non sarà che per materiali notizie che abbisognino alla pubblica causa.

La società da lui offesa non ne soffrirà la presenza in nessuno di quei pubblici luoghi, nei quali più particolarmente facendo spettacolo di sè stessa, gòde gli effetti della osservanza delle leggi, e del buon ordine che deriva soltanto dalla osservanza delle leggi.

Più: il conjuge che non vorrà partecipare dell'associazione di sì degradato individuo potrà distaccarsi da lui, non dovendo il legislatore volere che (1) duri inviolabile fra chi per delitto ha meritata la degrada-

---

(1) Nella edizione precedente all' ultima che io seguo, qui si leggevano anche le parole: *quanto agli effetti civili, ai quali soli egli restringe le sue sanzioni, duri ec.* Non è male che questa clausola (la quale si trova anche sopra, pag. 1054), sia stata soppressa, perchè quando le leggi civili sono in contraddizione colle esigenze della ragione, e riguardo ai Cattolici anche coi dogmi religiosi, il volerle giustificare pretendendo ch'esse non sorpassino i loro limiti, è aggiungere un assurdo di più. È stato detto e scritto assai intorno al divorzio civile, e parmi che si potrebbe molto brevemente giungere a formarsi una sana opinione in proposito, riflettendo che nel contratto di matrimonio, anche prescindendo da ogni considerazione religiosa, v'è pur qualche cosa di più che in una compravendita, in un comodato, in un usufrutto, ec. ec.; che la separazione del conjuge innocente durante la pena del reo, la quale importi la detenzione in carcere, è l'effetto necessario

zione sociale, e chi conserva tutta l'integrità dell' onore, una unione ch'è la più sacra fra gli uomini, e che posa essenzialmente sulla virtù.

In quanto a ciò che l'art. 20. del titolo *delle pene* presenta, giova considerare che tutto è pienamente conforme alla legislazione romana (1).

Ma ciò che non è punto inutile dire, determinati così gli effetti della *infamia legale*, un grande vantaggio può sperarsi dalla legislazione penale. Allora col fatto vedrassi la somma importanza del vivere onesto, se, oltre il senso che producono certe pene afflittive, sostenute da chi commise delitto, tanta conseguenza hanno ancora da toglierlo ad ogni vita civile, se sieno perpetue; o alla miglior parte di essa, se sieno a tempo. E come ordinariamente non meglio si apprezzano i beni che quando si sono perduti, lo spettacolo di colui che pe' suoi delitti incorse o nella morte civile, o nella infamia legale, non potrà in fine non colpire vivamente e salutarmente la moltitudine.

Gli autori del Progetto eransi limitati a dire che i condannati a pene afflittive o infamanti, per tutto il tempo in cui deve durare la condanna, erano posti in istato di legale interdetto.

Qui si è aggiunto, che durante la pena non potranno contrarre matrimonio, nè potranno godere di alcuna somma o provvigione o porzione de' proprii beni, sotto comminazione che questa venga confiscata a favore del Tesoro.

In quanto alla prima disposizione, si è osservato che, supponendo in costoro libertà di contrarre matrimonio, mentre per l'interdizione sono resi incapaci di qualunque contratto, si ammetterebbe un'assurda contraddizione.

---

dello stato in cui la pena stessa costituisce il reo privandolo della libertà; e che se, scontata la pena, il reo potrebbe contrarre un valido matrimonio (com'è accennato in seguito), a più forte ragione dovrebbe rimanere inviolato il matrimonio già contratto innanzi al delitto, e rivivere, dirò così, dopo l'espiazione della pena. Io dico tutto ciò soltanto a giusta lode di quei legislatori che seppero rispettare le relazioni naturali, i costumi, le abitudini, le credenze, e perfino gl'interessi dei popoli, meglio di quello che abbia fatto su questo punto la cessata legislazione italiana. (DG).

(1) *His portae dignitatum clauduntur.* Leg. 3. Cod. *De dignit.*

Prohibentur postulare, aut simpliciter pro aliis, quam exceptis personis. Leg. 1. § 1. *et* § 8. ff. *De postul.*

Prohibentur decuriones, judices, adsessores esse. Leg. 38. Cod. *De decur.* Leg. 1. ff. *ad leg. Jul. De vi priv.* Leg. 12. § 2. ff. *De judic.* Leg. 2. ff. *De offic. adsess.*

Arcentur a militia. Leg. 4. § 4. ff. *De re milit.*

Carent testimonii dictione. Leg. 3. § 5. Leg. 13. ff. *De test.*

Essa diverrebbe ancora più assurda, considerando come il matrimonio è il più solenne contratto che la legge riconosca, e come questo contratto interessa la decenza pubblica e l'ordine pubblico dello Stato.

E quale associazione può mai essere tra un delinquente servo della pena, e i Magistrati che necessariamente intervengono per la pubblica autorità a sanzionare il matrimonio? Quale speranza di buona educazione alla prole, figlia sciagurata di un uomo a cui la giustizia pubblica ha impresso un sigillo di riprovazione? E quale madre sarebbe la donna che ardisse affrontare l'aspetto di un talamo si turpe?

Sebbene devesi domandare come sarebbe possibile la convivenza, e come senza possibilità di convivenza potesse darsi luogo all'esercizio di quei diritti e doveri che sono inerenti al matrimonio?

Qui si parla dei condannati alla *relegazione* e al *lavoro in Casa di forza.*

Crescerebbe poi il peso di queste osservazioni, nel supposto che a tali od altre pene fosse aggiunta una pena infamante. Se questa dà diritto a domandare il divorzio, a maggiore ragione deve chiudere l'adito al matrimonio. E siccome il principio, da cui parte tale disposizione, non deve presumersi dedotto soltanto dai riguardi dovuti all'innocente, ma da quelli pure ch'esige lo Stato, e che chiedono il costume e la decenza pubblica; così facilmente apparirà come per somiglianza di cose ai condannati, dei quali si tratta, non può permettersi di contrarre matrimonio senza rovesciare ogni idea di ordine e di verità.

Non tutte veramente queste considerazioni hanno luogo, ove si tratti di chi subisce pena di detenzione correzionale. Nondimeno non si può dissimulare che non resti colpito anch'egli dal principio generale, che riguarda la solennità del contratto, l'intervento dell'autorità, la convivenza, la decenza pubblica. Altamente (*sic*) adunque si è conservata nella legge una misura che, ove fosse omessa, dovrebbesi aggiungere dal Governo, dipendendo essa necessariamente dall'amministrazione.

Nel resto, a più pronta comodità dei Giudici, si è qui esposto ciò che all'esecuzione dello stato d'interdetto appartiene; e circa il condannato alla *relegazione* si è provveduto come la particolare sua situazione esigeva.

In quanto alla seconda disposizione aggiunta, essa è comandata dall'oggetto della legge, e dalla uguaglianza che regge tutto il Codice penale. Questi due principii sarebbero elusi, se il ricco potesse temperare a suo talento la condizione in cui il delitto lo ha posto.

I condannati alla *relegazione* o al *lavoro in Casa di forza*, oltre

essere, scontata che abbiano la pena, assoggettati alla *sorveglianza speciale* dell'alta Polizia dello Stato, rimangono privi dei diritti specificati nell'art. 20.

La prima ragione di questa disposizione si è, che intanto sono ancora sotto l'inflizione di una pena, qual'è *l'assoggettamento alla sorveglianza speciale*.

Si aggiunge poi che, massima essendo la differenza fra un uomo uscito dal luogo della pena per grave delitto, e gli altri cittadini pacifici osservatori delle leggi, è del pubblico interesse ch'essa sia rilevata; da ciò ancora traendosi un principio salutare della esemplarità preventiva dei delitti, ed un eccitamento potente al già condannato per correggersi, e per rendersi poscia degno della *riabilitazione*. La stessa forza di questa *riabilitazione* si renderà più sensibile, se si avrà potuto osservare la misera condizione da cui toglie colui che n'è il soggetto.

L'art. 69., come viene proposto, onorerà il nostro Codice per la evidenza del provvido oggetto a cui tende. Vuolsi prestare occasione al condannato di ben condursi nel luogo della pena, e di non essere alla disperazione quando n'esca.

Il presente Codice non poteva stabilire questa provvidenza che in proposito della *Casa di forza* e della *Casa di correzione*, poichè gli altri luoghi di pena non ne somministrano gli elementi opportuni.

Ciò che qui si è detto del *risarcimento* alla parte offesa, in sostanza è conforme a quanto era stabilito nel primo Progetto.

Resta a darsi conto dell'ultimo articolo di questo Titolo. Il principio qui posto è già da lungo tempo conosciuto. Nelle varie parti del Regno possono dominare ancora pratiche e massime differenti. Era necessario assicurare una piena uniformità in tutto il sistema.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO IV.

DELL'ATTENTATO.

E assai difficile la materia dell'*attentato*, detto altrimenti *conato a delinquere*, per la varietà delle opinioni che dai giureconsulti si sono emesse, trattandosi di renderlo oggetto di pena.

L'*attentato* ha, se ben si considera, diversi gradi. Il primo è il *disegno* che alcuno forma nella sola sua mente di commettere un'azione

che dalla legge è costituita delitto. Il secondo sta nell'*intraprendere* alcun atto esterno, *necessario* certamente per effettuare il delitto, ma per sè stesso assai lontano ancora dalla effettuazione. Un terzo grado sta nell'*intraprendere* tale atto esterno, che *sommamente s' avvicini* alla effettuazione del delitto che si è proposto di commettere.

Nè il primo nè il secondo grado accennati possono costituire nell'*attentato* il delitto: non il primo, perchè la legge non colpisce atti che non conosce, quali sono quelli che stanno nella sola mente dell'uomo; non il secondo, perchè non costituisce ancora una diretta offesa a quel diritto che ognuno ha di godere tranquillamente dei proprii diritti. Il terzo grado sembra veramente includere qualche cosa, la quale ne esprima la violazione. Ma se un altro grado può interporsi fra l'avvicinarsi sommamente alla effettuazione del delitto e l'effettuarlo di fatto, ognuno si persuaderà facilmente che la legge non può ancora in tale atto ravvisare quella specie di attentato criminoso che vuolsi punito o colla stessa pena del delitto consumato, o con altra che comunque di qualità o di quantità minore, nondimeno sia gravissima. Questo grado, che può interporsi, è espresso nella definizione che qui si è adottata dell'*attentato*, cioè dello *intraprendimento di ogni atto esterno che manifesti un principio di esecuzione*. Questa definizione è sembrata più precisa di quella che avevano proposta gli autori del primo Progetto.

Il dire che *l'attentato di delitto*, *perchè sia punibile*, *dev' essere manifestato con atti esterni e prossimi alla esecuzione*, nei casi concreti può lasciare dubbietà pei varii giudizii a cui l'indicazione di *prossimità*, per sè stessa troppo generica, darebbe luogo.

Stabilita così l'idea dell'attentato del delitto, tutto ciò che nei seguenti articoli di questo Titolo è riportato, è in perfetto accordo col primo Progetto, in cui i diligenti e saggi suoi autori nulla hanno lasciato a desiderare.

Non sarà però fuori di proposito, in materia sì delicata ed importante, aggiungere alcune considerazioni che naturalmente scaturiscono dalla massima stabilita intorno all'attentato, e che potranno assai giovare per l'applicazione opportuna.

Se l'*attentato di delitto* sta nell'*intraprendimento di ogni atto esterno che ne manifesti un principio di esecuzione*, ciò dunque che si può bensì riferire remotamente al delitto, ma che non manifesta un principio di esecuzione, non dovrà tenersi per l'attentato che la legge punisce. Così dunque nè la nuda manifestazione di un disegno a delinquere, nè il semplice apparecchio d'istrumenti o di mezzi atti per sè

ad eseguire un delitto, finchè l'una cosa e l'altra non si uniscano a manifestare un *principio di esecuzione*, non costituiranno l'*attentato* di cui qui si tratta. Ognuno sa che l'impeto del momento, che una irriflessiva leggerezza possono talvolta strappare dalla bocca propositi ai quali poi l'uomo non dà veruna conseguenza. Ciò non può dare carattere di attentato. Ognuno sa parimente, che spesso è innocuo l'uso di certe cose atte però a divenire nocive, quando si applichino in certe circostanze. Ma se quest'applicazione non ha luogo, non può dirsi che *manifestino un principio di esecuzione del delitto.* Non hanno dunque carattere di *attentato.*

Se l'espressione di certi propositi presenta un carattere involvente offesa ad alcuno, o pericolo del buon ordine, essa costituirà per la legge un delitto particolare, e così resterà provveduto, ma per tutt'altro titolo, che per quello dell'*attentato.* Se l'apparecchio di certi stromenti o mezzi può avere per sè stesso un carattere criminoso o sospetto, le leggi e i regolamenti lo reprimeranno con ispeciali sanzioni. Ma tutto questo è ancora estraneo all'*attentato.*

Soprattutto poi non sarà inutile avvertire, che le disposizioni del Codice penale in fatto dell'*attentato* punibile non possono riferirsi che ai veri oggetti suscettibili del medesimo. Non in tutti i delitti può verificarsi l'attentato, ma soltanto in alcuni; e sono quelli nei quali il principiare ad eseguirli non è lo stesso che consumarli: ond'è che può aver luogo la sospensione; posta la quale, si verifica che il delitto, a cui si tendeva, non è consumato.

Ciò adunque si applica, per esempio, ai tentativi di *furto*, quando l'uomo viene sorpreso in un atto in cui manifestamente principiava la esecuzione del furto, o per cui si faceva cosa manifestamente diretta a commetterlo, come l'effrazione di muraglie, di porte, di scrigni, o tal altro genere di mezzi violenti.

Ciò si applica pure ai tentativi di *contraffazione di monete*, quando presso taluno si trovano dei conii di monete, e quanto a coniarne è destinato. Così si applica ai tentativi di *smercio di moneta falsa*, quando si sorprende taluno che stava per ispenderla, o per porla in qualunque modo in circolazione, sapendo ch'essa era falsa. Così si applica ad ogni tentativo di *falso* qualunque, allorchè si sorprende taluno che stia occupandosi nel fabbricarlo. E così d'ogni altro che stia facendo alcuna cosa la quale appunto, per manifestare un principio di esecuzione del delitto, dà luogo a concludere rettamente, che non sospesa od interrotta, lo speciale delitto, a cui si riferiva, sarebbesi necessariamente consumato.

Avviene quindi che chi, per esempio, ferisce o batte, o in alcun altro modo percuote alcuno, non viene riputato reo di *attentato*, sia di omicidio, sia di mutilazione, sia di altra offesa più grave che non abbia avuto luogo, quando rimarchevoli circostanze non comprovino la direzione di simiglianti atti al delitto non avvenuto. E la ragione si è, che la ferita, la battitura, la percossa possono stare da sè come azioni limitate e circoscritte; nè tale necessaria connessione presentano coll' omicidio o colla mutilazione da potersi dire che colui che feriva, batteva, percuoteva, mirasse veramente ad uccidere o a mutilare; e che tali atti manifestassero evidentemente il principio di esecuzione della mutilazione o dell' omicidio.

I quali casi dell' un genere e dell'altro riferiti, come sostanzialmente differiscano nel proposito dell' attentato, si vede da ciò, che, rispetto all' ultimo, il comun senso degli uomini dice al più, che da tali o ferite o battiture o percosse *poteva* nascere mutilazione od omicidio; laddove, rispetto al primo, dice che dagli atti indicati, ove non fossero restati sospesi o interrotti, *doveva* naturalmente e necessariamente venirne o il *furto*, o la *contraffazione*, e lo *smercio* e il *falso* accennati.

Tutto ciò riceve il conveniente lume dalla definizione adottata per l' *attentato*. Essendosi poi dichiarato punibile nell' art. 77. *solamente quando circostanze del tutto fortuite, o cause indipendenti dalla volontà dell'attentante, ne abbiano impedito il progresso e l'esito*, un'altra regola si stabilisce, che ogni legislazione provvida e liberale deve ammettere; quella cioè, che il pentimento dell' attentante, manifestato per la spontanea e volontaria sua sospensione, esclude ogni azione penale. *Qui falsam monetam percusserint* (dice elegantemente un giureconsulto romano), *si id totum formare noluerunt*, *suffragio justae poenitentiae absolvuntur.* Leg. 19. Dig. *De leg. Corn. de fals.* Così questo principio serve opportunamente a ritrarre l' uomo dal consumare il delitto; e sono intanto assicurati i diritti della giustizia nella punizione che si prescrive dell' atto eseguito, quando per sè stesso costituisca un delitto speciale.

Il diverso sistema che si tenne fin qui nel punire l'*attentato*, è una seconda prova della difficoltà che la materia dell'*attentato* presenta nella legislazione penale. — Quando si considera che uno per parte sua ha fatto quanto era necessario onde un delitto fosse consumato, la comprensione della sua perversità muove a sdegno, come se il delitto avesse avuto effetto. Da questo sentimento nacque in alcuni giureconsulti e legislatori l' idea di punire l'attentato come il delitto stesso a cui era diretto.

Ma l'indignazione, siccome si è altrove osservato, non è il carattere del legislatore. Egli non può dissimulare che generalmente altro è il delitto a cui si tendeva, altro quello che si è commesso. Quindi è avvenuto che le legislazioni e gli scrittori di gran nome hanno rigettata la massima generale di punire l'*attentato* come il delitto consumato. Lo stesso nuovo Codice francese, comunque abbia fissato per principio di punire l'*attentato* come il delitto consumato, portando molte eccezioni nelle disposizioni particolari, viene sotto forma diversa a consacrare lo stesso principio. Gli autori del primo Progetto avevano seguite queste legislazioni e questi scrittori, e meritavano d'essere imitati.

Non poteva però sfuggire una considerazione, la quale è sembrata di altissima importanza. V'hanno degli attentati, la cui consumazione importerebbe funestissime ed irreparabili conseguenze nella sociale sicurezza. Questi meritavano una eccezione; e si vedrà convenientemente applicata in proposito dei particolari delitti, a cui per l'interesse pubblico è necessario opporre una repressione speciale.

Del rimanente, statuendosi per l'attentato una pena della qualità stessa di quella che s'infligge al delitto, salvi i casi nei quali per la indivisibilità di quest'ultima sia necessario discendere a quella che succede, immediatamente si è seguito uno dei principii di proporzione, indicati ove si parlò della *economia delle pene.* Niuna considerazione poteva farne deviare.

Nei delitti di Giustizia correzionale e di Polizia non parve conveniente la punizione del solo attentato, se si eccettuino alcuni casi a cui può essere applicata. Siccome nell'attentato sono puniti quegli atti che, manifestando un principio di esecuzione, turbano gravemente il tranquillo godimento dei sociali diritti, sembrava di politica convenienza che in generale la repressione si limitasse agli attentati dei delitti di alto criminale, in cui è gravemente compromessa la pubblica od individuale sicurezza. Vi si aggiunge, che moltiplici delitti di Giustizia correzionale vengono puniti non tanto per loro stessi, quanto in riguardo alle più gravi conseguenze che dalla sola consumazione dei medesimi possono derivare; e negli oggetti di Polizia possiamo indistintamente asserire, che lo scopo della punizione è di prevenire i veri delitti. Egualmente nella romana legislazione trovasi riservata la pena di semplice attentato ai delitti gravi e di pubblica persecuzione.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO V.

DEGLI AGENTI PRINCIPALI E DEI COMPLICI.

Sul carattere degli *agenti principali* e dei *complici* niuna sostanziale differenza si troverà fra il primo Progetto e questo che si presenta. Egli è però facile vedere, col confronto dei due testi, che si è con maggiore precisione indicato il carattere degli *agenti principali* e dei *complici*. Stabilire che i primi sono quelli che *agiscono direttamente per effettuare il delitto*, e che i secondi sono quelli che *scientemente contribuiscono ad effettuarlo in altro modo*, parve il più acconcio mezzo di offerire degli uni e degli altri quella idea netta ed univoca che conveniva tanto alla dignità del legislatore, quanto alla importanza del soggetto.

Ma se la formula generica, usata per indicare gli *agenti principali*, racchiudeva in sè stessa tutto ciò che apertamente ne manifesta il carattere, quella usata per indicare i *complici* richiedeva necessariamente una esposizione dimostrativa; poichè le parole *in altro modo* escludevano bensì l'azione diretta ad effettuare il delitto, ch'è quella che qualifica gli *agenti principali*; ma non concretava ancora nella subalterna sua specie la nozione che volevasi esprimere. Questo è dunque ciò che si è fatto all'art. 85., in cui appariscono dimostrati ordinatamente e chiaramente i varii mezzi pei quali si costituisce la complicità nei delitti altrui. L'art. 86. è una giusta disposizione che gli stessi autori del primo Progetto avevano stabilita, e che non può ammettere eccezione.

Gli autori però del primo Progetto non avevano, quanto alla inflizione della pena, fatta distinzione, almeno chiaramente apparente, fra gli stessi *agenti principali*. La Commissione incaricata della revisione del Progetto ha creduto di dover proporre questa distinzione, la quale scaturisce naturalmente dal fatto stesso. Se fra quelli che agiscono direttamente per effettuare un delitto v'ha talora chi più degli altri opera nella perversità, e induce e spinge e dirige e particolarmente muove gli altri al delitto, giusto è che mentre per tutti trovasi nella pena la debita repressione, più ampia misura si usi con chi più efficacemente degli altri ebbe parte nel delitto. Questo è in senso dell'art. 87.

Perchè poi in qualche caso particolare poteva intervenire una considerazione che guidasse il legislatore a diversa disposizione, s'è posta

l'eccezione all'art. 88., nel quale è chiaro che non potevasi parlare che in proposito delle pene temporanee, perciocchè in quelle che non sono divisibili resta il generale principio, stabilito già dove si è parlato dell'*attentato*.

È in questo Titolo che si comprende implicitamente la teoria del *mandante* e del *mandatario*, cadendo essi acconciamente fra gli *agenti principali*.

Le rimanenti disposizioni presentano chiara ragione di sè, senza bisogno di ulteriore discorso.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO VI.

DEI REI DI PIÙ DELITTI E DEI RECIDIVI.

Non v'ha dubbio che la legge non possa punire un delitto con più pene. Ciò avviene singolarmente se un delitto ne' suoi rapporti presenti la violazione di più diritti. Basta che le pene sieno di tale natura da combinarsi insieme senza veruno inconveniente. Il che vuol dire, che le pene così combinate esprimano una ben intesa proporzione col delitto a cui voglionsi applicate. In questi casi i Tribunali non hanno che ad attenersi alla disposizione generale del testo. L'operazione è semplicissima.

In altro modo però fa d'uopo ragionare, ove accada che taluno venga giudicato colpevole di più delitti, sieno essi tutti della stessa specie, sieno di specie diversa. In questi casi come dovrà procedersi?

Egli è certo che la legge ha determinato la pena per ciascun delitto; egli è certo egualmente che la giustizia non vuole che ove uno ha commessi più delitti, per alcuni di essi rimanga impunito. L'oggetto della sanzione penale non sarebbe conseguito, e spesso vedrebbesi nascere l'inconveniente gravissimo, che chi commise un solo delitto, e chi o molte volte commise il delitto medesimo, o commise molti delitti diversi, subissero la stessa pena. *Nunquam plura delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur; neque enim delictum ob aliud delictum minuit poenam.* Leg. 2. ff. *De priv. delict.*

Intanto però non può dissimularsi, che la diversa natura delle pene non permette in questo proposito una sola disposizione. V'ha delle pene

che per la loro somma intensità necessariamente assorbono le altre; ve n'ha di quelle che non possono cumularsi insieme. Specialmente poi v'ha un principio di umanità che segna il confine della sanzione penale, fondata sul bisogno di reprimere i perversi per sicurezza comune, e non suggerita dal senso iracondo della vendetta, che non sa riconoscere alcun limite.

Dunque la prima idea che in questo argomento si presenta ella è, che chi commise più delitti, importanti ciascuno pena di morte, o gli uni questa pena e gli altri un'altra qualunque, subisca la pena di morte, quale la legge l'ha comminata. La pena di morte comprende in sè il sommo di tutti i mezzi reprimenti che la società civile può usare. Per un'analoga considerazione apparisce che chi commise più delitti, importanti ciascuno o la stessa pena perpetua, o pene perpetue differenti; o gli uni alcuna di tali pene perpetue, gli altri altre pene temporanee; debba subire la sola pena perpetua più grave. Dacchè la legge attaccò pena di morte a certi delitti, e pene perpetue a certi altri, venne a stabilire un principio che non è permesso di rovesciare; ed è quello che fissa tanta distanza nel rapporto della loro rispettiva gravità fra i delitti puniti con morte e con pena perpetua, quanta ve n'ha tra la pena perpetua e la morte. Non potendosi adunque sorpassare questa distanza, uopo è ritenere come accumulate e rappresentate nella pena perpetua più grave tutte le altre, o perpetue anch'esse o temporanee.

Tutto ciò riguarda le pene che non possono ammettere commutazione, e che naturalmente si confondono nella perpetuità della inflitta. Ora fa d'uopo parlare di que' casi, nei quali abbiavi per alcuna maniera concorso di più delitti, tutti importanti pene solamente temporanee e non cumulabili, come lavori pubblici, relegazione, lavoro in Casa di forza, e detenzione correzionale.

Limitare la condanna alla sola pena che la legge infligge al delitto più grave che siasi commesso, ove pur concorrano più delitti di diversa specie; o dove più volte lo stesso delitto si commise limitarla alla sola misura che la legge ha data ai Giudici di statuire circa la pena inflitta allo speciale delitto; sarebbe un dar campo all'audacia dei malvagi, un accordar loro una indulgenza funesta alla società, ed un confondere tutte le proporzioni penali. Rendevasi adunque necessario stabilire un sistema di commutazione di pene, e rappresentare nella più grave che s'infligga, secondo che insinui la natura del delitto più grave, tutte le altre pene che per gli altri delitti od eguali o minori si sieno meritate.

La forza della considerazione sopra esposta, considerazione che convenientemente si applica eziandio nel concorso di più pene temporanee, sia della stessa, sia di diversa specie, non permette che qualunque sia il numero dei delitti de' quali uno siasi renduto colpevole, quando la legge li abbia colpiti con pena solamente temporanea, questa si trasmuti in perpetua. Siccome però, dato il sistema di un ragguaglio onde procedere ad un aumento della pena temporanea più grave, facendo che per questo mezzo rappresenti le altre pene meritate, facilmente si eluderebbe il principio che vieta la trasmutazione della temporanea in perpetua, opportunamente si è stabilito che l'aumento non ecceda mai di oltre cinque anni, il massimo limite a cui la legge ha permesso di spingere la pena temporanea.

Del rimanente i dati di proporzione che si sono stabiliti per ragguagliare nella commutazione le diverse pene, sembrano avere tutta quella verità che può sperarsi nel calcolo di oggetti morali, in cui il senso è la base più naturale e più propria. Se non che giova avvertire a quanto in particolare viene stabilito intorno alla detenzione correzionale.

Abbandonare affatto ogni calcolo di pena correzionale, ov'essa venga in concorso di alcuna temporanea d'alto criminale, sarebbe stata cosa contraria al principio già assunto, e alle regole della prudenza legislativa. Ma la dignità della legge punitiva esigeva un temperamento. Essendosi già stabilito che i Giudici, fissando la durata delle pene di alto criminale, non potranno mai dar luogo a frazioni minori di sei mesi, non potevasi indistintamente ammettere il concorso della detenzione correzionale, mentre troppo spesso ne sarebbe risultata, in aumento della pena principale, una frazione tenuissima. Si è dunque limitato il caso della commutazione soltanto allora che la pena di detenzione correzionale non sia minore di due anni, giacchè in questo caso, per ragione della durata, viene ad approssimarsi di più alle pene di alto criminale. In ogni altra circostanza s'intenderà assorbita dalla pena di alto criminale. Essa poi e qualunque altra pena correzionale verranno eziandio assorbite nel concorso di un delitto di alto criminale, quando si tratti di punire un fatto meramente colposo; il che è determinato sulla osservazione, che un fatto meramente colposo esclude la forza di quelle riflessioni su cui venne fondata l'importanza di non ommettere la punizione di tutti i delitti.

Ma dopo essersi provveduto nei casi di concorso di varie pene d'alto criminale, tanto fra esse medesime, quanto con pene correzionali, e dopo essersi dichiarato quali dell'una e dell'altra classe sieno cumula-

bili insieme, dovevasi provvedere eziandio per quei casi ne' quali possono concorrere insieme in uno stesso individuo più delitti importanti detenzione correzionale.

Quando si consideri che la detenzione correzionale non va ad essere inflitta, nella massima sua misura, che per certi delitti nei quali manca un grado solo di gravità perchè sieno colpiti da pena di alto criminale; e che spesso avviene che, per mezzo di tal genere di delitti, gli uomini si conducano poi a delitti maggiori; non sarà riguardata come troppo rigorosa la disposizione portante che si subisca tutta intera la pena di ciascun delitto commesso.

Ma se un individuo si trovasse colpevole di più di tre delitti, importante ognuno il massimo della detenzione correzionale? Questo è stato un problema lungamente dibattuto nella Commissione incaricata di rivedere il primo Progetto. Da prima erasi pensato che chi si fosse fatto reo di tre o più delitti importanti detenzione correzionale nel massimo suo grado, giustamente potesse considerarsi come soggetto di tale omai apparente perversità da punirsi col *lavoro in Casa di forza*. Ma quando all'opposto non bastasse il riflettere che la legge giudica della perversità delle azioni dalla natura e dai rapporti delle medesime, e che in ciò è fondata la proporzione delle pene, onde accade che non debbasi ammettere passaggio da una specie all'altra di esse, per non rovesciare ne'suoi elementi l'economia penale; sta sempre per difficoltà gravissima a non adottare quel principio, che turberebbesi troppo facilmente l'ordine della procedura; poichè il titolo e la pena d'ogni delitto essendo di competenza dei Tribunali correzionali, questi dovrebbero compiere tutta intera la loro ispezione, e pronunciare il giudizio, il quale, soltanto quando portasse il massimo della detenzione correzionale per ogni delitto, verrebbe a divenire il soggetto del giudizio delle Corti di giustizia, le sole abilitate ad applicare una pena di alto criminale, quale sarebbe quella del *lavoro in Casa di forza.*

Ma rigettandosi questo passaggio a pena di alto criminale, conveniva che si evitassero due opposti inconvenienti: cioè che nella troppo lunga durata della detenzione venisse a smarrirsi l'idea di una pena correzionale; oppure che dal ritenerla entro il confine stabilito emergesse alcuna volta per il colpevole la grazia di una parte della pena meritata. Bisognava dunque rispettare il principio, che non permette si confonda il carattere distintivo dei varii ordini di pene; e nel tempo stesso conservare l'altro, che vuole si preservi col proporzionato castigo dei cattivi la società dal pericolo d'essere ulteriormente offesa. Per

combinare questi due importantissimi oggetti si è stabilito, che mentre il colpevole di più delitti, importanti ognuno detenzione correzionale, subisce tutta la pena di ciascun delitto, questa però non possa eccedere giammai la durata di sei anni.

E ciò basti per quanto spetta ai *rei di più delitti*. Conviene ora parlare di ciò ch' è proposto intorno ai

Recidivi.

Ogni pena temporanea tende essenzialmente, non meno che ai generali oggetti di tutte le altre pene, alla correggibilità del condannato. Tolta questa idea, sarebbe cosa imprudentissima fissare un termine al castigo. Dunque colui che avendo subíta una pena, restituito alla società commette nuovi delitti, mostra apertamente una certa incorreggibilità. Questo è il carattere che ha condotto i legislatori ad adottare contro i *recidivi* sanzioni più rigorose.

Ma sotto il nome di *recidivi* debbonsi intendere solamente quelli che, espiata la pena, commettono di nuovo la stessa specie di delitto, oppure si debbono comprendere generalmente tutti quelli che commettono un nuovo delitto qualunque?

Se un' indole sciaguratamente perversa o una prava abitudine guida l'uomo, anche dopo la sofferta pena, a replicare lo stesso delitto, e richiama giustamente contro di sè tutta la forza repressiva della legge; non minore perversità d' animo dimostra colui che, avendo già subíta la pena di un delitto commesso, ha potuto o dimenticarsene o spregiarla, commettendo un nuovo delitto; con che prova come per lui l'antecedente pena fu inefficace. E l'uno e l'altro di costoro annunciano un'aperta malvagità di carattere, e sono del pari pericolosi. Si possono adunque con tutta ragione trattare dalla legge nella stessa maniera. Ecco perchè si comprendono egualmente sotto il nome di *recidivi*.

Gli autori del primo Progetto, limitandosi a riguardare per *recidivi* soltanto quelli che, espiata la pena, commettevano la seconda volta il delitto per cui erano stati puniti, stabilirono all' art. 92., che il recidivo d'alto criminale fosse punito col grado di pena immediatamente superiore a quello che la legge prescrive pel delitto.

Qui, senza notare che non in ogni caso questa regola potrebb' essere applicata convenientemente, una più grave considerazione si oppone perchè intorno ai *recidivi* si adotti questa sanzione.

È manifesto che per essa, generalmente parlando, non si presenta, a freno di colui che già subì una pena di alto criminale, altro oggetto

di terrore, che la durata di alcuni anni più lunga. Ma non è egli vero che l'uomo, il quale ha potuto resistere al pieno corso di una pena che la stessa novità doveva rendergli più aspra, poco o nulla verrà valutando un qualunque aumento a repressione di un fatto criminoso, a cui o l'antica indole, o le passioni irritate e vie più corrotte nel luogo stesso della pena possono provocarlo? Se la comminazione delle pene è un sussidio dato agli uomini a sostegno della loro debolezza contro la seduzione delle mal regolate passioni, a coloro che stettero già in pena per antecedente delitto debbonsi minacciare altre pene più gravi, se si vuole soccorrerli. In questo caso il legislatore non dedurrà la sua sanzione penale dalla natura del particolare delitto di cui possano gli uomini, dei quali si tratta, rendersi colpevoli, ma dal carattere speciale di essi, il cui senso può giustamente temere diverso da quello degli altri cittadini, perchè diversa è la loro morale disposizione. Dunque in quella maniera che un ben avveduto medico non crede bastante, per chi ricade ammalato, un certo aumento di dose del farmaco già la prima volta apprestato, ma ne cerca un altro, la cui natura sia più potente; così far deve il saggio legislatore, ove voglia efficacemente contenere chi è minacciato di ricadere in delitto. La diversità delle pene nel sistema morale fa le funzioni stesse che nel sistema fisico del corpo umano, affetto da malattia, fa la diversità degli stimoli.

Tali considerazioni hanno suggerite le misure espresse in questo Titolo tanto pei *recidivi* in generale, quanto per quelli che si costituiscono tali durante il loro stato di pena. Sarebbe inutile discendere alle disposizioni particolari, poichè presentano facilmente la ragione del nesso che tutte le lega insieme, secondo i varii oggetti ai quali si riferiscono.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO VII.

DELL' INFLUENZA DELL' ETÀ E DEL SESSO SULLE CONDANNE.

Gli autori del primo Progetto, trattando di quanto poteva formare l'argomento di questo Titolo, avevano proposte alcune norme generali per dirigere l'arbitrio dei Giudici riguardo al temperare od aggravare la durata della pena o la quantità della multa entro i limiti stabiliti.

Avevano quindi suggerito, che nell'applicare la pena dovessero avere riguardo alla causa più o meno forte impellente al delitto, al concorso della volontà con maggiore o minore riflessione.

Si è osservato che la legge non potrebbe giammai sanzionare canoni espressi con tale generalità, senz'aprire l'adito a molti inconvenienti. Nei giudizii penali precede sempre il giudizio del fatto, il quale vuol essere esaminato nei rapporti fisici e nei rapporti morali. La semplice questione, *se l'accusato sia colpevole*, abbraccia il fatto e l' intenzione. Così dissero concordemente nelle loro osservazioni sul *Progetto di procedura penale* per la Francia il Gran-Giudice e la Corte di Cassazione. Quindi le questioni sulla causa più o meno impellente al delitto, sul concorso della volontà con maggiore o minore riflessione, si comprendono nella predetta questione sulla colpabilità dell'accusato, e la legge non le potrebbe considerare separatamente, dopo che nel *Codice di procedura penale* escluse le questioni intenzionali.

Più ancora: se nel Codice penale si ritenessero disposizioni così generali, verrebbe a farsi oggetto di diritto ciò che appartiene alla questione di puro fatto; e così moltiplicandosi il pretesto, che la disposizione sui riguardi dovuti al maggiore o minore impulso della causa al delitto, alla maggiore o minore riflessione con cui vi può concorrere la volontà, sia stata dai Giudici violata, si aprirebbe l'adito a frequenti ricorsi in Cassazione contro le semplici deliberazioni sul fatto, e s' introdurrebbe nella Corte di Cassazione una competenza che assolutamente non le può appartenere. *Facti quaestio* (diceva il gravissimo Papiniano) *in arbitrio est judicantis.*

Non è però che la legge non possa e non debba indicare alcune circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti al delitto, onde sieno riguardate come aggravanti, scusanti od attenuanti, per l'aumento, il cangiamento o l'attenuazione della pena. Ma queste devono essere singolarmente e distintamente contemplate nel Codice, ove si tratta dei delitti in ispecie; e con tale avvertenza non vi sarà mai pericolo che le questioni di fatto si confondano con quelle di diritto, nè che i ricorsi per falsa applicazione della legge si riportino ad oggetti i quali non possono esserne suscettibili.

Neppure potevasi adottare la regola con pari generalità proposta, che il Giudice nell' applicazione della pena deve avere riguardo alle conseguenze annesse al delitto tanto pel pubblico, quanto pel privato interesse. Cotesta massima certissima è suggerita non al Giudice, ma al Legislatore dai rapporti combinati della giustizia e della pubblica indivi-

duale sicurezza. Essa sta in tutto lo spirito della legislazione penale, e l'applicazione della medesima si deve ravvisare nelle stesse pene che vengono a stabilirsi pei particolari delitti.

Gli autori del primo Progetto sotto gli articoli 99 e 100 hanno poste due disposizioni che, ben considerate, riferisconsi ad oggetti proprii a costituire una certa specie di delitto, oppure una qualità aggravante quei delitti, al cui intraprendimento servirono di mezzo i medesimi oggetti. Esse si sono adunque escluse da questo titolo per riportarle a luogo più conveniente. Ma è tempo di parlare di ciò che in questo Titolo si è proposto.

Tutte le legislazioni nella inflizione della pena hanno avuto un riguardo all'età. Si è già stabilito che si esclude ogni azione penale contro chi non ha ancora compiuto l'anno decimo. Per una regola manifesta di proporzione debb'esservi anche un'età, nella quale l'inflizione della pena, comunque abbia luogo, pure dev'essere moderata.

Gli autori del primo Progetto avevano adottato questo principio; ma avevano fatte parecchie distinzioni, dividendo in tre diverse disposizioni le sanzioni, secondo che ripartivano in tre periodi l'intervallo della vita dai nove anni ai ventuno.

È sembrato mezzo più semplice, e più conducente all'oggetto, il togliere queste distinzioni, che per la somma varietà che si riscontra negli individui non possono assicurare la verità. Quindi si è preferito il principio generale della preventiva ricognizione, se l'accusato *abbia agito senza o con discernimento.* Questo principio è il solo per cui si possa procedere con un senso di equità pratica, ch'è la base di un giudizio penale.

Così poi avviene che il sistema penale si mette in debita corrispondenza con tutti i rami della legislazione nazionale; così si assicura il rispetto ad una grande verità riconosciuta da ogni genere di persone, cioè che la cognizione di tutte le leggi di uno Stato non può acquistarsi praticamente ad un tratto, nè da tutti egualmente; e che la violazione delle medesime non si può presumere dolosa in tutti prima di un dato tempo, diversamente influendo sopra ciascun individuo la fisica costituzione, l'inesperienza, l'educazione diversa, e il più pronto o più tardo sviluppamento delle facoltà intellettuali.

Senza queste considerazioni il rigore della legge non sarebbe giusto; e l'animo, sia dei Giudici, sia del pubblico, potrebbe talvolta essere colpito da sì forte commozione, che per sè stesso rovescierebbe ogni buon effetto della legge. È questo adunque uno dei casi in cui il Legislatore

deve riconoscere ch'egli non può fare di più, che stabilire una disposizione generale.

Quanto poi alla misura amministrativa che qui si è prescritta nel caso che resti deciso che l'accusato di delitto d' alto criminale, maggiore di dieci anni e minore di sedici, sia riputato avere agito senza discernimento, si troverà facilmente degna di un Governo saggio e liberale. I parenti e i tutori non riceveranno codesto figlio che con una ben viva impressione del pericolo ch'egli corse, e raddoppieranno la loro attenzione per bene educarlo. S' egli è infelice a segno di non avere nessuno che lo raccolga, la pubblica provvidenza gli presterà i mezzi atti a correggersi, ed a formarsi per l' avvenire utile a sè stesso, ed innocuo agli altri.

Nel caso che sia deciso ch' egli *ha agito con discernimento*, si stabilisce una pena che salva ad un tempo i riguardi dovuti alla giustizia, e quelli richiesti dalla commiserazione dell' età. Egli è poi bene avvertire, che negli articoli 115 e 116 di questo Progetto non si è espressa alcuna cosa, la quale richiami l' idea di commutazione di pene; perciocchè tale deve essere appunto l' intenzione del Legislatore di statuire direttamente, a cagione del soggetto di cui si tratta, poichè lo stesso interesse pubblico in colpevoli di questa specie rigetta ogni conseguenza che possa discendere da condanne per alto criminale, quantunque la pena in generale stabilita si commuti.

Pel primo Progetto il maggiore di anni diciotto, e minore di anni ventuno, divenuto reo di delitto capitale, subiva la pena di morte nei soli casi di delitto importante la pena di morte specialmente esemplare; negli altri casi veniva sostituita la pena dei ferri in vita. L' art. 116 del Progetto, che si presenta, ha conservata questa disposizione.

Si è pure seguito quanto era proposto in quel Progetto in fatto di commutazione di certe pene rispetto alle donne ed ai settuagenarii; soltanto, come altrove si è osservato, rispetto alle donne si è sostituito il *cartello* alla *berlina*, volendosi presso i popoli colti rispettata e sostenuta in ogni maniera la decenza pubblica, come fortissimo e vero appoggio del buon costume.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO VIII.

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.

In nessun tempo i Legislatori rendettero criminalmente responsabile degli altrui delitti chi non fosse in qualche maniera concorso nei medesimi. Una diversa disposizione rivolterebbe a buon diritto, poichè sarebbe atrocemente ingiusta. L'uomo non deve rispondere che di ciò ch'egli ha fatto.

Ma se non deve portare la pena degli altrui delitti chi in nessuna maniera concorse nei medesimi, ove però alcuno senza prendere parte negli altrui delitti abbia omesso ciò ch'era obbligato a fare per prevenirli od impedirli, giustamente sarà responsabile dei danni da quei delitti provenuti. Questa responsabilità è corrispondente alla sua obbligazione; e siccome poi la sua obbligazione è civile, così è civile la sua responsabilità.

Questo principio, per sè stesso manifesto, doveva essere consecrato nel Codice penale a compimento di quanto per altri oggetti il Codice Napoleone ha stabilito riguardo alla responsabilità civile. Per tal modo la legislazione del Regno avrà data una compiuta sanzione a tutti gli ufficii imposti al cittadino.

La materia però della responsabilità per gli altrui delitti non manca di presentare alcune gravi difficoltà. Se si volesse estendere soverchiamente, comprenderebbe individui che nel rapporto di cui qui si tratta altri principii egualmente manifesti e sacri vogliono esenti da tanto peso. Un saggio Legislatore, quando il pubblico interesse glielo permetta, non aggraverà mai l'infortunio delle famiglie. Un Legislatore giusto non porrà una sanzione certa sopra casi che possono presentare dei dubbii nel riguardo della obbligazione che n'è la base.

Si è dunque ristretta la responsabilità per gli altrui delitti ai soli individui contemplati negli articoli 124 e 125 di questo Progetto, lasciando intatte le disposizioni del Codice Napoleone per tutto ciò che riguarda oggetti differenti da quelli che qui si contemplano.

Se vi è mezzo preventivo, di cui la ragione pubblica possa giovarsi, è certamente questo. Molta parte dei delitti può essere prevenuta ed impedita, se sopra le persone qui indicate si faccia opportunamente valere la responsabilità della quale si parla. Questo è un mezzo indiretto, con

cui la legislazione opera il bene. È facile al Legislatore il proibire una azione, e comminarle una pena. Egli corre allora *direttamente* al suo scopo. Ma la pena è sempre un male, sebbene necessario, onde prevenire un male maggiore. Se i mezzi *indiretti* possono far ottenere lo stesso scopo, il Legislatore non deve trascurarli. È sempre meglio prevenire i delitti, che punirli. *Quamobrem et apud Platonem scriptores illi legum contemnendi censentur, qui subito qua censura scelera perpetrata sint punienda decernunt. Qua vero ratione homines, ita oriantur, nutriantur, erudiantur, ut scelera perpetrare nolint, non provident.* Questa saggia osservazione di Marsilio Ficino cade opportuna.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO IX.

DELLA RIABILITAZIONE.

L'idea liberale della *riabilitazione* non era sfuggita agli autori del primo Progetto. Essi conobbero come una saggia legislazione non doveva abbandonare il condannato all'acerbo pensiero di non potere giammai riacquistare la pubblica confidenza, e con essa l'esercizio di quei diritti che aveva perduti col delitto, ancorchè, espiata già la pena, avesse di poi tenuto una irriprensibile condotta, e ne desse le testificazioni opportune. *Tantum ad restitutionem indulgentia valeat, quantum ad correctionem sententia valuit;* giustissima riflessione di un romano Imperatore, in cui è compenetrato quanto di meglio si doveva stabilire sull'oggetto della *riabilitazione*.

Molto però si è qui variato ed aggiunto a quanto trovasi nel primo Progetto.

Si è stabilito che l'atto della *riabilitazione* sia opera del Re. Questa *riabilitazione*, se ben si considera, viene in sostanza ad essere assai affine alla *grazia*. Più, essa è un atto di amministrazione che può involvere molti riguardi d'ordine pubblico. Finalmente essa include un effetto, che per la sua natura e per le sue conseguenze non può convenientemente emanare che dalla suprema autorità, perchè la sola suprema autorità può cancellare le macchie impresse dalla condanna, e far cessare le incapacità pronunciate dalla sentenza. In questo modo avverrà

ancora che se ne infonda nella moltitudine la debita idea, onde poi se ne apprezzi degnamente l'importanza. Così nell' antica giurisprudenza francese, e specialmente per le ordinanze, le lettere di riabilitazione, come quelle di grazia, venivano esclusivamente rilasciate dal Re.

Si è escluso il *recidivo*.

Chi punito una volta dimostra di non essere stato corretto dal primo castigo, prova disgraziatamente che indarno si attende da lui il ritorno alla probità ed alla virtù. Quindi mancano per esso lui i principali elementi, su cui posa il benefizio della *riabilitazione*.

Molte formalità poi sonosi aggiunte, con le quali si determina la natura e la forma della preliminare istruzione, che mediante il simultaneo concorso dell'Autorità amministrativa e dell'Autorità giudiziaria deve precedere la concessione delle lettere di *riabilitazione*.

Quanto più è importante l'effetto della *riabilitazione*, altrettanto scrupolosa deve essere la legge nel fissare le prove che debbono decidere della concessione di sì grande benefizio. Ecco la ragione di tutte le prescrizioni che questo Titolo presenta.

Si vuole che chi domanda la *riabilitazione* abbia avuto per un dato tempo il domicilio o la dimora in una data parte del territorio del Regno, e che in certa epoca dalle locali Autorità abbia ottenuti i certificati occorrenti.

Sarà di una grande soddisfazione per lui il complesso di tanti suffragi, se li ottiene; e sarà sicuro possibilmente da ogni sorpresa il Governo che deve deliberare sopra di essi. Diversamente ordinandosi le cose, egli è manifesto che si aprirebbe una facile strada ad ogni genere d'inconvenienti.

OSSERVAZIONI SUL TITOLO X.

DELLA PRESCRIZIONE.

Una delle più gravi quistioni che nelle materie criminali sia stata agitata, si è quella che riguarda la *prescrizione*, sia dell'*azione penale*, sia della *condanna*.

Da che un delitto è stato commesso, il corpo sociale deve procedere alla ricerca e punizione del delinquente.

Ma può egli presentarsi alcuna grave considerazione, la quale porti a giudicare che questo principio sia suscettibile di eccezioni?

Il tempo, che esercita una influenza irresistibile sopra tutte le cose; il tempo, che prescrive le azioni civili le più importanti per l'interesse dei cittadini; perchè non potrà prescrivere anche le *azioni penali?*

Non può dissimularsi che colui il quale per molti anni è sfuggito alla procedura, o perchè non sospettato mai autore del delitto, o perchè, pur sospettato, per qualche altra cagione gli atti di procedura non si sono proseguiti, non abbia già gravemente sofferto. *È un castigo assai duro e penoso* (ha detto in questo proposito la Corte di Cassazione di Francia) *l'inquietezza continua, la fuga, e la necessità di sottrarsi agli occhi di tutti. E come una tale situazione non deve richiamare l'uomo a pentirsi ed a correggersi meglio assai d'ogni altra punizione?* Se dunque in tale intervallo egli si è comportato onestamente, la società non ha più di che temere da lui. Per conseguenza, abbandonandosi ogni azione contro esso, niun male ne deriverà al pubblico, ed una combinazione accidentale verrà ad avere prodotto l'effetto stesso a cui tende la procedura.

Non è poi giusto (soggiunge la stessa Corte di Cassazione) *che si tenga un cittadino, quand'anche fosse reo, nelle angustie di un terrore senza fine; e sempre si riputò severamente punito il delitto pei rimorsi e pel timore lungamente sostenuti.*

Queste considerazioni provano che la *prescrizione* dell'*azione penale* può ammettersi, perchè nulla toglie alla pubblica sicurezza.

Altre però ve n'hanno, che provano com'essa deve ammettersi necessariamente.

Più che l'epoca di un commesso delitto si allontana, più difficile diventa il cumulo delle prove, e quello dei mezzi coi quali l'innocente ha diritto di escludere da sè l'imputazione. La memoria degli uomini è labile, e la successione continua dei differenti interessi, che agitano ciascun individuo, indebolisce e sovente cancella affatto le impressioni avute in addietro. Ciò avviene massimamente ove queste sieno state il prodotto di un certo numero di elementi, dei quali è più ordinario che si senta la forza in complesso, di quello che si conoscano in particolare la natura, il carattere, l'importanza, la connessione e le relazioni. Quindi è chiaro, che dopo un certo spazio di tempo volendosi dar luogo all'*azione penale* per soddisfare alla pubblica giustizia, si correrebbe grande pericolo di mancare alla giustizia medesima. Essa vuole la punizione del reo, ma vuole anche la sicurezza dell'innocente. E come

sarebbe sicuro l'innocente, se non potesse più essere in caso di allegare le circostanze, o di giovarsi delle testificazioni che altronde escluderebbero l'imputazione?

Egli è dunque necessario stabilire una *prescrizione* dell'*azione penale*, affinchè l'uomo innocente non sia sacrificato.

Alcuni scrittori, ammettendo la *prescrizione* dell'*azione penale* per delitti di una certa minore gravità, hanno creduto che debbasi escludere assolutamente, ove si tratti di delitti gravissimi. Al sentimento di essi avevano ceduto gli autori del primo Progetto, determinando all'art. 143, che la *prescrizione*, della quale si parla, non corra per quei delitti che dalla legge sono puniti colla *morte* o coi *ferri in vita*. Ma questa opinione presenta una contraddizione manifesta. Le ragioni per le quali deve ammettersi la *prescrizione* dell'*azione penale* sono le stesse, qualunque sia il delitto. Se si suppone che l'imputato sia reo, sempre ha sofferto abbastanza, onde averlo per corretto; se si suppone che sia innocente, a maggior pericolo si esporrebbe negandoglisi il beneficio della *prescrizione*, quando appunto si trattasse di gravissimo delitto.

Noi rigettiamo la crudele teoria di quei criminalisti, i quali insegnavano che minor corredo e minore forza di prove ricercavansi quando si trattasse dei misfatti più atroci. Noi affidiamo alla coscienza dei Magistrati il giudizio della imputazione; e la loro coscienza dev'essere illuminata dal dibattimento in cui accusatore, accusato, testimonii vengono a rendere ragione dei fatti, sviluppandoli nelle minime loro particolarità. Perciò anche il metodo stesso, col quale presso di noi si procede, rigetta un'azione penale che si pronuncia quando non si può più sperare che le persone, le quali debbono necessariamente intervenire, sieno in caso di esporre le cose in modo, che i Giudici trovinsi abbastanza istrutti per pronunciare senza timore d'ingannarsi. Ognuno vede che questa massima necessariamente si riferisce al caso di qualunque specie di delitti. Dunque non si poteva indurre una distinzione senza contraddire al principio.

Intanto il Codice di procedura penale, che aveva consecrata la *prescrizione* dell'*azione*, non aveva poi stabilite le norme colle quali essa debba mettersi in uso. Quest'opera toccava più propriamente al Codice penale. Questo è ciò che nel Capo I. di questo Titolo si propone.

Il tempo necessario a costituire la *prescrizione* dell'*azione penale* dev'essere commensurato coi motivi che la suggeriscono. Esso non sarà nè sì breve, che tolga alla società di procedere quando ne possa avere i mezzi; nè sì lungo, che senza necessità lasci l'uomo in tormento.

Soprattutto questo tempo dev'essere tanto, quanto sia atto a far presumere corretto il colpevole, o non esporre l'innocente al pericolo di non potersi difendere.

Dunque diversa misura di tempo dovevasi determinare, secondo il diverso genere dei delitti; e se per delinquenze di minore importanza la *prescrizione* può indursi per un certo breve spazio di tempo, siccome è per le contravvenzioni di Polizia e pei delitti di pena correzionale, essa non potrà indursi che per uno spazio di tempo assai più lungo per delinquenze maggiori.

Dunque pei delitti d'alto criminale si è stabilito generalmente lo spazio di dieci anni compiuti, incominciando dal giorno del commesso delitto, o da quello in cui è cessato, se in tale intervallo non abbia avuto luogo alcun atto di procedura contro la persona. Lo stesso spazio di tempo si è stabilito incominciando dall'ultimo degli atti della procedura, se nell'intervallo alcuno di questi abbia avuto luogo contro la persona, ma non sia seguito il giudizio.

Uomini assai pratici delle cose criminali hanno osservato, che dopo sei anni generalmente si perde quella distinta reminiscenza dei fatti, che sola può essere la base di una retta procedura. Aggiugnendone altri quattro, non v'ha dubbio che non si provveda ampiamente al diritto di procedere che conviene alla società. Nel tempo stesso una prova di dieci anni, secondo i calcoli della umana prudenza, non può non aversi per sufficientissima nel rispetto di presumere corretto il reo a pubblica garanzia.

Anche nel Codice di procedura dell'Impero francese è stato adottato questo termine. E siccome la materia della *prescrizione* è una di quelle, nelle quali, per le considerazioni altrove esposte, giova che siavi la possibile conformità tra Francesi ed Italiani; così l'accennata misura dei dieci anni, qualora si tratti di delitti d'alto criminale, ragionevolmente si troverà vie più convenire, non potendosi dissimulare che tanti essendo i contatti e le mescolanze fra gli uomini delle due nazioni, ogni diversità in proposito diverrebbe mostruosa.

Si osserverà poi, che essendo distinti i casi nei quali non siasi mai proceduto contro la persona, e quelli nei quali una procedura abbia avuto luogo, e sia stata sospesa a segno che niun giudizio ne sia seguito, la misura dei primi non è applicata ai secondi; ma a questi n'è applicata un'altra che intanto si trova conforme nei termini, perchè non v'è ragione alcuna di estenderli, siccome sarebbevi forse pericolo restringendoli.

Sembra poi inutile il parlare delle disposizioni che in questo proposito riguardano i delitti di pena correzionale e di Polizia. Esse facilmente appariranno in giusta proporzione fra loro, e coi principii già sviluppati.

I due ultimi articoli di questo Capo non contengono che conseguenze necessarie di quanto per regola generale è già stabilito. Ora fa d'uopo parlare della

Prescrizione delle condanne.

Gli autori del primo Progetto ne avevano esclusa la massima. Essi dissero che *la prescrizione della pena favorirebbe apertamente il colpevole; che sarebbe di disdoro alla giustizia, e di pessimo esempio, che il contumace, abbastanza favorito dalla legge colla sospensione dell' effetto principale della condanna, dovesse trovare patrocinio nella legge medesima, per cui la sua contumacia, protratta a lungo tempo, avesse a distruggerne affatto le conseguenze.*

Certamente che il colpevole condannato per la legge non può reclamare indulgenza sul motivo che si sottrasse alla forza della medesima. Ma mentre sulla terra nulla v' ha di eterno, perchè si vorrebbe senza un' assoluta necessità eternare le angosce di un uomo già sommamente miserabile per lo stato di morale violenza in cui da tanto tempo si trova?

In un paese ben governato la severità delle leggi non può andare giammai disgiunta dai temperamenti che lo spirito della umanità suggerisce. E chi non si sente altamente commuovere alla idea di un uomo che, condannato a quindici o venti anni di pena, vi si vegga strascinato dopo vent' anni da che fu contro lui pronunciata una tale sentenza? Se, caduto sotto la forza pubblica, dovesse dopo tanto tempo essere mandato ad espiare la condanna, quest' uomo sarebbe in una condizione assai peggiore di quella nella quale si trova chi dopo la sentenza fu immediatamente tradotto al luogo della pena. In tutti quegli anni, nei quali egli è stato fuggitivo e ramingo, quale momento di tranquillità e di pace ha egli potuto avere? Da per tutto lo accompagnava l'orrore della pena, e il timore d'esservi tratto. Ogni persona che incontrava, ogni più lieve rumore che sentiva, gl' ingerivano l' idea della forza armata contro di lui. Nel sonno stesso non vedeva che ceppi e supplizii.

L' uomo per la sua costituzione si abitua finalmente a qualunque più duro stato. E così fa colui che la giustizia tiene nei luoghi di pena. Egli conosce il suo destino; e se un termine è prescritto a' suoi patimenti, la speranza di vederli un giorno cessati lo conforta. Ma niuna

speranza può avere il colpevole che fugge alla pena, giacchè egli sente di dover fuggire ogni momento; ed ogni momento sente sorgergli più vivo nell'anima, col rimorso del delitto e colla umiliazione della condanna, il timore d'essere colto. A siffatto stato di vita l'uomo non può abituarsi.

Un grande castigo adunque per la stessa sola condanna egli ha sofferto, e tale da fargli certamente concepire pentimento del delitto, e volontà di vivere onestamente.

Ma non è questa la sola considerazione che persuada la *prescrizione delle condanne*. Un'altra ve n'è, suggerita dalla dignità della legge, e dall'oggetto stesso per cui la legge ha stabilite le pene.

Dopo un certo lungo corso di tempo, in cui la memoria del delitto o è perita affatto, o resta assai debole lo spettacolo d'un uomo, di cui non avanza ormai più che uno scheletro di decrepitezza, accelerata dalle stesse angosce sostenute, sarebbe grandemente a temere che l'inflizione della pena, lungi dall'essere un salutare esempio, non divenisse al contrario un argomento di pubblica commiserazione; e che la legge, comunque giusta, non prendesse un aspetto di atrocità.

È dunque ampiamente giustificata la *prescrizione delle condanne*, qualunque esse sieno. Restava a determinare lo spazio di tempo che doveva operarla. Quello di venti anni si è considerato come il più conveniente, dopo che si è osservato che questa stessa misura veniva determinata in Francia. Molte ragioni, che parevano atte ad indicarne una diversa, hanno ceduto alla troppo manifesta convenienza di porre anche in questa parte il Regno d'Italia in perfetta conformità coll'Impero francese. Venti anni formano un tale intervallo, che assicura tutti gli oggetti che il saggio ed umano Legislatore può proporsi in questa materia. Altronde il Codice Napoleone la suppone nell'art. 32, e non possiamo ignorare che nelle discussioni al Consiglio di Stato ed al Corpo legislativo si ritenne prescrivibile la pena, sebbene capitale.

Si è però fatta una eccezione nello stabilire questo benefizio. Si sono esclusi da esso i *recidivi*, stabilendo che la *recidività in materia di alto criminale interrompe la prescrizione della pena*. Questa eccezione è motivata dal principio stesso che suggerisce la *prescrizione*, e viene imperiosamente reclamata dall'identità dei motivi per cui al recidivo si è denegato il benefizio della riabilitazione.

Si è inoltre stabilito che il condannato a pena d'alto criminale, a favore del quale fu compiuta la prescrizione, non possa risiedere nel Dipartimento ove abita l'individuo o la famiglia di quello che fu da lui

offeso nella persona o nella proprietà, e che il Governo possa assegnargli il luogo del domicilio. Dovevasi provvedere che l'indulgenza della legge non desse luogo ad inconvenienti, e che colui che ne gode non dimenticasse mai la condizione a cui il suo delitto lo aveva condotto.

I termini posti per la *prescrizione delle pene correzionali e di Polizia* sono fondati sopra considerazioni di proporzione suscettibili di poco divario.

Qualche osservazione può chiedere l'art. 153, in cui si stabilisce che i *condannati in contumacia, nel caso che resti a loro favore prescritta la pena, non possano mai essere ammessi a purgare la contumacia.* La *prescrizione della pena* vieta che colui, a favore del quale essa è verificata, possa essere più condannato. Come adunque concepire che il condannato in contumacia, la cui pena sia dalla legge prescritta, possa presentarsi per subire un nuovo giudizio, nel quale necessariamente dovrebbe essere rimandato immune, non potendo più essere condannato? La prescrizione è opera della legge, non della volontà dell'uomo. Altronde non dipendeva che dal condannato in contumacia il presentarsi prima che la legge operasse a suo riguardo la *prescrizione.*

Gli articoli del Capo II. di questo Titolo contengono disposizioni evidentemente per sè stesse giustificate.

PROGETTO

DI

CODICE PENALE

PEL

REGNO D'ITALIA

RIVEDUTO DALLA COMMISSIONE ISTITUITA DA S. A. I.
IL PRINCIPE VICERÈ CON DECRETO DEL XXX AGOSTO MDCCCVIII

CONFORME

ALLA SESTA REDAZIONE ED ALLE AGGIUNTE POSTERIORI

CON

OSSERVAZIONI TRATTE DAI MANOSCRITTI INEDITI DI ROMAGNOSI

Individui componenti la Commissione.

PRESIDENTE

IL GRAN GIUDICE

1. Guicciardi, Senatore.
2. Strigelli, Consigliere Segretario di Stato.
3. Valdrighi, Consigliere di Stato, Regio Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
4. Smancini, Consigliere di Stato, Prefetto del Dipartimento dell'Adige.
5. Luini Giacomo, Consigliere di Stato, primo Presidente della Corte di Giustizia civile e criminale del Dipartimento d'Olona.
6. Compagnoni, Consigliere di Stato.
7. Nani, Consigliere di Stato.
8. Negri, Presidente della Corte di Cassazione.
9. Luini Giuseppe, Regio Procuratore generale presso la Corte di Giustizia civile e criminale del Dipartimento d'Olona.
10. Silva, Giudice nella Corte d'Appello in Milano.
11. Romagnosi, Professore di Legislazione in Milano.
12. Giuliani, Professore di Diritto criminale nell'Università di Padova.
13. Brebbia, Assistente al Consiglio di Stato, Capo-sezione nel Ministero della Giustizia.
14. L. Luosi, Capo-divisione nel Ministero della Giustizia, Redattore presso la Commissione.

PROGETTO DI DECRETO

PER

L'APPROVAZIONE DEL CODICE PENALE

ARTICOLO I.

Il Codice penale annesso al presente Decreto sarà posto in attività nel nostro Regno d'Italia il giorno ....

ARTICOLO II.

A datare dal detto giorno sono abrogate le leggi, le prammatiche, le gride, le costituzioni, i bandi, gli statuti municipali, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni penali che fossero in vigore nei diversi Dipartimenti del Regno.

ARTICOLO III.

I delitti anteriori alla pubblicazione di questo Codice si puniscono colle pene vigenti al tempo in cui furono commessi.

Si applicano però ai delitti medesimi le pene prescritte da questo Codice, quando sieno più miti delle precedenti.

ARTICOLO IV.

Le prescrizioni delle azioni penali, o delle pene che fossero state ammesse dalle leggi penali anteriori, già incominciate all'epoca dell'attivazione di questo Codice, sono regolate a norma delle suddette leggi.

Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima dell'epoca suddetta, e per cui secondo le leggi anteriori si richiederebbe tuttora un decorso di tempo maggiore di quello che si determina nel presente Codice, si compiono nei termini rispettivamente stabiliti al titolo *delle prescrizioni.*

Le prescrizioni delle azioni penali, o delle pene per delitti anteriori, che non fossero state ammesse dalle leggi allora vigenti, incominciano a decorrere dal giorno dell'attivazione del presente Codice, ed a norma delle sue disposizioni.

ARTICOLO V.

In tutto ciò che non sia disposto da questo Codice si osservano ed eseguiscono le leggi e i regolamenti relativi ai seguenti oggetti:

1.° Alle tasse, alle contribuzioni tanto dirette quanto indirette, ai diritti uniti e alle dogane.

2.° Alle tariffe, all'annona ed ai calmieri.

3.° Alle pubbliche calamità, come epidemie, idrofobie, epizoozie, contagi, carestie, inondazioni.

4.° Alle imprese di certi servizii pubblici, come condotte, diligenze, barche, vetture di piazza, ec.

5.° Agli Uffizii di poste delle lettere e dei cavalli.

6.° Alla formazione, manutenzione e ristauro delle strade, dei ponti e dei canali.

7.° Al mare, alle sue rade, ai porti, alle rive e alle pesche.

8.° Alla navigazione interna, alla polizia delle acque, e della pesca nelle medesime.

9.° Ai boschi, alle foreste ed alla caccia.

10.° Al traffico e commercio, alle spedizioni marittime, alle borse, alle radunanze di commercianti, ed alla polizia delle fiere e dei mercati.

11.° Alle arti, alle professioni e ai mestieri.

12.° Alla garanzia delle materie d'oro e d'argento, delle gioje e pietre preziose.

13.° Alla polizia dei luoghi di prostituzione.

14.° Alla polizia delle feste, delle cerimonie e degli spettacoli.

15.° Alla costruzione, all'ornato, alla solidità e forma degli edifizii, delle case ed abitazioni, alla polizia delle strade interne della città, ed al corso dei cavalli.

16.° All'amministrazione, polizia e disciplina degli ospizii, delle case di sanità, dei cimiteri, macelli, lazzaretti, delle case di deposito, d'arresto, di giustizia e di pena; ai luoghi di fabbriche e di manifatture, ed alle miniere e cave.

17.° Alla delazione delle armi.

18.° Al servizio delle guardie nazionali.

19.° Alla coscrizione.

20.° Allo stato civile.

21.° Ed a qualunque altro ramo di pubblica amministrazione.

ARTICOLO VI.

Le pene portate dai predetti regolamenti si applicano, secondo le rispettive competenze, dalle Corti, dai Tribunali e dai Giudici di Pace, osservate le forme di procedura ordinaria, quando non ne fosse stabilita una speciale da alcuno degli stessi regolamenti.

Il Gran-Giudice, Ministro della Giustizia nel nostro Regno d'Italia, è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, e posto in fronte al nuovo Codice.

PARTE I.

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I.

Dei delitti in generale.

Art. 1. Fare ciò che la legge penale proibisce, non fare ciò che comanda, è un delitto.

2. Niuna azione, niuna omissione può essere imputata a delitto, quando non siavi intervenuto il dolo o la colpa.

V'interviene il dolo, quando volontariamente si fa o si omette ciò che la legge penale vieta o comanda.

V'interviene la colpa, quando la violazione della legge è l'effetto non preveduto, e che dovevasi prevedere, dell'azione voluta, sebbene lecita.

La maggiore o minore facilità di prevedere e di evitare la violazione della legge determina la maggiore o minore gravità della colpa (I) (1).

3. Non vengono imputate a delitto le azioni od omissioni:

1.° Delle persone abitualmente prive dell'uso della ragione, o costituite in uno stato alternativo di pazzia e di ragione, quando agiscono durante l'accesso di pazzia.

2.° Delle persone che agiscono per un accidentale ed involontario disordine od assopimento della ragione, che le rende affatto incapaci di conoscere la natura e le conseguenze delle loro azioni.

3.° Delle persone che non hanno ancora compiuto l'anno decimo della loro età.

4.° Delle persone che agiscono per un errore di fatto, il quale non lascia ad esse riconoscere il delitto nella loro azione. Quando l'errore cada sulle qualità di persona o di fatto, che danno un nuovo carattere al delitto, o ne accrescono la gravità, non ha luogo l'imputazione per le qualità ignorate.

(1) I richiami si riferiscono alle Osservazioni che si leggono dopo questo Progetto. (DG)

5.° Delle persone tratte alla violazione della legge da una forza esterna irresistibile (II).

4. Il presente Codice non riguarda i delitti militari (III).

TITOLO II.

Delle pene.

CAPO I.

Delle diverse specie di pene.

Art. 5. Le pene sono: o di alto criminale, o correzionali, o di Polizia.

6. Le pene di alto criminale sono: 1.° la morte; 2.° i lavori pubblici a vita; 3.° la deportazione; 4.° i lavori pubblici a tempo; 5.° il lavoro in Casa di forza; 6.° la relegazione; 7.° il marchio; 8.° la berlina; 9.° l'esposizione del cartello; 10.° la confisca dei beni; 11.° la degradazione civica (IV); 12.° l'interdizione dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte.

7. Le pene correzionali sono: 1.° la detenzione; 2.° la sospensione dall'esercizio di certi diritti civici, civili o di famiglia; 3.° la sospensione dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte; 4.° la ritrattazione solenne; 5.° il confino; 6.° l'esilio locale; 7.° l'interdizione dai luoghi pubblici; 8.° la pubblica riprensione.

8. Sono pene comuni alla giustizia di alto criminale e correzionale: 1.° la multa maggiore di lire cinquanta; 2.° l'assoggettamento alla disposizione dell'alta Polizia dello Stato; 3.° l'assoggettamento alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato (V).

9. Le pene di Polizia sono: 1.° la detenzione non maggiore di giorni dieci; 2.° la multa non maggiore di lire cinquanta; 3.° l'allontanamento da un determinato luogo; 4.° l'arresto in casa; 5.° l'ammonizione; 6.° la ritrattazione semplice; 7.° il precetto di presentarsi.

CAPO II.

Pene di alto criminale.

Art. 10. La pena di morte si eseguisce col taglio della testa.

In certi casi determinati dal presente Codice la pena di morte è specialmente esemplare. Allora il reo è condotto al patibolo a capo scoperto, a piedi nudi, e con una veste d'ignominia indosso. Egli resta sul

palco in ginocchio durante la lettura della sentenza che un Usciere fa al popolo ad alta voce; dopo di che è decapitato. La testa del reo è infissa in un palo, a cui si appende un cartello indicante nome, cognome, soprannome, professione, domicilio, delitto e sue qualità, e rimane esposta fino al tramontare del sole (VI).

11. Nei lavori pubblici il condannato porta una catena pesante ai piedi, ed è obbligato sì dentro che fuori dell'ergastolo a lavori faticosi (VII).

12. Per la deportazione il condannato viene trasportato in un'isola, ove deve dimorare perpetuamente.

In caso di reingresso nel Regno, il deportato è condannato ai lavori pubblici a vita (VIII).

13. Il condannato al lavoro in Casa di forza rimane chiuso in un recinto, coll'obbligo del lavoro. Egli porta un leggiero cerchio di ferro alla gamba.

14. Per la relegazione il condannato è tradotto in un luogo forte del Regno, dove può essere rinchiuso in un luogo particolare del forte, o può essere libero nel circondario interno del forte stesso.

Nel primo caso è relegazione stretta; nel secondo caso è relegazione larga.

15. Le pene contemplate nei due antecedenti articoli sono sempre temporanee.

16. Il marchio è un impronto fatto sulla spalla sinistra col mezzo d'un ferro rovente. Esso porta le lettere *L. P. P.*, per dinotare la condanna al lavoro pubblico perpetuo. Si eseguisce dal carnefice nel luogo della berlina, dopo che un Usciere ha fatto al popolo lettura della sentenza. Questa lettura viene preceduta dal suono di tromba o di tamburo.

17. Il condannato alla berlina viene esposto di pieno giorno in piazza e sopra un palco agli occhi del pubblico per un tempo non minore di un'ora, nè maggiore di tre. Egli è legato dal carnefice ad una colonna, alla quale si appende un cartello portante il suo nome, cognome, soprannome, professione, domicilio, delitto, e sue qualità. Viene pure indicata qualunque altra pena che siasi congiunta alla berlina. La sentenza si pubblica come nell'articolo precedente. Il condannato alla berlina può essere esposto per due giorni consecutivi. Esso non lo è mai con altri rei.

18. L'esposizione del cartello si fa nel luogo stesso ove si espongono i condannati alla berlina.

Un Usciere fa lettura della sentenza, previo il suono del tamburo o della tromba.

Il carnefice affigge ad un palo il cartello, portante nome, cognome, soprannome, domicilio, professione del condannato, delitto, e sue qualità. Viene altresì indicata qualunque altra pena che siasi congiunta all'esposizione del cartello.

19. La confisca consiste nell'apprensione dei beni del condannato a profitto dello Stato.

Da questa si deducono tutti i debiti legittimi fino alla concorrenza del valore dei beni confiscati. Essa rimane altresì aggravata: 1.° della porzione riservata dalla legge agli ascendenti e discendenti; 2.° della prestazione degli alimenti alle persone alle quali sono dovuti di diritto.

Il Re può disporre dei beni confiscati in favore tanto dei figli legittimi naturali o adottivi e di altri discendenti, quanto del padre, della madre ed altri ascendenti, della vedova, e di altri congiunti del condannato.

La confisca non è mai la conseguenza necessaria di alcuna condanna: essa può aver luogo soltanto nei casi ne' quali la legge espressamente la pronuncia.

20. La pena della degradazione civica importa che il condannato sia decaduto per sempre da ogni grado, funzione ed impiego che aveva, ed inoltre dal diritto: 1.° del voto e della elezione attiva costituzionale; 2.° dell'eligibilità costituzionale; 3.° della nomina a funzioni pubbliche od impieghi amministrativi, giudiziarii, o d'altro genere; 4.° di servire nelle armate di terra o di mare; 5.° di portar armi.

Di più importa la perdita dei seguenti diritti civili, o di famiglia: 1.° di essere assunto come arbitro o perito, o di servire di testimonio a qualunque atto autentico stragiudiziale; 2.° di essere testimonio in giudizio; 3.° del voto nelle deliberazioni di famiglia; 4.° della tutela o curatela, fuorchè dei proprii figli, quando vi concorra l'assenso del consiglio di famiglia; 5.° di essere testimonio in giudizio, fuorchè per fare semplici dichiarazioni, o somministrare notizie (IX).

21. Colla interdizione dall'esercizio di un'arte, professione o negoziazione il condannato è reso incapace di esercitarla mai più, sotto pena, in caso di contravvenzione, di un anno fino a tre di lavoro in Casa di forza; e in caso di recidiva, della stessa pena duplicata.

CAPO III.

Pene correzionali.

Art. 22. Il condannato alla detenzione viene chiuso in una Casa di correzione. È impiegato in alcuno dei lavori ivi stabiliti, il più adattato alla sua capacità. Quando la pena di detenzione non ecceda i tre mesi, il condannato la subisce nella Casa d'arresto.

23. Colla sospensione dall'esercizio di certi diritti civici, civili o di famiglia, il condannato ne viene dichiarato incapace o in tutto o in parte per un determinato tempo stabilito dalla legge (X).

24. Colla sospensione dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte si proibisce al condannato per un determinato tempo di esercitarla in qualunque modo, sotto pena, in caso di contravvenzione, di un mese fino a sei di detenzione correzionale; e in caso di recidiva, di sei mesi a quindici della stessa pena.

25. Colla ritrattazione solenne il reo è condannato a rivocare qualunque detto, scritto o simbolo riprovato dalla legge.

Questa si fa dal reo personalmente in seduta pubblica e ad alta voce avanti il Tribunale correzionale, nei termini dallo stesso Tribunale stabiliti.

In caso di contumacia o di rifiuto, il condannato è arrestato; e se dentro otto giorni non ubbidisce, viene sottoposto alla pubblica riprensione, e condannato ad una detenzione non maggiore di tre mesi. Il Tribunale fa la formale dichiarazione d'ufficio, che il detto scritto o simbolo si hanno per ritrattati.

26. Il confino importa al condannato l'obbligo di dimorare in un dato Dipartimento, Distretto, Cantone o Comune del Regno per un tempo determinato, sotto pena, in caso di contravvenzione, della detenzione correzionale per quel tempo che ancora rimaneva a scontare la pena.

27. Coll'esilio locale resta vietato al condannato di stare e di rientrare in un dato Comune, Cantone, Distretto o Dipartimento, colla libertà di dimorare in qualunque altro luogo.

In caso di contravvenzione incorre la pena del confino, ed è assoggettato alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato per un tempo eguale a quello dell'esilio locale.

28. Colla interdizione dai luoghi pubblici viene proibito al condannato l'accesso ai luoghi pubblici più frequentati, da determinarsi nella sentenza.

29. Colla riprensione il reo è pubblicamente redarguito sopra un fatto, detto o scritto riprovato dalla legge.

Si eseguisce in pubblica seduta dal Presidente del Tribunale correzionale, sopra requisizione del Regio Procuratore.

La riprensione è accompagnata dalla comminatoria di uno a tre mesi di detenzione in caso di recidiva.

CAPO IV.

Pene comuni alla giustizia di alto criminale e correzionale.

Art. 30. La multa importa il pagamento di una data somma al Tesoro, indipendentemente dalle spese giudiziarie, dalla restituzione, e dalla rifusione dei danni.

31. Ogni condannato assoggettato alla disposizione dell'alta Polizia dello Stato è detenuto durante il tempo che viene determinato per disposizione di legge o di regolamento di pubblica amministrazione, applicabile al caso.

32. Per l'assoggettamento alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato il condannato, dopo l'espiazione della pena, è obbligato a presentarsi all'autorità competente, ed a render conto di sè nei modi stabiliti dai regolamenti.

Se contravviene all'ordine di presentarsi o si dà alla fuga, l'alta Polizia dello Stato può farlo arrestare e detenere per un tempo non maggiore di quello cui era limitato l'assoggettamento alla sorveglianza.

33. I condannati alla pena dei pubblici lavori a tempo, o del lavoro in Casa di forza, scontata la pena, sono di pieno diritto, e durante tutta la vita, assoggettati alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

Se il condannato è forestiere, il Governo può espellerlo dal Regno.

34. I condannati alla relegazione sono assoggettati alla stessa sorveglianza per un tempo eguale alla durata della pena che hanno subíto (XI).

35. Il condannato a pena correzionale non è sottoposto alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato, se non nei casi espressamente contemplati dalla legge.

Allora la sorveglianza può estendersi da sei mesi fino a due anni.

36. L'alta Polizia dello Stato, anche sopra ricorso della parte lesa, può esigere dall'assoggettato alla sorveglianza speciale una sicurtà di ben vivere.

37. In difetto della sicurtà il condannato può essere obbligato a star lontano da un determinato luogo, o a rimanere in un altro.

In caso di contravvenzione è arrestato e detenuto, a norma dell'articolo 32 (XII).

CAPO V.

Pene di Polizia.

Art. 38. Il condannato a detenzione di Polizia è chiuso in una Casa speciale a ciò destinata.

Può subire questa pena anche in una Casa di deposito.

39. La multa di Polizia si versa nella cassa del Comune in cui fu commesso il delitto.

40. Per l'allontanamento da un determinato luogo il condannato non può nè stare, nè accostarsi oltre la distanza, e pel tempo prescritto nella sentenza, a quel luogo da cui si volle allontanato.

In caso di contravvenzione il condannato incorre la pena di detenzione.

41. Per l'arresto in casa il reo è obbligato a non uscirne per un determinato tempo, sotto pena della detenzione o della multa.

42. Coll'ammonizione il reo viene sottoposto a quanto fu prescritto all'art. 29.

L'ammonizione si fa dal Giudice di pace nella pubblica udienza. Egli nello stesso tempo fa al reo la comminatoria di pena più grave di Polizia, nel caso di recidiva.

Colla pena dell'ammonizione può cumularsi l'arresto in casa, o l'allontanamento da un certo luogo.

43. La ritrattazione semplice assoggetta il colpevole a quanto fu stabilito nell'art. 25. Essa può essere fatta in iscritto dal reo, prima dell'udienza, con atto autentico alla Cancelleria del Giudice di pace.

Può anche esser fatta per mezzo di procuratore munito di speciale mandato.

In caso di contumacia o di rifiuto, il condannato viene obbligato a presentarsi con un ordine di accompagnamento all'udienza pubblica, dove subisce l'ammonizione.

Vi si aggiunge o l'arresto in casa, od il precetto di star lontano da un determinato luogo. La ritrattazione si fa d'ufficio, come all'art. 25.

44. Il precetto di presentarsi è un ordine del Giudice di pace, che ingiunge al condannato di dover comparire innanzi al medesimo in tutti gl'intervalli nella sentenza stabiliti, onde render conto di sè stesso.

In caso d'inobbedienza, il condannato viene sottoposto all'arresto in casa.

CAPO VI.

Della graduazione delle pene, e della commutazione della multa.

Art. 45. Nelle pene temporanee di alto criminale la pena dei pubblici lavori non è minore di anni dieci, nè maggiore di venti (XIII).

Quella del lavoro in Casa di forza non può essere minore di anni tre, nè maggiore di quindici.

La durata della pena di relegazione è da tre a quindici anni (XIV).

46. Nelle pene correzionali la detenzione non è minore di un mese, nè maggiore di tre anni, salvi i casi indicati dalla legge.

La durata del confino non può essere minore di un mese, nè maggiore di tre anni.

L'esilio locale è di tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di anni cinque.

La sospensione dall'esercizio di certi diritti civici, civili o di famiglia non eccede gli anni dieci (XV).

Per quella dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte, il minimo limite è di un mese, ed il massimo è di tre anni.

La durata dell'interdizione dai luoghi pubblici non può oltrepassare i tre anni.

La multa non oltrepassa le lire sei mila, salvi i casi specialmente determinati dalla legge.

47. Nelle pene di Polizia la multa non eccede le lire cinquanta; la durata dell'allontanamento da un determinato luogo non è maggiore di un mese.

Quella dell'arresto in casa non eccede i venti giorni.

Il precetto di presentarsi non può restringersi a meno di due settimane, nè estendersi oltre sei mesi.

48. Le precedenti disposizioni hanno luogo ogni volta che la legge nei casi specialmente indicati non istabilisca una diversa graduazione.

49. Nel pronunciare la durata di una pena i Giudici non possono discostarsi dalle norme seguenti:

1.° Se debbono applicare una pena d'alto criminale, non la possono suddividere che in semestri.

2.° La pena correzionale non può suddividersi che in mesi.

3.° Una pena di Polizia si suddivide in giorni.

50. La multa aggiunta a pena di alto criminale viene convertita, pel

caso di non effettuato pagamento del condannato, in tanti giorni di lavoro nella Casa di forza, col ragguaglio di lire quindici per giorno.

La multa in materia correzionale viene convertita, per lo stesso caso di non effettuato pagamento del condannato, in tanti giorni di detenzione correzionale, col ragguaglio di lire dieci per ogni giorno.

In materia di Polizia è convertita in tanti giorni di detenzione di Polizia, col ragguaglio di lire cinque per ogni giorno di detenzione.

51. Qualunque sia la quantità della multa, il condannato non può essere detenuto per un tempo maggiore di un anno, se concorra con pena di alto criminale; di sei mesi, se sia irrogata per titolo di pena correzionale; e di giorni dieci, se per titolo di Polizia (XVI).

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 52. Il delitto è di alto criminale, di giustizia correzionale, o di Polizia, secondo la specie di pena che vi è rispettivamente applicata, quantunque per titolo di recidività, o di altra disposizione particolare, la pena stessa eccedesse il suo limite ordinario.

53. Nelle condanne penali il giorno è di ventiquattro ore compinte, la settimana di sette giorni compiuti, il mese di trenta giorni, l'anno di dodici mesi.

54. La durata delle pene si conta dal giorno in cui il giudicato è inappellabile (XVII).

55. Niuna condanna di alto criminale o correzionale può essere eseguita nei giorni di feste religiose o nazionali.

56. Ogni Italiano che fuori del territorio del Regno si fa reo di un delitto attentatorio alla sicurezza dello Stato, di contraffazione del suggello dello Stato, di monete nazionali, o aventi corso legale nel Regno, di carte nazionali, di viglietti di banco autorizzati dalla legge, può essere processato, giudicato e punito dai Tribunali del Regno, giusta il disposto dalle sue leggi.

Questa disposizione può essere estesa agli stranieri, i quali essendo autori o complici degl' indicati delitti, fossero arrestati nel Regno d'Italia, o fossero consegnati al medesimo da altri Governi.

57. Ogni Italiano che in estero Stato siasi fatto reo di un delitto d'alto criminale contro di un altro Italiano, può essere processato e giudicato dai Tribunali, e secondo le leggi del Regno, quando vi entrasse.

Ciò ha luogo s'egli non è stato punito nello Stato estero (XVIII).

58. I fatti sottoposti a pena da questo Codice danno luogo ad un'azione pubblica penale, qualunque volta non vengano espressamente dichiarati di azione privata.

59. In tutti i delitti di pena correzionale, eccettuata quella della detenzione maggiore di tre mesi, si procede come nei delitti importanti pena pecuniaria, secondo le forme stabilite nel Codice di procedura penale.

60. Tutte le condanne a pena di Polizia, eccettuata la multa, sono appellabili.

TITOLO III.

Degli effetti delle condanne.

Art. 61. La pena di morte, la pena dei lavori pubblici a vita, e la pena della deportazione, producono la morte civile.

Il Re però può accordare al deportato l'esercizio dei diritti civili, o di alcuno di essi, nel luogo della deportazione (XIX).

Gli effetti delle suddette condanne cominciano dal giorno in cui esse sono divenute irrevocabili, salvo, quanto alla pena di morte, il disposto nell'art. 26 del Codice Napoleone.

62. La berlina e l'esposizione del cartello producono l'infamia legale.

63. L'infamia legale importa la privazione perpetua di tutti i diritti specificati nell'art. 20, ed inoltre l'interdizione dagli spettacoli e luoghi pubblici più frequentati. Produce pure tutti gli effetti che il Codice Napoleone annette alle pene infamanti cogli articoli 232 e 443.

64. I condannati ai lavori pubblici a vita, prima di essere condotti al luogo della pena, subiscono il marchio.

I condannati ai lavori pubblici a tempo subiscono la berlina.

I condannati al lavoro in Casa di forza subiscono l'esposizione del cartello nei soli casi determinati dalla legge.

65. I condannati ai lavori pubblici a tempo, al lavoro in Casa di forza, ed alla relegazione, durante la pena sono in istato d'interdetto legale, nè possono contrarre matrimonio.

Quest'ultima inabilitazione si estende anche ai condannati a detenzione correzionale.

Alle persone in istato di legale interdetto viene nominato un curatore nelle forme prescritte dalle leggi. Non può essere loro rimessa alcuna somma, alcuna provvigione, alcuna porzione delle loro rendite, sotto pena della speciale confisca a favore del Tesoro. Sopra i loro beni

sono prelevate le somme necessarie per allevare e dotare i loro figli, o per alimentare la moglie, i figli, il padre o la madre, se essi sono in bisogno. Le dette somme non possono essere prelevate che in forza di una sentenza. Espiata la pena, essi sono rimessi nell'amministrazione dei loro beni.

66. I condannati alla relegazione possono, sopra i beni che loro appartengono, domandare un assegno pei loro alimenti.

La Corte di giustizia, avuto riguardo allo stato del condannato, ne determina la quantità.

67. I condannati ai lavori pubblici a tempo ed al lavoro in Casa di forza perdono i diritti specificati nell'art. 20, compreso quello della tutela dei proprii figli.

I condannati alla relegazione perdono i diritti specificati nel medesimo articolo ai numeri 1, 2, 3, 4.

Gli uni e gli altri non li riacquistano che col mezzo della riabilitazione.

68. La sospensione dall'esercizio dei diritti specificati nell'art. 20 non può aver luogo nelle condanne correzionali che nei casi espressamente determinati dalla legge.

69. Il prodotto del lavoro del condannato alla Casa di forza o alla detenzione correzionale viene applicato parte a profitto della stessa Casa, parte a procurare qualche sollievo al condannato, se lo merita, e parte a formargli un fondo di riserva pel momento ch'esce dalla Casa.

Il modo di esecuzione di questo articolo viene determinato da uno speciale regolamento.

70. La condanna penale importa sempre il risarcimento dei danni verso la parte lesa, oltre la restituzione, quando questa possa aver luogo (XX).

71. Se la legge non ha regolata la quantità del risarcimento, i Giudici la determinano nella più equa proporzione.

Il risarcimento non può mai essere minore di un quarto della somma da restituirsi, o del valore della cosa su cui cadesse la restituzione (XXI).

72. I condannati per lo stesso delitto sono tenuti solidalmente alle restituzioni, al risarcimento dei danni, degl'interessi e delle spese (XXII).

73. Qualunque atto o gratuita disposizione fatta dal delinquente posteriormente al commesso delitto, è riputata fatta in frode della parte lesa, nè ad essa può mai essere opposta.

Neppure può opporsi al Tesoro, quando il delinquente non l'avesse fatta a favore dei proprii figli.

74. È pure un effetto della condanna a qualunque pena la confisca speciale, sia del corpo del delitto, sia delle cose immediatamente prodotte dal delitto, sia di quelle che servirono od erano destinate a commetterlo.

75. In ogni caso si osservano le relative disposizioni del Codice di procedura penale.

TITOLO IV.

Dell' attentato.

76. È attentato di delitto l'intraprendimento d'ogni atto esterno che ne manifesti un principio di esecuzione.

77. L'attentato è punibile solamente quando circostanze del tutto fortuite, o cause indipendenti dalla volontà dell'attentante, ne abbiano impedito il progresso o l'esito.

78. Se un atto stesso può servire a consumare delitti diversi, si punisce come attentato di quel delitto a cui risulta essere stato diretto l'attentato medesimo.

79. L'attentato si punisce come delitto consumato nei soli casi espressamente indicati da questo Codice.

80. Negli altri casi è punito con pena della stessa qualità di quella prescritta pel delitto consumato, ma sempre in quantità minore, da stabilirsi dal Giudice a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del delitto.

81. Se il delitto consumato importa la pena di morte, o quella dei lavori pubblici a vita, la pena per l'attentato è quella dei lavori pubblici a tempo.

Se importa la pena di deportazione, vi è sostituita quella della relegazione.

82. Nelle materie correzionali gli attentati non sono puniti che per ispeciale disposizione della legge.

83. Nel caso che l'attentato sia stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, quando per sè stesso costituisca uno speciale delitto.

TITOLO V.

Degli agenti principali e dei complici.

Art. 84. Sono agenti principali del delitto quelli che agiscono direttamente per effettuarlo. — Fra questi si considera distintamente:

1.° Colui che, mediante promesse o minacce, mercede o sevizie, induce altri ad eseguire seco un delitto.

2.° Colui, sotto la direzione del quale altri concorrono alla esecuzione di uno o più delitti.

3.° Colui che avendo o per convenzione o per ufficio o professione la fiducia di una persona, si prevale di questo mezzo per esporre la medesima o i di lei interessi agli atti criminosi di un terzo.

4.° E generalmente chiunque in qualsiasi altro modo si è particolarmente distinto nel promuovere o nell'effettuare il delitto.

85. Sono complici quelli che scientemente contribuiscono ad effettuare il delitto; come:

1.° Coloro che instigano altri a commettere un delitto, o ad essi mostrano o suggeriscono i mezzi di condurlo a termine.

2.° Coloro che scientemente procurano armi, stromenti, o altro mezzo, onde consumare il delitto.

3.° Coloro che con scienza ed accordo precedente all'esecuzione del delitto prestano o pattuiscono di prestare ajuto o favore (XXIII); sia per sottrarre dopo il delitto la persona di uno o più delinquenti alle ricerche della giustizia; sia per nascondere le cose che hanno relazione col delitto, o le tracce che possono servire di prova ad accertarne l'esistenza; sia per ottenere, mediante trasporto, traffico, diffusione, o in qualunque altro modo, l'effetto propostosi dal delinquente; sia generalmente per dare opera a tutto ciò che può fomentare la lusinga della impunità, o assicurare il profitto del fatto criminoso.

4.° Coloro che, conoscendo la condotta criminosa dei malfattori, i quali esercitino in qualunque modo il brigandaggio contro le persone o le proprietà, somministrano loro abitualmente alloggio, luogo di ritirata o di riunione.

86. Chi senza accordo precedente partecipa scientemente del lucro proveniente dal delitto, o presta susseguente favore o ajuto, viene reputato reo di uno speciale delitto.

87. Ove la pena del delitto è temporanea, quegli che fra gli agenti principali si è distinto, giusta l'art. 84, è punito con una misura di pena

maggiore dell'inflitta agli altri agenti principali, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

88. In tutti i casi che non sono espressamente contemplati dalla legge i complici di delitto *d'alto criminale* vengono puniti colle norme prescritte negli articoli 80 e 81, avuto riguardo alla maggiore o minore influenza che la loro complicità ebbe sulla esecuzione del delitto (XXIV).

89. Il mandante è punito come reo d'attentato, quando il delitto sia stato sospeso per qualunque causa indipendente dalla sua volontà.

90. Nei delitti di pena correzionale e di Polizia i complici sono puniti come gli agenti principali nella qualità della pena, ma in misura minore, ove la natura della pena stessa lo comporti.

91. I complici non incorrono in quella maggior pena che la legge prescrive per le qualità aggravanti il delitto, quando non abbiano avuto scienza precedente di dette qualità.

TITOLO VI.

Dei rei di più delitti e dei recidivi.

CAPO I.

Rei di più delitti.

Art. 92. I rei di più delitti vengono puniti giusta le norme seguenti.

Nel concorso di più pene, quella di morte assorbisce tutte le altre.

A più delitti importanti una o più pene perpetue si applica la pena perpetua più grave.

La pena dei lavori pubblici a vita è più grave di quella della deportazione.

93. Nel concorso delle pene della degradazione civica e dell'interdizione dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte, si applicano amendue.

94. Nel concorso di più delitti punibili coi lavori pubblici a vita o colla deportazione, e con pene temporanee, si applica la sola pena perpetua.

95. Quando lo stesso delinquente abbia commesso più delitti importanti più di una delle pene temporanee dei lavori pubblici, del lavoro in Casa di forza, della relegazione e della detenzione correzionale oltre i due anni, si applica la pena maggiore, e si aggrava la medesima, commutando le altre in essa.

96. In questa commutazione si osserva la norma seguente.

Dieci giorni di lavori pubblici, quindici di lavoro in Casa di forza, venti di relegazione stretta, trenta di relegazione larga, quaranta di detenzione correzionale, si corrispondono scambievolmente.

97. La condanna ad alcuna delle pene contemplate nell'art. 95 assorbisce sempre quella del confino e dell'esilio locale, ogni volta che queste concorrano come pene principali di uno o più delitti.

Non le assorbisce quando sono accessorie alla espiazione della pena principale.

98. Ogni pena correzionale stabilita per un fatto meramente colposo, se venga in concorso di una d'alto criminale, resta assorbita.

99. Se un condannato ad alcuna delle pene indicate nell'art. 95, e durante lo stato suo di pena fosse giudicato reo d'uno o più delitti commessi anteriormente alla prima condanna, importanti una o più delle altre pene indicate nel citato articolo, si osserva la norma prescritta nel medesimo, se la pena inflitta nel primo giudizio sia stata maggiore.

Se la pena dovuta pel delitto o pei delitti, che formano l'oggetto del secondo giudizio, è maggiore di quella del primo, si applica come principale quella del secondo; e quando sia temporanea, si aggrava giusta le norme prescritte in questo Titolo.

100. Ogniqualvolta per concorso di più delitti convenga aggravare la pena temporanea dei lavori pubblici e del lavoro in Casa di forza, non si può sorpassare il limite di cinque anni oltre il massimo stabilito alle dette pene.

101. Quando per più delitti si deve applicare o aggravare la pena della relegazione oltre il suo massimo, essa pure non può essere aumentata oltre i cinque anni.

102. Il reo di più delitti d'alto criminale, i quali o importino pene differenti dalle pene temporanee dei lavori pubblici, del lavoro in Casa di forza e della relegazione, o ne importino una sola con altre di specie diversa, pure d'alto criminale, le subisce tutte senza commutazione.

La berlina esclude il cartello.

103. Le pene correzionali della sospensione da una professione, negoziazione od arte, e della ritrattazione solenne, sono cumulate colle pene di alto criminale.

Pel confino e per l'esilio locale si osservano le disposizioni dell'articolo 97.

104. Il reo di più delitti, importanti ciascuno la detensione correzionale, subisce la pena di tutti, purchè questa non ecceda gli anni sei.

105. Colla detenzione correzionale si cumulano le altre pene correzionali, a riserva della interdizione dai luoghi pubblici e della riprensione: si cumula anche quella del confino o dell'esilio locale, quando la detenzione sia minore di due anni.

106. Le pene del confino, dell'esilio locale e della interdizione dai luoghi pubblici non si possono cumulare.

Nel concorso di più delitti, importanti la pena del confino e dell'esilio locale, si applica quella che sarebbe di più lunga durata, coll'accrescimento della medesima per un tempo eguale all'altra minore che non viene applicata.

In caso di eguale durata si applica o il confino o l'esilio locale, secondo le circostanze, duplicandone però la durata.

CAPO II.

Recidivi.

Art. 107. Chiunque, dopo essere stato condannato a pena di alto criminale, commette ancora un delitto di alto criminale, è punito come segue.

Se il secondo delitto porta la pena dei lavori pubblici a vita, viene condannato a morte.

Se il secondo delitto importa la deportazione, o i lavori pubblici a tempo, viene condannato ai lavori pubblici a vita; se importa il lavoro in Casa di forza, viene condannato alla pena dei lavori pubblici a tempo.

Se il secondo delitto importa la pena della relegazione, viene condannato al lavoro in Casa di forza.

Se il secondo delitto importa la pena della degradazione civica, è condannato alla berlina (XXV). — Se vi fu antecedente condanna alla sola degradazione civica, od alla sola interdizione dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte, ed il secondo delitto importi pena temporanea di alto criminale, essa si applica accrescendo di cinque anni il massimo limite della pena medesima.

108. I condannati a pene di alto criminale, che, durante lo stato di pena, commettono altro delitto di alto criminale, sono puniti secondo il disposto dal precedente articolo, e subiscono di più tutta la pena antecedente non ancora espiata, la quale o si cumula o si commuta nella pena più grave, giusta le norme prescritte in questo Titolo.

109. Chiunque essendo stato condannato per un delitto di alto criminale ha commesso un delitto da punirsi correzionalmente, è condan-

nato con pena superiore al massimo della pena prescritta pel nuovo delitto, però senza che possa eccedere il doppio della pena medesima.

110. I rei condannati correzionalmente, in caso di nuovo delitto di pena correzionale, sono condannati al massimo della pena prescritta pel nuovo delitto, quando pel primo non fossero stati condannati al massimo della pena. In caso diverso la pena si accresce, come nell' articolo antecedente.

Ove il nuovo delitto porti la pena della ritrattazione solenne o della pubblica riprensione, vi si aggiunge la pena di detenzione, che da sei mesi si può estendere fino ad un anno.

La disposizione del presente articolo non risguarda i fatti meramente colposi, a meno che non si tratti d' un fatto della stessa specie di quello per cui il colpevole fu prima condannato. In quest' ultimo caso viene considerato e punito come recidivo.

111. I recidivi contemplati nei due precedenti articoli possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale dell' alta Polizia dello Stato, a norma dell' articolo 35 (XXVI).

112. Nei delitti di Polizia vi è recidiva quando dopo un primo giudizio in materia di Polizia dalla stessa persona si commetta un nuovo delitto entro lo spazio di un anno.

In questo caso la pena del nuovo delitto è il doppio di quella stabilita rispettivamente dalla legge nel massimo limite.

Alla pena dell'ammonizione e della ritrattazione semplice si aggiunge l' arresto in casa.

TITOLO VII.

Dell' influenza dell' età e del sesso sulle condanne.

Art. 113. Quando l' accusato sia maggiore di dieci anni, e minore di sedici, nel giudizio di fatto si propone s' egli abbia agito con discernimento, o senza. Laddove sia dichiarato che abbia agito senza discernimento, è assoluto. Però, secondo le circostanze, è rimesso ai suoi parenti o tutori, o condotto in un luogo di correzione per quel tempo che viene determinato nella sentenza.

Questo tempo non eccede mai l' anno 20.^{mo} dell'accusato (XXVII).

114. Venendo deciso ch' egli abbia agito con discernimento, è punito come segue:

1.° Se ha incorsa pena di morte, o pena perpetua, viene condannato alla detenzione correzionale, non minore di 10, nè maggiore di 20 anni.

2.° Se ha incorsa pena temporanea di alto criminale, è condannato alla detenzione correzionale per un tempo nè minore del quarto, nè maggiore della metà di quello per cui sarebbe stato condannato ad alcuna di queste pene (XXVIII).

In tutti questi casi, uscendo dal luogo della pena, può essere posto sotto la sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato da 5 a 10 anni.

115. Se la pena incorsa è di detenzione correzionale, viene ridotta a meno della metà di quella che avrebbe subíto se avesse oltrepassato gli anni sedici. Ove si tratti di altra pena correzionale, questa può essere commutata, a norma delle circostanze, anche in pena di semplice Polizia (XXIX).

116. La pena di morte contro il minore di venti anni è commutata in quella dei lavori pubblici a vita.

Però nei delitti importanti la pena di morte specialmente esemplare, il maggiore di anni diciotto vi è condannato.

117. La donna giudicata colpevole di delitto importante pena dei lavori pubblici è mandata per altrettanto tempo al lavoro in Casa di forza.

Essa non soffre in verun caso la pena del marchio, e alla berlina viene sostituita l'esposizione del cartello.

118. Viene pur mandato al lavoro in Casa di forza l'uomo che all'atto del giudizio abbia compiuti i settant'anni, se incorre nella pena dei lavori pubblici.

119. Questa commutazione ha luogo anche allorchè nel corso della pena l'uomo già mandato ai lavori pubblici compie i settant'anni.

120. L'uomo e la donna che all'atto del giudizio compiono questa età, non subiscono la pena di morte se non nel caso di delitto importante pena di morte specialmente esemplare.

La pena di morte viene per essi commutata nella pena del lavoro in Casa di forza per tutta la loro vita.

121. Nè il marchio nè la berlina sono applicabili al condannato che all'atto del giudizio abbia compiuti i settant'anni. Per esso alla berlina si sostituisce l'esposizione del cartello.

122. Nei casi però contemplati nell'articolo precedente, come pure in quelli contemplati negli articoli 116. 117. 118. 119 sussistono gli effetti dalla legge attribuiti alla pena di morte, alle pene perpetue e alle pene infamanti.

123. Non può essere attenuata o commutata alcuna pena imposta dalla legge pei rispettivi delitti, se non nei casi e nelle circostanze in cui la legge lo dichiari.

TITOLO VIII.

Della responsabilità civile.

Art. 124. I Capi di una comunità, corporazione o stabilimento, che hanno omesso d'impedire un delitto quando dovevano e potevano prevenirlo ed impedirlo, sono civilmente responsabili pel medesimo.

125. Gli albergatori, locandieri ed osti, che abbiano dato alloggio per più di 24 ore ad alcuno che durante il suo soggiorno presso di loro abbia commesso un delitto, sono responsabili civilmente delle restituzioni, dei risarcimenti e delle spese dichiarate a favore dei danneggiati, qualora non abbiano notato nei loro registri il nome e cognome, la professione e il domicilio del reo, secondo il prescritto dai veglianti regolamenti.

Ciò non gli esime dalla responsabilità nei casi degli art. 1952. 1953. 1954 del Codice Napoleone.

126. Negli altri casi di responsabilità civile le Corti, i Tribunali e i Giudici si conformano a quanto il Codice Napoleone ha disposto al Libro III. Titolo IV. Capo II.

TITOLO IX.

Della riabilitazione.

Art. 127. Ogn'Italiano condannato a pena d'alto criminale temporanea, dopo averla espiata può essere ammesso al benefizio della riabilitazione.

128. La riabilitazione fa cessare per l'avvenire ogni incapacità prodotta dalla condanna.

129. La domanda di riabilitazione non ha luogo che cinque anni compiuti dopo l'espiazione della pena.

130. Chi vuol fare la domanda di riabilitazione deve aver dimorato per tutti i cinque anni nello stesso Cantone, e per gli ultimi due nello stesso Comune.

131. Essa dev'essere corredata: 1.° dell'estratto del giudizio di condanna; 2.° del documento comprovante la seguita espiazione della pena; 3.° degli attestati di buona condotta, rilasciati tanto dai Consigli, quanto dalle Municipalità dei Comuni ne' quali, giusta il precedente articolo, il petente ha avuto domicilio o abitazione.

132. Gli attestati dei Consigli e delle Municipalità dei Comuni, in cui può aver dimorato nei primi tre anni, debbono essere stati rilasciati nell'istante in cui il petente ha abbandonato il domicilio o l'abitazione dei Comuni rispettivi.

Quelli del Consiglio e della Municipalità del Comune in cui dimora dal terzo fino al quinto anno compinto debbono essere rilasciati al momento in cui fa la domanda.

133. Tutti questi attestati debbono essere approvati dal Giudice di pace del Cantone, dal Vice-prefetto del Distretto, dal Regio Procuratore generale, o dal suo sostituto presso la Corte di giustizia, nella cui giurisdizione si trova il luogo del domicilio o dell'abitazione del petente, e dal Prefetto del Dipartimento.

134. La domanda di riabilitazione è presentata alla Municipalità del Comune in cui il petente ha dimorato negli ultimi due anni. La Municipalità la fa deporre insieme con tutti i mentovati documenti nella Cancelleria della Corte di giustizia, nella giurisdizione della quale è il Comune.

135. Questa domanda, con tutti i documenti come sopra, viene comunicata al Regio Procuratore generale presso la Corte, ed egli ne dà le sue conclusioni scritte e motivate. Si fa rapporto di tutto alla Corte.

136. La notizia della domanda di riabilitazione viene inserita, per cura del Ministero pubblico, nel giornale giudiziario officiale del luogo di residenza della Corte che deve pronunciare il suo parere, e di quello della Corte che proferì la condanna.

137. La Corte e il Ministero pubblico, in qualunque stato si trovi l'affare, possono domandare nuove informazioni.

138. La Corte, sentito il Ministero pubblico, pronuncia il suo parere. Questo parere non può darsi che tre mesi dopo la presentazione della domanda.

Se la Corte dichiara inammissibile la domanda, il condannato può rinnovarla dopo cinque anni.

Anche in questo caso hanno luogo le disposizioni espresse negli articoli precedenti.

139. Quando la Corte opina che sia ammissibile la domanda, il suo parere viene trasmesso con tutti i documenti al Gran-Giudice Ministro della giustizia, il quale, ove occorra, sente la Corte che pronunciò la condanna del petente.

Questa trasmissione viene fatta dal Ministero pubblico nel più breve spazio di tempo possibile.

140. Il Gran-Giudice, conosciuta la convenienza della domanda, ne fa rapporto al Re nel Consiglio privato, a termini dell'art. 58 del terzo Statuto costituzionale.

141. Se il Re accorda la riabilitazione, vengono spedite lettere, nelle quali è inserito il parere della Corte che ha pronunziato.

142. Queste lettere sono dirette alla stessa Corte. Esse vengono trascritte in margine alla decisione di condanna.

143. Il condannato per recidiva non è mai ammesso a domandare la riabilitazione.

TITOLO X.

Della prescrizione.

CAPO I.

Prescrizione dell' azione penale.

Art. 144. L' azione penale per ogni delitto di alto criminale viene prescritta dopo dieci anni compiuti dal giorno del commesso delitto, o da quello in cui il delitto è cessato, quando in quest' intervallo non abbia avuto luogo alcun atto di procedura contro la persona.

Se in questo intervallo ha avuto luogo alcun atto di procedura contro la persona, e non sia seguíto il giudizio, l'azione penale è prescritta col corso di dieci anni compiuti, incominciando dall' ultimo atto della procedura.

145. Pei delitti di pena correzionale l'azione è prescritta col corso di due anni, se non ha avuto luogo alcun atto di procedura contro la persona. Quando alcun atto abbia avuto luogo, l' azione non è prescritta che nello spazio di tre anni compiuti, da contársi dopo l' ultimo atto.

146. Pei delitti di Polizia l'azione penale è prescritta col corso di un anno, contando dal giorno in cui fu commesso il delitto, ancorchè vi sieno stati atti di procedura.

147. I termini della prescrizione, stabiliti negli articoli precedenti, decorrono nella stessa maniera per tutti quelli ch' ebbero parte nel delitto, benchè gli atti di procedura non abbiano avuto luogo che contro di uno solo.

148. Colla prescrizione dell'azione penale resta prescritta anche l'azione civile, a norma del disposto nel Codice di procedura penale.

CAPO II.

Prescrizione delle pene.

Art. 149. Le pene di alto criminale si prescrivono col corso di venti anni, salvo il disposto dall' art. 32 del Codice Napoleone.

150. La recidività in materia di alto criminale interrompe la prescrizione della pena.

151. Il condannato a pena di alto criminale, a favore del quale è compiuta la prescrizione, non può risiedere nel Dipartimento ove abita l'individuo o la famiglia di quello che fu da lui offeso nella persona o nella proprietà.

L'alta Polizia dello Stato può assegnare al condannato il luogo del suo domicilio.

152. Le pene correzionali sono prescritte nel corso di cinque anni.

Quelle di Polizia sono prescritte nel corso di due anni.

153. I condannati in contumacia, nel caso che resti a loro favore prescritta la pena, non possono mai essere ammessi a purgare la contumacia.

Per essi la prescrizione decorre dal giorno della sentenza, salvo il caso contemplato nell' art. 27 del Codice Napoleone.

154. La prescrizione delle pene decorre dal giorno della sentenza o decisione divenute irrevocabili.

155. Le condanne civili pronunciate in materie di alto criminale, correzionale o di Polizia, e divenute irrevocabili, si prescrivono secondo le regole stabilite nel Codice Napoleone.

156. Le disposizioni di questo Titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti di pena correzionale o di Polisia, che sono contemplati da speciali regolamenti.

PARTE II.

DEI DELITTI E DELLE PENE

LIBRO I.

DEI DELITTI CONTRO LA COSA PUBBLICA

TITOLO I.

Dei delitti contro la pubblica sicurezza.

CAPO I.

Delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.

Art. 157. Ogni Italiano che avrà portate le armi contro il Regno, è punito con morte specialmente esemplare. I suoi beni sono confiscati.

158. È punito egualmente:

1.° Chiunque pratica maneggi o mantiene corrispondenze con le Potenze estere, o coi loro agenti, per eccitarle a commettere ostilità, od intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurarne loro i mezzi.

2.° Chiunque pratica maneggi o mantiene corrispondenze coi nemici dello Stato, per facilitare loro l'ingresso nel territorio del Regno, o per dare in loro potere città, fortezze, posti, porti, arsenali, magazzini, vascelli o bastimenti dello Stato.

3.° Chiunque somministra ai nemici dello Stato soccorsi d'uomini, danaro, armi, o di altre provvisioni di qualsivoglia specie, per assecondare e facilitare i progressi delle loro armi sul territorio o contro la forza armata di terra o di mare del Regno.

4.° Chiunque corrompe la fedeltà degli ufficiali, soldati, ed altri uomini di servizio nella forza armata di terra o di mare, verso il Re o lo Stato.

Nei casi contemplati nel presente articolo hanno luogo le pene superiormente stabilite, quand'anche i maneggi o le corrispondenze non

abbiano portata la conseguenza di alcuna ostilità, nè i soccorsi od altri tentativi sovraindicati abbiano facilitato il progresso delle armi nemiche.

159. Se la corrispondenza coi sudditi di una Potenza nemica, senza avere per oggetto alcuno dei delitti enunciati nell'articolo precedente, ebbe nondimeno il risultato di somministrare ai nemici notizie dannose alla situazione militare o politica del Regno o de' suoi alleati, quelli che l'hanno mantenuta sono puniti colla relegazione larga; salve le pene maggiori quando tali notizie fossero la conseguenza di un concerto costituente spionaggio.

160. Si applicano le pene prescritte agli art. 157 e 158, quand'anche i delitti in essi contemplati sieno stati commessi verso gli alleati del Regno, che agiscono contro il nemico comune.

161. È punito come all'art. 157:

1.° Ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo, e qualunque incaricato del segreto di una negoziazione o di una spedizione, il quale lo comunichi al nemico o agli agenti di una Potenza estera in tempo di guerra.

2.° Ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo incaricato, per ragione delle sue funzioni, della custodia dei piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, il quale li comunichi al nemico o agli agenti di Potenza estera in tempo di guerra.

3.° Qualunque altro che, essendosi con alcun mezzo procurata la comunicazione del detto segreto o dei detti piani, commetta i medesimi delitti.

162. Se la comunicazione del segreto o dei piani sia fatta dal funzionario pubblico o dall'agente del Governo in tempo di pace, la pena è della relegazione stretta; e della relegazione larga per qualunque altro privato.

163. Qualunque ricettatore o nasconditore di spie o soldati nemici spediti ad oggetto di esplorazioni o scoperte, e da lui come tali riconosciuti, è punito colla morte.

164. Ogni Comandante di forza di terra o di mare, il quale senz'ordine del Governo commetta aggressioni ostili, o infrazioni dei trattati, tendenti ad accendere la guerra tra il Regno ed una Potenza straniera, è punito colla relegazione stretta; e quando ne siano avvenute ostilità, colla deportazione.

165. La violazione della franchigia di una nave o di un Commissario parlamentario commessa da un Comandante di forza armata o da un pubblico funzionario, si punisce colla relegazione stretta; salve le pene

più gravi che la specie dell'attentato commesso potesse meritare secondo la legge.

166. Chiunque con atti non approvati dal Governo ha esposto degli Italiani a soffrire rappresaglie, è punito colla relegazione larga.

167. La pirateria esercitata sui mari, o su altre acque navigabili, contro gli abitanti del Regno, o contro persone di nazione amica o neutrale, si considera come delitto commesso nel territorio italiano, e si punisce colla morte.

I beni dei pirati sono confiscati.

168. Chiunque accende fuochi sopra gli scogli o nelle secche, o usa di altri mezzi insidiosi tendenti a procurare il naufragio dei navigli, è punito coi lavori pubblici a tempo.

Se ne sia avvenuto naufragio di qualche naviglio, i colpevoli sono puniti colla morte, e i loro beni sono confiscati.

CAPO II.

Delitti contro la sicurezza interna.

Art. 169. Ogni attentato o cospirazione contro la vita o contro la persona del Re è delitto di lesa maestà, e si punisce colla morte specialmente esemplare.

I beni dei colpevoli sono confiscati.

170. Si punisce colla morte e colla confisca dei beni ogni attentato o cospirazione contro la vita o contro la persona dei membri della famiglia reale; ogni attentato o cospirazione tendente: 1.° a distruggere o cangiare il Governo, o l'ordine di successione al trono; 2.° ad eccitare i cittadini o gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'esercizio dell'autorità reale; 3.° a promuovere la guerra interna con armare od eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi gli uni contro gli altri; 4.° a portare la devastazione, la strage o il saccheggio in qualche parte del Regno.

171. Vi è *attentato* dal momento che un atto è commesso od anche solo intrapreso per giungere alla esecuzione di questi delitti, quantunque non siano stati consumati.

172. Vi è *cospirazione* ogni volta che tra due o più persone la risoluzione di agire fu concertata e stabilita, quantunque non siavi stato attentato.

173. La proposizione di una cospirazione, ancorchè non accolta dalle persone a cui è stata fatta, si punisce colla relegazione stretta quando

sia diretta a commettere il delitto contemplato nell'art. 169; e colla relegazione larga quando abbia per oggetto alcuno dei delitti enunciati nell'art. 170.

174. Sono puniti colla morte, e con la confisca dei beni:

1.° Quelli che levano o fanno levare truppe armate, ingaggiano od arruolano, fanno ingaggiare od arruolare soldati, o loro somministrano o procurano armi o munizioni, senza ordine od autorizzazione della podestà legittima.

2.° Quelli che senza diritto o motivo legittimo prendono il comando in capo, o sotto gli ordini altrui, di un corpo d'armata, di una truppa, di una flotta, di una squadra, di un bastimento da guerra, di una piazza, di un forte, di un porto, di una città, di un posto; oppure contro l'ordine del Governo ritengono un comando militare qualunque.

3.° I Comandanti in capo, o Sotto-comandanti, che tengono la loro armata riunita dopo l'ordine avuto di congedarla o separarla.

4.° Quelli che potendo disporre della forza pubblica ne ricercano od ordinano, fanno ricercare od ordinare l'azione contro una leva militare legalmente stabilita, quando tali requisizioni od ordini abbiano sortito il loro effetto.

Se le requisizioni o gli ordini non hanno effetto, i colpevoli sono puniti con la deportazione.

175. Sono parimente puniti colla morte, e con la confisca dei beni:

1.° Quelli che, sia per invadere beni demaniali, proprietà pubbliche, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, navi o bastimenti appartenenti allo Stato, sia per saccheggiare o dividere proprietà o denari pubblici, sia finalmente per far attacco o resistenza contro la forza pubblica che agisce contro gli autori di questi delitti, si sono messi alla testa di attruppamenti armati, o vi hanno esercitato un comando qualunque.

2.° Quelli che per gli oggetti sovra espressi per sè, o per mezzo di altri, formano, organizzano o dirigono le unioni dei malfattori, o somministrano loro armi, soccorsi, o mezzi di qualunque genere influenti sulla esecuzione di tali delitti; o mantengono intelligenza in qualunque altro modo coi direttori o comandanti di dette unioni.

176. Ove trattisi di attruppamenti diretti a commettere uno o più dei delitti contemplati negli articoli 169 e 170, tutti gl'individui indistintamente che ne fanno parte, e che sono arrestati nei luoghi della riunione sediziosa, sebbene senz'armi, sono puniti colla morte, e con la confisca dei beni.

E punito egualmente chiunque abbia diretta la riunione sediziosa, o vi abbia esercitato alcun comando o impiego, sebbene non sia arrestato nel luogo della medesima.

177. Fuori dei casi in cui la riunione sediziosa sia diretta a commettere uno o più dei delitti contemplati nei citati articoli 169 e 170, gl'individui che fanno parte degli attruppamenti armati, di cui sopra, senza esercitare alcun comando od impiego, e che sono stati arrestati nei luoghi della riunione, sono puniti con la deportazione.

178. Sono puniti coi lavori pubblici a tempo quelli che conoscendo lo scopo ed il carattere delle predette unioni, somministrano alle medesime alloggio, luogo di riunione o di ritirata, senza esservi costretti.

179. Se gl'individui che fanno parte dei suddetti attruppamenti sediziosi, e che non vi hanno esercitato alcun comando, funzione od impiego, siensi ritirati al primo avvertimento delle Autorità militari o civili, oppure anche dopo l'avvertimento sieno stati arrestati fuori dei luoghi della riunione sediziosa senza avervi opposta alcuna resistenza e senz'armi, in questi casi non sono puniti che pei delitti particolari che avessero personalmente commessi.

Possono però essere sottoposti alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

180. Sotto la denominazione di *armi* si comprendono tutti gli strumenti taglienti, perforanti o contundenti.

I coltelli ad uso comune, le forbici da tasca, i semplici bastoni non si reputano armi se non in quanto siasene fatto uso per uccidere, ferire o percuotere.

181. Tutti quelli che per le attribuzioni della loro carica, o pei doveri del loro impiego, hanno l'obbligo d'impedire i delitti, o dissipare gli attruppamenti contemplati negli articoli 169. 170. 174. 175, e di prestare mano forte quando avvengano, se debitamente richiesti, od anche soltanto consapevoli, rifiutano od omettono di prestarsi, sono puniti con la relegazione larga, salve le pene più gravi se dalla circostanza del rifiuto od omissione si potesse rilevare una loro complicità.

182. Sono puniti colla morte e colla confisca dei beni quelli che con discorsi pubblicamente pronunciati, o promulgati con istampe o scritti, provocano direttamente gli abitanti del Regno a rendersi colpevoli dei delitti contemplati negli articoli 169. 170. 175.

Se la provocazione non abbia avuto effetto, la pena è della relegazione stretta.

183. Quelli che nel caso d'invasione ostile, o anche di semplice scor-

reria in alcuna parte del Regno, con discorsi od altri atti provocano il popolo a sottrarsi al legittimo potere del proprio Sovrano, od armarsi contro il medesimo e far causa comune col nemico, sono puniti con la morte e colla confisca dei beni, se la provocazione abbia avuto effetto.

Sono puniti colla relegazione stretta se non ne sia derivato alcun effetto.

184. Quelli che in alcuno dei casi contemplati nel precedente articolo, con discorsi o con iscritti, o con qualunque altro mezzo, tentano d'ispirare nei loro concittadini sentimenti contrarii alla fedeltà ed obbedienza dovuta al Re ed alle costituzioni dello Stato, sono puniti colla deportazione, quando per ciò ne sia avvenuta insurrezione nel popolo.

Non essendo avvenuta insurrezione, la pena è di relegazione larga.

185. Quelli che pubblicamente spargono in tempo di guerra false notizie allarmanti sugli avvenimenti delle armate, di rivoluzioni, sedizioni, tumulti, o di mancanza attuale o prossima dei viveri, sono puniti colla relegazione stretta, quando sieno avvenute sommosse popolari in conseguenza di queste indirette provocazioni.

Non essendo avvenute sommosse, la pena è della detenzione non minore di due anni, nè maggiore di cinque, e dell'assoggettamento alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

186. È circostanza aggravante per l'aumento della pena, che i colpevoli dei delitti contemplati negli articoli 184 e 185 siano funzionarii, Ministri del culto, o pubblici Impiegati.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 187. Nei delitti contemplati negli articoli 157 e 158, n.ⁱ 3 e 4, e negli articoli 161. 162. 164. 175, l'attentato sospeso da circostanze fortuite, o da cause indipendenti dalla volontà dell'attentatore, è punito come il delitto consumato.

I complici sono puniti come gli agenti principali.

Sono esenti però da ogni pena:

1.° Tutti quelli che pel loro pentimento si astengono dalla esecuzione prima che l'attentato abbia prodotto alcun effetto nocivo.

2.° Tutti quelli che prima dell'attentato o della esecuzione, e dell'incominciamento degli atti di procedura, abbiano prevenuta ogni altra persona nella rivelazione di tali intraprendimenti al Governo o ad una Autorità di pubblica amministrazione o di Polizia giudiziaria, oppure

dopo l'intrapresa procedura abbiano procurato l'arresto degli autori o complici.

Gli uni e gli altri possono essere assoggettati alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato per un determinato tempo, od anche durante tutta la vita.

188. Tutti quelli che, avendo cognizione di delitti proposti, concertati, tentati o consumati contro la sicurezza esterna od interna dello Stato, non ne fanno la dichiarazione, e non rivelano al Governo od alle Autorità amministrative o di Polizia giudiziaria le circostanze che siano venute a loro notizia nello spazio di ventiquattr'ore successive alla cognizione medesima, quand'anche sieno riconosciuti esenti da ogni complicità, sono puniti pel solo fatto della non rivelazione, come segue.

Se trattasi di alcuno dei delitti contemplati negli articoli 157. 158. 161. 169. 170, ogni individuo che non l'abbia rivelato, come sopra, è punito colla relegazione stretta.

Riguardo agli altri delitti contemplati negli articoli 162. 164. 165. 166, chi essendone istrutto non ne abbia fatta la debita rivelazione, è punito con detenzione da due a cinque anni.

189. Non ha luogo veruna pena quando alcuno degli agenti principali o dei complici fosse coll'incolpato della non rivelazione congiunto in parentela od affinità nel primo o secondo grado, oppure in matrimonio, ed anche dopo il divorzio legalmente pronunciato.

Può però essere assoggettato alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

TITOLO II.

Dei delitti contro le costituzioni dello Stato.

Art. 190. Chiunque o per attruppamento, o con minacce atte ad incutere terrore, o con altri mezzi violenti, abbia impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei diritti civici, è punito con relegazione larga.

191. Se questo delitto sia conseguente ad un piano concertato per farlo eseguire in uno o più luoghi del Regno, la pena è della relegazione stretta.

192. Chiunque incaricato dello spoglio degli scrutinii contenenti i voti dei cittadini è sorpreso nell'atto di falsificarli, o di sottrarne dalla massa, o di aggiungervene, o di scrivere nei biglietti dei votanti illetterati nomi diversi da quelli che i medesimi abbiano dichiarato, è punito colla esposizione del cartello.

193. Ogni altra persona colpevole dei delitti espressi nell'articolo antecedente è punita con detenzione da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal diritto di elezione e di eleggibilità costituzionale da cinque a dieci anni.

194. Ogni cittadino che nelle elezioni costituzionali procura a sè stesso o dà ad altri un voto per qualunque prezzo, è sospeso dai diritti contemplati nel precedente articolo per tempo non minore di anni cinque, nè maggiore di dieci, e dalla carica, funzione od impiego ch'egli copriva. È punito altresì con multa equivalente al doppio delle cose ricevute o promesse. Ogni altra persona intermedia, che abbia parte in questo traffico, è soggetta alla stessa multa, la quale non può mai essere minore di lire cinquecento.

195. Ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo, che ordini o faccia atti arbitrarii ed attentatorii alla libertà individuale ed ai diritti civici di uno o più cittadini, o altro atto qualunque contrario alle costituzioni, è punito colla degradazione civica. Se però giustifichi di avere agito per ordine de' suoi superiori in oggetti di loro competenza, e sopra i quali era tenuto ad obbedirli, va esente dalla pena, che in questo caso viene applicata ai superiori da cui partì l'ordine.

196. Se gli atti contemplati nell'articolo precedente sieno stati ordinati o fatti da un Ministro del Re, il quale, dopo gl' inviti menzionati negli articoli 46 e 47 del sesto Statuto costituzionale, ricusa od ommette di rivocarli, o di porvi il conveniente riparo entro il termine stabilito, la pena è della relegazione larga.

197. L'azione civile pei danni ed interessi può intentarsi contro il Ministro, sebbene l'atto riconosciuto incostituzionale abbia cessato avanti che potesse farsi luogo alla procedura criminale, quando per fatto o tolleranza del Ministro l'atto medesimo avesse recato alcun danno.

198. Se il Ministro imputato d'avere rilasciato un ordine, o autorizzato un atto contrario alle costituzioni, alleghi d'averlo fatto per altrui sorpresa, non è esente dalla pena, nè dalla riparazione del danno, se non fa cessare l'atto stesso, e non denunzia l'autore della sorpresa.

Nessun altro pubblico funzionario può allegare che la sua sottoscrizione siagli stata carpita per sorpresa, ad oggetto di essere esentato dalla riparazione del danno.

199. Se l'atto contrario alle costituzioni venga eseguito mediante una falsa sottoscrizione del nome di un Ministro o di altro pubblico funzionario, o mediante surrezione della loro firma, gli autori del falso, e chiunque scientemente ne fa uso, sono puniti coi lavori pubblici a tempo.

200. Sono puniti colla degradazione civica gl' incaricati della Polizia giudiziaria o amministrativa, i quali avendo cognizione di una detenzione illegale od arbitraria, sia nelle case ove si custodiscono i detenuti, sia in ogni altro luogo, ricusano od omettono di prestarsi alle requisizioni tendenti a comprovarne la illegalità.

Se, indipendentemente dall'istanza, trascurano di farne la denunzia all'Autorità competente, sono puniti colla sospensione dall'esercizio, e dal diritto di nomina a funzioni ed impieghi pubblici.

201. Si reputano colpevoli di detenzione arbitraria i custodi delle Case di deposito, d'arresto, di giustizia e di pena, che ricevono un prigioniero senza un mandato, una sentenza, un ordine dell' Autorità giudiziaria o amministrativa, e sono puniti colla detenzione non minore di sei mesi. — Sono egualmente puniti se ricusano di presentare il detenuto all'Ufficiale di Polizia giudiziaria, o al presentatore de' suoi ordini, senza giustificare il divieto del Regio Procuratore o del Giudice, o se ricusano di esibire i loro registri all' Ufficiale di Polizia.

Se essi ritengono il prigioniero oltre il tempo prescritto nella sentenza od ordine, sono puniti colla detenzione non minore di un anno.

202. I Magistrati, i Giudici, i Regii Procuratori o loro Sostituti, gli Ufficiali di Polizia, che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie s' immischiano in oggetti del potere legislativo, sia con fare regolamenti o decisioni in via di disposizioni legislative o generali, sia coll' impedire o sospendere l'esecuzione di una legge, di un regolamento di pubblica amministrazione, o di un Decreto del Re, sia con deliberare se si debba o no pubblicare od eseguire una legge o regolamento o Decreto, sono puniti colla degradazione civica.

203. Sono egualmente puniti i Giudici, i Regii Procuratori o loro Sostituti:

1.° Se s' immischiano nelle funzioni amministrative, o pronunciano sul conflitto tra le Autorità giudiziarie ed amministrative.

2.° Se eccitano, danno o segnano un ordine d'arresto, fuori del caso di flagrante delitto, contro le persone che pel loro grado non possono arrestarsi senza un Decreto della competente Autorità; se danno un ordine qualunque di procedere contro persone che siano soggette ad una Corte, o ad altra speciale Autorità, sia pel loro grado, sia per oggetti relativi alle loro funzioni, sia per ragione di funzioni di cui non sono responsabili.

In tutti i predetti casi ha luogo la pena ogni volta che dopo il reclamo della parte interessata o del pubblico Ministero, e dopo l'avver-

tenza della competente Autorità non si astengono dai predetti atti, o non li revocano.

204. Incorrono la stessa pena della degradazione civica i Prefetti, Vice-prefetti, Podestà, ed altri incaricati di funzioni di pubblica amministrazione, i quali s'immischiano nell'esercizio del potere legislativo, emanando ordini generali e determinazioni che non sono nelle loro attribuzioni, impedendo o sospendendo l'esecuzione di una legge, o di qualunque altro atto legislativo.

205. Sono egualmente puniti se nell'esercizio delle loro funzioni si attribuiscono la cognizione sopra oggetti dell'Autorità giudiziaria ogni volta che il Ministero pubblico o la parte interessata avendone reclamata l'incompetenza, vi persistono senza attendere le determinazioni dell'Autorità superiore.

206. Ogni concerto di misure contrarie alle leggi, praticato sia mediante la riunione d'individui o di corpi depositarii di qualche parte dell'Autorità pubblica, sia mediante deputazione o corrispondenza fra essi, in ciascuno che se ne renda colpevole è punito con detenzione non minore di due mesi, nè maggiore di sei. Vi si può aggiungere la sospensione dall'esercizio dei diritti civici.

207. Se il concerto con alcuno dei mezzi sovra indicati sia preso contro l'esecuzione delle leggi o degli ordini del Governo, i colpevoli sono puniti con la relegazione larga.

208. Se questo concerto ha luogo fra le Autorità civili e i corpi militari, o i loro Capi, quelli che ne sono gli autori o provocatori si puniscono con la deportazione; gli altri colpevoli sono puniti con la relegazione stretta.

209. Ove il concerto avesse avuto per oggetto o per risultato una cospirazione attentatoria alla sicurezza interna dello Stato, i colpevoli sono puniti secondo le disposizioni dell'art. 170.

210. I funzionarii pubblici che, previa intelligenza fra loro, hanno determinato di dare delle dimissioni, il cui oggetto o risultato sia quello d'impedire o di sospendere l'amministrazione della giustizia, o l'esecuzione di qualunque altro atto di pubblica amministrazione, sono puniti colla degradazione civica.

TITOLO III.

Dei delitti contro l' ordine della pubblica amministrazione.

CAPO I.

Delitti dei Funzionarii od Impiegati pubblici.

Art. 211. Il Funzionario od Impiegato pubblico, che richiede od ordina l'esercizio della forza pubblica contro l'esecuzione di una legge, di un Decreto od ordine qualunque della competente Autorità in materia d'imposte, di coscrizione militare, o di qualsiasi altro oggetto pubblico, è punito colla relegazione stretta.

Sotto la denominazione di Funzionario o d'Impiegato pubblico si comprende ogni Funzionario ed Impiegato civile, amministrativo, giudiziario, che esercita funzioni pubbliche determinate dalle costituzioni, od attribuitegli da una delegazione immediata o mediata del Re.

212. Se la richiesta o l'ordine contemplato nell'antecedente articolo ebbe effetto, la pena è della deportazione; salve le pene più gravi pei fatti singolari che perciò ne siano avvenuti.

213. Il Funzionario ed ogni Impiegato pubblico o principale o subalterno, il quale esiga ciò che sappia non essere dovuto, o più di quello che si doveva per diritti di tasse, contribuzioni, danaro, rendite, salarii od appuntamenti, è punito colle pene prescritte pel furto qualificato.

È punita colla stessa pena qualunque delle indicate persone che, cessato l'impiego e scaduto il termine accordato dalla legge, continua ad usare del metodo privilegiato d'esecuzione contro i debitori delle imposte arretrate.

214. Se le somme vennero estorte mediante timore incusso con minaccia d'arresto, o con altri mezzi violenti, la pena è quella del furto violento, oltre la multa equivalente al doppio valore delle cose estorte; non però mai minore di lire duecento.

215. Sono parimente puniti colle pene del furto qualificato, o del furto violento, quelli che nei modi rispettivamente indicati nei due antecedenti articoli, abusando delle proprie funzioni, esigono un loro credito privato, o spogliano una persona di effetti mobili, o del possesso di un immobile, con violazione delle forme stabilite dalle leggi o dai pubblici regolamenti, ad oggetto di procurarne l'acquisto a sè stessi o agli altri.

216. Il Funzionario od Impiegato pubblico che nell'esercizio delle proprie funzioni, per lucro, per favore o per odio, viola i doveri della carica o dell'impiego, è reo di prevaricazione, ed è punito con degradazione civica. A norma dei casi si aggiunge pure la multa eguale al doppio valore delle cose ricevute o promesse, e non mai minore di lire 100.

217. È ugualmente punito chi per prezzo o dono conferisce un impiego, o traffica il suo voto o la sua influenza per la collazione di un impiego.

218. Chi legalmente richiamato, destituito, sospeso od interdetto dalle sue funzioni, ne continua l'esercizio, è punito colla relegazione larga, non minore di cinque anni.

219. È punito colla sospensione dal diritto di nomina a funzioni od impieghi pubblici chi destinato ad esercitare temporariamente alcuni poteri, ne continua arbitrariamente l'esercizio, spirato il termine della delegazione.

220. Le persone contemplate nei due articoli precedenti sono responsabili d'ogni danno che al pubblico o privato interesse sia derivato dalla loro persistenza illegittima nell'esercizio delle funzioni o dell'impiego pubblico.

221. L'abuso dei suggelli, degli atti, dei documenti od effetti contenuti negli archivii o depositi pubblici, od esistenti nell'ufficio di qualunque Autorità, commesso a danno del pubblico o privato interesse dal Funzionario od Impiegato pubblico, alla di cui custodia erano affidati, è punito colla relegazione larga; salve le pene più gravi pei delitti maggiori che emergessero da tale abuso.

222. Se l'abuso è proceduto da colpa, si punisce colla multa dalle cento alle cinquecento lire, oltre la pubblica riprensione.

223. La sottrazione, soppressione o distruzione di carte, registri, atti od effetti appartenenti alle cancellerie, archivii od altri pubblici depositi, nelle persone superiormente indicate è punita coi lavori in Casa di forza; salve le pene più gravi pei delitti a cui questa sottrazione, soppressione o distruzione fosse diretta.

224. Se la medesima sia avvenuta per colpa, è punita con detenzione da un mese a tre.

225. Ogni Funzionario od Impiegato, il quale apertamente o per atti simulati, o colla interposizione di sottomesse persone, operi a conto proprio, o partecipi ad associazioni, o prenda un interesse qualunque negli atti, nelle aggiudicazioni, nelle imprese, o nelle pubbliche amministrazioni da lui dirette o sorvegliate, è punito colla sospensione dalla carica o dall'impiego, e dal diritto di nomina a funzioni od impieghi

pubblici. Si aggiunge la multa equivalente al quarto del valore delle restituzioni od indennizzazioni che fossero dovute.

226. Qualunque Comandante di divisioni militari, di Dipartimenti, di piazze o città, qualunque Prefetto o Vice-prefetto, che nel circondario di sua giurisdizione, in qualsivoglia modo anche indiretto, fa commercio di grani, farine, vini, ed altre derrate non provenienti da' suoi poderi, è punito colla sospensione dal grado o dalla funzione, e dal diritto di nomina a funzioni ed impieghi pubblici; ed inoltre con multa non minore di lire cinquecento, e colla confisca delle derrate appartenenti al predetto commercio.

227. Ogni Funzionario od Impiegato, cui incombe di vegliare alla quiete interna, il quale nell'occasione di alcuna calamità, delitto o pericolo, ricusa o differisce il soccorso della forza pubblica, quando ne sia richiesto od avvisato, è punito colla pubblica riprensione, e con multa da lire cento a cinquecento; salve le pene più gravi pei casi distintamente contemplati dal presente Codice.

228. Ogni Funzionario od Impiegato pubblico, che fuori dei casi contemplati negli articoli 161 e 162 manifesta i secreti, o comunica i documenti di cui è depositario per ragione delle sue funzioni, a persone che non hanno diritto di conoscerli, commette un delitto.

Se la comunicazione sia fatta con animo di pregiudicare alla cosa pubblica od al privato, e ne sia realmente derivato tale pregiudizio, il Funzionario od Impiegato è punito colla sospensione dal diritto di nomina ed esercizio di funzioni od impieghi pubblici.

Se non ne sia avvenuto alcun pregiudizio all'interesse pubblico o privato, e non ne sia derivato vantaggio alcuno personale al Funzionario od Impiegato, o se siasi verificato per sola imprudenza o colpa, in questi casi hanno luogo le misure disciplinari prescritte da speciali regolamenti.

229. I Funzionarii od Impiegati pubblici incaricati di prevenire e reprimere i delitti, che violando i doveri del loro istituto si rendono partecipi o complici di simili delitti, sono puniti colle norme seguenti in tutti quei casi nei quali la legge non abbia determinate pene speciali pei delitti commessi dai Funzionarii od Ufficiali pubblici.

Se trattasi di delitti importanti pena correzionale, essi la subiscono sempre nel massimo limite. — Se trattasi di delitto di alto criminale, che per ogni altro colpevole importi la relegazione, per essi la pena è del lavoro in Casa di forza. — Se il delitto importava il lavoro in Casa di forza, si applicano invece i lavori pubblici a tempo. — Se il delitto

importava i lavori pubblici a tempo o la deportazione, la pena è dei lavori pubblici a vita.

In qualunque altro caso le pene non vengono aggravate contro di loro.

CAPO II.

Delitti dei privati.

Art. 230. Ogni opposizione con violenza od altre vie di fatto alla pubblicazione di una legge, di un Decreto, di un regolamento di pubblica amministrazione, od alla esecuzione degli ordini di un' Autorità qualunque, alla percezione delle tasse e delle contribuzioni, contro i Funzionarii ed Ufficiali pubblici, contro gli Agenti del Governo, contro i Commessi di qualunque altra Autorità, contro i preposti alle dogane, ed altri Agenti di Finanza, nell' esercizio delle loro funzioni, è punita colle norme seguenti:

1.° Se sia commessa da unione armata di persone in numero maggiore di venti, la pena è dei lavori pubblici a tempo. Quando l'unione non sia armata, la pena è dei lavori in Casa di forza.

2.° Se l'unione armata sia di tre o più persone, in numero però non maggiore di venti, la pena è dei lavori in Casa di forza, non minore di cinque anni; se l'unione non sia armata, la pena è della detenzione da sei mesi a due anni.

3.° Si reputa armata ogni unione d'individui, quando almeno due delle persone che la compongono portano armi in modo d'essere vedute.

231. Se l'opposizione violenta sia commessa da una o due persone con armi, la pena è del lavoro in Casa di forza da due a cinque anni; e se non sianvi armi, la pena è di detenzione non maggiore di sei mesi.

232. L'individuo che in una unione riputata non armata, secondo l'art. 230, porta armi in qualunque modo, è punito come se avesse fatto parte di una unione armata.

233. La sola istigazione o provocazione alla violenta opposizione che non abbia avuto effetto, si punisce colla detenzione correzionale.

234. Il solo concerto di opporre una violenta resistenza, stabilito fra più persone, come nell'art. 230, n.° 1 e 2, si ritiene per un delitto, ed è punito con detenzione non maggiore di sei mesi.

235. Alla pena della detenzione correzionale, prescritta nei precedenti articoli, si unisce l'assoggettamento alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

236. Qualunque altro delitto commesso contro le persone durante l'opposizione, od in conseguenza della medesima, si ritiene commesso con deliberazione, ed è punito colla pena più grave che la natura dei fatti può meritare. — Se questa pena più grave è temporanea, il fatto dell'opposizione è una circostanza aggravante la medesima pena entro i limiti segnati dalla legge.

237. Le pene pei delitti commessi da qualche individuo durante l'opposizione, e per oggetto della medesima, sono applicabili a tutti coloro che devono punirsi per la violenta opposizione.

238. Le premesse disposizioni e pene sono pure applicabili:

1.° Alle violenze od altre vie di fatto dirette ad esigere da una pubblica Autorità la revoca di una legge, di un Decreto, di un ordine qualunque, oppure ad ottenere dalla stessa pubblica Autorità alcuno di questi oggetti.

2.° Alle vie di fatto commesse con violenza o minacce contro l'Autorità amministrativa, Ufficiali od Agenti di Polizia, o contro la forza pubblica, dai detenuti in qualunque Casa di custodia o di pena, dagli operai nelle officine o nei luoghi di pubbliche manifatture, e dagl' individui ricoverati negli ospizii.

239. Sono comuni ai delitti contemplati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 179. 180 e 182 del Titolo I. di questo Libro, nelle parti in cui possono esservi applicate.

240. Chiunque nell' atto che si pubblica una legge, un Decreto del Re, od un regolamento di pubblica amministrazione, prorompe alla presenza del popolo in ingiurie, od eccita negli altri lo scherno ed il disprezzo sugli oggetti pubblicati, od al medesimo scopo lacera o deturpa le stampe affisse, è punito con relegazione stretta.

1.° La pena è di detenzione correzionale con pubblica riprensione, se le stampe contengano un qualunque ordine od atto delle Autorità costituite.

2.° Sono salve le pene maggiori quando nei casi rispettivamente contemplati in questo articolo emergesse un delitto più grave.

241. La rimozione, lacerazione o deturpazione di un affisso che non contenga alcuno degli atti espressi nel precedente articolo, ma che sia però pubblicato per ordine o colla permissione di pubblica Autorità, si punisce colla detenzione di Polizia e coll' ammonizione.

242. È punito egualmente chiunque apponga parole o altri segni alle iscrizioni, alle statue od altri monumenti pubblici, in oltraggio delle persone a cui si riferiscono, o delle Autorità per ordine delle quali ven-

nero eretti; salve le pene maggiori che fossero applicabili per la qualità dell' oltraggio.

243. Se un Funzionario amministrativo o giudiziario sia percosso nell' esercizio delle sue funzioni o del suo ministero, od anche fuori di esso, ma a causa di questo esercizio, il colpevole è punito per questo solo fatto con detenzione da due a cinque anni, e con assoggettamento alla sorveglianza speciale dell' alta Polizia dello Stato.

La pena è di relegazione stretta, se la percossa abbia avuto luogo contro il Funzionario all' udienza di una Corte o di un Tribunale.

Nell' uno e nell'altro caso, quando dalla percossa sia derivata effusione di sangue, ferita o malattia, la pena è dei lavori in Casa di forza; salve le pene più gravi nel caso di ferita pericolosa o d' omicidio.

244. Chiunque con minacce, atti di disprezzo, scritti o parole intaccanti l' onore o la delicatezza, oltraggia alcune delle persone indicate nell' antecedente articolo in esercizio delle sue funzioni o del suo ministero, od anche fuori di esse, ma a causa di quest' esercizio, si punisce con la detenzione da un mese ad un anno.

Essa è estensibile fino a due anni, se l' oltraggio sia commesso all' udienza di una Corte o di un Tribunale.

In amendue i casi il colpevole è sottoposto alla pubblica riprensione od alla solenne ritrattazione, cui può aggiungersi anche il confino.

245. Chi percuote, come nell' art. 243, un Ufficiale ministeriale, un Commesso od Agente qualunque della forza pubblica, è punito con detenzione da uno a sei mesi.

Se dalla percossa ne venga effusione di sangue, ferita o malattia, la pena è di detenzione da uno a tre anni; senza pregiudizio delle pene più gravi, ove ne sia derivata ferita pericolosa od omicidio.

246. L'oltraggio recato, come all'art. 244, ad un Ufficiale ministeriale, Commesso od Agente qualunque della forza pubblica, è punito con detenzione di Polizia, o coll'arresto in casa, a norma delle circostanze. Vi si può aggiungere l' ammonizione.

247. Colui che, vantando credito ed influenza presso un Funzionario civile, amministrativo, giudiziario, o presso un Ufficiale pubblico qualunque, fa supporre falsamente d' averlo corrotto e guadagnato con prezzo o dono, è punito colla detenzione correzionale.

1.° Se abbia carpito danaro, od altra cosa estimabile in danaro, sia per farsi pagare il vantato suo favore, sia col pretesto di avere sborsato una somma qualunque, o dato altra cosa estimabile per quest' oggetto, è altresì punito con multa non minore di lire cinquecento.

2.° Nell'uno e nell'altro caso vi si aggiunge la solenne ritrattazione e l'esilio locale.

248. Chiunque estorce una somma di danaro, od una cosa qualunque estimabile, simulando gli ordini di un Funzionario od Ufficiale pubblico, è considerato e punito come reo di furto qualificato.

Se, oltre la predetta simulazione, ottiene e fa agire la forza pubblica, si considera e si punisce come reo di furto violento.

249. Chi fa prevaricare un Funzionario od Impiegato pubblico qualunque nell'esercizio delle sue funzioni od impiego, o coopera nei delitti di prevaricazione, si considera come coagente, ed è punito colla stessa pena prescritta al prevaricatore.

250. Se la prevaricazione non ebbe effetto pel rifiuto del Funzionario od Impiegato, oppure se il fatto, ch'era l'oggetto dell'ottenuta prevaricazione, non sia per sè stesso un delitto, nell'uno e nell'altro caso la pena è della multa maggiore di lire 50, oltre la pubblica riprensione.

251. È punito con multa non minore di lire cinquecento chi per prezzo o dono acquistò o tentò di acquistare un impiego dal Funzionario o pubblico Impiegato. Si aggiunge la sospensione dal diritto di nomina od esercizio di funzioni ed impieghi pubblici per un tempo non minore di cinque anni.

252. Ogni persona che senza titolo esercita funzioni pubbliche, o intraprende atti di un uffizio civile o militare, è punita colla detenzione correzionale da uno a due anni, e colla sospensione dal diritto di nomina e di elezione ad un tempo non maggiore di cinque anni.

La disposizione di questo articolo non deroga alle pene più gravi che possano importare gli atti speciali esercitati col pretesto di dette funzioni.

253. Ogni persona che porta l'abito o l'uniforme appartenente ai Funzionarii civili o militari, decorazioni o distinzioni che non le competono, o che non è autorizzata a portare, è punita con detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da lire cento a cinquecento.

254. È punito con detenzione correzionale chiunque pubblicamente si attribuisce titoli di un grado non legalmente conferito o non riconosciuto nel Regno. Si aggiunge la multa da lire cento a cinquecento.

255. Chi nei pubblici spettacoli, o in qualunque altro modo in faccia al popolo vilipende od espone alla derisione ed al disprezzo le insegne, le decorazioni, gli abiti da cerimonia, o altri distintivi delle Autorità costituite e dei Ministri del culto, è punito colla detenzione da uno a tre anni, e colla pubblica riprensione.

256. La semplice inobbedienza agli ordini dei Magistrati, o di altre Autorità, secondo le rispettive loro attribuzioni, è per sè stessa un delitto.

È reo di questo delitto chi senza violenza, o altre vie di fatto, ricusa od ommette di eseguire i detti ordini.

257. In tutti i casi nei quali la legge per alcuni particolari delitti di inobbedienza non istabilisce una pena speciale, si osservano le norme sèguenti:

1.° Se il colpevole sia un Funzionario o Impiegato pubblico, un Agente o Incaricato del Governo, un Ministro di culto, un Istitutore, è punito colla sospensione dalla carica, dall'impiego od ufficio da tre mesi ad un anno, e colla pubblica riprensione.

2.° Gli altri Esecutori o Commessi pubblici, principali o subalterni, sono puniti con la detenzione non eccedente i due mesi, e colla pubblica riprensione.

3.° I privati si puniscono con multa non maggiore di lire cento, e con la pubblica riprensione.

4.° Sono considerati come persone private i Funzionarii, Impiegati, Agenti, Esecutori e Commessi pubblici, ogni volta che la loro inobbedienza non riguardi oggetti relativi alle rispettive loro attribuzioni e doveri.

258. Le disposizioni dell'articolo antecedente non hanno luogo:

1.° Se per un fatto qualunque d'inobbedienza le leggi od i regolamenti ammettano l'azione meramente civile.

2.° Se in forza di leggi o speciali regolamenti il fatto dell'inobbedienza sia punito in via soltanto disciplinare, ò rimesso all'arbitrio delle rispettive Autorità competenti.

TITOLO IV.

Dei delitti contro la Giustizia pubblica.

CAPO I.

Delitti dei Funzionarii od Impiegati pubblici.

Art. 259. Il Giudice, o qualunque altro Funzionario od Ufficiale giudiziario, che nell'amministrazione della giustizia punitiva, per prezzo, dono, od altra causa, prevarica in qualunque modo a danno dell'innocente, è punito colle norme seguenti.

Se la prevaricazione era diretta a far condannare l'innocente alla pena di morte, dei lavori pubblici o della deportazione, il prevaricatore è punito colla stessa pena. Qualora però colla spontanea manifestazione della verità egli abbia impedita l'esecuzione della pena di morte pronunciata contro l'innocente, in questo solo caso, in luogo di subire l'ultimo supplizio, è condannato alla deportazione.

Se la prevaricazione era diretta a far condannare l'innocente ad altre pene di alto criminale, è punita col lavoro in Casa di forza per un tempo non minore di cinque anni, e colla esposizione del cartello. Ha però luogo la berlina, se l'innocente fu o poteva essere condannato alla detta pena.

Se era diretta alla condanna dell'innocente a pene correzionali o di Polizia, il prevaricatore è punito colla relegazione stretta.

260. Il Giudice, o qualunqne altro Funzionario od Ufficiale giudiziario, che nei modi indicati nell' art. 259 prevarica assolvendo o procurando l'assoluzione del reo, se trattasi di delitto importante pena di morte, dei lavori pubblici o della deportazione, è punito colla deportazione.

Se trattasi di qualunque altra pena di alto criminale, è punito colla relegazione stretta.

Se di pena correzionale o di Polizia, è punito colla relegazione larga.

261. Il Giudice, o qualunque Funzionario od Ufficiale giudiziario, che nei modi indicati nell' art. 259 prevarica nell'amministrazione della giustizia civile a danno di una delle parti, è punito col lavoro in Casa di forza.

262. Gli Ufficiali di Polizia amministrativa o giudiziaria, che per effetto di prevaricazione non denunziano i delitti di azione pubblica, ed i Funzionarii ed Ufficiali pubblici che per la medesima causa ommettono di denunziare i predetti delitti venuti a loro notizia nell'esercizio delle loro funzioni, o di eseguire il disposto dal Codice di procedura penale nelle parti che rispettivamente li riguardano, sono puniti con la degradazione civica, se si tratta di delitto d' alto criminale; e colla sospensione dall'esercizio e dal diritto di nomina a funzioni ed impieghi pubblici, se il delitto sia di pena correzionale o di Polizia.

263. Sono egualmente puniti colla sospensione, come sopra, i Giudici, i Regii Procuratori, i Cancellieri ed i Segretarii del Ministero pubblico, i quali in qualunque modo prestino patrocinio in oggetti contenziosi pendenti o promovibili avanti qualunque Corte, Tribunale o Giudicatura del Regno.

La presente disposizione non deroga all'eccezione stabilita nell'articolo 86 del Codice di procedura civile.

264. Colle pene prescritte negli antecedenti articoli di questo Capo, eccettuate quelle di morte, dei pubblici lavori in vita e della deportazione, concorre la multa eguale al doppio valore delle cose che sieno state ricevute o promesse, non però mai minore di lire duecento.

265. Il Giudice, il Tribunale, la Corte, ed ogni Autorità amministrativa, che sotto qualsivoglia pretesto, anche di silenzio o di oscurità di una legge, ricusano o protraggono l'amministrazione della giustizia o i provvedimenti del proprio istituto dopo d'essere richiesti dalle parti, e vi perseverano non ostante l'avvertenza o l'ordine della superiore Autorità, sono puniti colla sospensione dall'esercizio e dalla nomina a funzioni pubbliche da tre a cinque anni.

266. Le gravi violenze contro le persone, usate dai depositarii ed incaricati dell'esercizio della forza pubblica, con abuso delle loro funzioni, sono punite colla morte, se la morte ne sia avvenuta; colla deportazione, se ne siano avvenute ferite pericolose; colla relegazione stretta, se contro le persone medesime siano stati commessi altri delitti importanti pene di alto criminale o correzionali. È però salva l'applicazione della maggior pena che pei detti delitti fosse prescritta; ed in quel caso nel determinarne la durata si ha riguardo alla circostanza aggravante di abuso delle funzioni.

267. Ogni altro rigore arbitrario, usato da qualunque esecutore di un ordine dell'Autorità competente, è punito colla detenzione correzionale e colla riprensione, quando per la natura dei fatti non si facesse luogo ad una semplice coercizione disciplinare.

268. Gli omicidii, i ferimenti e le percosse che si commettono per eccesso di difesa dalle nominate persone nell'esercizio delle loro funzioni, quando si respinge la forza colla forza, si puniscono colle pene rispettivamente stabilite nel Titolo I. Parte II. Libro II.

269. La sottrazione del danaro, degli effetti o scritti commessa a danno di un arrestato o detenuto dagli Ufficiali di Polizia, Esecutori o Custodi, senza farne la consegna all'Autorità competente, è punita con lavoro in Casa di forza. — Ha luogo la stessa applicazione di pena, se le scritture siano state soppresse, lacerate o distrutte.

È una circostanza aggravante, che la sottrazione, soppressione, lacerazione o distruzione sia di scritture comprovanti la qualità o lo stato della persona arrestata o detenuta.

270. La rottura dei suggelli posti dalla pubblica Autorità alle carte

o agli effetti di un individuo imputato od accusato, di un condannato, di un prigioniero di guerra, o di un arrestato qualunque, è punita con detenzione correzionale, e con sospensione dall'impiego, nelle persone contemplate nell'articolo precedente.

Se la rottura sia avvenuta per sola colpa di alcuna delle predette persone, la pena è della multa maggiore di lire cinquanta, e della pubblica riprensione.

Ha luogo la pena del furto qualificato, quando col mezzo della rottura dei suggelli siasi commesso furto.

271. Gl'incaricati dell'esercizio della forza pubblica, che sotto il pretesto di esercitare una pubblica funzione s'introducono nel domicilio di un cittadino od altro abitante del Regno, fuori dei casi espressi nelle leggi e nei veglianti regolamenti, o senza le formalità ivi stabilite, sono puniti con la pubblica riprensione, e con multa non minore di lire cento.

Se siansi introdotti in tempo di notte, la pena è di detenzione da uno a sei mesi, oltre la multa nella misura indicata.

272. Il Custode che per favorire un condannato alleggerisce la sua pena, è punito con detenzione non maggiore di due mesi, e con multa maggiore di lire cinquanta.

In caso di recidiva la detenzione è da tre mesi a due anni, oltre la suddetta multa.

273. La connivenza nella fuga di arrestati o detenuti è punita nelle persone in qualunque modo incaricate per ufficio della condotta, del trasporto o della custodia degli arrestati o detenuti medesimi colle norme seguenti.

1.° Se i fuggitivi erano imputati di delitto importante pena di morte, o pena perpetua afflittiva, o se erano già condannati ad alcuna di dette pene, le suddette persone conniventi sono punite coi lavori pubblici a tempo.

2.° Col lavoro in Casa di forza, se i fuggitivi erano imputati di delitti importanti altre pene di alto criminale, o già condannati ad alcuna di esse, od arrestati per ordine del Governo.

3.° Colla detenzione da tre a cinque anni, se i fuggitivi erano imputati di delitti importanti pene correzionali o di Polizia, o già condannati ad alcuna delle medesime, o se erano prigionieri di guerra.

274. Le persone incaricate della condotta, del trasporto o della custodia degli arrestati o detenuti, che fuori del caso di connivenza hanno contribuito per sola colpa alla fuga di arrestati o detenuti, sono punite con detenzione correzionale, e con multa maggiore di lire 50.

Cessa la pena, se durante la procedura contro le indicate persone i fuggitivi siano di nuovo arrestati, o presentati a disposizione della pubblica Autorità.

CAPO II.

Delitti dei privati.

Art. 275. È reo di calunnia chiunque dà denunzia o querela al Governo, o ad un'Autorità giudiziaria od amministrativa, contro una persona che sa non essere colpevole.

È reo di falsa deposizione chi con testimonianza o con produzione di uno scritto, od altrimenti, afferma il falso, o sopprime il vero avanti alcuna delle suddette Autorità.

276. La calunnia nei delitti importanti pena d'alto criminale è punita colla stessa pena a cui l'innocente poteva essere o fu condannato.

Quando però per effetto del taglione il calunniatore dovess'essere condannato alla relegazione, lo è invece al lavoro in Casa di forza per un tempo non minore di quattro anni.

Sebbene colla pena principale non concorresse la berlina, o l'esposizione del cartello, il calunniatore soggiace alla prima quando sia stata pronunciata la condanna dell'innocente, e all'esposizione del cartello in ogni altro caso.

277. Se il titolo falsamente denunziato non poteva importare nel calunniato che la degradazione civica, o la sospensione dai diritti civici, civili o di famiglia, il calunniatore, cui non sia applicabile la suddetta pena, nel primo caso subisce la relegazione stretta; nel secondo la relegazione larga.

278. La calunnia nei delitti importanti pene correzionali è punita col lavoro in Casa di forza da uno a tre anni. — Vi si aggiunge l'esposizione del cartello, se fu pronunciata condanna dell'innocente.

279. La calunnia nei delitti importanti pene di Polizia è punita con detenzione non minore di tre mesi. — Vi si aggiunge sempre la multa oltre lire cinquanta, ed anche il confino o l'esilio locale, colla limitazione espressa nell'art. 106. — Ha pur luogo la solenne ritrattazione.

280. Chiunque pone indosso o nelle case altrui effetti che possono costituire corpo di delitto, o caso simile a flagrante delitto, oppure usa di altri mezzi per aggravare un innocente dell'imputazione di un delitto, è considerato ed è punito come calunniatore.

281. La calunnia fatta avanti le Autorità amministrative, od a qual-

unque Magistratura, che non abbia dato luogo contro l'innocente imputato a verun giudizio d'alto criminale, correzionale, o di Polizia, ma che pure abbia prodotto o potesse produrre un danno qualunque all'imputato medesimo, è punita colla solenne ritrattazione, e con multa maggiore di lire cinquanta.

282. Colle pene e norme prescritte per la calunnia si punisce la falsa deposizione in giudizio penale, quando cada sopra circostanze influenti per la condanna dell'innocente.

Nell'applicazione delle pene entro i segnati confini la falsa deposizione dei testimonii è punita più gravemente della calunnia.

283. La falsa deposizione intorno circostanze influenti all'assoluzione del reo è punita colla deportazione, se il delitto imputato a colui che fu favorito colla falsa deposizione importava la pena di morte, o dei lavori pubblici a vita.

Se importava la deportazione, o i lavori pubblici a tempo, la falsa deposizione è punita colla relegazione stretta.

Se il delitto importava qualunque altra pena d'alto criminale, la falsa deposizione è punita colla relegazione larga.

284. La falsa deposizione per favorire il colpevole sopra titoli importanti pene correzionali, o di Polizia, è punita col massimo della pena a cui si avrebbe dovuto condannare l'imputato. Ha luogo inoltre la pubblica riprensione o l'ammonizione.

285. Il subornatore del falso testimonio è considerato ed è punito come coagente principale nel delitto di falsa deposizione.

286. La falsa deposizione in giudizio civile, e lo spergiuro d'una parte a cui in materia civile sia stato deferito o riferito il giuramento, sono puniti con la degradazione civica.

287. La falsa deposizione del testimonio anche in giudizio civile, se procede da lucro, è punita col lavoro in Casa di forza; salvi i casi in cui fosse distintamente punita con pena più grave.

288. In tutti i casi nei quali il calunniatore o il reo di falsa deposizione siano condannati a pene correzionali, ha sempre luogo la sospensione, per tempo non minore d'anni cinque, dall'esercizio dei diritti civici, dal diritto di essere assunto come perito, o di servire di testimonio a qualunque atto autentico stragiudiziale od in giudizio, fuorchè per fare semplici dichiarazioni, o somministrare notizie.

289. Se il calunniatore o il reo di falsa deposizione manifestino la verità durante la procedura e prima del giudizio, è rimessa la pena. Sono però tenuti al risarcimento dei danni e delle spese.

290. La prevaricazione commessa dai chirurghi, medici, e da altri esercenti una qualunque professione od arte con false dichiarazioni, relazioni o perizie in giudizio penale o civile sopra oggetti relativi alla professione od arte esercitata, è punita secondo le pene e norme rispettivamente stabilite per la calunnia e per la falsa deposizione.

291. L'avvocato o patrocinatore che prevarica colludendo in qualunque modo colla parte avversaria a danno del proprio cliente, è punito con multa oltre lire cinquanta, colla pubblica riprensione, e colla sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o del patrocinio da sei mesi a tre anni.

L'avvocato o patrocinatore che prevarica nelle cause d'alto criminale o correzionali, soggiace alla degradazione civica, oltre la multa non minore di lire trecento; salve le pene maggiori quando emergesse un più grave delitto.

292. L'avvocato o patrocinatore che assiste ambe le parti nella stessa causa civile, sebbene non colluda con alcuna di esse, è punito con multa da lire trecento a mille, e con la pubblica riprensione.

Ha luogo la stessa pena, se dopo avere assunto il patrocinio di una parte, e di averne conosciuto i titoli e le prove, l'abbia abbandonata per assumere il patrocinio della parte contraria.

293. L'avvocato o patrocinatore che pattuisce col cliente una parte dell'oggetto controverso o suo valore, è punito con la pubblica riprensione, e con multa non minore di lire cento.

294. Chi senza l'arresto della persona usa ad altri violenza per costringerlo al pagamento di un credito, o all'esecuzione di una pretesa qualunque, sebbene legittima, è punito colla detenzione correzionale; salve le pene maggiori in caso di percosse o di ferite.

Se, deviando dai Tribunali, usurpa senza violenza la cosa del suo debitore e si paga del suo credito, è punito colla multa eguale al valore della cosa usurpata e colla pubblica riprensione.

295. Chi a solo oggetto di esercitare un preteso diritto con violenza demolisce fabbricati, devía il corso di acque, rimuove termini, od intraprende altri simili atti, turbando l'altrui possesso, è punito con detenzione correzionale per un tempo non maggiore di un anno; salve le pene più gravi che la qualità dei fatti costituenti un delitto maggiore potesse meritare.

296. Il privato che rompe i suggelli posti dalla pubblica Autorità a qualunque siasi oggetto, è punito con detenzione correzionale; cui può aggiungersi, a norma dei casi, la pubblica riprensione.

Sono salve le maggiori pene pei delitti più gravi e distinti che emergessero dalla rottura dei suggelli.

297. Chiunque esercita pubblicamente una professione o un'arte, e senza legittima scusa rifiuta di prestarsi alle ricerche della giustizia, di comparire o di proferire un giudizio o una perizia sopra oggetti della professione od arte propria, è punito con multa non maggiore di lire cento e colla pubblica riprensione.

298. Il testimonio che, citato a comparire in una procedura di alto criminale, finge malattia od altro impedimento per non obbedire alla citazione, è punito colla detenzione non maggiore di due mesi e colla pubblica riprensione.

Se la procedura sia per delitto di pena correzionale, ha luogo la multa non maggiore di lire trecento e la pubblica riprensione.

Se la procedura sia per delitto di pena di Polizia, ha luogo la multa non maggiore di lire cinquanta, oltre l'ammonizione.

299. Chiunque occulta il corpo od altre tracce del delitto, o nasconde il delinquente, o in altro qualunque modo presta al medesimo ajuto o favore successivo, ma senza accordo precedente, è punito con detenzione correzionale e con la pubblica riprensione, se trattasi di delitto d'alto criminale.

Se il delitto importa la pena della detenzione correzionale, è punito con multa maggiore di lire cinquanta, e con la pubblica riprensione.

Se il delitto importa altre pene correzionali o di Polizia, ha luogo la detenzione o multa di Polizia, oltre l'ammonizione.

La sola occultazione del delinquente non è soggetta a pena, quando sia fatta da alcuna delle persone contemplate nell'art. 189.

300. Il chirurgo che non notifica i ferimenti o altre offese corporali, per cui abbia somministrato i soccorsi dell'arte, e il medico che prestatosi a curare una malattia qualunque, presuntivamente cagionata da delitto, non ne fa la notificazione, è punito con multa non maggiore di lire duecento e colla pubblica riprensione; salve le maggiori pene nel caso che la mancanza di notificazione fosse compresa nel disposto dal precedente articolo.

301. Quando un testimonio chiamato in giudizio protesta d'ignorare un fatto sul quale viene interrogato, mentre dal processo risulta ch'ebbe contezza o scienza del fatto medesimo, o quando non risponde categoricamente alle domande che gli vengono fatte, se la procedura è d'alto criminale, è punito colla detenzione da uno a tre mesi. Se la procedura

è di titolo correzionale, è punito colla detenzione di Polizia. Se la procedura è di Polizia o civile, è punito colla multa di Polizia.

Nel primo caso si aggiunge la riprensione pubblica, e negli altri due l'ammonizione.

302. I privati che abbiano cooperato alla fuga degli arrestati o detenuti di connivenza delle persone incaricate della loro condotta o custodia, sono considerati come complici di quest'ultime, e puniti colle norme prescritte negli articoli 88 e 90, salva la disposizione dell'art. 91.

303. Se i soli privati abbiano procurato o facilitato la fuga degli arrestati o detenuti, sono puniti colla relegazione larga, quando i fuggitivi siano dei contemplati nell'art. 273, n.° 1. e 2., e con detenzione correzionale quando i fuggitivi siano di quelli enunciati nel n.° 3. dello stesso articolo. L'autore però o complice nella fuga, che col fuggitivo sia congiunto in alcuno dei gradi contemplati nell'art. 189, nel primo caso è punito con detenzione non maggiore di due anni, e nel secondo con detenzione di Polizia.

304. La cooperazione alla fuga seguíta con rottura al carcere, o ad altri luoghi ove si custodiscono i detenuti o condannati, si punisce col lavoro in Casa di forza non minore d'anni quattro, se i fuggitivi siano dei contemplati nell'art. 273, n.° 1. e 2.; e col lavoro in Casa di forza da uno a tre anni quando i fuggitivi siano dei contemplati nel n.° 3.

305. Se col mezzo di violenza contro le persone incaricate della condotta, del trasporto o della custodia degli arrestati o detenuti sia stata procurata o facilitata la loro fuga, e se la violenza fu commessa a mano armata, i colpevoli si puniscono coi lavori pubblici a tempo; salve le maggiori pene pei più gravi delitti costituiti dalla violenza medesima. Non intervenendo armi, la pena è della relegazione stretta.

306. In qualunque caso coloro che sono puniti come rei di connivenza nella fuga di un detenuto soggiacciono pure solidalmente alla reintegrazione dei danni e delle spese che la parte offesa avrebbe avuto diritto di ottenere dal detenuto medesimo.

Questa disposizione riguarda anche i casi contemplati negli articoli 273 e 274.

307. I detenuti che fuggono con rottura al carcere, si puniscono con detenzione non maggiore di sei mesi, quando non vengano condannati pel delitto di cui erano imputati; e se vengono condannati, si aumenta di uno a due anni la pena rispettivamente loro dovuta.

Se la condanna del detenuto portasse la pena della sola degradazione civica, egli è punito con sei mesi di detenzione per la fuga con rottura;

e se portasse la pena della sola berlina o della esposizione del cartello, per la fuga è punito con sei mesi di lavoro in Casa di forza.

308. I detenuti colpevoli di fuga procurata con violenza a mano armata, o con altre gravi vie di fatto verso le persone indicate nell'articolo 273, sono puniti con pena immediatamente superiore a quella che viene prescritta dalla legge al delitto pel quale erano detenuti. Se non vengono ad essere sottoposti a pena per il delitto pel quale erano detenuti, la pena per la fuga con violenza, o con gravi vie di fatto, è di detenzione non minore di un anno.

309. Se mediante la violenza i detenuti hanno commesso altri delitti, pei quali sia prescritta in questo Codice altra pena, si osservano le disposizioni rispettivamente stabilite nei Capi I. e II. del Titolo VI. Parte I. (XXX).

TITOLO V.

Dei delitti contro la salute pubblica.

Art. 310. Chiunque per oggetto di traffico, senza essere autorizzato, fabbrica e somministra ad altri materie venefiche, atte per la loro qualità a produrre la morte, oppure soltanto le acquista ed in qualunque modo ne fa smercio, è punito con detenzione correzionale e con multa maggiore di lire cinquanta.

311. Sono puniti colla stessa pena quelli che, autorizzati a fabbricare e vendere le materie venefiche, nello smercio delle medesime contravvengono ai pubblici regolamenti.

Si aggiunge la sospensione dalla loro arte o negoziazione.

312. Se, in conseguenza delle contravvenzioni contemplate nei due precedenti articoli, avvenga la morte o grave danno di alcuno, la detenzione può estendersi fino a sei anni, e non è minore di quattro.

313. Chiunque vende o somministra una materia venefica, colla scienza ch'essa debba avvelenare qualche persona, sia questa determinata o indeterminata, si considera ed è punito come uno dei coagenti principali.

314. I venditori di bevande o commestibili di qualunque sorta, che vi frammischiano materie atte per loro natura a nuocere alla salute, o non ne separano le materie nocevoli naturalmente frammiste, sono puniti con detenzione fino ad un anno. Se il danno sia di poco momento, ha luogo la detenzione da uno a due anni; se il danno sia stato grave, sebbene non ne sia derivata morte o grave pericolo d'alcuno, la pena è di detenzione da due a tre anni (XXXI).

Se alcuna persona sia stata per ciò in pericolo di vita, la pena è dei lavori pubblici a tempo. Se ne sia derivata la morte, la pena è dei lavori pubblici a vita.

315. Alle pene temporanee prescritte nell'antecedente articolo si aggiunge la multa maggiore di lire cinquanta, e può aver luogo anche la sospensione dall'esercizio della negoziazione, se il colpevole sia commerciante.

316. Gli speziali che senza il proposito di nuocere somministrano materie non corrispondenti alla ricetta in qualità e peso, sono puniti con detenzione correzionale, e con multa maggiore di lire cinquanta.

Nell'applicazione di questa pena si ha riguardo singolarmente al danno ed alle pericolose conseguenze che perciò ne sieno avvenute, o ne potevano avvenire.

Quando ne sia avvenuto danno, vi si aggiunge la sospensione dall'esercizio della loro arte. La sospensione ha sempre luogo in caso di recidiva.

TITOLO VI.

Dei delitti contro la fede pubblica.

Art. 317. Chiunque contraffà il sigillo del Regno, o fa uso del sigillo contraffatto, è punito colla morte. — I beni del colpevole sono confiscati.

318. Sono comuni ai delitti menzionati nell'articolo precedente le disposizioni degli articoli 187 e 188 in fine, e 189.

319. Chiunque contraffà i bolli nazionali, il marco pubblico, con cui nel Regno si assicura la rettitudine dei pesi e delle misure, i punzoni servienti a marcare le materie d'oro e d'argento; chiunque fa uso di detti bolli, marco o punzoni contraffatti, è punito coi lavori pubblici per un tempo non minore di quindici anni.

320. Chiunque abusa dei segni veri, indicati nell'articolo precedente, in pregiudizio dei diritti od interessi dello Stato, è punito col lavoro in Casa di forza.

321. La contraffazione del marco che si appone in nome del Governo alle diverse specie di derrate o mercanzie, del sigillo, bollo o marco di un'Autorità qualunque, o d'uno stabilimento particolare di banca o di commercio; egualmente l'uso di simili marchi, bolli o sigilli contraffatti, si puniscono col lavoro in Casa di forza e con l'esposizione del cartello.

322. L'abuso dei segni veri, espressi nell'articolo precedente, in pregiudizio dei diritti od interessi dello Stato, di un' Autorità qualunque, ed anche di uno stabilimento particolare, si punisce colla berlina.

323. Ogni Funzionario od Ufficiale pubblico, che si rende colpevole del delitto di falso in oggetti relativi alle sue funzioni, sia con false sottoscrizioni, sia con alterazioni di atti, scritture o sottoscrizioni, sia con supposizione di persone, sia finalmente con iscritture od interlineazioni sopra registri od altri atti pubblici dopo la compiuta loro formazione, è punito coi lavori pubblici a tempo.

324. È punito egualmente ogni Funzionario od Ufficiale pubblico, che nella redazione degli atti del suo ministero ne muta o ne altera la sostanza o le circostanze, scrivendo convenzioni diverse da quelle volute o dettate dalle parti; sia coll'accertare come veri dei fatti falsi, o come confessati quelli che non lo erano; sia con l'ommettere quei fatti veri che hanno relazione all'oggetto dell'atto essendone richiesto, o che anche senza esserne richiesto era tenuto per proprio ufficio ad accertare.

Ha luogo la stessa pena ogni volta che le dette persone distruggono o sopprimono atti o titoli di cui per le loro attribuzioni sieno depositarii.

325. Chiunque altro commette falsità nelle scritture autentiche o pubbliche, o nelle scritture di commercio o di banca, coll'alterare o contraffare scritture o firme, coll'erigere false convenzioni, disposizioni, obbligazioni o liberazioni, coll'inserirne alcuna negli atti dopo la compiuta loro formazione, o con aggiungere od alterare quelle clausole, dichiarazioni o fatti che per la natura degli atti medesimi si dovevano esprimere o rilevare; egualmente chiunque fa uso di questa falsità, è punito col lavoro in Casa di forza per un tempo non minore di dieci anni, e colla esposizione del cartello.

Ha luogo la pena dei lavori pubblici a tempo contro chiunque contraffà, altera o sopprime testamenti di qualunque genere, od altri atti di ultima volontà.

326. Chiunque fa un falso passaporto, o falsifica un passaporto vero, o fa uso di un passaporto falso o falsificato, è punito con detenzione non minore di un anno.

327. Chiunque prende in un passaporto un nome supposto, o concorre con testimonio a far rilasciare il passaporto sotto un nome supposto, è punito con detenzione da tre mesi ad un anno.

328. Gli Ufficiali pubblici che, istruiti della supposizione del nome, ciò non ostante rilasciano il passaporto sotto un nome supposto, sono puniti con relegazione larga.

Se rilasciano un passaporto a un individuo che non conoscono personalmente, senza averne fatto attestare il nome, cognome e qualità da due cittadini loro cogniti, sono puniti con detenzione da tre a sei mesi.

329. Le premesse disposizioni, relative ai passaporti, sono comuni alle carte di sicurezza o di permanenza.

330. Chiunque forma un foglio falso di viaggio, o falsifica un foglio vero, oppure fa uso di simili fogli falsi o falsificati, è punito col lavoro in Casa di forza, se il tesoro pubblico avrà pagato spese di viaggio che non erano dovute, o eccedenti quelle a cui si aveva diritto.

Se le somme indebitamente ricevute non oltrepassano cento lire, è punito con detenzione da uno a tre anni.

Se il foglio di viaggio falso o falsificato ebbe soltanto l'oggetto di ingannare la sorveglianza dell'Autorità pubblica, la pena è di detenzione correzionale.

331. Le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente si applicano a tutti coloro che si sono fatti rilasciare dall' Ufficiale pubblico un foglio di viaggio sotto un nome supposto.

332. Se l' Ufficiale pubblico quando ha rilasciato il foglio di viaggio era istruito della supposizione del nome, è punito con la relegazione larga.

333. Chiunque all'oggetto di redimere sè stesso, o di liberare alcun altro da qualunque servizio pubblico, fa un certificato di malattia o di infermità sotto il nome di un medico o chirurgo, o d'altro Ufficiale di Sanità, è punito con detenzione che può estendersi fino a cinque anni.

334. È punito egualmente qualunque medico, chirurgo, od altro Ufficiale di Sanità, che per favorire alcuno fa un falso certificato di malattie o d'infermità atte a dispensare da un servigio pubblico.

Se ciò è seguito in conseguenza di doni o di promesse, il medico, chirurgo, od Ufficiale di Sanità, sono puniti con relegazione larga, e colla multa maggiore di cento lire.

335. Chiunque sotto il nome di un Funzionario od Ufficiale pubblico fa un certificato di buona condotta, d'indigenza, o di altre circostanze atte a richiamare i riguardi del Governo o dei particolari sulla persona ivi nominata, ed a procurarle impieghi, credito o soccorsi, è punito con detenzione da sei mesi a due anni.

Si applica la stessa pena a chiunque falsifica un certificato di questa specie originariamente vero, per appropriarlo ad una persona diversa da quella a cui dapprima era stato rilasciato, ed a chiunque fa uso di questi certificati falsi o falsificati.

336. Qualunque falsità di certificati risguardanti l'età, lo stato, la professione, il domicilio, fatta da Ufficiali municipali, Ministri del culto, medici, chirurghi, od altri autorizzati a rilasciarli, è punita con detenzione correzionale, e con multa da lire trecento a mille cinquecento.

337. Si puniscono con detenzione correzionale tutte le falsità od uso di certificati falsi o falsificati di qualunque altra natura, da cui potesse risultare lesione dei privati, o pregiudizio al tesoro pubblico.

338. La contraffazione od alterazione degli atti dello stato civile, che sia commessa dagli Ufficiali dello stato civile, o da altri che ne esercitano le funzioni, è punita come il falso contemplato nell' art. 323.

La contraffazione od alterazione suddetta, che sia commessa dai privati, è punita come la falsità contemplata nell'art. 325.

339. Qualunque contraffazione od alterazione dei registri risguardanti la conservazione delle ipoteche, le iscrizioni e trascrizioni dei titoli giustificanti una proprietà, un credito, una ragione qualunque, commessa dai pubblici Ufficiali di questi registri, o da altri che ne esercitano le funzioni, si punisce come il falso contemplato nell' art. 323.

Se si commette dai privati, viene applicata la disposizione dell' articolo 325.

340. Gli Ufficiali dello stato civile, o le persone che ne esercitano le funzioni, si puniscono con detenzione da uno a tre mesi, e con multa non maggiore di lire duecento, se scrivono sopra fogli volanti gli atti dello stato civile.

341. Sono puniti egualmente quegli Ufficiali dello stato civile:

1.° Che mancano di assicurarsi dell'esistenza dei consensi voluti dalla legge per la validità dei matrimonii.

2.° Che hanno ricevuto l'atto di matrimonio della donna già stata maritata prima del termine prescritto dall' articolo 228 del Codice Napoleone.

Le suddette pene sono applicabili quand'anche la nullità dei loro atti non sia stata domandata, o sia stata emendata; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi comminate in caso di collusione.

342. Ogni Ministro di culto, il quale proceda alle cerimonie religiose di un matrimonio senza che siagli stata presentata la giustificazione dell'atto di matrimonio preventivamente ricevuto dagli Ufficiali dello stato civile, è punito per la prima volta con una multa da cento a trecento lire; in caso di recidività con la relegazione larga.

343. Ogni persona che, avendo assistito ad un parto, non avrà fatta la dichiarazione prescritta dall'art. 56 del Codice Napoleone, e nel ter-

mine fissato dall'art. 55 dello stesso Codice, si punisce con detenzione non maggiore di sei mesi (1).

344. La violazione del sigillo, o la soppressione di lettere affidate agli Ufficii di posta, o alle persone autorizzate dai medesimi, è punita con detenzione da uno a cinque anni. Se il colpevole sia pubblico Impiegato, si aggiunge la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni per un tempo non minore di cinque anni.

Nell'applicazione della pena stabilita si considerano come circostanze aggravanti: 1.° che la lettera soppressa o dissuggellata sia diretta a pubblica Autorità; 2.° che la lettera si sparga o si dirami, oppure altrimenti si manifesti quello che in essa si conteneva.

Le disposizioni del presente articolo non derogano alle pene maggiori, ove emergessero delitti più gravi.

345. La surrezione della firma di un Ministro, od altro pubblico Funzionario, nei pubblici Impiegati è punita colla relegazione larga, e nelle altre persone con la detenzione correzionale.

Sono riservate le pene più gravi che la qualità dei delitti emergenti potesse meritare.

346. Le falsità contemplate nel presente Titolo, da cui non ha potuto risultare alcun pregiudizio pubblico o privato, possono soltanto essere punite, secondo le circostanze, con pene di Polizia.

TITOLO VII.

Dei delitti contro il commercio pubblico.

347. Ogni negoziante, mercante, commerciante, banchiere, ogni impresario o appaltatore, ogni persona incaricata di esazioni o di operazioni di Finanza, che nei casi preveduti dal Codice di commercio si renda colpevole di bancarotta, è punita come segue.

I rei di bancarotta fraudolenta sono puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo.

I rei di bancarotta semplice sono puniti con detenzione non minore di un mese, e non maggiore di due anni.

(1) È punita egualmente se, trovando un infante recentemente nato, non lo porta all'Ufficiale dello stato civile, giusta il prescritto dall'art. 58 del Codice Napoleone.

Non ha però luogo la pena quando la persona che ha trovato l'infante dichiara innanzi alla Municipalità del luogo d'essere pronta a raccoglierlo presso di sè.

(Quest'annotazione non è di mano del Romagnosi. Probabilmente è del Professore Giuliani, giacchè sembrami scritta di sua mano. Si vegga l'art. 420.) (DG)

348. L'agente o sensale di commercio, reo di bancarotta fraudolenta, è punito coi lavori pubblici a vita. — In qualunque altro caso di fallimento è punito col lavoro in Casa di forza.

349. Sono dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, e puniti colla medesima pena, quelli che sono convinti di avere avuta intelligenza col reo principale per nascondere o sottrarre tutti o parte de' suoi beni mobili od immobili; di avere acquistato da esso crediti falsi, o di avere perseverato a farli valere come veri all'occasione della verificazione e conferma dei loro crediti.

350. Tutti quelli che, sia con fatti falsi disseminati nel pubblico, sia con accrescimenti di offerte al prezzo domandato dagli stessi venditori, sia con riunione o coalizioni fra i principali detentori d'una stessa mercanzia o derrata, tendenti o a non venderla, o a venderla solamente ad un dato prezzo, sia con notizie sparse nel pubblico o nelle adunanze commerciali del rincarimento e della mancanza di certe mercanzie o derrate, o con altra specie di frode, producono l'alzamento o l'abbassamento del prezzo delle derrate o mercanzie, delle carte e degli effetti negoziabili di qualsiasi specie, al di sopra o al di sotto del loro prezzo abituale o corrente, determinato dalla sola concorrenza naturale e libera, sono puniti colla detenzione non maggiore di un anno, e colla multa non minore di lire cinquecento.

I colpevoli, espiata la pena, sono sottoposti alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

351. Le pene stabilite nell'articolo antecedente vengono duplicate quando gli atti ivi espressi cadono sui generi di prima necessità.

352. Ogni vendita suppositizia fatta per l'alzamento o l'abbassamento del prezzo delle derrate, mercanzie, o degli effetti negoziabili di qualsiasi natura, è un delitto, e si punisce giusta il disposto nei due antecedenti articoli.

353. È riputata vendita suppositizia ogni accordo di vendere o consegnare derrate o marcanzie, od altri effetti negoziabili, allorchè il venditore non prova ch'esistevano a sua disposizione al tempo dell'accordo, o che vi si dovevano trovare al tempo della consegna.

354. Chiunque alle aste pubbliche con offerte di danaro, o d'altre cose estimabili in danaro, con mezzi fraudolenti o con minacce prima dell'asta, o durante la medesima, frappone ostacolo alla libertà dell'incanto, o impedisce che le obblazioni sieno portate al vero valore, è punito colla detenzione non maggiore di un anno, e colla multa non minore di lire cento.

355. È punita con detenzione, e con multa maggiore di lire cinquanta, ogni persona incaricata individualmente, o come membro di una compagnia, delle forniture o imprese, sia per conto del Governo, sia delle amministrazioni dipartimentali o comunali:

1.° Se non fa le consegne o i lavori a cui si obbligò, a meno che non provi esserne stata impedita da una forza maggiore.

2.° Se inganna sulla natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera, o delle cose fornite, quando i vizii siano tali, che simili cose non sieno servibili all'oggetto della loro destinazione.

Le persone contemplate nel presente articolo possono anche essere sospese in tutto o in parte dall'esercizio dei diritti civici e civili.

356. Se un Funzionario pubblico, o un agente, un incaricato, un salariato, sia del Governo, sia delle Amministrazioni dipartimentali o comunali, sia di pubblici stabilimenti, ha dato mano alle frodi contemplate nell'antecedente articolo, se ne sia derivata mancanza nel servizio pubblico, è punito colla relegazione stretta.

357. I colpevoli contemplati nell'art. 355, che si accordarono col Funzionario, agente, incaricato o salariato pubblico, sono puniti con lavoro in Casa di forza, e colla multa eguale al quarto del valore delle restituzioni e dei danni.

358. Quelli che esercitano la professione di rigattieri o pignoratarii senza esserne autorizzati, o che essendovi autorizzati non tengono i registri nella qualità e nelle forme prescritte dai regolamenti, o che in qualunque altro modo contravvengono ai regolamenti stessi, sono puniti colla detenzione, e colla multa maggiore di lire cinquanta.

359. Ogni accordo di quelli che danno lavoro agli operai, che senza ragionevole causa tenda a costringere il ribasso dei salarii, quando tale accordo sia stato accompagnato da un principio di esecuzione, è punito colla multa non minore di lire duecento.

360. È punito colla detenzione da uno a due mesi ogni accordo degli operai, che senza ragionevole causa tenda a rincarire la mano d'opera, e nel tempo medesimo a far cessare le manifatture.

361. I condannati a pena correzionale pei delitti contemplati in questo Titolo possono essere, secondo le circostanze, sottoposti alla sorveglianza speciale dell' alta Polizia dello Stato.

TITOLO VIII.

Dei delitti contro l'erario e la proprietà pubblica.

Art. 362. Chiunque contraffà od altera le monete d'oro o d'argento che hanno corso legale nel Regno; chiunque introduce o spende, od in qualunque altro modo mette in circolazione nel Regno le dette monete contraffatte od alterate, ed ogni complice in alcuno dei predetti atti, è punito con la morte.

I beni dei colpevoli sono confiscati.

363. Quando si tratti di monete di biglione o di rame aventi corso legale nel Regno, i colpevoli dei delitti espressi nell'antecedente articolo, egualmente che i loro complici, sono puniti coi lavori pubblici a vita.

364. Chiunque contraffà od altera nel Regno monete estere; chiunque introduce o spende, od in qualunque altro modo mette in circolazione nel Regno le dette monete, ed ogni complice in alcuno dei predetti atti, è punito coi lavori pubblici a tempo.

365. Chiunque contraffà o falsifica, emette od introduce nel Regno carte od effetti falsificati dello Stato, portanti obbligazione o liberazione, oppure cambiali od altre scritture in corso delle banche guarentite dallo Stato, o fa uso di dette carte od effetti, è punito colla morte, e con la confisca dei beni.

366. Le disposizioni degli articoli 187, 188 in fine, e 189, sono applicabili a chi abbia avuta cognizione di una fabbrica o di un deposito di monete d'oro, d'argento, di biglione o di rame, aventi corso legale nel Regno, contraffatte o alterate, o di alcuno dei delitti contemplati negli articoli precedenti.

367. Chiunque avendo ricevuto per buone monete contraffatte od alterate, le riconsegna al datore, o le mette di nuovo in circolazione, dopo di averne conosciuto i vizii, è punito con multa non minore del triplo, e non maggiore del sestuplo del valore rappresentato dalle monete.

368. Chiunque tiene conii, crogiuoli, forme, stampe, punzoni, od altri strumenti proprii a fabbricare monete, è punito con detenzione correzionale, e con multa maggiore di lire cinquanta.

Sono eccettuati quegli artefici che per l'esercizio della loro arte ritengono alcuni degli indicati strumenti.

369. La sottrazione o distrazione del danaro o d'altri effetti appartenenti al Principe, allo Stato, ad un Dipartimento, ad un Comune, o ad

un pubblico stabilimento, commesse da coloro che ne hanno il deposito, l'amministrazione, la direzione o sorveglianza, si puniscono coi lavori pubblici a tempo se le cose distratte o sottratte eccedono il valore di lire tremila.

370. Ha luogo la stessa pena, qualunque sia il valore del danaro o degli effetti distratti o sottratti, se questo valore uguaglia o eccede, sia il terzo della riscossione o del deposito, ove trattisi di denari od effetti ricevuti o depositati; sia la cauzione, ove si tratti d'una esazione o di un deposito dipendente da Ufficio soggetto a cauzione; sia finalmente il terzo del prodotto comune dell'esazione per lo spazio di un mese, ove si tratti di una esazione composta di somme successivamente versate, e non soggette a cauzione.

371. Se il danaro o gli effetti distratti o sottratti non giungono al valore di tre mila lire, e siano inoltre inferiori alle quantità espresse nell'articolo precedente, i colpevoli sono puniti con lavoro in Casa di forza.

372. Ogni privato colpevole della sottrazione indicata nell'art. 369 è punito come reo di furto qualificato, se il danaro o il valore delle cose sottratte eccede le lire cinquecento.

Se il danaro o il valore delle cose sottratte non eccede le lire cinquecento la pena è della detenzione da tre a cinque anni.

373. L'incendiario d'un arsenale, d'un naviglio da guerra, d'un magazzino da polvere, d'un parco d'artiglieria; l'incendiario di un carcere, d'un ergastolo, od altro luogo destinato alla custodia degl' imputati, o alla detenzione dei condannati; l'incendiario di un bosco pubblico, di un tempio, di qualunque edifizio o recinto ad uso d'istituzione, d'opera o beneficenza pubblica e di pubblici spettacoli, è punito colla morte.

I beni del colpevole sono confiscati.

374. È punito egualmente chiunque colla esplosione di una mina atterra o distrugge alcuno degli edifizii indicati nell'antecedente articolo.

375. Chiunque distrugge, atterra o rovescia in tutto o in parte ponti, dighe, argini, e simili ripari ai fiumi, ai torrenti ed ai canali di ragione dello Stato, di un Dipartimento, di un Comune, è punito colla morte se in tempo di piena ne sia seguita inondazione.

È punito col lavoro in Casa di forza se non sia seguita inondazione.

376. Chiunque acquista da un soldato o da un prigioniere di guerra cavalli, armi, uniformi, munizioni da guerra, od altri effetti militari, è punito con detenzione non maggiore di due anni.

377. Chiunque abbatte, distrugge o rovescia statue, colonne, monu-

menti, ed altri simili oggetti di ragione pubblica, è punito con detenzione correzionale e con la pubblica riprensione. — In tutti gli altri casi si osservano le disposizioni stabilite pel danno recato per ingiuria.

TITOLO IX.

Dei delitti contro la tranquillità e l'ordine interno.

CAPO I.

Associazione dei malfattori, vagabondaggio.

Art. 378. Ogni unione d'individui associati all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, è per sè stessa un delitto.

La sola organizzazione delle bande, la sola corrispondenza fra i malfattori o i loro capi, la sola convenzione fra essi intorno al prodotto di qualche azione criminosa, costituiscono questo delitto.

379. Gli autori o direttori dell'unione, i capi delle bande, sono puniti coi lavori pubblici a tempo.

Gli altri coagenti o complici nel medesimo delitto si puniscono col lavoro in Casa di forza.

Se sia commesso alcun delitto mediante l'unione superiormente contemplata, o in conseguenza della medesima, si applica la pena anche per questo giusta le norme prescritte nel Titolo VI. della Parte I.

380. Il vagabondaggio è per sè stesso un delitto.

I vagabondi sono quelli che non hanno stabile dimora, nè mezzi di sussistenza, nè esercitano abitualmente un mestiere od una professione.

381. I mendicanti validi sono riputati vagabondi per la sola abitudine di mendicare.

382. I vagabondi e i mendicanti validi, legalmente riconosciuti tali, sono puniti con detenzione da tre a sei mesi, ed espiata la pena rimangono alla disposizione dell'alta Polizia dello Stato. — Se sono forestieri, possono essere espulsi dal Regno per ordine del Governo.

383. La detenzione è di sei mesi ad un anno pel vagabondo, e pel mendicante valido che ha presso di sè danari od effetti, dei quali non sappia giustificare la legittima provenienza.

384. I mendicanti invalidi soggiacciono ai provvedimenti della Polizia amministrativa.

Ha però luogo contro i medesimi la pena di detenzione da tre a sei mesi se abbiano mendicato: 1.° usando minaccie, od introducendosi sen-

za permesso nelle case o nei recinti da esse dipendenti; 2.° associandosi con altri mendicanti.

385. Se i nazionali giudicati vagabondi siano per deliberazione del loro Comune reclamati, o se un Italiano o abitante nel Regno, di soddisfazione del Governo, risponda per loro, possono rimettersi al Comune suddetto, o a quell'altro luogo che si fosse accordato alla persona garante.

386. La pena pei vagabondi e mendicanti validi è di detenzione da uno a tre anni, quando concorra alcuna delle seguenti circostanze:

1.° L'andare travestito in qualunque maniera.

2.° Il vagare di notte.

3.° L'usare di nomi, certificati, congedi o passaporti falsi.

4.° Il portare palesemente o di nascosto armi o stromenti proprii a commettere delitti, oppure l'avere in pronto altri mezzi per introdursi nelle case o in altri luoghi chiusi.

È salva la pena più grave che potesse importare l'uso di carte false, o la delazione d'armi.

387. Nelle precedenti disposizioni sui vagabondi e mendicanti validi non sono compresi i minori di anni quattordici.

Questi, se hanno genitori o tutori, sono ai medesimi riconsegnati.

CAPO II.

Delitti relativi all'esercizio del culto.

Art. 388. È punito con la relegazione larga quel Ministro di culto, che in uno scritto divulgato, o con allocuzioni o discorsi pronunciati nell'esercizio delle sue funzioni, vi abbia inserite censure o detrazioni contro il Governo, o contro un atto qualunque della pubblica Autorità.

È punito con relegazione stretta, se lo scritto o l'allocuzione contengano una provocazione diretta alla disubbidienza alle leggi ed alla legittima autorità.

389. Se questa provocazione avesse prodotta una sedizione o rivolta che importasse contro i colpevoli della medesima una pena maggiore della relegazione, questa pena, qualunque siasi, verrà applicata al Ministro di culto colpevole di tale provocazione.

390. Ogni corrispondenza di un Ministro di culto con una Corte o Potenza estera sopra quistioni ed in materia di religione è proibita, se non sia preceduta dall'autorizzazione speciale del Ministro del Re incaricato della vigilanza sopra il culto: la pena del colpevole è di detenzione non minore di un mese, nè maggiore di due anni.

391. Se tale corrispondenza sia stata accompagnata o susseguita da fatti che importino una contravvenzione alle leggi o ai decreti del Re, il colpevole è punito con la relegazione stretta, a meno che la pena inflitta per la specie di questi fatti non sia maggiore; nel qual caso essa sola verrà applicata.

392. Chi con vie di fatto o con minacce impedisce ad una o più persone il libero esercizio di un culto praticato nello Stato con autorizzazione del Governo, è punito con detenzione da uno a tre mesi, e con la pubblica riprensione.

393. Ogni impedimento, ritardo od interruzione dell'esercizio di un culto, accompagnato da turbolenze e disordini accaduti nel tempio, od in altro luogo destinato o che serva attualmente all'esercizio del culto, è punito con detenzione non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno. Può aggiungervisi l'esilio locale.

Soggiace alla stessa pena chi con parole o gesti oltraggia i Ministri del culto nelle loro funzioni, o gli oggetti del culto stesso, nei luoghi destinati o servienti attualmente al di lui esercizio.

394. Se l'oltraggio contro la persona del Ministro del culto sia grave, e sia degenerato in percosse portate contro il medesimo nell'attualità di esercizio delle sue funzioni, e nel luogo destinato a tale esercizio, la pena è del lavoro in Casa di forza, quand'anche non ne sia risultata ferita. Vi si può aggiungere l'esposizione del cartello.

395. Le disposizioni dei quattro precedenti articoli sono applicabili soltanto alle turbolenze, agli oltraggi o alle vie di fatto, cui il presente Codice, attesa la natura loro e le circostanze particolari, non infligge una pena maggiore.

CAPO III.

Delitti relativi ad alcune società che si formano nello Stato.

Art. 396. Nessuna società religiosa, letteraria, o d'altro genere, destinata agli studii morali o politici, od avente ogni altro oggetto, può formarsi nè esistere fra i cittadini o gli abitanti del Regno senza l'approvazione del Governo, e senza l'adempimento di quelle condizioni e di quegli obblighi che dalla legge siano prescritti, od al Governo piaccia di prescrivere.

È riputata società ogni associazione di più di venti persone, non comprese le persone domiciliate nella stessa casa, che si radunino per un medesimo oggetto.

397. Ogni associazione indicata nel precedente articolo, e che non sia approvata dal Governo, è un delitto.

398. È pure un delitto la contravvenzione ad alcuna delle condizioni e degli obblighi, sotto cui la società sia stata autorizzata od approvata.

I colpevoli, se siano capi, direttori od amministratori, sono puniti col confino, con multa non maggiore di lire duecento, e colla pubblica riprensione. — Gli altri colla multa nello stesso limite, e colla pubblica riprensione.

399. Se in queste società si professino principii contrarii alla morale od all'ordine pubblico; oppure con discorsi, esortazioni, invocazioni, letture, distribuzione di scritti o stampe, s'insinui l'avversione al Governo, o si provochino intraprendimenti criminosi, ha luogo la detenzione da tre mesi ad un anno, oltre la multa da cento a trecento lire, non solamente per ciascun individuo che ne sia personalmente colpevole, ma ancora pei capi, direttori ed amministratori delle medesime società.

Sono riservate le pene maggiori che la specie del delitto commesso in conseguenza della provocazione possa meritare.

400. In tutti i predetti casi il locale dell'associazione clandestina od illecita è chiuso; le carte, i libri, ed altri oggetti servienti alla società, sono confiscati.

CAPO IV.

Atti diversi capaci a recare spavento, a turbare la quiete degli abitanti, ed a cagionare pericoli e danni.

Art. 401. Il suono di campana a martello per eccitare il falso allarme d'un incendio o di qualunque altro male non esistente, è punito con detenzione da cinque a dieci giorni, e coll'ammonizione.

È punito con detenzione fino a cinque giorni qualunque altro suono di campana in tempo di notte, che non sia dato coll'assenso dell'Autorità legittima.

Quando il suono di campana fosse segnale o mezzo a commettere uno speciale delitto, chi dolosamente lo eseguisce viene punito come reo di attentato del delitto medesimo.

402. Le finte risse, gli strepiti, gli schiamazzi, od altre grida capaci di recare spavento o di turbare la quiete degli abitanti in tempo di notte, quando siano diretti a facilitare l'esecuzione di qualche delitto, si ritengono come attentati del delitto medesimo, o come circostanza aggravante per l'applicazione della pena, se il delitto fu consumato.

Fuori di questo caso ha luogo la detenzione di Polizia.

403. Chiunque viene alle mani od impugna le armi in luogo e tempo destinato all'esercizio del culto, nel palazzo d'abitazione del Principe, nei locali e nel tempo di residenza dei Magistrati, od in locali e in occasione di feste o spettacoli pubblici, è punito colla detenzione ad un tempo non maggiore di sei mesi, e colla interdizione dai luoghi pubblici.

404. Chiunque scarica nelle contrade, nelle piazze o nei passeggi pubblici pistole, fucili, mortaletti, razzi, petardi, o altri pezzi d'artifizio, è punito con multa non minore di lire venticinque, e coll'ammonizione.

405. Gl'impostori che per ispaventare o sedurre il popolo spargono vaticinii o funesti presagi, o per ritrarne guadagno ostentano l'arte d'indovinare o pronosticare, sono puniti con detenzione di Polizia, salve le disposizioni relative ai vagabondi.

406. Se dagli atti contemplati nell'articolo antecedente e nell'art. 402 provenga alcun delitto, il colpevole dei medesimi è punito come istigatore del delitto avvenuto.

407. È punito con multa da lire dieci a venticinque, e coll'ammonizione, chiunque lascia divagare insensati o furiosi posti sotto la sua custodia; chiunque lascia in libertà animali malefici, od altri animali oltre la loro natura inferociti; chiunque aizza contro gli astanti o passaggieri animali non feroci, ma atti a nuocere.

408. È punito con multa eguale chi lascia abbandonate in luoghi popolosi bestie da tiro, da carica o cavalcatura, senza rimanere a portata di guidarle o condurle.

409. Chiunque accende fuochi con pericolo d'incendio nei luoghi abitati, negli edificii, o in altri luoghi, nella cui vicinanza esistano materie combustibili, soggiace alla multa di Polizia ed all'ammonizione.

410. È punito con multa da lire cinque a venticinque, e coll'ammonizione, chi tiene esposti sulle finestre, o in altre parti della casa, vasi od altri simili oggetti; chi getta immondizie od altre materie atte a danneggiare, con pericolo di pregiudicare nella persona o negli abiti i passaggieri; egualmente chi getta sassi, pietre, o materie atte a nuocere con insalubri esalazioni, nelle altrui abitazioni, cortili o recinti.

411. Quelli che lasciano nelle strade, piazze, od altri luoghi pubblici, istrumenti od armi di cui i malfattori possono abusare, sono puniti con multa non maggiore di lire venticinque.

412. I locandieri, bettolieri, locatori di stanze ammobigliate, che ommettono di scrivere nei loro registri il nome, cognome, domicilio e pro-

fessione della persona che anche per una sola notte abbia dormito nel loro alloggio; oppure non li presentano in regola o nel tempo prescritto, od in altro tempo od occasione qualunque, quando siavi l'ordine dell'Amministrazione municipale, o di altra autorità, sono puniti con multa di Polizia e con l'ammonizione.

413. Chiunque nell'atto della consegna alle porte della città, o nelle notificazioni ai locandieri od albergatori, e simili, cambia il suo nome e cognome, è punito con multa da lire dieci a venticinque. — Vi si può aggiungere, secondo le circostanze, il precetto di presentarsi.

414. Gli osti, bettolieri, e simili, che nelle loro osterie, bettole o locande non si prestano a sedare le risse, sia interponendosi coi mezzi che sono in loro potere, sia richiedendo prontamente il soccorso della forza pubblica, sono puniti con multa di Polizia e con l'ammonizione.

415. Gli osti, bettolieri, caffettieri, e simili, che tengono aperte le osterie, bettole o caffè oltre l'ora prescritta dai regolamenti, sono puniti con multa da lire dieci a venticinque.

In caso di recidiva, oltre la multa di lire cinquanta, soggiacciono alla detenzione di Polizia.

416. Chiunque dopo l'ora stabilita dai regolamenti non esce dalle osterie, bettole, caffè, ed altri luoghi simili, è punito colla multa da lire cinque a venticinque.

Se resiste all'invito del padrone o dei serventi dell'osteria, bettola o bottega, che vogliono chiuderla, alla multa sovra indicata si aggiunge la detenzione di Polizia.

417. I colpevoli menzionati negli articoli 414 e 415 possono, in caso di recidiva, essere sospesi dall'esercizio della loro negoziazione.

418. Le premesse disposizioni non pregiudicano alle pene più gravi stabilite per quei fatti criminosi che fossero conseguenti ai casi superiormente contemplati.

CAPO V.

Rifiuto di soccorsi.

Art. 419. Chi potendo si rifiuta od ommette di prestarsi al richiesto soccorso nelle circostanze di brigandaggio, saccheggi, tumulti, naufragii, incendii, inondazioni, o d'altre calamità, oppure nel caso di flagrante delitto, di clamore pubblico o di esecuzione giudiziaria, è punito coll'ammonizione e colla multa di Polizia; ed in caso di recidiva, colla detenzione di Polizia.

Ha luogo la detenzione da uno a tre mesi, oltre la sospensione dall'esercizio della professione od arte, contro quelli i quali per la stessa loro professione od arte hanno un dovere speciale di prestare soccorso.

420. Chi avendo trovato un infante abbandonato o smarrito non lo porta, potendo, ai suoi parenti, tutori, istitutori, od all'Ufficiale dello stato civile, è punito con detenzione non maggiore di due mesi.

CAPO VI.

Arbitraria inumazione di cadaveri, violazione di sepolcri (1).

Art. 421. Chiunque, in contravvenzione all'art. 77 od all'art. 81 del Codice Napoleone, od in odio dei pubblici regolamenti, seppellisce o fa seppellire arbitrariamente un cadavere, è punito con detenzione da uno a tre mesi.

422. Il colpevole di violazione di sepolcri è punito con detenzione correzionale e con pubblica riprensione; salva la pena maggiore dovuta per la violenza pubblica, o per gli altri delitti dai quali fosse accompagnata la violazione dei sepolcri.

423. Oltre le pene portate dai due precedenti articoli, hanno luogo le pene prescritte contro il furto o contro l'occultazione del corpo di delitto o delle sue tracce, quando l'arbitraria inumazione o la violazione del sepolcro fossero commesse per alcuno di questi oggetti.

TITOLO X.

Dei delitti contro il costume pubblico.

Art. 424. Chiunque abitualmente eccita, favorisce o facilita in qualunque modo il libertinaggio o la corruzione della gioventù dell'uno o dell'altro sesso, è punito colla detenzione non minore di tre mesi.

425. La prostituzione di persona minorenne, fatta da quelli che hanno autorità o dovere di sorveglianza sulla medesima, è punita con detenzione da due fino a sei anni.

È punita egualmente la prostituzione fatta da persone che per traffico seducono i minori a tale oggetto.

426. Alla pena di detenzione, stabilita nei due precedenti articoli, si unisce la sospensione dal diritto di voto nelle deliberazioni di famiglia, e della tutela o curatela, per un tempo non maggiore d'anni cinque,

(1) Questo Capo fu proposto dopo la sesta redazione. (DG)

che può estendersi sino a dieci, se la prostituzione è commessa da quelli che hanno autorità o dovere di sorveglianza sulla persona prostituita.

Il padre e la madre colpevoli di questo delitto sono inoltre privati dei diritti e vantaggi che il Codice Napoleone accorda loro nel Titolo *della patria podestà* sulla persona e sui beni del figlio.

427. I condannati alla detenzione per alcuno dei delitti espressi negli articoli 424 e 425 possono anche essere sottoposti alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato (XXXII).

428. Chiunque offende pubblicamente i costumi con oltraggi al pudore o con azioni contrarie alla pubblica decenza, è punito con detenzione di Polizia; salve le altre pene prescritte per l'ingiuria da cui fosse accompagnata l'offesa al pudore od alla pubblica decenza (XXXIII).

429. È punito pure con detenzione di Polizia chi offende i buoni costumi e la pubblica onestà, sia con libelli o canzoni sparse e distribuite nel pubblico, sia collo scrivere od apporre sulle muraglie delle contrade, od in altri luoghi pubblici, motti osceni o figure indecenti.

430. Chiunque espone pubblicamente in vendita immagini o stampe oscene o libri oscenamente intitolati, è punito con detenzione e multa di Polizia. — Sono egualmente puniti gli strillatori, promulgatori o distributori di dette immagini, stampe o libri.

431. I discorsi, clamori e canti osceni, fatti in luoghi pubblici, sono puniti coll'allontanamento. — Vi si può aggiungere l'ammonizione.

LIBRO II.

DEI DELITTI CONTRO I PRIVATI.

TITOLO I.

Dei delitti contro la vita e l'integrità del corpo.

CAPO PRIMO.

Omicidii.

Art. 432. L'omicidio è premeditato, o semplicemente volontario.

433. Vi è premeditazione quando prima dell'azione è esistito il disegno di attentare alla vita di alcuno, sebbene il disegno dipendesse da qualche condizione o circostanza.

434. In qualunque caso si considerano e si puniscono come omicidii premeditati:

1.° L'omicidio commesso con abuso di potere, quando nell'esercizio di pubbliche funzioni non siavi il caso neppure rimoto di violenta opposizione.

2.° L'omicidio commesso con atti di lunga o di atroce sevizie.

3.° L'omicidio commesso per solo impulso di una brutale malvagità.

435. Si considera pure e si punisce come omicidio premeditato quello che preceda, accompagni o sussegua un delitto qualunque deliberato, importante pena di alto criminale o correzionale.

436. Ogni attentato alla vita di una persona col mezzo di sostanze che possono cagionare la morte più o meno prontamente, qualunque sia il modo con cui queste sostanze sono state impiegate o somministrate, è ritenuto veneficio, quando le conseguenze non siano state impedite pel solo pentimento del reo.

437. L'uccisione di un infante appena nato è infanticidio.

438. L'omicidio premeditato, il veneficio e l'infanticidio sono puniti colla morte.

439. L'omicidio semplicemente volontario è punito coi lavori pubblici a vita.

440. L'omicidio, sia premeditato, sia semplicemente volontario, commesso nel padre o nella madre legittimi, naturali o adottivi, od in altri ascendenti legittimi, nei figli legittimi naturali o adottivi, od in altri di-

scendenti legittimi, nel marito o nella moglie, nel Magistrato in funzione, è punito colla morte specialmente esemplare.

441. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira, o in atto di rissa, è punito col lavoro in Casa di forza.

La durata di questa pena non è minore di anni dieci, se l'uccisore sia stato il provocante.

442. La pena del lavoro in Casa di forza per l'omicidio commesso nell'impeto dell'ira, o in atto di rissa, non può essere maggiore d'anni otto, se l'uccisore sia stato il provocato.

Quando la provocazione sia grave, la pena è della detenzione non minore di un anno, ed è estensibile fino a sei.

Si considera grave la provocazione fatta con offese reali o con atroci ingiurie, avuto riguardo all'indole dei fatti, ed alla qualità delle persone provocanti e provocate.

443. Nei casi in cui la legge ammette il marito a denunziare l'adulterio, l'omicidio dal medesimo commesso nella moglie adultera, o nel di lei complice nella casa conjugale, e nel momento stesso nel quale li sorprende in flagrante delitto, si considera come omicidio conseguente ad una grave provocazione, ed è punito colla norma prescritta nell'articolo antecedente.

444. L'omicidio avvenuto in una rissa di più persone è punito in colui che ha recato il colpo, da cui è derivata la morte. Se non emerga l'autore di questo colpo, o se la morte sia stata il risultato di più colpi, tutti quelli che agirono contro la persona dell'ucciso si ritengono e si puniscono come colpevoli di ferita o contusione pericolosa.

445. Per l'omicidio semplicemente volontario, e per quello commesso nell'impeto d'ira o nell'atto di rissa, se concorrano particolari cause diminuenti la malvagità dell'azione, e queste siano congiunte colla irreprensibile antecedente condotta del reo, i Giudici possono sostituire nei rispettivi casi alla pena dei lavori pubblici a vita quella della deportazione, ed al lavoro in Casa di forza la relegazione stretta.

446. L'omicidio commesso per colpa è punito colla detenzione correzionale.

447. È punito egualmente con detenzione, non però minore di un anno, chi avendo in animo di commettere un omicidio, usa per errore di un mezzo non idoneo alla consumazione del delitto.

448. Sono esenti da pena:

1.° L'omicidio commesso a difesa della vita propria o dell'altrui, quando il pericolo sia imminente ed inevitabile.

2.° L'omicidio commesso a difesa del proprio o dell'altrui pudore, nel caso di violento attentato che non si possa altrimenti riparare.

3.° L'omicidio commesso in atto di respingere nottetempo chi dà la scalata, o rompe recinti o muraglie, od entra violentemente in una casa od in un appartamento abitato, o nelle loro dipendenze.

Se il fatto sia accaduto di giorno, la pena per l'omicidio è quella di detenzione non minore di un anno, ed estensibile sino a sei.

4.° L'omicidio commesso col difendersi contro un violento attentato di furto o di saccheggio.

449. L'omicidio commesso per eccesso nell'esercizio di legittima difesa, o nell'esercizio della forza pubblica, si punisce con detenzione non minore di sei mesi.

450. Colla pena dell'omicidio, quando sia temporanea, concorre quella stabilita dalle leggi o dai regolamenti sulla delazione delle armi, giusta le norme indicate nel Titolo VI. della Parte I. — Se non consta della delazione per mancanza del corpo materiale del delitto, l'uso d'armi vietate si considera come circostanza aggravante la pena dell'omicidio.

451. Ove la pena per l'omicidio sia temporanea, nell'applicarla si ha inoltre riguardo: 1.° ai rapporti di persona tra l'ucciso e l'uccisore; 2.° alla causa impellente; 3.° al tempo e luogo in cui l'omicidio venne eseguito (XXXIV).

CAPO II.

Esposizione dell' infante, abbandono di figli minori d'anni sette, aborto procurato.

Art. 452. L'esposizione di un infante appena nato, fatta in modo tale che presumibilmente dovesse morire, e la morte ne sia infatti avvenuta, è punita come l'infanticidio. Se la morte non sia avvenuta, si punisce come attentato d'infanticidio.

453. Se l'esposizione sia fatta in modo che l'infante possa essere facilmente raccolto, quando ne sia seguita la morte, ha luogo la pena di relegazione larga. Quando la morte non sia seguita, la pena è dell'esilio locale o del confino.

454. L'abbandono di un figlio che non abbia sette anni compiuti, in luogo solitario, si punisce con detenzione da sei mesi a due anni. Questa non è minore di due anni, e può estendersi fino a sei, quando i colpevoli abbiano un obbligo speciale di custodia o vigilanza sul figlio abbandonato.

455. Se il figlio abbandonato sia perito, o sia rimasto mutilato, o altrimenti offeso nel corpo, contro il colpevole dell'abbandono hanno luogo le pene rispettivamente stabilite per l'omicidio semplicemente volontario, e per le ferite, mutilazioni, deformazioni, contusioni, lacerazioni o fratture commesse con deliberazione (XXXV).

456. L'abbandono di un figlio minore di sette anni in luogo non solitario si punisce colla detenzione da tre mesi ad un anno.

Questa si accresce da sei mesi a due anni, quando i colpevoli abbiano un obbligo speciale di custodia o vigilanza sul figlio abbandonato.

457. Quelli che con percosse, o con altri atti di violenza alla persona, fanno a disegno abortire una donna, sono puniti coi lavori pubblici a tempo.

Se l'aborto sia stato da essi in effetto procurato con alimenti, bevande o medicamenti, senza che la donna gravida vi abbia acconsentito, sono puniti col lavoro in Casa di forza per un tempo non minore di sei anni.

458. Se i mezzi usati a procurare l'aborto, come nell'antecedente articolo, abbiano causata la morte della donna gravida, ha luogo la pena stabilita per l'omicidio premeditato.

459. L'aborto derivato da percosse, o da altri atti violenti, con scienza della gravidanza, ma senza il disegno di far abortire, si punisce col lavoro in Casa di forza.

460. La donna che con alimenti, bevande, medicamenti, violenze, o con altri mezzi, siasi con effetto procurato l'aborto, ed ogni altro agente di consenso con la medesima, sono puniti colla relegazione stretta.

Quando questi mezzi abbiano causata la morte della donna, la pena è dei lavori pubblici a vita.

461. I medici, chirurghi e speziali, che abbiano suggeriti o somministrati i mezzi dell'aborto procurato con effetto, sono puniti coi lavori pubblici a tempo, oltre la multa non minore di lire trecento; salve le pene maggiori prescritte nei precedenti articoli, quando i mezzi usati a procurare l'aborto abbiano causata la morte della donna gravida.

462. I complici dei delitti contemplati nel presente Capo sono puniti come gli agenti principali.

CAPO III.

Ferite ed altre lesioni del corpo.

Art. 463. La mutilazione o deformazione commessa col disegno di mutilare o deformare, è punita coi lavori pubblici a tempo.

L'evirazione però si punisce coi lavori pubblici a vita.

464. Se nella mutilazione o deformazione non concorra la premeditazione, oppure sia preesistito il solo disegno di offendere, la pena è del lavoro in Casa di forza.

465. La mutilazione, deformazione, ferita, contusione, frattura, o altra lesione del corpo, si punisce colla pena dell'attentato di omicidio, se questa sia maggiore, quando dalla natura degli atti intrapresi, o da altre circostanze, possa risultare l'attentato stesso.

Le gravi violenze, le sevizie, le insidie, le precedenti minacce, la parte del corpo scelta dal feritore, la qualità degli strumenti usati, il concorso di due o più persone, sono circostanze che possono far presumere l'attentato di omicidio.

466. Fuori del caso contemplato nell'antecedente articolo, la ferita, contusione, lacerazione, frattura, o altra lesione del corpo commessa con premeditazione, se sia pericolosa, si punisce col lavoro in Casa di forza a tempo non minore di dieci anni.

Se non sia pericolosa, si punisce colla stessa pena a tempo non maggiore di cinque anni.

Quando non vi concorra la premeditazione, e sia pericolosa, si punisce colla predetta pena a tempo non maggiore di dieci anni. Se non sia pericolosa, si punisce con la detenzione a tempo non minore di un anno.

467. Si considera e si punisce come pericolosa anche la ferita, contusione, lacerazione, frattura, o altra lesione del corpo, che sia divenuta tale per circostanze non attribuibili all'offeso o ad altri.

468. La ferita, contusione, lacerazione, frattura, o altra lesione premeditata, che, quantunque non sia pericolosa, abbia prodotta la debilitazione permanente del corpo, o d'una parte di esso, o la mutilazione o deformazione, è punita col lavoro in Casa di forza a tempo non minore di sei anni.

È punita colla stessa pena a tempo non maggiore di sei anni quando manchi la premeditazione. Se abbia prodotta malattia o incapacità di lavoro personale oltre i venti giorni, e siavi premeditazione, la pena è

pure del lavoro in Casa di forza da due a cinque anni. Quando non siavi premeditazione si punisce con la detenzione, che può estendersi fino a cinque anni.

469. Le ferite leggiere e le percosse fatte con istrumenti non atti per loro natura ad offendere gravemente, quando sieno premeditate, si puniscono con detenzione da sei mesi ad un anno.

Ha luogo la stessa pena a tempo non maggiore di sei mesi, quando non siavi premeditazione.

470. I delitti contemplati nei precedenti articoli, che sieno commessi contro alcuna delle persone indicate nell'art. 440, sono puniti colle norme seguenti.

Ove la pena sia dei lavori pubblici a vita, vi è sostituita la morte.

Ove la pena sia dei lavori pubblici a tempo, vi è sostituita la pena dei lavori pubblici a vita.

Ove la pena sia del lavoro in Casa di forza, vi è sostituita la pena dei lavori pubblici a tempo.

Ove la pena sia di detenzione estensibile sino a cinque anni, vi è sostituita la pena del lavoro in Casa di forza a tempo non maggiore di cinque anni.

Ove la pena sia di detenzione, vi è sostituita la stessa pena a tempo non minore di due anni, ed estensibile fino a cinque.

471. La mutilazione di una parte qualunque del corpo, o la deformazione commessa nell'impeto dell'ira o in atto di rissa, è punita con detenzione a tempo non minore di due anni, ed estensibile fino a cinque.

472. La ferita, contusione, lacerazione, frattura, od altra lesione del corpo, commessa nell'impeto dell'ira o in atto di rissa, quando sia pericolosa, è punita con detenzione non minore di un anno. Se non sia pericolosa, ha luogo la stessa pena a tempo non maggiore di un anno.

Per le ferite leggiere e percosse fatte con istrumenti non atti per loro natura ad offendere gravemente, la pena è della detenzione di Polizia, o dell'arresto in casa.

473. Per la misura della pena applicabile ai fatti espressi nei precedenti due articoli si ha singolarmente riguardo alle circostanze contemplate negli articoli 442 e 451.

474. L'esplosione di un'arma da fuoco, o la vibrazione di colpo con arma da punta, fatta nell'impeto d'ira o nell'atto di rissa, senza che ne sia avvenuta ferita od altra lesione del corpo, si punisce con la detenzione non maggiore di un anno o col confino, salva inoltre la pena che fosse dovuta per la delazione d'arma vietata.

475. La mutilazione o deformazione, la ferita, contusione, lacerazione, frattura, od altra lesione del corpo avvenuta per eccesso nell'esercizio di legittima difesa, o nell'esercizio della forza pubblica, è punita con detenzione non maggiore di tre mesi.

476. Le disposizioni stabilite nel primo Capo di questo Titolo, relative all'esenzione da ogni pena per l'omicidio avvenuto in alcuni casi singolarmente contemplati, sono comuni alla mutilazione di qualsivoglia specie, alla deformazione, ferita, contusione, lacerazione, frattura, o ad altra lesione del corpo recata per le medesime cause.

Sono egualmente comuni a questo Capo le disposizioni portate dall'art. 445 in fine, e dall'art. 450 (1).

477. Le violenze e i mali trattamenti commessi con eccesso dei limiti di una moderata coercizione dagl'istitutori sui loro allievi, dagli artigiani sui loro garzoni, sono puniti con detenzione di Polizia, salve le altre pene pei casi costituenti altri delitti.

478. La mutilazione o deformazione avvenuta per sola colpa, egualmente la ferita, contusione, lacerazione, frattura, od altra lesione del corpo soltanto colposa, quando sia pericolosa, oppure abbia prodotto alcuno degli effetti indicati nell'art. 468, si punisce con detenzione non maggiore di sei mesi.

479. Ogni volta che dalle mutilazioni, dalle ferite, o da altre lesioni del corpo, sia derivata la morte, vi si applicano le pene rispettivamente stabilite per gli omicidii, secondo le diverse specie e qualità determinate nel Capo I. di questo Titolo (XXXVI).

480. Alle pene correzionali stabilite in questo Titolo può aggiungersi l'assoggettamento alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

481. I delitti contemplati negli articoli 469 e 472 in fine, e nell'articolo 478, sono di azione privata.

TITOLO II.

Dei delitti contro la libertà personale.

Art. 482. Chiunque dà o riceve una persona all'oggetto di farne traffico e di metterla in commercio, è punito coi lavori pubblici a tempo.

Sono circostanze aggravanti:

1.° Che siasi usata violenza alla persona.

2.° Che vi sia intervenuta frode o seduzione.

(1) Quest'ultimo periodo fu aggiunto dopo la sesta redazione. (DG)

3.° Che la persona sia di età minore.

4.° Che il colpevole o per ragione di sangue, o per altro titolo, avesse l'obbligo di alimentare, custodire od educare la persona stessa.

483. La consegna di una persona per qualunque causa fatta a chi esercita la pirateria, o ad altro nemico, è punita coi lavori pubblici a vita.

484. Chiunque senz'ordine di un'Autorità costituita, e fuori de'casi nei quali la legge lo autorizza, arresta o tiene in sequestro una persona, per questo solo fatto è punito col lavoro in Casa di forza.

Questa pena non è minore di sei anni, se la detenzione della persona sia durata più di un mese; nè minore di dieci anni, se abbia oltrepassato un anno.

Vi si aggiunge sempre l'esposizione del cartello.

485. La pena è dei lavori pubblici a tempo, se nell'atto dell'arresto, o durante il medesimo, le sieno usate violenze, sevizie, o altri mali trattamenti. Se per tali violenze, sevizie e mali trattamenti l'arrestato o il detenuto sia stato posto in pericolo della vita, la pena è dei lavori pubblici a vita. La pena è di morte quando abbia dovuto morire.

486. I complici dei delitti contemplati nei tre precedenti articoli sono puniti come gli agenti principali.

487. Chiunque, mediante violenza, costringe una persona ad unirsi a lui per commettere un delitto qualunque, è punito col lavoro in Casa di forza, sebbene il delitto non sia stato commesso, oppure commesso importasse una pena minore.

Quando il delitto commesso importi una pena temporanea più grave, la predetta violenza si ritiene per una circostanza aggravante all'oggetto di aumentare la stessa pena.

488. Chi per oggetto di profitto sottrae o rapisce con violenza o con frode un minore, è punito col lavoro in Casa di forza, e con l'esposizione del cartello.

È circostanza aggravante che il minore non abbia compiuto l'anno decimoquarto.

489. Ogni altra violenza usata ad alcuna persona senza il disegno di commettere altro delitto, è punita con detenzione di Polizia.

Se però vi siano intervenuti mali trattamenti, o l'uso di armi, la pena è di detenzione correzionale; salve le pene maggiori quando emergesse un delitto più grave.

490. La violazione dell'asilo domestico, mediante ingresso nell'altrui abitazione con atti violenti, quando non è accompagnata da altro delitto, è punita con detenzione non maggiore di sei mesi.

La detta pena non è mai minore di un anno, se l'asilo domestico sia violato di notte.

Se la violazione sia accessoria ad alcun altro delitto che importi una pena temporanea più grave, si ritiene come circostanza aggravante per l'aumento della stessa pena.

491. Chi senza atti violenti, ma con mentito titolo o falso pretesto, introducendosi nell'altrui abitazione, turba la tranquillità domestica, è punito con la detenzione di Polizia, se di giorno; e se di notte, è punito col confino.

Nell'uno o nell'altro caso vi si aggiunge rispettivamente l'ammonizione, o la pubblica riprensione.

492. Le violenze usate alla persona, o le minacce di morte o d'altro grave male, fatte per costringerla a firmare o rilasciare un atto, un titolo, o un documento qualunque, contenente od operante obbligazione, si puniscono coi lavori pubblici a tempo.

493. Le minacce di morte o di altro grave male, fatte mediante avvisi, lettere anonime o sottoscritte, sono punite con detenzione da uno a cinque anni.

Se sieno fatte verbalmente, la detenzione è da uno a sei mesi.

Nell'uno e nell'altro caso può aver luogo il confino.

I colpevoli, espiata la pena, possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

494. I delitti contemplati negli articoli 489. 490. 491 e 493 sono di azione privata.

TITOLO III.

Dei delitti contro l'ordine delle famiglie.

Art. 495. Chiunque togliendo i mezzi di difesa, od inspirando gravi timori ad una donna onesta, sia nubile, vedova o maritata, la costringe a sottoporsi a' suoi desiderii, ed abusa della medesima, è reo di stupro o di adulterio violento.

È reo pure di stupro violento chi abusa nello stesso modo di persona del medesimo sesso.

496. È riputato reo di stupro o di adulterio violento: 1.° chiunque abusa della persona per lo stato di malattia in cui essa si trovi, o per la privazione dell'uso dei sensi derivata da qualunque causa; 2.° chiunque abusa di una persona minore di anni dodici.

497. La pena dello stupro o dell'adulterio violento è del lavoro in Casa di forza, non minore di dieci anni.

Se ne derivi pregiudizio alla salute della persona violata, la pena è dei lavori pubblici a tempo.

La pena è di morte, quando lo stupro o l'adulterio violento sia stato accompagnato da ferita, da grave lesione, o da atti di sevizie.

498. Chiunque rapisce una persona contro la di lei volontà, quand'anche non ne abusi, è colpevole di ratto violento.

499. Sono applicabili al ratto le disposizioni degli articoli 495 e 496 per riguardarlo o ritenerlo violento.

500. Il ratto violento è punito col lavoro in Casa di forza ad un tempo non maggiore di dieci anni.

501. Le disposizioni dell'articolo 497 sono comuni al ratto violento per l'applicazione di una pena più grave.

502. Se i delitti contemplati nei precedenti articoli di questo Titolo siano commessi con abuso di autorità, di custodia, direzione o istituzione riguardo alla persona violata o rapita, di pubbliche funzioni, di ministero di culto, o di servizio salariato presso la famiglia a cui la persona stessa appartiene, o nel luogo ove sia allevata od educata, alla pena del lavoro in Casa di forza si sostituisce quella dei lavori pubblici a tempo, ed alla pena dei lavori pubblici a tempo è sostituita la pena dei lavori pubblici a vita.

503. Nell'applicazione delle pene temporanee si ha riguardo, come a circostanze aggravanti:

1.° Al numero dei concorrenti nel delitto.

2.° Alla qualità dei mezzi usati.

504. Si considera stupro o ratto di seduzione quello commesso senza violenza in persona non minore d'anni dodici e non maggiore di anni sedici, esistente presso la sua famiglia, o dovunque custodita.

La pena del ratto e dello stupro di seduzione è di relegazione stretta. Se il colpevole sia maggiore d'anni sedici, e non oltrepassi gli anni ventuno, la pena è di detenzione correzionale.

505. Se il delitto sia commesso da alcuna delle persone contemplate nell'articolo 502, la pena è del lavoro in Casa di forza.

Essa non è mai minore d'anni dieci, quando il colpevole sia il tutore o l'istitutore della persona stuprata o rapita.

506. Pel ratto e per lo stupro violento, o di seduzione, non può aver luogo la procedura, nel caso in cui il colpevole sposi la stuprata o rapita, che sulla querela delle persone le quali avrebbero diritto di doman-

dare la nullità del matrimonio; nè può aver luogo la condanna, se non dopo che la nullità del matrimonio sia pronunciata.

507. L'adulterio è punito nella donna con detenzione da tre mesi a due anni.

La querela non può esserne promossa che dal marito, il quale ne perde il diritto quando sia nel caso contemplato dall'art. 230 del Codice Napoleone.

Egli può togliere gli effetti della condanna, acconsentendo di riprendere la moglie presso di sè.

508. Il complice dell'adultera è punito colla stessa pena di detenzione da tre mesi a due anni.

Contro di lui però non possono ammettersi altre prove, oltre il flagrante delitto, che quelle risultanti da lettere od altri scritti di suo carattere.

509. La simultanea unione in matrimonio di un uomo con più d'una donna, o di una donna con più d'un uomo, è punita col lavoro in Casa di forza.

È punito egualmente l'Ufficiale dello stato civile, o colui che ne fa le funzioni, il quale scientemente vi presta il suo ministero.

Nell'applicazione di questa pena sono circostanze aggravanti: 1.° che siasi usato inganno da uno dei contraenti verso l'altro, con simulazione di stato libero; 2.° che il delitto sia commesso dalla donna vincolata con altro matrimonio.

510. Il falso nella prole si commette con simulazione del parto, o con la sostituzione di un'altra prole a quella mancata per morte, o col cambiamento od occultazione della prole stessa.

Se il parto sia simulato, o venga sostituita altra prole, la pena è del lavoro in Casa di forza; e quando la prole sia cambiata od occultata, ha luogo la stessa pena ad un tempo non minore di dieci anni.

Vi si aggiunge l'esposizione del cartello per le nutrici od altre persone destinate alla cura della prole, che si rendano colpevoli di questo delitto.

511. La soppressione di stato, commessa in modo diverso da quello contemplato nell'art. 338, si punisce col lavoro in Casa di forza.

512. Quelli che avendo assunto anche gratuitamente l'obbligo di alimentare e custodire un infante presso di loro, lo portano invece ad una casa d'ospizio, o ad altro luogo di pubblica beneficenza, sono puniti con detenzione da tre mesi ad un anno, oltre la multa non eccedente le lire duecento. — Vi si aggiunge la pubblica riprensione.

513. Quelli che, trovando un infante abbandonato, lo portano altrove, che alla casa de' suoi parenti, tutori o istitutori, quando alcuno di essi sia da loro conosciuto, o all' Ufficiale dello stato civile del luogo più vicino, od almeno ad una casa d' ospizio la più vicina, sono puniti con detenzione di Polizia.

514. L' insubordinazione dei figli è punita nei modi prescritti dal Codice Napoleone negli articoli 375. 376 e 377.

515. Gli eccessi di una moderata coercizione, commessi dai tutori verso le persone affidate alla loro tutela, sono puniti con detenzione di Polizia, salve le pene maggiori secondo la gravezza dei casi e delle circostanze.

516. Sono puniti colla detenzione di Polizia i capi di famiglia che abbandonano i figli o la moglie nell' indigenza, o ricusano loro altri necessarii soccorsi per inerzia o per isregolatezza.

Vi si può aggiungere l'ammonizione.

517. Insorgendo liti fra conjugi, ha luogo l'ammonizione con la comminatoria della detenzione di Polizia, ove la medesima non rimetta la concordia nella famiglia.

Questo delitto è di azione privata.

TITOLO IV.

Dei delitti contro l' onore.

Art. 518. Chiunque in un atto autentico o pubblico, in uno scritto o in una stampa affissa, venduta o distribuita, imputi ad un individuo qualunque fatti i quali, se fossero veri, potrebbero esporre l' imputato a procedura penale, è punito colle norme seguenti:

Se il fatto imputato sia un delitto importante la pena di morte, dei lavori pubblici a vita, o la deportazione, la pena è la detenzione non minore di due anni, ed estensibile fino a cinque.

Se importi altra pena di alto criminale, si punisce colla detenzione non minore di un anno. Se lo stesso fatto meriti pene correzionali, ha luogo egualmente la detenzione da uno a sei mesi.

Vi si applicano le pene di Polizia quando il fatto imputato indichi un delitto importante simiglianti pene.

519. Se le predette imputazioni sieno state fatte a voce in luoghi o riunioni pubbliche, nel primo caso superiormente contemplato la detenzione è da sei mesi a due anni; nel secondo da uno a sei mesi; e nel terzo a tempo non maggiore di due mesi.

520. Alla detenzione correzionale si aggiunge sempre la solenne ritrattazione, e la ritrattazione semplice alle pene di Polizia.

521. L'autore dell'imputazione non è ammesso per difendersi a domandarne la prova, e neppure può allegare come motivo di scusa che i documenti o i fatti sieno notorii, e che l'imputazione medesima sia estratta da fogli stranieri, o da altri scritti o stampe.

La sola prova legale che risulti da una sentenza, o da altri atti autentici, può essere prodotta, perchè l'imputazione non sia riputata falsa, e l'autore non sia condannato ad alcuna pena.

Se però i fatti imputati sieno punibili secondo la legge, indipendentemente dalla querela della parte offesa, e l'autore dell'imputazione li denunzii, viene sospesa la procedura ed il giudizio sulla medesima durante l'istruzione su questi fatti.

522. Non si fa luogo ad alcuna pena: 1.° se l'imputazione sia di fatti, dei quali la legge autorizza la pubblicità: 2.° se trattisi di fatti che l'autore dell'imputazione, pel carattere delle sue funzioni o per la natura de' suoi doveri, era in obbligo di rivelare o reprimere.

523. Le diffamazioni che esprimano soltanto alcun vizio determinato, o un fatto capace di screditare e disonorare il diffamato nella pubblica opinione, ed abbiano la pubblicità determinata negli art. 518. 519, sono punite con pene di Polizia, cui si aggiunge la semplice ritrattazione.

524. Le imputazioni di delitti, di un vizio o d'un fatto qualunque disonorante nella pubblica opinione, diffuse e sparse nel pubblico col mezzo dei fogli stranieri, sono perseguite contro coloro che abbiano spedito o fatto altrimenti tenere al compilatore o stampatore i relativi articoli, o dato l'ordine d'inserirli nei fogli medesimi, oppure abbiano contribuito all'introduzione o distribuzione di questi fogli nel Regno.

525. Chiunque in luogo o riunioni pubbliche con fatti ingiuriosi rechi oltraggio ad una persona, è punito con detenzione da un mese ad un anno. Può aggiungersi l'esilio locale o il confino.

526. L'autore o il promulgatore di satire, pitture, o di altri segni od emblemi diretti a spargere il ridicolo sulla persona così designata, e ad attirarle il pubblico disprezzo, è punito con pene di Polizia.

527. Per le espressioni oltraggianti contenute negli scritti relativi alla difesa delle parti, nelle aringhe e comparse, e nelle corrispondenze o nei reclami portati alle Autorità giudiziarie, i Giudici della causa possono, giudicandola, o pronunciarne la soppressione, o fare ai loro autori delle ammonizioni, o sospenderli dalle loro funzioni, e decretare altresì sui danni ed interessi.

La durata di questa sospensione non eccede sei mesi; ma nel caso di recidiva essa non è minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Se le espressioni ingiuriose racchiudono la imputazione di fatti, per cui la persona ingiuriata potesse soggiacere a pene di alto criminale o correzionali, ed i Giudici della causa siano incompetenti per la cognizione del delitto, essi non possono pronunciare contro gli autori dell'ingiuria che una provvisoria sospensione dalle loro funzioni, rimettendoli pel giudizio sul delitto stesso ai Giudici competenti.

528. I medici, chirurghi, farmacisti, speziali, levatrici, ed ogni altro che, per la sua condizione, ufficio, ministero o professione essendo depositario di un segreto, lo riveli o lo promulghi, fuori dei casi stabiliti dalla legge, a pregiudizio dell'altrui buona fama e riputazione, è punito colla detenzione non maggiore di sei mesi, e con multa da lire cento a lire cinquecento.

Alle predette pene può aggiungersi, a misura delle circostanze, la sospensione dall'ufficio, professione od arte, ad un tempo non maggiore di sei mesi.

529. Nell'applicazione delle pene rispettivamente stabilite in questo Titolo si ha riguardo singolarmente al disegno del colpevole, alla qualità ed al carattere della persona offesa, alle conseguenze che ne risultarono.

530. I delitti contemplati negli articoli 518. 519. 523. 524. 525 e 526 sono di azione privata.

TITOLO V.

Dei delitti contro la proprietà.

CAPO I.

Furto violento.

Art. 531. L'aggressione in qualunque luogo commessa, ed ogni furto con violenza alla persona, quando siano accompagnati o da ferita, o da atti di sevizie, o da abuso nella persona, si puniscono colla morte (XXXVII).

532. Quando siavi intervenuta altra offesa al corpo, o minaccia con ostentazione d'armi o d'altro stromento atto ad incutere terrore, si puniscono coi lavori pubblici a vita.

533. L'aggressione ed il furto violento, senz'alcuna delle circostanze

mentovate nei due precedenti articoli, si puniscono coi lavori pubblici a tempo.

Si reputa intervenuta aggressione ogni qual volta due o più individui si presentano alla persona per derubarla, comunque non sia concorsa la circostanza d'ostentazione d'arma, od altra espressa minaccia.

534. È punito colla stessa pena dei lavori pubblici a tempo chi col fingere la qualità di Funzionario pubblico, o di Ufficiale civile o militare, ovvero col vestirne l'abito o l'uniforme, oppure coll'allegare un falso ordine di qualche Autorità, incute timore, ed estorce danaro od altri effetti.

535. I delitti contemplati negli articoli 531. 532 e 534 si considerano consumati per l'oggetto della pena, quantunque il furto non sia seguito, o non abbia avuto effetto.

536. L'estorsione di denaro, di effetti, di scritture, o di qualunque altro atto contenente od operante obbligazione, disposizione, liberazione, con minaccia d'incendio, di aggressione, di omicidio, o simili, fatta mediante avvisi o lettere anonime, si considera furto violento, e si punisce coi lavori pubblici a tempo.

La semplice trasmissione di tali avvisi o lettere, che non abbia prodotto effetto, è punita col lavoro in Casa di forza e colla esposizione del cartello.

CAPO II.

Furto non violento.

Art. 537. Il furto non violento è qualificato, o semplice (XXXVII).

538. Sono furti qualificati:

1.° Il furto commesso con chiavi false o grimaldelli, o con chiavi imitate, o con tutt'altra chiave fuori della vera, o anche con questa, quando sia stata procurata ad oggetto di abusarne.

2.° Il furto commesso con rottura di muri, tetti, soffitti, porte, finestre, serrature, catenacci, che servono ad impedire l'ingresso nei fabbricati, recinti di scrigno, o di altri mobili destinati alla custodia di roba o danaro, sebbene la frattura dei medesimi segua dopo il loro trasporto.

3.° Il furto mediante ingresso nelle altrui case, botteghe, o luoghi cinti, con uso di scale, insalizione, o in qualunque altro simile modo d'introduzione, anche per sotterranei.

4.° Il furto commesso in luogo o per occasione d'incendio, di ro-

vina o di naufragio, o di altra calamità; il furto di danaro o roba avuta in deposito per alcuno di detti infortunii.

5.° Il furto commesso sulle strade pubbliche, fuori dei casi contemplati nel Capo antecedente.

6.° Il furto commesso dal servo o dal salariato, a danno del padrone o delle persone dimoranti nella di lui abitazione, o dimoranti in quella in cui accompagnò il padrone; dall'operajo nella casa dove abitualmente lavora, dal mercenario od allievo al proprietario della bottega, del negozio o fondaco, sebbene fra essi v'abbia società.

7.° Il furto commesso da colui ch'è ricevuto in casa, o dà albergo ad altri, o dai rispettivi inservienti, sia l'ospizio gratuito, o per mercede.

8.° Il furto commesso dai corrieri, dai condottieri di vetture o barche, o dagl'individui impiegati al loro servizio, di roba o danaro ad essi affidato.

9.° Il furto commesso dal tutore, dal curatore a danno del minore, dell'interdetto o dell'assente, o dal procuratore al suo principale negli oggetti commessi alla di lui fede.

10.° Il furto commesso di notte nelle case od altri luoghi abitati, o destinati all'abitazione.

11.° Il furto commesso da più persone, o anche da una sola che abbia armi presso di sè.

12.° Il furto di cavalli, bestie bovine, ed altri animali quadrupedi, al pascolo o in luoghi aperti.

539. Ogni furto qualificato è punito col lavoro in Casa di forza, cui può aggiungersi l'esposizione del cartello.

Se concorra più d'una delle qualità indicate nell'art. 538, o se il valore del denaro o degli effetti furtivi, nei casi espressi ai numeri 1. 2. 4. e 6., ecceda le lire cento, la pena non può essere minore di dieci anni, e vi si aggiunge sempre l'esposizione del cartello.

540. Il furto non accompagnato da alcuna delle qualità superiormente espresse è semplice, e si punisce con detenzione estensibile sino a cinque anni, a cui si può aggiungere la sospensione di alcuni diritti civici, civili, o di famiglia.

La detenzione non è minore di un anno:

1.° Per il furto commesso in qualunque luogo dai borsajuoli.

2.° Per il furto di legna nei boschi o nei campi, di frutti di campagna pendenti e anche raccolti, purchè esistano ancora sul fondo, e di ogni altro effetto incustodito per la natura dell'oggetto, e non per negligenza dei proprietarii o dei loro commessi.

3.° Pel furto che nel valore del danaro o degli effetti superi le lire cento.

541. Quando il furto semplice, escluso quello dei borsajuoli, non eccede le lire dieci, si punisce colla detenzione di Polizia.

542. Qualora nel furto semplice, maggiore di lire dieci, e non eccedente le lire 25, concorrano circostanze attenuanti il dolo, i Tribunali possono sostituire alla detenzione correzionale quella di Polizia.

543. Chi ha alterate o contraffatte delle chiavi, o chi non essendo fabbro-ferrajo possiede grimaldelli, è punito con detenzione correzionale, o con multa maggiore di lire cinquanta.

544. I fabbri-ferrai che hanno alterate o contraffatte delle chiavi, sono puniti col lavoro in Casa di forza; ed i fabbri-ferrai delatori di grimaldello fuori dell'esercizio della loro professione, si puniscono colla detenzione correzionale, e colla multa maggiore di lire cinquanta.

545. Il ricettamento o la compra di effetti furtivi, ed ogni partecipazione di lucro senza previa convenzione, ma colla scienza posteriore al furto, è punita con detenzione che può estendersi, a norma delle circostanze, sino a cinque anni, e vi si aggiunge la multa maggiore di lire cinquanta.

546. Qualunque sottrazione di roba o danaro, commessa dal figlio legittimo, naturale o adottivo, o da altri discendenti legittimi, a danno del padre legittimo, naturale o adottivo, o di altro ascendente legittimo, o da alcuno di questi a danno d'alcuno di quelli, dal marito a danno della moglie, o dalla moglie a danno del marito, dà luogo alla sola azione civile.

Sono però puniti come colpevoli di furto gli estranei coagenti o complici, per viste di lucro, nella predetta sottrazione.

547. Gli attentati di furto semplice sono puniti con detenzione di Polizia.

548. I condannati a pena correzionale per titolo di furto possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

CAPO III.

Falso privato, truffa, abuso di confidenza, scrocchio.

Art. 549. La falsificazione di una scrittura privata, commessa nei modi espressi negli articoli 324 e 325, è punita col lavoro in Casa di forza da tre a sei anni. Ha luogo la stessa pena per chi scientemente fa uso della scrittura falsificata.

Nell'uno e nell'altro caso si può aggiungere la sospensione dall'esercizio dei diritti civici e civili.

550. Chi inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, sulla qualità di una pietra falsa, vendendola per fina; chi coll'uso di falsi pesi o di false misure inganna sulla quantità delle cose vendute o comprate, incorre la pena di detenzione da tre mesi ad un anno, e la multa maggiore di lire cinquanta.

551. La semplice ritenzione di falsi pesi o di false misure nei magazzini, nelle botteghe, nei fondachi, nelle case di commercio, nelle fiere o nei pubblici mercati, è punita con detenzione e multa di Polizia.

552. La multa di Polizia si applica egualmente a chi fa uso di pesi o di misure diverse da quelle che sono stabilite ed autorizzate dalle leggi dello Stato.

La frode commessa a danno di alcuno dei contraenti, che scientemente abbiano fatto uso di pesi e misure proibite, è punita ad istanza del Ministero pubblico con detenzione da uno a tre mesi, e colla multa non minore di lire cinquanta.

Il compratore che sia stato ingannato con l'uso di pesi o misure non autorizzate dalle leggi dello Stato, e per tali da lui conosciute, non può esercitare azione alcuna di reintegro contro il venditore.

553. Chi impiegando fallacie e macchinazioni, inganni, dissimulazioni, false supposizioni, falsi nomi, false qualità, e abusando per tal modo dell'altrui credulità carpisce da taluno con artifizii e sorprese obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, ricevute, e truffa con tali mezzi la totalità o parte dell'altrui patrimonio, è punito con detenzione da uno a cinque anni, e con multa maggiore di lire cinquanta.

Espiata la pena, il colpevole può essere sospeso dall'esercizio dei diritti civici e civili.

Fuori però del predetto caso la truffa di un effetto o di una somma è punita con detenzione fino ad un anno.

554. Se il danno recato colla truffa non sia maggiore di lire dieci, ha luogo la detenzione o la multa di Polizia.

555. Il ricettamento con partecipazione di lucro, o l'acquisto sotto qualunque titolo degli effetti truffati, fatto senza previa convenzione, ma con scienza posteriore alla truffa, si punisce con detenzione da un mese ad un anno, e con multa maggiore di lire cinquanta.

556. Chiunque inscrive fraudolentemente in un foglio bianco munito di firma, ed a lui confidato, un obbligo, una ricevuta, o qualunque altro atto che possa compromettere la persona od i beni del signatario,

è punito con detenzione correzionale, e con multa maggiore di lire cinquanta.

Se il foglio in bianco non gli sia stato confidato, hanno luogo le pene rispettivamente stabilite pel delitto di falso.

557. Chi converte a proprio lucro, o distrugge o dissipa, a pregiudizio del proprietario, possessore o detentore, effetti, danaro, mercanzie, biglietti, quitanze, o altri scritti contenenti od operanti obbligazioni o liberazioni, che gli sieno stati consegnati a titolo di deposito o per un lavoro salariato, con l'obbligo di restituirli o di presentarli, o di farne un uso od impiego determinato, è punito con detenzione correzionale, cui può aggiungersi la sospensione dall'esercizio dei diritti civici e civili.

Se il danno non sia maggiore di lire dieci, ha luogo la detenzione o la multa di Polizia. È applicabile anche alla truffa la disposizione dell'art. 542 (1).

558. Incorrono la pena di detenzione correzionale, e della multa maggiore di lire cinquanta, quelli che abusano dei bisógni, delle debolezze e passioni di un minore, per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quitanze per imprestito di danaro, o di cose mobiliari, o di effetti di commercio, o qualsiasi altro atto obbligatorio, qualunque sia la forma con cui questa negoziazione sia fatta o mascherata.

559. Chiunque, abusando degli altrui bisogni, dà sotto qualsivoglia titolo, in vece di danaro, merci, masserizie, gioje, od altri effetti di qualunque sorta, valutati nell'atto della consegna ad un certo prezzo, e ne fa debitore chi li riceve, come se gli avesse dato il danaro effettivo, quando per realizzarlo è costretto a rivenderli necessariamente a prezzo minore, è punito con detenzione correzionale, e con multa equivalente al doppio del lucro ricavato, o verisimilmente ricavabile dallo scrocchio.

560. La detenzione non è minore di anni due, e può estendersi fino a cinque, se il sovventore, col mezzo di ritrangolo abbia egli stesso direttamente o indirettamente comprati tali effetti ad un prezzo minore di quello di cui si era fatto creditore.

Espiata la pena, nell'uno e nell'altro caso i colpevoli sono sottoposti alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

561. I colpevoli di truffa, di scrocchio, di ricettamento o di acquisto degli effetti che ne provengono, se siano sensali, pubblici periti o stimatori, rigattieri, osti, bettolieri, e simili, oltre le predette pene, ven-

(1) Queste ultime parole *è applicabile* ec. furono aggiunte dopo la sesta redazione. (DG)

gono puniti colla sospensione dall'esercizio della loro arte, professione o negoziazione, e colla interdizione in caso di recidiva.

CAPO IV.

Contraffazione di stampe, e loro pubblicazione e diffusione, senza il nome dell' autore o dello stampatore.

Art. 562. Ogni edizione di scritti, di composizioni musicali, di disegni, di pittura, o di qualunque altra produzione stampata od incisa in tutto od in parte, in odio delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori, è una contraffazione.

Chi la commette è punito con multa non minore di lire cento, nè maggiore di lire duemila.

Se l'edizione originale fatta nel Regno sia stata contraffatta fuori di esso, ha luogo la stessa pena contro quelli che l'avranno introdotta nel Regno.

563. I venditori o distributori delle opere contraffatte si puniscono con multa non maggiore di lire cinquecento.

564. Ha luogo la confisca dell'edizione contraffatta tanto contro il contraffattore, quanto contro quelli che l'hanno introdotta o venduta.

565. Ogni direttore, ogn' impresario di teatri, ogni associazione di comici, che abbia fatto rappresentare o rappresenti sul suo teatro Opere drammatiche in odio delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori, si punisce con multa non maggiore di lire cinquecento, e colla confisca degl'introiti.

566. Nei casi preveduti nei quattro precedenti articoli il prodotto della confisca o gl'introiti confiscati sono rimessi al proprietario per sua indennizzazione nella quantità corrispondente ai danni sofferti.

567. Ogni pubblicazione o distribuzione di Opere, scritti, affissi, giornali, fogli periodici, o di altra stampa qualunque, che non presenti la vera indicazione del nome, cognome, professione e luogo di dimora dell' autore o dello stampatore, per questa sola omissione si punisce con detenzione non maggiore di sei mesi, contro qualsiasi persona che abbia scientemente contribuito a tale pubblicazione o distribuzione.

La pena è di detenzione o di multa di Polizia, se gl'individui incaricati della vendita, affissione o distribuzione delle Opere od altri scritti stampati, indichino la persona da cui hanno ricevuto lo scritto stampato.

Lo stesso ha luogo a favore di qualunque degl'individui suddetti, che faccia conoscere lo stampatore.

La pena è pure della detenzione o multa di Polizia per lo stampatore, s' egli stesso faccia conoscere l' autore.

568. Se le stampe erano dirette a provocare altri a qualche delitto di alto criminale o correzionale, quelli che le hanno vendute, affisse o distribuite si puniscono come coagenti nella provocazione.

Nel caso di rivelazione non incorrono che la pena di detenzione non maggiore di tre mesi, e la pena dei coagenti si applica soltanto a quelli che non abbiano palesate le persone da cui hanno ricevuto lo scritto stampato, ed allo stampatore se sia conosciuto.

CAPO V.

Incendii, devastazioni, danno recato.

Art. 569. L' incendiario d' una casa, d' un bastimento, d' un edifizio abitato, o che serve all' abitazione, e l' incendiario dei luoghi annessi e dipendenti, pei quali si possa comunicare l' incendio ai predetti edifizii, è punito colla morte.

570. L' incendiario di qualunque altro edifizio, che serva di deposito a derrate, granaglie, mercanzie o manifatture, è punito coi lavori pubblici a vita.

571. L' incendiario di boschi, vigne, oliveti, o d' un campo di messi; l' incendiario di edifizii non compresi negli articoli 569 e 570, di ricoveri villerecci, fenili, pagliai; l' incendiario di barche, battelli; l' incendiario di piante o di generi raccolti, e tuttora esistenti sul suolo, è punito coi lavori pubblici a tempo.

Se però l' incendio cada sopra oggetti isolati in modo che non vi fosse pericolo di estensione maggiore del fuoco, ed il danno non ecceda le lire cento, la pena è del lavoro in Casa di forza.

572. Quando l' incendio contemplato negli articoli 570 e 571 siasi comunicato ad alcuno degli edifizii accennati nell' art. 569, la pena è di morte; e se l' incendio contemplato nell'articolo 571 siasi comunicato agli edifizii od oggetti marcati nell' art. 570, la pena è dei lavori pubblici a vita.

573. È punito colle stesse pene chiunque colla esplosione di una mina atterra o distrugge alcuno degli edifizii superiormente indicati.

574. L' incominciamento dell' incendio o della distruzione mediante il fuoco già appiccato ad alcuno di detti edifizii, a materie combustibili disposte per comunicarvi l' incendio, o dato alla mina, si riguarda come delitto consumato.

575. Chi atterra, rovescia, distrugge in tutto o in parte ponti, dighe, argini, e simili ripari, alle acque di ragione privata, è punito con detenzione estensibile a cinque anni.

È circostanza aggravante se siane avvenuta inondazione.

576. Se per causa d'incendio o d'inondazione, o per esplosione di una mina sia avvenuta la morte di qualche persona, la pena è di morte.

Se ne siano derivate ferite o altre lesioni del corpo, si aggiungono alla pena stabilita per l'incendio, inondazione, o esplosione della mina, le altre prescritte per le ferite e lesioni commesse con deliberazione.

577. Chiunque estirpa, taglia, devasta boschi, oliveti, vigne, o qualunque altra piantagione o seminati, è punito col lavoro in Casa di forza, se il danno ecceda le lire mille; con detenzione correzionale, se il danno sia al di sotto delle lire mille, ma superi le lire cento; se sia inferiore, si punisce con detenzione di Polizia.

578. È punito colla detenzione correzionale, o colla multa non maggiore di lire seicento:

1.° Chi rimove o sopprime i termini o gli alberi riconosciuti per segnare i confini tra i fondi limitrofi, o rende in qualunque altro modo incerti i confini medesimi.

2.° Chi distrugge recinti, qualunque siano i materiali con cui furono costrutti.

3.° Chi estirpa o taglia siepi vive o secche.

579. La dispersione, distruzione o il guasto di documenti, scritture contenenti obbligazioni o liberazioni, di scritti autografi relativi a scienze, arti, ed altri oggetti, è punita colla detenzione non minore di sei mesi, ed estensibile fino a cinque anni.

È circostanza aggravante: 1.° che il documento sia relativo ad oggetti di commercio o di banca; 2.° che il danno derivato ecceda le lire mille; 3.° che trattisi di scritti autografi d'un pregio distinto, quantunque inestimabile.

580. Chiunque avvelena o altrimenti infetta cavalli od altre bestie di vettura, di montura, di carico, bestiame bovino, majali, montoni, capre, pecore, cani di guardia, i pesci negli stagni, nei vivai o serbatoi, è punito con detenzione correzionale estensibile fino a cinque anni.

Se il danno ecceda le lire mille, la pena è del lavoro in Casa di forza.

581. Ogni altro danno o guasto, fuori dei casi sovra espressi, in qualunque modo recato agli animali, ai frutti, al corso delle acque, agli edifizii, al libero uso, alla integrità o conservazione delle altrui sostanze, di qualunque natura esse siano, si punisce come segue.

Se il danno fu commesso alla presenza e con insulto del proprietario o di chi lo rappresenta, o se, anche fuori di questo caso, oltrepassa le lire mille, ha luogo la detenzione maggiore di tre mesi, ed estensibile fino a cinque anni.

Se il danno sia minore delle lire mille, ed ecceda le lire cento, ha luogo la detenzione correzionale.

Se il danno non sia recato alla presenza e con insulto del proprietario o di chi lo rappresenta, e non giunga alle lire cento, ovvero cada sopra oggetti non estimabili secondo l'uso comune, ha luogo la detenzione o la multa di Polizia.

582. Quando il danno sia recato ad oggetto di lucro, il colpevole si punisce colle pene prescritte pel furto, se queste siano maggiori.

583. I malfattori e vagabondi indicati negli articoli 378. 379 e 380, e le persone che in attruppamento o a forza aperta, o per violentare l'altrui libertà, o per odio, vendetta, animosità contro di alcuno a causa di pubbliche funzioni o di servigio pubblico, commettono alcuno dei delitti compresi nel presente Capo, si puniscono colle norme seguenti.

Se la pena stabilita è di Polizia, colla detenzione correzionale (1).

Se la pena stabilita è di detenzione correzionale, col lavoro in Casa di forza.

Se è del lavoro in Casa di forza, coi lavori pubblici a tempo.

Se la pena è dei lavori pubblici a tempo, coi lavori pubblici a vita.

Se è dei lavori pubblici a vita, colla morte.

584. I condannati a pena correzionale per danno dato possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale dell'alta Polizia dello Stato.

585. Pel danno dato con colpa ha luogo la detenzione correzionale, se eccede le lire mille, e se siavi intervenuta trasgressione di qualche pubblico regolamento.

Se il danno è minore delle lire mille, e supera le lire cento, ha luogo la multa non maggiore di lire trecento.

In ogni caso che non sia intervenuta trasgressione di pubblico regolamento, o che il danno sia minore di lire cento, ha luogo l'arresto in casa, o la multa di Polizia.

586. I delitti contemplati negli articoli 541. 547. 550. 554. 557. 562. 563. 577 in fine, 581 e 585, sono di azione privata.

---

(1) Questo periodo fu aggiunto dopo la sesta redazione. (DG)

OSSERVAZIONI

SUL

PROGETTO DI CODICE PENALE

TRATTE

DAI MSS. INEDITI DI G. D. ROMAGNOSI

I. — *All'articolo* 2.

Nel nuovo Progetto francese vi ha la seguente disposizione, che si trova in tutti i Codici moderni; cioè: *Nulle contravention, nul delit, nul crime ne peuvent être punis des peines qui n'etaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.* Questa disposizione, che si trovava nei primi nostri Progetti, è stata dimenticata, e ciò parmi a torto. La punibilità pratica di un'azione risulta da due elementi; cioè dalla disposizione della legge che colpì una data azione colla pena, e dalla imputazione morale di chi la commise. Nella redazione del nostro Progetto non si contempla che l'imputazione morale, nè si accenna il canone del Progetto francese, il quale serve anche per non dare un effetto retroattivo alle leggi penali. Parmi che questa disposizione si potrebbe porre per articolo terzo di questo Titolo.

II. — *All'articolo* 3.

Quest'articolo corrisponde all'art. 64 del Progetto francese.

III. — *All'articolo* 4.

Il nuovo Progetto francese non indica tassativamente quali sieno i delitti militari come il precedente, e come fa il nostro Progetto; ma indica solamente in generale, che i delitti militari non sono compresi in questo Codice. L'art. 5 del nuovo Progetto così suona: *Les dispositions du present Code ne s'appliquent pas aux contraventions, delits et crimes militaires.* Questa disposizione è più esatta, quando specialmente sotto la denominazione di *delitti militari* si comprendono anche quelli contenuti nel Codice penale marittimo, che abbraccia molti

altri delitti, oltre quelli indicati negli articoli 98 e 99 del Codice di Procedura penale, a cui si riferisce il nostro art. 4.

IV. — *All'articolo* 6.

Nella precedente redazione questa pena era indicata così: *l'interdizione dal grado, funzione o impiego pubblico.* A queste parole trovo il seguente cenno di Romagnosi: « Con maggior precisione il Progetto » francese indica questa interdizione col nome di *degradazione civica.* » Combinando poi l'art. 28 col 34, non dà a questa pena la estensione » attribuitale nel nostro Progetto. Veggasi l'osservazione all'art. 20. » (n.° IX) (DG).

V. — *All'articolo* 8.

Alle pene comuni all'alto criminale ed al correzionale il Progetto francese, art. 11, aggiunge la multa e la confisca, sia delle cose prodotte dal delitto, sia di quelle che hanno servito o sono destinate a commetterlo. Nel nostro Progetto si è soppressa questa confisca speciale, come cosa che di sua natura segue il delitto. Non so se questa sia una buona ragione. Il delitto di sua natura dà luogo all'azione penale, dà anche luogo al risarcimento dei danni verso la parte lesa; ma dalla essenza dell'azione penale non deriva per necessaria conseguenza la confisca delle cose che hanno relazione col delitto, come p. e. di un'arma di proprietà del delinquente, a meno che la legge espressamente non lo statuisca. Dall'altra parte poi nella legislazione penale non si deve procedere per illazioni di diritto, quand'anche tali illazioni potessero aver luogo; ma è necessario che la legge stabilisca le cose positivamente ed espressamente, come già avvertirono i compilatori del Codice Napoleone. Ed anzi la evidenza del diritto incoraggisce di più il legislatore ad erigere in legge un principio di ragione, e ad avvalorarlo coll'autorità positiva. Credo adunque che si possa aggiungere, ad esempio del Progetto francese, la confisca suddetta.

= Si avverta che in questa sesta redazione nell'art. 8 fu aggiunta appunto la pena della *multa*, che non v'era nella redazione precedente; e l'art. 74 di questo stesso Progetto contiene appunto la disposizione desiderata sulla *confisca* stabilita dal Progetto francese. = (DG)

VI. — *All'articolo* 10.

Nel Progetto francese (art. 14) si aggiunge che il corpo del giustiziato sarà reso alla sua famiglia, se lo domanda, col dovere di farlo seppellire senza alcun apparecchio.

VII. — *All'articolo* 11.

Nel Progetto francese alla pena dei lavori pubblici anche temporanea si aggiunge il marchio.

VIII. — *All'articolo* 12.

Il Progetto francese (art. 17) contempla il caso che un deportato, fuggito dal luogo della sua deportazione, sia côlto in un paese occupato dalle armi francesi. In questo caso viene ricondotto nel luogo della deportazione.

IX. — *All'articolo* 20.

Nel Progetto francese tutti gli elementi di questa pena sono fissati invariabilmente, ed in modo che i Giudici pronunciando la pena della *degradazione civica*, s'intende subito in che consista. Ciò nel nostro Progetto non si otteneva quanto alla privazione di certi diritti civili e di famiglia, poichè era detto ch'essa avrebbe avuto luogo *nei casi contemplati dalla legge;* clausola che fu tolta in questa sesta redazione.

È da osservare di più, che secondo il nostro Progetto la degradazione civica verrebbe qualche volta ad acquistare una maggiore ampiezza che nel Codice francese, perchè in esso non si comprende la privazione del voto nelle deliberazioni di famiglia. Ivi diffatti la degradazione civica importa solamente: 1.° La *destituzione* e l'esclusione del condannato da tutte le funzioni o impieghi pubblici. 2.° La privazione del diritto di essere impiegato: *a*) come giurato; *b*) come perito; *c*) come testimonio negli atti autentici stragiudiziali; *d*) di deporre in giudizio se non per fare semplici dichiarazioni, ec.; *e*) della tutela o curatela, fuorchè dei proprii figli, e dietro il parere della famiglia; *f*) del diritto di portare le armi; *g*) e di servire nelle armate di terra e di mare.

Nel caso poi che avesse sussistito la clausola surriferita, *nei casi contemplati dalla legge*, la degradazione civica nel nostro Codice sarebbe venuta a soffrire una maggiore restrizione, che nel Codice francese, in tutti que' casi nei quali la legge nell'applicazione di questa pena non avesse compresi tutti i capi contenuti nel Progetto francese.

Osservo in ultimo, che in questo articolo (sempre nel caso che fosse rimasta ferma la clausola suddetta) vi sarebbe una compenetrazione viziosa, perchè il § 3. della prima serie esprime e ripete in sostanza ciò che viene espresso in principio dell'articolo; e però ciò che da principio si dà come fisso, in seguito si rende variabile: quindi il senso del-

l'articolo si risolverebbe a significare, che *la degradazione civica consiste nella privazione di quei diritti che verranno in seguito specificati dalla legge.*

= Per ben intendere quest'ultima osservazione è necessario avere sott'occhio il tenore di quest'art. 20, prima che fosse ridotto nella sesta redazione all'attuale sua forma. Eccolo adunque: « La pena d'interdi» zione (*degradazione civica*) importa che il condannato sia decaduto » da ogni grado, funzione ed impiego che aveva, ed inabilitato ad ot» tenerne. »

« Importa di più la perdita dei diritti civici, e, nei casi determinati » dalla legge, quella di certi diritti civili e di famiglia. »

« Questi diritti sono: »

« 1.° Del voto e dell'elezione attiva costituzionale. »

« 2.° Dell'eligibilità costituzionale. »

« 3.° Della nomina e dell'esercizio di funzioni pubbliche e d'im» pieghi amministrativi, giudiziarii, o d'altro genere. »

« 4.° Di servire nelle armate di terra o di mare. »

« 5.° Del voto delle deliberazioni di famiglia. »

« 6.° Della tutela fuorchè dei proprii figli, quando vi concorra » l'assenso del consiglio di famiglia. »

« 7.° Di essere assunto come perito, o di servire di testimonio a » qualunque atto autentico stragiudiziale. »

« 8.° Di essere testimonio in giudizio, fuorchè per fare semplici » dichiarazioni, o somministrare notizie. »

E qui finisce l'art. 20. — Però anche come fu compilato nella sesta redazione dietro le osservazioni di Romagnosi (che io, salva la sostanza, ho rifuso nella nota a questo art. 20, per adattarle possibilmente all'attuale tenore di esso) due ripetizioni sono evidenti: l'una nel § 3. della prima serie, che contiene in sostanza la disposizione espressa in principio dell'articolo; l'altra nel § 5. della seconda serie, che ripete con una giunta il disposto nel § 2. della serie stessa. = (DG)

X. — *All'articolo* 23.

In coerenza alle osservazioni fatte all'art. 20, conviene ripetere la disposizione, e conformarsi al Progetto francese, il quale quando parla della interdizione dai diritti civici, civili o di famiglia in materia correzionale all'art. 42, non vi annovera più il diritto di servire nelle armate di terra e di mare, come nell'alto criminale, e invece parla del voto o suffragio

nelle deliberazioni di famiglia, di cui non aveva fatto menzione nel definire la degradazione civica.

XI. — *All'articolo* 34.

La disposizione dell'art. 34 mancava nella redazione precedente a quest'ultima, e l'art. 33 era diversamente concepito. Riferirò adunque l'articolo come stava, e l'osservazione del Romagnosi che diede luogo alla riforma dell'art. 33, e all'aggiunta dell'art. 34. (DG)

« Art. 33. Nelle condanne di alto criminale, scontata la pena, la sor-
» veglianza ha sempre luogo per un tempo eguale a quello della pena
» inflitta. Se il condannato è forestiere, il Governo può espellerlo dal
» Regno. »

Il Progetto francese fa una distinzione. I condannati ai lavori pubblici a tempo ed alla Casa di forza, espiata la pena, rimangono per tutta la loro vita sotto la sorveglianza dell'alta Polizia dello Stato. Quelli poi che sono condannati al bando vi rimangono solamente per un tempo eguale a quello della condanna espiata.

Fuori di questi due casi la sorveglianza non può aver luogo di pieno diritto, ma deve essere pronunciata dalla legge (vedi gli articoli 47. 48. 49. 50).

La disposizione del Progetto francese mi pare preferibile: 1.° Perchè questa materia è correlativa a quella della riabilitazione, in cui si vuole che colui che dà buon saggio di sè riacquisti le capacità perdute, e fra queste vi è la libertà civile, nella quale egli soffre una perdita o diminuzione, che viene prodotta dall'essere posto sotto la sorveglianza. 2.° Perchè sarebbe cosa improvvida che tutti i grandi delinquenti, niuno eccettuato, che vengono puniti coi lavori pubblici, ed infamati colla berlina, e quelli eziandio che loro vanno presso, cioè quelli che vengono condannati alla Casa di forza, passato un tempo eguale a quello della condanna, fossero in piena balía di sè stessi. Non è nè può essere per costoro commensurabile il tempo della loro rescipiscenza. La legge ha in mira appunto questa speranza, o il timore della loro abituale disposizione criminosa, quando li pone sotto la vigilanza del Governo (1). Conviene dunque riportarsi alla loro condotta individuale, e dietro quella, col beneficio della riabilitazione, porre un limite a questa sorveglianza. Non è così pei relegati, quando la loro pena venga irrogata con prudenza.

---

(1) Cioè dell'*alta Polizia dello Stato;* espressione che nella sesta redazione fu sostituita a quella troppo vaga ed ampia di *Governo* (art. 8), ad imitazione del Progetto francese, e sopra l'analoga osservazione del Romagnosi. (DG)

XII. — *All'articolo* 37.

Nel Progetto francese si contempla il caso in cui l'individuo posto sotto la sorveglianza speciale dell'alta Polizia commetta un delitto, e statuisce quanto conviene sì rispetto al delinquente, che rispetto alla sicurtà, e rispetto all'applicazione della somma esatta (vedi gli art. 44. 45. 46). Benchè nella nostra prima redazione vi fossero tutte queste disposizioni assolutamente necessarie, tuttavia, forse per isbaglio, furono dimenticate nell'ultima. Queste nuove pene essendo state da noi desunte dalla legislazione francese, debbono essere regolate a norma di essa, tanto più che sono collegate col sistema amministrativo.

XIII. — *All'articolo*. 45.

Nell'art. 19 del Progetto francese il minimo della pena dei lavori forzati fu abbassato a cinque anni. La ragione per cui si è trovato necessario, dopo i reclami della Cassazione e del Gran-Giudice di Francia, di stabilire un massimo ed un minimo nelle pene, doveva persuadere che il minimo non fosse troppo alto. L'esperienza comprovò che il Codice 3 brumale, anno 4., col non aver lasciato nessuna latitudine ai Giudici, costringeva la coscienza dei giurati, i quali trovando la misura della pena stabilita soverchiamente rigorosa, pronunziavano che non consta del delitto. E tale trovavano la pena, appunto perchè non si poteva discendere per gradi nella sua applicazione. Col fissare adunque in generale un minimo troppo alto, invece di sminuire l'inconveniente, se lo accrescerebbe a dismisura, perchè alla fine il Codice 3 brumale pei singoli delitti variò sempre la misura di questa pena, e la variò in modo che la troviamo al di sotto degli anni sei. Per lo contrario se il nuovo Codice avesse, per una misura generale, posto il minimo dei lavori forzati a dieci anni, avrebbe perpetuamente e per tutti i casi aumentato il male che si voleva evitare. Questo inconveniente resta nel nostro Progetto. Uniformandolo al francese, si avrebbe più armonia anche col rimanente delle pene.

XIV. — *All'articolo* 45.

Nella redazione precedente a questa era inoltre stabilito che « l'in» terdizione da ogni grado, funzione ed impiego (cioè la degradazione » civica) è di tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci. » Questa disposizione venne soppressa, e si aggiunsero nell'art. 20 le parole *per sempre*, che mancavano nella precedente redazione. Pare che

ciò sia stato fatto per porre il Progetto italiano in armonia col francese, dietro l'avvertenza fattane dal Romagnosi al margine di questo articolo. (DG)

XV. — *All'articolo* 46.

Nel Progetto francese all'interdizione in materia correzionale, contuttochè dai motivi e dal seguito risulti temporanea, non è apposto limite di tempo, quantunque nel vecchio Progetto un tal limite vi fosse apposto (vedi art. 42).

Osservo poi, che fra la interdizione temporanea e la sospensione correzionale non v'è alcuna differenza nè per la qualità, nè per la durata della pena. Non per la qualità, come si può rilevare leggendo l'articolo 24 paragonato col 20; non per la durata, perchè ambedue si possono estendere fino a dieci anni.

Forse colla sospensione s'intenderà che il condannato, *ipso jure*, spirato il tempo, sia riabilitato, e colla interdizione temporanea no'l sia? Ma, se ciò fosse, l'interdizione non sarebbe più temporanea, ma realmente perpetua. Credo adunque che la interdizione temporanea, come compenetrata colla sospensione, debba essere soppressa.

= Da quanto dissi nella precedente osservazione risulta che questo parere di Romagnosi fu adottato. Si avverta che l'art. 24 del precedente Progetto, citato in questa osservazione, corrisponde all'art. 23 di quest'ultimo. L'art. 20 poi, quale si legge nel Progetto medesimo, l'ho riferito nella mia giunta alla osservazione IX. = (DG)

XVI. — *All'articolo* 51.

Nella precedente redazione questo articolo portava l'indicazione di *tre anni*, ove adesso si legge *un anno;* e di *un anno*, ove adesso sta *sei mesi*. Tale cambiamento fu pure proposto dal Romagnosi con questa osservazione. « Nel Progetto francese (art. 53) si limita il massimo dell'imprigionamento per la soddisfazione della multa in materia di alto criminale ad un anno; e in materia correzionale a sei mesi: salvo il diritto di soddisfazione, se il condannato acquista altri beni. » Quest'ultima clausola molto saggiamente è ommessa nel Progetto italiano, non essendo conveniente l'assoggettare di nuovo alla pena della multa quegli che vi soddisfece già colla corrispondente detenzione o lavoro stabilito dalla legge. (DG)

XVII. — *All' articolo* 54.

Nelle condanne ai lavori forzati ed alla Casa di forza il Progetto francese conta la durata della pena dal giorno dell'*esposizione* (ved. articolo 23). Ma per la *prescrizione* delle pene a favore dei condannati in contumacia da qual punto si conterà il tempo? Si noti ancora, che fra le disposizioni generali del Progetto francese (ved. art. 36) vi è la pubblicazione ed affissione dei giudizii di alto criminale, ec. Questo è in parte un oggetto di procedura. = Si avverta che il presente Progetto, all'art. 153, stabilisce il punto da cui decorre la prescrizione pei condannati in contumacia. = (D G)

XVIII. — *All' articolo* 57.

Nella precedente redazione stava qui un articolo del seguente tenore: « Quando la legge nella irrogazione della pena per un fatto, il di » cui titolo sia d'alto criminale, non contempla il caso che il fatto sia » stato commesso con colpa, verificandosi la sola colpa si applica fra le » pene correzionali quella che possa apparire più conveniente al caso. » Questo articolo fu, come si vede, soppresso. Ecco l'osservazione che trovo fattavi dal Romagnosi:

« Postochè col nome di *delitto* furono contrassegnate nel primo » Titolo, art. 2, le violazioni sì dolose che colpose di una legge penale, » sembra che nelle disposizioni generali debba esistere un canone, che » tutte le pene irrogate da questo Codice si applicano ai fatti commessi » con dolo, quando la legge non disponga altrimenti. Fingiamo il caso » che un Tribunale (non trovando distinzione fra la pena del fatto do- » loso e quella del fatto colposo, nè altro canone generale) applichi al » fatto colposo la pena scritta nel Codice contro il delitto, mentre fu » intenzione del Legislatore di applicarla solamente al fatto doloso. Do- » mando io: la Corte di Cassazione come potrà allora, in vista della sola » secreta intenzione del Legislatore, cassare la sentenza? » (DG)

XIX. — *All' articolo* 61.

Questo articolo corrisponde all' art. 18 del Progetto francese.

XX. — *All' articolo* 70.

Questo articolo corrisponde all' art. 10 del Progetto francese.

XXI. — *All' articolo* 71.

Nel Progetto francese, articolo 54, viene stabilito che nel caso che i beni del condannato siano insufficienti a soddisfare ad un tempo stesso alla multa, alla confisca, alla restituzione e al risarcimento dei danni ed interessi, si debba sempre preferire la restituzione stessa e il risarcimento, ec. Questa disposizione era indispensabile nel caso di conflitto fra la pretesa del Fisco e quella della parte lesa.

XXII. — *All' articolo* 72.

Questo articolo, che manca nella precedente redazione, lo trovo progettato da Romagnosi, il quale accenna che « questa disposizione » essenziale e di diritto si trova nel Progetto francese, articolo 55, » nel quale altresì è proposta la stessa solidarietà anche per le *multe*. (DG)

XXIII. — *All' articolo* 85.

Questa disposizione era espressa in modo diverso nella redazione precedente. Vi si leggeva: « Coloro che con scienza precedente del de» litto, e prima che venga effettuato, pattuiscono di prestare ajuto o fa» vore, ec. » A ciò il Romagnosi faceva questa osservazione: « Credo » che l'intenzione di questo nostro paragrafo non sia esposta a dovere. » La redazione esprime il solo patto o accordo, mentre doveva espri» mere il fatto stesso della prestazione del soccorso o favore in conse» guenza della scienza e dell'accordo precedente. Parmi dunque che si » dovrebbe dire: Coloro che ec., » come venne adottato in questa sesta redazione. (DG)

XXIV. — *All' articolo* 88.

La regola generale adottata dal Progetto francese di punire i complici come gli agenti principali, nel nuovo Progetto fu assoggettata ad eccezione in generale, come nell'art. 99; e ad eccezione speciale, come nell' art. 63.

Nell' art. 60 sotto la classe dei *complici* sono compresi quelli che per doni, promesse, minacce, abuso di autorità o di potere, macchinanazioni o artificii colpevoli, avranno provocato al delitto. Giusta questa disposizione il *mandante*, quantunque indubitatamente sia correo principale, sarebbe posto fra i soli complici; lo che, nel senso che la nostra giurisprudenza annette alla parola *complici*, non potrebbe assolutamente aver luogo.

Quanto poi alla sanzione penale, noi siamo in massima parte discordanti; e ciò in vista della prudenza penale, e della imputazione stessa legale del delitto. La prudenza penale esige differenza di pene, per le ragioni già esposte da Beccaria e da altri scrittori. La imputazione legale esige questa differenza, perchè sicuramente è meno reo e meno punibile un fabbro che per uno scudo fa un grimaldello, che il ladro che spoglia una cassa.

XXV. — *All' articolo* 107.

Questi quattro periodi nel precedente Progetto erano assai diversi, e le modificazioni che subirono in quest' ultimo furono pure suggerite dal Romagnosi. Riferirò anche qui queste disposizioni come erano nella redazione precedente, soggiungendovi le osservazioni del Romagnosi.

« 1.° Se il secondo delitto porta la pena dei lavori pubblici a vita o » della deportazione, viene condannato alla morte. »

« 2.° Se il secondo delitto importa i lavori pubblici a tempo, viene » condannato ai lavori pubblici a vita; se importa la relegazione, viene » condannato ai lavori in Casa di forza. »

« 3.° Se il secondo delitto importa la pena dei lavori in Casa di for- » za, viene condannato alla pena dei lavori pubblici a tempo. »

« 4.° Se il secondo delitto importa la pena dell' interdizione dal gra- » do, dalla funzione o dall' impiego, è condannato alla berlina. ».

Ecco le osservazioni di Romagnosi.

« Nel Codice francese, art. 56, si trova una differenza importante. » La morte in caso di recidiva non è applicata se non nel caso che il » secondo delitto importi la pena dei *lavori pubblici a vita*, e quindi » fu tolta la *deportazione.* »

« Se poi il secondo delitto importava i lavori pubblici a tempo o la » *deportazione*, il reo è condannato ai lavori pubblici a vita. »

« Osservo poi, che nella nostra redazione non vi è un ordine esatto » e graduale. Prima si doveva dire dei lavori pubblici a vita, poi dei la- » vori pubblici a tempo e della doportazione, indi della Casa di forza, » in seguito della relegazione; e non porre la *relegazione* nello stesso » paragrafo dei lavori pubblici a tempo. » (DG)

XXVI. — *All' articolo* 111.

L' assoggettamento alla sorveglianza speciale del Governo pei recidivi in materia correzionale, è ristretto a quei soli casi che importano la detenzione maggiore di un anno. In questo caso nel testo francese,

art. 58, l'assoggettamento non è facoltativo ai Giudici, ma di dovere da cinque fino a dieci anni.

XXVII. — *All' articolo* 113.

Quest' articolo nel precedente Progetto era compilato diversamente. Eccone il tenore: « Quando l'accusato di delitto d'alto criminale sia
» maggiore di dieci anni, e minore di sedici, nel giudizio di fatto si pro-
» pone s'egli abbia agito con discernimento, o senza. Quando sia dichia-
» rato che abbia agito senza discernimento, può, secondo le circostanze,
» essere rimesso a' suoi parenti o tutori, o essere condotto in un luogo
» di correzione per quel tempo che verrà determinato nella sentenza.
» Questo tempo non eccede mai i cinque anni. »

Le seguenti osservazioni di Romagnosi tendono appunto ad introdurvi quelle modificazioni che si veggono adottate nell'ultima redazione.

« L'art. 64 del Progetto francese dice espressamente, che quando
» abbia agito senza discernimento *viene assoluto.* Prosegue poi dicendo
» che può, secondo le circostanze, essere rimesso a' suoi parenti, o con-
» dotto in una Casa di correzione, per esservi *allevato e trattenuto* du-
» rante quel numero d'anni che verrà determinato dalla sentenza, ma
» che però non potrà eccedere l'epoca in cui avrà compiuto l'*anno ven-*
» *tesimo* della sua età. »

« Osservo che nella nostra redazione non si ha lo stesso risultato,
» poichè collo stabilire per primo termine l'età di più di *dieci anni,*
» per secondo quella di *sedici,* i cinque anni possono cadere appunto
» nel 16.°, nel 17.°, nel 18.°, nel 19.° ec., e quindi se il giovine delin-
» qua p. e. nell'anno undecimo della sua età, l'epoca dell'educazione
» terminerebbe nel suo anno sedicesimo. Lo che non può mai soddis-
» fare all'intenzione della disposizione, ch'ebbe in mira di trattenere
» sotto educazione e custodia il giovine delinquente fino a che la sua ra-
» gione sia ferma, ed abbia probabilmente contratto l'abitudine contra-
» ria. » (DG)

XXVIII. — *All' articolo* 114.

La disposizione del Progetto francese (art. 67) in caso che il giovinetto minore di sedici anni abbia delinquito con discernimento, è più graduata e più liberale. Primieramente non lo pone mai cogli altri condannati alla detenzione correzionale, la cui convivenza non farebbe che corromperlo, ma in ogni caso lo trattiene in una *Casa di correzione.* (È da osservarsi che la pena ordinaria della detenzione correzionale

viene nudamente enunciata col nome di *emprisonnement*). In secondo luogo nel caso che il delitto commesso non importi la morte, od altra pena perpetua, non lo condanna più all' *imprigionamento*, ma ad una semplice *custodia.*

XXIX. — *All' articolo* 115.

Di questo articolo nella precedente redazione manca il secondo periodo. L' osservazione che vi faceva il Romagnosi tende appunto a supplire questo difetto. Eccola:

« In questo articolo non viene contemplata che la detenzione cor» rezionale, e non si stabilisce commutazione. Il Progetto francese è » più liberale, ed è generale. Veggasi l' art. 69. = Se il colpevole non » incorse che in una pena correzionale, egli potrà essere condannato a » quella pena correzionale che sarà giudicata convenevole, purchè sia al » di sotto della metà di quella che avrebbe subíto s'egli avesse compiuto » i sedici anni. = Qui v' ha la facoltà di commutare e di diminuire la » pena sostituita. »

« Di più, nell' art. 68 si stabilisce espressamente, che il giovane mi» nore di sedici anni, che ha agito con discernimento, e la cui pena » viene commutata, non subisce l' esposizione pubblica. Forse si dirà » che essendo condannato a detenzione, si deve intendere dispensato » *ipso jure.* L' illazione serebbe gratuita, e lascierebbe luogo a dispu» tare. La ragione si è, che qui la legge esce dalle massime generali, » poichè in grazia dell' età dispensa dalle maggiori pene per una ecce» zione, e fa sortire la detenzione stessa correzionale dalla sua misura » generale. Ora se l' eccezione non si deve estendere al di là dei limiti » prescritti dalla legge, sembrerebbe che se la legge non dispensò dal» la esposizione pubblica della berlina e del cartello, nemmeno il Giu» dice abbia questa facoltà. Converrà quindi dirlo espressamente, onde » evitare qualunque perplessità. » (DG)

XXX. — *Ai Titoli III. e IV. della Parte II. Libro I.* (*art.* 309).

Questi due Titoli nella quinta redazione del Progetto ne formavano uno solo, in cui si trattava *dei delitti contro la giustizia pubblica.* È da notare che, oltre una totale riforma delle disposizioni, fu ripartito in questi due dietro proposizione di Romagnosi. Ecco esattamente il rapporto da lui fatto a questo proposito.

« Ho veduto la nuova redazione del Titolo dei delitti contro la giu» stizia pubblica. Nel riflettere più attentamente alle materie comprese

» nel Progetto sotto di questo Titolo mi è parso ch'esse si potrebbero
» dividere convenientemente in due Titoli. Nel primo si dovrebbero con-
» templare i delitti contro la giustizia pubblica, considerata non come
» un rapporto di convenienza fra le azioni dei Funzionarii e dei privati
» coll'ordine pubblico in generale, ma bensì come un ramo dell'ammi-
» ministrazione pubblica dello Stato, e precisamente giusta quel senso
» e quella estensione che ad un tal ramo viene attribuita dalle leggi e
» dai regolamenti del Regno. E però questo Titolo dovrebbe abbracciare
» tanto i delitti che si commettono dai Magistrati giudiziarii ed altri Im-
» piegati subalterni che servono all'amministrazione della giustizia,
» quanto i delitti che si commettono dai privati contro l'esercizio legit-
» timo delle funzioni della giustizia, o in affari che le appartengono. E
» però le prevaricazioni, gli eccessi, le ommissioni tanto dei Giudici,
» quanto di altri Impiegati, e degli Avvocati in affari di giustizia, la ca-
» lunnia, la falsa deposizione in giudizio, la violazione dei doveri risguar-
» danti la custodia degli arrestati, e altre siffatte materie, dovrebbero
» cadere sotto questo Titolo. »

« Nell'altro Titolo si dovrebbero contemplare i delitti contro l'ordi-
» ne dell'amministrazione della cosa pubblica in generale, commessi
» tanto dai Funzionarii ed Impiegati pubblici, quanto dai privati. »

« Parrebbe che questo dovesse precedere quello dei delitti contro
» l'ordine della giustizia pubblica in particolare, perchè le disposizioni
» del Titolo della giustizia sembrano piuttosto eccezioni che disposizioni
» comprese nel Titolo dell'amministrazione pubblica in generale, la quale
» veramente abbraccia sotto di sè l'amministrazione della giustizia come
» un suo ramo particolare. Ad ogni modo si potrà in seguito esaminare
» quale dei due convenga premettere all'altro. » (DG)

XXXI. — *All'articolo* 314.

Io ho fatto il rilievo sulla improprietà della parola *danno* invece di *male* o *nocumento*. Danno è alle cose; male o nocumento alle persone.

XXXII. — *All'articolo* 427.

In questa sesta redazione fu aggiunta la parola *abitualmente* nell'articolo 424, e furono inseriti gli articoli 425. 426. 427, che mancavano nella precedente; e ciò ad imitazione del Progetto francese, Parte I. art. 334. Tutte queste modificazioni sono brevemente accennate di mano del Romagnosi nell'esemplare che ho sott'occhio della precedente compilazione. (DG)

XXXIII. — *All' articolo* 428.

Quest' articolo nella redazione precedente era assai più limitato, restringendosi la disposizione agli oltraggi fatti al *pudore delle donne*. Pare che anche quest' ampliazione fosse proposta dal Romagnosi, poichè nell'esemplare suddetto trovo segnate le parole soppresse, e citato l'articolo 330 del Progetto francese, di mano del Romagnosi. (DG)

XXXIV. — *All' articolo* 451.

Questo Capo, che contiene le disposizioni risguardanti l' omicidio, è uno di quelli che furono intieramente rifatti nella sesta redazione, secondo le vedute del Romagnosi, come si rileva dalle seguenti sue osservazioni, che riferisconsi al tenore di esso nella quinta redazione. Ecco adunque ciò ch'egli diceva:

« Io dubito se questo Capo presenti le materie come si deve. »

« Posto lo stesso *fatto materiale* dell' uccisione di un uomo, qual'è » la *norma* che assume il Legislatore per punirlo o non punirlo, o per » punirlo più o meno? »

« È evidente che l' unica norma è la imputazione, nè può essere » che la imputazione. Diffatti in un omicidio, come in qualunque altro » delitto, non si può distinguere che la parte esterna o materiale che » costituisce il fatto dannoso, e la parte interna o morale che costituisce » l' imputazione. La parte materiale nella nostra ipotesi non presenta » differenze, ed è quella tale, e non altra. Dunque il Legislatore deve » concentrare le sue considerazioni all' imputazione morale, onde diver» sificare la pena. »

« Diffatti se l' omicidio fu commesso per caso, o da persona inca» pace a delinquere, o per necessaria difesa, non si punisce. »

« Se fu commesso per semplice colpa, viene punito leggermente. »

« Se fu commesso volontariamente, si assegna una scala, la quale » dal più piccolo eccesso di questa difesa fino alla più consumata ne» quizia e atrocità segna tanti gradi d' imputazione, ai quali si fanno » corrispondere pene diverse fino alla morte. »

« I rapporti di persona e di mezzi non possono stare isolati, ma en» trano in ogni categoria dell' omicidio volontario, come connotati della » maggiore o minore malizia o nequizia, nella imputazione. »

« Diffatti l' omicidio commesso mediante avvelenamento, incendio, » insidie, tradimento, non può essere che *premeditato*. Lo stesso si de-

» ve dire se fu commesso per mandato, per oggetto di lucro, per abuso » di potere o di persona, ec. Dunque tali modificazioni sono tutte com» penetrate nella imputazione. Senza di ciò la legge sarebbe inapplicabi» le, e i Giudici si troverebbero in conflitto. »

« Diffatti pongasi il caso, che un mio parente o affine nel grado » indicato nell' art. 402 del Progetto, col quale ho una lite civile, ra» gionando anche dell' oggetto della lite, e trovando in me della oppo» sizione, mi dia uno schiaffo, o altrimenti mi percuota fortemente, e io » lo uccida: se i Giudici leggeranno l' art. 402, troveranno che ho com» messo un omicidio qualificato per rapporti di persona, e quindi che » io doveva, giusta l' art. 406, meritare la morte. Per lo contrario se » leggeranno l' art. 408, mi giudicheranno degno della sola Casa di for» za. In questo caso i Giudici come procederanno? Si dirà che dovran» no applicare la pena dell' omicidio scusabile? Ecco che l' imputazione » morale prevalerà alla considerazione estrinseca e di puro fatto dei » rapporti di persona. E però si dovrà sempre ritenere che la base fon» damentale, sulla quale si diversificano le pene, si risolverà in questa » imputazione. »

« Ciò posto, ne verrà che la prima e fondamentale distinzione sarà » sempre quella dell' omicidio volontario e dell' involontario, ossia del » doloso e colposo. »

« La suddistinzione del volontario sarà quella del premeditato e » non premeditato, ossia semplicemente volontario. »

« Se pei diversi modi di commettere un omicidio premeditato si » stabilisse una *pena diversa*, allora sarebbe necessario fare classi di» verse teoretiche. In caso contrario sarebbe superfluo distinguere nella » legge i diversi mezzi, o le diverse cause, o i rapporti di persona, per» chè ciò non porta diversità di pena. »

« Tutt' al più si potrebbero indicativamente, non tassativamente, » esprimere queste cose, per indicare solamente i diversi aspetti del» l' omicidio premeditato o deliberato; e ciò per istruzione del popolo, » al quale occorrono più esempii, che generali definizioni, segnatamente » nei delitti comuni. »

« Dico poi, che la redazione (piuttosto cattedratica che legislativa) » del Progetto, quanto potrebbe convenire in un Trattato di giurispru» denza dopo che il Codice è fatto, altrettanto parmi sconveniente in » un Codice. Diffatti pel Giureconsulto e pel Magistrato la distinzione » di *qualificato* e *non qualificato* si deduce dalle differenze della pena » introdotte dalla legge dietro il giudizio interiore fatto dal Legislatore,

» il quale qualificò diversamente la pena appunto perchè trovò gradi
» diversi di malvagità. »

« Dunque stabilire queste distinzioni nel Codice è una specie di
» circolo vizioso; d'altronde inutile per l'esercizio della giustizia. »

« Poste queste basi fondamentali, tutto il Titolo si può ridurre in una
» maniera semplice e coerente. »

Per intendere le presenti osservazioni è necessario avere sott'occhio gli articoli 402. 406. 408 della quinta redazione, sopra citati, che a quest'uopo qui riferisco.

« Art. 402. Pei rapporti di persona è qualificato l'omicidio, se si commetta nel padre o nella madre legittimi, naturali o adottivi, od altri ascendenti legittimi, naturali o adottivi; nei figli od altri discendenti legittimi, naturali o adottivi; nel marito o nella moglie, nel fratello o nella sorella, e negli affini nel medesimo grado; in alcun individuo della famiglia reale, quand' anche non ne emerga un distinto delitto contro la sicurezza dello Stato; nel Magistrato in attualità delle sue funzioni. »

« Art. 406. Qualunque omicidio, sia premeditato, sia qualificato, è punito colla morte, ec. »

« Art. 408. Se l'omicidio è commesso nell'impeto dell'ira o in atto di rissa, la pena è dei lavori nella Casa di forza, ec. »

Intorno a questo stesso Capo trovo anche altre osservazioni del Romagnosi, che mi sembrano evidentemente posteriori alla sesta redazione. Non ho però indizii sufficienti per dire s'egli ne abbia o no fatto parte alla Commissione. Ad ogni modo è manifesto che le sue idee, se pur furono proposte, non vennero adottate. Ecco adunque queste osservazioni.

« Parmi che sia stato fatto quanto basta per punire direttamente
» l'omicidio; ma siamo noi sicuri di aver fatto quanto conviene ad un
» Codice penale per prevenirne l'esecuzione, e per agevolarne la sco-
» perta dopo che fu eseguito? »

« Ognuno vede che la prevenzione, la quale può appartenere ad
» un Codice penale, non può cadere che sugli omicidii premeditati, i più
» odiosi e i più pericolosi insieme per tutte le circostanze colle quali
» si sogliono consumare. Tanto più cresce il pericolo quando si unisco-
» no più persone, una delle quali dà animo all'altra sì per eseguire il
» delitto, che per assicurarne le conseguenze. Dall'altra parte poi, dopo
» lo stabilimento della pena pubblicata dalla legge, è indubitato che il
» precipuo motore al delitto è la lusinga di sfuggire la pena comminata.
» È dunque necessario che almeno nei delitti più gravi il Legislatore,

» dopo avere statuito sul delitto, spinga ancora oltre le sue provvidenze, » onde diminuire per quanto si può questa lusinga. Per quanto grande » ed estesa si voglia fingere la vigilanza e l'azione del Governo, il Le- » gislatore non può a meno di confessare ch'essa non si può esercitare » dappertutto, nè in qualunque momento, a modo di prevenire, di co- » noscere e di colpire certamente il delitto e il delinquente. Talvolta » anzi è costretto a transigere, onde non comunicare una spinta più » pericolosa, o almeno non accrescere il danno. »

« Premesse queste riflessioni, parmi che pel delitto di omicidio pre- » meditato si possano aggiungere due articoli, che contemplino special- » mente il caso in cui è commesso coll'intervento di più coagenti e com- » plici. L'uno di essi deve versare sulle circostanze che lo precedono, e » l'altro su quelle che lo susseguono. »

« Quanto alle circostanze precedenti, molti savii scrittori suggeri- » rono di maneggiare e di dividere gl'interessi di più socii nello stesso » delitto, in modo di rivolgerli a vantaggio della pubblica sicurezza. » Quanto poi alle circostanze susseguenti, suggerirono pure di scon- » certare tutte le cautele che si prendono per occultarne o distrugger- » ne le prove. » (DG)

XXXV. — *All'articolo* 455.

Trovo proposta dal Romagnosi la seguente giunta:

« I parenti colpevoli della esposizione o dell'abbandono perdono i » diritti indicati nell'articolo . . . »

« Se l'esposizione o l'abbandono sieno fatti colla mira di spogliare » il fanciullo di qualche suo diritto, e ne sia avvenuta la morte, i col- » pevoli della esposizione o dell'abbandono sono puniti colla morte. »

« Sono puniti coi lavori pubblici a tempo, se il fanciullo colla sud- » detta mira esposto o abbandonato sia rimasto mutilato, deformato, » storpiato, ferito, o altrimenti offeso nel corpo. »

La sostanza di quest'aggiunta si trova già nelle modificazioni fatte agli articoli precedenti del Capo presente, in questa sesta redazione. Modificazioni notevoli, poichè prima per l'infanticidio commesso nella prole illegittima era proposta soltanto la pena della deportazione, ed ora per l'infanticidio e per l'esposizione dell'infante, da cui sia derivata la morte, è senza distinzione proposta la pena di morte, tale essendo quella dell'infanticidio indicata nell'art. 452, a senso dell'art. 438, ch'è uno degli aggiunti nella sesta redazione. (DG)

XXXVI. — *All'articolo* 479.

La disposizione contenuta in questo articolo nella redazione precedente era alquanto diversa, poichè nell' art. 438 di quella si diceva: « La ferita, contusione, lacerazione o frattura è riputata omicidio, quan» do abbia prodotto la morte entro 'o spazio di dieci giorni, se non si » fece uso di armi; e dentro lo spazio di giorni quaranta, quando se ne » sia fatto uso. »

Intorno a ciò io trovo la seguente memoria di Romagnosi:

« In questo Capo osservo che le ferite e le altre offese, quanto alla » pena, sono state contemplate tanto per la parte fisica, quanto per la » parte morale. »

« Quanto alla parte fisica, era giusto che si entrasse in qualche enu» merazione, a differenza dell'omicidio, perchè nell' omicidio il danno » o male che si contempla non ammette gradazione, nelle ferite all'oppo» sto ammette differenze di modi e di gravità. »

« Quando però si entra in enumerazioni non basta esprimere sola» mente la mutilazione, le deformazioni, le ferite, le contusioni, le lace» razioni, le fratture, le percosse, com' è stato fatto; ma conviene unire » le torture, e qualunque altra sevizie od offesa contro la integrità e » l' incolumità del corpo. Questo appartiene alla prima proposizione del » Legislatore, qual' è l' esposizione del fatto materiale ch' egli vuole poi » colpire colla pena. »

« Quanto poi alla parte morale, si deve prendere in considerazione » l' oggetto ossia il male che l' offensore si era proposto. Alle volte la » mano fa meno di quello che la volontà dell' offensore si era proposto; » alle volte fa di più. »

« Il Legislatore non può stabilire sicuramente uno o più canoni » per definire quando la mano abbia ecceduto, o quando abbia man» cato; ma è necessario ch' egli si rimetta al giudizio del fatto parti» colare. »

« È però certo che talvolta le offese essendo state dirette all' ucci» sione di un uomo, esse divengono un tentativo di omicidio. Pare dun» que che la prima disposizione debba versare sulle offese, in quanto » sono un attentato di omicidio. »

« Fissata questa idea, esse sono suscettibili delle divisioni morali » dell' omicidio, cioè di attentato premeditato se furono fatte p. e. con » appostamento, con insidie, o con altri modi di premeditazione; e di » attentato non premeditato, se furono portate altrimenti. »

« Il termine dei quaranta giorni dev'essere comune a tutte le ferite.
» Il giudizio è di verità fisica per un aspetto. Allora ci rimettiamo alla
» medicina. Conviene bilanciare se convenga rimettersi al giudizio fisi-
» co; o se, a fronte di questo, per evitare maggiori inconvenienti, con-
» venga limitare il tempo. »

« Mi pare che tutte queste quistioni si debbano troncare. La pena
» è un rimedio tutorio ed una guerra. Imputi a sè stesso il reo se si
» espone ad un maggiore pericolo. Bisogna scegliere il partito di maggio-
» re sicurezza per la difesa pubblica. »

« La varietà dei giudizii medici accade sì nel caso che vi sia pre-
» scritto un termine, sì nel caso che non vi sia prescritto alcun ter-
» mine. »

Si vede che le idee da Romagnosi qui esposte non furono adottate che in parte dalla Commissione, poichè mentre nell'art. 465 s'inchiude *qualunque lesione del corpo* (ciò che non è nella quinta redazione), com'egli proponeva, non è indicato alcun termine che serva di norma per istabilire quando il feritore sia imputabile di omicidio; onde risulta che l'opinione della Commissione su questo punto sia stata di ritenere colpevole d'omicidio il feritore, in qualunque momento succeda la morte dell'offeso, purchè sia conseguenza delle ferite od altre lesioni. (DG)

XXXVII. — *Agli articoli* 531 *e* 537.

Le pene contro i furti sembrano lo scoglio di quasi tutte le legislazioni moderne. Un savio politico ha detto, che quando l'avidità della roba sola viola il diritto dell'altrui proprietà, conviene che la legislazione sia moderata. Ma se poi passa ad infierire contro le persone, allora la legge deve essere più severa. Questa distinzione è giusta, ed anche politicamente utile. Chi ruba senza offendere la persona, non soddisfa direttamente che ad un bisogno reale o fattizio, cioè derivato dalla oziosità, o da altre passioni; e il sistema vizioso (1) della distribuzione delle proprietà sembra suggerire qualche senso d'indulgenza. Chi all'opposto, oltre al rubare, infierisce anche contro le persone, viola i sensi con-

(1) Facilmente si scorge che questa frase indica soltanto il fatto della ineguaglianza nella distribuzione delle proprietà, e non può contenere alcuna offesa nè ai principii di Diritto, nè al regime della Provvidenza. Si veggano le Opere del nostro Autore sul Diritto filosofico, e specialmente la sua Memoria intitolata *Che cosa è eguaglianza?*, e si dovrà convincersi che sarebbe così assurdo in sè, come contrario al suo modo di vedere, l'intendere questa espressione diversamente. (DG)

naturali d'umanità, e mostra una nequizia che abbisogna d'un maggior freno o spavento per essere rattenuta.

Questa distinzione sembra bastantemente conservata nel nuovo Progetto di Codice penale colle pene stabilite contro il furto violento e il non violento.

Quanto al primo Capo, osservo all'art. 531, che per maggiore chiarezza si potrebbe dire: l'aggressione *ad oggetto di rubare*, ed ogni fur- » to ec.; » e ciò perchè la nuda idea di aggressione, presa nel suo senso esteso, abbraccia tanto il caso del furto, quanto quello di violenza alla persona, o dell'offesa alla integrità del corpo.

Quanto al secondo Capo, sembrami che l'art. 537 non sia che una distinzione dottrinale, la quale quanto conviene ad un Trattato di giurisprudenza dopo che un Codice è fatto, altrettanto sconvenga ad un Legislatore. Il *qualificato* e il *non qualificato* è un' idea conseguente ad un Codice, perchè un delitto dicesi *qualificato* appunto dietro le pene distinte che il Legislatore annette a certe circostanze.

PROCESSI
VERBALI
DELLE SEDUTE CHE TENNE LA COMMISSIONE
ISTITUITA PER L' ULTIMA RIFORMA
DEL
PROGETTO DI CODICE PENALE
ED ALTRI SCRITTI RELATIVI

AI LETTORI

Nell' esaminare i manoscritti di Romagnosi, mi venne tra mani, è già molto tempo, una memoria, ove trovai accennata l'intenzione ch'egli aveva di pubblicare uniti alla sua *Genesi del Diritto penale* i Processi verbali delle Sedute della Commissione istituita per rivedere il Codice penale, e l'articolo del Valeri intorno a quell'Opera. Questo articolo fu già inserito sopra a pag. 534.

Quanto ai Processi verbali, io non ne feci parola neppure nella Prefazione al *Progetto del Codice penale* (pag. 1027), perchè sperava di poterli raccogliere intieramente, e non voleva cominciarne la stampa senza essere in possesso di tutti. Ma le mie ricerche riuscirono vane; e oltre i primi sei che ho trovato fra le carte di Romagnosi, non mi venne fatto di poterne aver altri. Questi io rendo di pubblica ragione, onde adempiere per quanto posso il voto del Romagnosi, le cui opinioni occupano buona parte di essi, quantunque io ben vegga come l'importanza di questi scritti, e il difetto del maggior numero di essi sieno proprii ad eccitare più presto il desiderio, che a soddisfarlo.

In questi Processi verbali sono ricordati talvolta dei Discorsi tenuti o dal Romagnosi, o da altri componenti la Commissione. In luogo degli estratti, ho inserito i Discorsi per esteso, dopo il Processo verbale cui si riferiscono. Io non avrei potuto omettere quelli che non sono del nostro

Autore, senza interrompere il legame delle idee, e quindi fors' anco nuocere alla intelligenza delle opinioni del Romagnosi.

Gli altri scritti che seguono a' sei Processi verbali mi sembrano in parte relativi a quelli che ci mancano. Ho procurato di porli, quanto fu possibile, in un ordine conveniente, nè lascierò di aggiungervi gli schiarimenti che fossero necessarii.

ADG.

PROCESSO VERBALE

della prima Seduta della Commissione sul Progetto di Codice penale, seguíta il 30 Novembre 1808.

In esecuzione del Reale Decreto 30 Agosto 1808, con cui fu istituita una Commissione incaricata della revisione del Progetto di Codice penale pel Regno d'Italia, la medesima si è unita in questo giorno in altra delle sale del Ministero della Giustizia.

S. E. il Gran Giudice Ministro ha aperta la seduta con un Discorso, nel quale parla del Progetto suddetto, e propone diverse quistioni sulla estensione da darsi al nuovo Codice, sul modo di classificare i delitti, e sulle disposizioni generali e regole suppletorie che possono adottarsi per la retta amministrazione della giustizia.

La Commissione chiede un estratto del Discorso (1), di cui viene incaricato il Redattore.

Si stabiliscono per le sedute i giorni di domenica alle ore undici, e di martedì, mercoledì e sabbato alle ore sette della sera; indi si scioglie la seduta.

L. Luosi Redattore.

(1) Omesso di dare questo estratto, stimando meglio pubblicare l'intero Discorso. (DG)

DISCORSO

pronunciato da S. E. il GRAN GIUDICE Ministro della Giustizia
nella prima Seduta della Commissione sulla revisione
e perfezionamento del Progetto di Codice penale.

Signori.

Il sistema giudiziario del Regno è ormai organizzato in ogni sua parte. Ciò che ancora manca si è il Codice penale.

Sanzione e suggello di tutte le istituzioni politiche, morali ed economiche di uno Stato, il Codice penale non poteva corrispondere al suo scopo che imperfettamente, se alla definitiva compilazione di lui non fosse preceduta la completa organizzazione del sistema giudiziario ed amministrativo del Regno.

Io cercai non ostante che sì grande e sì importante opera fosse preparata. Voi avete veduto, o signori, il Progetto di questo Codice.

Ma voi avete veduto ancora quanto sul medesimo hanno pensato e tribunali e giureconsulti d'ogni ordine, e quanto ancora può formare tuttavia l'oggetto delle vostre meditazioni.

È a voi, ai vostri lumi, che il Governo, desideroso di vedere compiuta quest'opera, ne commette un nuovo esame, e la definitiva forma, sotto la quale possa con fiducia presentarsi ai Poteri designati dalle costituzioni.

Questo tratto della confidenza del Governo mentre onora i vostri lumi, nel tempo stesso v'impegna, o signori, a tutta riunire concordemente la forza di quell'amore di patria e di gloria nazionale, senza del quale io porto opinione che in questo genere di travaglio il lume della scienza ed il senso stesso della giustizia non darebbero che un risultato imperfetto.

Il Codice penale fu in tutti i tempi la pietra del paragone per giudicare del carattere morale delle nazioni, e della sapienza dei loro legislatori.

Se oggi si ha il sussidio degli esempii e dei lumi del secolo, la responsabilità diventa maggiore.

Noi abbiamo inoltre per le circostanze un confronto che non può non influire sommamente, che deve stimolare quanto mai l'onore nazionale; il confronto cioè di molti popoli d'Europa, e particolarmente dei Francesi, che in questo stesso momento si occupano anch'essi di simile opera.

Io nè debbo nè voglio prevenire, o signori, il giudizio vostro sul Progetto che ora siete chiamati ad esaminare. Nello spazio di tempo ch'io lasciai opportunamente trascorrere fra l'istituzione della Commissione e l'aprimento delle sue sedute ognuno di voi avrà, me ne lusingo, o signori, ideate le variazioni e maturate le riforme da farsi al Progetto. Mi permetterò soltanto di additarvi alcune preliminari considerazioni, le quali riferendosi all'ordine del lavoro, possono non mediocremente facilitarne la esecuzione.

Una delle prime quistioni che si presentano, parmi esser quella che riguarda = la estensione da darsi al Codice. =

Deve esso complessivamente comprendere i delitti e le pene proprie della giustizia correzionale e criminale, e insieme le contravvenzioni e le pene proprie della Polizia e dell'Amministrazione?

Nella opinione affermativa si presentano due difficoltà.

La prima è, che non si troverà così spesso, come sarebbe necessario, il nesso nei rispettivi articoli, con cui derivare la diramazione conseguente; onde mancherà il più delle volte, se non l'unità del concetto, almeno quella dell'ordine, che in un affare d'ordine, come appunto è questo, presenta un inconveniente manifesto.

La seconda difficoltà è, che qualunque cura si adoperi, non avverrà mai di poter riunire quanto i regolamenti di Polizia e di Amministrazione contengono di casi portanti sanzione penale.

Oltre a ciò, essendo noto che la legislazione di Polizia e di Amministrazione è necessariamente per sè stessa assai mobile, perchè si appoggia meno ai principii positivi, che alle esigenze variabili dei tempi e degli avvenimenti, potrebbesi opporre che le sue disposizioni non debbono aver luogo nel Codice penale, che fondato sopra principii stabili, e sopra calcoli discendenti dal carattere nazionale ben considerato, non può soffrire nè oscillazioni, nè variazioni, che a certe grandi distanze di tempi.

Però anche l'opinione negativa presenta delle eccezioni.

Una, a parer mio assai notabile, è quella di dover fissare la linea che divide le contravvenzioni di Polizia e di Amministrazione, di cui parlo, da quelle che sono d'intera competenza della Giustizia correzionale.

Ove i gradi tutti della violazione dell'ordine pubblico circa un dato oggetto si trovino passo passo esposti, niuna esitazione sorgerà per la competenza; ma dove la serie di questi gradi sia interrotta, potrà facilmente accadere che leggiere variazioni di circostanze facciano o discendere fra i primi oggetti della seconda gli ultimi della prima, o facciano ascendere fra gli ultimi della prima i primi della seconda.

Queste considerazioni portano ad un' altra quistione preliminare, che deve richiamare l' attenzion vostra, ed è = sul modo di classificare i delitti. =

L' ordine naturale delle cose insinua che i delitti si classifichino secondo l' ordine dei diritti pubblici o privati, nella violazione dei quali consiste appunto il delitto.

Questa maniera non presenta molti intralci.

Ma vi è un ordine artificiale che potrebbesi nondimeno credere opportuno; ed è quello, la di cui idea viene presentata dalla triplice divisione delle competenze, cioè di Polizia, di Giustizia correzionale, e di Giustizia criminale.

Parlandosi di quest' ordine, debbonsi richiamare le osservazioni fatte sulla prima quistione.

Aggiungo poi, che per questa seconda maniera il Codice penale verrebbe a dividersi in tre; e che quando questa maniera volesse pure seguirsi, dovrebbesi incominciare dal compilare il Codice nella intera sua pienezza, ed accaderebbe di dover fare non leggiere nè rade ripetizioni, quando se ne eseguisse la spezzatura. Ciò che per l'opposto potesse essere di vantaggio in questo sistema, voi facilmente lo vedete.

Qualunque determinazione possa, o signori, parervi più conveniente circa le cose fin qui accennate, v' è un terzo argomento preliminare, degno anch' esso di tutta la vostra attenzione. Esso riguarda = i principii e le cautele da determinarsi per dirigere l'economia delle pene. =

Il sacro diritto della sicurezza personale *individuale*, confermato solennemente dalle leggi fondamentali del Regno, non permette al giudice di mettersi in luogo del legislatore, e di sostituire alla legge l'arbitrio. Vuolsi adunque che la pena che deve applicarsi sia dianzi stabilita.

Ma fa d' uopo avvertire che il legislatore, comunque determini la specialità delle pene, non può spingere la sua previdenza ad ognuno di quei casi che imprimono una infinita varietà alle azioni morali.

Quindi riesce necessario o di avventurare un sistema d' applicazione di pene talora difettive e talora eccedenti (cosa contraria alla giustizia); o di affidare al giudice un potere discrezionale, che, quando

abbia dei limiti ben maturati, spessissimo corrisponderà alle più precise intenzioni della legge, ma non mancherà alle medesime.

I compilatori del Progetto di Codice penale sottoposto al vostro esame hanno sentita la necessità di adottare questo metodo. Voi vedrete se non convenga abbandonare la formula adoperata da essi per l'espressione dei varii gradi delle pene temporanee.

V'è chi riguarda tale formula più propria della scuola che della legge, siccome quella che presenta più una teoria, che una indicazione dispositiva. E certamente se il Codice penale, oltr'essere una norma pei magistrati incaricati di eseguirlo, deve riguardarsi per tutti i cittadini come una istruzione salutare, converrete che a quest'oggetto servirà meglio l'indicare ogni volta che occorre quello spazio di tempo, entro il quale il giudice potrà determinare la durata della pena.

Questo metodo produrrà eziandio un altro vantaggio, e sarà quello di guidarvi ogni volta a quella più conveniente misura di proporzione che crederete esigersi dal delitto contemplato.

La classificazione delle pene tanto d'alto criminale, quanto di correzionale e di Polizia, è uno degli oggetti che può richiedere le vostre preliminari considerazioni.

Certamente vi sarà fisso nell'animo, che le pene esprimono il doppio concetto della difesa in cui si pone la società contro chi avendola turbata, fa presumere che la turberebbe di nuovo, e del timore salutare che vuolsi coll'esempio imprimere a tutti gli altri, onde l'ordine sociale non sia compromesso. Questo principio esclude ogni idea di vendetta, ed ogni misura al di là della necessaria. Perciò non vuolsi più ammettere veruna esasperazione, che indicherebbe soltanto debolezza nel legislatore, ferocia e barbarie nella nazione.

Ma determinato l'ultimo grado di pena nella morte, e per un mezzo solo, e questo la decapitazione, non sarà inopportuno il ricercare se qualche forma possa aggiungersi alla morte *specialmente esemplare*, oltre l'esposizione della testa del delinquente e del cartello, quando si tratti di alcuni atrocissimi delitti, pei quali sembra usarsi certa indulgenza coll'applicarvi quella stessa pena che s'infligge ad altri che non inspirano tanto orrore. Per questo alcuni hanno immaginato la *veste di ignominia* e un *monumento d'infamia.* — Voi vedrete però, se essendo i delitti atrocissimi i più rari, vi sia bisogno di corredarne la pena con ispeciale formalità. Voi vedrete se una formalità aggiunta potendo far riverberare l'infamia del reo sulla sua famiglia innocente, possa questo principio innocuamente consacrarsi nel Codice penale.

In quanto alle pene perpetue che succedono alla pena capitale, potrebbe essere argomento delle vostre riflessioni, se convenga di conservarle nella loro integrità.

L'Assemblea costituente aveva proscritte le pene perpetue.

Ma se pensaste per avventura che la soppressione della pena perpetua scemasse di troppo l'energia del timore del castigo, cadrà in acconcio di esaminare, o signori, se la legislazione non potesse trarre vantaggio dal terrore della pena perpetua col correggerne la inflessibilità, lasciando travedere al colpevole la speranza di convertire la sua pena in temporaria, e di scemarne a poco a poco l'intensità, a misura ch'egli coll'attività del suo travaglio, colla irreprensibilità della sua condotta abbia dati segni non equivoci di quella emenda che pur entra negli altri calcoli della sanzione penale.

L'ultimo oggetto delle preliminari vostre considerazioni, ch'io sono per accennare, si è, = se nel Codice penale debbansi porre alcune generali disposizioni ed alcune regole suppletorie per la retta applicazione delle pene. =

Inserire nel Codice definizioni e teorie elementari e scientifiche non sembra cosa conveniente. La ragione del legislatore non può nutrirsi di cose astratte. Più: il legislatore non istruisce, ma comanda. Oltre a ciò, tali definizioni o teorie difficilmente possono essere abbastanza misurate, abbastanza esatte, da non far nascere troppo spesso dubbii, incoerenze, perplessità.

Ma vi sono alcuni canoni direttivi, i quali possono servire di manifesta regola ai giudici nell'applicazione delle pene, e nella estimazione dei fatti e delle azioni su cui sono chiamati a pronunciare.

Voi vedrete, o signori, se convenga di conservare fra i canoni direttivi quelli che furono posti in fronte al Progetto, onde segnare ai giudici una norma per l'applicazione delle pene, e per la estimazione dei fatti che formano l'oggetto delle loro decisioni. Sarà pure della saviezza vostra il determinare, ove lo crediate opportuno, altro più acconcio metodo che serva all'intento, sia che questo consista in una serie di disposizioni da aggiungersi in fine del Codice, sia che crediate potersi supplire con previdenze particolari apposte ad ogni luogo, ove trattisi delle speciali pene applicate a speciali delitti.

Se codesti cenni possono in alcun modo contribuire al vostro lavoro, signori, graditeli. Essi sono dettati dall'interesse ch'io pongo vivissimo pel felice esito dell'opera che andate ad intraprendere.

DISCORSO

sulle vedute fondamentali che devono dirigere la Commissione nella revisione del Progetto di Codice penale, scritto da ROMAGNOSI, in nome del Gran Giudice (1).

Il Decreto di Sua Altezza Imperiale del 30 Agosto, che vi ho comunicato, abbastanza vi manifesta, o signori, l'oggetto pel quale oggi siamo qui radunati.

Voi conoscete la vastità e l'importanza d'una revisione d'un Progetto di Codice penale, e perciò io non debbo farne altre parole.

Invece stimo opportuno d'invitare la vostra attenzione sopra un oggetto preliminare, senza del quale il vostro lavoro non potrebbe procedere con unità, coerenza e speditezza. Questo riguarda le vedute fondamentali, dietro le quali parmi che la Commissione debba dirigere le sue operazioni.

Sia che abbiasi a compilare, sia che abbiasi a rivedere un Progetto di Codice penale, sarà sempre necessario che i collaboratori convengano preliminarmente sopra quattro punti principali, cioè:

1.° In quale maniera si debba determinare l'estensione e i confini del Codice penale nelle date circostanze più comuni alla nazione.

2.° Come si debbano caratterizzare e classificare i delitti.

3.° Quali sieno i principii e le cautele che debbono dirigere l'economia delle pene, onde rettamente stabilirle.

4.° Quali sieno le ulteriori disposizioni generali e le regole supplementari, onde rettamente applicare le pene stabilite.

Ogni qual volta voi abbiate ben compreso la natura, l'estensione e i rapporti di questi quattro oggetti; ogni qual volta voi abbiate concordate le massime direttrici che li riguardano; voi avrete un comune criterio, a cui riportarvi sì per giudicare il lavoro fatto, sì per correggerlo dove abbisogni di correzione, sì per compierlo dove occorressero aggiunte, e sì finalmente per decidere ogni controversia che per avventura potesse insorgere nel corso delle vostre discussioni.

---

(1) Questo Discorso, che esiste autografo fra le carte di Romagnosi, contiene uno sviluppo maggiore delle cose accennate in quello del Gran Giudice, il Discorso del quale per ciò che spetta ai punti principali di questione fu tratto evidentemente da questo. (DG)

Prima però di sviluppare questi tre oggetti io reputo conveniente di prevenirvi intorno ad alcune vedute che credo utili all'opera che dovete eseguire.

Quando io promossi il Progetto del Codice penale, quando sopra di esso eccitai le osservazioni dei tribunali del Regno e dei più valenti giureconsulti d'Italia, io allora ebbi in mira piuttosto d'incamminare che di ottenere un'opera completa. Io era abbastanza convinto che un Codice penale per la sua stessa natura forma l'ultima delle operazioni della legislazione di un popolo. L'azione delle pene altro non è che un appoggio dell'ordine civile, commerciale, politico, per distornarne le violazioni. Perlochè i diversi rami di leggi risguardanti tutti questi ordini diversi dovevano essere ordinati prima che si pensasse a difenderli.

Fors'anche si doveva aspettare di più, onde aver campo d'immaginare una meno imperfetta legislazione penale. E per verità, dobbiamo noi forse pensare che la promulgazione recente delle leggi civili, commerciali, politiche, religiose, basti a dar lume per formare un savio e completo Codice penale? La formazione di un tal Codice è forse l'ultima parte della legislazione di un popolo, solo perchè senza le altre leggi non si potrebbe ben definire quali azioni si debbano qualificare come criminose? O non si aggiunge fors'anche un altro egualmente importante motivo?

S'egli è vero che l'economia delle pene dev'essere diretta dalla duplice mira di porre al sicuro l'esercizio della ragione pubblica e privata, e di non incrudelire senza necessità contro gli uomini; se il motore di ogni delitto è il vantaggio che il delinquente si ripromette di ritrarne; se l'interesse criminoso e l'attività della pena possono aumentare o scemare, secondo gli effetti che la diversa legislazione ed amministrazione di uno Stato produce sopra un popolo; se, in una parola, l'azione delle leggi e dell'amministrazione pubblica modifica l'azione degli interessi particolari; noi siamo necessariamente condotti al grande risultato, che nel comporre un Codice penale si deve necessariamente computare l'influenza di tutte le altre parti della legislazione, onde comprendere finalmente quel residuo di mala disposizione cui conviene raffrenare coll'estremo rimedio di tali pene, le quali non pecchino o per improvvida inefficacia a guarentire la comune sicurezza, o per soverchia crudeltà quanto ingiusta per chi soffre, altrettanto ripugnante al senso morale dei giudici e degli spettatori.

Ma la scoperta e il calcolo di codesta influenza esige la soluzione di una folla di problemi politico-morali, pei quali si giunge a determinare

fino a qual segno tutte le leggi economiche, religiose, politiche, e di educazione, e fino a qual segno il sistema di amministrazione e di pubblica vigilanza abbiano operato, onde prevenire i delitti, e fino a qual punto la cosa pubblica rimanga esposta agli attentati di ree passioni improvvidamente eccitate, o d'interessi particolari necessariamente contrariati.

Ora considerando in questo momento lo stato politico-morale del Regno d'Italia, potremmo noi tentare con buon successo tutte codeste ricerche? Potremmo noi lusingarci di ottenere finalmente un Codice che dappertutto riesca esente dal vizio di estendere troppo o troppo poco il numero delle obbligazioni penali; di essere troppo occupato degli effetti e troppo poco delle cause dei delitti; di computare come causa perpetua quella che non è che temporanea; di usare dolcezza dove conveniva severità, severità dove conveniva dolcezza; di provocare il maggiore delitto per soverchio zelo di prevenire il minore; di forzare coll'azione istantanea del Governo una moralità che non può essere che l'opera graduale del tempo?

Quando un popolo per una data serie di anni ha vissuto sotto una certa forma di governo, e si è col tempo adagiato in tutte le relazioni che porta seco; quando l'azione delle leggi, superando l'urto delle innovazioni, si è collegata con quella delle abitudini di un popolo; quando l'esperienza, combinata colla cognizione delle passioni che fanno agire gli uomini, ha palesato l'effetto che le diverse parti della legislazione e dell'amministrazione possono produrre, onde prevenire o spegnere molte tentazioni criminose, e rinforzare o attenuare l'efficacia di molte altre; io intendo essere possibile che un legislatore ottenga i lumi di cui parlo, e per modo almeno di approssimazione giunga a formare un Codice penale, il quale nelle date circostanze riesca fra tutti gli altri il meno imperfetto.

Ma quando una troppo recente introduzione d'un nuovo ordine di cose, che colpisce gl'interessi e le abitudini preesistenti, toglie ad un legislatore tutte le lezioni dell'esperienza, e non lascia invece che il campo a pronosticare in una maniera generale e confusa l'effetto che ne può nascere; quando un popolo per giungere ad un corso regolare e costante di affezioni deve prima passare per mezzo ad una crisi passaggiera, la quale se non può servire di norma durevole pel futuro, ciò non ostante richiama la provvidenza attuale delle leggi; come mai si potranno ottenere gli opportuni lumi di fatto, onde immaginare un ben inteso Codice penale? Non è egli manifesto che il legislatore in questo caso trovasi necessariamente ridotto al penoso ufficio di far leggi direi

quasi più ideali che pratiche, e più fondate sopra supposizioni generali, che sopra fondamenti particolari di fatto?

Ma se consideriamo dall'altro canto essere indispensabile di armonizzare le vedute della giustizia punitiva con tutte le relazioni del nuovo Governo; di difendere molte parti della cosa pubblica, le quali rimarrebbero esposte al disordine per mancanza d'una sanzione tutelare; d'introdurre in tutte le Provincie del Regno l'uniformità del sistema penale; noi conchiuderemo essere assai minor male il formare un Codice dettato da sole vedute generali e presuntive, che non formarne alcuno; ed essere anzi più spediente l'incominciare tosto una riforma, benchè forse non perfetta, che lasciar sussistere i vizii della difformità e degli arbitrii nell'esercizio della giustizia punitrice. Distruggere gli abusi, togliere il contrasto fra la ragione criminale e lo spirito della legislazione generale, abolire in tutto il territorio del Regno una mostruosa difformità, sono doveri a cui conviene soddisfare senza ritardo.

Queste considerazioni, o signori, quanto sono valevoli a farci rinunziare alla pretensione di conseguire ad un solo tratto la perfezione assoluta del Codice penale, altrettanto ci debbono eccitare a prepararne, per quanto si può, le basi; e quanto più ci privano della speranza di poter procedere coi calcoli i più raffinati della politica morale nello stabilire le pene e le precauzioni subalterne, altrettanto c'invitano a transigere prontamente allorchè la disputa versasse solamente o sui minimi gradi delle pene, o su quelle azioni secondarie le quali conviene assoggettare a sanzione, onde prevenire i reali delitti.

Con queste massime mi lusingo che voi potrete occuparvi senz'alcuna esitazione sì del lavoro principale di cui siete incaricati, e sì nel fissare gli oggetti preliminari, sopra i quali dapprincipio ho invitato la vostra attenzione.

E quanto al primo, che riguarda l'estensione e i confini di un Codice penale, voi già comprendete che senza un'antecedente idea, la quale serva come di regola o di modello, voi non potreste accorgervi se il Progetto che vi fu presentato abbracci o no tutti gli oggetti sui quali conveniva statuire, e se in ognuno siansi contemplate tutte quelle offese che possono derivare dalle passioni criminose.

Quest'oggetto è tanto importante, quanto è importante la difesa di tutto l'ordine interno d'uno Stato. A che varrebbe armare la giustizia a difesa dei diritti pubblici e privati, se si lasciasse ora l'una ora l'altra parte della cosa pubblica esposta senza difesa alle ingiurie dei delinquenti?

Ma come assicurarsi che le varie parti dell'ordine sociale sieno dappertutto munite e guardate colle armi della giustizia, se prima non si conosca tutto il campo delle cose da difendere, e tutti i varchi pei quali possono penetrare i nemici dell'ordine? Ma come conoscere questo campo, se prima non viene misurato, circoscritto e confinato mediante la cognizione degli altri rami della legislazione? È troppo noto che la sfera dei delitti si estende e si dirama quanto si estende e si dirama la sfera dei doveri e dei diritti naturali, e delle provvidenze ausiliarie del Governo.

Ma dall'altra parte è noto egualmente che al solo legislatore spetta lo stabilire quali azioni si debbano riguardare come criminose, e l'annettervi una pena. E perciò dove egli non colpisce una data azione con sanzione penale, niuno potendo supplire per lui, ne risulterebbe che ogni sua ommissione riuscirebbe irreparabile dai magistrati.

Per la qual cosa, prima di comporre o di giudicare un Codice penale è necessario comprendere come in un solo prospetto tutti i punti di connessione che debbono legarlo colle leggi civili, commerciali, politiche, religiose, militari, finanziarie, e con tutti i regolamenti sussidiarii che ne agevolano l'esecuzione.

Molte disposizioni sono qua e là sparse nei diversi Codici e regolamenti, le quali c'indicano espressamente dove e quando convenga far uso delle pene, onde tutelare l'ordine già stabilito. Io v'invito quindi, o signori, ad occuparvi primieramente di quest'oggetto, e a prepararvi così avanti agli occhi tutto il paese, entro il quale dovrete operare, colla fiducia che al di là non ne rimane altro che possa occupare seriamente le vostre attenzioni e le vostre provvidenze.

Più perplessa potrebbe forse riuscire la seconda operazione, risguardante il modo di caratterizzare e classificare i delitti, se alcuni semplicissimi principii non ci guidassero ad una soddisfacente risoluzione.

La pubblica e privata sicurezza, e il rispetto della comune libertà, esigono che i delitti vengano compiutamente enumerati ed esattamente contrassegnati dal solo legislatore. E siccome in natura non esistono che azioni particolari, circoscritte da luogo e da tempo, così ne viene che la descrizione e la classificazione dei delitti è tanto importante pel governo d'uno Stato, quanto è importante il Codice penale che deve prevenirli. Tutto ciò che la legge non vieta con penale sanzione, non può da alcun magistrato essere sottoposto a pena. Ma per vietare e punire una data azione conviene contrassegnarla in modo, ch'essa non si possa confondere con verun'altra, cui non converrebbe nè vietare, nè punire.

L'osservanza di questa massima ci guida, o signori, a non adottare nella descrizione dei delitti forme vaghe, astratte e generali, col mezzo delle quali dandosi luogo, tanto in chi tenta eludere la legge, quanto in chi deve giudicare, ad un senso versatile, si compromette la comune sicurezza e libertà.

E siccome l'unica base sì dei civili che dei criminali giudizii è la verità *estrinseca* delle cose, e le intenzioni altrui non si possono nè scoprire nè accertare che mediante gli atti esterni, e tenendo il filo delle relazioni di questi atti esterni; così è facile dedurre che nel contrassegnare i delitti è d'uopo far uso di quei caratteri esterni, i quali possono formare oggetto delle prove giudiziarie.

Alla descrizione dei delitti va congiunta la *classificazione*. Essa consiste nel ridurre le specie dei delitti a certe principali divisioni, e nel far succedere sì le divisioni principali che le suddivisioni subalterne le une alle altre giusta un ordine determinato.

Se un legislatore fosse certo di arrestare, mediante la promulgazione di un Codice penale, il corso delle ree passioni, così che dappoi nessuno ardisse di commettere delitti, forse la loro classificazione diverrebbe piuttosto un affare di pura convenienza, che di necessità. Qualunque fosse l'ordine col quale il legislatore avésse manifestata la sua volontà, egli potrebbe assicurarsi d'essere ubbidito; nè a lui rimarrebbe altra cura, che quella di far materialmente conoscere e trasmettere di generazione in generazione il testo del suo Codice. Allora i giudizii penali diverrebbero superflui, e superflua pure diverrebbe la criminale giurisprudenza.

Ma colla previdenza, che malgrado la minaccia della pena proromperanno talvolta i delitti ad infestare la società, e quindi saranno necessarii i giudizii penali, il legislatore si trova costretto ad ordinare le sue leggi in una maniera quanto valevole ad allontanare per quanto si può gli attentati dei delinquenti, altrettanto acconcia ad agevolare nella mente dei giudici la più retta e la più facile comprensione delle sue intenzioni, e dei principii che in lui le determinarono, e quindi della migliore loro applicazione nei giudizii penali.

Da ciò nasce incontanente la necessità di classificare col naturale e miglior metodo le varie specie di delitti, e si esclude per conseguenza ogni distribuzione arbitraria.

In due maniere oggidì si possono classificare e ordinare le varie specie di delitti. La prima consiste nel seguire la specie e l'ordine dei doveri che col delitto vengono violati, avuto riguardo alla divisione delle

relazioni pubbliche e private che classificano i doveri medesimi. La seconda consiste nel seguire la triplice divisione della competenza dei tribunali, determinata dietro le varie specie e i diversi gradi delle pene, conosciuta sotto il nome di *Polizia*, di *Giustizia correzionale*, e di *alto criminale.*

La prima si può dire *naturale* e *perpetua;* la seconda *artificiale* e *precaria.*

Colla prima si presentano le materie del Codice penale in un ordine logico, naturale, e concorde a quello dei doveri, e però in una maniera armonica a quella con cui le materie stanno o dovrebbero stare sì negli altri rami di legislazione, che in un corpo bene costituito di dottrina

Allora il Codice penale si presenta come un tutto semplice, unito, armonico, nel quale si veggono tutte le membra e le diramazioni del corpo sociale difese colla sanzione delle pene, senza che il Codice stesso possa soggiacere a mutazione per una diversa organizzazione del potere giudiziario.

Colla seconda si presentano tre cataloghi staccati di delitti classificati dietro la divisione di alcune pene da applicarsi da tre differenti autorità giudiziarie; e siccome al cangiarsi delle competenze dei giudici è forza che cangi pur l'ordine e la forma del Codice, così a buon diritto la divisione dei delitti, fatta dietro le competenze giudiziarie, si può appellare *artificiale e precaria.*

La formazione di questi tre cataloghi esige necessariamente che un legislatore almeno quanto a sè stesso classifichi ed ordini i delitti nella prima maniera, onde assicurarsi di non avere lasciata esposta senza difesa alcuna parte dell'ordine pubblico e privato; e fatto ciò, ripartisca tutto il corpo del suo Codice costruito secondo l'ordine naturale in tre cataloghi adattati alle competenze giudiziarie, e promulghi questi cataloghi, sopprimendo il Codice costruito dapprima secondo l'ordine naturale.

E siccome lo stesso fatto principale, con alcune circostanze di più o di meno, o commesso una o più volte, o unito o disgiunto da altro delitto, può meritare ora una pena di semplice Polizia, ora una pena di giustizia correzionale, ed ora una pena di alto criminale; così distribuendo tutto il Codice penale in tre Codici parziali, non si possono evitare in ognuno le frequenti ripetizioni dello stesso oggetto, e gli spessi rimandi alle disposizioni degli altri due Codici, coi quali è d'uopo procedere in una perfetta concordia.

Voi esaminerete, o signori, quale di questi due metodi convenga preferire; voi penserete anche se convenga annullarli.

In quest' ultimo caso potreste considerare che il vostro lavoro sarebbe veramente compiuto, allorchè il primo Codice fosse compilato secondo l'ordine naturale. Imperocchè da una parte, trovandosi in esso stabilite le diverse pene speciali che si debbono applicare dai giudici diversi, e dall' altra il Regolamento organico avendo in generale fissato i confini delle tre giurisdizioni di Polizia, di giustizia correzionale e di alto criminale, altro non rimarrebbe forse a fare, che riandare il Codice già fatto, ed estrarne il triplice catalogo, indicante le succitate tre classi di delitti.

Ad illuminare vieppiù la scelta che deve farsi giova osservare, che l'organizzazione dei nostri tribunali è tale, che se nei giudizii di alto criminale venisse soppresso l'atto di accusa, si toglierebbe veramente la necessità di separare i delitti di criminale maggiore da quelli di criminale minore, perchè lo stesso giudice pronuncierebbe sopra tutti colla medesima autorità.

Separando ora nel lavoro risguardante la classificazione dei delitti le operazioni preliminari, nelle quali dovete convenire sì per giudicare del Progetto fatto, e sì per riformarlo dove fia d'uopo, da quelle che dovreste compiere dopo aver presa una data massima, voi v'accorgete tantosto, che quanto alle prime altro non vi rimane a fare che stendere e classificare le rubriche delle parti, dei libri e dei titoli particolari del Codice penale, onde preparare a voi stessi una norma ed un modello a cui o conformare le rubriche del Progetto già compilato, o supplirle dove per avventura nel detto Progetto si trovassero mancanti.

La terza operazione preliminare, sullà quale siamo eccitati a deliberare, riguarda i principii e le cautele con cui dirigere l'economia delle pene.

È troppo noto che questa operazione si risolve in due altre; cioè:

1.° Nello scegliere quella specie di pena che sia conforme alla natura del delitto, o, a dir meglio, conforme alla più nota e comune causa che spinge a delinquere.

2.° Nel proporzionare i gradi della pena ai gradi della forza, colla quale comunemente sogliono gli uomini trascorrere in quei tali delitti.

Voi comprendete abbastanza quanta differenza passi fra quei principii che indicano al legislatore *quando egli debba o non debba punire*, e quei principii che insegnano il *come si debba punire*.

La cognizione dei caratteri che costituiscono il delitto, cioè la violazione imputabile di un dovere, lo che abbraccia il dolo e il danno, può condurre a decidere che conviene raffrenarlo con una pena qual-

unque; ma per determinare *con quale pena*, e fino *a qual grado* convenga punirlo, è necessario consultare le cagioni, le leggi e l'energia delle passioni che movono il delinquente.

E qui, o signori, conviene avvertire ad uno scambio perniciosissimo che ha talvolta fatto traviare alcuni legislatori.

Essi non considerando da una parte che l'unico intento delle leggi penali si è di spegnere col timore d'un male maggiore, minacciato dalla legge, l'allettativa d'un vantaggio minore sperato dal delitto; e dall'altro canto ignorando forse che la vera ed unica base di fatto, su cui si deve fondare la norma onde scegliere e graduare le pene, è la natura e la forza di questa allettativa; talchè spenta o soffocata la di lei vigoria, si toglie l'effetto, cioè il delitto, che ne nasce; si abbandonarono a tutte le massime d'una morale speculativa sui raffinamenti della malizia, o sulla gravità dello scandalo e del danno, quasichè tutte queste circostanze non fossero piuttosto accessorii o effetti dell'unica molla che spinge a delinquere, che la vera cagione attiva che li fa commettere.

Attenendovi invece all'unica norma indicata dalla natura, e seguíta dai più savii legislatori dell'antichità, espressa in quel detto: *per ea quae peccant, per ea et puniuntur;* non saremo costretti a conciliare senza riuscita una moltitudine di elementi diversi, i quali somministrando nello stesso tempo disuguali quantità, non possono somministrare quell'unica norma ch'è indispensabile per fissare una data pena.

Oltracciò distinguendo la maniera di vedere del giureconsulto e del magistrato da quella che conviene al legislatore, noi o nel determinare le pene, o nel giudicare di quelle che furono stabilite nel Progetto che dobbiamo rivedere, non ci occuperemo ad esaminare il delitto nel tale o nel tal altro fatto di un reo costituito avanti di un tribunale; ma invece contemplando avanti di noi tutto un popolo, da cui dobbiamo allontanare in futuro, e colla maggiore estensione e durata, le azioni nocive, prenderemo per norma le leggi comuni, costanti, e bastevolmente palesi, colle quali le passioni criminose sogliono agire, onde assortire la natura e la forza degli ostacoli alla natura ed alla forza ben nota di codeste leggi. — Io non nego che molte volte il danno possa essere preso come norma della pena; ma ciò non ha luogo perchè propriamente il danno racchiuda di sua natura la norma della pena, ma bensì perchè molte volte il danno altrui costituisce la misura dell'utile del delinquente, e quindi coincide colla causa movente a delinquere.

Passando alla quistione del potere discrezionale da accordarsi ai giudici in fatto di pene, io osservo che in forza delle antecedenti conside-

razioni egli è indispensabile di non fissare sempre ed esclusivamente un dato ed unico grado di pena ai delitti, ma che sovente fa d'uopo stabilire una determinata latitudine di gradi da applicarsi or più or meno nelle sentenze penali.

Un solo momento di riflessione ci convincerà, io spero, che sarebbe certamente cosa ingiusta e perniciosa lasciare in arbitrio dei giudici il determinare i delitti e le pene; ma altrettanto riesce conveniente, o, dirò meglio, necessario molte volte il lasciar loro la facoltà di applicare dentro una certa latitudine di gradi, fissata dalla legge, quel grado che può risultare il più proporzionato al delitto commesso. Qualunque sia la norma che si adotti onde determinare le pene, tale norma abbraccierà sempre in sè una diversa estensione di cose degne di pena, per ciò stesso che tale norma è comune e perpetua, e però minutamente indefinibile da qualunque mente umana. Egli è chiaro che col legare l'animo del giudice ad un dato grado, ora si comprometterebbe la comune sicurezza, ed ora si aggraverebbe indebitamente il colpevole. Dunque in forza della natura stessa delle cose, e delle mire d'una provvida ed equa legislazione penale, è d'uopo molte volte stabilire l'estensione dei gradi di cui parlo, e affidarne l'applicazione o totale o parziale all'arbitrio discreto di chi deve giudicare.

Negare tutto ai giudici per attrarre tutto alla sola legge, egli è lo stesso che supporre che la legge fino nelle più minute cose pratiche e in tutti i casi speciali possa conoscere tutto con certezza, dirigere tutto con prudenza, supplire a tutto con fiducia. Ma questa supposizione è notoriamente erronea. Vi è un confine, cui la previdenza umana non può sormontare. Dunque oltre questo confine, fino alla completa pratica, è necessario che la legge provvegga, accordando ai giudici la facoltà di supplire. Dunque l'arbitrio del giudice deve incominciare dove finisce la previdenza certa del legislatore.

Ma se il legislatore coll'accordare tali facoltà ai giudici fa suo malgrado un necessario sacrificio alla limitata comprensione umana, egli non lascia ciò non ostante di supplire mediante regole generali, le quali servano almeno come d'altrettanti punti di direzione. Ciò egli eseguisce coll'ultima parte del Codice penale.

Mediante codeste provvidenze si assicura, per quanto è possibile, la giusta moderazione nell'applicare le pene, e si lascia luogo a correggere i falli o di eccesso o di difetto, che talvolta si commettessero nei giudizii penali; la qual cosa non si potrebbe mai ottenere con leggi che legassero l'autorità dei giudici ad una rigida ed inflessibile disposizione.

Diffatti un primo giudizio di diritto può essere moderato da un altro giudizio; e se talvolta no'l fosse, non colpirebbe che un caso particolare.

Ma una legge che non si può adattare alla varia graduazione dei casi, e che colpisce ad un solo tratto tutta una generazione, e le altre che succedono; che negando ogni modificazione, ora pone a rischio la comune sicurezza con una dolcezza inopportuna, ed ora affligge un colpevole più di quello che fa d'uopo, produrrebbe un male assai maggiore di quello di qualche mal inteso giudicato particolare.

Se vi ha oggetto, il quale richiegga una certa discrezione forse più di sentimento che di ragione, si è appunto la latitudine dei gradi della pena annessa ad un dato delitto.

In alcuni uomini la compassione, che assume il titolo rispettabile di umanità, può prevalere allorchè in una veduta troppo generale l'anima non è affetta dall' indignazione che può inspirare il delitto. In alcuni altri un vivo zelo pel mantenimento dell'ordine può spingere forse ad una soverchia severità, e vestire sotto un altro aspetto le forme di umanità, in quanto si ha in mira di difendere lo Stato, le fortune della gente tranquilla e dabbene, e la sicurezza intiera della società. Voi vedete che conviene temperare questi sentimenti, onde tenere il giusto mezzo.

E per tenere questo giusto mezzo giova aver presente che nell'animo dei giudici e del pubblico esiste un sentimento confuso di proporzione penale, che non si può oltrepassare senza rendere la legge o spregevole o odiosa, e quindi illusoria.

Se però v' ha un punto a cui entro i due estremi convenga accostarsi con fiducia, egli è quello che serve a guarentire con maggiore probabilità la cosa pubblica, avvegnachè nessuno avendo diritto ad offenderla, ed il legislatore essendo anzi obbligato a difenderla sino alla più completa sicurezza, il delinquente non ha a lagnarsi che di sè stesso, se contro ogni ragione si pose nella nave del delitto, e va ad incontrare il rischio d'una pena che per avventura fosse riuscita alquanto severa.

La severità, combinata colla profonda veduta dei veri interessi della pubblica sicurezza, non è punto diversa dalla giusta moderazione. È troppo noto che per sè la gravità della pena non aggiunge nulla alla di lei certezza. E però largheggiando soverchiamente in rigore, molte volte si corre rischio di cagionare delitti più gravi. V' hanno anzi dei casi, nei quali il legislatore deve sapere buon grado al delinquente per

la moderazione ch' egli deliberatamente usa nel delinquere, nè deve con un improvvido rigore dare un impulso contrario a questa moderazione.

Io mi sono avvisato, o signori, di farvi tutte queste riflessioni, affinchè prima di giudicare delle pene dettate nel Progetto che fu sottoposto al vostro giudizio, voi concordiate quelle vedute e quei sentimenti che costituiscono la discrezione e la prudenza legislativa in fatto di pene.

L' ultima operazione consiste nel fissare alcune regole supplementari direttrici l' amministrazione della giustizia penale.

Il Codice di procedura penale prescrive la forma e l' ordine dei processi criminali. Esso ordina che i giudici debbano pronunciare la loro sentenza sul fatto e sul diritto; prescrive le forme estrinseche, colle quali debbono procedere a questa duplice funzione; dichiara che il giudizio del fatto è intieramente rimesso all' intima convinzione dei giudici, risultante da tutto il complesso delle prove raccolte secondo le forme volute dalla legge; ordina che il giudizio sul diritto venga sempre accompagnato dalle ragioni che mossero i giudici nel pronunciarlo; parla di circostanze aggravanti, attenuanti ed escludenti l' imputazione criminosa d' un fatto, della cui materiale esistenza non rimane più dubbio; ma nello stesso tempo si astiene, come ad un Codice di procedura conveniva, dal prescrivere le norme generali a cui si debbano conformare i giudici nel decidere se un tal fatto sia o no delitto; se una tale circostanza sia o no aggravante o attenuante o escludente la imputazione criminosa; se la persona fosse o no abitualmente o in quel dato caso capace a delinquere; se in tal caso alla tale persona e ai tali rapporti convenga la cumulazione o la commutazione o un aumento, piuttostochè l' applicazione della semplice e diretta pena annessa al delitto; e nel caso che convenga o cumulare o commutare o aumentare la pena, con qual metodo si debba procedere ora nell' una ed ora nell' altra funzione: in breve, mancano nel Codice di procedura penale tutte le regole che debbono dirigere i giudici nel pronunciare il giudizio del diritto.

Ciò non pertanto essi debbono avere una norma comune, oltre a quella della nuda applicazione del testo speciale risguardante quel tale delitto, a meno che per ogni delitto non si vogliano ripetere nel Codice tutte le varietà che possono risguardare l' imputazione generica, l'età, il sesso, lo stato morale, e cento altre circostanze che si debbono computare nei giudizii di diritto. Dietro quella norma comune sono tenuti ad allegare i motivi del loro giudizio, e questo può essere annullato e cassato dai tribunali superiori.

Queste osservazioni ci convincono, o signori, della necessità di esporre separatamente quelle regole che predominando o su tutte o in molta parte delle materie del Codice penale, non potrebbero trovar luogo acconcio in mezzo alle disposizioni singolari risguardanti i particolari delitti.

I principii di ragione e di pubblica utilità dirigono il legislatore a stabilire le sue leggi: per lo contrario le leggi esistenti dirigono ed obbligano i magistrati nei loro giudizii e nelle loro ordinazioni.

Invano si ricorrerebbe alla notorietà di certe dottrine per dispensare il legislatore dall' erigerle in leggi obbligatorie. Le dottrine non sono leggi, e coll' autorità delle sole dottrine non si può cassare un giudicato. Se valesse questo principio, si dovrebbero abolire tutti i Codici per dar luogo alla sola morale. Anzi, se ben si pensi, per ciò stesso che una data massima è riconosciuta come verità, conviene appunto convertirla in legge, onde avere una norma che obblighi ad agire e a giudicare.

Ma come procederebbe allora il governo degli Stati? Chi non sa che v' hanno cose che la morale disapprova, e le quali ciò non ostante la legge politica non trova conveniente di punire? E viceversa vi sono parecchie cose che la legge politica sottomette a pena, che la morale non saprebbe condannare. Ora se in un Codice, per esempio, non si ponesse come canone generale, che niuna azione può essere sottomessa a pena che in virtù d'una espressa disposizione della legge, egli potrebbe facilmente avvenire che un giudice qualificasse come delitto ogni azione che il suo senso morale gli facesse giudicare come criminosa. Che avverrebbe allora della pubblica e privata sicurezza e libertà? Se si lasciasse ai giudici il campo di sostituire l'imputazione puramente morale, valutata dietro le sole secrete intenzioni dell'autore di un fatto, e che può solamente servire ai tribunali di coscienza, all' imputazione legale e politica, che viene determinata dietro le esterne apparenze delle azioni, e rende risponsabile un delinquente fino a che non sia guarentito l'ordine pubblico, come verrebbe assicurata la difesa della società, e giustamente punito il delinquente?

Tutto dunque ci convince essere indispensabile di stabilire certi canoni generali supplementarii, dopo di avere statuito specialmente sui delitti.

Ma nel far ciò non si debbono usare forme dottrinali scolastiche e teoriche; ma per lo contrario si debbono prescrivere regole pratiche chiare e precise, onde dirigere senza esitazione i giudizii penali nella parte che riguarda il diritto.

Così rimane un'ultima parte del Codice penale, della quale voi potrete specialmente occuparvi. Voi troverete che dopo di avere statuito in particolare sui diversi delitti speciali, vi verrà meglio fatto l'occuparvi di questa parte, come quella che abbraccia quelle regole le quali non potevano trovare una sede particolare nel corso delle leggi penali risguardanti i singoli delitti, ma che dalle cose precedenti viene meglio illuminata e circoscritta.

Ecco, o signori, i punti principali, sui quali parmi che debbano versare le prime vostre considerazioni.

Considerandone lo spirito, voi potrete concordare le massime dei vostri giudizii, e le operazioni che vi rimangono a fare. I titoli che vi hanno meritato da Sua Altezza Imperiale l'onore di essere eletti alla revisione del Codice penale, mi assicurano della vostra sollecitudine e saviezza in questo lavoro, nel quale io sarò a voi compagno in tutti quei momenti che dalle funzioni del mio ministero mi saranno conceduti.

PROCESSO VERBALE

della seconda Seduta della Commissione sul Progetto di Codice penale, seguíta il 4 Dicembre 1808.

Nel giorno 31 Novembre, in conformità della domanda fatta dalla Commissione, è stata diretta a ciascun membro di essa, unitamente all'invito per la convocazione dei 4 Dicembre, copia dell'estratto del Discorso di S. E. il Gran Giudice.

Aperta la seduta, il Consultore Guicciardi propone la disamina della prima quistione presentata alla Commissione nel Discorso di S. E. il Gran Giudice: *Quale estensione si deve dare al Codice penale?*

Valdrighi. Io penso che si debbano rilasciare a Codici particolari le materie risguardanti le contravvenzioni ossia i delitti di Polizia.

Smancini. Convengo col preopinante; ma aggiungo, che appartiene al Codice penale lo statuire non solo sugli oggetti d'alto criminale, ma su quelli ancora che spettano alla giustizia correzionale.

Negri. Assento ed osservo, che se nel Codice s'inserissero determinazioni risguardanti gli oggetti dei regolamenti di Polizia, di Finanza ec., si sarebbe in contrasto col terzo Statuto costituzionale. Pare che ivi si lascino questi oggetti alla pubblica amministrazione.

Compagnoni. Gli oggetti variabili di Polizia o li considerate appartenenti all'ordine giudiziario, o all'amministrativo. Se all'ordine giudiziario, converrà istituire una procedura apposita per questi casi; se all'amministrativo, la libertà del cittadino sarà pericolante.

Valdrighi. Esistono leggi speciali che fissano la maniera di procedere in questi casi. I tribunali riconoscono la violazione delle leggi e dei regolamenti. Dunque bastano essi soli.

Compagnoni. Per alcuni oggetti di Polizia, quando pronuncia il Giudice di pace, vi è il rimedio dell'appello; ma se un'autorità amministrativa, come p. e. la Municipalità, pronunciasse sopra altri oggetti non compresi nel Codice penale, nè assoggettati al Giudice di pace, in tal caso non sarebbe provveduto abbastanza alla libertà civile.

Romagnosi. Convengo in genere che il Codice delle contravvenzioni si possa compilare separatamente dal Codice penale propriamente

detto; ma in ciò fa d'uopo avere presenti alcune distinzioni. La parola *Polizia* presenta diversi sensi, e secondo diversi rapporti esige una diversa distribuzione di delitti e di pene. Se si considera la Polizia come un' Autorità del Governo occupata unicamente a prevenire i delitti, ed i cui regolamenti versano solamente sopra oggetti che per sè stessi non sono criminosi, nè hanno connessione con un delitto, io convengo che tali regolamenti si possono considerare separatamente, e quindi anche separatamente le contravvenzioni che vi si riferiscono. Se si parla poi della Polizia come parte della Giustizia, io fo osservare che sono di sua competenza tutti quei delitti e quelle contravvenzioni, la cui pena non eccede i dieci giorni di detenzione e le lire 50 italiane. Sotto questo aspetto essa deve abbracciare necessariamente, come parte del Codice penale, tutte quelle contravvenzioni che racchiudono un vero delitto, perchè vi ha o danno dato per ingiuria ad un privato, o la violazione di un vero dovere o diritto pubblico. Così p. e. le ingiurie verbali, le piccole percosse, i piccoli danni recati alle campagne, ed altre simili contravvenzioni, sono veri delitti, i quali non differiscono dai delitti di giustizia correzionale e d'alto criminale se non per gradi. Parlando poi in particolare degli oggetti contemplati nel voto del sig. Valdrighi, cioè dei regolamenti delle acque e strade, di annona, di agricoltura ec., osservo che la loro violazione è spesso accompagnata da vero delitto; come defraudando con dolo o violenza il diritto d' irrigazione di un terzo, usurpando parte di terra della strada pubblica o guastandola, vendendo roba nociva alla salute, o scemandone il peso, ec. Tutto ciò riguarda la natura intrinseca degli oggetti che possono cadere sotto la giustizia di Polizia. Per questa ragione debbono comprendersi nel Codice penale, sotto la rubrica dei rispettivi delitti cui si riferiscono.

Vi sono delle azioni per sè stesse non criminose, le quali formano l'oggetto di questi regolamenti di Polizia, e che quando sono prese isolatamente, possono stare da sè in un Codice separato; ma trovandosi talora connesse ad altre azioni per sè stesse criminose, formano una qualità delle medesime, o un grado di attentato. Così p. e. i regolamenti di Polizia risguardanti il diritto di ricercare le persone prescrivono i passaporti, le carte di sicurezza; vietano le maschere fuori dei tempi permessi, e fissano altre cautele di simile natura. La violazione di tali regolamenti può andare congiunta p. e. col furto, colle insidie ec.; e allora essa deve formare oggetto del Codice penale.

Dunque conchiudo, che le contravvenzioni ai regolamenti, quando non siano per loro natura criminose, o non siano connesse con un'azione

criminosa, possono essere l'oggetto di un Codice separato: quando però in esse si riscontrino i sovraccennati caratteri o disgiunti o riuniti, allora spettano essenzialmente al Codice penale.

La Commissione adotta la massima dell'opinante.

Guicciardi. Nello Statuto costituzionale si stabilisce che il Codice di alto criminale debba essere sanzionato dal Corpo legislativo. Si stabilisce pure che i regolamenti di pubblica amministrazione non possono imporre pene maggiori di quelle della giustizia correzionale; ma non si fissa il *maximum* di codeste pene correzionali. Pare dunque che nel Codice penale si debba fissare questo *maximum*.

Romagnosi. Sebbene lo Statuto costituzionale non fissi questo *maximum*, abbiamo però il Regolamento organico 13 Giugno 1806, che lo fissa in due anni di detenzione, e però si deve considerare come esplicativo dello Statuto costituzionale.

Guicciardi. Si vuole armonia del Codice collo Statuto costituzionale. Dunque il Codice potrà stabilire il *maximum* della pena con cui potranno essere sanzionati i regolamenti di pubblica amministrazione.

Smancini. Il Codice penale si suppone fatto a perpetuità; egli deve risguardare azioni che possano in qualsiasi tempo avere il carattere di criminose, e le pene che vi si stabiliscono debbono essere invariabili dal Governo. Ma il Regolamento organico può variarsi dal Governo: dunque fa d'uopo che tutto ciò che può meritare pena correzionale, e formare oggetto di regolamento di pubblica amministrazione, si escluda dal Codice penale, e si rimetta a regolamenti separati.

Guicciardi. Io diceva che si determini il *maximum* della pena correzionale mentovata dallo Statuto, perchè essendo appunto il Regolamento organico variabile, come atto del Governo, qualora il *maximum* di due anni della pena correzionale venga adottato nel Codice, esso rimarrà fisso, nè potrà giammai trascendersi nei regolamenti che si faranno.

Valdrighi. Il Regolamento organico si deve considerare come legge fondamentale dell'ordine giudiziario, e però non vi è necessità di stabilire altra norma che fissi il *maximum* delle pene correzionali.

Romagnosi. La presente quistione non colpisce quella dell'estensione da darsi al Codice penale, ma solamente la competenza delle Autorità. Ad ogni caso per ciò che spetta al Codice penale si può supplire colla classificazione dei delitti e delle pene di alto criminale, di giustizia correzionale e di Polizia, essendo questo il luogo opportuno per ripetere la disposizione del Regolamento organico.

La Commissione, dietro il concluso fatto secondo il parere di Romagnosi, trova necessario che l'estrazione dei passi degli altri Codici e regolamenti, i quali si rimettono al Codice penale, venga eseguita, ripartendone il lavoro fra' suoi membri.

Valdrighi resta incaricato degli estratti del Codice Napoleone e di quello di procedura civile.

Romagnosi degli estratti del Codice di commercio e di quello di procedura penale.

Smancini degli estratti degli altri regolamenti di pubblica amministrazione. — Quanto alla seconda proposizione del sig. Valdrighi, posta nella seconda parte del suo voto, cioè se convenga escludere dal Codice i delitti contro il gius delle genti, la Commissione si riporta a determinare su di ciò allorchè tratterà dei delitti.

Il Consultore Guicciardi propone alla discussione della Commissione il secondo punto enunciato nel Discorso del Gran Giudice: *Qual è il miglior modo di classificare i delitti?*

La Commissione conclude d'unanime parere, che i delitti si classifichino prima secondo il loro ordine naturale, e giusta quest' ordine si estenda il Codice, aggiungendo in fine un titolo, il quale ordini i diversi delitti secondo la triplice competenza penale di alto criminale, di giustizia correzionale, e di Polizia.

Guicciardi propone che per norma dei lavori della Commissione si faccia una nota separata di quelle contravvenzioni per sè non criminose, le quali possono andare connesse con un vero delitto.

Romagnosi. Queste cadono necessariamente e naturalmente nei luoghi ne' quali si tratta del delitto con cui possono essere connesse; e però questo lavoro non si può fare se non a Codice finito.

Guicciardi propone alla discussione il terzo punto del Discorso del Gran Giudice: *Quali sono i principii e le cautele da determinarsi per dirigere l'economia delle pene?*

La Commissione rimette la discussione di tal punto alla 1.ª seduta.

Si debbono o no nel Codice penale porre a modo non di definizioni astratte, ma di canoni direttivi, alcune generali disposizioni e alcune regole suppletorie per la retta applicazione delle pene?

Compagnoni. Qualora venga riconosciuta dalla Commissione la necessità di ordire questi *canoni direttivi*, propongo che in essi si abbia

precipuamente la cura di sostituire delle regole critiche per appurare i fatti, e caratterizzarne l'indole criminosa con quelle massime che furono abrogate dal Codice di procedura. Il pendío alle antiche opinioni che i giudici possono avere, fa sentire il bisogno di questa operazione.

Romagnosi. Il Codice di procedura penale distingue il giudizio del fatto da quello del diritto. Quello del fatto è rimesso all'intima convinzione dei giudici, determinata dietro i mezzi di prova raccolti secondo la legge. In ciò i giudici si regolano dietro i motivi di credibilità risultanti dalla certezza morale, diretta dai canoni della critica comune. Su di ciò non si potrebbe imporre altra legge, nè fissare altre regole, che quelle che vengono fissate dallo stesso Codice di procedura, senza autorizzare l'abolito sistema delle prove legali. Rimane adunque che il Codice penale non possa determinare altri canoni, che quelli risguardanti il giudizio del diritto. Ora entrano a far parte del giudizio del diritto tutte le regole che versano sulla imputazione del fatto commesso, distinto dalla irrogazione della pena. E però viene provveduto abbastanza onde regolare il giudizio sul fatto, perchè con tali canoni risguardanti l'imputazione si stabilisce una norma legale, con cui pronunciare se l'imputato sia o no colpevole del fatto; ritenendo la parola *colpevole* non come semplicemente indicante s'egli sia o no autore del fatto, ma se si debba a lui imputare o no a delitto.

L'imputazione criminosa si risolve in due elementi, cioè nell'indagare la precognizione e la libertà di colui che ha operato; il che appunto riguarda il dolo o la colpa, che rendono o non rendono colpevole l'imputato. Il Codice penale fissa i caratteri di questa imputazione.

La Commissione ritiene necessaria la formazione di questi canoni; ponendo una cura particolare anche in quelli che servono a dirigere l'imputazione morale, evitando le forme speculative e scolastiche, ed usando invece la forma di regole pratiche e direttive.

È stata anche proposta la quistione, se questi canoni dovessero porsi in principio od in fine del Codice. Si è conchiuso, che quelli fra loro, i quali riguardano tutto il corpo del Codice e le sue determinazioni prese in complesso, debbano porsi in fronte; quelli poi che sono relativi ad alcune grandi parti di esso debbano collocarsi in fine, perchè soltanto a lavoro compiuto, e dopo le particolari disposizioni, possono tessersi dei canoni generali e regolatori, nella cui formazione siasi tenuto conto delle singolari eccezioni che possono essere sparse nel Codice.

Dopo ciò si è sciolta la seduta.

PROCESSO VERBALE

della terza Seduta della Commissione sul Progetto di Codice penale, seguíta il 6 Dicembre 1808.

Riunitasi la Commissione, si è fatta lettura dell'antecedente Processo verbale, ch'è stato approvato.

S. E. il Gran Giudice ha riproposta la quistione: *Quali sono i principii e le cautele da determinarsi per dirigere l'economia delle pene?* — Egli ne ha indicata la soluzione come segue.

Niuno scrittore, a mio credere, ha meglio di Cicerone accennato da quali principii si debbano derivare le pene, per contrapporle più acconciamente ai rispettivi delitti: *Noxae poena par esto, ut suo quisque vitio puniatur: vis capite, avaritia mulcta, honoris cupiditas ignominia sanciatur.*

Io so bene che, strettamente interpretando questo principio, si verrebbe a riprodurre una specie di taglione; ma io qui non lo propongo che come una massima fondamentale, colla scorta della quale procedere nella soluzione del proposto problema.

Guicciardi. Convengo anch'io che quella pena, la quale assalisce il delitto in quelle cagioni che lo producono, deve riuscire la più efficace fra le pene possibili; ma pare che spetti all'istruzione lo sviluppare più ampiamente tutti i rapporti di questo secondo principio.

Smancini. Con questo principio sarebbe d'uopo diversificare le pene secondo le qualità delle persone.

Valdrighi. Diffatti rare volte in pratica si può seguirlo. Sul furto, per esempio, il ladro che non ha proprietà non potrebbe essere in questa direttamente colpito. L'omicida non può essere sempre punito colla morte; e d'altronde questa pena non ha di troppo fatti migliori gli uomini, perchè si debba usarne con molta fiducia.

Negri. Il proposto principio sarebbe forse applicabile nei delitti importanti pena correzionale; ma nei delitti d'alto criminale sarebbe opportuno l'usare pene afflittive unitamente alla reintegrazione del danno, come si è finora praticato.

Compagnoni. Meditando sul nostro soggetto, mi si sono presentate alcune idee ch'io rendo note alla Commissione nel seguente Discorso.

In questo Discorso, che qui si registra N.° I., il sig. Compagnoni dalla forza fisica e dalla forza morale della società deduce l'indole di varie specie di pene, e l'uso che deve farsene a misura della necessità in cui trovasi il corpo sociale di porre il delinquente fuori di stato di movergli danno, o di prevenirne la volontà in coloro che potrebbero essere lusingati dall'idea del delitto. Quindi propone alcune norme di proporzione per l'economia delle pene.

Valdrighi. Osservo che a proposito delle pene infamanti, menzionate sul finire del Discorso del sig. Compagnoni, il Progetto unisce alla berlina soltanto il carattere dell'infamia. Parmi che l'idea dell'infamia dovrebbe aggiugnersi ad altre pene di alto criminale (su ciò si vegga lo scritto di lui).

Smancini. Sembra che, malgrado il detto fin qui, l'economia delle pene non sia per anco stabilita in massima.

Romagnosi. Appunto a quest'effetto presento le mie idee in un Discorso apposito.

In questo Discorso, che qui s'inserisce N.° II., il sig. Romagnosi considera separatamente tutti gli oggetti compresi nel quesito proposto.

1.° Quale sia la base di fatto che si debba contemplare onde scegliere piuttosto una che un'altra specie di pena.

2.° Quale sia la norma onde stabilirne la misura e i gradi proporzionati.

Nello scegliere la specie delle pene si deve osservare ch'esse sieno conformi alla natura di quelle più comuni e più note cause che immediatamente spingono a quei tali delitti; o più chiaramente, la specie della pena dev'essere scelta nella specie dell'interesse il più comunemente contrario a quello del delitto.

I gradi della pena debbono essere proporzionati ai gradi della forza, alla quale comunemente sogliono gli uomini trascorrere in quei tali delitti.

E siccome la Commissione si occupa di un Codice pratico pel Regno d'Italia, conviene determinare questa comune causa di delinquere dietro le notizie di fatto del popolo che lo compone.

Guicciardi. Io sono della vostra opinione sulla scelta della specie delle pene determinata dalla specie della causa di delinquere; ma per la misura delle pene parmi ch'ella debba essere in ragione composta della causa del delitto, e del danno che ne deriva. Io considero il legislatore come vindice delle azioni contro l'ordine sociale; più, come tutore dei diritti degl'individui. Colla prima norma di graduare le pene da voi proposta, egli non corrisponde che ad uno de' suoi attributi.

Smancini. Seguendo la norma che propone il sig. Guicciardi, si può ottenere un giudizio sicuro; ma argomentare l'intenzione dal fatto, è piuttosto un oggetto delle congetture legali. Convengo dunque che la causa di delinquere venga cumulata col danno dato alla società.

Romagnosi. Quanto al sig. Guicciardi, osservo che siccome l'unico intento delle leggi penali è di difendere la società dal delitto, così il legislatore ha soddisfatto al suo dovere e a tutti i suoi attributi quando ottenga questo intento. Ora spenta la causa impulsiva del delitto, esso è tolto e prevenuto: dunque proporzionando le pene alla forza di codesta causa, il legislatore ha soddisfatto al suo dovere. Osservo poi, che quando il danno somministra la stessa misura di pena della spinta criminosa, si combina utilmente colla medesima, e quindi si può adottare la cumulazione proposta. Ma frequentemente accade che la spinta è maggiore, e il danno è minore: allora abbiamo due quantità che a vicenda si distruggono, ed allora non solo la norma cessa di essere universale, ma l'efficacia della pena non produce l'effetto di allontanare il delitto.

Quanto poi al sig. Smancini, dico che qui non si tratta dell'intenzione a delinquere, ma bensì della passione motrice, ossia dell'interesse a delinquere; e di più si vuole stabilire la pena non dietro le prove e le congetture che servono ai tribunali, ma coll'antiveggenza che deve dirigere il legislatore. Egli deve dire a sè stesso: io ho un popolo in cui i tali delitti derivano dai tali difetti, per esempio dalla mancanza di sussistenza, da quella di educazione; vedo che dietro l'indole e la forza comune delle passioni di questo popolo si commettono delitti con questo più che con quel grado di spinta criminosa. Dopo aver fatto tutto per prevenire siffatti delitti con mezzi non dolorosi, non mi rimane che l'ultimo della pena, il quale si adopera come il ferro ed il fuoco nelle cure disperate. Allora io adatto il rimedio alla natura del male: non punisco l'intenzione, ma bensì contrappongo la forza del rimedio alla forza del male. L'intenzione concorre nel delitto, ma non è l'elemento ch'io calcolo nella pena; come nel contrapporre ad un torrente un argine non tengo conto nè del colore, nè della torbidezza dell'acqua, ma bensì della forza contro cui debbo difendermi, perchè il mio campo non sia inondato.

Guicciardi. Convengo che in genere l'unico scopo del legislatore è quello d'eliminare il delitto; ma quando in questo si racchiude il danno del terzo, è conveniente che nel punirlo il legislatore abbia un riguardo al sentimento di lesione che quel terzo ha dovuto tollerare; e in conseguenza egli deve, per adempiere a tutti gli attributi di lui, gra-

duare la pena cumulando la spinta criminosa col danno recato. Non avverrà poi lo sconcio che il sig. Romagnosi ha accennato, cioè che queste due quantità possano talora a vicenda collidersi, perchè operando esse in ragione composta, l'effetto che ne sussegue è medio.

Compagnoni. La tesi del sig. Guicciardi ha luogo in molti delitti, ma non in tutti, perchè non in tutti interviene il danno del terzo. Non può dunque assumersi come canone generale.

Guicciardi. Io accordo che la norma di Romagnosi in alcuni delitti è l'unica, come in ogni specie di conato; ma nei delitti consumati la cosa non procede così. Un tale per invidia vuol togliere di mezzo un uomo di liete fortune e di meriti maggiori. Effettuandone l'uccisione, egli la eseguisce per isbaglio sovra un altr'uomo. Ecco che scambiato l'oggetto del delitto, si scambia pure il calcolo da farsi della spinta criminosa.

Compagnoni. In questo caso è dovere del legislatore d'aver cura di certi eventi calamitosi, nei quali la colpa e il dolo non sono proporzionati alla volontà di colui che agisce. Con questo riguardo si provvede al difetto notato nella osservazione del sig. Guicciardi.

Romagnosi. Io posso accostarmi in un altro senso all'opinione del signor Guicciardi, quando si tratti della responsabilità del danno eventuale che deriva dal delitto. Nel caso sovra proposto si cangia l'oggetto dell'intenzione colla forza della passione criminosa. Spenta e rattenuta questa, si toglie anche l'effetto, qualunque sia l'oggetto colpito colla consumazione del delitto.

Gran Giudice. Delle cose discusse fin qui, e delle norme proposte, se ne terrà conto nella concretazione del Codice, trattando dei delitti in particolare, senza per ora farsene una massima assoluta ed obbligatoria.

S. E. passa a proporre l'altra quistione del terzo punto, cioè: *Quali sono i limiti del potere discrezionale che si può affidare ai giudici nell'applicazione delle pene?*

Il sig. Valdrighi risponde con un suo Discorso, che qui si registra n.° III. Egli è di parere che niun potere discrezionale sia da affidarsi ai giudici nell'applicazione delle pene, ma ch'essi debbano seguire il senso letterale della legge; e però che nel Codice la natura dei delitti sia costantemente determinata con tutta la chiarezza e precisione possibile, che le pene siano del pari fissate in maniera che sempre siano le stesse, qualunque sieno le qualità del prevenuto, e gli accessorii di cui fosse aggravato.

Gran Giudice. Fo osservare che i Francesi col Codice 3 brumale, anno IV., avevano adottato questo metodo, che la pratica mostrò per-

nicioso fino al punto che i giurati sentendo in molti casi l'inconveniente che partoriva l'inflessibilità della legge, si sono trovati in necessità di pronunciare in fatto non constare del delitto, piuttosto che lasciar luogo ad applicarvi una pena esorbitante. La Cassazione stessa di Francia nelle sue osservazioni fatte nella solenne seduta del Governo nell'anno XI. notò la necessità di riparare all'inconveniente sovraccennato col seguente passo.

« È una idea seducente quella che ha impegnato il legislatore a » prevedere non solamente tutte le specie dei delitti, ma pur anco le » circostanze che li potevano aggravare, e a determinare la graduazione » delle pene dietro la natura e il numero delle circostanze. »

« Ma se la legge non può prevedere e determinare tutte le sfuma» ture, per le quali un delitto può infinitamente variarsi, può riuscire » più o meno grave ed odioso, ed essere suscettibile di una pena più o » meno severa: se questa previsione matematica non può esistere nel » Codice penale, quest'idea di graduazione che si è abbracciata non è » ella insufficiente al suo scopo? non divien ella per l'opposto una sor» gente di errori e d'ingiustizie? »

« Si stabilisca dunque un *maximum* ed un *minimum* nella gradua» zione delle pene che ne sono suscettibili. L'inconveniente sparisce, » e sarebbe un vano timore quello dell'arbitrio dei giudici, poichè la » legge avrà stabiliti i confini che non potranno mai essere sormontati. »

Negri. Lo stabilire un *maximum* ed un *minimum* pare inconciliabile coll'attuale sistema di procedura penale, in cui si distingue il giudizio del fatto da quello del diritto. Il primo è affidato all'intima convinzione dei giudici, ed il secondo ricerca una esatta applicazione della legge, e dev'essere accompagnato da' suoi motivi. Quest'ultimo per conseguenza dev'essere regolato da una legge precisa che escluda gli arbitrii, altrimenti non potrebbe essere più oggetto di riforma e di Cassazione. Cosa infatti potrebbe determinare il giudice ad applicare piuttosto tre che cinque anni, quando non avesse una norma legale per fare quest'applicazione? Si cerca dunque che dentro il massimo e il minimo di una data pena vi sia una legge che determini quando il giudice si debba accostare all'uno o all'altro estremo, onde il giudizio di diritto non sia arbitrario. Per lo che io concordo col parere del signor Valdrighi.

Romagnosi legge un Discorso analogo all'opinione del Gran Giudice e a quella della Cassazione di Francia. In esso particolarmente fa osservare che la latitudine del potere discrezionale da concedersi al giu-

dice dev' essere determinata dalla necessità stessa delle cose, e però deve incominciare là dove la previdenza certa del legislatore finisce. Per conseguenza al massimo o al minimo della pena non può concedersi una latitudine arbitraria (1).

VALDRIGHI. Non è necessario nessun arbitrio, quando si provvegga a tutti i casi dei giudizii penali. Basta che la legge fissi la pena non solamente alla sostanza del delitto, ma alle rispettive qualità più o meno aggravanti od attenuanti. Ora questo si può determinare con una legge fissa; dunque non v' è necessità di lasciare questo arbitrio: così si provvede alla procedura. Infatti, secondo il Codice ora vigente, si fanno le domande se uno sia colpevole o no, se con premeditazione o senza, se sussistano le asserzioni di scusa o non sussistano. Il Codice penale determinando pene corrispondenti alle varie modificazioni del fatto, le quali risultano dallo sviluppo di esso, eseguito secondo le quistioni fissate dal Codice di procedura, previene il bisogno di concedere un qualunque potere discrezionale ai giudici.

ROMAGNOSI. Io concedo che il Codice penale debba graduare le pene secondo le diverse qualità del delitto; e ciò corrisponde alla teoria già premessa, che il legislatore deve statuire in tutti i casi ch'ella può prevedere. Ma è da osservare che le qualità aggravanti o attenuanti non possono essere concepite che in una certa generalità, e perciò sono esse stesse capaci di gradi e di modificazioni, e quindi d'una diversa applicazione e graduazione subalterna di pene. E per conseguenza conviene stabilire una certa latitudine di pene, ed affidarne l'applicazione alla discrezione ragionevole dei giudici, diretta da un canone generale, come ho accennato nel mio Discorso (2).

SMANCINI. Allora questa facoltà non è più un arbitrio, ma è una esecuzione della legge determinata dalle circostanze, e da un canone penale che ne dirige la maniera.

VALDRIGHI. Facciamo il caso di un giudizio dai tribunali inferiori portato alla Cassazione. Come potrà ella giudicare se siasi abusato o no di questa facoltà conceduta ai giudici, mentre il giudizio del fatto è intangibile?

GUICCIARDI. Si osserverà se il tribunale inferiore abbia rettamente usato il canone direttivo circa il potere discrezionale.

NEGRI. Converrebbe che apparissero le circostanze prodotte nel dibattimento, dietro le quali il tribunale si determinò ad usare il potere

(1) (2) Il Discorso qui accennato non è che una parte di quello che si legge dopo il presente Processo verbale al N.° I. Vedi alla pag. 1237. (DG)

discrezionale. Ora queste circostanze non vengono sottoposte alla Cassazione, perchè non esistono processi verbali del dibattimento.

Romagnosi. Parmi che ora si quistioni piuttosto sulla maniera di far eseguire la massima proposta, che sulla di lei ammissibilità. Del resto converrebbe fare un'aggiunta al Codice di procedura, colla quale prescrivere la redazione dei processi verbali del dibattimento pubblico.

A pluralità di voti la Commissione ha concluso che si fissi un *maximum* ed un *minimum* delle pene dentro i limiti della pura necessità, e per quelle sole circostanze che non si possono o prevedere o calcolare, senza far crescere il Codice oltre misura; e che l'applicazione dei varii gradi di pene frapposti fra questo *maximum* e *minimum* venga affidata al potere discrezionale del giudice, diretto da un canone analogo.

Resta concluso a pieni voti, che rigettata la scala generale e teorica dei gradi delle pene, usata nel Progetto, ogni pena venga apposta nominatamente ove si tratta del delitto che vi corrisponde.

Resta adottato che la pena di morte venga resa più esemplare con un apparato esteriore, come colla bandiera di morte proposta dal sig. Compagnoni, e colla colonna d'infamia a perpetuità di memoria pel regicida, suggerita dal sig. Valdrighi.

Per la soppressione delle pene perpetue la Commissione si riserva a parlarne dove tratterassi delle pene in particolare.

Non è adottata la diminuzione delle pene temporanee, sul riflesso che troppo equivoci debbono riuscire i mezzi di prova del ravvedimento del reo, esistendo per lui tutto l'interesse di fingere un ravvedimento per abbreviare la sua condanna, e che per alcuni delitti commessi nell'impeto di una passione, come nell'omicidio per vendetta, si rende inconcludente la successiva buona condotta del reo per diminuire la pena. Ma sovra tutto perchè non è della prudenza legislativa far sì che la pena perda la di lei forza assoluta ed esemplare, togliendone l'efficacia colla speranza di diminuirla. Dopo ciò la seduta si è sciolta.

I.

DISCORSO DI COMPAGNONI

CITATO

NEL TERZO PROCESSO VERBALE

Se il Gran Giudice domandando quali sieno i principii e le cautele da determinarsi per dirigere l'economia delle pene, vuol chiamare la Commissione all'esame degli elementi che guidano a stabilire la proporzione delle pene, ecco le considerazioni che in questo proposito mi si sono presentate.

Il diritto di punire altro non esprime nel corpo sociale, che il diritto di difendere sè stesso, e l'obbligo di proteggere i suoi membri contro chi, violando le leggi, si pone in istato di guerra contro la società.

Questa difesa e questa protezione non possono avere altra misura, che quella per cui il delinquente sia messo fuori di stato di più offendere.

Ecco il primo punto di proporzione che debbono avere le pene; ecco ciò che rende giuste le pene.

Ogni pena deve essere necessaria. Se questa misura fosse troppo scarsa, il corpo sociale non provvederebbe abbastanza alla sua sicurezza e a quella de' suoi membri.

Se questa misura fosse troppo estesa, impiegherebbe a pura perdita una parte della sua forza; e violando esso medesimo nell'individuo punito dei diritti che, qualunque siano, sempre conserva, perchè imprescrittibili, farebbe danno a sè stesso nella offesa dell'individuo che punirebbe.

Però tutte le violazioni delle leggi non esprimono lo stesso grado di guerra che il delinquente ha mosso o voluto muovere alla società; il che vuol dire, che non tutti i delitti presentano lo stesso grado di danno e di dolo.

Quindi sono diverse le misure che per la propria difèsa e per la protezione de' suoi membri il corpo sociale deve seguire per mettere il delinquente fuori di stato di più offendere.

Ecco d'onde nasce la differenza delle pene, e dei gradi delle medesime. — Io entro in ciò che forma la difficoltà vera del problema proposto.

A mettere il delinquente fuori di stato di più offendere, due cose concorrono: la forza fisica e la forza morale. La pena di morte e la

pena perpetua esprimono la forza fisica del corpo sociale applicata al trasgressore delle leggi.

Per la prima egli resta interamente distrutto: nulla ha più da temere per parte di lui la società. Per la seconda egli resta tolto dal consorzio civile. E supporlo ancora pericoloso non è che supporre o debolezza nel Governo, che manchi dei mezzi necessarii a contenere il condannato nello stato della pena imposta; o combinazione inevitabile di avvenimenti, che si risolve in una di quelle pubbliche calamità che in fondo sono una condizione delle cose umane.

Quando è dunque che si applicherà rettamente la pena di morte? Quando la natura delle trasgressioni sia tale, che niun altro mezzo abbiasi, onde mettere il delinquente fuori di stato di più offendere; e quando sia d'uopo provvedere eziandio ai casi, che pur sono rarissimi, di quelle combinazioni inevitabili di avvenimenti, di cui ho parlato: giacchè qui non possiamo calcolare la debolezza del Governo, dovendolo noi per ogni ragione supporre abbastanza forte.

Seguendo le idee esposte, nel nostro Codice la pena di morte sarà riservata solamente per certi delinquenti che il complesso delle loro scelleratezze vuole distrutti, se la società ha da essere sicura. Ecco una norma di proporzione. La pena perpetua conduce a due considerazioni. Il delinquente può vivere senza che la società per esso lui sia più in pericolo. Ma egli non può ritornare mai più nella società, di cui ha perduta la fiducia sino al minimo grado.

Seguendo queste idee, la pena perpetua non si potrà giustamente applicare che a coloro, il cui criminoso carattere è tale da non supporre resipiscenza in alcun tempo.

Ecco un'altra norma di proporzione. Restano da esaminarsi le pene temporanee.

La temporaneità delle pene esprime la possibilità della resipiscenza. La misura della loro durata esprime quella in cui si suppone ottenuta questa resipiscenza.

Le pene temporanee compongonsi adunque di forza fisica e di forza morale. Io inclinerei a credere che i ferri e la Casa di forza, presentando una differenza d'intensione di pena, tendano per questa parte ad assumere singolarmente il carattere di forza morale; perciocchè in quanto a quello di forza fisica, l'idea di detenzione e di custodia fa che si riportino allo stesso genere. L'infamia poi attaccata alla prima appartiene tutta alla forza morale. Ecco adunque nuovi elementi di proporzione delle pene.

Ai ferri saranno destinati i delinquenti che pei delitti commessi dimostrarono più profonde abitudini nel mal fare; ed a proporzione di tali abitudini dureranno nella pena. Così a grado a grado discendendo, ragionerassi della destinazione alla Casa di forza; e queste considerazioni, senza che io mi estenda più a lungo, si applicheranno alle pene minori.

Ma l'interesse sociale, che giustifica per le addotte cose l'inflizione delle pene, ha in tale opera un secondo oggetto importantissimo, ch'è l'istruzione del popolo. Quindi nasce che le pene, oltre a dover essere *necessarie*, debbono ancora essere *pubbliche*.

Dalla *pubblicità* delle pene accade primieramente che ciascun membro del corpo sociale, il quale contribuisce alla conservazione comune, vegga gli effetti della vigilanza che si mette dall'Autorità per proteggere ognuno. In secondo luogo, che ciascun membro apprenda per sua norma la condizione riservata ai trasgressori delle leggi.

Per la prima considerazione il cittadino si conforta col senso della propria sicurezza; stima ed ama il suo Governo. Per la seconda corregge le sue passioni, e per l'idea del castigo si tiene fermo nel rispetto delle leggi.

Ora queste considerazioni formano una ragione di più per essere diligentissimi nello studio di proporzionare le pene; poichè il senso pubblico è mirabilmente pronto a rilevare tanto l'insufficienza delle pene, quanto l'atrocità delle medesime, stando l'atrocità nel di più, a cui senza necessità la pena si estende. E mentre poi gli uomini, ove veggano insufficienti le pene, non si credono sicuri, nè concepiscono fidanza nel Governo; ove veggano le pene atroci, s'irritano contro le leggi più di quello che le temano; e l'uno e l'altro estremo priva lo Stato del più forte cemento che unisca gli animi nell'ordine sociale.

La nostra legislazione, che ha stabilita la pubblicità della procedura e dei giudizii, rende per noi singolarmente importanti queste considerazioni.

A ben corrispondere adunque ad ambe le parti di questo secondo oggetto della ragione penale, rendesi necessario, a mio credere, l'accompagnare l'inflizione delle pene con certe, dirò così, accessorie solennità, le quali senza esasperazione reale colpiscano fortemente l'immaginazione della moltitudine.

La pena di morte ha bisogno singolarmente di questo corredo, poichè la ragione e l'esperienza ci dimostrano che per sè stessa non può fare che una impressione momentanea; impressione inoltre di equivoco effetto, se si considera che pochi sono quelli i quali alla idea di questa

pena riflettano sopra sè stessi; e che molti possono riguardarla soltanto come un brusco momento, senza conseguenza ulteriore.

Non sarà dunque che ben ragionato un sistema che si adotti per unire a questa pena, secondo la natura dei motivi che la infliggono, certe esteriorità che ne accrescano il terrore, e, s'è possibile, ne estendano il senso oltre il tempo e il luogo della esecuzione.

Io ardirei dire, che fra i molti mezzi che potrebbero scegliersi, sarebbevi quello, per certi atrocissimi delitti, di comunicare a tutta la nazione il senso della pubblica calamità, di cui l'uso di questa pena è manifesto segno; giacchè è pubblica calamità ogni delitto, e maggiore quanto è maggiore il delitto: siccome è una calamità pubblica il sacrifizio che la società deve fare di un suo individuo.

Se questo principio venisse adottato dalla Commissione, si potrebbe facilmente discendere in questo proposito ad opportune particolarità, e parlare tanto della veste d'ignominia, quanto di una previa esposizione de' rei, dei monumenti d'infamia, dello stendardo di morte da esporsi in ogni Comune del Regno per un dato numero di giorni, col nome del giustiziato; e tali altre cose.

La pena dei ferri può essere accompagnata dalla esposizione e dalla berlina. È questa una maniera certamente acconcia per diffondere l'esempio. Ma potrebbe giovare assai l'aggiungere altre formalità pubbliche nel corso del tempo in cui dura la pena. Imperciocchè nulla può contraddire al secondo oggetto per cui le pene sono istituite, che il tenere chi le subisce troppo lontani dalla moltitudine, così che se furono pure accennati un momento, nulla poi si fa perchè non li ponga in eterna dimenticanza. Se, per esempio, i condannati ai ferri in certi giorni dell'anno fossero condotti a spettacolo per la città; se si trovasse modo di dare un'immagine di questo spettacolo anche nei luoghi ne' quali non può mai aversi reale; non v' ha dubbio che si servirebbe grandemente al fine della salutare legislazione. Nè io credo che non potesse trovarsi modo di solennizzare in questo senso, ritenute le debite differenze, anche la pena della Casa di forza.

Riassumo.

Il Codice penale di una colta nazione deve essere essenzialmente il piano stabile della sua difesa interna; e questa difesa, perchè sia giusta, deve comprendere pene strettamente necessarie, altrimenti si avrà o insufficienza o tirannide.

Il Codice penale di una colta nazione deve essere essenzialmente d'istruzione esemplare, altrimenti mancherà del secondo fine a cui è

diretto. Così ove non abbia queste due condizioni, un Codice penale non sarà altro che un vero e solenne scandalo.

Ma per giugnere possibilmente ad averlo quale dev'essere, credo necessaria ogni diligenza per fissare nelle sanzioni penali non tanto la gravità dei singoli atti rappresentanti il delitto, quanto il cumulo delle circostanze che danno il carattere del delinquente, affinchè meno che sia possibile si vegga l'umiliante ed ingiusto spettacolo di una stessa gravissima ed infamantissima pena inflitta ad individui infinitamente distanti nelle abitudini morali; perciocchè tale distanza è principalmente quella che colpisce tante volte e scandalizza la moltitudine, il cui giudizio segue sempre la giustizia, ove sieno infreddate le prevenzioni; ed affinchè con più discrezione si assicuri la resipiscenza, alla quale non v'ha dubbio che non ponga gravissimo ostacolo questa confusione troppo frequente fin qui di condannati alla stessa pena, mentre erano d'indole assai tra loro diversa.

Degnandovi, o signori, di ben considerare questo articolo, vedrete forse che tale inconveniente può prevenirsi senza che s'abbia bisogno di scendere a quelle assurde particolarità, le quali portano alla idea di un Codice per ogni individuo. Le dominanti e radicate opinioni hanno determinato nelle civili nazioni l'estimazione diversa di parecchi delitti, che la sola ignoranza, la quale dettò fin qui i Codici penali, potè assoggettare agli stessi generi di pene col solo risultato di tener viva tra le leggi e gli uomini una lotta perniciosissima, poichè sempre finisce col disprezzo delle leggi medesime.

II.

DISCORSO DI ROMAGNOSI

CITATO

NEL TERZO PROCESSO VERBALE

Eccitato a deliberare sul terzo punto proposto nel *Discorso* di S. E. il Gran Giudice, risguardante i principii e le cautele da determinarsi per dirigere l'economia delle pene, io credo che la discussione prima di tutto debba cadere sulla quistione ivi proposta nei seguenti termini: *Ritenuto che spetta al solo legislatore lo statuire le pene, qual'è la base che deve servire di norma per la loro scelta?*

Tale quistione si risolve in un'altra: Ritenuto che ogni pena deve essere *necessaria*, e che il fine delle pene non è la vendetta, ma la prevenzione delle azioni criminose mediante il terrore del male minacciato a chi ardisse d'incorrere o di ricadere nel delitto (il che inchiude per conseguenza anche la correzione del reo in quei casi ne' quali può aver luogo), determinare quella base o norma, con cui le pene riescano ad un tempo stesso bastevolmente efficaci a guarentire la società dai fatti criminosi, senza incrudelire soverchiamente contro gli autori del delitto medesimo, ed estenderne meno che si può il male ad altre persone non involte nel delitto, ma che pure per un necessario consenso dovrebbero risentire gli effetti della pena.

Presentata così tale quistione, la soluzione diventa facile e dimostrativa. Prima di irrogare la pena si suppone che esista un delitto, cioè la violazione di un diritto, ossia la contravvenzione di un dovere o pubblico o privato, commessa da un uomo in una maniera imputabile, cioè coll'uso della ragione e della libertà (il che abbraccia il dolo e la colpa).

Ma considerando semplicemente i caratteri legali del delitto, noi possiamo bensì conchiudere che il legislatore può avere diritto a punirlo, quando altrimenti non si possa raffrenarlo, e dopo che furono esauriti tutti i mezzi non dolorosi coi quali conviene punirlo, o, a dir meglio, prevenirlo con una pena qualunque; ma domando io se codesti caratteri ci possono insegnare con quale pena e fino a qual grado si possa punirlo.

Ognuno vede che se noi dovessimo seguire i nudi caratteri generali del delitto, a tutti i delitti si potrebbe applicare la medesima specie di pena, perchè in tutti i delitti vi hanno certi caratteri comuni, i quali per ciò stesso che sono comuni, sono identici per tutti. Si potrebbe quindi indifferentemente ad un delitto di pura vendetta o di petulanza applicare una multa, e quindi rinnovare l'esempio di quel Romano, che applicava schiaffi ai passeggieri, e pagava la multa; così pure ai delitti commessi per avidità di denaro applicare una pena di semplice infamia, e quindi far trionfare il delinquente con quel celebre detto: *Populus me sibilat; at plaudo mihi ipse domi simul ac nummos contemplor in arca.*

Ognuno dunque sente abbastanza quanta differenza passi fra quei principii che indicano al legislatore *quando egli possa o debba o no punire*, e quei principii che insegnano il *come si debba punire*, cioè quei principii che dirigono il legislatore a scegliere la specie e il grado delle pene.

Ma qui ritorna la domanda: Quali siano questi principii, e d'onde si debbano desumere. — È celebre e trito il detto antichissimo: *per ea quae peccant, per ea et puniuntur.* Ma nell'atto di far leggi non è la sola autorità, ma la ragione e la pubblica utilità che ci devono guidare. Questo principio fu espresso altrimenti, che la natura delle pene deve essere tratta dalla natura del delitto. Ma questa regola può intendersi in due sensi: il primo può significare, che la natura del diritto violato determina la natura della pena che si deve irrogare; il che inchiuderebbe una specie di taglione, il quale per altro in mille casi sarebbe inapplicabile ad una società civilizzata. Il secondo può significare, che la *causa di delinquere*, cioè la natura e la forza dell'impulso a delinquere, deve determinare la natura e la forza della pena.

Quest'ultimo senso parmi il solo che debbasi abbracciare come norma onde scegliere e misurare le pene.

Diffatti quando un legislatore forma un Codice penale, onde prevenire lo scoppio del delitto, altro intento non si può proporre, che di spegnere e rattenere le *cagioni* del delitto; o, per dirlo in altri termini, l'unico effetto delle leggi penali si risolve nello spegnere, col timore di un male maggiore minacciato dalla legge, l'allettativo di un vantaggio minore sperato dal delitto. Quando riesca in ciò, egli ha soddisfatto alla difesa della società; poichè tolta o impedita la cagione, si toglie o impedisce anche l'effetto. — Ma per ciò stesso conviene consultare l'indole e la forza di questa cagione, e non abbandonarsi a quelle speculazioni

morali sulla nuda maggiore o minore malizia, disgiunta dalla considerazione dell'interesse movente a delinquere, le quali se possono servire alla filosofia morale o ai tribunali di coscienza, non possono essere decisive, nè servire di norma nella guerra di difesa politica che le leggi esercitano contro i misfatti. Al legislatore deve bastare che colui il quale deve ubbidire alle leggi sia dotato di moralità, cioè della capacità di agire con precognizione e libertà.

Io non nego che talvolta la nequizia di un atto non possa entrare nei calcoli della legislazione penale per determinare almeno i gradi delle pene; ma in tali casi non si calcola la nequizia ad oggetto di punire la nequizia in sè medesima come affetto morale, ma bensì perchè essa indica una forza maggiore nella causa di delinquere, ossia una più gagliarda spinta criminosa, la quale sorpassò gli ostacoli morali che la natura e l'educazione suol porre nel cuore degli uomini, e regolare la loro vita e le loro affezioni.

Anche il danno può molte volte essere preso come norma dei gradi delle pene; non perchè di sua natura e preso isolatamente racchiuda la norma della pena, ma perchè molte volte corrisponde colla forza della passione del delinquente, e quindi coincide colla causa di delinquere, unica base di fatto, dietro la quale mi pare che si debbano scegliere e proporzionare le pene. Se la natura delle pene non è relativa all'indole o alla forza della *causa di delinquere;* o la società non è difesa perchè talvolta torna più conto a delinquere che a non delinquere, o si reca un ingiusto aggravio ad un cittadino o alla sua famiglia, o ad altri che avevano relazioni con lui, perchè talvolta la pena si risolve in una eccessiva crudeltà estranea alla causa del delitto. In ambi i casi la pena non è nè utile, nè giusta.

Non si potrebbe obbiettare che la norma, di cui parlo, sia di difficile esecuzione pei diversi modi e gradi coi quali le passioni possono spingere al delitto.

Questa obbiezione non può nascere se non quando si confonda la maniera di vedere del giureconsulto e del magistrato colla maniera di vedere propria del legislatore. Certamente se noi volessimo per una specie d'incerta divinazione esaminare il delitto nel tale o tal altro fatto singolare di un reo, come se fosse costituito avanti d'un tribunale, e scrutinare gli oscuri recessi della sua anima per determinare il giuoco e la forza delle passioni di lui, noi ci dovremmo abbandonare a vaghe e faticose ipotesi, col dubbio di punire o troppo, o troppo poco, e quindi colla tema di compromettere la comune sicurezza, o di commettere un

atto crudele; ma non è questa la maniera che deve usare il legislatore allorchè si propone di determinare la causa di delinquere, che deve servire di norma onde scegliere e graduare le pene.

Se diffatti un Codice deve allontanare in futuro, colla maggiore estensione e durata, le azioni nocive, egli è manifesto che il legislatore non deve entrare nella divinazione ipotetica e singolare del modo possibile col quale ora l'uno ed ora l'altro reo può delinquere; ma deve indagare le leggi comuni, costanti, e bastevolmente palesi, colle quali le passioni possono agire nel popolo a cui dà le leggi, onde assortire la natura e la forza degli ostacoli alla natura ed alla forza ben nota di codeste leggi.

Ma determinando in questa maniera la causa di delinquere, noi operiamo sopra dati palesi, e contestati dalla sperienza; mentre ognun sa che il carattere di un popolo, che per mille tratti si appalesa e si conferma coll'osservazione, si determina più facilmente che quello di qualunque privato.

Conchiudo quindi colla seguente risposta categorica: La base che deve servire di norma per la scelta delle pene, è la causa o il complesso delle cause immediate più note e comuni, per le quali sogliono accadere i delitti. E però:

1.° Nello scegliere la specie delle pene si deve osservare ch'esse siano conformi alla natura di quelle più comuni e più note cause che immediatamente spingono a quei tali delitti; o, per dirlo in altri termini, la specie della pena dev'essere scelta nella specie dell'interesse il più comunemente contrario a quello del delitto.

2.° I gradi della pena debbono essere proporzionati ai gradi della forza colla quale comunemente gli uomini sogliono trascorrere in quei tali delitti.

E siccome noi ci occupiamo d'un Codice pratico pel Regno d'Italia, conviene determinare queste comuni cause di delinquere dietro le notizie di fatto del popolo che lo compone.

Qui siami permesso di soggiungere una riflessione che riguarda i principii e le cautele onde dirigere l'economia delle pene, e che mi deve guidare alla risposta dell'altra quistione subalterna risguardante l'arbitrio dei giudici.

Se v'ha oggetto il quale richiegga nel legislatore una certa discrezione forse più di sentimento che di ragione, è appunto l'operazione colla quale si fissano i gradi delle pene. — Le affezioni comuni di un popolo, e dei delinquenti che possono sorgere in un popolo, cui con-

viene reprimere con una legge generale, non possono presentare giammai una sola linea o un solo grado di forza malefica, ma più gradi ad un tratto. È dunque indispensabile contrapporvi non un solo grado di forza tutelare, ossia di pena reprimente, ma molti gradi di pena ad un tratto. E questi medesimi gradi si determinano piuttosto per un senso di approssimazione che di precisa misura, perchè la forza contraria si sente piuttosto per approssimazione, che per una latitudine commensurabile. Se il legislatore in una veduta troppo generale contempla il delitto, onde non essere affetto da tutta l'indignazione ch'esso inspira, nè abbia sempre sotto gli occhi la importanza della comune difesa, egli è tratto senza saperlo alla compassione, che assume il titolo rispettabile di *umanità*. Se avendo presente il solo pubblico interesse, e ardendo di zelo pel mantenimento dell'ordine, non contempla l'uomo che soffre, e una famiglia che viene desolata, ma solamente un nemico comune; allora trascorre, senz'accorgersene, ad una soverchia severità, la quale sotto altro aspetto assume il nome di *umanità*, in quanto ha in mira di difendere lo Stato, e le fortune della gente tranquilla e dabbene.

Ognuno sa che questi estremi sono viziosi, e che nell'animo dei giudici e del pubblico esiste un confuso sentimento di proporzione penale, che non si può oltrepassare senza rendere la legge o spregevole o odiosa, e quindi illusoria.

Però se v'ha un punto a cui entro i due estremi convenga accostarsi con fiducia, parmi che debba essere quello che serve a guarentire con maggiore probabilità la cosa pubblica; imperocchè nessuno avendo diritto ad offenderla, ed il legislatore essendo anzi obbligato a difenderla fino alla più completa sicurezza, il delinquente non può lagnarsi che di sè stesso, se contro ogni ragione si pose nella nave del delitto, e va ad incontrare il rischio d'una pena che forse fosse giudicata alquanto severa.

La severità però, combinata colla profonda veduta dei veri interessi della pubblica sicurezza, non è punto diversa dalla giusta moderazione. È troppo noto che la gravità della pena per sè non aggiunge nulla alla di lei certezza; e però largheggiando soverchiamente in rigore, molte volte si corre rischio di cagionare delitti più gravi. V'hanno anzi dei casi, ne'quali il legislatore deve sapere buon grado al delinquente per la moderazione ch'egli usa nel delinquere, nè deve con un improvvido rigore dare un impulso contrario a questa moderazione. Ecco alcune vedute subalterne che mi sembrano necessarie per dirigere l'economia delle pene.

La seconda domanda proposta è espressa nei seguenti termini: *Quali sono i limiti del potere discrezionale che si può affidare ai giudici nell'applicazione delle pene?*

La legge non può sempre fissare un solo grado di pena ai delitti, ma sovente fà d'uopo stabilire una determinata latitudine di gradi; dall'altra parte nei casi pratici può convenire l'applicazione di un grado subalterno piuttosto che di un altro. Dunque pare che questa subalterna applicazione si possa affidare al discreto arbitrio del giudice, non dimenticando nelle disposizioni generali di prescrivere una norma generale di ragione, la quale possa guidarli nel far uso di questa facoltà.

A questo solo oggetto e dentro questi limiti parmi che debba essere ristretto il potere discrezionale dei giudici nell'applicare le pene; e però credo che debbano essere per massima abolite le pene straordinarie ed arbitrarie, delle quali troviamo molti casi anche nelle leggi romane.

Un solo momento di riflessione sulla ragione penale, che di sua natura è pubblica, ed è essenzialmente uno dei diritti altre volte detti *di maestà*, ci convince che quanto sarebbe ingiusto e pernicioso partito lasciare in arbitrio dei giudici il determinare i delitti e le pene, ed affidare loro il più terribile ramo del potere legislativo (il che confonderebbe i poteri che la costituzione volle provvidamente divisi, e renderebbe la sorte dei cittadini vittima del privato arbitrio), altrettanto riesce conveniente, o dirò meglio necessario, lasciare in facoltà dei giudici l'applicare dentro una certa latitudine di gradi fissata dalla legge quel grado di pena che nel caso pratico può risultare il più proporzionato al delitto commesso. In ciò il legislatore non usa arbitrii, ma segue la necessità stessa delle cose, onde non compromettere nè la ragione pubblica, nè la sorte del colpevole.

Se diffatti, qualunque sia la norma che si adotti onde scegliere e graduare le pene, tale norma abbraccierà sempre una certa estensione di cose degna di diversi gradi di pena, perchè la legge è generale, comune, perpetua; ne verrà necessariamente, ch'entro certi confini vi saranno circostanze minute, indefinibili da qualunque mente umana, alle quali nei casi pratici converrà adattare gradi diversi di pene, senzachè il legislatore possa minutamente nè prevederle, nè statuire sopra di esse.

Ma se si volesse legare la facoltà del giudice ad applicare un solo grado di pena, ora si comprometterebbe per soverchia dolcezza la sicurezza comune, ed ora si aggraverebbe indebitamente il colpevole. Dunque in forza della natura stessa delle cose, e delle mire d'una provvida

ed equa legislazione penale, è d'uopo affidare l'applicazione dei gradi, dei quali parlo, all'arbitrio discreto di chi deve giudicare. Ma qui si presenta una quistione complessa. È facil cosa l'accordare ai giudici la facoltà di applicare i gradi delle pene dopo che il legislatore ne ha fissati gli estremi. Ma il legislatore deve interrogare sè stesso fino a qual punto deve restringere codesti estremi, onde lasciare ai giudici il minore possibile arbitrio.

A questa domanda ognuno sente, che se il negar tutto ai giudici per attrarre tutto alla sola legge sarebbe lo stesso che supporre che la legge fino nelle più minute cose pratiche e in tutti i casi speciali possa conoscere tutto con certezza, dirigere tutto con prudenza, supplire a tutto con fiducia, il che è falso; e se per conseguenza vi è un confine, cui la previdenza umana non può sormontare: egli ne viene per necessaria conseguenza, che gli estremi della latitudine delle pene debbono essere determinati dagli estremi della previdenza certa del legislatore; e però i gradi delle pene, racchiusi dentro questi estremi, debbono essere bastanti a provvedere ai casi che oltre questo confine possono accadere, fino alla completa pratica dei tribunali giudiziarii.

Dunque l'arbitrio del giudice deve incominciare dove finisce la previdenza certa del legislatore.

Con questo mezzo si assicura, per quanto è possibile, la giusta moderazione nell'applicare le pene, e si lascia luogo a correggere i falli o di eccesso o di difetto, che talvolta si commettessero nei giudizii penali; la qual cosa non si potrebbe ottenere con leggi che legassero l'autorità dei giudici ad una inflessibile ed unica linea di applicazione.

Diffatti un primo giudizio di diritto può essere moderato da un altro giudizio; e se talvolta un primo giudizio non fosse corretto, esso non colpirebbe che un fatto particolare. Ma una legge che non si potesse piegare alla varia gradazione dei casi, una legge che colpisse ad un solo tratto tutta una generazione e le altre successive, ora porrebbe a rischio la comune sicurezza con una dolcezza inopportuna, ed ora affliggerebbe più di quello che fa d'uopo il colpevole, e per consenso recherebbe un danno non necessario a coloro che, sebbene innocenti, dovrebbero risentire l'effetto della pena applicata.

Queste sono le vedute colle quali parmi che si debba procedere nel determinare il potere discrezionale dei giudici nell'applicazione delle pene.

Alla terza domanda: *Se sia cosa conveniente o no adottare la scala generale e teorica che vedesi nel Progetto*, o se *piuttosto non con-*

venga ad ogni delitto apporre espressamente e nominativamente la pena o le pene adatte alla rispettiva natura del delitto stesso, senza usare le frasi nude e relative di primo, di secondo, di terzo grado; rispondo, che io credo preferibile il partito di apporre espressamente e nominativamente ad ogni delitto la sua pena, o le rispettive pene cumulate.

Oltrechè un Codice dev' essere il più che si può adattato alla comune del popolo che deve osservarlo, e però devesi associare immediatamente l'idea del castigo al rispettivo delitto ed alla rispettiva contravvenzione, nella quale associazione vi sia in ultima analisi il vero effetto morale e proveniente d'un Codice penale; io osservo che per un' altra ragione conviene usare questo metodo.

Quando a modo di regola generale sono fissati certi gradi o certi intervalli di gradi, si ha una specie di modulo rigido, il quale se talvolta può convenire a certi delitti ed a certe qualità concomitanti, molte altre volte può peccare per eccesso o per difetto. Per eccesso, perchè più gradi intieri possono eccedere la giusta moderazione; per difetto, perchè un solo non basta. Ma se si spezzano i gradi, la scala fatta non serve più a nulla, e non rappresenta più il modulo universale che si voleva esprimere. D'altronde in fatto pratico non esistendo che delitti particolari accompagnati da diverse circostanze, come suole accadere in tutte le cose di pratica, nelle quali tutto è concreto, vario e particolare, ne viene che con siffatta scala teorica ed uniforme non si potrebbe supplire alle occorrenze della legislazione penale.

Sul punto, *se alla pena di morte specialmente esemplare convenga aggiungere qualche altro apparecchio*, parmi che questa domanda non sia suscettibile d'una risposta generale ed uniforme, e però che si debba rimettere al tempo in cui si tratterà di stabilirla in particolare per l'uno o per l'altro delitto.

La ragione di questa mia risposta si fonda sul riflesso, che secondo la diversa enormità e relazione di un dato delitto conviene scegliere uno più che un altro apparecchio; così, per esempio, dovrebbe essere diverso l'apparecchio della morte del parricida da quello del traditore della patria, o dell'uccisore del Principe.

Quanto poi alla quistione della *soppressione delle pene perpetue*, io osservo due cose. La prima è, che innanzi di trattare tale quistione parmi che convenga esaminare se si debba ammettere senza variazione

il catalogo delle pene proposte dal Progetto, oppure se si debba aumentarlo o diminuirlo.

Se, per esempio, si aggiungesse qualche pena che colla sua intensità potesse compensare la lunga durata di alcuna delle progettate, essendo più breve e più forte, e portando meno dispendio al Tesoro, e meno dissociando i condannati dai rapporti della convivenza e dei legami cogli altri cittadini; in tal caso il legislatore non sarebbe forse costretto a pensare o alla pena perpetua, o a certe pene di un' assai lunga durata?

La seconda osservazione poi è, che la perpetuità della pena non potendosi verificare che per certi delitti, non si potrebbe qui in massima generale promovere definitivamente senza preoccupare le materie che debbonsi trattare dappoi.

Intorno al quesito sulla diminuzione delle pene di alto criminale di lunga durata, dietro le prove non equivoche di correzione ottenute dal condannato nell'atto di espiare la condanna, io osservo:

1.° Che v' hanno certi delitti, i quali commessi una sola volta, rendono inconcludente la posteriore buona condotta di un condannato. Fingasi il caso di un omicidio commesso da taluno contro l' offensore della propria famiglia. Soddisfatta la vendetta, a lui non costa più fatica di essere dappoi uomo probo. In questo caso la diminuzione della pena sarebbe senza oggetto, ed anzi nociva all'altrui esempio.

2.° Oltre a ciò, come si potrebbe far caso della condotta di un uomo detenuto e sopravvegliato, e che ha tutto l'interesse di mascherarsi per abbreviare la sua condanna?

Se questa idea, che onora l'umanità, si potesse adottare, essa potrebbe aver luogo in quei delitti che derivarono da male abitudini antecedenti; come, per esempio, in coloro che non volendo piegarsi al lavoro, e abbandonandosi ad una vita vagabonda, trascorsero nel delitto parte per bisogno reale, e parte per la ripugnanza ad ogni utile fatica.

In massima però parmi che un tale progetto non si possa conciliare colla prudenza legislativa; perchè il valore della pena dev' essere assoluto ed esemplare, e la speranza di diminuirla toglie alla stessa la sua efficacia preveniente il delitto (1).

(1) Questo Discorso, in parte, non è che la ripetizione di cose già dette nell'altro inserito sopra a pag. 1211. Non si levarono i passi ripetuti, onde conservare il nesso delle idee. (DG)

III.

DISCORSO DI VALDRIGHI

CITATO

NEL TERZO PROCESSO VERBALE

Quali sono i principii e le cautele da determinarsi per dirigere l'economia delle pene?

Ritenuto che spetta al solo legislatore lo statuire le pene, qual'è la base che deve servire di norma per la loro scelta?

La pena è un male che la legge minaccia a quei cittadini che sarebbero disposti a violarla, e che loro infligge attualmente e con giusta proporzione quando se ne resero violatori, indipendentemente dalla riparazione del danno, all'importante scopo della pubblica sicurezza e tranquillità.

Dunque l'oggetto principale delle pene è quello d'impedire al colpevole di nuocere per l'avvenire alla società, e di allontanare i concittadini di lui dal commettere simili delitti.

Fra le pene debbono in conseguenza sceglierai quelle che essendo proporzionate ai delitti, faranno la più efficace e durevole impressione sullo spirito degli uomini, e nel medesimo tempo la meno crudele sul corpo del delinquente.

Esse perciò non debbono essere nè troppo miti, nè troppo severe. Le pene troppo miti non producono il sovraccennato duplice intento; le troppo severe, oltrechè non convengono a popoli civilizzati, o espongono la legislazione penale a continui cambiamenti, o producono l'impunità. Questa è verità di esperienza. *Perchè una pena* (dice Caterina II. (1)) *produca il suo effetto, basta che il male ch'essa fa al delinquente superi il bene ch'egli ricava dal delitto.* Ogni altra severità che passa questi limiti è inutile, e basta che sia inutile perchè nella materia penale sia ingiusta.

Bisogna pertanto che le pene siano puramente necessarie a guarentire la società da nuovi danni per parte del delinquente, e ad imprimere un

---

(1) *Istruzioni di Caterina II. Codice di Russia*, § 208.

utile esempio nel resto dei cittadini, all'importante oggetto di prevenire i delitti. Tutto ciò che manca o che eccede la pura necessità è vizioso.

Da questi principii discende l'altra comune proposizione, che le pene debbono essere proporzionate ai delitti.

Se due delitti (prosegue Caterina II.), *che apportano danno ineguale alla società, ricevono una pena eguale, gli uomini non trovando un ostacolo maggiore a commettere l'azione più criminosa, vi si determineranno con eguale facilità che ad un delitto minore; e la distribuzione ineguale delle pene produrrà quella strana contraddizione poco rimarcata, benchè molto frequente, che le leggi saranno costrette a punire quei delitti de' quali esse saranno state la cagione* (§ 226). — Non è possibile l'applicazione dei calcoli matematici alle infinite combinazioni delle azioni umane, onde fissare una esatta progressione di pene corrispondente alla progressione dei delitti; ma basta sostituire nell'aritmetica politica il calcolo delle approssimazioni.

La proporzione delle pene ai delitti deve possibilmente cercarsi nel determinare la qualità delle pene, e nel fissarne l'intensione e la durata.

Per non errare nella misura devesi aver riguardo alle cause da cui gli uomini furono condotti al delitto. L'ozio vuolsi punire col lavoro, e con tanto maggiore intensione, quanto maggiori ostacoli si offrivano al delinquente per condurre una vita oziosa; la mala fede del negoziante si punisca promiscuamente con pene che percuotano l'interesse; l'usura abbia una pena pecuniaria; la prostituzione di una figlia o di una sposa sia punita con una pubblica degradazione; la calunnia con pena pubblicamente disonorante.

L'infamia, sia che vogliasi considerare come pena, sia come accessorio della medesima, non deve applicarsi che in concorso della opinione pubblica; e ritenendola come accessorio, deve attaccarsi alla qualità dei delitti, non alla qualità e alla durata di certe pene.

L'esilio del suddito dallo Stato o no il vorrei affatto nella classe delle pene, o in rarissimi casi. L'esilio nè corregge, nè ripara, nè serve ad altrui esempio. Così, procedendo di delitto in delitto, si può trovare la regola direttrice per contrapporvi la pena.

Sarebbe però desiderabile, per servire all'oggetto della proporzione di cui si tratta, che il numero delle pene non fosse tanto inferiore alla infinita varietà dei delitti. Quando si ottenga che le pene siano possibilmente proporzionate ai delitti, si otterrà pure il fine del pubblico esempio. Io non dico perciò che la misura delle pene debba soltanto desumersi dalla natura delle cause impellenti a delinquere, poichè anche

il danno recato dal delinquente alla società o al privato possono mettersi a calcolo per commensurare la pena; ma non potrò mai convenire con quelli, cui piacque sostenere che il danno solo possa fornire la norma di proporzione, e che l'oggetto della riparazione del danno, come quello della emenda del delinquente, possano fornire una regola generale per tutti li delitti; poichè non tutti recano danno, ed in altri prevale il motivo di toglierne per sempre di mezzo il delinquente, o di metterlo in istato di non più nuocere alla società, all'oggetto rare volte sperabile dell'emenda.

Con questi principii e cautele, congruamente applicate ai casi speciali, parmi che possa essere regolata l'economia delle pene, ed esserne saggiamente determinata la qualità, e graduata la loro intensione.

Rispetto all'altra parte della proposizione: *quali siano i limiti del potere discrezionale che possa affidarsi ai giudici nell'applicazione delle pene*, io sono d'avviso che nessuna sorta di arbitrio debbasi loro concedere.

Nella legislazione penale ho sempre ritenuto le seguenti massime:

1.° Che i giudici siano obbligati a seguire il senso letterale delle leggi di cui sono esecutori.

2.° Che la natura dei delitti sia costantemente determinata con tutta la chiarezza e con tutta la possibile precisione.

3.° Che le pene siano del pari fissate in maniera che sempre siano le stesse, qualunque siano le qualità del prevenuto, e gli accessorii di cui fosse aggravato.

Quando si tratta d'infliggere una pena, la sola legge deve parlare per bocca del magistrato, nè si può ammettere ciò che si adotta nelle materie civili, cioè che ove la legge tace, o sia oscura od ambigua, il magistrato sia *una legge parlante*; e se per una parte i cittadini debbono sempre in prevenzione sapere quale sia il castigo che la legge infligge alle loro azioni criminose, non deve per l'altra permettersi che l'instabilità dell'arbitrio dei giudici, sia nel medesimo, sia in diversi tribunali, produca una odiosa e sconveniente difformità nei giudizii, e si rinnovi il disordine ogni dì rinascente sotto l'impero della legge 25 Febbrajo 1804, e delle antiche tuttora vigenti legislazioni penali, che due cittadini per lo stesso delitto nelle medesime circostanze siano inegualmente puniti, e che la proporzione fra il delitto e la pena si determini diversamente in Ancona e in Milano, ed altrettante sorgano gradazioni di pene, quanti esistono tribunali nel Regno. Tanto più poi mi persuado che sia da proscriversi l'arbitrio dei giudici nell'applicazione

delle pene, avuto riflesso alle disposizioni del nuovo Codice di procedura penale già attivato.

In questo Codice si distingue assai chiaramente il giudizio del fatto da quello di diritto. Il primo è abbandonato all'intima convinzione dei giudici; l'altro consiste nell'applicazione delle leggi.

Due sono le ispezioni dei giudici ad istruzione compiuta. La prima consiste nell'esame del *grado della imputabilità dell'azione*, risultante dalle circostanze che manifestano i gradi del dolo o della colpa criminosa; la seconda si limita alla *imputazione attuale*. Ora entrambe le accennate ispezioni sono esaurite col giudizio del fatto, ove non si pronuncia soltanto se il prevenuto sia o no colpevole di un delitto, ma si discende pur anco alla risoluzione delle altre questioni che percuotono le qualità o circostanze accessorie, tanto se siano contenute nell'atto di accusa, quanto se siano state allegate dall'accusato o dal suo difensore per distruggere od attenuare l'imputazione criminosa, lasciando anche ai giudici la facoltà di proporre quelle quistioni che per avventura loro sembrassero omesse, tuttochè influenti nel giudizio.

Egli è certo pertanto che nel giudizio del fatto si deve discutere tutto ciò che riguarda l'imputabilità dell'azione, e che potesse stabilire il grado del dolo o della colpa criminosa concorrente nell'azione.

Esaurito in tal modo l'esame della *imputabilità*, si procede dal giudice alla *imputazione attuale*, cioè alla dichiarazione della colpa, e delle qualità o circostanze dalle quali fu accompagnata. Redatto con questo metodo il giudizio del fatto, nulla più deve rimanere al giudice che l'applicazione della pena determinata dalla legge pel delitto semplicemente considerato, ove non concorrano o siano state escluse le qualità o le circostanze accessorie, o pel delitto accompagnato dalle medesime, che sono facilmente determinabili dalla legge; senza che debba in certo modo retrocedere e riandare le risultanze della istruzione per esaminare i gradi del dolo, onde far uso di un arbitrio nell'applicazione della pena.

Eliminata così, per la necessaria armonia che deve passare fra il metodo di procedura ed il Codice penale, la principale circostanza che autorizzava in addietro l'uso dell'arbitrio, e che desumevasi dal grado massimo, medio ed infimo del dolo, le altre che ripetevansi dall'età e dal sesso del prevenuto, e dall'essere o no recidivo in quello o in altro genere di delitti, sono di tale natura da potersi contemplare dalla legge per canoni generali, senza che siavi bisogno di abbandonarle all'arbitrio dei giudicanti, i quali, come in addietro, darebbero alle medesime, nella

latitudine che loro lasciasse la legge, un valore tanto inegnale, quanto varia può essere la maniera di concepirne e calcolarne l'influsso.

Così l'estensione del danno o dell' offesa che all' interesse pubblico o privato, od alla privata o pubblica tranquillità, deriva dall'azione criminosa, altra delle circostanze che veniva lasciata all'arbitrio dei giudici per regolare il giudizio, può aversi in considerazione dalla legge per istabilire alcune gradazioni di pena.

Anche la difficoltà di prevenire i delitti parmi che non possa autorizzare la concessione di alcun arbitrio ai giudici nell'applicazione delle pene. Se la difficoltà di prevenire o di scoprire un delitto può essere valutabile per aumentarne la pena, la stessa legge può determinarlo nei rispettivi casi.

Neppure mi sembra che il maggior bisogno che siavi d'imprimere un utile esempio per la frequenza di certi delitti, possa fornire un motivo per attribuire ai giudici l'arbitrio di aumentare le pene; nè si saprebbe rinvenire, a mio credere, una ragione plausibile di gravitare sopra un delinquente, perchè maggiore sia il numero dei violatori della legge. Appartiene al Governo conoscere se una tale frequenza possa suggerire il bisogno d'imprimere un utile esempio col rendere più rigorose le sanzioni penali per quei delitti, proponendo quelle leggi che potessero riputarsi opportune alla maggiore garanzia della pubblica e privata sicurezza.

Finalmente non saprei convenire che i giudici potessero arbitrare nell' applicazione delle pene, avuto riguardo alla diversa condizione civile delle persone. Una disparità di trattamento in questo rapporto la vorrei anche esclusa dalla legge: poichè tutti i cittadini indistintamente debbono essere uguali in faccia alla legge; e la persona qualificata e distinta, dal momento che rendesi debitrice di un' azione criminosa, perde qualunque prerogativa, nè può riclamare i riguardi che le accorda la legge o il Governo finchè non deviano dalla linea del dovere. Che se pure qualche disparità dovesse ammettersi a loro riguardo, essa non potrebbe che risultare ad essi tanto più grave nella inflizione delle pene, quanto maggiore è la somma dei loro doveri, e quanto più grandi erano i motivi per non rendersene trasgressori.

Dimostrato così, a parer mio, che non deve affidarsi ai giudici alcun potere discrezionale nell'applicazione delle pene, trovo utile e conveniente che a ciascun delitto, considerato nelle diverse sue qualità o circostanze, si apponga espressamente e nominatamente la pena corrispondente.

Quanto alla pena di *morte esemplare*, se cioè convenga di aggiungervi qualche altro apparecchio valevole a colpire vieppiù lo spettatore, onde rendere la pena più efficace a prevenire il delitto, sono di sentimento che l'esemplarità della pena debba gradatamente proporzionarsi alla gravità del delitto nell'apparato esteriore; nè sarei alieno dalla colonna infame la perpetuità di memoria rispetto al regicida.

Le pene perpetue non mi pare che debbansi affatto sopprimere, massime nell'economia che deve farsi, e che tutte le ragioni persuadono, della pena di morte. Vorrei però che le pene perpetue si diminuissero al maggior segno possibile.

Se possa poi stabilirsi nel Codice penale una diminuzione di pene temporanee di lunga durata anche di alto criminale, dietro le prove non equivoche della correzione del reo, ottenuta nell'atto di espiare la pena inflitta, m'induco a ritenere la negativa sul motivo, che non potendo facilmente adottarsi una regola generale ed uniforme, e gli statuti costituzionali attribuendo al Sovrano il prezioso diritto della grazia, anche una tale diminuzione di pena nel contemplato caso debba essere a lui riservata, e debba concedersi con quelle cautele e formalità che dagli statuti medesimi sono state prescritte.

PROCESSO VERBALE

della quarta Seduta della Commissione sul Progetto di Codice penale, seguita il 10 Dicembre 1808.

Aperta la seduta, si è fatta lettura dell' antecedente Processo verbale, ch' è stato approvato.

Dopo ciò il sig. Romagnosi ha letto un secondo Discorso sulla scelta ed economia delle pene, nel quale rischiara alcuni dubbii proposti nella seduta antecedente, sviluppa più ampiamente alcuni principii già da lui presentati nell' altro Discorso, derivandone poscia alcune conseguenze in forma di canoni esprimenti le massime da adottarsi per procedere nella revisione del Progetto in ciò che riguarda la scelta e la gradazione delle pene.

A questo Discorso non è stata fatta alcuna opposizione.

S. E. il Gran Giudice ha delegato il sig. Monari, Assistente al Consiglio di Stato, ad estrarre dai Processi verbali e dai Discorsi antecedentemente letti tutte le massime direttive che si sono concordate, per distribuirne copia a ciascun membro della Commissione.

S. E. ha fatto sentire la necessità di occuparsi speditamente del Progetto presentato a quest' effetto, ed ha fatto distribuire un *Titolo* di riforma che il sig. Romagnosi aveva preparato sul primo Titolo progettato *dei delitti in generale*. L'analisi paragonata di questi due Titoli è stata scelta per argomento della seduta di martedì 13 Dicembre.

La Commissione d'unanime consenso ha fissato la massima, che essendo scopo di lei non la creazione, ma la revisione di un Codice, si debba avere il dovuto riguardo a quello progettato, che generalmente è stato bene accolto, così nell'aggiungere, come nel detrarre a qualunque parte di esso; tenendo sempre conto delle osservazioni dei giureconsulti e dei tribunali, e dei rilievi appositi.

Dopo ciò S. E. ha proposto che così di passaggio si parlasse delle pene.

Il sig. Smancini ha letto alcuni articoli del Progetto su questo titolo.

Il sig. Guicciardi ha fatto osservare che in forza dei principii adottati parlando della estensione e dei confini del Codice penale, le pene di Polizia non entreranno più nel Codice, tranne che esse spettino alla Polizia giudiziaria.

Ha proposto che la pena del bando dal Regno dei nazionali venga tolta; su di che non si è nulla determinato.

Ha notato di più, che nel Progetto, per distinguere le pene sulle traccie dell'ordine giudiziario e delle di lui divisioni, la Commissione ha dato più d'una volta varii nomi ad un'identica pena, collocandola fra quelle d'alto criminale, di giustizia correzionale, di Polizia, a tenore del nome di essa. Così ha posto il bando dal Regno nelle pene d'alto criminale; ha chiamato questo bando *esilio*, e lo ha collocato tra le pene di giustizia correzionale; lo ha chiamato *espulsione*, e lo ha collocato fra le pene di Polizia.

Il sig. Romagnosi ha fatto sentire che questa incongruenza era un effetto necessario dell'avere voluto intitolare le pene dalle diverse giurisdizioni, perchè la stessa pena in grado maggiore o minore, disgiunta od accompagnata da un'accessoria, diviene della competenza di diverse giurisdizioni.

Il sig. Negri propone se convenga fissare, ad uso della Commissione, quali debbano essere le pene d'alto criminale, di giustizia correzionale e di Polizia, affinchè a norma della gravità dei delitti ella possa giovarsene nell'applicarvele.

Il sig. Romagnosi gli oppone, che le pene che si useranno dovranno essere suggerite dall'analisi del delitto, dalla natura della di lui spinta criminosa, dalle circostanze in cui esso verrà considerato, ec. Che non conviene prescriversi una scelta di pene prima di vedere se esse possano sempre convenire o non convenire. Che potranno enumerarsi nel principio del Titolo *delle pene*, come si è usato in tutti i Codici, giusta l'osservazione di S. E.; ma che essendo esse un risultato delle determinazioni che si prenderanno, bisogna in questo imitare gli scrittori, i quali pongono in fronte all'opera la prefazione, e non la scrivono che ad opera compiuta.

Quindi si è sciolta la seduta.

DISCORSO DI ROMAGNOSI

CITATO

NEL QUARTO PROCESSO VERBALE

La discussione del punto, *se la considerazione del danno debba entrare come elemento nello stabilire la misura delle pene, e come vi debba entrare*, non fu, a mio parere, esaurita abbastanza nell'ultima seduta. Eppure sarebbe sempre necessario di passare una volta per sempre ad una conclusione definitiva, onde non lasciare in sospeso una moltitudine di disposizioni, le quali senza una massima fissa non si potrebbero stabilire. Con tanto più di compiacenza poi io credo, signori, di richiamare la vostra attenzione su questo punto, quanto più dai dati che furono esternati scorgo che in sostanza non v'è fra noi una reale opposizione, ma un vero accordo, il quale per essere perfettamente stabilito non abbisogna che di alcuni schiarimenti.

Prima di tutto fo osservare che la quistione di cumulare la considerazione del danno colla forza della passione criminosa, non colpisce tutta intiera la norma prima e fondamentale dell'economia delle pene, ma una parte sola della medesima.

Tale norma abbraccia due parti distinte, che si possono esprimere colle seguenti due quistioni; cioè:

1.° Con quali principii e dietro a quale base di fatto si deve scegliere la specie delle pene, come per esempio la multa piuttostochè l'infamia, e viceversa, fatta per ora astrazione dalla loro misura o proporzione.

2.° Con quali principii e dietro quali basi di fatto si deve determinare la loro misura o proporzione.

La quistione della cumulazione del danno riguarda solamente questo secondo punto.

Sul primo punto non può, a quanto parmi, cadere quistione di massima generale, dopo che ognuno sente la convenienza della norma proclamata in tutti i secoli, dedotta dalla causa di delinquere, giusta il detto: *per ea quae peccant, per ea et puniuntur*; e giusta l'altro di Cicerone, allegato dal Gran Giudice.

Nè a questa massima può derogare la considerazione, che molte volte coloro i quali commettono furti semplici, o altri delitti prodotti da

ingordigia di denaro, sono impotenti a scontare una data pena pecuniaria. Perchè supposto sempre che con tali delitti non si mescolino altre circostanze aggravanti, che li rendano di natura mista, sarà sempre vero che la pena loro ordinaria e naturale sarà la pecuniaria; e però, in vista dell'impotenza a soddisfarla, si dovrà (per non lasciare impunito il delitto) ricorrere ad una pena sussidiaria, la quale il più che sia possibile equivalga alla pena naturale ed ordinaria. Tutto questo però, lungi dal derogare alla verità ed alla semplicità della regola, non fa che vieppiù confermarla.

Anzi parmi che sia cosa sommamente importante per la legislazione pratica penale di avere presente questa regola, perchè ci somministra un criterio ed un principio direttivo e generale per la *commutazione* delle pene, che molte volte la legge deve ordinare, o perchè circostanze particolari rendono impossibile l'esecuzione della pena naturale del delitto, o perchè quand'anche si potesse eseguire, pure in vista di certe combinazioni renderebbesi sicuramente illusoria. E qui piacciavi osservare che questo è un punto importante nell'economia delle pene, ed uno dei principii direttivi compresi nell'enunciativa generale del quesito che ci fu dato a meditare.

Voi sentite abbastanza, o signori, che la natura del delitto essendo per sè determinata, e secondo le leggi costanti del cuore umano e di un dato popolo, avendo una causa determinata, invoca per sè stessa una data pena invece di un'altra. La commutazione pertanto non può essere più arbitraria; la specie della pena che si sostituisce deve il più che si può essere valevole a produrre l'*effetto* della pena originariamente richiesta dalla natura morale del delitto, che non si può applicare. Dunque la scelta della pena sussidiaria dev'essere determinata dietro le vedute generali che dirigono la scelta della pena ordinaria ed originale.

Così, per esempio, nel caso suscitato del furto semplice, considerando che lo stato del delinquente non permette di esigere da lui la pena del doppio valore della cosa rubata, come prescrivevano le leggi romane e il Codice dell'Impero Germanico di Carlo V.; e considerando dall'altra parte che in ultima analisi la funzione del denaro o della cosa rubata si risolve o nel soddisfare a qualche bisogno, o nell'apportare un dato piacere che colla cosa rubata si può procurare; il legislatore non esiterà a statuire un'altra pena che equivalga alla mancanza del doppio valore della cosa rubata, apportando incomodi e privazioni equivalenti ed anzi maggiori di quelle che col furto si volevano riparare, fino al punto di spegnere coll loro timore la tentazione del furto contemplato.

Allora egli traduce, per esempio, il valore della cosa rubata in tanti giorni o mesi di carcere e di lavoro; e così per un principio efficace ed equo amministra l'economia della commutazione delle pene.

Ma se preventivamente non si determina la scelta originaria della pena dietro la natura morale del delitto, e precisamente dietro la natura della causa o della passione che comunemente può portare a delinquere, come si potrà stabilire la vera base della commutazione in modo di spegnere o rattenere le tentazioni criminose, scopo immediato della legislazione penale? Senza questa veduta si cadrebbe nello scambio mostruoso, più volte notato, di punire coll'opinione un delitto il quale non può essere frenato che colla privazione dei beni, e di punire colla privazione sola dei beni un delitto il quale non può essere frenato che colle pene corporali.

Dietro questi principii pertanto io credo che non possa più rimaner dubbio sulla prima parte della quistione risguardante la scelta della specie delle pene, la quale parmi di poter sottomettere alla vostra deliberazione in forma di massima, non per servire di canone nel Codice, ma per servire di punto d'accordo comune nella revisione del Progetto. Eccola.

1.° La scelta della specie delle pene (fatta astrazione dalla loro misura e proporzione) devi essere originariamente diretta dalla natura particolare della causa di delinquere, ossia dietro la natura della passione o dell'interesse che comunemente suole determinare a commettere quella tale specie di delitti, talchè la natura del male minacciato dalla pena sia un contrapposto alla natura del bene sperato dal delitto.

2.° Laddove circostanze particolari possano far prevedere che la specie originaria della pena scelta colle vedute sovra espresse non possa o non debba essere applicata, si dovrà *sostituire* quella specie di pena, la quale, salva la moderazione prescritta dal Diritto penale, sia più acconcia a produrre l'effetto stesso della pena originaria e naturale.

La seconda parte della quistione, risguardante la misura e la proporzione delle pene, inchiude la quistione subalterna, se la considerazione del danno debba entrare come elemento nello stabilire la misura delle pene, e come vi debba entrare.

Prima di tutto osservo, che non si disputa se si debba o no escludere la considerazione della causa di delinquere, nè della forza maggiore o minore di codesta causa; perchè è troppo manifesto che fino a tanto che tale causa non è spenta, o almeno rattenuta, non si ottiene l'allontanamento del delitto; ma si disputa solamente, se colla causa di delin-

quere si debba calcolare la maggiore o minore gravità del danno, onde stabilire correspettivamente una pena maggiore o minore.

La disputa viene tolta, se si considera che altro è il danno *essenzialmente annesso* al delitto, altro è il danno conseguente ed eventuale derivante talvolta dal delitto medesimo. La prima specie di danno, come già avvertii, coincide colla misura stessa della causa di delinquere, e si confonde colla medesima, senza derogare in sostanza alla massima di proporzionare la pena alla diversa forza della passione criminosa. Così colui che potendo rubare 100 non ruba che 50, a fronte di un altro che ruba 100, mostra che la passione del furto in lui non ha che la metà della forza di quello che ruba il doppio. Quindi il valore del danno coincide colla misura della passione criminosa. Così pure chi potendo dare 20 percosse non ne dà che due, a fronte di un altro che ne dà 20, mostra che la sua ira è minore di quella dell'altro, che ne dà 20. E così del rimanente.

Si può quindi allora senza inconveniente assumere la quantità del danno come una misura di proporzione equivalente alla misura della forza della passione criminosa, tanto più che il dato, su cui si calcola, è manifesto. Ecco come si possa cumulare la considerazione del danno essenzialmente annesso al delitto colla considerazione della forza della causa a delinquere.

Ma siccome lo stesso danno può essere accoppiato ad una diversa misura di passione malefica, e dall'altra parte il legislatore deve ad ogni modo ripararne lo scoppio; così in ultima analisi conviene accordare che la considerazione del danno annesso al delitto non produce giammai una misura di pena che sia al di sotto della forza della spinta criminosa. Diffatti lo stesso danno non potrebbe in tutti i casi per sè solo servire di norma a stabilire una giusta misura di pena. Così, per esempio, colui che per petulanza dà due percosse ad un uomo del popolo, non mostra la stessa forza di passione malefica come colui che le dà al proprio padre o ad un magistrato; perchè nel secondo caso egli, superando l'ostacolo del sentimento della riverenza che ognuno sente verso l'autore dei proprii giorni e verso le persone rivestite della pubblica autorità, opera con una forza di passione malefica maggiore di quella che fa d'uopo per percuotere un'estranea persona del popolo. Eppure il dolore fisico e il danno della persona nell'uno e nell'altro caso può essere uguale.

La cumulazione pertanto della misura del danno colla forza della causa a delinquere non può essere eseguita che colla regola seguente.

= Ritenuto che la forza della passione criminosa debba essere sempre raffrenata, e che per conseguenza la forza della pena debba essere determinata in modo da vincere la forza della suddetta passione, si dovrà stabilire come massima, che la pena maggiore venga annessa al delitto di danno maggiore, e la minore allo stesso delitto di danno minore. =

Dico *allo stesso delitto*, poichè fra delitto e delitto, e fra danno e danno di diversa natura, non abbiamo un criterio comune che li renda scambievolmente commensurabili...

Come si potrebbe mai coi dati di proporzione della pena del furto determinare le proporzioni della pena dell'ingiuria?...

Tutto il fin qui detto riguarda il danno essenzialmente annesso a certi delitti. Ma vi ha un danno conseguente, puramente eventuale, il quale talvolta può derivare per una connessione accidentale, ma probabile, dalla esecuzione di un delitto. Qui osservo due cose. La prima riguarda la specie della pena; la seconda il grado. Quanto alla specie, è per sè manifesto che il danno derivando da un dato delitto, la di lui considerazione sebbene entrar debba nell'economia delle pene, tuttavia non può alterare la massima fondamentale di desumere la specie della pena dalla causa di delinquere.

Pare veramente che quanto al grado noi dobbiamo cumulare la considerazione del danno eventuale alla considerazione della causa di delinquere; talchè se da un dato delitto, mosso da una determinata passione, in un caso derivi solamente il danno suo essenziale, e nell'altro caso, oltre il danno essenziale, derivi anche un danno eventuale, nel primo caso si debba punire con un grado minore di pena, e nel secondo con un grado maggiore. Così nell'incendio doloso di una capanna si possono fingere due casi: il primo, che venga arsa solamente la capanna; il secondo, che in essa venga soffocata ed arsa una persona. Nel primo caso si dovrebbe punire l'incendio con pena minore; nel secondo caso con pena maggiore. Questo è ciò che io voleva esprimere nell'antecedente seduta, quando io dissi di accostarmi all'opinione della cumulazione del danno colla causa di delinquere, in vista della responsabilità del danno derivante dal delitto; voglio dire, in vista dell'imputazione politica e penale del danno puramente eventuale e conseguente al delitto. Ma siccome, parlando della norma primitiva originaria e generale, non si poteva aver presente che il danno proprio ed essenziale del delitto, la cui misura si può desumere come un equivalente della causa di delinquere, e viceversa; così la quistione subalterna del danno *eventuale e conseguente* rimase allora intatta.

Parmi ora che su questo punto importante sia necessario concordare una massima direttiva e generale; tanto più ch'esso riguarda la teoria dell'imputazione legale e politica, in cui la prima mira del legislatore di allontanare efficacemente ogni danno dalla società, e di non provocare con una male intesa dolcezza un delitto maggiore, viene combinata coi principii dell'imputazione puramente morale e filosofica. In questo caso però noi non dobbiamo più arrestarci alle vedute prime, ma dobbiamo colla immaginazione trasportarci entro l'anima del delinquente, per rilevare i calcoli ch'egli sarebbe per fare dopo che la legge fosse promulgata.

Io mi spiego. Un tale commette ad un sicario di bastonare, senza uccidere, il suo nemico. Qui si possono fingere due leggi diverse, risguardanti questo caso. La prima, che renda risponsabile il mandante di quel solo male o danno ch'egli contemplò nel suo mandato, qualunque sia l'evento che può nascere da questo fatto: allora non venendo a lui imputato a delitto che questo solo male, non potrà essere punito che per questo solo titolo. La seconda, che non solamente renda il mandante responsabile del male o del danno da lui ordinato, ma anche dell'omicidio che ne può derivare o per eccesso delle percosse, o per la zuffa che può sorgere tra l'offeso e il mandatario.

Supponendo che la legge non imputi al mandante che il male da lui ordinato, egli può fare il seguente discorso: Io voglio far bastonare il mio nemico. Può essere che il sicario lo ammazzi. Ciò non importa; ed anzi tornerà meglio per soddisfare alla mia vendetta, senza mio grave danno o pericolo; perchè in ogni caso farò constare che non ebbi altra mira che di farlo percuotere, senza ammazzarlo.

Ma supponendo che il Codice ponga a carico del mandante anche l'omicidio che può derivare dal suo ordine, il discorso del mandante non è più lo stesso. Io vorrei (egli dice) fare bastonare il mio nemico, senza ucciderlo; ma se il mandatario lo uccide, io sono fatto reo anche dell'omicidio, quand' anche facessi constare d'avere dato ordine solamente di percuoterlo, e non di ucciderlo. Io non vorrei incontrare questo pericolo, e però è meglio che tralasci di farlo bastonare.

Ponderando l'effetto che queste due leggi, risguardanti lo stesso fatto, possono produrre, egli è manifesto che col restringersi all'imputazione del solo danno proprio del delitto, si lascia il varco aperto al delitto maggiore, invece di prevenirlo. Qualche volta anche s'insegna a commetterlo coll' offrire un titolo legale d'impunità. All'opposto coll'estendere l'imputazione anche al danno eventuale (semprechè derivi da un fatto doloso) si previene, per quanto si può, col mezzo della legge dell'interesse,

senza violare la giustizia. Imperocchè se nasce il solo danno essenziale, il reo non viene punito che per esso; e se oltre al danno essenziale avvenga anche il danno eventuale, egli soggiace alla pena conveniente.

Qui però debbo notare, che la legge deve temperare diversamente l'imputazione del danno secondo che si poteva o non si poteva ragionevolmente prevedere.

Nè qui si deroga alla norma generale della prudenza punitrice; perchè in ultima analisi la imputazione del danno eventuale maggiore viene desunta dalla considerazione di un ulteriore pericolo che non verrebbe prevenuto, e di un interesse malefico che realmente non verrebbe represso, se la legge si contentasse dell'imputazione filosofica e morale, che sola si fa valere nei tribunali di coscienza: dal che si rileva quanto perniciosa cosa sarebbe ad un maneggio di guerra, qual'è la penale legislazione, il trasportare i principii degli affari civili. In essi la volontà delle parti dètta le condizioni, perchè ivi si ha in mira di rispettare il diritto che ognuno ha di disporre come a lui piace delle cose sue dentro i limiti della comune giustizia.

Nelle cose criminali per lo contrario il diritto di difesa, combinato collo stato necessario delle cose, dètta la provvidenza, perchè l'uomo malefico è un nemico ingiusto, contro il quale la nazione ha diritto di guarentirsi fino alla più completa sicurezza.

Io non mi estendo ulteriormente anche per non anticipare la discussione dell'imputazione legale e politica, della quale dovremo necessariamente occuparci nello stabilire i canoni generali sulla imputazione criminosa.

Conchiudo pertanto col convenire nella massima, che = nello stabilire la misura delle pene si debba aver riguardo non solamente al danno proprio ed essenziale del delitto, coerentemente alle massime sovra proposte, ma anche al danno conseguente ed eventuale, regolandone la proporzione dietro le note distinzioni della previdenza dei delinquenti e dell'interesse della pubblica sicurezza. =

PROCESSO VERBALE

della quinta Seduta della Commissione sul Progetto di Codice Penale, seguita il 18 Dicembre 1808.

Riunitasi la Commissione, si è fatta lettura dell'antecedente Processo verbale, ch'è stato approvato.

S. E. il Gran Giudice ha aperta la discussione, domandando se era pensiero della Commissione di sostituire direttamente il Titolo preliminare presentato dal signor Romagnosi, oppure se credeva conveniente una semplice analisi critica del Titolo del Progetto.

La Commissione ha fissato d'occuparsi di questa seconda operazione, massime in forza del principio, ch'essa aveva precedentemente adottato di non togliere il lavoro già fatto, ove non vi sia un'assoluta necessità.

Il sig. Guicciardi ha fatto osservare che la definizione del delitto posta nel Progetto è incoerente e mancante, perchè ivi si dà l'assoluta esistenza del delitto, scompagnandolo dalla imputabilità. Egli quindi rifondeva nei seguenti termini quella definizione. *La dolosa o colposa violazione di una legge penale antecedentemente promulgata*, *o si commetta l'atto che vieta*, *o si ommetta quello che comanda*, *è un delitto*. A questa doveva succedere la definizione della violazione dolosa e della colposa.

Il sig. Valdrighi, ritenendo che nel Titolo in esame la sola redazione fosse meritevole di emenda, ne ha letta un' altra di maggiore nettezza e brevità, ma la di cui sostanza era la stessa.

Il sig. Compagnoni ha letto egli pure un tentativo su questo Titolo, ove invece di definire il delitto definiva i caratteri necessarii di un'azione, affinchè il di lei autore si potesse ritenere *delinquente*.

Si era osservato dal sig. Negri, che nella definizione del sig. Guicciardi veniva a darsi il carattere di reale delitto anche alle violazioni di legge commesse per colpa lieve o lievissima, e che per isfuggire questa confusione dei veri delitti coi quasi delitti il sig. Compagnoni si era ristretto a dichiarare non quale sia il delitto, ma quale il soggetto della giustizia penale.

Due ragioni però furono contrapposte a questa osservazione.

1.° Che nel definire la violazione colposa punibile come reale delitto si doveva caratterizzarla in guisa che riuscisse scevra d' ogni mescolanza colla colpa lieve e lievissima.

2.° Che pei falli e per le contravvenzioni derivanti da colpa lieve o lievissima spettava al Codice il dichiararli, e il dar loro un nome diverso da quello di *delitto*, e che quindi non poteva mai sorgere una tale confusione.

Eccitato il sig. Romagnosi da S. E. il Gran Giudice e dal sig. Valdrighi ad aprire il suo pensiero sulle proposte definizioni, ha preferito a tutte quella del sig. Guicciardi per le seguenti riflessioni.

Che ogni delitto consta di due parti, l'*esterna* e l' *interna*; *esecutiva e fisica* l'una, *morale* l'altra. Che la parte esecutiva per sè sola non costituisce il delitto, essendo essa comune al fanciullo, al pazzo, ed agli enti privi di moralità. Che la parte morale ed interna si risolve in due elementi: in *precognizione* dell' atto dalla parte dell' intelletto, e in *libertà* nella esecuzione. Che la moralità è appunto la facoltà di conformare le proprie azioni ad una norma preconosciuta. Che senza supporre questa *precognizione* e questa *libertà* non si farebbe un Codice per prevenire i delitti degli uomini, ma si agirebbe con essi come coi bruti, i quali quantunque abbiano volontà, mancano di moralità, e quindi non si possono prevenire le loro azioni, ma è forza agire con essi a sperimento fatto. Che la volontà agisce sempre ed in tutti gli enti senzienti, e che quindi l' idea del dolo e della colpa non si può dedurre dalla sola volontà di fare o non fare una cosa. Che operando un atto per sè illecito, cioè vietato dalla legge, e quindi da essa inescusabile, l'atto è doloso nel male o nel danno che ne susségue. Che operando un atto per sè lecito, o non vietato dalla legge, e quindi per essa scusabile, l' atto è colposo a norma della facilità di prevederne il male od il danno che ne consegue. Che quindi nel caso che si voglia dare una definizione, egli sta per quella del sig. Guicciardi, perchè essa comprende l'essenza del delitto, ossia l' imputabilità.

Il sig. Valdrighi osserva, che qualora alla violazione colposa della legge si desse un altro nome, che quello di *delitto*, la definizione del delitto del sig. Guicciardi eccederebbe la sua sfera. Che per questa ragione egli aveva detto nella sua definizione: la *violazione volontaria*, o si ommetta o si commetta l'atto che la legge vieta o comanda, è imputabile e punibile come delitto.

Il sig. Romagnosi nota che appunto per questo egli nel suo primo articolo del Titolo preliminare si era guardato dal definire scolastica-

mente il delitto; che ciò che importa al legislatore ed alla sicurezza dei cittadini è la definizione delle azioni che sono punibili; e che il dire niuna azione può essere punita se non per espressa disposizione di una legge antecedentemente promulgata, gli è dare non una definizione filosofica, ma un canone direttivo pei giudizii, risultante dai caratteri estrinseci e legali delle umane azioni.

Il Gran Giudice riflette, che la definizione del delitto sembra essere un' opera disperata, e quasi la pietra filosofale dei legislatori. Che considerando le definizioni del Codice austriaco, di Bexon nel suo Progetto per la Baviera, del Progetto francese, e le varie proposte fin qui, sembra che tutte abbiano in qualche parte una debolezza nativa e incorreggibile. Che se il Titolo del Progetto terminasse in quella sola definizione, essa sarebbe certamente viziosa; ma considerata in complesso con tutto il contesto del Titolo, le obbiezioni svaniscono, perchè ivi si parla del dolo e della colpa.

Il sig. Guicciardi fa sentire che non può star bene in fronte ad un Codice una definizione assolutamente erronea; e il sig. Compagnoni aggiunge, che non è da ritenersi anche perchè ha una forma più cattedratica che legislativa.

Circa la definizione della violazione dolosa o colposa, espressa nel Progetto, il sig. Romagnosi ha notato la improprietà di quelle parole: *la volontà vi concorre direttamente o indirettamente*. La volontà non concorre, ma ella stessa è il principio creatore dell'azione. Nè v'ha volontà diretta o indiretta, perchè o si vuole o non si vuole; e fra questi due atti della nostr'anima non ve n' ha uno di mezzo che partecipi della natura d'ambo gli estremi. Ciò è tanto vero, che gli atti colposi non si puniscono per sè stessi, ossia per un vizio di volontà, ma si puniscono per l'*imprudenza*, ossia per un vizio d'intelletto imputabile in origine a colui che ha operato.

Per non dare adunque un trattato scolastico del delitto, la cui natura non è necessario di determinare teoricamente in un Codice, nel quale si enumerano tutte le azioni che dovranno essere considerate come delitti, la Commissione ha stabilito di convertire il Titolo del delitto in genere in un Titolo preliminare al Codice penale, simile, per l'intento di fissare le idee fondamentali, a quello che sta in fronte al Codice Napoleone. — Si sono concordati i seguenti articoli in quanto alla massima.

1.° Niuna azione od ommissione può essere punita, se non vi sia violazione di una legge penale antecedentemente promulgata, che espressamente la riguardi.

2.° La violazione è dolosa o colposa.

3.° È dolosa quando deliberatamente si opera o si ommette ciò che la legge vieta o comanda sotto sanzione penale.

4.° È colposa quando non essendosi voluta la violazione di una legge penale, ne sia derivato un fatto punibile dalla legge, cui si poteva prevedere ed evitare.

Si elimina l'art. 5. del Progetto, essendo inutile il dire in fronte del Codice ciò che si fa nel Codice (1).

Il sesto articolo si ritiene, salva la migliore redazione.

Nel settimo alle parole: *la colposa violazione della legge è punibile soltanto in via correzionale*, si aggiunge: *e di Polizia*. Il resto è tolto.

Si toglie l'ottavo articolo, come in sè stesso circonvoluto, e contrario ai principii sovra stabiliti.

Salva una migliore redazione, si ritiene l'articolo nono, colle seguenti mutazioni.

Nel § 4. si sostituisce all'età dei 9 anni quella dei 10 compiuti.

Si toglie il § 6., come contenente un oggetto di difficile evento, mal collocato in una serie di canoni generali, e quindi da porsi ove si tratterà delle circostanze aggravanti od attenuanti il delitto.

Nel § 7. si toglie la parola *affatto*, come atta a suscitare troppe idee comparative in chi deve giudicare, esponendo il paragrafo nei seguenti termini:

Se l'azione sia commessa per un accidentale ed involontario disordine od assopimento della ragione, per cui l'autore non ne potesse conoscere le conseguenze, ec.

Il § 8. si ritiene.

Del resto rimane aperto il Titolo per aggiungere ciò che si crederà opportuno anche in questo articolo.

L'articolo 10. è tolto, e gli oggetti ivi enumerati si avranno in considerazione trattando dei delitti in particolare.

Si chiude il Titolo cogli ultimi due articoli del sig. Romagnosi, ritenendo il nono per servirsene trattando dell'attentato.

(1) Veggasi il Titolo I. del Progetto del 1806, riportato alla pagina seguente. (DG)

A schiarimento delle cose dette in questo quinto Processo verbale, mi sembra opportuno l'aggiungere qui il Titolo I. del Progetto, sul quale cadeva l'esame della Commissione, cioè di quello del 1806. Si noti che il Titolo I. della quinta redazione, la quale pare fuor di dubbio il primo risultato delle sedute della Commissione, è conforme al Titolo medesimo della sesta redazione. (DG)

TITOLO I. — *Dei delitti in generale.*

Art. 1. La violazione di una legge penale, o si commetta l'atto che vieta, o si ommetta quello che comanda, è un delitto.

2. Nessun atto, nessuna ommissione può imputarsi a delitto e punirsi, se non siasi violata una legge penale antecedentemente promulgata.

3. Perchè la violazione della legge penale sia imputabile, è necessario che sia accompagnata dalla volontà di violarla.

4. § 1. La volontà vi concorre *direttamente* o *indirettamente*.

§ 2. Vi concorre *direttamente*, se la violazione della legge sia stata voluta anche soltanto nell'atto dell'intrapresa criminosa. In questo caso la violazione della legge è *dolosa*.

§ 3. Vi concorre *indirettamente*, se non siasi voluta la violazione della legge, ma l'atto per sè stesso sia tale da prevederne facilmente l'avvenimento contrario alla legge. In questo caso la violazione della legge è *colposa*.

5. La legge stabilisce pene distinte nel grado, ed anche diverse nella qualità, secondo che i delitti siano commessi con deliberazione o nell'impeto.

6. Si ritiene commesso con deliberazione anche quel delitto, che sebbene voluto soltanto nell'atto, sia però conseguente di altro delitto deliberato, e per sè stesso sia tale da prevederne facilmente l'avvenimento contrario alla legge.

7. La colposa violazione della legge è punibile soltanto in via correzionale. La pena però non percuote che gli avvenimenti derivati da colpa grave, cioè quando vi era la maggiore facilità di prevederli.

8. L'avvenimento deve sempre riputarsi derivato da colpa grave, se l'azione direttamente voluta sia per sè stessa illecita o dalla legge vietata, e deve riputarsi doloso ogniqualvolta nella medesima azione, con la proibizione della legge, vi concorra il maggior grado della colpa.

9. § 1. Non è punibile nè come *dolosa*, nè come *colposa* la trasgressione della legge.

§ 2. Se l'autore di essa sia privo affatto dell'uso della ragione.

§ 3. Se nello stato alternante di pazzia e di ragione commetta l'atto nell'accesso di pazzia.

§ 4. Se non abbia ancora compiuto l'anno nono.

§ 5. Se una forza esterna ed irresistibile lo spinga all'atto, malgrado il dissenso della sua volontà.

§ 6. Se una forza esterna ed irresistibile lo costringa alla scelta fra due mali, e per evitare un male assai grave ed irreparabile, egli dia la preferenza alla trasgressione della legge.

§ 7. Se l'azione sia commessa per un accidentale ed affatto involontario disordine od assopimento della ragione, per modo che l'autore non ne potesse conoscere il fine e le circostanze.

§ 8. Se sia intervenuto errore, per cui non si possa imputare l'atto al suo autore, quando però, indipendentemente dall'errore, l'atto in sè stesso fosse lecito.

10. Se l'errore cade sulle qualità aggravanti il delitto, come nell'omicidio e nel furto, sui rapporti di persona, di cosa o di luogo, le qualità non si considerano per l'applicazione della maggior pena che a causa delle medesime sia imposta dalla legge.

PROCESSO VERBALE

della sesta Seduta della Commissione sul Progetto di Codice penale, seguita il 17 Dicembre 1808.

Riunitasi la Commissione, si è fatta lettura dell'antecedente Processo verbale, ch'è stato approvato.

S. E. il Gran Giudice ha incaricato il sig. Romagnosi di stendere quel Titolo di riforma, secondo le mutazioni fatte al Titolo *dei delitti in genere* del Progetto.

Si è nuovamente disputato quale intestazione dovesse apporsi a questo Titolo.

S. E. era d'opinione che si ritenesse l'intestazione *dei delitti in genere.*

Il sig. Guicciardi pensava che dovesse intitolarsi *delle azioni punibili*, e ciò per quelle stesse ragioni che avevano fatta escludere dal Titolo la definizione del delitto.

Il sig. Smancini voleva che si ponesse in fronte: *Disposizioni generali*, comprendendovi anche quelle disposizioni generali circa le pene, che la Commissione avrebbe fissate nel disaminare il secondo Titolo del Progetto.

S. E. non crede opportuna questa riunione, e ciò per due ragioni.

1.° Perchè un Codice riesce tanto più chiaro, quanto più gli oggetti sono nicchiati in una sede propria e distinta.

2.° Perchè in queste disposizioni generali non si pongono che dei canoni regolatori, non delle disposizioni positive, come sono la scelta e l'adozione di una pena, piuttosto che di un'altra.

Rimane sospesa la scelta della intestazione del Titolo concordato nell'antecedente seduta.

Il sig. Valdrighi ha fatto l'intera lettura del secondo Titolo *delle pene in generale*, come oggetto della presente seduta (véd. pag. 1277).

Prima però che se ne venisse all'analisi, S. E. ha proposto se convenga porre nel Titolo preliminare, ch'è stato concordato dalla Commissione, il brevissimo Titolo III. del Progetto, per conservare la divisione dei delitti d'alto criminale, di giustizia correzionale, e di Polizia.

Ha fatto sentire che bisogna ritenere questa divisione per non porsi in discordia col Codice Napoleone, con quello di procedura penale, con quello di commercio, e con molti regolamenti, i quali tutti la presuppongono; ed anche per determinare quali delitti sieno di competenza d'un tribunale, quali di un altro.

Il sig. Romagnosi ha fatto osservare che questa divisione dei delitti secondo le pene, è un'opera di risultato, e quindi prematura avanti il compimento del Codice. Che per questa ragione nelle antecedenti sedute si era concordato di non porre in fronte che alcune disposizioni generali, riserbandosi questa triplice divisione dei delitti ad un brevissimo Titolo in fine del Codice.

Il sig. Guicciardi ha osservato che fino dalle prime sedute la Commissione si è proposta una orditura del Codice, la quale fosse inalterabile. La divisione dell'ordine giudiziario e delle competenze dei tribunali è un mero atto governativo, il quale può essere passaggiero e mutabile; quindi tornerebbe vano il proponimento della Commissione. Lo scopo del Codice penale è quello di determinare quali sieno le azioni punibili, e quale la pena con cui sono punibili. Spetta al Codice di procedura il determinare quali pene sieno di competenza dei tribunali d'alto criminale, quali di quelli di giustizia correzionale, quali di quelli di Polizia. È un errore il voler distinguere la natura delle pene seguendo le distinzioni dei poteri giudiziarii, perchè, come si era già avvertito, una stessa pena senza ch'ella muti natura, crescendo solamente nei gradi, appartiene ad una diversa giurisdizione; e quindi ne verrebbe la conseguenza, che mutandone il nome, essa dovesse mutare natura. Perchè dunque voler determinare e statuire una distinzione eternamente incompatibile col soggetto sul quale ella cade, e già smentita dal fatto, com'è accaduto alla Commissione del Progetto nelle pene di multa, di prigionia, di bando? È pur erroneo il volere dalla divisione delle pene ripetere la divisione dei delitti, come si fa nel Progetto, quasichè dalla divisione delle varie specie di ostacoli che si pongono ai delitti si potesse dedurre una vera divisione dei delitti medesimi. Che se questa divisione fosse vera, noi dovremmo dire che esistono delitti di Polizia perchè vi sono delle pene che si sono nominate di Polizia; e distruggendo le fondamenta che si è tentato di porre, dovremmo mescolare per sempre fra gli odiosi e reali delitti alcune contravvenzioni che molte volte sono tali pel solo capriccio della fortuna e del tempo.

Non si è poi in discordia coi Codici preesistenti, i quali suppongono questa divisione, purchè il Codice di procedura penale provveda

che la tal pena, per esempio quella di due anni di detenzione, spetta ai tribunali correzionali; e così via discorrendo.

Il sig. Valdrighi ha fatto osservare che dal terzo Titolo del Progetto ben poco si potrebbe cavare per porlo nel primo Titolo del Codice, se se ne eccettui il § 3., il quale dice: *I delitti militari non sono compresi in questo Codice.*

E ciò perchè il § 1. dell' art. 43. è già mostrato falso dalla osservazione del sig. Guicciardi; perchè all' art. 44. è già supplito dal canone proposto dal sig. Romagnosi, ed accettato; perchè l' art. 45. è già prevenuto dalle disposizioni dell' esistente Codice di procedura penale. Se però per fissare la competenza si volesse ritenere il contenuto del preaccennato § 1., art. 43., a fine di non dedurre la divisione dei delitti da quella delle pene, si potrebbe dire: *Le violazioni della legge penale altre sono punibili con pena d' alto criminale; altre con pena di giustizia correzionale, altre con pena di Polizia.*

Del resto a lui pare che il Regolamento organico e il Codice di procedura penale provvedano abbastanza per la fissazione della competenza dei tribunali.

Il sig. Strigelli ha aggiunto, che qualora col Codice di procedura e col Regolamento organico non fosse bastantemente provveduto, S. E. il Gran Giudice potrebbe supplirvi con un Regolamento speciale.

Dopo molte discussioni sull' art. 11. del Progetto, la Commissione si riporta alla ventura seduta per istabilirne la massima.

Procedendo nulla ostante all'analisi del Titolo *delle pene*, la Commissione convenne che in esso si dovessero enumerare le pene adottate dal Codice, spiegando precisamente in che consistano.

Sono adottate le pene del Progetto: 1.° la morte; 2.° i ferri; 3.° la Casa di forza.

Indi mutando l'ordine della enumerazione del Progetto, si aggiunge alle già indicate: 4.° la berlina; 5.° la esposizione del cartello, essendo queste pene dichiarate accessorie della seconda e della terza; 6.° la prigionia, ossia quella che i Francesi dicono *réclusion*.

Per l' interdizione dai pubblici ufficii il sig. Compagnoni ha fatto osservare che non conviene porla fra le accessorie delle quattro pene principali enumerate dal Progetto, perchè la pubblica confidenza, dote necessaria a chi deve esercitare funzioni pubbliche, è già distrutta dalla semplice inflizione d' una di quelle quattro pene; talchè chi le subisce si deve intendere interdetto *ipso jure*. E questo sarebbe il soggetto di un articolo, e nulla più.

S. E. ha osservato che sembra scarso il numero e la scelta delle pene fatti dalla Commissione, massime se si parli di pene morali, le quali possono arrivare all'infinito, e precisamente conformarsi a norma della spinta criminosa che in un dato popolo ed in certi delitti suole aver luogo.

Il sig. Guicciardi ha notata come mancante l'utilissima pena della ritrattazione, ossia palinodía. Ha pur notato mancare la pena che dicesi *sorveglianza della Polizia.*, ottima per prevenire in un delinquente, che ha già espiata la pena principale, ogni lusinga e speranza di commettere nuovi delitti senza risvegliare sospetto di sè.

Questa sorveglianza della Polizia (egli dice) dev'essere dal Codice delineata tanto nelle sue forme, come ne' suoi effetti, per distinguerla dalla sorveglianza generale della Polizia.

Ha del pari osservato che non sembra convenire alla economia del legislatore il porre assolutamente e perpetuamente come accessoria la pena del bando. Possono occorrere alcuni delitti che domandino questa sola pena, e quindi essa può benissimo avere il carattere di pena principale.

Il signor Romagnosi osserva che gli articoli 13. e 14. del Progetto sono del tutto inutili. O si considerano come regole che si forma il legislatore, e allora non hanno più luogo nel Codice, se non riducendoli ad esecuzione nel formarlo; o si considerano riguardo ai giudici, e allora sono in sè stessi incompatibili coi principii prestabiliti, perchè verrebbero a far supporre nel giudice l'arbitrio di cumulare a suo senno le pene principali e le accessorie. Sono dunque da togliersi.

Nota di più, che i due paragrafi dell'art. 15. sono fuori della loro sede nativa, e vanno collocati ove si parlerà degli effetti della condanna, poichè è già stabilita la massima, che nel Titolo *delle pene in generale* si parli soltanto della specie delle pene, e dei modi con cui si eseguiscono.

Si ritiene il § 1. dell'art. 16.; il secondo è una massima, anzichè una disposizione. Esso dunque è da togliersi.

S. E. propone che l'art. 17., in cui si descrivono i modi e le forme della morte specialmente esemplare, venga ritenuto; salva però la facoltà di sostituire un altro apparato di morte esemplare, qualora la Commissione, parlando di certi delitti, lo credesse opportuno.

Per l'art. 17. il sig. Romagnosi propone che si ritenga l'art. 4. della legge 21 Gennajo 1790, fatta dall'Assemblea nazionale di Francia, di cui non è che una traduzione. E quindi egli propone che si dica: *e in*

ogni caso è ammesso alla sepoltura ordinaria, affinchè non nasca il dubbio se questa debba negarsi, qualora i parenti o gli amici non ricerchino il cadavere.

Per l'art. 18. il sig. Romagnosi osserva ch'esso colpisce colla stessa pena tre casi. Il primo è, che il condannato alla morte venga a mancare avanti della esecuzione per morte naturale o procurata. Egli è di parere che punire il morto con un cartello infamante sia una disposizione inconciliabile col Codice di procedura penale e colla massima fondamentale della ragione penale. Col primo, perchè egli formalmente dispone che l'azione penale si estingue colla morte del colpevole. Siccome dunque l'azione durava ancora dopo la condanna, attesochè il Codice di procedura penale non la considera estinta se non colla espiazione della pena; così venendo questa interrotta per morte antecedente, resta estinta senza che manchi altra autorità alla giustizia. È poi inconciliabile colle massime fondamentali della ragione penale, perchè non ne viene dimostrata la necessità, e anzi manca il soggetto del terrore pubblico mediante la morte preceduta del reo. Oltre a ciò si usa contro la memoria di un morto una esecuzione infamante, che almeno per l'opinione di fatto va a ricadere sui vivi innocenti, e perciò tutto si riduce ad un impotente ed inutile sfogo di vendetta.

Negri osserva che il condannato a morte dopo la sentenza è servo della pena, e che riguardo a lui non può aver luogo la disposizione del Codice di procedura penale; e poichè la sentenza non si è potuta eseguire in realtà, è di parere che convenga eseguirla almeno coll'affissione della iscrizione al patibolo.

Romagnosi osserva che il testo del Codice di procedura penale non distingue se la morte sopravvenga prima o dopo la sentenza di condanna, e però che in una legge specialmente penale, dove essa non distingue, nemmen noi dobbiamo distinguere.

Il secondo caso dell'art. 18. riguarda la fuga dal carcere dopo la sentenza di condanna.

Il sig. Romagnosi ha osservato prima di tutto, che questo soggetto dovrebbe essere trattato sotto il Titolo particolare *delle pene dei condannati fuggitivi;* chè volendone parlar qui, nascono le seguenti osservazioni. Che la condanna per cartello appeso al patibolo è frustranea ed illusoria pel condannato, tornandogli a maggior vantaggio fuggire per evitare la morte, che subire l'iscrizione del cartello. Che pel pubblico diventa spettacolo di fredda curiosità, la quale lo spinge a gettare un occhio sul cartello, e a dire fra sè: *il reo ha saputo il suo*

conto se ha tentato di scampare. Che questo spettacolo propagando l'idea che si può sottrarsi al braccio della giustizia, alimenta nei cuori la speranza della impunità. Che all'opposto se si perseguiti il reo dovunque, si produce il vero effetto politico della pena.

Il terzo caso riguarda la condanna proferita in contumacia.

Il sig. Romagnosi osserva che il processo in contumacia è una mera diligenza del potere giudiziario, perchè non si perdano le prove del delitto. Che tutti i Codici ragionevoli stabiliscono che quando il contumace si presenta al giudice, la condanna si debba rivocare, e riassumere il processo con forme più regolari, che lascino luogo alla difesa dell'accusato. Perchè dunque fulminare una condanna d'infamia e di proscrizione colla tacita supposizione di doverla forse un giorno rivocare?

Il sig. Negri osserva, che se dipendesse da noi il condannare o il non condannare, egli seguirebbe i principii del sig. Romagnosi. Ma posto che la legge comandò che si condanni, la condanna deve avere un qualche effetto.

Fattasi lettura dell'art. 27. del Codice Napoleone circa la condanna in effigie del contumace, il sig. Valdrighi ha osservato che questo articolo conferma l'opinione di lui, cioè doversi eseguire la condanna in effigie non solo pei contumaci condannati a morte, ma per tutti quelli condannati ad altra grave pena, la di cui sentenza meriti d'essere fatta pubblica.

Essendo insorta qualche varietà di opinioni, e trovandosi d'altronde meritevole di riguardo la condizione del contumace, S. E. ha incaricato il sig. Valdrighi di presentare un Progetto di modificazione per l'art. 18.

Per l'art. 19. in vece delle voci non italiane *assicurata con lastre e boghe*, si è concordato che si ponga: *assicurata con catene stabili e pesanti.*

L'art. 20. rimane intatto, come pure il 21.

Per l'art. 21. il sig. Valdrighi osserva, che se la pena del carcere in un castello è stata posta in supplemento della deportazione, come dicono i compilatori del Progetto, essi hanno fatta in realtà una sostituzione assai dura; e che d'altronde se il condannato deve star chiuso in carcere, è poi inutile ch'esso lo sia piuttosto in un castello, che altrove.

Dopo ciò la seduta si è sciolta, rimanendo però ancora aperta la discussione sugli oggetti proposti per la seduta di martedì 20 Dicembre.

S. E. ha incaricato il sig. Consigliere di Stato Strigelli di raccogliere le osservazioni dei tribunali, ed i rilievi in risposta per ciò che riguarda l'argomento delle pene in generale.

Anche qui, come ho fatto poco sopra (pag. 1270), e per gli stessi motivi, riferisco il tenore dei Titoli II. e III. del Progetto del 1806, unendovi anche gli art. 5 al 9 della quinta redazione, onde si possano vedere le successive modificazioni intorno alle diverse specie di pene. (DG)

TITOLO II. — *Delle pene in generale.*

11. Le pene altre sono di *alto criminale,* altre *correzionali,* altre di *Polizia.*

12. Le pene di alto criminale sono: 1.° la morte; 2.° i ferri; 3.° la Casa di forza; 4.° la prigionia; 5.° la berlina; 6.° l'esposizione del cartello; 7.° l'interdizione dai pubblici uffici, o dall'esercizio di un'arte o mercimonio; 8.° il bando dal Regno.

13. Le prime quattro specie di pene sono principali; le altre sono accessorie. Le principali non si possono cumulare; le accessorie concorrono colle principali.

14. La berlina concorre solo con la pena dei ferri; l'esposizione del cartello con quella della Casa di forza.

15. § 1. La sola pena della berlina è infamante. La esposizione del cartello accompagna la pena per quei delitti i quali, sebbene dalla legge non sottoposti all'infamia, esigono tuttavia, per l'indole loro, una maggiore pubblicità nella punizione. — § 2. L'infamia non percuote che la persona del delinquente, e la legge riprova l'opinione che ricopre d'infamia anche la di lui famiglia.

16. § 1. La pena di morte si eseguisce col taglio della testa. È vietata qualunque esacerbazione contro i condannati.

§ 2. L'atrocità di certi delitti esige però che talvolta sia più imponente l'apparato nell'esecuzione della pena di morte.

§ 3. La legge determina i casi in cui al condannato deve infliggersi la morte *specialmente esemplare.* Si eseguisce anche questa col taglio della testa; ma la medesima viene infitta sopra un'asta con cartello indicante il nome, il cognome e la patria del condannato, il titolo e le qualità aggravanti del delitto: vi si conserva esposta per le rimanenti ore del giorno.

17. Il cadavere è consegnato ai parenti od amici del defunto, se ne fanno la domanda, ed è ammesso alla sepoltura ordinaria. Nel registro non si fa menzione alcuna del genere della morte, giusta il prescritto nel Codice civile all'art. 85.

18. § 1. Se il condannato alla morte, dopo la decisione, fugga dal carcere, o venga, per morte naturale o procurata, a mancare prima dell'esecuzione, si erige il patibolo nel luogo solito, e su di esso il carnefice affigge un'iscrizione portante a grandi caratteri il nome, la professione, il domicilio del condannato, i suoi connotati personali, il delitto e la pena.

§ 2. Lo stesso ha luogo pel condannato a morte in contumacia.

19. § 1. I condannati ai ferri sono impiegati in opere forzate ed in pubblici lavori nell'ergastolo o fuori, con una catena ai piedi assicurata con lastre e boghe.

§ 2. Coloro che sono condannati alla berlina vengono distinti da un segnale che marca l'infamia inerente alla pena.

20. I condannati alla Casa di forza soggiacciono senza catena al lavoro forzato, che si eseguisce nel recinto di una casa separata dall'ergastolo. Hanno per segnale un leggiero cerchio di ferro alla gamba.

21. Il condannato alla prigionia è chiuso in carcere entro un castello o fortezza del Regno. Può essere unito ad altri condannati alla stessa pena.

22. § 1. Il condannato alla berlina, cinto di ferri e circondato da guardie, viene condotto sulla piazza del luogo a ciò destinato. Ivi è esposto, per un tempo non minore di un'ora, nè maggiore di tre, sopra d'un palco, al concorso del popolo, con iscrizione che gli pende dal collo, esprimente a grandi caratteri il di lui nome, la professione, il domicilio, il delitto e la pena.

§ 2. Il condannato alla berlina non è mai esposto con altri, sebbene coagenti o complici, sottoposti alla stessa pena.

23. L'esposizione del cartello si fa nella piazza del luogo a ciò destinato, sopra d'un palo cui si affigge a suono di tamburo, colle indicazioni eguali a quelle della berlina. Il cartello resta esposto per tutta la giornata.

24. La interdizione dagli ufficii pubblici ha sempre luogo contro il funzionario od ufficiale pubblico qualunque, che sia stato condannato ad una pena di alto criminale. L'interdizione dall'esercizio di un'arte o mercimonio ha luogo per quei delitti che si sono commessi mediante abuso di quell'arte o mercimonio, e pei quali sia stata inflitta pena d'alto criminale.

25. Il bando dal Regno ha sempre luogo contro i forestieri condannati ad altra pena di alto criminale.

26. Le pene correzionali sono: 1.° la Casa di correzione; 2.° la detenzione non minore di quindici giorni; 3.° l'esilio dal Regno; 4.° il confino; 5.° l'esilio locale; 6.° la multa non minore di lire settantacinque; 7.° la rimozione speciale dalla carica o dall'impiego che copriva il colpevole al tempo del commesso delitto; 8.° la sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio per tempo maggiore di quindici giorni.

27. La Casa di correzione e la detenzione sono sempre pene principali. Il confino, l'esilio locale e la multa, sebbene principali, possono colle altre rispettivamente cumularsi. L'esilio dal Regno, la rimozione dalla carica o dall'impiego, e la sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio, sono pene accessorie.

28. § 1. La Casa di correzione è casa di lavoro, ed è separata dalla Casa di forza. Il lavoro, in cui s'impiegano i condannati, deve adattarsi alla loro abilità e professione.

§ 2. Questi non hanno alcun vincolo o segnale.

29. § 1. La detenzione è nelle carceri presso il Tribunale correzionale che ha pronunciata la sentenza. Essa è larga, senz'alcun vincolo ed obbligo di lavoro.

§ 2. Quando la condanna non ecceda il mese di detenzione, ed il delinquente sia persona di buona fama, il giudice nella sentenza può surrogare alla detenzione l'arresto del condannato per altrettanto tempo in propria casa. Quest'arresto obbliga il medesimo sulla sua parola d'onore a tenersi in casa durante il tempo della condanna, e non allontanarsene sotto qualunque pretesto. Se si allontani dalla casa, è tenuto a subire la detenzione in carcere per tutto il tempo della condanna, senza riguardo all'arresto già sofferto.

30. Il confino è la relegazione in un Comune, Distretto o Dipartimento del Regno per un determinato tempo.

31. L'esilio locale è l'espulsione temporanea da un Comune, Distretto o Dipartimento del Regno.

32. § 1. La multa è determinata in tante lire.

§ 2. In caso d'impotenza al pagamento, si sostituisce la pena della detenzione. Questa è in ragione di un giorno per ogni cinque lire di multa; ma però non eccede i sei mesi.

33. L'esilio dal Regno può dal giudice aggiungersi alla pena principale contro i forestieri colpevoli di delitto punibile con Casa di correzione o con detenzione. Si può egualmente dal giudice, quando trattisi di forestiere, commutare il confino o l'esilio locale nell'esilio dal Regno.

34. La rimozione speciale dalla carica o dall'impiego che copriva il colpevole, è aggiunta sempre alla pena di Casa di correzione, del confino o dell'esilio locale cui egli venga condannato, ed è in facoltà del giudice di aggiungerla alla detenzione, dove però questa sia per tempo maggiore di un mese.

35. § 1. La sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio importa che,

durante la medesima, il condannato non possa esercitare l'arte o il mercimonio, nemmeno per mezzo della famiglia o d'altri.

§ 2. È in facoltà del giudice di aggiungere la sospensione alla pena correzionale o di Polizia, che sia stata inflitta per delitti commessi con abuso dell'arte o mercimonio.

36. Le pene di Polizia sono: 1.° la detenzione che non eccede i dieci giorni; 2.° la multa che non eccede le lire cinquanta; 3.° l'espulsione dal Regno; 4.° la sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio per tempo non maggiore di quindici giorni; 5.° la riprensione.

37. La detenzione è nella casa d'arresto presso l'Ufficio di pace. Essa è pur larga, senz'alcun vincolo ed obbligo di lavoro, come all'art. 29; ed ha luogo anche per questa la modificazione, di cui nel § 2 del citato articolo.

38. La multa non si può cumulare colla detenzione nei delitti di pena di Polizia.

39. § 1. L'espulsione dal Regno ha luogo per misura di Polizia contro i forestieri vagabondi, oziosi, privi di domicilio, e sospetti malviventi.

§ 2. Può anche dal giudice aggiungersi alla pena di detenzione di Polizia, cui sia condannato il forestiere.

40. La riprensione è un'ammonizione che il giudice fa in pubblico al colpevole nei casi distintamente indicati dalla legge.

41. All'ammonizione è sempre unita la comminazione d'una pena di Polizia, e talvolta anche correzionale, pel caso in cui l'ammonito torni a commettere quell'atto sul quale fu ripreso, od a violare quel precetto che colla riprensione gli è stato fatto.

42. Anche nella sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio per tempo non maggiore di quindici giorni ha luogo il disposto all'art. 35.

TITOLO III. — *Divisione dei delitti.*

43. § 1. Dalla divisione delle pene si ripete la divisione dei delitti.

§ 2. Questi perciò si dividono in delitti di *pena d'alto criminale*, di *pena correzionale*, e di *pena di Polizia.*

§ 3. I delitti militari non sono compresi in questo Codice.

44. I delitti di pena d'alto criminale sono tutti *pubblici*, e quindi per essi si procede, sebbene non vi sia querela od istanza della parte alla quale ne sia derivata offesa o danno.

45. Fra i delitti di pena correzionale e di Polizia ve ne sono alcuni, pei quali la procedura non può aver luogo che sopra querela od istanza della parte pregiudicata; e, se sia già intrapresa, cessa quando la parte interessata desiste dalla querela od istanza. Questi delitti sono distintamente dichiarati dalla legge, e si dicono *privati.*

DELLA QUINTA REDAZIONE.

Art. 5. Le pene sono o di alto criminale, o correzionali, o di Polizia.

Art. 6. Le pene di alto criminale sono: 1.° la morte; 2.° i lavori pubblici; 3.° la deportazione; 4.° il lavoro in Casa di forza; 5.° la relegazione; 6.° il marchio; 7.° la berlina; 8.° l'esposizione del cartello; 9.° la confisca dei beni; 10.° la interdizione dal grado, funzione o impiego pubblico; 11.° l'interdizione dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte.

Art. 7. Le pene correzionali sono: 1.° la detenzione; 2.° la sospensione dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte; 3.° la sospensione dall'esercizio di certi diritti civici, civili e di famiglia; 4.° la ritrattazione solenne; 5.° il confino; 6.° l'esilio locale; 7.° l'interdizione dai luoghi pubblici; 8.° la multa maggiore di lire 50; 9.° la pubblica riprensione.

Art. 8. Sono pene comuni alla giustizia d'alto criminale e correzionale: 1.° l'assoggettamento alla disposizione del Governo; 2.° l'assoggettamento alla sorveglianza del Governo.

Art. 9. Le pene di Polizia sono: 1.° la detenzione non maggiore di dieci giorni; 2.° la multa non maggiore di lire cinquanta; 3.° l'allontanamento da un determinato luogo; 4.° l'arresto in casa; 5.° l'ammonizione; 6.° la ritrattazione semplice; 7.° il precetto di presentarsi.

Voto di Valdrighi, citato nel secondo Processo verbale.

Quale estensione si debba dare al Codice penale.

Preferirei di formare un Codice separato per le *contravvenzioni di Polizia*, giacchè un tal nome, e non quello di *delitti*, mi piacerebbe di usare. Tutto ciò che può essere modificabile per le circostanze, e secondo le viste e i bisogni politici ed economici del Governo, parmi che non debba far parte del Codice dei delitti e delle pene, il quale propriamente deve contenere quelle violazioni di legge che tali furono in qualunque tempo, e vennero riputate da qualunque ben regolato Governo, o che scaturissero per avventura dalle leggi fondamentali dello Stato, escluse quelle che fossero proscritte dalle massime liberali del nostro Governo, e dai lumi ormai generalmente riconosciuti ed ammessi della filosofia. Queste violazioni, qualunque siane il grado, e qualunque sia la pena che loro s'infligga, essendo perciò nella classe dei delitti, parmi che debbano entrare a far parte del Codice penale. Conviene anche riflettere, che molte contravvenzioni alle leggi di Polizia sono ristrette ad un certo paese, e che su queste non converrebbe di provvedere con leggi generali. Adottando l'opinione contraria, quella parte di Codice penale che versasse intorno alle contravvenzioni di semplice Polizia potrebbe nel corso di pochi anni restare abrogata, o sfigurata per modo, che rimanesse affatto inutile, o non servisse che di confusione ed intralcio. — Quindi tutto ciò che ha rapporto alle Finanze, alla sanità, alle acque e strade, all'annona, all'agricoltura, e simili, lo farei soggetto di Codici o Regolamenti parziali. — Le pene prescritte da queste leggi e regolamenti debbono bensì applicarsi dai tribunali, a meno che la loro cognizione non sia riservata alla Polizia amministrativa; ma essendo variabili, credo che non debbano far parte del Codice penale. — La stessa benemerita Commissione, che ha formato il Progetto, ha ingenuamente confessato, che se avesse seguito l'impulso libero delle proprie idee, avrebbe diviso il Codice in due parti, descrivendo nella prima la serie dei veri delitti di alto criminale e di pena correzionale, e nella seconda le semplici contravvenzioni di Polizia. Ciò è quanto dire, che non avrebbe voluto confondere queste con quelle, sebbene ne avesse formato la seconda parte del Codice. — E poichè accade qui di parlare su ciò che non dovrebbe far parte del Codice penale, propongo eziandio se non potesse convenire di escludere il Titolo che riguarda i delitti contro il gius delle genti, sia naturale, sia consuetudinario, sia fattizio; poichè la tutela di questo diritto è principalmente affidata al Supremo Imperante, come Capo della nazione, il quale solo conosce i rapporti politici che lo legano cogli altri Governi, la loro estensione nelle diverse circostanze, e la convenienza di punirne le violazioni. Vorrei almeno, ove pure si vogliano classificare nel Codice quei delitti, che la giustizia non dovesse porsi in azione senza una speciale delegazione del Sovrano. — Ciò che appartiene alla pirateria lo vorrei contemplato dalle leggi marittime. — Del resto trovo io pure indispensabile che s'istituisca un diligente esame sulle diverse parti dell'attuale nostra legislazione, per estrarne quelle disposizioni che possono percuotere i delitti, onde inserirle nel Codice penale.

SCRITTI DIVERSI

DI

G. D. ROMAGNOSI

RELATIVI

AL PROGETTO DEL CODICE PENALE
PE 'L REGNO D'ITALIA

Riguardo alla ortografía seguíta eziandío in questo Volume, cominciando dal presente foglio, dichiaro che la *riforma lessigrafica* proposta dal sig. Giovanni Gherardini è da me fedelmente seguíta in ogni sua parte, tranne le seguenti voci: *addutto, aquedutto, argumentare* e i suoi derivati, *assuggettare* e i derivati, *condutto, corrozione, dedutto, difficultà, fundere* e i suoi composti (*confundere, difundere, effundere, infundere, profundere, rinfundere, sconfundere, trasfundere*), *incumbere* e i derivati, *indutto, introdutto, occidere* e i derivati, *produtto, ridutto, spelunca, succumbere* e i derivati, *superchio, supprimere* e i derivati, *surmontare* e i derivati, *surreggere* e i derivati, *sustanza, tradutto*; seguendo in vece la commune ortografía, cioè: *addotto, aquedotto, argomentare* e i suoi derivati, *assoggettare* e i derivati, *condotto, corruzione, dedotto, difficoltà, fondere* e i suoi composti (*confondere, difondere, effondere, infondere, profondere, rinfondere, sconfondere, trasfondere*) (leggendo però *fuso, fusione, confuso, confusione*, ec.), *incombere* e i derivati, *indotto, introdotto, prodotto, ridotto, soccombere* e i derivati, *soperchio, sopprimere* e i derivati, *sormontare* e i derivati, *sorreggere* e i derivati, *sostanza, spelonca, tradotto, uccidere* e i derivati; usando indifferentemente *facoltà* o *facultà, sorgere* o *surgere* (scrivendo tuttavía *sorgente, surto*), *volgo* o *vulgo* e i suoi derivati: tanto più che il sopra nominato chiarissimo filologo nella sua *Lessigrafía* dice aperto che nella nostra lingua è frequente lo scambio dell'*u* in *o*, e viceversa. (Il Tipografo)

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

SOPRA

LA PRIMA PARTE DEL CODICE PENALE

SCRITTE

DA ROMAGNOSI IN NOME DEL GRAN-GIUDICE (1).

§ 1. Co'l presentarvi la riforma della Parte preliminare del Progetto del Codice penale io v'invito, Signori, a riassumere i vostri lavori dal punto in cui rimasero. Ma prima di entrare in un esame particolare di questa medesima riforma corrono spontaneamente al pensiero tre ricerche; cioè:

1.° Conviene, o no, porre in fronte del Codice penale certe disposizioni generali tendenti specialmente a dirigere l'esercizio della giustizia punitrice?

2.° Quando ciò convenga, quali sono i sommi capi intorno ai quali debbono versare queste disposizioni?

3.° Con quale economía debbono essere proposte?

§ 2. I. Quanto alla prima ricerca, nessuna controversia può insorgere, dacchè nelle prime vostre Sedute voi tutti siete concorsi nell'opinione affermativa. Sentiste allora che l'intento di una riforma non sta solo nel togliere i difetti e nel conservare i vantaggi anche minimi della legislazione antecedente, ma bensì nell'accrescerli per quanto è possibile. Siccome dunque egli è certo che alcune norme riguardanti la natura dei delitti, la loro imputazione, l'applicazione delle pene, ed altre simili, erano sanzionate dalle leggi romane e dalle consuetudini dei

(1) Si confrontino queste Osservazioni (che nel manoscritto sono quasi interamente di carattere del Romagnosi) con quelle del Gran-Giudice, poste in fronte al Progetto (sopra p. 1031), e co 'l Discorso di Romagnosi che si legge dopo il primo Processo verbale, pagina 1211. (DG)

Tribunali, talchè formavano autorità di legge; così dovendosi ora co'l nuovo Codice abrogare le vecchie leggi penali, si lascierebbe un vuoto enorme e pericoloso, se non vi si supplisse con altre disposizioni legislative.

Invano si vorrebbe ricorrere alla notorietà delle dottrine ed alla presunzione della scienza e della probità dei Giudici e dei Tribunali. Li autori, io dirò con la Cassazione di Francia, non sono leggi [1], e d'altronde eglino non sono sempre d'accordo fra loro. Dico di più: la certezza di alcune massime, l'utilità riconosciuta di certe regole hanno appunto con sè quel necessario carattere che deve sempre determinare il legislatore a renderle obligatorie.

§ 3. II. Ciò premesso, quali sono le materie che conviene comprendere in questa parte generale? Dopo maturo esame io fui d'avviso che si potevano ritenere quelle che vi furono poste dagli autori del Progetto. In conseguenza il nuovo lavoro abbraccia tutti i Capi compresi nel primo, più alcune aggiunte, come potrete riconoscere dal paragone dei Titoli di ambidue.

Titoli del primo Progetto [2].

I. Dei delitti in generale.
II. Delle pene in generale.
III. Divisione dei delitti.
IV. Dei gradi delle pene.
V. Degli attentati.
VI. Degli agenti principali e dei complici.
VII. Del concorso di più delitti nello stesso reo, e dei recidivi.
VIII. Regole e disposizioni generali, per l'influenza dell'età, del sesso e di altre circostanze, su la qualità e durata delle pene.
IX. Dei delitti commessi dai condannati durante la pena.
X. Dei delitti commessi in estero Stato.
XI. Degli effetti della condanna e degli effetti della dichiarazione d'innocenza.
XII. Della riabilitazione dei condannati.
XIII. Della estinzione dei delitti.

---

(1) *Osservazioni preliminari della Corte di Cassazione di Francia su'l Progetto del Codice di procedura civile.*

(2) Cioè di quello anteriore alla revisione fatta dalla Commissione del 1808. (DG)

Titoli del secondo Progetto (1).

I. Dei delitti in generale.
II. Delle pene.
III. Degli effetti delle condanne.
IV. Degli attentati.
V. De' correi e complici.
VI. De' rei di più delitti e de' recidivi.
VII. Della influenza dell' età e del sesso, e di alcune altre circostanze, su le condanne.
VIII. Della responsabilità civile.
IX. Della riabilitazione.
X. Della prescrizione.

§ 4. Benchè il nuovo lavoro presenti un minor numero materiale di Titoli, tuttavía abbraccia tutte le materie del primo, ed inchiude molte altre disposizioni non comprese in esso.

§ 5. Così, per esempio, non ho creduto, dietro anche le vostre osservazioni, che si dovesse fare un Titolo speciale della divisione dei delitti, mentre a ciò bastavano due Articoli che appunto leggerete alla fine del primo Titolo (2).

§ 6. Non si è fatto del pari un Titolo separato intorno ai gradi delle pene; ma un Capo speciale del Titolo generale delle pene medesime, come oggetto parziale dello stesso. Il Titolo dei delitti commessi dai condannati durante la pena fu per una stretta connessione di materia trasfuso in quello de' rei di più delitti e de' recidivi.

§ 7. Quello dei delitti commessi in estero Stato fu inserito nelle disposizioni generali che chiudono il Titolo delle pene, perchè si tratta più tosto di estendere le azioni penali fuori di que' confini, entro i quali

(1) Secondo la quinta redazione, ed anche secondo la sesta, meno poche diversità nell'iscrizione dei Titoli V. e VII., come apparisce dal confronto (vedi p. 1103. 1107.) (DG)

(2) Per quanto mi è dato rilevare dai frammenti di manoscritti che ho tra mani, sembra che questo richiamo si riporti ad un Progetto del Titolo I., che venisse poi modificato, giacchè le disposizioni che si trovano nei due ultimi articoli del Titolo, secondo il manoscritto, furono rifuse nel Capo VII. del Tit. II. della Parte I., e specialmente negli art. 52. e 58. In sostanza questo cenno tende ad escludere il Titolo III. del Progetto anteriore alla riforma della Commissione del 1808, che versava su la *Divisione dei delitti*, ed ove si leggono le disposizioni presso a poco identiche a quelle che si hanno nelle redazioni quinta e sesta agli artic. 4. 52. 58. suddetti. (DG)

da prima si trovavano ristrette, e del modo di procedere, anzichè d'indicare speciali delitti o stabilire altre pene.

§ 8. Ho creduto poi che si dovesse aggiungere alla parte generale il Titolo della responsabilità civile. Di fatto era necessario introdurre fra la legislazione civile e la penale una tale corrispondenza, che ne risultasse un mezzo d'indennità e di sicurezza publica e privata. Il Codice Napoleone lo aveva già preparato; il Codice di procedura penale lo presuppone.

§ 9. III. Il fin quì detto riguarda le materie comprese in questa parte generale. Quanto alla economía con la quale dovevano essere proposte, io fui, come voi, persuaso che conveniva limitarsi a quelle sole disposizioni, le quali, riguardando tutta l'amministrazione della giustizia punitiva, non possono trovare una sede propria in alcuna parte speciale del Codice.

§ 10. Ho poi stimato che si dovessero rimettere ai rispettivi luoghi particolari quelle altre disposizioni, le quali possono essere relative ad alcune specie complessivamente, ma che di loro natura non sono suscettibili di una sanzione generale.

§ 11. Nel far ciò ho pensato, che quanto certe definizioni o canoni generali possono convenire alla prima parte, onde somministrare norme direttive all'amministrazione della giustizia penale, altretanto sarebbe stato inconveniente e pericoloso applicarvi sanzioni speciali. Di fatto nulla sembra più assurdo di quello che voler fissare per casi indeterminatissimi disposizioni assolutamente precise. Su di questo per altro potrò meglio accennarvi le mie idée allorchè v'innoltrerete nell'esame speciale di ciascun Titolo.

Su'l Titolo II. delle pene.

CAPO I.

Delle diverse specie di pene.

§ 12. Il Titolo più importante della parte generale, cioè quello delle pene, richiama ora il nostro esame.

Prescindendo per ora dalle considerazioni morali e politiche a bastanza note, tratte dallo stato della nostra civilizzazione, dalla natura dell'opinione publica, dalla forma del nostro Governo, e da altre simili, in quanto possono concorrere a determinare un genere più che un altro

di pene, io mi restringerò a quelle sole che sono più acconce ad abbreviare il nostro lavoro.

§ 13. La triplice classificazione delle pene, sotto la denominazione di *alto Criminale*, di *Giustizia correzionale*, e di *Polizia* (1), era già determinata dal terzo Statuto costituzionale, dal Regolamento Organico, e dal Codice di procedura penale.

§ 14. Niun imbarrazzo, anzi un commodo grandissimo, offre questa divisione nel compilare il Codice penale, sì perchè essa non toglie che per ogni delitto non si possa scegliere la pena conveniente; sì perchè in cento casi una denominazione unica e semplice agevola molte disposizioni generali, le quali non si potrebbero annunziare senza una lunga enumerazione delle singole pene componenti le rispettive classi.

§ 15. Qualunque poi fosse la riforma possibile dell'ordine giudiziario, la divisione delle pene rimarrebbe sempre com'è, perchè la procedura per le contravenzioni di Polizía, quella pe' i minori delitti, e quella pe' i maggiori, dovrebbe sempre presentare, come presenta di fatto, nel Codice di procedura alcune varietà determinate dalla varia importanza dei delitti medesimi.

Ritenuta questa divisione, consideriamo partitamente ogni classe.

Pene di alto Criminale.

§ 16. Le pene di alto Criminale, proposte nella nuova riforma, sono quelle stesse che in massima parte sono in uso; quelle che furono già proposte nel Progetto della prima Commissione, quelle che nelle vostre Sedute furono da voi approvate.

§ 17. Io debbo per conseguenza solamente tratenermi sopra due novamente aggiunte, cioè sopra il marchio e la confisca de' beni.

§ 18. La prima, praticata dai Romani, che fu conosciuta sotto il nome d'*inustione* (2), adottata da alcune posteriori legislazioni, e recentemente dal Progetto di Codice penale dell'Impero francese, fu rigettata dagli autori del Progetto che rivediamo, per quelle ragioni che furono addotte dagli scrittori moderni di penale filosofía. Io ho ponderato i loro motivi, e mi sono avveduto che le loro objezioni quanto potevano essere apprezzabili allorchè si facesse uso di questa pena contro i con-

---

(1) Art. 5. sì della quinta che della sesta redazione. (DG)

(2) *Etiam stigmatis inustio poena nec capitalis est, quam sustinebant olim damnati in metallum, servi fugitivi, et calumniatores.* (Anton Matthei *De crim.* ad Libr. XLVIII. Tit. XVIII. *De poenis*, n.° 11.

dannati a pene temporanee, altretanto svanivano quando l'uso di lei si restringesse ai condannati alla pena perpetua de' lavori publici. Per essa il condannato, fatto servo perpetuo della pena, non rientrà più nel commercio degli altri cittadini. Per lo che non lascia adito ad alcuno degl'inconvenienti pe'i quali la pena del marchio fu communemente disapprovata.

§ 19. Per lo contrario in questo caso sorge buona ragione onde adottarla. Di fatto per essa si rende più terribile la pena perpetua de'lavori publici, che un savio legislatore applicherà soltanto a gravissimi delitti, i quali forse non potrebbero essere frenati dalla sola apprensione di un lavoro penoso. Per lei si facilita, in caso di fuga dal luogo di pena, la ricognizione e l'arresto di condannati pericolosissimi, e si acquista un mezzo prezioso di publica sicurezza.

§ 20. Il nome di *confisca dei beni* sveglia a prima giunta l'idéa d'una pena estesa sopra una famiglia innocente pe'l delitto d'un padre colpevole, e le amarezze di tutta una generazione contro l'autorità della legge e del Governo. Ma questi sentimenti cessano allorchè nel nuovo Progetto si leggerà la maniera con la quale se ne potrà far uso, e si penserà al perchè se ne debba far uso.

§ 21. Per ciò che spetta al modo di usarne v'invitò a leggere l'articolo 13.[1] del nuovo Progetto. Da esso voi rileverete che non solamente nulla vien tolto ai figli di quanto la legge civile dispose in loro favore, ma che si fornisce al Governo il mezzo di usare compassione anche verso quelle persone le quali potevano nutrire un'utile lusinga su la sostanza del condannato; e però anche nell'adottare questa pena si evitarono tutte le objezioni che furono eccitate dalle dottrine liberali de'tempi moderni.

§ 22. Dall'altra parte poi esisteva una forte ragione, onde non abbandonarla interamente. Vi sono degli attentati che tendono o al rovesciamento della costituzione dello Stato o del Governo, o alla devastazione ed alla rapina delle proprietà sia publiche, sia private; o in fine a distruggere la fede e la circolazione del commercio con l'alterazione delle specie, con la fabricazione o l'introduzione della falsa moneta, o di altri rappresentativi publici del cambio. Le perdite dello Stato in questi casi possono essere immense, e sono sempre indeterminate ed inapprezzabili. Conviene dunque, anzi è giusto e necessario, che a titolo di danni e d'interessi siano riparate con la confisca de' beni del condannato.

(1) È l'art. 19. così della quinta che della sesta redazione. (DG)

Una trista esperienza dei turbamenti insorti pur ora in alcuna delle Province del nostro Regno chiaramente ne ammonisce quanto provida e salutare possa riuscire per noi l'applicazione di questa pena (1).

§ 23. Una pena commune tanto all'alto Criminale, quanto alla Giustizia correzionale, è l'assoggettamento alla sorveglianza speciale del Governo. Li autori del Progetto che rivediamo abbandonarono questa providenza all'arbitrio della Polizia amministrativa. Certamente v'ha una sorveglianza abituale sopra tutti i membri che compongono la società, come anche esiste una sorveglianza speciale preventiva dei delitti, la quale giova alla Polizia giudiziaria; ma qui si tratta di un altro genere di providenza, la quale sì per la massima che pe 'l modo appartiene strettamente alla legislazione penale. D'ordinario li uomini non giungono ai grandi delitti se non che o per mezzo d'una corruzione lungamente preparata, o per mezzo di altri delitti antecedentemente commessi. Chiusi i delinquenti nel luogo della pena, suole per lo più aumentarsi la loro corruzione. Espiata la condanna, ritornano essi nel commercio sociale con tutte le disposizioni a nuocere, come pur troppo una lunga esperienza ha confermato. Dall'altra parte se il diritto di punire è un diritto di difesa, e però di prevenzione; se questa difesa si deve dal legislatore esercitare fino alla più completa sicurezza; tutto ne mostra che questa providenza spetta realmente al Codice penale. Ove poi si miri al modo co'l quale dev'essere amministrata, si conferma vie più la convenienza d'inserirla nel nuovo Progetto. Ogni privazione d'un diritto, fatta sotto sanzione penale, è essenzialmente una pena che il solo legislatore ha diritto di stabilire. Inutile riescirebbe ogni misura imposta a coloro che espiarono certe condanne, se non si potesse, uniformandosi ai doveri prescritti dalla vigilanza, procedere efficacemente o a rinchiuderli in luogo sicuro, o ad allontanarli da un altro. La necessità di questa pena, e di un Regolamento che la sussegua, fu profondamente sentita da S. A. I. il Principe Vicerè, ed espressamente rimessa al futuro Codice penale del Regno d'Italia.

---

(1) Io terrei una opinione affatto opposta riguardo alla pena della confisca, come risulta dalla mia nota a pag. 1041. Aggiungerò ancora, che quanto qui si dice intorno ai danni che sente lo Stato da certi delitti prova che lo Stato ha diritto ad essere indennizzato co'i beni del delinquente, ma non giustifica la confisca; perchè in questo caso non si deve parlar più di confisca, sì bene di restituzione e d'indennità, ch'è tutt'altra cosa. Io credo poi che qui Romagnosi fosse costretto a celare la sua vera opinione in proposito, giacchè altrove egli si mostra contrario alla pena della confisca. (Veggasi l'ultimo di questi scritti relativi al Codice penale, che s'intitola *Riforma del Codice penale.*) (DG)

§ 24. Quanto alle altre pene di alto Criminale, voi troverete qualche mutazione di nome senza cangiamento di sostanza. Così p. e. la pena che dagli autori del primo Progetto fu denominata *dei ferri*, ora chiamasi *dei lavori publici*, sì per indicarne l'oggetto principale, sì anche per uniformarsi alla denominazione delle leggi romane e di altre moderne legislazioni.

§ 25. Quella della *relegazione* corrisponde in parte alla *prigionia* del primo Progetto. Dico in parte, perchè vi fu aggiunta la morte civile. Veramente quanto a questa si sarebbe desiderato di poterle sostituire la deportazione, conosciuta tanto dai Romani, quanto da altre nazioni moderne che hanno colonie fuori del Continente europeo. Allora si avrebbe il vantaggio di allontanare per sempre dal seno della nostra società non solo coloro ch'è gravoso allo Stato di ritenere, ma molti altri ai quali per ragioni politiche non potendosi, per la natura dei loro delitti e delle loro funzioni, applicare le altre pene adattate ai delitti communi, sarebbe conveniente sostituire questa specie di pena. Si è quindi procurato di ottenere, per quanto era possibile, questo medesimo intento stabilendo la pena della relegazione, la quale d'altronde, dietro le opinioni preesistenti, è considerata la più acconcia per provedere a sì fatti casi.

§ 26. Fra le pene di Giustizia correzionale incontrerete la *sospensione di certi diritti civici, civili o di famiglia.* Troverete per altro che l'interdizione totale di sì fatti diritti costituisce l'effetto delle pene infamanti, alla quale altro non si aggiunge che la facoltà di domandare il divorzio giusta il Codice Napoleone.

§ 27. Quì mi conviene osservare che quest'oggetto interessa non solamente la legislazione penale in sè stessa, ma eziandío tutte le communicazioni sociali, l'ordine stesso delle procedure, e i sentimenti della publica opinione. La sapienza degli antichi Romani aveva su di ciò proveduto in modo, che la moderna legislazione non ha fatto altro che imitarli (1) (a).

---

(1) *Qui vere infames sunt*

1.° *His portae dignitatum clauduntur.* Leg. 2. Cod. *De dignit.*

2.° *Arcentur a militia.* Leg. 4. § 4. Dig. *De re mil.*

3.° *Prohibentur postulare nisi pro se et certis personis.* Leg. 1. § 2. et 8. Dig. *De postul.*

4.° *Prohibentur Decuriones, Judices, Adsessores esse.* Leg. 38. Cod. *De Decur.* Leg. 1. Dig. ad Leg. Jul. *De vi priv.* Leg. 12. § 2. Dig. *De Judic.* Leg. 2. Dig. *De officio Adsessorum.*

5.° *Carent testimonii dictione.* Leg. 3. § 5. Leg. 13. *Si ea re.* Dig. *De test.*

(a) Questo periodo e i seguenti si riferiscono alla pena di cui si parla quì in generale, e non contengono nessuna speciale appro-

§ 28. Le ragioni politiche e morali mi confermarono nell'idèa di rinovare l'uso di questa pena. Era troppo conveniente che chi avesse subíta una pena infamante venisse per sempre inabilitato a godere di que' diritti e di que' riguardi che devono essere il premio di una condotta intemerata, a meno che con una vita riconosciuta irriprensibile l'uomo scaduto nella publica opinione non fosse ammesso al benefizio della riabilitazione.

§ 29. Si pose poi nelle pene correzionali la sospensione di alcuni di questi diritti, perchè anche nella sfera dei delitti correzionali ve ne hanno alcuni ai quali acconciamente si deve applicare per un dato tempo una pena di questa specie; talchè a proporzione che i delitti sono per loro natura infamanti, noi abbiamo un progresso di pene che li dichiarano tali.

Avrò poi più libero campo di svolgervi le ragioni di questa pena e delle altre allorquando vi parlerò dei rispettivi Capi che le riguardano.

Pene di Giustizia correzionale.

Detenzione e Casa di correzione.

Passo ora alle pene di Giustizia correzionale.

§ 30. Nel Progetto che rivediamo (1) all'art. 26. s'incontra la *Casa di correzione*, e la detenzione non minore di *quindici giorni*. La prima importa lavoro; la seconda no: la prima viéne subíta nella Casa di correzione; la seconda nelle carceri presso il Tribunale correzionale.

§ 31. Nella nuova redazione queste due pene furono ridotte ad una sola, cioè alla detenzione con lavoro nella Casa di correzione. Quando però la condanna non eccede i tre mesi potrà, giusta il disposto dal Codice di procedura penale, subirsi nella Casa di arresto.

§ 32. Questa variazione mi parve necessaria. Le Case di custodia non debbono essere d'ordinario Case di pena, giusta il disposto dal Codice di procedura penale (2). Oltre a ciò le Case di pena per molti motivi morali, politici ed economici a bastanza noti debbono essere Case di lavo-

vazione della facoltà di chiedere il divorzio, accordata al conjuge del condannato. Su ciò vedi la mia nota alla pag. 1058. (DG)

(1) Quello del 1806. (DG)

(2) Perchè in via di eccezione il Codice di procedura penale le fa servire anche per quest'oggetto, senza però derogare alla massima giustissima e doverosa, in esso espressamente adottata, che le Case di custodia siano costruite e dirette in modo, che l'inquisiti non vi abbiano a soffrire verun incommodo, oltre la semplice custodia. (DG)

ro (1). Quest'ultima ragione doveva tanto più prevalere, onde unire il lavoro alla detenzione, quanto più è manifesto che li autori del primo Progetto destinarono la detenzione correzionale anche per soddisfare, in caso d'insolvenza, alla pena della multa, la quale, se non in tutto, almeno in parte si può scontare co'l lavoro.

Esiglio dal Regno, tolto dalle pene correzionali.

§ 33. Una seconda mutazione voi incontrerete, e questa riguarda l'esiglio dal Regno, che dagli autori del Progetto fu collocato fra le pene di Giustizia correzionale, da poi che il bando, sia temporaneo, sia perpetuo, fu collocato fra le pene di alto Criminale. Voi già avvertiste nelle vostre antecedenti Sedute che questa era una ripetizione della stessa pena sott'altro nome, e perciò io mi sono uniformato al vostro sentimento co'l sopprimerla dal numero delle pene di Giustizia correzionale. A ciò mi sono indotto vie più dal considerare ch'essa non può offrire nè meno secondariamente il risultato di richiamare nel seno della società un uomo corretto dallo sperimento della pena antecedente.

§ 34. All'opposto la somma gravità che in sè stessa può racchiudere, e l'uso che spesso se ne dovrà fare come pena susseguente a condanne d'alto Criminale, mi ha indotto a ritenerla soltanto per le materie di alto Criminale.

Confino, esiglio locale, multa, sospensione dall' esercizio di un' arte o professione ritenute.

§ 35. Le pene del confino, dell'esiglio locale, della multa, della sospensione dall' esercizio di un' arte o professione, segnate nel primo Progetto, mi sono sembrate convenientissime non solamente in qualità di pene, ma anche come mezzi di precauzione onde prevenire ulteriori delitti. Tanto più mi sono confermato nell'opinione della loro convenienza, quanto più esse hanno meritato l'approvazione di celebri scrittori, i quali si occuparono di proposito della più rigorosa censura delle pene stabilite da alcune vecchie legislazioni di Europa (2).

---

(1) V. Bexon, Introd. al Lib. II. pag. 51, Bentham, ec.

(2) Veggansi fra li altri Pastoret e Vouglans.

Ritrattazione solenne.

§ 36. Per questa ragione ho creduto di porre nel catalogo delle pene correzionali la *solenne ritrattazione*, che manca nel Progetto, come fu già avvertito nelle vostre Sedute antecedenti. Essa non solamente fa la funzione di pena, e di pena tratta dalla natura stessa del delitto, ma produce eziandio un doveroso risarcimento dell'altrui onore leso; o a quella sinistra impressione che taluno tentò di eccitare nel Publico con certi scritti, simboli o parole. Per lo che per doppio titolo essa non era da dimenticarsi, come non fu mai dimenticata in quasi tutte le vecchie legislazioni europee.

Publica riprensione.

§ 37. Dopo la ritrattazione ho creduto di porre fra le pene correzionali la *publica riprensione.* Essa mi parve essenzialmente correzionale non tanto per la sua natura, quanto per la sua applicazione. Essa di fatto conviene a quelle trasgressioni, le quali o furono commesse con imprudenza, o con la violazione di una certa decenza publica, o per altre maniere simili.

§ 38. L'impressione poi di questa pena eseguita nella publica udienza, e con un certo apparecchio più o meno umiliante, secondo la natura del delitto o del fallo che si vuole punire, può riuscire salutare sì per l'esempio publico, che per la correzione del reo.

Interdizione dai luoghi publici.

§ 39. Fra le pene di Giustizia correzionale fu posta l'interdizione dai luoghi publici. Essa fu interamente dimenticata nel Progetto (*del* 1806), benchè in generale sia accennata dal Diritto romano e da altre posteriori legislazioni, e commendata da alcuni celebri scrittori di legislazione penale.

§ 40. Questa pena, presa per sè stessa, conviene p. e. a coloro che turbano la tranquillità o il decoro delle adunanze publiche, e specialmente se taluno in ciò si rendesse recidivo. Essa perciò produce il doppio effetto d'indurre una privazione pe'l condannato, ed un mezzo di precauzione ond'evitare in futuro i disordini altre volte accaduti.

§ 41. Oltre a ciò, essa si può unire come pena accessoria contro co-

loro che, segnati d'infamia, male sarebbero tolerati nel consorzio degli onesti cittadini; e per tale maniera si dà l'ultimo compimento agli effetti della infamia legale.

Osservazione generale.

§ 42. S'egli è vero, Signori, che una buona legislazione penale deve, per quanto è possibile, prevenire i delitti, correggere i colpevoli, e rinforzare i sentimenti morali, avvalorando tutti li elementi della sana opinione publica, io mi lusingò che, esaminando tutto il complesso delle pene ricordate fin quì, voi agevolmente comprenderete ch'esse tutte tendono a produrre questo triplice effetto.

Pene di Polizia.

§ 43. Li autori del Progetto (1) all'art. 36. annoverano fra le pene di Polizía:

1.° La detenzione che non eccede i dieci giorni.

2.° La multa che non eccede le lire 50.

3.° L'espulsione dal Regno.

4.° La sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio per tempo non maggiore di giorni quindici.

5.° La riprensione.

§ 44. Quanto alla detenzione e alla multa, non può cadere controversia, nè rimanere arbitrio, dopo che queste due pene furono stabilite dal Regolamento Organico della Giustizia civile e punitiva, 13 Giugno 1806.

§ 45. Non è così della espulsione perpetua dal Regno. Se essa come pena eccede i limiti delle pene puramente correzionali, come mai potrà essere di competenza del Giudice di pace?

Espulsione dal Regno, tolta dalle pene di Polizía.

§ 46. L'art. 39. del Progetto (2) stabilisce che questa pena ha luogo come misura di Polizía contro i forestieri vagabondi, oziosi, privi di domicilio, o sospetti malviventi. Ma io non credo che le misure di Polizía, nelle quali entra necessariamente l'esercizio d'un potere puramente

(1) (2) Anche qui s'intende il Progetto del 1806. (DG)

discrezionale e preventivo, possano venire assoggettate alle disposizioni fisse del Codice penale. Dall'altra parte poi intorno al vagabondaggio, alla mendicità, e ad un tenore di vita sospetto, ozioso, e in cui non si dà conto di sè, parmi che non si possa statuire con un articolo fugitivo, ma che si esigano providenze speciali (1).

Sospensione dall'esercizio di una professione od arte, tolta dalle pene di Polizia.

§ 47. Non ho creduto nè meno che fra le pene di Polizía si possa ritenere la *sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio*, benchè non oltrepassi il termine di *giorni quindici*. Questa pena presenta l'aspetto di pena grave sì pe'l danno pecuniario, che per quello del credito; e però non è applicabile che a mancanze gravi, le quali di loro natura dovrebbero spettare più tosto alla Giustizia correzionale.

§ 48. Nulla mi resta d'aggiungere intorno alla riprensione, dopo quello che ne ho detto parlando delle pene di Giustizia correzionale.

§ 49. In vece io richiamo, Signori, la vostra attenzione alla riforma che ho creduto conveniente di progettare intorno alle pene di Polizía.

§ 50. Ritenuta la detenzione, e la multa di Polizía, le quali sono pene rigorosamente tali; ritenuta la riprensione sotto il nome di *ammonizione*; io fui d'avviso che altre pene ancora si possano aggiungere, avuto riguardo sì all'indole dei piccoli delitti che possono essere di spettanza dei Giudici di pace, che alla mira di prevenire più gravi trasgressioni.

Queste pene sono:

L'allontanamento da un determinato luogo.

L'arresto in casa.

La ritrattazione semplice.

Il precetto di presentarsi.

Considerazioni generali su l'armonía delle pene di Giustizia correzionale e di Polizía.

§ 51. Prima eziandío d'entrare in un esame particolare della convenienza di ognuna, voi comprenderete facilmente che fra l'intiero prospetto delle pene di Giustizia correzionale e quello delle pene di Polizía

(1) Vedi Bexon, *Code de Police administrative*, Cap. IV. art. 198. e seg., pag. 17.

vi deve essere una specie di affinità e di corrispondenza; sì perchè molte volte esse cadono sopra oggetti i quali non differiscono che per gradi o per modificazioni; e sì perchè nell'una e nell'altra sfera si debbono, per quanto si può, accoppiare ai mezzi penali quelli di precauzione, onde prevenire in progresso i più gravi delitti, ne' quali non può più aver luogo che la pena esemplare. Questa economía era dettata dal corso ordinario delle affezioni criminose, le quali per lo più hanno un progresso graduale, nè agiscono mai in un senso isolato.

§ 52. Dietro queste considerazioni io ho stimato conveniente di ampliare la serie delle pene di Polizía, come le correzionali, in modo che non solamente fossero atte a reprimere i varj piccoli delitti e le moltiplici trasgressioni, le quali richiedono una sommaria procedura, ma che eziandío si corrispondessero e collegassero fra di loro, onde formare un tutto armonico e connesso, tendente a produrre un solo effetto.

Allontanamento da un dato luogo.

§ 53. Così, per esempio, se nelle pene di Giustizia correzionale s'incontrano le pene del confino, dell'esiglio locale, e dell'allontanamento dai luoghi publici, si troverà fra le pene di Polizía quella dell'allontanamento da un dato luogo, con la quale il condannato non perde il proprio domicilio, ma soggiace ad un semplice interdetto di accostarsi, per esempio, ad una data casa, ad una bettola, o ad un altro luogo in cui potrebbe rinovare l'occasione o di maggiore scandalo, o di un grave delitto.

§ 54. Con questa pena potrà pure il Giudice di pace ordinare ad una persona, che in certe giornate di concorso o di solennità, o per altre simili occasioni, avendo turbato la tranquillità d'un certo luogo, essa debba nella ricorrenza delle stesse giornate starne lontana.

Arresto in casa.

§ 55. L'arresto in casa si presenta a prima vista più tosto come un mezzo onde prevenire, per esempio, l'incontro di due o più persone, che come una pena formale.

§ 56. Voi vedrete per altro ch'esso non lascia d'essere una pena, poichè colpisce per un dato tempo la libertà competente ad ogni uomo in società.

§ 57. Per ciò poi che spetta alla sua convenienza, io confesso che se i giudizj di Polizía, specialmente negli oggetti che non sono di fatto

permanente, richiedessero una precedente istruzione, la pena dell'arresto in casa forse giungerebbe tarda, e mancherebbe in parte del suo effetto preventivo. Ma voi conoscete su questo punto quale sia il metodo sopra ciò stabilito (1), e però anche per questo lato cessa qualunque scrupolo su la sua opportunità.

Ritrattazione semplice.

§ 58. Fra le pene di Giustizia correzionale fu posta la ritrattazione solenne; fra quelle di Polizía fu posta la ritrattazione semplice. Essa era necessaria e come pena e come risarcimento in quelle ingiurie verbali private che possono convenientemente formare oggetto della Giustizia di Polizía.

§ 59. La maniera di eseguire questa pena doveva essere proporzionata alla minore gravità e al minore scandalo del delitto. Fu perciò stabilito che il reo non sia obligato a comparire personalmente alla publica udienza, onde risparmiare la più grave impressione della vergogna che si volle riserbata alla ritrattazione solenne, applicata a più gravi e scandalose trasgressioni commesse o con li scritti, o con le parole, o co' i simboli.

Precetto di presentarsi.

§ 60. Se la sorveglianza speciale del Governo nelle materie di alto Criminale fu suggerita dalla necessità di assicurarsi contro quelle malefiche disposizioni dei condannati che ancora rimangono dopo l'espiazione delle pene temporanee; se questa sorveglianza nelle materie correzionali può anche avere in mira di tratenere un uomo dall'innoltrarsi nella strada dei grandi delitti, ai quali sembra già inclinato, mi parrebbe che per identità di ragione si dovesse fra le pene di Polizía introdurne una che in qualche guisa rassimigliasse a quella della sorveglianza, onde nei piccoli oggetti produrre lo stesso effetto. Questa consiste nel dovere del condannato di presentarsi al Giudice di pace, a rendere conto di sè in certi intervalli di tempo determinati dalla sentenza. Questa pena può essere pronunziata come accessoria in certi casi ne' quali fa d' uopo assicurarsi per un dato tempo della condotta di una persona, e guarentire la tranquillità publica o privata.

---

(1) Art. 107. 108. 109 del *Codice di procedura penale.*

Necessità d'introdurre un' altra pena.

§ 61. Compiuto così l'intiero apparato delle pene, potrebbe forse domandarsi ancora, se esso basti a soddisfare a tutte le occorrenze della giustizia. Potrebbe forse domandarsi, se per alcuni piccoli delitti, che sembrano proprj di certe persone che formano la feccia delle popolazioni, o che sono dettati da petulanza, e mediante i quali per altro si passa ad una più grande audacia criminosa, nei quali le pene morali sono nulle, le pecuniarie impraticabili, quelle di alto Criminale e di Giustizia correzionale o eccessive o incompetenti, si abbia o no proveduto co'l nuovo Progetto. Quando si scoprisse che non fu proveduto, se convenga o no per questi casi introdurre o rinovare l'uso di certe pene brevi ed efficaci; o non più tosto, seguendo l'impulsi d'un'opinione liberale e decorosa, abbandonare quest' oggetto senza occuparsene ulteriormente.

§ 62. Un esempio farà vie più sentire il mio pensiero. Nel seno delle città e nelle campagne noi ci troviamo infestati da miserabili e vagabondi, che senza casa, senza professione, senza opinione, senza relazioni, commettono ora dei guasti ed ora dei furti di non grande entità; talvolta dánno molestie, e sempre turbano la tranquillità delle persone. Per quanto attiva e vigilante sia l'azione della Polizía, essa non può prevenire tutti li attentati di costoro, e conviene molte volte assoggettarli ad un formale giudizio. Costoro tradotti avanti il Giudice di pace, o avanti il Tribunale correzionale, e sentendosi intimare alcuni giorni o alcuni mesi di detenzione, si sono veduti ridere della sentenza loro intimata. Molte volte al primo momento che sortono dalla pena si sono veduti rinovare li stessi attentati; e così per varie maniere, insultando alla dolcezza della legislazione, ci hanno fatto sentire la necessità di usare d'altre pene più convenienti.

§ 63. Se il Codice di procedura penale ha creduto d'introdurre delle eccezioni rispetto ai vagabondi e sospetti, o che non dánno conto di sè; se il Codice penale ha stabilite alcune pene relative allo stato o alla professione di certe persone; e perchè non si potrebbe anche determinare una pena speciale anche per costoro, posto che le altre riescono nei dati casi inopportune?

§ 64. Quando si convenisse in questa opinione, rimarrebbe a scegliersi fra le varie specie di pene quella che può riuscire la più acconcia.

Io v'invito, Signori, ad occuparvi di quest' oggetto, su 'l quale non ho creduto di proporvi alcun progetto.

Latitudine delle pene.

§ 65. Determinate le varie specie delle pene, di cui si dovrà far uso nel Codice penale, succede tosto la domanda: In quale maniera si debbano fissare i gradi di quelle che o pe'l tempo o per la quantità sono suscettibili di divisione.

§ 66. Due sono le posizioni nelle quali si può considerare il legislatore allorchè si occupa di quest' oggetto. Nella prima egli considera ipoteticamente il delitto, e il delinquente contro il quale a nome della società egli fa una guerra diretta di difesa. In questa posizione egli misura la forza dell'offesa per contraporvi con la minaccia della pena una proporzionata difesa. In essa egli dirige la sua parola immediatamente al popolo cui dà la legge, ed intíma a chiunque fosse tentato di violare l'ordine publico e privato un male prevalente, che gli farebbe subire se ardisse di delinquere.

§ 67. In questa posizione egli può e deve determinare tutta quella latitudine di pena, la quale sia capace a far ostacolo a tutta la estensione e forza del delitto.

§ 68. Ma considerando da poi essere impossibile provedere e determinare tutte le varie forme più o meno pericolose con cui il delitto si può presentare; considerando che la esecuzione della sua legge dev' essere necessariamente affidata ad un corpo di magistrati, ai quali non può e non deve accordare altro arbitrio che quello che viene richiesto dalla necessità stessa delle cose; nasce pe'l legislatore una seconda posizione, dalla quale non può prescindere nello stabilire i gradi delle pene medesime.

§ 69. Dalla prima posizione nascono le seguenti ricerche.

1.° Si deve o no, prima di tutto, stabilire nel Titolo generale delle pene una latitudine assoluta di quelle che sono suscettibili d'una determinata misura, in modo che possa capire tutti i gradi proporzionati ai varj delitti, ai quali si può applicare la stessa pena?

2.° Quali sono i limiti, entro i quali questa latitudine deve essere compresa?

§ 70. Nello sciogliere tali questioni fa d'uopo considerare:

1.° Che molti sono i delitti, e poche le pene; talchè a delitti diversi conviene molte volte applicare una stessa pena.

2.° Che in forza della natura stessa delle cose, e del ristretto numero delle pene, è necessario talvolta cumulare più pene contro uno

stesso delitto, in modo però che l'effetto della loro unione sia semplice ed unico. Questa unione costituisce realmente un terzo genere di pena, nel quale se bene si distinguano le pene elementari che la compongono, ciò non ostante si deve considerare come un tutto unico e indivisibile.

3.° Che la stessa pena può ad un tempo stesso servire come di castigo d'un primo delitto, e come pena pe'l recidivo di un altro delitto.

4.° Che determinata una pena dietro la natura di un dato delitto, essa, senza sortire dalla sua specie, deve essere molte volte applicata non solamente al caso ordinario del primo delitto, ma eziandío a quello dell'attentato, dei complici, e alle varie differenze del fatto medesimo introdotte da certe cause aggravanti o attenuanti l'imputazione morale e politica del delitto o della trasgressione.

§ 71. Tutte queste considerazioni sono così indispensabili nel fissare il massimo e il minimo assoluto e generale delle pene, che una sola che venga dimenticata induce una legislazione peccante o per ecesso o per difetto, e quindi sempre nociva e pericolosa.

§ 72. Ecco il perchè, o Signori, nel Progetto che io vi presento, esponendo le pene temporanee di alto Criminale, io non ho creduto stabilire nulla di preciso su la latitudine assoluta o generale di sì fatte pene, lasciando alla vostra saggezza di fissare quanto crederete opportuno su questo punto.

§ 73. Una questione subalterna alla precedente si presenta pure al vostro esame; e questa risulta dalla seconda posizione del legislatore, di cui vi parlai poc'anzi, nella quale anticipatamente egli considera il potere che dovranno esercitare i Giudici nell'applicare le pene stabilite dalla legge. Con questa si domanda, se dopo che nel Titolo generale delle pene sono stati fissati li estremi di tutta quanta la pena, convenga o no fissare i gradi intermedj che possono essere proporzionati ad ogni delitto, non dimenticando anche per questi gradi intermedj di determinare un massimo e minimo.

§ 74. Su questo punto le legislazioni moderne hanno variato. Io già vi feci presente (1) che il Codice francese 3 Brumale, anno IV., aveva per ogni delitto di alto Criminale fissato un unico grado inflessibile, senza latitudine veruna, cioè senza massimi e minimi; che questa disposizione aveva prodotti massimi disordini nei giudizj penali, su i quali si

(1) Seduta terza del 6 Dicembre 1808. (Vedi sopra pag. 1233-1234. S'intende sempre che parla il Gran-Giudice, o sia il Romagnosi in persona di quello. (DG))

il Tribunale di Cassazione che il Gran-Giudice avevano presentate le loro osservazioni al Governo. Osservo poi oggidì, che nel nuovo Progetto presentato al Consiglio di Stato di Francia si è creduto di evitare questi inconvenienti con lo stabilire il massimo e il minimo assoluto e generale delle pene di alto Criminale, lasciando ai Giudici il diritto di fissare i gradi intermedj all'occasione dei giudizj particolari su ogni delitto.

§ 75. Non debbo però disimulare che questa misura non fu egualmente e generalmente usata nell'applicare le pene ai delitti di Giustizia correzionale. In questi, dopo che fu fissato nel Titolo generale delle pene il massimo e il minimo assoluto, venendo a statuire su i singoli delitti soventi volte si applica la pena entro certi massimi e minimi specialmente determinati.

§ 76. Questa specie di contrasto fra le disposizioni riguardanti i delitti di alto Criminale e di Giustizia correzionale tanto più colpisce lo spirito, quanto più si sente che, se v'era soggetto su 'l quale meno si dovesse lasciare di arbitrio ai Giudici, quest'era certamente l'alto Criminale, in cui le pene sono gravissime, e molte volte di effetto irreparabile; e che per conseguenza era meno male accordare un cotanto esteso arbitrio nelle materie correzionali, che in quelle di alto Criminale.

§ 77. Ho dovuto quindi convincermi, che la ragione di questo modo di statuire non derivava dalla natura propria della legislazione penale, ma dal sistema della procedura francese, per la quale essendo stata conservata l'instituzione dei giurati nei giudizj di alto Criminale, si è voluto con ciò prevenire i disordini prodotti dalla rigida ed inflessibile disposizione del Codice 3 Brumale, anno IV. Io ne ho la prova nei motivi che precedono il Progetto che oggi si esamina dal Consiglio di Stato di Francia (1).

§ 78. Presso di noi non vige questa ragione, perchè i Giudici del diritto sono li stessi di quelli del fatto; quelli del Correzionale sono anche quelli dell'alto Criminale; e però la ragione stessa che indusse li autori del Progetto francese a stabilire spesso un massimo e minimo particolare ad ogni delitto di Giustizia correzionale, in cui i Giudici del fatto sono pure li stessi di quelli del diritto, pare che ci debba persuadere a stabilire un massimo ed un minimo particolare anche nei delitti di alto Criminale, dopo che fu stabilito il massimo e minimo assoluto e generale di tutta la pena.

---

(1) Vedi *Motivi di Jarget*, art. 5.

§ 79. Voi, dopo lunga e matura discussione, foste di questo parere[1]. Solamente mi pare che oggi, senza derogare al partito preso, si debba provedere nel Titolo generale delle pene ad un oggetto che non fu allora contemplato; e questo consiste nello stabilire i massimi e i minimi assoluti e generali delle pene per tutti quei casi ne' quali accadesse di doverle applicare *in tutta la loro estensione.*

§ 80. Senza di ciò al Codice penale mancherebbe spesso una forma di enunciazione semplice, unica e generale, la quale riesce tanto utile e commoda nella formazione delle leggi.

§ 81. Passo ora a darvi ragione di alcune disposizioni particolari che troverete nel Capo intitolato *Dei gradi intermedj di alcune pene, e della commutazione delle medesime.*

Per regola generale si è lasciato ai Giudici di pace lo stabilire il grado intermedio delle pene di Polizia, quando la legge non lo abbia stabilito.

---

(1) Seduta terza 6 Dicembre 1808. (Vedi sopra pag. 1236.)

DELLA

CUMULAZIONE E COMMUTAZIONE
DI ALCUNE PENE

§ 82. « La sorgente inesauribile dei delitti, dirò con un celebre scrit-
» tore (1), è la *rapacità*. Ecco il nemico sempre attivo, sempre pronto
» a cogliere tutti i suoi vantaggi, al quale convien fare una guerra per-
» petua; ma questa guerra esige una tattica particolare, i principj della
» quale non sono ben conosciuti. Siate indulgenti per questa passione
» fino a che essa si limita ad assalirvi con mezzi pacifici. Procurate so-
» pra tutto *di toglierle ogni profitto* ingiusto ch' essa ha potuto fare. »

§ 83. Dietro questa massima ho considerato che v'hanno certi delitti, i quali se bene a prima vista presentino una causa diversa da quella della *rapacità*, pure in séguito del processo si manifestano prodotti da essa; talvolta sono congiunti ad altro delitto, come a mezzo per ottenere un profitto pecuniario. E quando anche si manifestano soli, possono presentare un tal grado di profitto, che la somma stabilita dalla legge non sia proporzionata ad ottenere l'intento ch'essa si propose. Per tutti questi casi si esigeva una disposizione, con la quale si andasse a colpire vittoriosamente la causa del delitto; senza di che la providenza del legislatore sarebbe rimasta delusa.

§ 84. Vi sono delle pene che si possono cumulare nello stesso giudizio; ve ne hanno di quelle che debbono essere assorbite; ve ne hanno finalmente di quelle che non si possono punto cumulare, ma che pure conviene infligere, affinchè per ogni delitto commesso il reo subisca la pena conveniente, nè co'l commettere parecchi delitti acquisti l'amnistía di alcuni.

§ 85. Il Codice di procedura all' art. 508. esigeva una norma onde applicare la pena d'un secondo delitto, scoperto nell' atto del publico dibattimento, per colui che viene condannato per un altro delitto.

(1) Bentham, *Traités de legislation civile et pénale*. Tom. III. Cap. XXII.

§ 86. La commutazione della multa nella pena di detenzione esigeva una più accurata proporzione penale, a norma delle diverse circostanze.

Nelle condanne di Polizía la multa non può eccedere le lire 50 italiane; nella detenzione di Polizía vi è minore sofferenza, niun lavoro, e una durata fissa, perchè vi ha una somma fissa: quindi l'estimazione pecuniaria d'un giorno di detenzione di Polizía doveva essere minore, e maggiore quindi la durata di essa detenzione per rappresentare una data somma.

§ 87. Nella detenzione correzionale vi è maggiore sofferenza che in quella di Polizía, e vi è lavoro; oltre la durata, che per certe multe non si può determinare. Quindi le giornate di detenzione correzionale dovevano avere una maggiore estimazione pecuniaria, e scontarsi in un minor tempo proporzionale la stessa multa.

§ 88. Così in proporzione doveva camminare la cosa nelle materie d'alto Criminale, nelle quali la multa non può essere che *accessoria;* e però, oltre il carico della pena, il reo soffre altre privazioni, oltre il tempo più lungo della sofferta condanna. E però ogni giorno di detenzione per multa aggiunta doveva ricevere una maggiore estimazione pecuniaria.

§ 89. La formula universale che regge tutte queste disopsizioni è la seguente: « Quanto maggiore è l'intensità della pena sostituita alla multa, tanto minore dev'essere la durata della pena sostituita, e viceversa. » Onde la durata è in ragione inversa della intensità della pena sostituita. Senza di questa norma non vi sarebbe equità di pena.

§ 90. Dopo aver fissate queste proporzioni, conveniva stabilire sempre un massimo di durata alla detenzione per causa di multa, e di altri titoli pecuniarj accessorj al delitto, come saviamente fu praticato nel nuovo Progetto francese (art. 53. 54. 55). Questa era una conseguenza necessaria delle disposizioni antecedenti, in forza delle quali la multa in materia correzionale e nelle condanne di alto Criminale non è sempre suscettibile d'una sola misura; lo che pure si verifica nelle condanne per risarcimento di danno e per la rifusione delle spese.

DELLA

SOLIDARIETÀ DELLA MULTA

§ 91. Su la questione della solidarietà della multa considerata come pura pena, e non altramente, si deve ritenere il principio, ch'essa sia tutta personale, o sia che interamente affetti così la persona del delinquente, che il concorso di più compagni nel delinquere non ne divida nè alleggerisca il debito per ognuno dei delinquenti, ma ognuno sia colpito da tutta la pena annessa al fatto criminoso. Questo principio è essenziale alla ragione penale. Perchè la proporzione della pena essendo principalmente commensurata su l'interesse che può avere il delinquente a commettere il fatto criminoso, non può questa pena diminuirsi senza indebolire la sua forza repressiva, e quindi senza rendere *inefficace* la pena medesima.

§ 92. Posto questo principio inalterabile, la solidarietà del pagamento della multa fra più socj di delitto, e la sua divisione fra i medesimi, non potrà veramente aver luogo che nel caso che la multa rivesta il titolo di soddisfazione o di riparazione civile. In questo caso essa diventa proporzionale al lucro sperato o ricavato da più socj, e serba per conseguenza la stessa proporzione geometrica con la causa di delinquere, come nel primo caso. Quindi la varietà della disposizione diventa una conseguenza del medesimo principio. Ma allora la multa cangia oggetto, e non è pena che in un senso puramente secondario ed accidentale. Allora essa viene inflitta non come pena d'un fatto morale o personale, ma come risarcimento d'un determinato danno divisibile. In oltre serba una proporzione penale anche perchè il lucro corrispettivo era divisibile.

§ 93. È vero che, scorrendo le ultime leggi penali francesi, noi troviamo le seguenti disposizioni; cioè:

1.° Nel nuovo Codice penale, art. 55., si dice: « Tutti l'individui » condannati per lo stesso delitto sono tenuti solidariamente al paga- » mento delle *multe*, delle restituzioni dei danni ed interessi, e delle » spese. »

2.° Negli art. 41. e 42. del Titolo II. della Legge del 19 Luglio 1791 si legge: « Les *amendes* de simple Police sont rangées au nombre de » celles de la Police correctionelle; les unes et les autres emportent la » contrainte par corps, et sont *solidaires.* »

3.° Nell'art. 3. Tit. II. del Decreto 28 Settembre 1791 si legge pure quanto segue: « Tout delit rural est punissable d'une *amende* ou d'une » detention, et quelque fois de l'une ou de l'autre, suivant la gravité » du delit, et les circonstances plus ou moins aggravantes. L'indemnité » et l'*amende* sont dues *solidairement* par les delinquens. »,

§ 94. Tutte queste disposizioni si trovano, è vero, nelle nuove leggi francesi; ma dopo un attento esame del complesso della legislazione di Francia si trova ciò non ostante che tali disposizioni non ostano alla premessa teoría.

§ 95. E per verità io trovo in primo luogo nella continuazione della Collezione di Devisart (verb. *Amende honorable.* Addition, Tom. I. pag. 518), in cui parimente sono riportate le citate leggi del 1791, quanto segue: « Sous les nombres 3, 4. 5. nous avons parlé des amen» des qui peuvent être prononcées en matière de Police (qui si parla » della Polizía sì correzionale che semplice, come si è veduto dalle ci» tate leggi); aucune d'elles n'emporte l'infamie, *elles ne sortent pas » de l'ordre des satisfactions civiles*, quoique poursuivies et prononcées » sur une action publique dont le Ministère public seul a l'instigation.»

§ 96. A fine di schiarire questa distinzione conviene ricorrere alla giurisprudenza vigente in Francia su questa materia, derivata dalle leggi anteriori. Si consulti l'Ordinanza del 1670; si consultino i commentatori della medesima; si leggano le Opere di Vouglans, Voulatyes, e le decisioni dei Parlamenti: noi troviamo che l'*amende*, che noi traduciamo per *multa*, si assume in Francia in due sensi; cioè o come *riparazione civile*, o come *pena* propriamente detta. Il primo senso è il più generale ed ordinario. In questo senso essa importava la solidarietà; nel secondo la escludeva. Nel primo senso fu usata nel Tit. 17. art. 14. dell'Ordine delle gabelle (1), riportato da Vouglans.

§ 97. Vouglans, trattando di questa materia, soggiunge in via generale quanto segue: « Il nous reste à faire ici trois observations *générales* ré» lativement à l'amende considérée come peine pecuniaire. La prémière, » que cette peine a été principalement etablie pour *indemniser* en

(1) « Chacun des coupables serà condam» né en l'amende portée par l'article précé» dent, et seront les complices du méme faite » tenus *solidairement* de toutes les amendes » comprises sous une méme condamnation. »

»quelque sorte le Roi et les seigneurs des frais qu'il sont obligés de »faire pour la poursuite des criminels, et qu'elle est à leur egard ce »que sont les intérets civils vis-à-vis des parties privées » (1).

§ 98. Quì è da notarsi che, secondo l'Ordinanza del 1670, l'amministrazione della giustizia penale doveva essere gratuita.

Ma quello che finalmente dà il lume maggiore a questa dottrina si è Voulatyes nel suo Trattato dei delitti (Tom. III. pag. 64. 65.) (2).

---

(1) *Lois criminelles*. Lib. II. Tit. IV. Capo VI. § 2.

(2) Veggasi la osservazione all'art. 72 della sesta redazione, sopra a pag. 1189. (DG)

CORREI E COMPLICI

§ 99. In vece della denominazione di *agenti principali* e di *complici*, usata dagli autori del Progetto, io ritenni quella di *correi* e *complici*, per uniformarmi al Codice di procedura penale, che ha impiegata quest'ultima. L'*unità de' nomi* fra il Codice penale e quello di procedura è indispensabile, perchè senza di essa i Giudici rimarrebbero perplessi, se con la diversità de' nomi si escluda o no l'*identità* degli oggetti (1).

§ 100. Omessa l'esposizione puramente dottrinale dell'art. 73. del Progetto (2), si è ritenuto nel nuovo Saggio tutto ciò che può servire a rispettivamente qualificare e distinguere sia i correi da' complici, sia i correi principali da' non principali.

§ 101. Si è creduto acconcio di dare a questa parte uno sviluppo maggiore, onde fare chiaramente sentire le varie maniere con le quali taluno può temere d'incontrare il rigore della legge facendosi partecipe di un delitto. Così nell'atto che si presenta la legge in una maniera più particolare e adattata alla pratica, se ne agevola anche l'applicazione nei giudizj penali.

§ 102. Li autori del Progetto hanno creduto di dover discendere a sanzioni punitive, segnando gradi speciali e rispettivi di pene.

§ 103. Nella somma ed astratta generalità in cui si considerano le cose, non mi è sembrato prudente discendere a tali specificazioni. In vece ho creduto, dietro la natura stessa delle generali distinzioni fatte, di esporre due canoni generali, i quali lascino campo ad applicare poi quella qualità e misura di pene che riesca la più conveniente alla varia influenza che i socj del delitto ebbero nel produrlo.

§ 104. I delitti che si machinano da più persone riunite sono in pari circostanze più pericolosi, sì perchè le forze unite di più delinquenti sono valevoli ad apportare danni maggiori che quelle d'un solo, e sì perchè rendono audaci i socj ad intraprenderli. Questa considerazione

(1) Anche nella sesta redazione, nel Titolo V. della Parte I., si è conservata l'appellazione di *agenti principali* e di *complici*; però nell'art. 379. si parla di *coagenti* e di *complici*. (DG)

(2) S'intenda quello del 1806. (DG)

deve impegnare la prudenza di un legislatore ad impiegare una speciale industria nel reprimerli e prevenirli.

§ 105. I mezzi principali si riducono a due; cioè:

1.° Aggravare la pena del delitto quando più persone si uniscono per effettuarlo; e questa funzione appartiene alla parte speciale del Codice penale.

2.° Dividere l'interessi dei socj del delitto. A ciò tendono li articoli 7. e 8. del nuovo Saggio che vi presento (1). Ad ottenere questo intento sono necessarie altre disposizioni; ma ho creduto ch'esse possano trovar meglio il loro luogo nella parte particolare.

---

(1) Dall'informe manoscritto che ho sott'occhio, in cui stanno appunto li articoli progettati da Romagnosi, si rileva a bastanza chiaramente che il mezzo da lui proposto allo scopo qui accennato consistesse nell'accordare l'impunità al correo o complice che si ritira dall'accordo formato con li altri per commettere il delitto, e impedisce, potendolo, il delitto; o vero lo denunzia il più presto che gli è possibile, prima della consummazione, alla publica Autorità; o pure anche nell'atto della intrapresa criminosa ne avrà in qualche modo distornata la esecuzione: eccetto, a quanto sembra, il caso in cui l'attentato o intraprendimento di esecuzione costituisse per sè stesso uno speciale delitto, chè allora è punito per questo. Se poi il correo o complice tralascia d'impedire, potendolo, la esecuzione del delitto; o se, potendo, omette di denunziarlo a tempo, ma però non vi prende parte, propone che sia punito non come correo o complice, ma come fautore. (DG)

DELLA

INFLUENZA DELL' ETÀ E DEL SESSO

E DI ALCUN' ALTRA CIRCOSTANZA

NELLE CONDANNE

§ 106. Questo Titolo corrisponde all'ottavo del Progetto che esaminiamo (1).

Le variazioni del nuovo Saggio sono importanti per le cose che sono state omesse, o riserbate ad altra sede.

§ 107. Li autori del primo Progetto credettero acconcio d'inserire in questo Titolo alcune istruzioni generali ai Giudici, onde attemperare o aggravare le pene entro i limiti loro lasciati dal legislatore.

§ 108. Ma prescindendo dalle circostanze dell'età e del sesso, su le quali si può statuire almeno per approssimazione con minor pericolo, mi è sembrato che per la più sicura amministrazione della giustizia sia più sicuro partito rimettere l'esposizione delle altre cause aggravanti, escusanti, e alcune volte attenuanti, a que'fatti particolari ne' quali possono trovare la loro sede naturale.

§ 109. Di ciò mi sono sempre più convinto dopo maturo esame delle disposizioni inserite nel Progetto. Ivi dicesi, per esempio, che il Giudice nell'applicare la pena deve avere riguardo *alla causa impellente al delitto, se sia stata più o meno forte* (art. 97) (2).

§ 110. Questa disposizione è equivoca, perchè può talvolta portare un aumento, e talvolta un decremento di pena, secondochè la causa stessa impellente ha un'origine scusabile o perversa.

Si parla del concorso della volontà con maggiore e minore riflessione.

§ 111. La considerazione della maggiore o minore riflessione porterebbe alle questioni intenzionali, anzichè su tutti que' dati solidi, visibili, e di uso pratico, che debbono concorrere a costituire l'imputazione legale e politica del delitto.

(1) Cioè del Progetto del 1806. (DG) — (2) Sempre della redazione del 1806. (DG)

§ 112. Il calcolare poi l'importanza delle conseguenze annesse al delitto tanto pe'l publico che pe'l privato interesse, dev'essere l'opera del legislatore, il quale deve in conseguenza statuire la pena dietro l'ipotesi del delitto e delle sue conseguenze, e non mai quella del Giudice.

§ 113. In generale poi, per le altre circostanze contemplate dal Progetto, fuori di quelle dell'età e del sesso, vedrete che il loro concetto è così indefinito, che il Giudice non ne potrebbe trarre una norma pratica e precisa di applicazione.

Ecco in generale le ragioni per le quali non si è creduto di tener conto delle medesime in questo Titolo generale.

§ 114. Quanto all'età, debbo osservare che dall'età di anni 10, entro la quale si è fissato che non siavi merito legale a pena, fino agli anni 16, non si è creduto di fraporre differenza d'imputazione criminosa, e però si è lasciato la suddivisione stabilita nel Progetto fra li anni 9 e li anni 18, per cui si stabilisce una differenza di sanzione dai 9 ai 15, e dai 15 ai 18.

§ 115. Qui debbo fare una riflessione, che credo importante. Si è lasciato ai Giudici decidere se il maggiore di anni 10 e il minore di anni 16 abbiano agito o nò con discernimento. Volendo procedere con un senso di equità pratica, che da una parte non aggravi indebitamente l'autore di un fatto punibile, e dall'altra non comprometta la publica e privata sicurezza, non v'era altra providenza da prendersi, che questa. Da una parte non si può negare che tutto il sistema penale non corrisponda a tutto il sistema, anzi a tutti i rami del sistema della legislazione di un popolo; ma dall'altra parte non si può ignorare che la cognizione di tutte le leggi praticamente non si può acquistare tutto ad un tratto, nè da tutti egualmente; per lo che la loro violazione non può indistintamente prima di un dato tempo presumersi in tutti dolosa.

§ 116. Non solamente l'inesperienza dell'età, ma la varia e smisurata differenza di educazione, e lo sviluppamento maggiore o minore della ragionevolezza, possono influire a rendere scusabili o no certi falli e certe contravenzioni. Senza di ciò il rigore della legge non sarebbe stato giusto, e l'animo dei Giudici e del publico sarebbe stato tocco talvolta da un senso profondo di giusta commiserazione, e tratto a desiderare che fosse almeno raddolcita la sanzione della legge.

§ 117. Dietro queste considerazioni combinate ne risultava, che sarebbe stata cosa pericolosa lo stabilire una misura generale d'indulgenza o di rigore, e però conveniva necessariamente rimettersi al caso pratico, e abbandonare quindi alla saviezza dei Giudici il giudicare, die-

tro la cognizione dei fatti, se il giovane imputato fosse o no scusabile per avere commesso il fatto imputatogli.

§ 118. Quanto alle altre sanzioni riguardanti i vecchi e le donne, io mi sono sostanzialmente conformato al Progetto, che in questa parte ha seguíto le massime già adottate da secoli nelle legislazioni e nei Tribunali d'Europa.

§ 119. Un solo cenno mi rimane su le cause escusanti l'imputazione nei delitti di alto Criminale. Vi è differenza fra le cause escusanti e le semplicemente attenuanti. Nelle attenuanti v'ha meno gravità, ma nelle escusanti v'ha sempre un principio di diritto; e il delitto si riduce forse ad *un difetto di moderazione*, e quindi ad un eccesso d'un senso in sè stesso giusto e plausibile.

§ 120. Quì non si è fatta l'enumerazione delle cause escusanti, perchè possono essere varie, e cadono sotto speciali delitti. Si è stabilito solamente un canone di giustizia penale, entro i limiti del quale potrà versare il potere punitivo dei Giudici allorchè i casi di scusabilità vengano loro presentati (1).

---

(1) Si confrontino le osservazioni agli articoli 113. 114. 115. della sesta redazione, sopra a pag. 1191. 1192. (DG)

DEI

DELITTI CONTRO LO STATO

Osservazioni all' art. 156 (1)

§ 121. Nelle osservazioni fatte al Progetto fu notato che «li estremi » costituenti rispettivamente la cospirazione, machinazione, fazione e » congiura, » mentovate in questo articolo, non furono fissati, e però che si deve supplire a questa mancanza (2).

§ 122. A questa osservazione fu risposto, che « queste parole esprimono a bastanza per sè medesime. Voler definirle sarebbe pericoloso. » Niente di più facile, in cosa di tanta gravità e delicatezza, che di re- » stringere o di ampliar troppo » (3).

§ 123. I. Prima di tutto parmi, se non erro, che questa risposta inchiuda contradizione di fatto. Se le parole *cospirazione*, *machinazione*, *congiura* esprimono a bastanza per sè medesime, dunque esse hanno per sè stesse un senso a bastanza chiaro e determinato, onde non confondere l'oggetto ch'esprimono con qualunque altro. E se tale oggetto è a bastanza chiaro e determinato, si può dunque fissarne i caratteri essenziali degni di pena, senza tema di restringere o di ampliar troppo.

§ 124. II. Osservo poi, che se il legislatore non fissa i caratteri speciali pe' i quali un'azione merita pena, e più tosto una che un' altra pena, secondo le qualità più o meno aggravanti, o i Giudici rimarranno perplessi nel *costituire* taluno reo più tosto d'un tale che di un tal altro delitto, segnatamente se fra l'uno e l'altro v' ha molta analogía, co-

(1) Della redazione del 1806. Ecco il tenore di questo articolo: « Ogni cospirazione, » machinazione, fazione o congiura contro la » Sovranità del Regno d'Italia, o contro la » persona del Principe o di qualunque dei » chiamati alla successione del trono, o che » abbia per fine di promuovere la guerra civile, è punita di morte specialmente esem- » plare. » (DG)

(2) Vedi *Collezione dei travagli su'l Codice penale pe'l Regno d'Italia*. Brescia per Bettoni 1807. Tom. IV. pag. 143. (DG)

(3) Ivi alla stessa pagina. (DG)

me nel caso nostro; o pure che converrà attribuire ai Giudici la facoltà di costituire, come a loro par meglio, una data persona rea più tosto dell'uno che dell'altro delitto, più tosto di una che di un'altra qualità aggravante: il che controverte tutte le massime di ragione nelle cose criminali, e quelle conchiuse da questa Commissione nell'atto di determinare i confini del potere discrezionale dei Giudici.

§ 125. III. Forse mi si potrebbe opporre che questa omissione di specificazione diviene nulla, perchè a queste differenti denominazioni fu annessa una sola pena, cioè la morte specialmente esemplare; e però ogni scambio che i Giudici commettessero non apporterebbe verun inconveniente nel pronunziare la pena.

§ 126. A ciò rispondo, che supposta la giustizia d'una sola pena a tutti questi casi (il che rimane ancora da determinarsi), si potrebbe concedere il ragionamento objettato, quando la questione cadesse fra delitto e delitto della stessa natura; e così, per esempio, se il delitto fosse più tosto di fazione che di congiura, di cospirazione che di machinazione contro lo Stato: ma allorchè la questione cadesse, se il delitto sia di cospirazione più tosto che di semplice violenza publica, di cospirazione contro i membri d'un Corpo investito d'una parte dei poteri spettanti alla Sovranità per motivo di particolare vendetta, anzi che per relazione allo Stato; in tal caso non potrebbe più aver luogo la supposta promiscuità.

§ 127. IV. Ma quello che prima di tutto importa allo Stato ed ai cittadini si è, che l'economía delle pene sia amministrata in modo, che con l'uso delle medesime si prevenga, per quanto è possibile, lo scoppio del genere il più funesto dei delitti, quali sono quelli di Stato, e che con un mal distinto e troppo informe rigore non si provochi anzi la consummazione di un delitto che si poteva molte volte arrestare per via.

§ 128. Domando adunque se ogni machinazione, cospirazione, fazione e congiura contro lo Stato, considerata in ogni grado, specie e persona, si debba o no punire con una pena sola.

§ 129. La questione, a senso mio, è assai grave e complessa.

1.° Prima di tutto io credo che si debba convenire se convenga o no fissare l'oggetto vero di que' delitti contro la Sovranità dello Stato, che altre volte furono denominati *di prima classe* o *di primo grado.*

2.° Dopo ciò, esaminare la questione, quale sia la specie e il grado di pena più conveniente ai casi contemplati.

3.° Finalmente indagare se, oltre lo stabilire nudamente le pene convenienti a sì fatti delitti, come sempre fu praticato in tutte le legis-

lazioni, convenga o no, parlando dei complici e degli attentati, aggiungere disposizioni tendenti o a far retrocedere a tempo i delinquenti dalla intrapresa criminosa, o ad introdurre fra di loro una provida divisione d'interessi e di confidenza, o finalmente a faci''tare all'Autorità publica la scoperta della trama prima che venga condotta a termine.

§ 130. Ho detto in primo luogo che conviene fissare l'oggetto o sia meglio i caratteri essenziali dei primarj delitti contro la Sovranità. Su questo proposito osservo, che co'i nomi *cospirazione*, *machinazione*, *fazione* o *congiura* s'indicano più tosto i *preparativi*, i *mezzi*, li *attentati* co' i quali d'ordinario si deliberano e intraprendono certi delitti contro la Sovranità dello Stato, di quello che esprimere la natura propria di ciascun delitto. Ora è per sè manifesto che dalla natura e gravità del delitto, considerato in sè medesimo, è necessario determinare la natura e la gravità dell'attentato. La fazione, la congiura e la cospirazione si possono usare in moltissimi altri delitti che non riguardano la Sovranità: dunque cotesti preparativi desumono essenzialmente un carattere più tosto che un altro dalla natura del male, o sia dall'effetto a cui secondo i diversi casi essi tendono.

§ 131. A fine dunque di poterli caratterizzare e distinguere come delitti contro la Sovranità è mestieri esprimere l'oggetto criminoso a cui sono diretti; lo che in ultima analisi suppone che l'oggetto sia in sè stesso delitto contro la Sovranità, e che per conseguenza egli trasfonda anticipatamente la sua reità su i preparativi che si fanno per commetterlo.

§ 132. Ridotta la ricerca a questo punto, siamo obligati a specificare i delitti di prima classe contro la Sovranità a norma dell'effetto ch'essi possono produrre.

§ 133. Così considerando questo ente morale ed astratto, che appellasi *Sovranità*, quale realmente può esistere, noi abbiamo per prima posizione la sua *esistenza*, ch'è essenzialmente annessa ad una data *costituzione* di poteri; abbiamo per seconda posizione il *deposito* di questi stessi poteri nelle tali più tosto che nelle tali altre persone.

§ 134. Da ciò possono accadere due specie di delitti. La prima consiste nel rovesciare criminosamente la costituzione stessa della Sovranità dello Stato; la seconda nell'usurpare criminosamente l'esercizio dei poteri della Sovranità senza mutarne la costituzione.

§ 135. Quindi ogni cospirazione ed ogni uso della forza fatto dalle persone soggette a fine di giungere o all'uno o all'altro di questi oggetti, costituisce il delitto che dal Diritto romano fu chiamato di *per-*

duellione, che fino al dì d'oggi ritenne presso di noi questo nome nelle dottrine criminali, e che nel momento in cui il Diritto romano più largamente viene propagato potrebbe ritenersi ancora.

§ 136. Attributo primo ed essenziale della Sovranità si è il diritto di commandare in chi governa, e correlativamente il dovere di obedire nei governati. È vero che ogni infrazione d'una legge è una disobedienza alla Sovranità; ma la resistenza a forza aperta di molte persone agli ordini del Governo, riguardanti *la generalità dei cittadini*, veste un carattere particolare di criminosità contro la Sovranità dello Stato, che fu designato co'l nome di *ribellione.*

§ 137. Essa però racchiude un carattere essenzialmente diverso dalla *perduellione*, perchè nella ribellione non si tratta di rovesciare la costituzione dello Stato, nè di strappare di mano dalle persone investite dei poteri del governo l'autorità di cui godono; ma unicamente di ricusare con la contraposizione della forza di molti d'obedire a un dato commando riguardante la commune dei cittadini.

§ 138. Queste due ultime condizioni sono indispensabili per non confondere la vera ribellione co' i delitti di publica violenza propriamente tale. Questa si verifica ne' casi di aperta resistenza ad un commando di un Giudice o di un'altra particolare Autorità riguardante singolarmente una data persona o unione privata (come appunto si vede negli articoli 181. 182. 183. del Progetto(1)), che mal si collocherebbe fra i delitti di vera ribellione di Stato.

---

(1) Ecco il tenore di questi articoli nel Progetto del 1806.

«Art. 181. § 1. La violenza publica, la »quale si commette da persone in numero »maggiore di due con arma qualunque, »quando sia diretta contro castelli, ergastoli »o luoghi forti, ove si custodiscono condan»nati o prigionieri di Potenza nemica, per »sottrarli dalla pena o custodia, seguendo »l'effetto anche con la liberazione di uno so»lo dei condannati o prigionieri, si punisce »co' i ferri in quinto grado.»

»§ 2. Se intervenga percossa grave o fe»rita qualunque per l'esecuzione del delitto, »la pena per chi ha ferito o percosso è dei »ferri in vita.»

»Art. 182. § 1. È punita co' i ferri in »quarto grado la violenza publica, con cui »si sottrae dalla Casa d'arresto o di giustizia »un imputato, o si toglie dalla forza legitima »mentre è tradotto agli arresti.»

»§ 2. Per chi abbia recata percossa gra»ve o ferita qualunqué per la esecuzione del »delitto, la pena è dei ferri in quinto grado.»

»Art. 183. § 1. La violenza publica per »impedire o per sciogliere l'unione d'un Cor»po di publica rappresentanza legalmente de»liberante, o per impedire l'esecuzione d'una »legge o decreto del Principe, di una decisio»ne o sentenza, o di qualunque ordine di po»testà legitima, è punita co' i ferri in secon»do grado. Soggiace alla stessa pena la vio»lenza publica per ottenere una determina»zione o providenza qualunque, o per sot»trarsi dall'adempimento di un proprio do»vere imposto dall'Autorità legitima.»

»§ 2. La pena è dei ferri in terzo grado, »se i colpevoli siano attruppati in numero

§ 139. Anche nella ribellione, come ognun vede, può entrare la machinazione, la cospirazione, la congiura, la fazione, ec.

§ 140. Per incidenza io osservo quì, che del caso della vera ribellione non si fa parola nel Progetto.

§ 141. La *prodizione* o sia il tradimento di Stato si può considerare come delitto contro la Sovranità. Di ciò la Commissione si è occupata negli articoli 159. al 162. (1) inclusive, e sopra ciò non mi occorre per ora di far parola.

§ 142. In vece io credo opportuno di parlare degli attentati contro la persona del Principe, e della congiura, cospirazione, fazione o machinazione che tendono ad essi, come di cose riguardanti l'articolo che ora esaminiamo.

» maggiore di cinque, o contro qualunque di » quelli che nell'atto della violenza porti una » arma proibita dalla legge. »

» § 3. La pena è dei ferri in quarto grado contro qualunque di quelli che nell'atto » della violenza percuota gravemente o ferisca in qualunque modo uno de' Commessi » od esecutori della forza publica. Se la percossa o ferita sia recata nella persona di » un Funzionario publico, la pena è dei ferri » in quinto grado. » (DG)

(1) Li articoli della redazione del 1806 quì citati sono i seguenti.

» Art. 159. § 1. Qualunque cittadino italiano che in tempo di guerra va a prendere » servizio presso una Potenza nemica, e porta » le armi contro la patria o i suoi alleati, è » punito di morte. »

» § 2. È punito con prigionía e co'l bando dal Regno, se aveva preso servigio, senz' autorizzazione del Governo, presso quella Potenza in tempo che la medesima era » in pace con la sua patria. »

» Art. 160. § 1. Qualunque cittadino italiano che in tempo di guerra corrisponde con » una Potenza nemica, o co' suoi alleati, per » facilitarle il progresso delle armi contro la » sua patria o i suoi alleati in attuale guerra, o » che somministri alla medesima Potenza, od » alleati, mezzi, ajuti o consigli per la prosperità delle loro armi, è punito di morte. »

» § 2. Nella stessa pena incorre l'estero, » se in tempo di guerra, trovandosi nel territorio del Regno, si renda colpevole di alcuno dei delitti mentovati in questo articolo. »

» Art. 161. § 1. Ogni cittadino italiano » che in tempo di pace consigli, istruisca o » solleciti una Potenza a prendere le armi » contro la sua patria, è punito con morte » specialmente esemplare, se dai consigli, » istruzioni o sollecitazioni ne sia derivata la » guerra. »

„ § 2. Se i consigli, le istruzioni o sollecitazioni siano diretti a portare le armi contro una Potenza alleata della sua patria, e „ ne avvenga la guerra contra la Potenza medesima, la pena è dei ferri in vita. „

„ § 3. Se la guerra non abbia avuto luogo „ nè contro la patria, nè contro l'alleato, si „ punisce co' i ferri in quinto grado, quando „ l'attentato era diretto contro la patria; e „ co' i ferri in quarto grado, quando era diretto contro la Potenza alleata. „

„ Art. 162. Ogni Funzionario ed Offiziale publico, che avendo in custodia dei piani „ militari e degli ordini di fortificazioni, o che „ essendo depositario di altro qualunque segreto che interessi la conservazione politica, „ li communichi in tempo di pace ad un'estera Potenza, si punisce con prigionía, cui può „ aggiungersi il bando dal Regno. „ (DG) (*a*)

(*a*) Per l'intelligenza degli articoli riferiti in queste due note si vegga il Titolo IV. del Progetto del 1806, riportato in fine di questi scritti, che racchiude le disposizioni riguardanti i *gradi delle pene*. (DG)

§ 143. Ritenuto il principio, che il carattere essenziale del delitto si deve desumere dall'oggetto a cui di sua natura esso tende, egli è manifesto che le offese alla persona del Principe si debbono considerare in due casi differenti. Il primo quando con l'offesa alla persona del Principe si ha per oggetto di rovesciare la costituzione dello Stato, o di usurpare il potere supremo di cui è investito; la seconda, quando si ha in mira solamente o una privata vendetta, o qualunque altro fine che non riguarda nè la mutazione dello Stato, nè la usurpazione d'alcun potere publico.

§ 144. Il primo caso è compreso naturalmente nel delitto di *perduellione*, come uno dei molti mezzi o delle varie maniere con le quali si può commettere sì fatto delitto.

§ 145. Il secondo caso costituisce un delitto particolare, suscettibile sempre di gradi diversi di gravità, a norma delle varie offese che si possono recare alla persona del Principe.

§ 146. E quì giovami osservare che nell'art. 156. manca il carattere fondamentale costituente il delitto di *perduellione*, quale fu sempre inteso dalle leggi e dagli scrittori di cose criminali. Ivi si parla in una maniera vaga di cospirazione e di congiura contro la Sovranità del Regno d'Italia, e contro la persona del Principe o di qualunque dei chiamati alla successione del trono; ma si lascia di specificare l'uno più che l'altro *fine*. E quindi si confonde in uno il delitto di *perduellione* con qualunque benchè menoma anche privata offesa alla persona del Re o dei Principi della famiglia.

§ 147. Il fin quì detto parmi bastante onde far sentire in generale la necessità di distinguere i delitti compresi nell'art. 156., tanto più che, a parer mio, esigono molte cautele nel legislatore stabilendone le pene.

Osservazioni su'l Titolo:

DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA PUBLICA

Osservazione generale.

§ 148. Anche su'l mare si possono commettere delitti non militari strettamente tali, che interessano la sicurezza publica dello Stato. Testimonio ne sia il Codice provisorio maritimo pe'l Regno d'Italia, decretato il dì 8 Settembre 1807. Perchè non contemplare i detti delitti?

§ 149. O conviene estendere la sanzione ultima del Titolo I. (1) della Parte generale, e dire che *i delitti commessi su'l mare non sono contemplati in questo Codice*; o conviene stabilire anche su d'essi ne' luoghi convenienti.

Agli articoli 158 e 159 (2).

§ 150. 1.° Non pare che con la morte esemplare e con la confisca si debba punire ugualmente quello che eccita il nemico alla guerra, o maneggia un *tradimento* per dargli in mano città, fortezze, piazze, porti, navi, magazini, arsenali, o altri edifizj appartenenti allo Stato (specie

(1) Cioè l'art. 4. sì della quinta che della sesta redazione. (DG)

(2) Della quinta redazione, che sono così concepiti:

„ Art. 158. Qualunque Italiano che porta „le armi contro il Regno, o prende servigio „presso il nemico o suoi alleati nella guerra, „è punito con la morte specialmente esem„plare. I suoi beni sono confiscati.„

„Art. 159. È punito egualmente:„

„1.° Chiunque pratica maneggi o man„tiene corrispondenze con le Potenze estere, „o loro Agenti, per eccitarle all'intraprendi„mento di atti ostili contro il Regno, o som„ministri a' nemici dello Stato soccorsi di „qualsivoglia specie, per assecondare e faci„litare il progresso delle loro armi su'l terri„torio, o contro la forza armata di terra o di „mare del Regno o de' suoi alleati.„

„2.° Ogni Funzionario publico, ogni „Agente del Governo, e qualunque incari„cato del segreto di una negoziazione o di „una spedizione, il quale lo communichi al „nemico o agli Agenti di una Potenza estera „in tempo di guerra.„

„3.° Ogni Funzionario publico, ogni „Agente del Governo incaricato per ragio„ne delle sue funzioni della custodia dei pia„ni di fortificazioni, arsenali, porti o rade, il „quale li communichi al nemico, o agli Agen„ti di Potenza estera, in tempo di guerra, ec.„

Confrontando queste disposizioni con li art. 157. e seg. della VI. red., vedesi quali modificazioni e aggiunte abbiano subito. (DG)

tutte di alto tradimento, che dovevansi contemplare come furono contemplate nel Progetto manoscritto dietro testi autorevoli del Progetto francese anche antico e di Bexon), e il semplice soccorso o piccolo commercio, per esempio, di vittovaglie avuto con l'armata nemica, che cade sotto la denominazione vaga e generale di *soccorsi d' ogni genere.* Ognuno sentirebbe un vivo ribrezzo a vedere condannato alla morte esemplare ed alla confisca generale un uomo che ha fatto passare al nemico poche moggia di grano o pochi sacchi di biscotto, e posto questo delitto nello stesso grado del vero alto tradimento.

Parmi dunque che l' oggetto dei soccorsi vada distinto secondo le specie diverse, per non confondere in uno delitti d' una diversa gravità, come anche ha fatto il Bexon.

§ 151. 2.° Nel Progetto manoscritto fu distinta la rivelazione del segreto fatta da un Funzionario publico, obligato per officio a custodire il secreto, da quella di qualunque altro non Funzionario che per accidente sia istrutto di sì fatto secreto.

Quella distinzione nasceva dalla natura stessa della cosa, e dei diversi doveri delle persone. Nel Funzionario publico è un vero alto tradimento; nell'altro è l'infrazione di un dovere civico. Nel Funzionario publico è più pericolosa la rivelazione, perchè eccita nel nemico o nella Potenza estera la confidenza di avere il segreto più esatto e sicuro. Nel non Funzionario, che non sia vero complice o agente del Funzionario, e che può sapere la cosa solo per accidente, la rivelazione è meno pericolosa, perchè lascia il dubio se possegga o no veramente il secreto. Dovevasi dunque distinguere il delitto con una pena differente. Così pure pensò e progettò Bexon negli articoli 84. 85. 86. 87. del suo Progetto, Lib. II. *Alto Criminale*, pag. 28.

§ 152. 3.° Quì cadono due osservazioni. La prima, che si è escluso il caso d' un Funzionario publico, incaricato della custodia dei piani delle fortificazioni o di un porto ec., che per mancanza della dovuta vigilanza si lascia sottrarre i detti piani, mentre pure questo caso fu contemplato dagli scrittori, e fra li altri dal Bexon nel suo Progetto, Lib. II. *Correzionale*, art. 66., pag. 27. La seconda, è che sia castigato con egual pena il Funzionario che si rende reo d' una specie di tradimento communicando i detti piani, e il non Funzionario il quale, anche per una causa non criminosa possedendo prima i detti piani, li communica poi ad un estero.

§ 153. Si è poi confusa la communicazione fatta al nemico con la communicazione fatta ad una Potenza *non nemica;* il che altera la qua-

lità del delitto, che in un caso è più pericoloso che nell'altro, e quindi confonde l'economía delle pene.

Pare che sopra ciò siano più eque, ragionevoli e politiche le distinzioni già fatte nel Progetto manoscritto, dietro l'esempio dei testi sopra citati.

All' articolo 162 (1).

§ 154. Più cose conviene osservare sopra questo articolo. Le offese recate da un publico Funzionario contro la persona d'un Ambasciatore, per ragione della sua carica e privilegio d'inviolabilità, sono offese qualificate. Se si ammette che siano qualificate, conviene stabilire pene particolari, oltre la semplice relegazione, ad imitazione degli altri delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.

Si dirà che per la punizione di queste offese fu proveduto a bastanza co 'l sottometterle alle stesse pene che furono stabilite pe' i Magistrati del Regno.

§ 155. Qui osservo in primo luogo, che si pone allo stesso livello l'Ambasciatore con l'Agente diplomatico, qualunque ne sia il rango o la rappresentanza; il che non è ammissibile nella diplomazía e nell'esatto Diritto delle genti.

In secondo luogo non si può assolutamente pareggiare l'effetto politico dell'offesa recata ad un Magistrato del Regno con quello dell'offesa recata ad un Ambasciatore o altro Ministro estero.

In terzo luogo poi conviene almeno sempre fare l'eccezione progettata nel Progetto manoscritto, cioè salvare le ulteriori disposizioni del Governo, dettate dalla ragione di Stato, la quale non è sempre suscettibile di una sola norma negli affari riguardanti le relazioni estere.

All' articolo 163 (2).

§ 156. Quantunque quest'articolo del tutto nuovo sembri equo per l'eguaglianza reciproca fra le nazioni, su cui è fondato, tuttavía dubito

(1) Della quinta redazione, che dice così: „Art. 162. Li attentati alla persona di un „Ambasciatore, Ministro o altro Agente di„plomatico d'una Potenza estera, residente „nel Regno, o alla franchigia di una nave o „Commissario parlamentario, commessi da „un Commandante di forz'armata o da un „publico Funzionario, sono puniti con la re„legazione, salvo le altre pene più severe „che la specie dell'attentato commesso po„trebbe meritare secondo la legge, ec.„

Si confronti l'art. 165. della sesta redazione sopra a pag. 1114. (DG)

(2) Sempre della quinta redazione.

„Artic. 163. Ogni Italiano che offenda „fuori del Regno alcun suddito di Potenza „estera, ed abbia per ciò esposto l'Italiani al „pericolo di soffrire rappresaglie o altre si-

se sia sempre politico senza la riserva progettata per l'articolo precedente. Se bene le pratiche liberali e generose del nostro Governo non ci lascino prevedere che un suddito Italiano commetta un colpo di mano politico in estero Stato, siamo noi egualmente certi d'un eguale trattamento d'un'estera Potenza qualunque rispetto a noi? In questo caso, quand'anche lo Stato estero avesse una legge simile alla nostra, a che gioverebbe se fosse violata? In ogni caso non si darebbe forse luogo a querele fra uno Stato e l'altro?

§ 157. Di più, la espressione generale di *un delitto* (senza specificarne la qualità) commesso contro un suddito di uno Stato estero comprende tanto quelli di alto criminale, che quelli di correzionale e di Polizía; il che, oltre di portare l'imbarrazzo di costringere i Giudici del Regno a studiare e ad interpretare tutti i Codici delle altre nazioni, anderebbe molto al di là di quanto fu stabilito prima (dietro la scorta del Codice di procedura francese), di non punire nell'Italiano che offende in estero Stato un altro Italiano, se non che un delitto di alto criminale.

Sarebbe più accettabile l'art. 88. del primo Progetto francese, che contempla il caso in cui per fatto d'un Francese commesso in estero Stato contro il suddito d'un'altra Potenza, espone li altri suoi nazionali ivi esistenti alla rappresaglia.

Appendice.

§ 158. A questo proposito parmi che non si doveva eliminare l'articolo già progettato, riguardante «un Funzionario publico civile o mi-» litare, che mediante l'uso della forza publica, e senza permesso del » Governo, consegna o in tempo di guerra o in tempo di pace un Ita-» liano ad un'estera potenza.»

§ 159. Questo caso, saviamente contemplato dal Bexon, e posto sotto la classe dei delitti contro la sicurezza esterna dello Stato (vedi Lib. II. *Alto Criminale*, art. 101. al 108., pag. 30), meritava di non essere eliminato; tanto più che, secondo la qualità della persona, può recare gravissimo danno, e porre in allarme tutti i cittadini che per servizio del loro paese possono aver provocata la vendetta d'una Potenza o d'un Ministro estero.

„mili retorsioni, è punito come se avesse com-„messo il delitto nel Regno.„

Si confronti l'art. 166. della sesta redazione sopra a pag. 1115. (DG)

§ 160. È vero che il privato è offeso, e si potrà sempre punire l'autore del delitto; ma il complesso delle circostanze e il tempo di questo tradimento non permettono più di riguardare un simile delitto come privato.

All' articolo 169 (1).

§ 161. Quì si parla di attruppamento, e dell'invasione che non si può fare che con attruppamento; il che pure si verifica nella sedizione.

§ 162. Si domanda se tre persone o più faciano attruppamento.

Parmi che quì siavi un vôto. Per rimediarvi crederei che su di ciò si potesse prendere regola dagli articoli 161. 162. 163. del vecchio Progetto francese, e da Bexon (Lib. II. art. 35. al 41. *Alto Criminale*, pagina 21). Ivi il detto Progetto distingue e gradua le pene secondo il diverso numero degli attruppati. E mi pare che il minimo numero dell'attruppamento da punirsi con la massima pena debba, secondo la detta norma, eccedere il numero di venti persone.

Quindi aggiungerei: *I delitti contemplati nel precedente articolo vengono puniti con le pene in esso stabilite quando l' invasione, l'attruppamento o la leva ecceda il numero di venti persone.*

Quando è minore di venti viene punito....

All' articolo 175 (2).

§ 163. Si parla *di un tempo prossimo* alle provocazioni indirette ed all'allarme. Parmi che non convenga lasciare una perplessità con questa vaga espressione. Alcuni Giudici giudicheranno tempo prossimo un gior-

(1) Quinta redazione. "Art. 169. È punito „ egualmente (*cioè con la morte specialmente esemplare e con la confisca*):

„ 1.° Chiunque dirige o commanda in „ capo, o sotto li altrui ordini, l'invasione dei „ beni demaniali, delle piazze, città, fortezze, „ porti, magazini, arsenali, ponti, navi o edifizj appartenenti allo Stato; il saccheggio o „ la divisione delle proprietà publiche o private; l'attacco o la resistenza alla forza publica, che agisce contro li attentatori. „

„ 2.° Chiunque all'oggetto d'intraprendere alcuno degli attentati contemplati in „ quest' articolo ec., forma o dirige un attruppamento di malfattori, ec. »

Si confronti l'art. 175. della sesta redazione. (DG)

(2) In questo articolo della quinta redazione, che corrisponde presso a poco all'art. 185. della redazione sesta (meno la pena, che nella quinta redazione, nel caso che fosse avveta sommossa, era della relegazione larga, e nel caso che no, del confino), non trovo la frase quì accennata *d'un tempo prossimo*. Pare che si riferisca a qualche modificazione proposta all'atto delle discussioni su questo argomento, tanto più, quanto che fino dal principio di questo brano si fa menzione di un Progetto manoscritto, e si citano li articoli secondo i numeri progressivi di esso, ai quali ho sostituito le citazioni dei rispettivi articoli della quinta redazione. Del resto s'intende benissimo che cosa voglia dire l'Autore. (DG)

no, altri due, altri tre, altri sei, altri dieci, ec. Quindi direi che si potesse progettare l'articolo seguente.

« La rivoluzione o sommossa popolare si considera essere avvenuta » *in tempo prossimo* allorchè si manifesta entro cinque giorni da che » le notizie allarmanti furono divulgate. »

All'articolo 176 (1).

§ 164. In quest'articolo si parla di atti d'avversione e disprezzo, che abbiano una *certa quale publicità*. Con questa espressione ambigua non si dà un criterio giuridico per fissare in fatto un genere così vago di delitti. I discorsi fatti in una privata conversazione saranno forse compresi sotto questa sanzione? Essi possono forse, in casi gravissimi, essere oggetto della Polizía amministrativa e di ammonizione privata; ma potranno essi formare oggetto di sanzione penale?

All' articolo 178 (2).

§ 165. Questo articolo quanto conviene ad una parte generale, nella quale non si ha in vista alcun delitto particolare, altretanto sconviene in questo luogo, e riesce di niun effetto. Imperciocchè negli articoli antecedenti del Titolo o si è contemplato l'attentato che si verifica nei singoli delitti, o no. Se fu contemplato, allora l'articolo diviene super-

---

(1) Quì l'Autore richiama l'art. 20. del Progetto manoscritto di cui parlava, che, da quanto egli scrive, potrebbe corrispondere o all'articolo 176., o meglio forse all'art. 174. della quinta redazione, nei quali manca la frase *certa quale publicità*. L'art. 176. era così concepito:

„Art. 176. Chiunque in tempo di guerra „o con publici discorsi, o con istampe o scritti „promulgati censura malignamente la con„dotta e le operazioni del Governo, è punito „con detenzione correzionale, e con l'assog„gettamento alla sorveglianza speciale del „Governo stesso.„

L'art. 174. corrisponde, fatte alcune modificazioni, all'art, 184. della sesta redazione. Eccolo:

„Art. 174. Quelli che nel caso contem„plato nel precedente articolo (il 183. della „sesta redazione, al quale vi fu aggiunto il „caso della *semplice scorrería*, tolto da que„sto art. 174.), od anche nel solo caso di scor„rería ec., con iscritti, con pitture o con al„tri simboli oltraggiosi, si studiano d'inspi„rare nei loro concittadini l'avversione e il „disprezzo al proprio Sovrano, alla forma „del Governo, od all'amministrazione dello „Stato, sono punití con la deportazione, quan„do ne sia per ciò avvenuta insurrezione nel „popolo, ec.„ (DG)

(2) L'articolo quì citato dall'Autore è il 24. del Progetto manoscritto, e mi pare dovesse corrispondere all'art. 178. della quinta redazione, che trascrivo:

„Art. 178. Nei delitti contemplati negli „articoli .... l'attentato sospeso da circo„stanze fortuite, o da cause indipendenti da „volontà dell'attentatore, è punito come il „delitto consummato; salva la diversità della „pena stabilita in alcuni casi, secondo che ne „sia o non ne sia avvenuto l'effetto.„

Si confronti l'art. 187. della sesta redazione. (DG)

duo; se non fu contemplato in tutto o in parte, allora è necessario dire: l'attentato nei delitti *a*, *b*, *c* è punito come il delitto consummato, e negli altri casi è punito nella tale o nella tal altra maniera.

All'articolo 178. § 1. (1)

§ 166. Quì si parla de' complici dei delitti *già prima* contemplati. Dunque la redazione è doppiamente viziosa. Dico doppiamente:

1.° Perchè non si può, dopo una sanzione speciale *già fatta* prima, dire *ove la legge non facia una speciale distinzione;* ma convien dire assolutamente: *I complici dei delitti contemplati nei precedenti articoli sono puniti come li agenti principali*, perchè di fatto non si è messa distinzione alcuna.

2.° Perchè considerandosi una eventuale distinzione di casi che non fu fatta, conviene stabilire la particolare distinzione della pena.

§ 167. Io crederei per altro che convenisse farne qualcuna in favore di quelli che per gravi minacce o sevizie furono trascinati a prendere parte o a prestar qualche mezzo in una sollevazione o attruppamento, per li oggetti contemplati negli articoli precedenti. La sperienza c'insegna che, per esempio, si minaccia d'incendiare, di saccheggiare, di mettere a morte un parente o un conjuge, a fine d'indurre altri ad unirsi agli attruppati, a somministrare loro soccorsi o favore o ricovero.

§ 168. Se questi, dopo d'essersi uniti ai sediziosi e ai sollevati, quando possono senza pericolo loro personale allontanarsi no'l fanno, o non desistono di prestar mezzi, debbono essere puniti; ma siccome al timore non si può sempre porre un certo confine, così converrebbe sempre stabilire una pena minore di quella che fu incorsa dagli agenti principali, benchè vi fosse allora una specie di complicità.

Appendice.

§ 169. Avrei bramato che in questo Titolo si considerasse il caso nel quale nei delitti ivi contemplati prendono parte persone vagabonde, sospette, e che non dánno conto di sè; e si aggiungesse, nel caso di pena temporanea, ch'essi, scontata la pena, sono posti a disposizione del Governo; e quanto ai forestieri, che vengono espulsi perpetuamente dal Regno.

---

(1) Pare che nell'art. 25. del Progetto manoscritto, ch'era quì richiamato, si fosse compresa la disposizione dell'art. 178. § 1. della quinta redazione, ch'è in questi termini: „I complici sono puniti come li agenti „principali; „ con l'aggiunta delle parole: „ove la legge non facia una speciale distin„zione.„ (DG)

Osservazioni su 'l Titolo:

DEI DELITTI CONTRO LA GIUSTIZIA PUBLICA

PARTE I.

Premesse generali.

§ 170. Nel meditare su 'l Titolo progettato, *Dei delitti contro la giustizia publica*, mi sono accorto non essere possibile fissarne precisamente le materie, l'ordine e la redazione, se prima non si determina lo scopo, l'ordine e la partizione di tutto il primo Libro.

§ 171. Il primo Libro prende in considerazione tutto l'ordine della cosa publica. Il Codice penale camminando parallelo agli oggetti compresi sotto la denominazione della cosa publica, esercita una forza tutelare, annettendo una sanzione a tutte quelle aberrazioni che possono gravemente turbarne l'ordine e la prosperità. Dico *gravemente*, poichè la discrezione del legislatore deve separare i veri delitti dalle semplici *mancanze;* e ritenuti i primi come materie del Codice penale, rimettere le altre ai regolamenti o di Polizía o di pura disciplina.

§ 172. Posto questo scopo, il legislatore deve avere avanti a' proprj occhi tutta la carta della cosa publica, estesa in una maniera distinta, armonica ed unita; e fissando la sua attenzione a quelle parti che più interessano, porre anticipatamente riparo ai danni che possono derivare dalla forza delle passioni, dall'incuranza dell'egoismo, e dalla inconsideratezza degli amministratori.

§ 173. Dunque il Codice penale deve esibire come in una specie di riverbero tutte le principali membrature, dirò così, della publica amministrazione sotto quelli aspetti e con quella misura che può interessare la giustizia penale. Dunque ogni Titolo dee versare sopra uno o più oggetti particolari componenti la cosa publica. Le sue disposizioni debbono essere regolate avuto riguardo alla costituzione politica dello Stato, ed ai principj fondamentali dell'amministrazione publica del Regno. Il Codice penale non è primitivo, ma secondario: egli è anzi l'ultima delle operazioni della legislazione di uno Stato, non solamente per-

chè egli appone la più efficace sanzione a tutte le instituzioni publiche, ma eziandío perchè l'uso delle pene non può essere che l'estremo dei rimedj che la Sovranità deve impiegare dopo che ha fatto uso di tutti i mezzi preventivi del delitto, risultanti dalle buone leggi politiche, civili ed amministrative.

§ 174. Premesso questo principio, niuno ignora che lo Stato si deve considerare come una persona morale, la quale ha la sua organizzazione, la sua esistenza, le sue funzioni, il suo régime personale. E però allo Stato si deve attribuire la sua vita, la sua proprietà, il suo onore, ec. ec. Tutte queste cose formano il primo subjetto della cosa publica.

§ 175. Ciò non è tutto. La cosa publica ha essenzialmente due rapporti: essa può essere considerata in relazione allo Stato intiero, preso complessivamente; o in relazione al cittadino considerato come membro dello Stato. E però li stessi oggetti debbono essere considerati anche quanto al cittadino contemplato non come individuo singolare, ma come membro di tutta l'aggregazione, e come oggetto d'una commune previdenza e tutela del Governo. Questa seconda relazione, forse più presentita che chiaramente intesa, abbisogna della luce dell'analisi. Allora si vedrà che fra le relazioni publiche di Stato e le relazioni private v'ha una relazione intermedia che ne gradua e lega li oggetti rispettivi; allora si scoprirà che li oggetti radicali del Códice penale sono semplici, pochi, e così tra loro ristretti, che la mente del legislatore, in vece di rimanere smarrita per la loro moltiplicità, si deve più tosto porre in guardia, onde non cadere in abbaglio per la loro íntima affinità. Per giungere a questo risultato è necessario premettere un esame particolare degli oggetti medesimi. Basti per ora questa indicazione. In vece proseguiamo a ragionare del proposto subjetto.

§ 176. Esaminando i titoli del nostro Progetto del Codice penale, io trovo che allo Stato considerato complessivamente, o, dirò meglio, alla cosa publica considerata ne'suoi rapporti verso lo Stato preso come persona individua, si riferiscono i titoli seguenti; cioè:

1.° Dei delitti contro la publica sicurezza;

2.° Dei delitti contro le costituzioni;

3.° Parte di quello così detto contro la giustizia publica;

4.° Contro la proprietà e l'erario publico;

Li altri titoli poi si riferiscono alla cosa publica considerata ne'suoi rapporti verso il cittadino. Tali sono quelli:

1.° Dei delitti contro la salute publica;

2.° Dei delitti contro il commercio publico;

3.° Parte di quello contro la tranquillità e l'ordine interno;

4.° Dei delitti contro il costume publico;

5.° Parte di quello contro la giustizia publica (1).

§ 177. Ma siamo noi ben sicuri: 1.° se tutti li oggetti riguardanti la cosa publica, che dovevansi contemplare dal Codice penale, siano stati presi in considerazione? 2.° se siano stati convenientemente stabiliti? 3.° se siano stati ordinatamente distribuiti?

Prescindo per ora dalla sostanza delle disposizioni penali, e mi restringo solamente ai soggetti su i quali esse dovevano cadere.

§ 178. Per rispondere categoricamente alle sovraesposte domande ognun vede:

1.° Che conviene risalire al catalogo degli oggetti componenti la cosa publica, su i quali può nascere il delitto. Dico *su i quali può nascere il delitto*, poichè ve ne hanno alcuni, su i quali o non si può tentare delitto alcuno, o tentato rimarrebbe senza effetto. Così, per esempio, fra li oggetti che appartengono alla costituzione dello Stato trovandosi la cittadinanza politica, la divisione territoriale, sarebbe vano che taluno volesse far uso d'una divisione territoriale diversa, o volesse spacciarsi come cittadino nell'atto che tale egli non fosse.

2.° Che fissati li oggetti materiali su i quali può cadere il delitto, è indispensabile di prendere in considerazione l'*oggetto morale*, cioè o il diritto publico che viene leso, o il dovere publico imposto che viene violato; perocchè ognuno sa che il delitto consiste essenzialmente nell'una o nell'altra di queste due cose.

Queste due massime debbono servire per rispondere alle tre questioni sovra proposte.

Io ne rimetto l'esame ad altro tempo, contento di aver premesse alcune idée che gioveranno nell'esaminare il titolo proposto *Dei delitti contro la giustizia publica.*

---

(1) Queste citazioni si riferiscono alla quinta redazione del Progetto. Credo inutile riferire tutta la lunga serie di disposizioni su questi oggetti, che formano il Libro I. della Parte II. Basti sapere che questo Libro fu nella sesta redazione affatto rifuso, specialmente per ciò che spetta all'ordine novamente dato ai titoli in cui è diviso. Il confronto di queste fondamentali dottrine del Romagnosi con le disposizioni contenute nel Lib. I. della Parte II. della sesta redazione del Progetto servirà a mostrare fino a qual segno si debbano a lui attribuire. (DG)

PARTE II.

Della scelta e distribuzione delle materie comprese sotto il Titolo: Dei delitti contro la giustizia publica.

PRIMA QUESTIONE.

§ 179. Domando, in primo luogo, se alla giustizia publica, presa nel senso suo generale e di diritto, si possano riferire certi speciali delitti più tosto che certi altri.

RISPOSTA.

§ 180. L'idéa di *giustizia publica* è così vaga ed estesa, che per sè stessa abbraccia tutti i rapporti della cosa publica, niuno eccettuato. Ognuno sa che, parlando esattamente, l'idéa di *giustizia* è un' idéa relativa. Essa presuppone una norma o un ordine di leggi, ai quali riferendosi li atti pratici, la mente nostra li dice *giusti* quando sono *conformi*, *ingiusti* quando sono *difformi* alla norma medesima. In questo senso la giustizia publica altro veramente non sarebbe che la *convenienza* degli atti dei publici Funzionarj e dei privati con l'ordine publico stabilito; e però tutti i delitti contro l'ordine publico cadrebbero sotto la denominazione di *delitti contro la giustizia publica*. Assumendo pertanto la denominazione di *giustizia publica* nel suo senso assoluto, generale e filosofico, essa non potrebbe formare il soggetto di un Titolo particolare d'un Codice penale, ma bensì d'un intiero Libro che comprendesse tutto l'ordine della cosa publica, il quale, servendo di norma e di modello, segnasse tutte le infrazioni contrarie, e le contrasegnasse come delitti.

SECONDA QUESTIONE.

§ 181. La denominazione di *giustizia publica* potrebbe almeno, giusta il senso *convenzionale* o *positivo* fissato dalle nostre leggi e dai nostri regolamenti, formare il soggetto speciale d'un Titolo del Codice medesimo?

RISPOSTA.

§ 182. Giusta il senso attribuito dalle nostre leggi e dai nostri regolamenti alla parola *giustizia*, considerata come una parte della cosa publica, o come un ramo dell'amministrazione dello Stato, essa può bensì formare soggetto d'un Titolo particolare; ma non può abbracciare tutti

li oggetti che nel Titolo progettato furono cumulati. In esso di fatti veggonsi cumulati oggetti i quali nè punto nè poco si riferiscono alla giustizia, nel senso oggi ricevuto; ma bensì o alla costituzione, o alla parte amministrativa, o alla parte che concerne la dignità dello Stato e dei Funzionarj di ogni genere ec., come si scorge dalla lettura delle materie contenute in questo Titolo.

TERZA QUESTIONE.

§ 183. Nel Codice penale deve esistere un Titolo *Dei delitti contro la giustizia?* In caso affermativo, cosa dovrebbe egli contenere?

RISPOSTA.

§ 184. Fra i rami della cosa publica e dell'Amministrazione dello Stato essendovi anche quello della giustizia civile e penale, è cosa opportuna che vengano designati quei delitti che violano l'ordine publico stabilito per la retta amministrazione di questo ramo. Ma nello stesso tempo si sente che sì per l'unità e proprietà del concetto che le leggi debbono mantenere in tutto il loro sistema, e sì per la esatta divisione delle materie e delle competenze in un Codice che deve servire a Tribunali diversi, è necessario separare le materie in modo, che sotto al Titolo *Dei delitti contro la giustizia* vengano riferiti quei soli che propriamente colpiscono li oggetti appartenenti a questo ramo, e che li altri vengano distribuiti sotto Titoli diversi.

QUARTA QUESTIONE.

§ 185. Non dovendo il Titolo *Dei delitti contro la giustizia* contenere che parte delle materie comprese nel Titolo progettato, come dovranno essere disposte le altre?

RISPOSTA.

§ 186. Fra li oggetti della cosa publica trovandosi nelle Autorità costituite il diritto di ordinare, cui corrisponde negli altri il dovere di obedire, si avrà luogo a stabilire un Titolo speciale: *Dei delitti contro l'obedienza dovuta alle Autorità costituite*. Parimente lo Stato e le Autorità dovendo per la loro dignità essere onorate, oltre di essere obedite, si ha luogo di stabilire un Titolo particolare: *Dei delitti contro il rispetto dovuto alle Autorità costituite nell'esercizio delle loro funzioni.*

§ 187. Con questa distribuzione si segue l'ordine naturale e distinto degli oggetti principali della cosa publica in relazione allo Stato; e

dopo la sicurezza publica, la costituzione, la religione, segue il buon ordine generale delle funzioni publiche, indi la giustizia, l'obedienza, il rispetto.

§ 188. Per la qual cosa le materie comprese sotto il lunghissimo Titolo *Dei delitti contro la giustizia publica* si possono ripartire nei quattro seguenti; cioè:

1.° Di alcuni delitti nell'*esercizio dei publici offizj*.

2.° Di alcuni delitti contro la *giustizia*.

3.° Dei delitti contro l'*obedienza* alle Autorità costituite.

4.° Dei delitti contro il *rispetto* dovuto alle Autorità, ed a certe instituzioni publiche.

La suddivisione con le rispettive materie si vede nel Prospetto quì unito. Ecco come tutte le materie del citato Titolo del Progetto vengano esaurite dai quattro Titoli sopra descritti. (*Vedi la nota al* § 276.)

PROSPETTO

DEI TITOLI TESTÈ ACCENNATI.

Titolo IV.

Di alcuni delitti nell'esercizio di publiche funzioni.

CAPO I.

Concussione e trafico illecito.

CAPO II.

Abuso di publica autorità, eccessi, omissioni nell'esercizio di publiche funzioni.

CAPO III.

Violazione dei doveri nella custodia d'Offizio.

Sezione I.

Dei delitti nella custodia degli arrestati e detenuti.

Sezione II.

Dei delitti nella custodia delle cose per publico offizio.

Titolo V.
Di alcuni delitti contro la Giustizia.

CAPO I.
Calunnia e falsa deposizione.

CAPO II.
Prevaricazione in affari di giustizia.

CAPO III.
Atti illegali, rifiuto ed omissioni in affari di giustizia.

Titolo VI.
Dei delitti contro l'obedienza dovuta alla publica Autorità.

Titolo VII.
Dei delitti contro il rispetto dovuto alla publica Autorità.

Quinta Questione.

§ 189. Perchè nell'indicazione dei due primi Titoli fu posta la locuzione restrittiva *di alcuni delitti*, e non la semplice ed assoluta *dei delitti* nell'esercizio delle publiche funzioni e contro la giustizia?

Risposta.

§ 190. Più ragioni hanno suggerito questa restrizione. La prima è, che sotto ad altri Titoli cadono dei delitti i quali potrebbero essere compresi sotto le indicazioni generali sopra riferite. Così parlando dei delitti nell'esercizio di publiche funzioni (indicazione per sè ampia, ed alla quale non saprei sostituirne una migliore) alcuni di questi si trovano sotto al Titolo *Dei delitti contro le costituzioni dello Stato;* altri si trovano sotto al Titolo *Dei delitti contro la proprietà e l'erario publico*, come sarebbe il *peculato*, ec.

§ 191. Così pure parlando dei delitti contro la giustizia, cade la stessa osservazione. Questo non è tutto. Certi oggetti sono così communi fra l'ordine amministrativo e giudiziario, che non si possono disgiungere se non per una considerazione puramente politica o morale. Tali sono quelli riguardanti la custodia, tali quelli che riguardano certe discipline di offizio, tali quelli che riguardano certi atti autentici, ec.

§ 192. La seconda ragione si è, che nel Codice penale non tutte le infrazioni al buon ordine degli offizj publici possono venire contemplate, ma è necessario rimetterle a regolamenti puramente disciplinari, e

alla providenza di quell'Autorità conservatrice e tutoria che deve sorvegliare e provedere con mezzi pronti e discreti, suggeriti dalle circostanze.

§ 193. Posto che niun ordine dello Stato dev' essere abbandonato a sè stesso; posto che deve esistere una vigilanza abituale, detta oggidì *Polizia*, non solamente per la commune dei cittadini, ma molto più per tutti quelli ch' esercitano publici offizj, che si potrebbe appellare *Polizia gerarchica;* posto che co 'l mezzo dei publici giudizj (che il Codice penale suppone nel pronunziare le sue pene) sarebbe impossibile il provedere alle esigenze della publica amministrazione essenzialmente attiva ed esecutiva; posto che contro altre mancanze di offizio publico sarebbe soverchiante ed inopportuna una procedura formale; posto che la situazione variabile di certi affari esige un certo arbitrio in qualunque ramo dell' amministrazione dello Stato; egli è manifesto che non tutti i delitti riguardanti l' ordine delle publiche funzioni, sia giudiziarie sia amministrative, possono cadere sotto la sanzione del Codice penale.

§ 194. Queste sono le ragioni per le quali ho usato della mentovata indicazione restrittiva nel segnare i delitti che si commettono nell'esercizio delle publiche funzioni e contro la giustizia.

Sesta Questione.

§ 195. Per qual ragione i quattro Titoli sopra riferiti sono stati ordinati giusta la serie sopra descritta più tosto che in qualunque altra maniera?

Risposta.

§ 196. I. L'ordine naturale delle idée ricerca che si premettano le vedute che possono essere communi, indi si faciano succedere le particolari. Allora queste traggono lume da quelle; allora il legislatore fa sentire che se dopo le materie generali si occupa di alcune particolari, ciò deriva dall' importanza speciale delle materie medesime.

§ 197. Questa ragione mi ha determinato a far precedere il Titolo generale *Dei delitti relativi all' esercizio delle publiche funzioni* a quello *Dei delitti contro la giustizia*, poichè nel primo si abbracciano molte cose che sono communi ad ogni publico Funzionario, e quindi anche a quelli che agiscono negli affari di giustizia.

§ 198. II. La seconda regola che mi pare necessaria nel distribuire le materie di un Codice, e quindi i Titoli delle leggi, si è quella della

rispettiva importanza e dipendenza naturale degli oggetti. Considerando lo Stato come una persona morale, dovevano precedere i Titoli riguardanti la sua *esistenza* e la sua *organizzazione politica*; e questi appunto sono quelli che riguardano la sicurezza e le costituzioni dello Stato.

§ 199. Dovevano indi seguire quelli che riguardano le *funzioni politiche*, poichè dall'organizzazione si determina il régime, e co'l régime secondo l'organizzazione si regola la vita. E però dovevano seguire i due Titoli riguardanti l'esercizio delle funzioni publiche e della giustizia. Il primo pe'l régime ordinario, o sia per la *gestione*; il secondo pe'l régime straordinario, o sia per la *tutela*.

§ 200. Dopo ciò dovevasi provedere alla *subordinazione*, che nei cittadini corrisponde alla gestione dei ministeri publici; senza di che le funzioni dello Stato non hanno il loro effetto: e però doveva succedere il Titolo riguardante l'*obedienza*.

§ 201. Soddisfatto a ciò che riguarda la vita e l'essenza del régime dello Stato, dovevasi provedere al *rispetto* dovuto al medesimo, non solamente perchè la publica autorità ha diritto al rispetto, ma eziandio perchè il rispetto è un *mezzo* indispensabile onde agevolare l'esercizio dell'amministrazione publica in qualunque ramo di affari.

§ 202. Proveduto così alla parte *politica* e *morale* dello Stato, si doveva passare a provedere alla parte *economica*; e quindi succede naturalmente il Titolo *Dei delitti contro la proprietà e l'erario publico*. Parmi quindi che questo Titolo non debba essere posto dopo quelli della salute, della fede e del commercio publico, come sta nel Progetto, ma bensì immediatamente dopo quelli che furono sopra indicati; perchè egli riguarda materie che si riferiscono all'ordine della cosa publica considerata in relazione allo Stato, e non considerata in relazione al cittadino.

§ 203. È vero che l'autenticità della moneta ha relazione co'l commercio publico. Ma la dilapidazione del publico denaro fatta dagli amministratori, e ogni altro articolo di *peculato*, la fedeltà e la regolarità nella esigenza delle imposte, ed altri simili oggetti, sono materie essenzialmente di Stato, e che riguardano i diritti di maestà proprj e personali dello Stato considerato come persona individua. Il diritto stesso di coniar moneta è un diritto di maestà; e però l'uso della moneta non può essere una ragione prevalente di trasportare all'ordine publico civico materie che precipuamente riguardano l'ordine publico politico, o della ragione di Stato.

Ecco le ragioni dell'ordine seguíto nel disporre la serie dei Titoli indicati.

§ 204. Giunto il Codice a questo punto, egli passa a provedere alla conservazione dell'ordine publico in relazione al cittadino con un ordine analogo. E quindi:

1.° Incominciando dagli oggetti che riguardano la *vita e l' incolumità* personale del cittadino, e quindi la *sanità*, contempla i *delitti contro la salute publica.*

2.° Passando a considerare che il vincolo fondamentale fra i cittadini è la scambievole *fiducia* e *libertà*, e che il legislatore deve procurare la parità d'*intelligenza* e di *libertà* nell'uso delle cose godevoli, onde agevolare l'esercizio equo dei diritti fra i cittadini, e quindi prevenire l'errore, la frode e la soperchiería, giusta anche lo spirito delle leggi civili, contempla i *delitti contro la fede publica* e *il commercio publico.*

3.° Come vi ha una *sicurezza* e una *tranquillità publica* per lo Stato, vi ha pure una *sicurezza* e una *tranquillità* pe 'l cittadino, cui il Governo deve direttamente mantenere. Questo anzi è il massimo dei diritti publici del cittadino verso lo Stato. Esso riguarda il primo e fondamentale motivo dell' unione sociale e politica degl'individui, i quali non trovando nelle loro forze singolari il mezzo di guarentire l'esercizio dei loro diritti, e i mezzi di esistere felicemente, ricorsero all'unione con li altri loro simili, sottomettendosi dal canto loro a tutti quei sagrifizj che sono necessarj onde ottenere questo precipuo intento. Dovevasi quindi provedere a questo massimo oggetto con un Titolo riguardante i *delitti contro la tranquillità e il buon ordine interno.*

4.° Finalmente la conservazione della decenza e del buon costume, dalla quale indirettamente si producono tanti beni per la morale, e si prevengono tante occasioni di vizj sociali, e che conviene ad un popolo incivilito, richiamare doveva la providenza del legislatore. E però era necessario un Titolo *Dei delitti contro il costume publico.*

Per ciò che riguarda le offese alla vita, alla roba, all'onore, all'ordine delle famiglie, recate dal privato all'altro privato, proveggono i Titoli del Libro secondo.

Osservazione generale.

§ 205. Da questo rapido colpo d'occhio si rileva che fra tutte le parti del Codice vi ha una similarità di oggetti, e quindi una quasi iden-

tità primitiva di materie che successivamente si contemplano, giusta i diversi rapporti del diritto publico e privato.

§ 206. Se parliamo dello Stato considerato come persona unica e morale, la legge agisce direttamente con una gestione immediata ed ordinaria.

§ 207. Se parliamo dei cittadini presi come membri dello Stato, e come costituenti li elementi del publico, la legge agisce pure direttamente con una gestione immediata ed ordinaria, e per una protezione abituale in tutti quelli oggetti che sono di sua spettanza.

§ 208. Se parliamo poi de' cittadini presi come individui singolari, l'Autorità publica, dopo aver prescritte certe norme, agisce indirettamente e in una maniera puramente eventuale; cioè essa esercita un potere tutelare all'occasione solamente che taluno di essi si discosta dalle regole prescritte. Ecco la differenza essenziale fra le vedute che dirigono l'amministrazione publica rapporto al cittadino in ambedue le posizioni sopra contemplate. Se il Codice penale dev'essere relativo all'ordine publico prestabilito, è evidente che tali vedute dovevano pure dirigere la distribuzione delle materie del detto Codice, onde classificare i diversi delitti o verso la cosa publica contemplata nella sua duplice relazione, o verso i privati.

Motivi del Titolo:

DEI DELITTI CONTRO LA TRANQUILLITÀ PUBLICA

§ 209. Benchè il Titolo *Dei delitti contro la tranquillità publica* non presenti nei singoli suoi oggetti alcuno di que' fatti che per la loro gravità colpiscono fortemente l'imaginazione, ciò non ostante esso parmi della maggiore importanza, e della più estesa influenza in tutto il sistema della legislazione penale ben intesa.

§ 210. Oso dire di più: senza la providenza e le cautele che formano la materia di questo Titolo sarebbe tolto quell'anello di mezzo che congiunge la Polizía preventiva con la Giustizia punitiva; e la legislazione penale, priva di questo nesso, mancherebbe d'un principale offizio suo proprio, quello cioè di provedere contro i delitti fino al punto di produrre la più completa sicurezza.

§ 211. Per questo motivo un buon Codice penale doveva occuparsi principalmente:

1.° Delle associazioni dei malviventi, del vagabondaggio e della mendicità viziosa.

2.° Di alcuni altri atti che per sè stessi o per la loro connessione sono capaci a turbare la publica tranquillità.

3.° Delle società particolari che si formano nello Stato.

§ 212. E quanto al primo oggetto, se consideriamo che il maggior numero dei più communi delitti che infestano la società derivano dalla mancanza di sussistenza, dalla mancanza di educazione, e dalla mancanza di vigilanza; se consideriamo che le due prime cagioni, benchè siano fuori della sfera diretta della legislazione penale, possono ciò non ostante ricevere da lei un'azione repressiva che concorra co' i mezzi preventivi delle altre leggi a spegnere anticipatamente le cagioni di moltissimi misfatti; noi saremo convinti che co 'l colpire quel genere di vita che deriva dalla miseria e dall'oziosità s'impediranno milliaja di delitti che senza di ciò sorgerebbero ad infestare più largamente la società.

§ 213. Questa considerazione non isfugì a verun savio Governo an-

che antico. Li Egizj e i Sardi, al riferire di Erodoto e di Eliano, punivano l'oziosità e il vagabondaggio sino con la morte. (Eliano 4. 1. Erodoto 2.). Li Ateniesi punivano la oziosità come un delitto. Dracone la punì prima con la morte; Solone ne mitigò la pena irrogando l'infamia (ved. Plutarco in Solone, Polluce 8.); e li Areopagiti procedevano per quest'oggetto (Valer. Mass. 2. Cap. I.). Platone giudicò la mendicità degna di esiglio. Li oziosi e i vagabondi, al riferire di Tacito, erano puniti anche presso i Germani.

§ 214. Nel Codice di Giustiniano leggesi un Titolo *De mendicantibus validis*, la cui disposizione fu mutata dalla Novella LXXX. In questa Novella è osservabile che Giustiniano instituì per la città di Costantinopoli una specie di Prefettura di Polizía, la quale, fra le altre cose, doveva aver cura d'informarsi su tutte le persone che recavansi alla Capitale: *et perscrutari qui sint, aut unde venerint, et qua occasione* (1); e di provedere in conseguenza.

§ 215. E parlando nel Capo V. dei mendicanti validi *nazionali*, o, dirò meglio, di gente che non ha mezzo decente di sussistenza, il che comprende li oziosi, i vagabondi e i mendicanti, egli stabilisce una misura che assimiglia a quella che s'intese di notare nel nostro Progetto allorchè taluno è posto alla disposizione del Governo (2).

§ 216. Nelle leggi posteriori dei popoli detti barbari si riscontra la stessa cura a reprimere il vagabondaggio e la viziosa mendicità. Per esempio, nel Cap. CXVIII. delle leggi dei Franchi si leggono alcune leggi ch'esprimono quanto segue: *Mendici vagari per regiones non permittuntur: suos pauperes quaelibet civitas alito: illis, nisi manibus operentur, nullus quidquam dato.*

Nei Capitolari di Carlo Magno si trovano disposizioni analoghe.

§ 217. Io lascio di ricordare le diverse leggi e ordinanze posteriori delle nazioni e dei paesi inciviliti, che si possono riscontrare presso li scrittori di cose criminali.

Vengo in vece a dar ragione delle disposizioni del Capo II. di questo Titolo.

---

(1) Novella LXXX. Cap. I.

(2) "Si vero hujus terrae fuerint (*idest indigeni*), et corporibus quidem validis utantur, vitae autem eis *decens non est occasio:* „hos non frustra esse terrae onus permittere, „sed tradere citius *eos operum publicorum* „attinet artificibus, ad ministerium, et praepositis panificantium stationum et hortos „operantibus, aliisque diversis artibus, aut „operibus, in quibus valent simul quidem laborare: simul autem ali et segnem ita ad „meliorem mutare vitam, etc.„ Nov. LXXX. Cap. V.

§ 218. Il primo oggetto che si presenta è quello dell'associazione dei malfattori, che fu qualificata per sè stessa un delitto.

Quì, come ognun vede, si parla di un'associazione non momentanea ed eventuale a commettere specialmente l'uno o l'altro delitto, ma bensì d'una combriccola di malviventi che si prefigono abitualmente d'infestare le persone e le cose.

Per questa ragione fu posta nell'articolo 1.° del Progetto la frase: *per offendere, quando il caso si presenti, le persone e le proprietà.* Questa indicazione è essenziale e caratteristica per far avvertire la differenza fra il semplice *complotto* e l'associazione dei malviventi.

§ 219. Sì fatte unioni da che sono formate, e fino a che non siano disciolte, si dovevano considerare e punire come delitti, o come attentati di tutti i delitti per cui furono formate. Di fatto chi non vede che tali associazioni equivalgono ad una dichiarazione di guerra fatta da alcuni malviventi alla vita e alla proprietà dei cittadini? E chi non vede che gente la quale determina di vivere co'l furto e con la violenza, che concorda di dividere il bottino, che si pone su le strade, che si sparge nelle città, che manda quà e là i suoi individui, che organizza una corrispondenza, è un branco di nemici già dichiarati contro la gente onesta, e che per mala sorte si va a mano a mano ingrossando per quella troppo facile e funesta affinità che i malviventi sanno scoprire fra di loro?

§ 220. Che cosa dunque deve fare un legislatore? Forse aspettare che i cittadini onesti siano spogliati ed assassinati, per impugnare poscia la spada della publica autorità? E perchè non prevenire l'aggressione, poichè era imminente? e perchè aspettare di punire l'uno e l'altro fatto, e lasciarne sussistere la cagione?

§ 221. È vero che il complotto e l'organizzazione dei malviventi non ha ancora recato danno; ma è vero del pari che co'l complotto e con l'associazione malefica si minacciano da vicino mali e danni senza fine; e che il solo tenore di vita di sì fatta gente, per la sola sua tendenza, è capace di gettare lo spavento nelle popolazioni.

§ 222. Dunque il legislatore non deve lasciarsi condurre dalle considerazioni proprie del giureconsulto che eseguisce la legge, ma da quelle della prudenza politica che la previene, e punire sì fatte associazioni come un attentato, anzi come una somma d'attentati di tutti quei delitti a cui vengono dirette.

Per questa ragione fu stabilita una pena alquanto grave, oltre la sorveglianza speciale del Governo.

§ 223. Per altro questa disposizione in pratica verrà quasi sempre as-

sorbita da quella che riguarda i vagabondi e i mendicanti validi, mentre spesso avviene che l'individui di sì fatte associazioni sono e l'uno e l'altro.

§ 224. È per altro da osservarsi che la sperienza ha comprovato che almeno fra i complici dei malviventi c'entrano persone che non sono nè vagabonde nè mendicanti, e che dando mano ad altri fomentano il delitto.

§ 225. I delitti che si commettono da più uniti, sono i più pericolosi; sì perchè nell'atto che privano il singolare cittadino del coraggio della difesa accrescono nei malvagi quello dell'offesa; sì perchè più grave è il danno e il male che ne deriva; e sì perchè finalmente si assicura il frutto del delitto, e la lusinga dell'impunità. Ecco il perchè i delitti commessi mediante l'associazione malefica degli autori stessi o agenti principali, e quelli che si commettono in conseguenza della medesima da uomini isolati, che sanno di avere un appoggio ed un mezzo nei complici che dànno loro mano, furono considerati più gravi degli altri; talchè il concorso di sì fatta associazione fu posto come circostanza aggravante del delitto medesimo, e però nell'art. 4. fu ordinato l'aggravamento della pena (1).

§ 226. Passo al vagabondaggio. Benchè, come sopra fu osservato, tutti i Governi siansi occupati or più or meno di quest'oggetto, ciò non ostante i moderni Codici penali non lo avevano preso in considerazione come meritava, ma lo avevano abbandonato più tosto alla diligenza dei Governatori delle città.

§ 227. È vero che la vigilanza sopra i vagabondi e i mendicanti validi deve occupare la Polizía amministrativa; ma ciò non basterebbe, se la giustizia punitiva non venisse in soccorso con mezzi reprimenti.

§ 228. L'Assemblea costituente nel Codice municipale e correzionale del 19 Luglio 1791 si occupò di quest'oggetto. Nel Titolo primo di esso

---

(1) Quest'articolo e li altri citati in questo scritto si riferiscono ad un progetto su questa materia, fatto da Romagnosi, che servì di base alle disposizioni del Titolo IX. sì della quinta che della sesta redazione, le quali sono conformi alle idée quì esposte dal nostro Autore. È da avvertire che nella sesta redazione questo Titolo fu alquanto modificato. A cagion d'esempio, nell'art. 361. della redazione V. si accennava l'associazione dei malfattori, come circostanza aggravante del delitto che fosse commesso; in vece l'art. 379. della redazione VI. è più esplicito, e pressochè identico con quello progettato da Romagnosi, perchè cumula la pena del delitto di associazione di malfattori con quella dell'altro delitto che mediante la stessa associazione, o in conseguenza di essa, fosse stato commesso, giusta le norme del Tit. VI. della Parte I.

(DG)

Codice preparò alcune disposizioni, per le quali ordinò un censo annuale degli abitanti di campagna nel Capo-luogo del Cantone, in cui si facesse menzione delle dichiarazioni fatte da ognuno del suo nome, età, luogo di nascita, ultimo domicilio, professione, mestiere, e modi di sussistere.

« Quelli (dice la legge) che essendo in istato di lavorare non avranno mezzi di sussistenza, nè mestiere, nè alcuno che risponda per essi, » saranno inscritti con la nota di *gens sans aveu.* »

« Quelli che ricuseranno ogni dichiarazione, saranno inscritti co' i loro connotati personali e luogo di dimora con la nota *gens suspects.* »

« Quelli che saranno convinti d'aver fatte false dichiarazioni saranno inscritti con la nota di *gens mal-intentionnés.* »

§ 229. Premesse queste disposizioni, passa nel secondo Titolo, relativo alla Polizía correzionale, ad ordinare che « i mendicanti validi potranno essere arrestati e condotti avanti il Giudice di pace per essere » proveduto a loro riguardo, in conformità delle leggi relative alla soppressione della mendicità; » e stabilisce le circostanze aggravanti la mendicità stessa.

§ 230. La Convenzione nazionale con la legge 24 Vindemiale, anno II., stabilì alcune providenze per l'estinzione della mendicità, le quali possono interessare il Codice penale (1).

Finalmente tutte queste disposizioni furono trasfuse nel Progetto di Codice penale francese, dal quale ho desunte quelle che offro in questo Titolo.

§ 231. Due sole osservazioni mi conviene fare. La prima cade su la disposizione inserita nell'art. 353 del Progetto italiano (del 1806), concepita nei seguenti termini. « Li oziosi e vagabondi, e i mendicanti senza licenza, se sieno nazionali, vengono *ripresi*, ed *ammoniti* di applicarsi » ad uno stabile esercizio nel termine di dieci giorni successivi, con la » comminatoria di sei mesi di Casa di correzione in caso di contravvenzione, ec. »

§ 232. Dubito se le persone che conoscono sì fatta gente, e l'ostinata loro affezione all'ozio e alla vita vagabonda, potranno trovare questa disposizione efficace ad ottenere l'intento.

---

(1) Ecco i titoli di questa Legge:
I. Des travaux de secours.
II. Des moyens de repression.
III. Des maisons de repression.
IV. De la transportation.
V. Du domicile de secours.

In caso poi di contravenzione all'ammonizione, e finiti i sei mesi di detenzione, che si farà di costoro?

§ 233. La seconda osservazione si è, che nel Progetto francese, trattando dei mendicanti, non essendosi fatta eccezione fra i mendicanti validi e l'invalidi per vecchiaja o per infermità, ho creduto di supplire con la eccezione saviamente introdotta da Giustiniano (1) e dal Bexon. Di fatto questi non sono degni di pena, ma di commiserazione e di soccorso; sentimento che la morale e la religione avvalorano, e cui la legislazione, lungi dal distruggere, deve anzi confermare.

§ 234. Il Capo II. contiene diverse disposizioni, tutte tratte dal Progetto italiano. Quì ho creduto solamente d'introdurre un maggior legame fra le contravenzioni di Polizía e i veri delitti di correzionale e di alto Criminale, in vista de'quali appunto certe azioni furono vietate, come cause prossime dei delitti medesimi.

§ 235. E quì siami permesso di aprire un pensiero che sembra influire su la migliore composizione del Codice penale.

Perchè certe azioni, che prese per sè stesse sembrano indifferenti, vengono sottomesse a pena? Perchè per lo più, o almeno alcune volte, vanno connesse ai veri delitti. Ora io domando se convenga al legislatore di riservare in petto questa connessione, così da rendere le contravenzioni di Polizía penale come un corpo isolato da tutto il rimanente. — Se le azioni che servono di preliminari ai veri delitti sono connesse co'medesimi; se molte volte servono per occultarli o facilitarli; e se per conseguenza possono costituire per sè stesse oggetto d'una pena diversa, e divenire per ciò stesso circostanze aggravanti di un vero delitto, dunque dovranno essere esposte non solamente in un senso diviso ed isolato, quale converrebbe ad un Codice proprio di Polizía penale, ma eziandío in un senso unito e complessivo, mediante il quale apparisca tanto la pena proporzionata alla loro intrinseca entità, quanto quella che conviene alla loro connessione con un vero delitto.

§ 236. Senza di ciò il Codice penale mancherebbe forse d'una migliore sua parte, qual è l'azione veramente preventiva del delitto, e nella quale sta tutta la providenza d'una buona legislazione penale.

§ 237. Dietro questa massima io non ho creduto che si dovesse omettere di statuire quelle pene, dirò così, *intermedie* e *di rapporto*, le quali conviene irrogare allorchè una contravenzione di Polizía serve di principio o di mezzo o di circostanza aggravante d'un vero delitto.

(1 Novella LXXX. Cap. V.

Ecco la ragione delle poche aggiunte che ho creduto di fare in questo Capo alle disposizioni del Progetto italiano.

§ 238. Il Capo III. versa su le società particolari che si formano nello Stato. Queste società, o siano clandestine, o siano illecite, tendono sempre a turbare la tranquillità publica.

Li autori del Progetto si sono contentati di un solo articolo, e questo è l'art. 387 (1), dove non fanno che nominare e punire le associazioni clandestine con la multa.

§ 239. A me parve che quest'oggetto meritasse una maggiore attenzione.

Li autori del Progetto francese vollero comprendere anche le società o communioni religiose ch'esistono o si formano nello Stato, e che si radunano nelle chiese o altrove, ec. Anche i Romani hanno data a sì fatte società la medesima estensione, come si può vedere nel Titolo del Digesto *De collegiis et corporibus illicitis.*

§ 240. Io mi sono attenuto allo spirito tanto della legislazione romana, quanto del Progetto francese. Ho distinte le società che ho chiamate *clandestine* dalle *illecite.* Le prime possono avere un oggetto utile, o almeno non biasimevole; ma radunandosi senza il permesso del Governo non si possono riguardare nè come publiche, nè come tolerate. Le altre, siano o non siano prima approvate, divengono sempre illecite, quando in fatto il loro oggetto o i loro atti siano contrarj alle leggi ed ai buoni costumi.

§ 241. Le prime non presentano che una omissione di licenza, e però si dovevano punir meno, e non toccare nulla della innocente proprietà de' socj. Per tale ragione io credo che anche nella legge romana fu rispettata la commune proprietà (2).

Le altre si dovevano punire di più, perchè in esse si agitano i veri delitti, o cose che assimigliano a veri delitti. Per questa ragione ancora tali associazioni vennero dal Diritto romano punite come delitto di maestà per li oggetti di fazioni, sedizioni o congiure che in esse molte volte si agitavano, e ne uscivano poi con grave pericolo dello Stato.

Ecco in generale i motivi di questo Titolo, e specialmente delle aggiunte e delle variazioni che furono fatte al Progetto italiano.

---

(1) Del Progetto del 1806. (DG)

(2) " Permittitur eis cum dissolvuntur pe„cunias communes, si quas habent, dividere, „pecuniamque inter se partiri. „ — Leg. Collegia 3 Dig. *De collegiis et corporibus illicitis.*

PROGETTO
DI LEGISLAZIONE PENALE
SU 'L DUELLO

AVVERTIMENTO

Nel Progetto di Codice penale dell'anno 1806 la Sezione III. del Titolo VIII. Parte II., art. 466-471, conteneva una serie di disposizioni su'l duello. Nella quinta e sesta redazione non v'è parola che si riferisca espressamente al duello; il qual delitto poteva tutt'al più cadere sotto le sanzioni riguardanti l'omicidio, le ferite o le offese recate al corpo. Mi pare conveniente di dare questo Progetto del Romagnosi, perchè si vegga quali fossero le sue idée su questo punto importantissimo di legislazione penale, al quale sono rivolte le cure dei Governi delle nazioni incivilite, che fanno tutti li sforzi per sradicare questa barbara costumanza, sostenuta da un pregiudizio sciocco del pari e funesto. (DG)

§ 242. Art. 1. Chiunque per motivo d'una pretesa ingiuria ricevuta sfida il suo avversario a singolare conflitto di armi da fuoco, da punta o da taglio, si fa reo di privata violenza.

§ 243. Art. 2. Nel dubio, quale fra le due parti che vengono a conflitto sia quella che sfidò l'altra, la legge presume essere quella che ricevette il preteso affronto, il quale viene addotto come motivo del duello.

§ 244. Art. 3. Lo sfidato, malgrado che molte volte a malincuore obedisca al falso punto d'onore, viene dalla legge caricato del pericolo d'essere in giudizio riputato sfidante, se egli prima di passare a subire il duello non si premunisce d'una prova valevole a scaricarsi della maggiore imputazione di reo principale, o sia di sfidante.

§ 245. Art. 4. I. La semplice sfida, che non viene mandata ad effetto per ispontanea ritrattazione dello sfidante, o per concorde desistenza delle due parti, o per savj officj d'interposte persone, non viene punita.

II. Quando l'effetto ne rimane impedito per l'intervento della publica Autorità, che pone su l'istante in arresto ambe le parti, viene punita con la publica riprensione dello sfidante, il quale è tenuto a promettere e dar cauzione di non mandare più ad effetto il suo disegno. Lo sfidato deve pure promettere di non molestare più lo sfidante.

III. Rimane sempre aperto a chi si credette oltraggiato di esercitare separatamente la sua azione d'ingiuria contrc dell'ingiuriante.

§ 246. Art. 5. Il duello consummato e finito, non con morte, ma con grave ferita dello sfidato, viene punito:

I. Nello sfidante con prigionía di due anni, preceduta la publica esecuzione, in cui il reo viene condotto nella piazza delle esecuzioni capitali, e precisamente nel luogo della berlina, dove per mano del carnefice la stessa sua spada, o altra, in difetto, da provedersi a di lui carico, viengli applicata a modo di percossa più e più volte su'l volto e su le spalle, indi infranta contro il suolo, e gettata con disprezzo a' suoi piedi. In quest'attitudine, co'l cartello decretato per la pena della berlina, e co'l carnefice sempre presente, il reo rimane spettacolo del popolo; indi viene consegnato a subire la decretata prigionía.

II. Lo sfidato viene punito, per l'ingiuria che diede moto alla sfida, con sei mesi di prigionía, quando consti ch'essa non fu recata co'l fine espresso di eccitare la sfida. In caso contrario egli subisce la stessa pena dello sfidante.

III. Se il duello viene consummato con morte dello sfidato, e con vittoria dello sfidante, questi viene condannato alla pena dei ferri in quinto grado (1), preceduta sempre dalla publica esecuzione, stabilita nel paragrafo antecedente.

IV. Se accade in vece la morte dello sfidante, lo sfidato è punito per officio publico con prigionía di due anni, per l'oltraggio che diede moto alla sfida, se il preteso oltraggio sia di quelli che la legge considera come vere ingiurie. Ciò ha luogo, se non consti l'ingiuria essere stata diretta ad eccitare la sfida.

V. Se dall'informazione del fatto si può dedurre che le ingiurie dello sfidato, per le circostanze tutte di fatto, siano state dirette a provocare a bello studio la sfida, in tal caso lo sfidato subirà, per la morte

(1) Secondo il Progetto del 1806, articolo 52., la pena dei ferri aveva cinque gradi. Nel quinto, quì accennato, il minimo limite era di anni sedici, il massimo di venti. Veggasi il Titolo *Dei gradi delle pene*, in séguito pag. 1374. (DG)

dello sfidante, la stessa pena che fu stabilita contro di quello al § III. di questo articolo.

§ 247. Art. 6. Chiunque informato essere nata una sfida non ne dà incontanente notizia al più vicino Commando o militare o civile, viene punito con tre giorni di detenzione.

§ 248. Art. 7. Li assistenti al duello, che possono impedirlo senza pericolo, e non lo impediscono, vengono puniti come all'articolo .... di questo Codice.

§ 249. Art. 8. Li assistenti che fanno da padrini sono considerati complici del duello. Essi vengono arrestati, e posti sotto processo, come i principali autori della sfida; vengono condannati ad essere condotti nel luogo dell'esecuzione, al pari dei duellanti, e vi stanno a fianco per tutto il tempo che questi vi rimangono. Nel rimanente poi subiscono la metà delle pene di prigionía o di ferri, decretate contro i duellanti principali, secondo che il duello è stato consummato o con semplice ferita, o con morte di una delle parti.

MOTIVI

DEL

PREMESSO PROGETTO

§ 250. L'Autorità publica è in una insuperabile necessità di regolarsi unicamente dietro quello che a lei *consta* o *può constare* esteriormente nelle cose umane. Se dunque dopo di aver fatto tutto il possibile per accertarsi della verità ne accade in sostanza qualche ingiustizia, essa sta esente da responsabilità. Si deve all'opposto pensare che in ogni caso di *necessario* conflitto la società è autorizzata sempre a difendere i proprj diritti anche co'l sagrificio, per altro il minimo possibile, di quello di altri. La sicurezza è il primo diritto della società.

§ 251. Dunque il delinquente deve calcolare nella sua azione anche l'evento possibile di soffrire dall'Autorità publica una pena eccedente il merito della sua reità, pe'l conflitto della sicurezza publica, in mancanza di schiarimenti a sè favorevoli. Questo è uno degli elementi inseparabili della sua pena, e del pericolo in cui si pone nel commettere il delitto. Lungi che si possa querelare di ciò, egli deve ammirare la somma giustizia della legge, che in ciò agisce con lui come in ogni al-

tro affare civile, dove molte volte la necessità vuole che un cittadino soffra un indebito aggravio contro la volontà medesima del legislatore; ma lo soffra irreparabilmente, per non esporre la pace di tutti ad essere giudicati senza prove, e farli vittima di particolari passioni.

§ 252. Il duello è un atto volontario da ambe le parti. Le pretese leggi di falso punto d'onore, che dettano il duello, permettono benissimo di combinare la prova che ho suggerita con l'opinione di valore e di coraggio che si esigono dai duellanti. Tu mi sfidi, può dire lo sfidato; eccomi pronto, ed ecco che non merito d'incorrere la taccia di vigliacco: voglio però nello stesso tempo, per quanto posso, evitare lo scorno di farmi battere con la spada su le spalle e su'l viso dal boja, e di farmela rompere contro terra, e gettarla a' piedi. Io dunque sono autorizzato, senza violare il punto d'onore, di avere da te l'usato viglietto di sfida, di depositarlo in mano sicura, d'inviarlo, se mi pare, anzi sotto sigillo e con mia lettera messa alla posta, ad un lontano Commando civile o militare, per evitare la taccia che, inviandolo ad un vicino, implori pronto soccorso; o pure sono autorizzato a citare due testimonj che tu mi sfidi, e che io vengo teco.

§ 253. Quando lo sfidato no'l facia, ímputi a sè stesso se corre rischio d'incorrere la taccia di sfidante principale. La legge gli ha suggerito il mezzo di sminuire la sua reità nell'atto che condanna la falsa opinione che gli fa accettare la sfida.

§ 254. Si potrebbe forse ripetere la nota objezione, ch'io con la legge voglio rendere infame un'azione che nella publica opinione non è tale, e però fare l'impossibile.

§ 255. L'objezione, io rispondo, poggia sopra un falso supposto. Io lascio l'opinione dell'azione del duello com'è. Io so che l'opinione non è in potere della forza publica. Ma in vece io tento di contraporre il freno più valido che si possa avere nell'anima di codesti Rodomonti, per tratenerli dal prorompere in un atto di privata violenza.

§ 256. Qualunque sia la pretesa legge d'onore, che obliga degli uomini sventati ed ardenti a porre la loro vita in pericolo per non incorrere la taccia di vili, sarà sempre vero dall'altra parte, che qualunque galantuomo non penserà mai essere cosa onorevole farsi battere il viso e le spalle dal boja co'l preteso stromento dell'onore, e farselo rompere sdegnosamente a' piedi, in atto del disprezzo che la legge fa dell'abuso fattone; e indi essere posto tra li altri condannati per delitti infamanti.

§ 257. Se questa prospettiva deve far vivamente ribrezzo a proporzione che si ha più sensibilità o fantasía d'onore, parmi che questa pena

sia la più analoga alla natura ed alla causa impellente del delitto, e la più opportuna di tutte a porvi freno.

§ 258. Dall'altro canto poi è più spettacolosa, e colpisce più la fantasía, di quello che tormentare fisicamente il condannato, ed eccitare una inopportuna compassione fisica.

§ 259. In un Regno in cui le abitudini militari si spanderanno di più in più fra i cittadini, e daranno loro un ardimento e una confidenza nel maneggio della spada, che prima così estesamente non avevano, è necessario con tutti i modi i più efficaci ed i più opportuni contraporre un freno agli eccessi del falso punto d'onore, reliquia vergognosa dei tempi barbari, che non abbiamo ancora potuto abolire.

INDOLE DIVERSA

DELLE DUE PARTI DELLA LEGISLAZIONE PENALE, QUELLA CHE STATUISCE LE PENE, E QUELLA CHE REGOLA LA PROCEDURA.

§ 260. Altre sono le vedute con le quali il legislatore *statuisce le pene*, ed altre quelle con le quali egli *dirige la punizione*. Le prime *precedono* l'avvenimento del delitto, e sono dirette ad allontanarlo; le seconde *succedono* ad esso, e sono rivolte a castigarlo in chi lo commise, per allontanarlo tuttavía.

§ 261. Nelle prime medita l'indole e misura la forza delle *cagioni* che possono provocarlo nell'*universale* dei facinorosi, e dietro i risultati delle sue osservazioni vi contrapone l'argine proporzionato della pena; nelle seconde, per lo contrario, fissa le regole dell'*imputazione* per costituire la reità del trasgressore, e determina l'*ordine* che si deve tenere per dichiarare un accusato reo della violazione della legge.—Le prime sono proprie e riservate a lui; le seconde sono da lui dettate ai Magistrati per servire di norma nell'esercizio della loro podestà.

§ 262. Quando il legislatore pensa a stabilire una pena, egli non ha avanti li occhi che il bene, o il diritto ch'egli deve difendere dalle offese di *tutti* i male intenzionati, senza sapere nè chi possano essere, nè come, nè quando, nè in qual grado possano offendere; e se anche offesero prima della legge, se siano per farlo da poi.

§ 263. Ma, per lo contrario, nella *punizione* egli ha più diritti a rispettare, e più riguardi a conciliare. Sarebbe tirannica atrocità sagrificare un innocente; sarebbe ingiustizia punire un trasgressore materiale, cioè colui che non poteva essere suscettibile di reità, perchè non era suscettibile di morale imputazione; sarebbe soverchio rigore contraporre all'imprudenza (o sia alla colpa la quale non offende con l'*interesse proprio* del delitto, ma con la sola inconsideratezza e con la pigrizia) l'indole e la forza della pena, che fu scelta e misurata dalla considerazione degl'impulsi positivi e gagliardi che spingono al delitto.

OSSERVAZIONI

AL

PROSPETTO MENSUALE DEI DELITTI CHE SI COMMETTONO NEL REGNO D'ITALIA [1]

§ 264. Ritenuto che il Prospetto *generale* dei delitti e dei giudizj criminali, che deve servire pe 'l Governo, deve risultare dai Prospetti particolari, mi restringo a fare qualche osservazione sopra questi ultimi.

§ 265. Sarebbe uno sterile, anzi un tristo spettacolo di curiosità per un Governo avere la notizia dei varj delitti che si commettono nel Regno, se questa notizia non dovesse servire o a prevenirne l'esistenza, o a renderne più certa e regolare la punizione.

§ 266. Ma s'egli è vero che ogni delitto è un fenomeno che riconosce una cagione certa; e se la ripetizione di molti delitti d'una data specie deriva da cagioni simili operanti in diversi luoghi e tempi e su molte persone; s'egli è pur vero che, prevenuta o diminuita la cagione, si evitano e diminuiscono li effetti: egli è dunque manifesto che fra le notizie che può desiderare il Governo, quelle sopra tutto si debbono procacciare, le quali sono valevoli a svelare l'*incentivi* criminosi.

§ 267. La rubrica della prima colonna ad altro non serve che ad individuare la persona di un delinquente, e non la sorgente d'un delitto. Ora *non solamente la professione d'un imputato, le circostanze sue famigliari, le abitudini e le relazioni* antecedentemente contratte o per necessità o per elezione, ma l'incidenti anche inopinati, e simili altre circostanze, decidono assai più per congetturare d'onde derivò la spinta al delitto.

Da parecchi casi cumulati si può salire a risultati generali, preziosi per la legislazione *preveniente* il delitto.

---

(1) Questo scritto e il seguente non si rapportano al Progetto del Codice penale, ma al Codice penale ch'ebbe vigore di legge dal primo Genajo del 1811. (DG)

§ 268. Quanto poi agli *ostacoli esterni* che la legge può contraporre, altri possono derivare dalla *debolezza della pena*, che non presenti un male *prevalente* alla tentazione del delitto; ed altri dalla *lusinga dell'impunità*, anche a fronte d'una pena per sè sufficiente.

§ 269. Come scoprire, dietro fatti positivi, se all'ulteriore esistenza dei delitti dia luogo l'una o l'altra cagione, o ambedue riunite?

Se in *luoghi* e *tempi*, ne' quali dee vegliare la forza publica, accadano delitti ch'essa poteva e doveva reprimere con la sua stessa vigilanza, io ricercherò se alla moltiplicazione dei delitti contribuisca la negligenza degli esecutori della giustizia, o pure un interesse prevalente anche a fronte dell'intervento della forza publica. Il parallelo fra il catalogo dei delitti commessi e dei delitti puniti mi darà un primo risultato; quello poi dei delitti commessi una sola volta e puniti, e quello degli stessi delitti ripetuti mi daranno un secondo risultato.

§ 270. Pare dunque che sotto una rubrica si dovrà rimarcare se un dato prevenuto o condannato sia recidivo; pare che nelle osservazioni generali si dovrà rimarcare precisamente se un dato luogo o tempo, o l'uno e l'altro uniti, siano osservabili per delitti più volte commessi. Così un dato luogo in campagna diviene osservabile per ripetute aggressioni, una data bettola per giuochi rovinosi, risse, omicidj, ec.

§ 271. Un'altra osservazione. Secondo le leggi francesi deve esservi in ogni Dipartimento e in certi Capo-luoghi un registro degli oziosi e della gente senza mestiere. Il Prospetto suddetto deve aver cura speciale di notare questa qualità, per andare di concerto con la Polizía preventiva.

RIFORMA DEL CODICE PENALE (1)

ECCELLENZA!

§ 272. Ho esaminato le carte rimesse su 'l Progetto d'una interinale riforma del Codice dei delitti e delle pene. Ho veduto che si progetta:

1°. Di abolire la pena della confisca e della berlina, come pena unica; e in ciò sono d'accordo.

2°. Di togliere la deportazione, e di sostituirvi i lavori forzati a tempo; nel che non posso concordare.

3.° Di togliere la multa nei casi che venga inflitta un'altra pena, quasi che le cause diverse dei delitti agissero sempre isolatamente.

4.° Di sostituire indistintamente alla berlina, stabilita come pena, solo la reclusione, benchè si tratti di delitti d'indole diversa.

5.° Di ridurre a due anni il minimo limite della reclusione; lo che io trovo incompatibile con la scala delle pene, segnatamente dopo che viene moderato l'uso della berlina.

6.° Di ridurre l'assoggettamento alla Polizía dopo la condanna ad un tempo eguale alla durata della subíta condanna, quasi che, spirato questo tempo, il legislatore potesse essere sicuro della condotta del condannato.

7.° Di estendere il limite dell'incapacità di un ferito a giorni 40; nel che sono d'accordo.

8.° Di estendere la scusabilità dell'omicidio anche al caso d'un oltraggio verbale; nel che convengo con limitazione.

9.° Di abrogare li articoli penali 207. e 208. intorno alle corrispondenze dei Ministri di culto con estere Potenze; nel che convengo per la massima, e non pe'l modo.

In vece poi non trovo riparato all'urto che l'applicazione del Codice faceva sì al senso del publico che a quello dei Giudici, e al conflitto

(1) Li articoli del Codice penale posto in attività co'l 1.° Genajo 1811, richiamati in questo scritto, che, come ho già avvertito sopra pag. 1350, si riferisce al detto Codice, saranno aggiunti in fine di esso. (DG)

che ne nasceva con la civile legislazione. Io parlo: 1.° dell'aggiunta perpetua della berlina a tutte le condanne ai lavori forzati ed alla reclusione, a norma dell'articolo 22.;— 2.° dell'eccessivo e rivoltante rigore co'l quale vengono puniti certi furti, che riduconsi più tosto a semplici danni dati, che a veri delitti; e all'avere reso la semplice località d'alcuni di essi una qualificazione di gravissimo momento, senza distinzione di valori e d'interesse.

Io ho creduto di secondare le vedute che si hanno oggigiorno co'l quì unito Progetto, del quale io dirò in primo luogo; poi dirò delle ragioni del mio disenso all'altro Progetto presentato.

PROGETTO
DI RIFORMA DEL CODICE PENALE

La Reggenza ec.

§ 273. Volendo provedere ad alcuni principali inconvenienti che sorgono dall'applicazione del Codice dei delitti e delle pene, palesati dalla ragione e dalla esperienza;

Sopra Rapporto del Gran-Giudice Ministro della Giustizia,

Determina:

Art. I. Non vi saranno altre pene infamanti, fuorchè il marchio e la berlina.

Art. II. La pena del marchio non verrà applicata che ai condannati ai lavori forzati a vita.

Art. III. La berlina verrà aggiunta solamente alle seguenti condanne.

1.° Per le contrafazioni e falsificazioni punite dagli articoli 134. 140. 141. 142. 147. 150. del Codice dei delitti e delle pene.

2.° Per le sottrazioni punite dagli art. 169. 170. 173. del detto Codice.

3.° Pe'l ratto di minori, punito dall'art. 354.

4.° Per testimonianza falsa in offesa per titolo di alto Criminale, punita dall'art. 361.

5.° Per estorsione punita dall'art. 400.

6.° Per bancarotta fraudolenta, contemplata dagli art. 402. e 403.

7°. Pe'i furti contemplati negli articoli 384. 385. e 386., quando siano commessi nelle case abitate, o contro le persone in qualunque luogo.

Si eccettua la semplice consumazione o sottrazione di commestibili, non eccedente ogni volta il valore di lire tre, fatta da persona domestica. Questa viene punita a norma dell'art. 401.

Art. IV. I furti clandestini di bagagli, casse, bauli, involti, e simili, su vetture, carri, somieri, ed altri mezzi di trasporto, siano in corso, siano fermi, commessi su le publiche strade, sono puniti con la reclusione e la berlina. Li altri furti semplici su le publiche strade sono pu-

niti a norma dell'art. 401. Resta quindi abrogato l'art. 383. del Codice dei delitti e delle pene.

Art. V. I furti semplici, in campagna aperta, di prodotti qualunque della terra, di capi di pollame, di pesci negli stagni, non eccedenti il valore di lire dieci; come pure il furto semplice di paglie, fieni, ed altri foraggi radunati su i fenili aperti, o accessibili per luoghi aperti, non eccedenti il valore suddetto, saranno puniti con la multa eguale al quadruplo della cosa rubata.

Lo stesso avrà luogo pe' i guasti non eccedenti il detto valore, recati di proposito su li oggetti suddetti.

Art. VI. Se i furti o i danni contemplati nell'articolo precedente vengono commessi in orti, giardini, o campi cinti di muri, o siepi, co'l rompere o sorpassare le siepi e i recinti, alla multa si aggiungerà la detenzione da tre a dieci giorni.

Art. VII. Le pene pronunciate nei due precedenti articoli vengono applicate dai Giudici di pace.

Art. VIII. Quando i furti o guasti contemplati nell'art. V. eccedono il valore di lire cinque (1), essi, oltre la multa, verranno puniti a norma del disposto dalla Sezione III. Titolo II. Lib. III. del Codice dei delitti e delle pene (2).

Se poi siano stati commessi con le circostanze specificate nell'art. VI., alla detenzione non maggiore di dieci giorni si sostituisce la detenzione non minore di mesi sei.

Art. IX. Resteranno ferme le disposizioni dell'art. 388. e della su citata Sezione del Codice dei delitti e delle pene in tutto ciò che non è stato modificato o derogato dagli antecedenti articoli V. VI. e VIII.

Art. X. Le falsificazioni o sottrazioni contemplate nell'art. 111. del suddetto Codice verranno punite con la detenzione da un anno a cinque, e con la perpetua inabilitazione ai publici impieghi.

Art. XI. La corruzione contemplata dall'art. 177. sarà punita con la multa eguale al quadruplo del dono o della ricompensa promessa, e con la inabilitazione ai publici impieghi.

In caso che non consti della quantità precisa delle cose donate o promesse si applicherà la multa non minore di lire 500, e non maggiore di lire 6000, ritenuta sempre l'inabilitazione suddetta.

Art. XII. Le percosse contemplate negli artic. 228. e 263. saranno

(1) Forse si deve leggere *lire dieci*, in relazione all'art. V. (DG)

(2) Si riferiscono a questa specie di danni li art. 448. al 451. del detto Codice. (DG)

punite con detenzione da uno a cinque anni. La sentenza di condanna sarà publicata ed affissa.

Art. XIII. Pe 'l caso contemplato nell'art. 309. non potrà applicarsi la reclusione se non allora che la malatía od incapacità di lavoro personale sarà durata per un tempo maggiore di 40 giorni.

Art. XIV. L'omicidio e le ferite contemplate nell'art. 321. si possono ritenere come scusabili anche quando l'omicidio o le ferite siano state provocate con gravi oltraggi verbali, avuto riguardo all'indole della ingiuria ed alla qualità delle persone.

Art. XV. L'assoggettamento alla sorveglianza speciale dell'Alta Polizía dello Stato, a norma dell'art. 47. del Codice penale, dura di diritto fino alla riabilitazione.

Art. XVI. La pena della confisca è abolita.

Art. XVII. Le misure relative alla corrispondenza dei Ministri di culto con Potenze estere, contemplate negli articoli 207. 208., vengono sottratte dalla giustizia criminale, e rimesse alla podestà politica.

Art. XVIII. Lo spergiuro in materia civile, contemplato dall'articolo 366., sarà punito con la multa non minore di lire 100, e non maggiore di lire 3000.

Quando allo spergiuro si aggiungesse occultazione di documenti, de'quali la parte contraria avesse diritto di valersi, alla multa si unirà la detenzione correzionale, non minore di un anno.

Art. XIX. La prigionía illegale, contemplata nell'art. 122., sarà punita con la detenzione correzionale non minore di sei mesi, e con la perpetua inabilitazione ad ogni publico impiego.

Art XX. L'illegale traduzione in giudizio criminale, contemplata nello stesso art. 122., e lì altri delitti specificati negli articoli 114. 119. 121. 126. 127. 167. 183., saranno puniti con la perpetua inabilitazione ai publici impieghi.

Art. XXI. Le sentenze di condanna pe'i delitti mentovati nei tre precedenti articoli vengono stampate e publicate.

MOTIVI DEL PROGETTO.

Agli articoli I. II. III.

§ 274. L'impronta stabile dell'infamia fatta co 'l marchio non può convenire che ad una condanna perpetua, sì perchè si tratta d'un uomo morto per sempre alla società, sì perchè importa che porti un contra-

segno di ricognizione in caso di fuga, per ricuperarlo a sicurezza di tutti. Quest' impronta poi non conviene al caso che l' uomo dopo un certo tempo sia ridonato al consorzio dei cittadini, sì per non condannarlo ad una sociale proscrizione, sì per non porlo in necessità di delinquere, e sì per non istabilire un conflitto co 'l beneficio della riabilitazione.

§ 275. La berlina è in sostanza una significazione del legislatore, essere quel tale delinquente un infame. Ma questa significazione, per essere vera, non è arbitraria pe 'l legislatore, ma è solamente un eco della publica opinione. L' infamia è annessa al fatto criminoso, ancorchè non fosse punito da veruna legge. Dunque la pena viene veramente stabilita dalla publica opinione.

§ 276. Dunque il legislatore, che non consulta i giudicati della opinione, nell' irrogare la berlina non fa niente di quello che far doveva, e fa tutto ciò che far non doveva. Perchè il legislatore, volendo commandare l' infamia dove tace l' opinione publica infamante il delitto, sveglia l' opinione publica contro la legge, e snerva la forza della vera pena infamante.

§ 277. Che se consideriamo la berlina ne' suoi rapporti civili, noi troviamo che l' arbitraria irrogazione della medesima diventa un rovesciamento di quella savia ritenutezza che si è voluto mettere nei divorzj (i quali dalla legge sono resi rimedj estremi per mali estremi); stantechè possono *de jure* esistere tanti divorzj quante condanne alla berlina, anzi quante sono le *condanne a pene infamanti*, purchè le mogli lo ricerchino (1). Ma tutte le pene di alto Criminale non sono forse infamanti? (vedi li articoli 6. 7. 8. del Codice dei delitti e delle pene). Non disgusta forse il vedere che per certi delitti puramente fattizj, e che alle volte hanno per principio una falsa dignità, come molti di quelli puniti con la deportazione, vengano considerati infamanti per ciò solo, che *tutte le pene gravi furono dichiarate infamanti?*

§ 278. Era dunque necessario tanto di restringere il numero delle pene infamanti al marchio ed alla berlina, quanto di fissarne l'applicazione ai casi voluti dalla natura delle cose. Tali mi sembrano i casi inseriti negli articoli I. II. III. Il sentirne la retta applicazione è cosa più di senso, che di ragione.

---

(1) Vedi la nota sopra a pag. 1058. (DG)

All'articolo IV. (1)

§ 279. La redazione vaga ed assoluta dell' articolo 383., da cui naquero giudicj che hanno fatto fremere, ha provocato l' art. IV. Sopra una strada maestra passa un carro vuoto, su cui dorme un contadino. Un terzo porta via un fascio di fieno o una corda da carro. Punireste voi quest' uomo co' i ferri in vita? E pure tal è la forza dell' art. 383. Era dunque necessaria una spiegazione.

§ 280. Io ho creduto che convenisse quella inserita nell' artic. IV. del Progetto. Ivi ho parlato dei furti *clandestini*, perchè li altri fatti apertamente, con la forza e con le minacce, sono già contemplati negli articoli antecedenti.

§ 281. Se ne sono specificati li oggetti. Su quelli ne' quali i privati usano la maggiore custodia, e che sono i consueti, deve cadere la più forte sanzione della legge: per altro la pena dev'essere minore di quella del furto fatto con minacce, violenza, o altre qualità aggravanti, anche per non impegnare a maggior delitto. Su li altri oggetti poi non a bastanza custoditi, e quasi trascurati, si è fatto cadere una pena minore, sì perchè reputasi minore la tentazione di chi ruba, minore l' interesse del derubato; e perchè non vi concorre verun' altra circostanza aggravante.

§ 282. In generale poi debbo osservare, che nei delitti commessi su le publiche strade, lungi dalla vigilanza della publica Autorità, e dove il delinquente spera di ottenere l'impunità o co 'l segreto o con la fuga; in tali delitti, dissi, è forza che il legislatore pattuisca, dirò così, con le umane passioni, vale a dire rispetti i veri limiti della politica penale; perchè, altrimenti adoperando, in vece di prevenire il delitto contemplato, ne provoca dei maggiori.

Agli articoli V. VI. VII. VIII. IX. (2)

§ 283. La riforma contenuta in questi cinque articoli era da molto tempo reclamata dalla coscienza dei Giudici e dal senso morale publico. Doleva assai il vedere attaccato alla berlina, o gettato nella casa dei ladroni, un povero uomo o un giovinetto sconsigliato, per aver tolto un mazzo di spighe, raccolto poca legna; o per aver anche sorpassato una siepe od un recinto per distaccare un pomo, tre susine, o levare una pianta di cavolo, o pochi fiori, ec. Il Giudice, sentendo la sproporzione

(1) A correzione dell'art. 383. — (2) A correzione degli articoli 388. e 401.

della pena, amava più tosto di smentire la voce della sua coscienza, e valersi dei diritti accordatigli dalla legge negando d'essere convinto della reità, di quello che consacrare il reo ad un castigo e ad un'infamia aborrita dal senso morale. Che se il Giudice rendevasi sordo all'umanità per seguire il solo senso della legge, il publico insorgeva contro la legge e contro i Giudici, e bestemmiava contro tutto il sistema penale, e contro il Governo che lo emanò, qualificandolo di tirannico.

Ecco il motivo che rendeva necessaría una riforma.

§ 284. Passiamo al merito della medesima. Non v'ha miglior cosa che seguire l'opinione commune, la quale nei possidenti dell'Italia fa tolerare assai i furti semplici di campagna. Essi nell'opinione si avvicinano più tosto a danni dati, che a veri delitti. Dall'altra parte poi nell'ipotesi legislativa non si spiega che una mera passione o suggerita dal bisogno reale, o da avidità. Che cosa resta a fare? La filosofía e la sapienza delle buone leggi ci dicono, che quando non v'ha che l'avidità sola del denaro, che vuole usurpare la roba senza offendere altro riguardo o diritto, conviene colpire questa sola passione con una pena prevalente (1), senza incrudelire inutilmente contro la persona. Questo era anche il pensiero dei savj romani, presso a'quali i ladri non credo che fossero migliori dei nostri.

§ 285. V'ha ancora di più. Spesse volte i furti di campagna vengono commessi dai contadini, ai quali è molto più dolorosa e terribile la multa, che la prigione.

§ 286. Si è poi distinta la misura del valore non tanto pe'l danno, quanto pe'l lucro sperato dal ladro che dà la spinta a delinquere, e che quindi doveva suggerire la misura della pena.

§ 287. Dentro questi limiti, che sogliono essere i più communi e i più frequenti, ho pensato convenire che il Giudice di pace proceda, non tanto per la tenuità dell'oggetto, quanto per la prontezza e l'economía della procedura.

§ 288. Al di là di questi limiti l'affare diviene giustamente correzionale, o di alto Criminale; così l'abigeato, e il furto di cataste di legne, o altro rilevante. E quì, per prevenire una male intesa applicazione dell'art. 384., si è aggiunta la seconda parte dell'art. VIII.

(1) Vedi Geremía Bentham.

Agli articoli X. XI. e XII.

§ 289. Questi tre articoli proveggono per quei quattro casi i quali nel Codice erano stati puniti con la berlina semplice.

§ 290. Alle falsificazioni o sottrazioni dell'articolo 111. ho creduto che per identità di ragione convenga applicare la pena della falsificazione dei passaporti, comminata dal Codice all'art. 153.

§ 291. Alla corruzione per doni e promesse naturalmente si dovevano applicare le pene progettate in questo art. XI., senza che vi sia bisogno di dimostrazione.

§ 292. Finalmente alle semplici percosse, contemplate dagli art. 228. e 263., non si poteva sostituire che una pena che può durare fino a cinque anni. Per supplire poi allo scandalo, e aggravare con l'opinione la detenzione, ho progettato che la sentenza sia publicata ed affissa.

All' articolo XV.

§ 293. Sopra questo articolo non mi resta nulla a soggiungere, perchè egli è lo stesso di quello che fu progettato dalla Divisione, e che io trovo ben fondato. D'altronde questo è un affare ch'era saviamente regolato dalle leggi precedenti.

All' articolo XVI.

§ 294. Non ho bisogno di motivi su l'abolizione della pena della confisca. Mi rimetto alla ragione ad al senso universale.

All' articolo XVII.

§ 295. Mi è parso meglio di sottrarre dalla giurisdizione dei Tribunali la ispezione su le corrispondenze con l'estero dei Ministri di culto, di quello che *abrogare* con atto assoluto legislativo la disposizione degli articoli 207. e 208. La differenza è essenziale. In punto di corrispondenze estere parmi che il Sovrano possa imporre le condizioni che la politica richiede. L'assoggettare o non assoggettare poi i contraventori ai Tribunali ordinarj è un altro affare. Tutto considerato, io trovo conveniente, meno pe'l decoro dei Vescovi che per la natura della cosa, che questa materia sia riservata, come le altre simili, alla podestà politica. Ma non trovo prudente pronunciare una brusca abolizione degli articoli suddetti, la quale importerebbe pe'l clero una immunità contraria al carattere di suddito, e lascerebbe perfino la facoltà di stabilire sediziose communicazioni.

Agli altri articoli susseguenti.

§ 296. Seguono i casi ai quali fu applicata la sola degradazione civica: pena la quale in fatto non può essere sentita mai dal basso popolo, e che fu saviamente applicata, tranne il caso dello spergiuro in materia civile.

Agli articoli XVIII. XIX. XX. XXI.

§ 297. Il caso dello spergiuro in materia civile suole per lo più accadere fra quelle persone, per le quali la pena della civica degradazione è nulla. Conveniva dunque provedere, e provedere analogamente alla causa di delinquere, ch'è quella dell'avidità della roba. Basta questo cenno per sentire la convenienza della pena principale. Ho poi creduto di aggiungere le occultazioni di documenti competenti all'altra parte (come può accadere fra un amministratore, un tutore, un curatore, un institore, e i principali rispettivi), come circostanza aggravante; e quindi ho aggiunta la pena personale.

§ 298. Il delitto della prigionía illegale pe'l luogo può accadere più spesso negli esecutori, che negli ordinatori. La degradazione civica sarebbe assai tenue ostacolo. E quand'anche colpisse più in su, in oggetto così grave conviene il talione.

§ 299. Pe'l rimanente l'inabilitazione perpetua ai publici impieghi è una idéa che viene intesa, e si applica sotto qualunque specie di Governo, mentre che in sostanza esprime l'effetto principale della civica degradazione.

§ 300. Ho poi aggiunta la stampa delle sentenze per due motivi. Il primo perchè come i sopra noverati delitti portano scandalo, esigono pure una riparazione ed un esempio publico. Il secondo perchè sia noto che il condannato non è più rivestito del titolo per cui fu publicato un decreto antecedente. — Ecco i motivi del mio Progetto.

§ 301. Passo ora a giustificare il mio dissenso al Progetto della Divisione.

I. Non ho creduto di potere acconsentire alla soppressione delle multe combinate con altre pene, perchè spesse volte i delitti provengono

da cause miste, che o la multa sola o l'altra pena sola non potrebbe reprimere.

II. Nè meno potrei concorrere alla soppressione della deportazione, nel momento che il paese appartenendo ad una vasta Monarchía che può aver luoghi proprj, si può eseguire meglio di prima. D'altronde vedere un grande legato insieme al ladrone allo stesso carro, o a lavorare allo stesso fosso, come accaderebbe se si dovessero sostituire i lavori forzati a tempo, offende ogni senso, mentre pure che il legislatore s'astenne di congiungere la berlina alla deportazione.

III. Sostituire la reclusione per massima generale alla berlina sola mi è sembrato portare due inconvenienti. Il primo è quello di non adattare la pena ai delitti diversi; il secondo di colpire con gravissima pena la persona e lo Stato nel tempo che non si colpiva che l'opinione.

IV. Non v'è alcuna ragione di abolire il bando, specialmente nel vigente sistema del Codice. Le ragioni addotte sono antiche e discusse. Queste ragioni poi sono tolte considerando che non si bandiscono nè i ladri, nè li omicidiarj, nè i falsarj, nè altri facinorosi, ma quelli segnati nell'unito Catalogo.

V. Meno poi si può sostituire la detenzione alla degradazione civica. Prima di tutto, qual ragione vi può essere di abolire la degradazione civica? Nel passaggio da una Monarchía temperata ad un'assoluta non si perde che l'esercizio dei diritti politici costituzionali, ma non mai i diritti civili e di famiglia. Mi sembra dunque che per rapporto a questi l'abolizione sia senza causa; e rapporto a quelli sia prematura. Ad ogni modo pertanto era meglio concretare le idée, e ridurre la degradazione all'inabilitazione agl'impieghi publici.

VI. Siccome il bando criminale sussiste, così non havvi ragione di canonizzare con leggi li usi della Polizía sempre di circostanza.

VII. Abolita la berlina, la reclusione diviene per sè stessa una più lunga detenzione in una data casa, come porta l'art. 21. Perchè dunque diminuire il *minimum* fino a due anni, dopo che la detenzione correzionale va co'l suo massimo fino ai cinque?

VIII. È un errore il collocare l'assoggettamento alla Polizia come pena. Essa è una cautela di sicurezza per lo Stato. Le pene lunghe cor-

rompono. L'esperienza insegnò costantemente, che i condannati sortiti dal luogo di pena fanno lo stesso o peggio di prima, anche perchè mancano di mezzi di sussistenza, e difficilmente ne ottengono dopo le condanne. La sorveglianza dunque non deve aver altro limite, che la riabilitazione. Prima di quel tempo il Governo deve difidare della conversione del condannato. Limitare la sorveglianza ad un dato tempo egli è lo stesso che dire: dopo tanti anni il tale condannato sarà un buon cittadino. Chi può guarentir ciò?

ARTICOLI

DEL

CODICE DEI DELITTI E DELLE PENE

PE 'L REGNO D' ITALIA

CITATI NELLO SCRITTO PRECEDENTE

Art. 6. Le pene in materia criminale sono o afflittive ed infamanti, o solamente infamanti.

7. Le pene afflittive ed infamanti sono:

1.° La morte;

2.° I lavori forzati a vita;

3.° La deportazione;

4.° I lavori forzati a tempo;

5.° La reclusione.

Il marchio e la confisca generale possono essere pronunciate unitamente ad una pena afflittiva, nei casi determinati dalla legge.

8. Le pene infamanti sono:

1.° La berlina;

2.° Il bando;

3.° La degradazione civica.

21. Ogni persona dell' uno o dell' altro sesso, condannata alla pena della reclusione, sarà chiusa in una Casa di forza, ed impiegata in lavori il di cui prodotto potrà essere in parte applicato a suo profitto, come verrà disposto dal Governo.

La durata di questa pena non sarà minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

22. Chiunque sarà stato condannato ad una delle pene dei lavori forzati a vita, dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, prima di subire la pena sarà messo alla berlina su la publica piazza: vi resterà esposto alla vista del popolo durante un' ora; al di sopra della sua testa si collocherà un cartello portante, in caratteri grandi e leggibili, il suo no-

me e cognome, la sua professione, il suo domicilio, la pena, e la causa della sua condanna.

42. I Tribunali, giudicando correzionalmente, potranno, in certi casi, interdire al condannato, in tutto od in parte, l'esercizio dei seguenti diritti civici, civili e di famiglia:

1.° Di voto e di elezione;

2.° Di eleggibilità;

3.° D'essere chiamato o nominato a funzioni publiche, o ad impieghi amministrativi, o d'esercitare queste funzioni od impieghi;

4.° Di portar armi;

5.° Di voto e di suffragio nelle deliberazioni di famiglia;

6.° D'essere tutore, curatore, fuorchè dei proprj figli, e quando vi concorra l'assenso del consiglio di famiglia;

7.° D'essere assunto come perito o come testimonio negli atti;

8.° Di far testimonianza in giudizio, fuorchè per farvi delle semplici dichiarazioni.

47. I colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo ed alla reclusione, espiata la pena, saranno di pieno diritto assoggettati, per tutta la loro vita, alla sorveglianza dell'alta Polizía dello Stato.

111. Ogni cittadino che, essendo incaricato, in uno scrutinio, dello spoglio dei biglietti contenenti i voti de' cittadini, sarà sorpreso nell'atto di falsificarli o di sottrarne dalla massa, o di aggiungervene, o di scrivere nei biglietti dei votanti illetterati dei nomi diversi da quelli che gli fossero stati dichiarati, sarà punito con la berlina.

114. Allorchè un Funzionario publico, un Agente od un Incaricato del Governo avrà ordinato od esercitato qualche atto arbitrario, ed attentatorio o alla libertà individuale, o ai diritti civici di uno o più cittadini, o alle costituzioni del Regno, sarà condannato alla degradazione civica.

Se egli nondimeno giustifica d'aver agito con ordine de' suoi superiori, per oggetti di loro competenza, e pe' i quali era loro dovuta obedienza gerarchica, andrà esente dalla pena, che, in questo caso, verrà applicata soltanto ai superiori che avranno dato l'ordine.

117. Si potrà intentare l'azione tanto civile, che criminale, per conseguire, a cagione degli attentati espressi nell'art. 114., l'aggiudicazione della rifazione dei danni ed interessi; e saranno determinati, avuto riguardo alle persone, alle circostanze ed al danno sofferto, purchè non siano in verun caso, e qualunque sia l'offeso, minori di lire venticinque per ogni persona, e per ogni giorno di detenzione illegale ed arbitraria.

119. I Funzionarj publici incaricati della Polizía amministrativa o giudiziaria, che avranno ricusato o trascurato di prestarsi ad un reclamo legale tendente a verificare le detenzioni illegali ed arbitrarie, sia nelle Case destinate alla custodia dei detenuti, sia in qualunque altro luogo, e che non giustificheranno di averle denunziate all'Autorità superiore, saranno puniti con la degradazione civica, ed obligati alla rifazione dei danni ed interessi, i quali saranno determinati com'è disposto nell'art. 117.

121. Saranno puniti con la degradazione civica, come colpevoli di prevaricazione, li Offiziali di Polizía giudiziaria, i Regj Procuratori generali, i Regj Procuratori, i Sostituti, i Giudici che avranno provocato, dato o segnato una sentenza, un' ordinanza, o un mandato tendente ad accusare o a far procedere contro la persona, sia di un Ministro, sia di un Membro dei Collegi Elettorali, del Senato o del Consiglio di Stato, senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni; o che, fuori del caso di flagrante delitto o di clamore publico, avranno, senza le stesse autorizzazioni, dato o segnato l'ordine o il mandato di prendere od arrestare uno o più Ministri, o Membri dei Collegi Elettorali, del Senato o del Consiglio di Stato.

122. Saranno egualmente puniti con la degradazione civica i Regj Procuratori generali, i Regj Procuratori, i loro Sostituti, i Giudici o li Offiziali publici che avranno ritenuto o fatto ritenere un individuo fuori dei luoghi determinati dal Governo o dall'Amministrazione publica, o che avranno tradotto un cittadino avanti una Corte di giustizia od una Corte speciale, senza che siano state previamente osservate le forme prescritte dalla legge.

126. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la degradazione civica,

I Funzionarj publici che, previo concerto, avranno determinato di dare delle dimissioni, l'oggetto o la conseguenza delle quali fosse d'impedire o di sospendere l'amministrazione della giustizia o l'adempimento di un servizio qualunque.

127. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la degradazione civica:

1.° I Giudici, i Regj Procuratori, i Regj Procuratori generali o loro Sostituti, li Officiali di Polizía, che si saranno immischiati nell'esercizio del potere legislativo, sia facendo regolamenti contenenti disposizioni legislative, sia sospendendo od arrestando l'esecuzione di una o più leggi, sia deliberando su'l punto se le leggi si debbano o no publicare o eseguire;

2.° I Giudici, i Regj Procuratori, i Regj Procuratori generali o loro Sostituti, li Officiali di Polizía giudiziaria, che avessero ecceduto il loro potere, immischiandosi nelle materie attribuite alle Autorità amministrative, sia facendo regolamenti sopra queste materie, sia vietando la esecuzione di ordini emanati dall'Amministrazione; o che, avendo permesso od ordinato di citare degli amministratori a causa dell'esercizio delle loro funzioni, avessero persistito nella esecuzione delle loro sentenze od ordinanze, quantunque ne fosse stata pronunciata l'annullazione, o fosse stato loro notificato il conflitto di giurisdizione.

134. Chiunque avrà contrafatto od alterato nel Regno delle monete estere, o avrà avuta parte nella emissione, esposizione o introduzione nel Regno di monete estere contrafatte o alterate, sarà punito co' i lavori forzati a tempo.

140. Quelli che avranno contrafatto o falsificato uno o più bolli nazionali, o i martelli dello Stato inservienti al marco delle piante dei boschi, il punzone o i punzoni inservienti a marcare le materie d'oro o d'argento; o vero che avranno fatto uso di carte, effetti, bolli, martelli o punzoni falsificati o contrafatti, saranno puniti co' i lavori forzati a tempo, il *maximum* dei quali verrà sempre in tal caso applicato.

141. Sarà punito con la reclusione chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri bolli, martelli o punzoni destinati ad alcuno degli usi espressi nell'art. 140., ne avrà fatta un'applicazione od un uso pregiudizievole ai diritti od interessi dello Stato.

142. Coloro che avranno contrafatto i marchj destinati ad essere apposti in nome del Governo alle diverse specie di derrate o mercanzíe, o vero che avranno fatto uso di questi falsi marchj;

Coloro che avranno contrafatto il sigillo, bollo o marco di un'Autorità qualunque, o di uno stabilimento particolare di banca o di commercio, o vero che avranno fatto uso dei sigilli, bolli o marchj contrafatti,

Saranno puniti con la reclusione.

147. Sarà punita co' i lavori forzati a tempo qualunque altra persona che avrà commesso un falso in una scrittura autentica e publica, o in una scrittura di commercio o di banca;

Sia con la contrafazione od alterazione di scritture o di firme;

Sia formando convenzioni, disposizioni, obligazioni o liberazioni, od inserendole in questi atti già compiuti;

Sia con l'addizione od alterazione di clausole, di dichiarazioni o di fatti che questi atti avevano per oggetto di ammettere e di accertare.

minale, sia in aggravio, sia in favore dell'accusato, verrà punito co'i lavori forzati a tempo.

Ove però l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori forzati a tempo, il falso testimonio che ha deposto in di lui aggravio subirà la stessa pena.

366. Colui al quale sarà stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, e che avrà fatto un falso giuramento, verrà punito con la degradazione civica.

381. Saranno punite con la pena di morte le persone colpevoli di furti commessi con la riunione delle cinque seguenti circostanze:

1.° Se il furto è stato commesso di notte;

2.° Se è stato commesso da due o più persone;

3.° Se i colpevoli o uno di essi portavano armi apparenti o nascoste;

4.° Se hanno commesso il crimine sia mediante rottura esterna, o scalata, o false chiavi, in una casa, appartamento, camera o alloggio abitato o inserviente all'abitazione, o loro dipendenze; sia prendendo il titolo di un Funzionario publico o d'un Offiziale civile o militare; sia dopo d'essersi rivestiti dell'uniforme od abito distintivo del Funzionario od Offiziale, sia allegando un falso ordine dell'Autorità civile o militare;

5.° Se hanno commesso il crimine con violenza o minacce di far uso delle loro armi.

382. Sarà punito co'i lavori forzati a vita ogni colpevole di furto commesso con violenza, e, di più, co'l concorso di due delle quattro prime circostanze contemplate nel precedente articolo.

Se anche la violenza, mediante la quale il furto è stato commesso, ha lasciato tracce di ferite o di contusioni, questa sola circostanza basterà perchè sia inflitta la pena dei lavori forzati a vita.

383. Saranno egualmente puniti co'i lavori forzati a vita i furti commessi su le publiche strade.

384. Sarà punito co'i lavori forzati a tempo ogni colpevole di furto commesso con uno dei mezzi enunciati nel n.° 4.° dell'art. 381., quando anche la rottura, la scalata e l'uso di false chiavi abbiano avuto luogo in edificj, parchi o recinti non inservienti all'abitazione e non dipendenti da case abitate; e quand'anche la rottura non fosse stata che interna.

385. Sarà egualmente punito co'i lavori forzati a tempo ogni colpevole di furti commessi, sia con violenza, quand'essa non avrà lasciato alcuna traccia di ferita o di contusione, e non sarà accompagnata da

verun' altra circostanza; sia senza violenza, ma con la riunione delle tre seguenti circostanze:

1.° Se il furto è stato commesso di notte;

2.° Se è stato commesso da due o più persone;

3.° Se il colpevole, o uno dei colpevoli, aveva armi apparenti o nascoste.

386. Sarà punito con la reclusione ogni colpevole di furti commessi in alcuno dei casi seguenti:

1.° Se il furto è stato commesso di notte, e da due o più persone, o se è stato commesso con una sola di queste due circostanze, ma però in un luogo abitato o inserviente all' abitazione;

2.° Se il colpevole, o uno dei colpevoli, aveva armi apparenti o nascoste, quand' anche il luogo dove il furto è stato commesso non fosse nè abitato nè inserviente all'abitazione, e quand' anche il furto sia stato commesso di giorno e da una sola persona;

3.° Se il ladro è un domestico od un uomo di servizio salariato, anche quando avrà commesso il furto verso le persone ch' esso non serviva, ma che si trovavano o nella casa del suo padrone, o in quella dove l'accompagnava; o pure se esso è un operajo, compagno o garzone di bottega, nella casa, officina o magazino del suo padrone, o un individuo che lavori abitualmente nell' abitazione nella quale avrà rubato;

4.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, oste o vetturale, da un barcajuolo, o da uno de' loro incaricati, quando avranno rubato tutte o parte delle cose ch' erano loro affidate per questo titolo; o finalmente se il colpevole ha commesso il furto nella locanda od osteria nella quale era alloggiato.

388. Chiunque avrà rubato nei campi dei cavalli o bestie da soma, da tiro o da cavalcatura, bestiami grossi o minuti, degl' istrumenti d' agricultura, delle raccolte o mucchi di grani facenti parte di raccolte, sarà punito con la reclusione.

Avrà luogo la stessa pena pe' i furti di legne nelle tagliate dei boschi, e di pietre nelle cave; come pure pe' i furti di pesci negli stagni, vivaj o serbatoj.

§ 400. Chiunque avrà estorto per forza, violenza o costringimento la firma o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo, di un documento qualunque, contenente od operante obligazione, disposizione o liberazione, sarà punito co' i lavori forzati a tempo.

401. Li altri furti non specificati nella presente Sezione, quelli che si commettono dai borsajuoli, e le ruberíe, come pure li attentati di que-

sti stessi delitti, saranno puniti con detenzione non minore di un anno, nè maggiore di cinque, a cui potrà aggiungersi la multa da sedici a cinquecento lire.

I colpevoli potranno anche essere interdetti dai diritti menzionati nell'art. 42. del presente Codice, per cinque anni almeno, e dieci al più, a contare dal giorno in cui avranno subíta la pena.

Essi potranno pure essere sottoposti, con la decisione o sentenza, alla sorveglianza dell'alta Polizía per un egual numero di anni.

402. Quelli che, nei casi contemplati nel Codice di commercio, saranno dichiarati colpevoli di bancarotta, verranno puniti come segue.

I rei di bancarotta frandolenta saranno puniti con la pena dei lavori forzati a tempo;

I rei di bancarotta semplice saranno puniti con detenzione non minore di un mese, e non maggiore di due anni.

403. Quelli che, conformemente al Codice di commercio, saranno dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, verranno puniti con la medesima pena de' rei di bancarotta fraudolenta.

444. Chiunque avrà devastato delle ricolte su 'l piede, o delle piante cresciute naturalmente o fatte crescere con l'arte, verrà punito con detenzione non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

I colpevoli potranno in oltre essere assoggettati, con la decisíone o sentenza, alla sorveglianza dell'alta Polizía per cinque anni almeno, e dieci anni al più.

445. Chiunque avrà atterrato uno o più alberi che sapeva appartenere ad altrui, verrà punito con detenzione che non sarà minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi, in ragione di ciascun albero, senza che la totalità della pena possa oltrepassare li anni cinque.

446. Avranno luogo le stesse pene in ragione di ciascun albero mutilato, tagliato o scorzato in modo da farlo perire.

447. Se sono stati distrutti uno o più innesti, la detenzione sarà da sei giorni a due mesi, in ragione di ciascun innesto, senza che la totalità della pena possa eccedere i due anni.

448. Il *minimum* della pena sarà di venti giorni nei casi contemplati negli articoli 444. 445. e 446., e di dieci giorni nei casi contemplati nell'art. 447., se li alberi erano piantati su le piazze, strade, sentieri, strade o vie publiche, vicinali o traversali.

449. Chiunque avrà tagliato dei grani o dei foraggi che sapeva essere di altrui pertinenza, sarà punito con detenzione non minore di sei giorni, nè maggiore di due mesi.

450. La detenzione sarà di venti giorni almeno, e di quattro mesi al più, se i grani sono stati tagliati in erba.

Nei casi contemplati nel presente articolo, e ne' sei precedenti, se il fatto è stato commesso in odio di un publico Funzionario, e per ragione delle sue funzioni, il colpevole sarà punito co'l *maximum* della pena stabilita nell'articolo al quale il caso sarà riferibile.

Lo stesso avrà luogo, se bene non vi concorra questa circostanza, se il fatto è stato commesso di notte.

451. Ogni rottura, ogni distruzione d'istrumenti d'agricultura, di parchi di bestiami, di capanne di custodi, sarà punita con detenzione non minore di un mese, nè maggiore dj un anno.

DEL

PROGETTO DI CODICE PENALE

DEL MDCCCVI

TITOLO IV. *Dei gradi delle pene*,

citato sopra a pag. 1317.

Art. 46. Il grado di ciascuna specie delle pene temporanee, espresse negli articoli precedenti, è determinato dalla maggiore o minore durata delle medesime, e nella multa, dalla maggiore o minore quantità.

47. Nelle pene di alto Criminale quella dei ferri può essere temporanea e perpetua.

48. La Casa di forza e la prigionía sono pene temporanee.

49. Il bando dal Regno è sempre perpetuo.

50. L'interdizione dall'esercizio de' publici officj di un'arte o mercimonio è perpetua, ma può cessare con la riabilitazione, come al Tit. XII. Parte I.

51. A ciascun grado delle pene temporanee è assegnato il minimo e massimo limite della durata.

52. § 1. Per la pena dei ferri e della Casa di forza i gradi sono cinque.

§ 2. Nel primo il minimo limite è di anni tre, il massimo di cinque.

§ 3. Nel secondo il minimo è di anni sei, il massimo di otto.

§ 4. Nel terzo il minimo è di anni nove, il massimo di undici.

§ 5. Nel quarto il minimo è di anni dodici, il massimo di quindici.

§ 6. Nel qufnto il minimo è di anni sedici, il massimo di venti.

§ 7. Alla pena dei ferri oltre il secondo grado va sempre unita la berlina, e può questa aggiungersi anche ai primi due gradi per quei delitti, ai quali sia specialmente imposta dalla legge.

53. § 1. Per la pena della prigionía vi è un solo grado.

§ 2. In questo il minimo è di anni due, il massimo di anni cinque.

54. Nelle pene di alto Criminale l'anno non è divisibile che in semestri.

55. La graduazione stabilita nei precedenti articoli non impedisce che, ne'casi specialmente dalla legge indicati, possa infligersi la pena dei ferri, della Casa di forza, o della prigionía, anche per un tempo minore di quello assegnato al minimo limite del primo grado rispettivo.

56. Quando la legge prescrive la pena ordinaria pe' i delitti di alto Criminale, che sia temporanea, lascia all'arbitrio del Giudice la latitudine in un grado, e per alcuni casi anche in due.

57. La legge impone talora al Giudice la commutazione della pena ordinaria di morte o dei ferri a vita, e l'accrescimento o la diminuzione di uno od anche di due gradi della pena ordinaria temporanea.

58. Pe 'l semplice accrescimento dei gradi ordinato dalla legge, come nell'articolo precedente, la pena non può mai passare dalla temporanea alla perpetua, nè dalla perpetua alla morte.

59. § 1. La commutazione della pena ordinaria, o la diminuzione dei gradi che impone la legge, come all' art. 57., è regolata nel seguente modo.

§ 2. Se la pena ordinaria sia di morte, si sostituisce quella dei ferri in vita, o quella del quinto grado.

§ 3. Se la pena ordinaria sia dei ferri in vita, si discende al quarto o quinto grado della stessa pena.

§ 4. Se nella pena ordinaria la legge lascia la latitudine di due gradi, la minorazione da essa prescritta parte dal grado inferiore, ma non discende al di sotto del primo grado.

§ 5. Se la pena ordinaria è del primo grado, si discende a due od anche ad un anno della stessa pena.

§ 6. Se la pena ordinaria è di prigionía, per la diminuzione dalla legge prescritta si discende ai diciotto mesi, od anche ad un anno della pena medesima.

60. Nelle seguenti pene correzionali vi è un solo grado.

61. Per la Casa di correzione il minimo è di sei mesi, il massimo di tre anni.

62. Per la detenzione il minimo è di quindici giorni, il massimo di sei mesi.

63. Per la sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio il minimo limite è di sedici giorni, il massimo di sei mesi.

64. L'esiglio dal Regno, è perpetuo. Pe 'l confino in qualche parte del Regno, e per l'esiglio locale, il minimo limite è di tre mesi, il massimo di due anni.

65. Per la multa il minimo è di lire 75, il massimo di lire 6000.

66. Per la rimozione speciale dalla carica o dall' impiego che copriva il colpevole al tempo del commesso delitto, non vi è alcun limite. Il condannato può essere per altro riammesso a nuovo impiego, ma non mai prima di un anno da che avrà scontata la pena principale, se questa sia stata di Casa di correzione; e non prima di tre mesi, se la pena sia stata dell'esiglio locale, del confino, o della detenzione.

67. Nelle pene di Polizía la detenzione non è minore di un giorno, nè maggiore di dieci; la multa non può essere minore di una lira, nè maggiore di cinquanta; la sospensione dall' esercizio di un' arte o mercimonio non è minore di tre giorni, nè maggiore di quindici; l'espulsione dal Regno è perpetua: può essere però rivocata quando trattisi di espulso per misura di Polizía, il quale con legali giustificazioni tolga ogni sospetto dalla sua persona.

APPENDICE

IDEE FONDAMENTALI

SOPRA

LE LEGGI DELL'ORDINE MORALE

DIRETTE A RICERCARE

QUALE SIA LA BASE DEL DIRITTO DI PUNIRE

MEMORIA

DI

ALESSANDRO DE GIORGI

DOTTORE IN FILOSOFIA E IN LEGGI

Res eo diligentius tractanda est nobis, quod origo ejus et natura minus intellecta multis errationibus causam dedit.

GROTIUS, *De jure belli et pacis*, Lib. II. Cap. XX. I. n.° 1.

AI LETTORI

L'AUTORE

Ho già detto nella Prefazione alla *Genesi del Diritto penale* dietro quali vedute io dettassi le note che vi ho unito. Giunto al termine di quel lavoro, mi accorsi che, costretto dall'indole dell'argomento, dallo scopo che mi era proposto, e dalle angustie dei limiti ai quali si possono estendere delle semplici note, io aveva dovuto toccare quà e là delle dottrine le quali abbisognavano di schiarimento; aveva spesso parlato di *retribuzione*, ma non aveva spiegato in che senso la prendessi; ed era facile cosa il pensare ch'io aderissi ai principj della scuola che chiamerei *Platonico-Scozzese*, della quale si è fatto interprete il Rossi. Riusciva dunque difficile che si potesse chiaramente inferire qual sia il mio modo di vedere intorno ai fondamenti del Diritto penale, e quindi pienamente intendere quelle mie sparse osservazioni.

Per questo ho creduto conveniente esporre di proposito le idée capitali che servono di base a quel sistema, che parmi il solo da ammettere, siccome quello che pienamente risponde a tutte le ricerche della scienza del Diritto penale. A tale scopo è diretta questa Memoria, in guisa ch' essa e quelle note scambievolmente si compiono.

Avrei potuto e forse dovuto aspettare a far publiche queste mie idée per unirle allo scritto con cui promisi dare compimento alla mia edizione delle Opere del Romagnosi, del quale una parte naturalmente dovrebbe essere dedicata al Diritto penale. Forse, diceva, avrei dovuto aspettare, perchè l'anticiparne quì le fondamentali vedute può portare la conseguenza, ch'io debba ripetere in quello delle cose dette in questa Memoria..

Però a tali considerazioni prevalse il desiderio di non lasciare imperfetto il poco che le forze e le circostanze mi consentirono di fare intorno all'Opera del nostro grande criminalista, onde cessare il pericolo di non essere inteso, o di esserlo male. Per ciò che spetta alle ripetizioni, ho fermo l'animo di evitarle quanto più sia possibile.

Acciocchè le conseguenze non venissero innanzi prive dei loro fondamenti, fui obligato a prendere l'argomento un po' dalla lunga, onde risalire fino ai supremi principj su i quali poggia tutto il ragionamento. Ciò fu fatto per altro con assai di brevità, non essendomi proposto di sviluppare la intiera teoría delle pene, ma di tracciarne i soli fondamenti capitali.

Ho specialmente avvertito come nell'Opera del Romagnosi si trovino in germe delle idée che servono a compiere la sua dottrina, introducendovi quelle modificazioni che sono domandate dall'indole stessa del penale magistero, il quale non è difesa che riguardo al suo scopo; l'essenza e la derivazione di esso, come pure la misura pe'l suo esercizio, non potendo essere dedotte dal principio della difesa.

Nello stato in che si trova attualmente questo ramo importantissimo delle scienze morali non c'è, per mio avviso (nel quale credo tutti debbano convenire), nessuna teoría la quale si fondi sopra un principio puramente giuridico, ch'è il solo il quale possa pienamente legitimare innanzi alla ragione l'uso di questo mezzo terribile, e pure necessario alla conservazione della società. Se la legge del giusto non riconosce perfettamente conforme alle sue norme l'uso delle pene, esso manca di fondamento; la sua teoría poggerà, se si vuole, sopra principj politici, utilitarj, legali-positivi, o di sentimento non giustificato da ragioni sode e convincenti; ma non sarà una teoría che possa dimostrare *giuste* le pene.

Una teoría che a ciò valga non può essere stabilita sopra verun altro fondamento, che quello non sia della conformità fra le pene e la legge naturale del giusto; conformità non asserita, non presunta, non sentita soltanto, ma bensì *dimostrata*. Questa conformità non fu dimostrata ancora da alcuno.

Si tentò, è vero, anche recentemente, di rimettere sotto

al giudice una lite che sembrava decisa, e tornare in vita la teoría dell'esistenza del diritto di punire nello stato estrasociale. Ma questa maniera di vedere, la quale mostra quanto sia universalmente sentito il bisogno di appoggiare il diritto di punire su la legge del giusto, unica base su cui se ne possa inalzare la scienza, presenta una contradizione manifesta co'i caratteri essenziali di questo diritto, e con le indispensabili, necessarie, universali, assolute condizioni del suo esercizio. Perciò non si potrebbe scorgere in tale idéa il fondamento di una dimostrazione che ponesse fuori di dubio la conformità del diritto penale con la legge del giusto, cioè l'assoluta giustizia delle pene; quand'anche non fosse un sogno l'ipotesi dello stato estrasociale preso come realtà, o vero, considerata rispetto al metodo, un'astrazione viziosa, e un modo inopportuno e inesatto di esprimere le relazioni puramente individuali degli uomini. Quindi non si può negare mancarci tuttavia questa dimostrazione.

Io sono ben lontano dall'agognare superbo alla gloria di avere scorto la esistenza di un principio che serva a tanto uopo, non avvertito per anco dai molti celebri pensatori che alla scienza del criminale Diritto rivolsero i loro studj. Il tentativo che ho fatto per sopperire al difetto incontrastabile delle scienze legali nel punto il più importante, quale si è il Diritto criminale, questo tentativo lo espongo senza orgoglio, e soltanto con la speranza e co'l desiderio che le mie idée non siano false, ed inutili affatto. Se io le credessi tali, certo mi sarei ben guardato dal publicarle; ciò che sembra

naturalissimo, ma bisogna dire non lo sia troppo, dacchè ora pur talvolta accade che veggano la luce delle Opere anche ponderose, nelle quali se c'è qualche cosa di chiaro e di provato ella è questa, che sono castelli in aria, che i loro autori devono saperlo, ch'essi non intendono sè stessi, e tuttavia vogliono persuadere altrui essere le loro idée la cosa più splendida e più dimostrata di questo mondo: e quel che compie la meraviglia si è, che trovano i dabben uomini, i quali magnificano que' loro abachi.

Quando pure questo scritto ad altro non servisse che a richiamare l'attenzione sopra un argomento al quale fra noi da qualche tempo si pensa poco, io crederei di avere ottenuto un importantissimo risultamento. Che se poi fossi stato tanto felice da cogliere nel vero, e che le mie idée venissero ammesse da chi si conosce di questi studj, io bramo di tutto cuore non rimangano infeconde.

Le applicazioni delle dottrine del penale Diritto sono troppo estese ed importanti, perchè si debba contentarsi di sterili principj. Chi è quell'uomo il quale possa rimanere indifferente su questo punto? Qual cittadino, per quanto nella sua condotta ben regolato, si può reputare sicuro di non essere da un momento all'altro precipitato dagli agi della famiglia nelle angustie di un carcere? E se l'errore del giudice, che lo colpisce d'una così grave sventura, fosse l'effetto di poca istruzione, di fallaci principj, di una cattiva legislazione, non desidererebbe egli che quelli i quali hanno la sorte di scorgere la verità se ne faciano i promulgatori, onde difonden-

dosi le buone teorie, migliori e si estenda la istruzione, e le leggi, da chi deve, sieno perfezionate? E se tutti siamo in questo pericolo, chi potrà non curarsi delle cagioni di avvenimenti così dolorosi, e dei mezzi acconci a prevenirli? So bene che l'umana fallibilità non si può distruggere; ma dovremo per questo lasciar sussistere delle altre cause produttrici di falli così tremendi? È colpa il tacere in chi può promulgare delle verità che importano tanto al bene degli uomini; è colpa il lasciarle isterilire, quando ci è dato di trarne delle gravissime pratiche conseguenze. Se opera degnissima quella si è di promovere l'avanzamento e la diffusione delle buone discipline, che sono dirette al servigio dell'umanità, certo e lode e merito grandissimo si acquisterà chi saprà ben meritare della scienza di cui ragioniamo, procurando con sommo impegno di perfezionarla.

Ed è a noi sopra tutto, cui tocca porci alacremente ad opera così santa; a noi, dico, Italiani, ai quali il Cielo donò le migliori attitudini a simili studj; a noi, nelle cui menti non dev'essere spenta la ricordanza di quanto hanno fatto li avi nostri a prò della scienza delle leggi; a noi, ai quali se sono communi con le altre nazioni i traviamenti delle età che furono in opera di penale giurisprudenza, soli abbiamo il vanto della priorità nella riforma della legislazione penale.

Rammentando di quale Monarca io sia suddito, richiamo spesso con trasporto al pensiero che dall'Augustissima Casa d'Austria ebbe la Toscana per Granduca un Leopoldo, al

quale l'umanità va debitrice del primo passo segnato nella nuova via, per la quale si posero le legislazioni penali moderne; della prima applicazione fatta alle leggi criminali delle teorie della scienza ancora bambina; e che l'Imperatori di quest' Eccelsa Famiglia, succeduti a quel Grande ch'ebbe la gloria di primo riformatore delle leggi penali, furono sempre intenti a migliorare, come la civile, così ancora la penale legislazione. A queste idée in me si associano le speranze più dolci per l'avvenire, alle quali sono certo di trovare un eco sincero ne' miei concittadini, se pure ogni nobile affetto

Negl' italici cor non è ancor morto.

IDEE FONDAMENTALI

SOPRA

LE LEGGI DELL' ORDINE MORALE

CAPO PRIMO

Dei rapporti.

Quantunque volte noi applichiamo la mente nostra a considerare l'immensità degli esseri che compongono l'universo, tanto materiale che spirituale ed intellettuale, ci è agevole lo scorgere ch'essi possono ridursi a due somme classi; cioè:

1.° Oggetti (sostanze, esseri in istretto senso) co' i rispettivi loro attributi.

2.° Rapporti.

Tutto il mondo materiale, e tutto il mondo spirituale o morale, come meglio ci piacia chiamarlo, forma la prima classe; tutto il mondo delle idée forma la seconda.

Dal punto che la mente nostra dall' analisi degli attributi degli oggetti passa al confronto di un oggetto con l'altro, o, a dir meglio, degli attributi di un oggetto con quelli di altri oggetti, nascono le idée di relazione, fondamento di tutto l'umano sapere.

L'intelletto percepisce, analizza, confronta, compone; e di questa guisa giunge alle nozioni generali. Dalla percezione è dato l'oggetto o li oggetti individuali; l'analisi cerca le qualità o note proprie di essi; dal confronto risulta l'identità o la differenza tra un oggetto e l'altro: dopo di che la mente passa a riunire insieme li attributi identici, e rappresentasi in un tutto li oggetti, nei quali rinviene questa identità di attributi.

Ecco le prime nozioni della mente, poggiate sopra il *rapporto dell'identità*.

Avanzando nell'esame del processo della mente umana dalle nozioni degli oggetti sensibili fino alle idée trascendenti ogni esperienza, è facile lo scorgere come siano tutte fondate sopra rapporti che la mente scopre con la riflessione. Di quì le classificazioni fondate sopra il *rapporto della identità* combinato con quello *della differenza*, e le divisioni fondate su 'l *rapporto della opposizione*; di quì le idée di causa e di effetto, di mezzi e di fine, derivate dal *rapporto di connessione*.

La mente adunque non acquista cognizioni se non in quanto concepisce un oggetto nel suo modo di essere in confronto di altri oggetti.

Questi *modi di essere degli oggetti comparativamente considerati* si appellano *rapporti*. I rapporti, considerati in concreto, sono il fondamento di tutte le nozioni ed idée della mente umana; e considerati in astratto, sono essi stessi altretante *idée esprimenti quei modi d'essere*.

Non sono possibili che quattro modi d'essere degli oggetti comparativamente considerati, e quindi quattro rapporti fondamentali; cioè:

1.° Il modo dell'eguaglianza o identità.

2.° Il modo della differenza.

3.° Il modo della opposizione.

4.° Il modo della connessione causale e finale.

La realtà delle idée di rapporto sta nella realtà degli attributi degli oggetti dai quali, quando si considerino li uni in confronto degli altri, i rapporti risultano.

Però in vario modo i rapporti sono il fondamento di tutte le cognizioni umane.

Essi lo sono talora *immediatamente*, tal altra più o meno *mediatamente*.

Nella prima maniera essi dánno origine ai concetti e giudizj; nella seconda ai principj razionali.

Di fatto i concetti non sono che l'espressione del rapporto d'identità trovato dall'intelletto fra li attributi di alcuni oggetti; i giudizj non sono che l'espressione dei rapporti dell'identità, differenza od opposizione fra due concetti.

Come il rapporto dell'identità fra li oggetti è il fondamento dei concetti; e il rapporto d'identità, differenza ed opposizione fra i concetti è il fondamento dei giudizj: così l'identità dei giudizj è il fondamento dei principj razionali, essendo il fondamento del principio di contradizione o identità = *impossibile est idem simul esse et non esse* = dal quale tutti i principj razionali derivano.

Quindi il principio dell'identità sarebbe la prima idéa o principio razionale dedotto dai rapporti degli oggetti mediante l'identità dei giudizj particolari su li oggetti stessi; e li altri principj razionali, come pure tutte le conseguenze ed applicazioni di essi, sarebbero dedotti più mediatamente dai rapporti degli oggetti, siccome derivati dal principio di contradizione, il quale esso stesso mediatamente deriva dai primi rapporti objettivi.

Che tutti li altri principj di ragione siano dedotti dal principio della identità, si rende manifesto solo che si osservi ch'essi o sono per sè evidenti ed indimostrabili, ed allora non sono che espressioni equivalenti

al principio di contradizione, come, a cagione d'esempio, li assiomi matematici; o sono principj ch'esigono la dimostrazione, ed allora sono dedotti dal principio d'identità, non potendosi dare dimostrazione senza un primo fondamento indimostrabile ed evidentissimo, il quale non è altro che il principio d'identità = *impossibile est idem simul esse et non esse.* =

Merita di essere avvertito, che i principj razionali sono un prodotto molto analogo ai concetti. Negli uni e negli altri c'è la forma della generalità, portata fino all'universalità nei principj razionali. La materia nei concetti è costituita dalle note identiche dei particolari percepiti; nei principj dall'identità dei giudizj particolari. Il concetto è una generalità, ad onta che non tutti i particolari vengano percepiti; il principio razionale è universalissimo, ad onta che non sia preceduto da tutti i possibili giudizj particolari. Da ciò si vede che sì nell'uno come nell'altro interviene sempre l'operazione del principio generalizzante, che costituisce l'attributo essenziale della mente umana. Così che tutte le facoltà fondamentali dell'anima si ridurrebbero a due, l'intellettiva e l'appetitiva. La prima operante con la legge o principio della generalità; l'altra operante sotto la legge o principio del sentimento piacevole o dispiacevole.

CAPO II.

Dell'ordine in generale.

L'idéa di *ordine* è complessa. Essa risulta dall'idéa di oggetti identici, diversi od opposti, legati nel rapporto di mezzi ad un fine.

L'idéa dell'ordine è dedotta quindi dai rapporti, e specialmente da quello di connessione, poichè si fonda sopra questa proprietà commune di certi esseri la tendenza ad un fine. Perciò l'ordine potrebbesi definire in generale = *Un complesso di esseri disposti in guisa da effettuare un dato fine co' i mezzi corrispondenti.* =

Dai rapporti fra li esseri materiali nasce l'*ordine fisico*.

Dai rapporti tra li esseri soprasensibili nasce l'*ordine metafisico*, che comprende nella sua massima generalità l'*ordine morale*.

È manifesto che l'idéa dell'ordine conduce a quella d'*intelligenza* in forza del principio di causalità, per cui l'ordine essendo un effetto, suppone una mente ordinatrice, che stabilisce i fini e dispone i mezzi atti a conseguirli: sia necessariamente, se si tratta dell'ordine materiale o fisico; sia co'l concorso di un'altra *intelligenza* verificatrice od osser-

vatrice del fine, se si tratta dell'ordine morale. Di ciò si dirà più difusamente in séguito.

Questa corrispondenza di fini e di mezzi, che costituisce l'essenza dell'ordine, dà origine a diverse specie di ordine, secondo la natura dei fini e dei mezzi. Non essendo scopo di queste ricerche l'ordine materiale, limitiamo le nostre indagini ai fini del mondo morale, onde considerare le varie specie d'ordine morale.

CAPO III.

Dei fini e dei mezzi in generale.

Il fine in generale è = l'effetto che produce o deve produrre un ente considerato come causa intelligente, o diretta da una intelligenza; = i mezzi sono le operazioni di qualsiasi causa o forza, in quanto sono dirette al dato fine, o sia effetto inteso.

Finchè consideriamo i fenomeni del mondo fisico, e ricerchiamo le cause dalle quali dipendono, noi abbiamo l'idéa di effetto e di causa semplicemente; ma quando con la ragione rimontiamo dalle prossime cause contingenti alla Causa prima e necessaria, che dispose le cause prossime in guisa che producessero i dati effetti, allora queste cause ci si presentano sotto l'aspetto di mezzi ordinati dall'Intelligenza creatrice alla produzione dei dati effetti, che allora si considerano come fini, in quanto sono lo scopo pe'l quale l'Intelligenza ordinatrice preparò le date cause. È dunque chiaro che la definizione sopra esposta dei fini in genere si conviene esattamente ai fini del mondo materiale, essendo questi altrettanti effetti prodotti da cause o forze dirette dell' Intelligenza creatrice ed ordinatrice dell'universo.

Allorchè poi dal mondo fisico passiamo a considerare il mondo morale, tanto più ci si rende evidente la giustezza della definizione addotta.

Il mondo morale non è altro che il complesso degli esseri intelligenti, in quanto appunto si considerano dotati dell' intelligenza o della ragionevolezza, sia con la esclusione di ogni limite, sia limitatamente. Il mondo morale comprende adunque le anime umane e Dio.

Tutto ciò che l' uomo opera con l' intelligenza è un effetto; i mezzi dei quali si serve sono le cause che producono questi effetti. Ma siccome questi effetti sono presenti all' intelligenza allorchè impiega la sua attività per conseguirli, essi diventano lo scopo, cioè il fine per cui si usano i dati mezzi, o siano cause prossime all'effetto o fine inteso. Dun-

que anche nell'ordine morale il fine non è che l'effetto prodotto o da prodursi dalla causa intelligente.

Una osservazione ovvia quì ci si presenta, ed è: che non è possibile pensare una intelligenza operante senza scopo. Se l'uomo (l'anima umana) potesse operare cecamente, cesserebbe d'essere intelligente; ma l'uomo in fatto è intelligente: dunque non può ad un tempo stesso non esserlo; dunque è essenziale all'uomo l'operare con intelligenza, cioè l'operare sempre in vista di un perchè, di uno scopo.

Ciò che diciamo dell'uomo, per identità di ragione, anzi *a fortiori*, dobbiamo dirlo di Dio, che essendo infinito così nell'intelligenza come in tutti li altri suoi attributi, non può per necessità di natura operare senza scopo.

Per altro dicendo che l'uomo non può operare se non in vista di un fine, non ne viene ch'egli debba sempre necessariamente operare in vista di un fine particolare determinato; come non ne viene ch'egli non sia obligato a dirigere le sue azioni a certi fini, onde hanno vita, come vedremo, le leggi.

CAPO IV.

Digressione su la libertà.

Il principio incontrastabile ora stabilito, che all'essere intelligente è essenziale l'agire sempre in vista di un fine, è fondamento di una prova solenne della libertà dell'uomo, il quale per ciò stesso ch'è in necessità assoluta di operare sempre in vista d'uno scopo, deve avere la facoltà di disporre i mezzi convenienti allo scopo stesso (sia dato da altri, sia scelto da lui, ciò non monta). In fatti, se l'uomo fosse necessitato nelle sue azioni, ne verrebbe ch'egli non potrebbe scegliere i mezzi adatti al conseguimento dei fini. Quindi la intelligenza con la quale preconosce i fini, sarebbe per lui una facoltà oziosa. Dio avrebbe operato senza scopo nell'accordargliela, perchè non vi sarebbe più differenza fra le operazioni dell'uomo e quelle degli altri esseri, co' i quali l'uomo sarebbe, quanto al modo di agire, identificato. Ma è assurdo che Dio, essere infinitamente intelligente, operi alcuna cosa senza un fine: dunque è assurdo che abbia dato all'uomo l'intelligenza senza un perchè; dunque assurdo che l'uomo intelligente non sia libero. — Nell'ordine morale adunque i mezzi alla effettuazione dei fini sono le azioni *libere* umane.

CAPO V.

Dei fini dell' uomo nell'ordine morale.

I fini dell' uomo nell' ordine morale non sono altro (com' è chiaro in forza delle premesse considerazioni) che = li scopi che l' uomo si propone o deve proporsi, in quanto egli è un essere dotato d' intelligenza o ragionevolezza. =

I fini dell' uomo, in quanto spetta alle sue fisiche relazioni, o sono indipendenti dalla sua volontà, ed in quanto a questi egli non ha altro vantaggio sopra li animali irragionevoli, che quello di conoscerli senza poter influire al loro adempimento (come nelle funzioni della vita fisica), e perciò sono fuori dell'ordine morale; o sono dipendenti dalla sua volontà, e allora, in quanto siano connessi con l'intelligenza e ragionevolezza, sono compresi nell' ordine morale non per sè, ma per la loro relazione con la natura ragionevole dell' uomo (tale sarebbe la conservazione).

Dunque è sempre vero che i fini dell' uomo nell' ordine morale sono tutti dipendenti dalla sua natura ragionevole.

Cerchiamo pertanto quali siano questi fini dell'uomo nell'ordine morale.

Il fondamento, dal quale dedurli, noi non potremo altrove rinvenirlo, che nella natura stessa intelligente e ragionevole dell' uomo, e nelle sue relazioni. Nella natura dell' uomo, perchè i fini che cerchiamo sono appunto quelli che riguardano l' uomo, in quanto egli è intelligente e ragionevole; nelle sue relazioni, perchè la semplice considerazione dei caratteri od attributi dell' uomo non basta a condurci all' idea dei fini, la quale trascendendo la semplice osservazione od esperienza psicologica, non può essere dedotta che mediante dei rapporti, al pari di tutte le nozioni ed idée della mente, come abbiamo veduto nel Capo I.

CAPO VI.

Primo fine dell' uomo: *il bene.*

Osservando i caratteri distintivi dell' uomo, e il modo costante co'l quale opera, un fatto solenne, ovvio, universale ci si manifesta, ed è la *perfettibilità*, ossia la tendenza e l'attitudine allo sviluppo progressivo di tutte le sue facoltà, accompagnata dall' *inclinazione al bene:* inclinazione necessaria in guisa, che l'uomo non può mai desiderare il male, come male.

Questa inclinazione necessaria al bene (o, come altri dicono, alla *felicità*) fa sì che l'uomo in tutte le sue azioni non può determinarsi che in vista del bene in genere.

Questa tendenza, ammessa da tutti per la sua evidenza, è dessa un fine per l'uomo? Se noi esaminiamo i rapporti tra l'uomo e Dio, ci è facile il vedere, che essendo Dio il creatore dell'uomo, e quindi di tutto ciò che costituisce la natura di questo essere; essendo attributi essenziali di Dio la infinita sapienza e la infinita bontà, egli per la prima non può aver dato all'uomo una inclinazione o una facoltà qualunque senza uno scopo, per l'altra lo scopo non può essere che il bene dell'uomo. L'uomo dunque non può essere destinato da Dio che al bene ed alla felicità. Il bene dunque essendo uno scopo per cui l'uomo è creato, è un vero fine per lui.

Ma sebbene esista nell'uomo questa tendenza necessaria al bene in genere, alla felicità, non è però l'uomo inclinato necessariamente ad un bene particolare, ad una determinata felicità. Quindi se per una parte la tendenza al bene in genere è per lui necessità, per l'altra la scelta del bene in particolare è lasciata al suo arbitrio. È questo il campo della libertà umana, la quale non è mai costretta da veruna potenza nella scelta dei beni particolari.

Così la tendenza necessaria alla felicità, cioè al bene, si accorda co'l libero arbitrio, e diventa un fine indeterminato negli oggetti particolari, al quale sono sempre necessariamente rivolte tutte le azioni dell'uomo.

Ma essendo l'uomo dotato d'intelligenza, di ragione e di perfettibilità, questa tendenza necessaria al bene, ch'è in lui, non può essere in contradizione non solo con la libertà, ma nè meno con l'intelligenza, ragionevolezza e perfettibilità; perchè, se ciò fosse, ne verrebbe l'assurdo, che Dio avrebbe fatto un essere dotato di attributi contradittorj. Dunque deve conciliarsi con tutti i caratteri essenziali della natura umana.

Da tutto ciò segue: 1.° che il bene, come fine dell'uomo, non è il bene in genere, ma il bene conveniente ai caratteri distintivi dell'uomo; 2.° che i mezzi co' i quali si deve rendere effettivo questo fine, saranno le azioni umane, in quanto convengono con questi stessi caratteri; 3.° che l'attività diretta al conseguimento di questo fine ammette ed esige anzi un progressivo sviluppo ed avanzamento nel bene che costituisce questo fine.

CAPO VII.

Del fine supremo dell'uomo, e quindi della legge morale.

L'uomo è contingente e limitato; quindi creato dall'Ente assoluto, infinito, necessario, da Dio. Essendo Dio infinitamente intelligente, non può averlo creato, come vedemmo, senza un fine.

Ma l'uomo fu da Dio stesso fornito d'intelligenza e ragione, e perciò è in necessità di proporsi sempre dei fini, e quindi libero nelle sue azioni.

Non potendo esservi contradizione nelle opere di Dio, ne viene che il fine pe'l quale creò l'uomo non possa ripugnare co'i caratteri dei quali lo fornì; quindi nè con la ragione, nè con la libertà.

Ripugnerebbe alla libertà se l'uomo dovesse concorrere ad effettuare il fine, stabilito da Dio, cecamente, come li esseri privi d'intelligenza e libertà: dunque il fine pe'l quale l'uomo è creato dev'essere da lui conseguito liberamente.

Ripugnerebbe alla ragione, se il fine pe'l quale è creato contradicesse alla sua natura ragionevole.

Dunque, in forza del principio di contradizione, il fine pe'l quale l'uomo è creato dev'essere conforme alla sua natura di ente ragionevole.

Ma nell'uomo esiste una tendenza necessaria al bene in genere, ed al progressivo sviluppo di tutte le sue forze (Capo VI.).

Questa tendenza, in quanto è l'effetto delle facoltà stesse delle quali l'uomo è dotato, diventa il fine pe'l quale gli furono date quelle facoltà.

L'uomo dunque è fatto per la perfezione e pe'l bene; il bene e la perfezione sono dunque il fine dell'uomo.

Ma abbiamo dimostrato che il fine per cui l'uomo è creato deve convenire co'l suo carattere di ente ragionevole: dunque, per evitare ogni contradizione, bisogna ammettere che il fine dell'uomo non è soltanto la perfezione e il bene in genere, ma bensì il bene e la perfezione propria dell'essere ragionevole.

Ma un bene, una perfezione arbitraria e variabile ripugna con l'indole della ragione umana, la quale cerca sempre ciò che è assoluto e necessario: dunque il fine dell'uomo, quel fine pe'l quale fu da Dio creato, consiste *nella perfezione o nel bene necessario ed assoluto*.

Questo fine, dedotto dalla natura dell'uomo e da'suoi rapporti con Dio creatore dell'uomo, e quindi autore del fine stesso, e che ci presenta i caratteri della necessità e dell'assoluto, si estende a tutti li enti ragionevoli per l'identità fondamentale della loro natura, e perciò non

può mai cessare d'essere il fine di verun uomo in particolare. Il fine della perfezione è adunque universale e costante, appunto perchè è assoluto e necessario; e se, come vedemmo, questo fine deve essere effettuato dall'uomo, tutti li uomini adunque devono dirigere tutte le loro azioni a questo fine.

Dunque questo fine è *supremo*, cioè tale che tutti li altri fini particolari che l'uomo, essendo intelligente, si propone in qualunque azione, devono essere a quello subordinati, e non sono che mezzi pe'l suo adempimento.

Se l'uomo opera contro al fine supremo, egli contradice alla sua natura, e quindi a Dio creatore suo. — L'uomo deve dunque seguire sempre il fine supremo. —

Il fine supremo importa dunque una necessità morale per l'uomo di sempre seguirlo.

Ma la necessità morale di operare dietro una data norma costituisce una *obligazione*, una legge: dunque il fine supremo è *legge* per l'uomo: = la legge morale in senso stretto. =

CAPO VIII.

Continuazione. Ordine etico. Altri fini.

L'uomo è dotato di duplice attività, l'interna e l'esterna.

La prima ha il carattere di vera forza, ed è il principio di qualunque azione.

L'altra è attività secondaria, o sia manifestazione dell'attività interna.

Tanto le azioni dipendenti dalla sola attività interna (pensieri, affetti), quanto quelle che per l'interno impulso si manifestano esteriormente (atti esterni), possono concorrere alla perfezione umana, e quindi sono in rapporto co'l fine supremo, come mezzi a conseguirlo, quando vi si conformino.

Il fine supremo co' suoi mezzi forma ciò che appellasi *ordine etico*. Dio è l'intelligenza ordinatrice; l'uomo la intelligenza verificatrice del l'ordine.

Però questo fine supremo è egli solo, o vero esistono altri fini per l'uomo?

Se noi consideriamo che l'uomo dotato d'intelligenza, e quindi di libertà, non può mai operare se non in vista di un fine, e non può mai essere necessitato ad agire in vista di alcun fine particolare, ci si fa manifesto che molti sono i fini ai quali l'uomo può dirigere le sue azioni;

i quali fini se saranno subordinati al fine supremo, le azioni saranno moralmente buone; se in vece contradiranno al fine stesso, le azioni saranno cattive.

E siccome l'uomo non può mai agire che in vista del bene in genere, così si potrà giustamente stabilire che la differenza tra le azioni morali e le immorali sta nella diversa natura del bene propostosi dall'agente come fine, in guisa che se il bene cui tende la volontà, o per sè stesso, o per le circostanze, sarà contrario al bene assoluto, l'azione sarà cattiva; buona in vece se questo bene, cui mira la volontà, si accorderà co'l bene necessario, costante, assoluto; onde quella bella e giusta sentenza: *Voluntas aversa ab incommutabili bono et conversa ad proprium, peccat* (S. Aug. *De libero arbitrio*).

Ma oltre questi fini speciali, arbitrarj, possono esistere altri fini indipendenti dalla volontà umana?

Riflettiamo un momento su le cose dette nel Capo precedente. Noi abbiamo dedotto l'esistenza del fine supremo dell'uomo da' suoi attributi della ragionevolezza e perfettibilità, e dal rapporto con Dio suo creatore, in forza del quale non potendo essere dati a lui questi attributi, o sia facoltà, potenze, mezzi, senza uno scopo, e uno scopo conveniente ad essi, ne seguiva essere l'uomo fatto per la perfezione, o sia pe'l bene assoluto.

Se oltre di questi attributi l'uomo ne ha degli altri, è naturale per la stessa ragione che non saranno oziosi, vale a dire che saranno a lui dati per quel fine al quale possono condurre.

Per rispondere adunque alla domanda, se esistano altri fini per l'uomo oltre il supremo, non è a far altro che vedere se l'uomo presenti altri caratteri, oltre la ragionevolezza e perfettibilità. Quanti saranno questi altri caratteri fondamentali, altretanti saranno i fini che potremo dedurre dai rapporti di questi attributi; e le relazioni tra questi fini ed ordini che ne derivano, e il fine supremo ed ordine etico, saranno dipendenti dalle relazioni di questi medesimi attributi co'l principale della ragionevolezza. Vediamolo.

CAPO IX.

Sociabilità. Ordine giuridico.

Analizzando l'uomo, noi, oltre i caratteri, attributi o facoltà dell'intelligenza, ragione e libertà, troviamo in quest'essere un'altra nota non meno importante: la *sociabilità*.

La sociabilità, o sia la tendenza a vivere tranquillamente in compagnía co' i proprj simili, e a prestarsi reciproci soccorsi, fondata su l'amore della felicità e su la facoltà sensitiva, agisce nell'uomo con la forza necessitante dell'istinto, in guisa che l'uomo è portato alla convivenza indipendentemente da qualunque deliberazione della sua volontà. L'effetto di questa necessaria inclinazione è la società, la quale è un fatto costante, appunto perchè la esistenza di questo fatto non dipende da cause libere.

La sociabilità come causa, la società come effetto, diventano mezzo e fine, quando si considerano in relazione all' intelligenza che preparò la causa all'effetto inteso.

Se l'uomo opera contro l'indole della società, egli contradice immediatamente al suo attributo essenziale della sociabilità, e mediatamente alla ragione, che non può ammettere contradizioni. L'uomo deve adunque dirigere le sue azioni in modo, che non rechi danno agli altri, anzi loro soccorra.

Questa necessità morale per l'uomo di conformare le sue azioni alla natura ed al fine della società, prendendo la parola *società* nel suo più esteso significato, costituisce una legge: *la legge giuridica* o *del dovere giuridico*.

Le azioni delle quali qui parliamo (non occorre avvertirlo) sono le azioni esterne, non potendo esse dirigersi agli altri se non mediante le esterne manifestazioni.

CAPO X.

Continuazione. Ordine del diritto.

Oltre li attributi fin qui esaminati, l'uomo è altresì dotato di una *indefinita attività* sì interna che esterna.

L'esercizio di quest'attività su i varj oggetti, co' i quali l'uomo si trova in relazione, è il fine per cui gli è data quest'attività.

Essa però viene ad essere limitata innanzi tutto dalla legge etica, e ancora dalla legge del dovere giuridico, in quanto spetta al suo esterno esercizio relativamente agli altri.

Fuori di queste limitazioni le azioni restano facoltative, in quanto cioè l'esercizio dell'attività umana su li oggetti esistenti è il fine dell'attività stessa. — Di qui l'ordine del diritto.

E le azioni, in quanto sono mezzi all'esercizio dell'attività pe' i fini arbitrarj che l'uomo si propone, vengono dette *facoltative*, perchè non

si può stabilire l'esistenza di alcuna necessità morale per l'uomo di uniformarsi a questo fine, cioè di esercitare sempre la sua attività.

Se esistesse la necessità morale in quest'ordine del diritto, sarebbe impossibile ed assurda qualsiasi limitazione dell'attività indefinita, perchè sarebbe moralmente necessario per l'uomo l'esercitarla sempre indefinitamente. Ma così è, che la legge giuridica e la legge etica portano delle limitazioni o restrizioni all'esercizio dell'attività dell'uomo: dunque non è assurdo che si possa limitarla; dunque non esiste necessità morale per l'uomo di esercitarla.

Se non esiste questa necessità morale, manca il carattere che costituisce una legge: dunque *l'ordine del diritto non è legge.*

CAPO XI.

Osservazioni. Nesso dei tre ordini etico, giuridico e del diritto.

Questo rapido sguardo, che abbiamo dato ai tre ordini, etico, giuridico e del diritto, ci porta ad alcune importanti osservazioni, onde raccogliere in una veduta complessa non solo l'essenza di ciascuno, ma i rapporti di connessione e subordinazione ch'esistono fra di essi.

Il punto dal quale si prendono le mosse, è la considerazione delle forze o attività dell'uomo, soggette al suo arbitrio.

Queste forze o capacità ad agire non possono essere date all'uomo perchè stiano inoperose. Ciò sarebbe contradittorio.

Ma nello stesso tempo se fosse indifferente ch'esse si dirigessero ad una meta più tosto che ad un'altra, vi sarebbe opposizione con li attributi che distinguono l'uomo dagli altri esseri.

La direzione adunque delle forze dell'uomo è predeterminata così, ch'è impossibile all'uomo l'operare contro questa direzione senza contradire alla sua natura, senza opporsi ai fini che gli sono imposti.

Questi fini adunque, dipendenti dagli attributi suoi, determinano il modo in cui l'uomo deve dirigere la propria attività conforme alla natura dell'essere suo, e dànno origine alle leggi etica e giuridica (del dovere esterno).

L'attività dunque dell'uomo viene limitata o, diremo meglio, diretta da queste leggi.

Soddisfatto a queste, rimane ancora un vasto campo all'esercizio dell'attività stessa; d'onde sorge il diritto.

Ma siccome questo esercizio, in tutte quelle direzioni che non sono tracciate dal dovere, non presenta il carattere di necessità morale, ma

di facoltà; così il diritto non forma una legge, ma semplicemente un ordine, perchè vi sono fini e mezzi.

È manifesto altresì che il sistema dei doveri giuridici non si separa da quello dei doveri etici verso li altri finchè si cerca soltanto di stabilirli; esso diventa un ordine distinto dal punto che si considerano i doveri nella sola loro manifestazione esterna, e quindi quali mezzi al fine della sociabilità. Il giusto quindi non è che l'onesto stesso, prescindendo dall'intenzione; è la legalità della moralità.

Così pure il sistema dei diritti si lega con quello dei doveri giuridici, in quanto questi limitano l'esteriore attività, la quale è la fonte dei diritti in quella parte soltanto che il dovere etico e il dovere giuridico non toccano; e diventa un ordine distinto dal punto che si considera come mezzo pe' i moltiplici fini cui può dirigersi l'attività umana. (Veggasi il Capo XVII.)

A questo modo i tre sistemi dei diritti, dei doveri giuridici e della moralità si connettono insieme, e formano quel tutto che si appella *ordine morale*, in opposizione all'ordine fisico necessitante. Essi non sono *divisi*, ma *distinti*, per le reali differenze che presentano i rapporti delle azioni ai varj fini.

La difficoltà di trovare il principio di subordinazione di questi tre ordini dipende da ciò, che talvolta le stesse azioni concorrono ai varj fini sotto aspetti diversi; talvolta un'azione concorre ad un fine, e non ad un altro. A cagione d'esempio, il soddisfare al proprio debito è mezzo al fine supremo, se si accompagni con la retta intenzione; e quindi dovere etico: è mezzo al fine della sociabilità, considerato solo esternamente; e quindi dovere giuridico: è mezzo all'esercizio dell'attività libera su le cose nostre; e quindi diritto. Per l'opposto l'esigere il credito dal debitore è mezzo all'esercizio dell'attività, e non si oppone al fine della sociabilità; quindi è diritto: per qualche circostanza si oppone talvolta al fine della moralità; e allora, contradicendo al fine supremo, è l'opposto del dovere etico.

CAPO XII.

Schiarimento. Non si dànno diritti contro il dovere.

Quantunque l'indole di questo scritto mi obblighi a toccare soltanto di volo i principj capitali della scienza del giusto, tuttavolta credo di dover quì sviluppare alquanto un principio, il quale, secondochè io penso, è uno dei canoni fondamentali della dottrina del diritto.

Si accennava nei due Capi antecedenti, che l'esercizio dell'attività indefinita dell'uomo trova un freno nella legge del dovere etico e in quella del dovere giuridico, per cui si fa chiaro essere, per mio avviso, fuori di dubio, che non si può dare diritto contro il dovere etico. Come si può giustificare questa dottrina a fronte dei fatti solenni che sembrano stare contro di essa? Torniamo un tratto su l'esempio addotto poco fa. Tizio possessore di grandi ricchezze è creditore di una lieve somma da Sempronio, il quale, vittima di sinistre vicende, non può soddisfare all'obligo di restituirla nel tempo convenuto. Tizio ricorre all'autorità civile, e costringe il suo debitore al pagamento, quantunque ciò lo riduca all'estrema indigenza. I tribunali danno appoggio all'azione di Tizio: tutti convengono ch'egli aveva *diritto* alla restituzione, ad onta che la morale altamente condanni la sua durezza. Qui non v'ha forse diritto ad un'azione immorale? Dunque non è vero l'accennato principio.

Per togliersi a questa difficoltà è necessario innanzi tutto non fermare l'attenzione alla sola apparenza delle cose, ma esaminarle un poco più addentro.

Il caso esposto, e tutti li altri casi analoghi che si possono addurre, se si confrontino con la legge etica e con la legge del dovere giuridico, presentano due relazioni: una con l'avente il diritto, l'altra con l'obligato. Cominciando dalla legge etica, se noi con le norme di essa ci faciamo a considerare la condizione del creditore, noi troviamo che, prescindendo dal caso dell'indigenza del debitore, la morale non gli vieta l'esercizio della sua azione, e che in ogni ipotesi il dovere della beneficenza positiva esterna non è un dovere che obblighi assolutamente, ma solo in date circostanze e secondo date norme, come p. e. del vero bisogno per una parte, e della possibilità dall'altra, ec. Dunque l'azione del creditore, a parte le circostanze, non è per sè stessa immorale. Confrontata con la stessa legge etica la condizione del debitore, è manifesto che la morale gl'impone l'obligo di soddisfare al suo creditore; obligo che non viene distrutto dallo stato in cui si trova, il quale soltanto lo renderà immune da colpa finchè sussiste, in forza della mancanza di volontà o sia dell'intenzione di offendere la legge morale, di violare un dovere.

Quanto alla legge giuridica, essendo tutta esterna, e fondata sopra la sociabilità, siccome essa non viene violata dall'azione del creditore, non potrebbe essergli di ostacolo; e quanto al debitore, stanno le stesse considerazioni or ora esposte.

Da quest'analisi risulta che, prescindendo dalle circostanze speciali, l'azione del creditore per sè non si oppone al dovere etico. Ora queste

circostanze, che fanno cambiare natura all'azione, sono esse ignote ai Tribunali civili, che dànno corso alla domanda e prestano ajuto al creditore? Allora si dovrà dire che la società presta ajuto non già ad una azione immorale, ma ad un'azione conforme alla morale; poichè non si è fatto che costringere il debitore ad adempiere all'obligo suo. Se poi sono note, allora tanto è lungi che sussista un diritto contrario al dovere, che si costringe anzi il creditore a rinunziare a tutto o a parte del suo credito. In poche parole: dal momento che la morale dichiara inonesta un'azione, questa cessa d'essere diritto; ma se l'azione è di tal natura, che per sè non sia immorale, ma lo divenga soltanto in certe circostanze, l'essere o non essere sostenuta dalla coazione sociale non prova ch'essa sia un diritto, ma solo che non consta delle circostanze che la fanno cessare d'esser tale. Tosto che siano manifeste queste circostanze, la legge fondamentale del reciproco soccorso, su la quale tutta consiste l'essenza della società, induce quei temperamenti che s'accordano con la morale.

Questi casi possono verificarsi soltanto nelle azioni che sono o non sono morali, secondo le circostanze. Ma se un'azione è sempre opposta alla morale, vale a dire se viola un dovere assoluto, allora non può mai darsi il caso che sia un diritto, e nè meno che venga assistita dalla coazione. Perciò l'uomo non potrà aver diritto di ridursi alla schiavitù, di uccidersi, di bestemmiare, di corrompere li altri, di abbandonarsi ad azioni turpi, ec. ec. Tutte queste sono azioni destituite di diritto, in guisa che non può figurarsi il caso in cui per qualsiasi circostanza vengano avvalorate dalla coazione sia privata, sia sociale; e quindi i mezzi che fossero adoperati per impedirle non potrebbero essere lesioni del diritto, perchè il diritto in quelle azioni non sussiste. Con questi principj si giustificano le nullità onde sono colpiti i contratti e i testamenti per le condizioni assolutamente immorali che vi siano apposte.

Nè da ciò si potrà dedurre una illimitata autorità in qualsiasi persona di ovviare alle azioni assolutamente immorali con qualunque mezzo anche coattivo; perchè trattandosi di azioni che interessano la morale, i mezzi per impedirle e per eccitare la moralità in quelli che se ne allontanano, devono di necessità essere conformi al fine inteso e all'indole della morale medesima: quindi non coattivi, ma solo preventivi o persuasivi, e regolati dalla prudenza, che pure è imposta dalla morale; in guisa che non si manchi ad altri doveri, nè si corra il pericolo di mali maggiori, quale sarebbe il sovvertimento della società, e il peggioramento degli stessi uomini immorali che si vorrebbero correggere,

quando si usassero mezzi violenti. Sicchè la morale stessa, che con la sua legge mette un freno all'indefinita attività umana, impedisce anche qualunque collisione con l'ordine del dovere giuridico e con quello del diritto, lasciando libero l'uso della coazione contro le azioni assolutamente immorali soltanto nelle relazioni di superiorità e soggezione (da padre a figlio ec. e nella società civile), in quanto l'educazione dell'uomo o la tutela della società lo domandino; e specialmente contro azioni che si manifestano esteriormente, e dalle quali perciò vengano offesi anche dei doveri giuridici, o le condizioni necessarie al giusto benessere della società, ec. ec. Contro le quali azioni esterne assolutamente immorali non si potrebbe dichiarare nè ingiusto nè immorale l'uso di opportuni mezzi esterni, che fosse fatto anche fuori della relazione di superiore ad inferiore, come p. e. nell'impedito suicidio, ec.

Per lo contrario la legge del dovere giuridico munisce i limiti da essa imposti all'umana attività con la esterna coazione, perchè le azioni da essa commandate o vietate sono soltanto esterne.

È da notare ancora, che essendo la legge del dovere giuridico la parte esteriore della moralità, quantunque l'adempimento de'suoi dettati possa essere scompagnato dalla retta intenzione, tuttavolta quanto all'atto esteriore mai non si oppone alla morale, appunto perchè non è altro che la legalità della morale, la sua esterna manifestazione in ciò che appartiene alle relazioni tra li uomini.

Concludiamo stabilendo questi canoni fondamentali: 1.° Il diritto non è altro che l'esercizio dell'attività dell'uomo, in quanto non sia limitata dalla legge del dovere etico e da quella del dovere giuridico. 2.° Quindi tutte le azioni assolutamente immorali sono destituite di diritto, e l'impedirle co' i mezzi che la morale acconsente non è mai lesione di diritto, nè violazione di dovere. 3.° Tutte le azioni immorali soltanto condizionatamente sono bensì destituite sempre di diritto, ma non vengono private dell'appoggio della coazione nella società, se non in quanto consti delle circostanze che le rendono immorali.

CAPO XIII.

Come ad ogni legge sia necessaria una sanzione.

Un principio importantissimo, e fecondo delle maggiori conseguenze, si è quello della necessità che ogni legge sia munita di sanzione, in guisa che non si dia vera legge senza sanzione, cioè senza un bene promesso all'osservanza, un male alla trasgressione della legge.

La legge ha delle relazioni con la ragione, in quanto dev'essere dalla ragione conosciuta la norma in che consiste la legge e la sua forza obligatoria. Questa forza di obligare costituisce l'*autorità* della legge, e deriva dai rapporti fra il soggetto obligato e il soggetto obligante, fra quello cui è data la legge e quello che la dà. Per questo carattere di autorità la legge ha tutta la sua forza ed è *in sè stessa* perfetta, ma non lo è *in relazione* alla natura dell' uomo obligato.

Non basta in fatti che la legge sia conosciuta come autorevole dalla ragione; bisogna altresì che la volontà si conformi nelle azioni alla legga stessa. Ora la volontà abbisogna di un eccitamento per operare; e questo eccitamento non può essere che un bene da conseguire, o un male da evitare con l'azione alla quale si determina (vedi Capo VI.): dunque se la volontà deve fare le azioni conformi alla legge, ed evitare le contrarie, bisogna che vi siano dei beni e dei malí annessi alla osservanza o alla violazione della legge, cioè la sanzione. Questa sanzione costituisce *l' efficacia* della legge, cioè la forza di eccitare la volontà.

Nè si può dire che l'adempimento della legge, dovendo avere per motivo impellente l'ossequio alla legge stessa, il quale si riferisce alla sua autorità, non abbisogni d'un altro eccitamento estrinseco, qual è la sanzione:

1.° Perchè la legge essendo di sua natura universale, cioè obligando tutti quelli ai quali è emanata, e parlando delle leggi dell'ordine morale, tutti li uomini, e ciascuno in particolare, conviene che abbia una forza proporzionata a questa universalità. Ora pochi essendo quelli che possono sollevarsi alla meditazione dell'autorità della legge, se in questa sola consistesse la sua forza eccitaute la volontà, ne verrebbe che per il maggior numero sarebbe assai debole questo motivo, se non fosse accompagnato da un altro facilmente ed universalmente sentito; e questa universalità o facilità si trova appunto nella sanzione, ossia nel bene promesso all'osservanza, nel male minacciato alla trasgressione della legge, in quanto che il piacere e il dolore da tutti li uomini, per la costituzione della loro natura, sono parimente sentiti e distinti.

2.° Perchè non s'intende mica di dire, che il motivo eccitante la volontà sia la sola sanzione; ma che questo motivo viene in ajuto dell'altro derivante dall'autorità, in guisa che la legge dev'essere osservata in vista di questa sua autorità, la quale, principalmente diretta alla ragione, riceve dalla sanzione maggior forza: la forza proporzionata ad eccitare la volontà all'adempimento della legge stessa.

La legge perfetta adunque deve avere tanto la *forza di obligare* la ragione, quanto la *forza di eccitare* la volontà. *Autorità* ed *efficacia*,

ecco i due caratteri essenziali, senza di cui mancherebbe alla legge la forza proporzionata al conseguimento dell'effetto inteso, ch' è appunto la direzione delle azioni libere umane.

E ciò è così vero, che non v'ha esempio di una legge senza sanzione nè nell'ordine naturale, nè nel sopranaturale. Anzi li stessi *consigli*, che mancano del carattere di autorità proprio della legge, hanno quello della efficacia, in quanto va annesso un bene anche all'osservanza del consiglio, non un male alla non-osservanza, perchè appunto manca al consiglio la forza obligatoria.

CAPO XIV.

Della sanzione della legge del dovere giuridico in particolare.

Ritenendo, com' è già ammesso dai buoni filosofi, che la sanzione della legge morale sia perfetta, e si verifichi pienamente soltanto nella vita futura; ritenendo che nell'ordine del diritto non si possa parlare di sanzione, dacchè esso non costituisce, come vedemmo, una legge; rimane a cercare se la sanzione della legge del *dovere giuridico* si confonda con quella della morale, o se ne sia diversa, e in qual senso, e fino a qual punto lo sia.

Per arrivare alla risoluzione di questo quesito, importante per sè medesimo non solo, ma per le immense conseguenze che derivano dalla dottrina che mi pare potere stabilire in proposito, quando regga alla prova di un'accurata ed imparziale disamina, mi sembrano opportune le seguenti considerazioni.

Ogni legge morale, come vedemmo, suppone un ordine, anzi non è che l'ordine stesso, in quanto lo si considera emanato da un potere obligante li esseri ragionevoli alla libera effettuazione di esso.

La sanzione rende perfetta la legge, e perciò l'ordine, mediante la efficacia che aggiunge all'autorità della legge stessa.

Ora la sanzione non può produrre questa perfezione della legge, ove non sia *analoga* alla legge stessa, ove non si *verifichi durante la sussistenza* di quell'ordine al quale si riferisce la legge, che da essa deve essere perfezionata. Mi spiego.

La legge del dovere etico è interna; obliga l'uomo non solo quanto a' suoi atti esteriori, ma sì ancora ai pensieri, alla intensione; e non solo obliga l'uomo verso l'altro uomo, ma anche verso sè stesso e verso Dio. Qualora la sanzione di questa legge fosse puramente esterna, e si verificasse soltanto nella vita presente, egli è chiaro che sarebbe tolta

la efficacia della sanzione stessa, cioè sarebbe un fantasma, una chimera, non una vera sanzione.

In fatti o vogliamo che chi infligge questa supposta sanzione sia un uomo, o sia Dio.

Se fosse un uomo, i pensieri, la intenzione, che non è per sè stessa conoscibile dall' altro uomo, sfugirebbero dalla sanzione, mentre pure per la natura della legge etica vi sono sottoposti.

Se poi vogliamo che sia Dio, allora il fatto che ci mostra non sempre applicarsi la sanzione nella vita presente, perchè non si consegue sempre quaggiù, almeno pienamente, il castigo dal malvagio e il premio dal giusto, ci porterebbe a delle blasfematorie ed assurde conseguenze, opposte agli attributi dell' Ente infinito e perfettissimo.

Dunque la sanzione della legge etica è e dev' essere necessariamente perfetta solo nella vita futura; quindi sanzione tutta interna, invisibile all'uomo viatore, in una parola *analoga* alla legge etica; e di più verificantesi in un'altra vita, nella quale sussiste sempre l' ordine morale, in quanto stanno fermi i rapporti di dipendenza dell' ente finito dall' infinito.

Questa condizione merita d'essere bene avvertita. Se si figuri la piena cessazione dell' ordine, al quale si riferisce una legge morale, è assurdo figurare che sussista l'adempimento della sua sanzione, poichè la sanzione perfeziona la legge, quindi l' ordine, al quale la legge si riferisce; ed è assurdo figurare alcun che concorrente al perfezionamento di ciò che più non sussiste.

Se ora passiamo ad applicare questi ragionamenti alla legge del *dovere giuridico*, noi troviamo alcune notabilissime differenze.

In primo luogo, se l' ordine etico, in forza delle relazioni individuali fra l' uomo e Dio, continua a sussistere al di là della tomba, l' ordine giuridico per l'opposto cessa affatto con la vita, poichè esso non sussiste che in forza della convivenza sociale.

In secondo luogo, se l' ordine etico abbraccia anche li atti interni, il giuridico per lo contrario non bada che all' esteriore.

Da ciò segue, che la legge giuridica deve avere una sanzione sua propria, distinta da quella della legge etica; altrimenti verrebbe confuso l' ordine giuridico con l' ordine etico.

Se la sanzione della legge giuridica fosse quella della legge etica, essa mancherebbe di analogía, perchè l' ordine giuridico è puramente esterno e visibile, e quindi esterna e visibile dev' essere la sua sanzione; mentre quella della legge etica è interna ed invisibile.

Di più, poichè questa sanzione non si compie pienamente che nella vita futura, la legge giuridica non avrebbe una sanzione reale, perchè si verificherebbe quando non sussiste più alcuno dei rapporti, su i quali fondavasi l'ordine giuridico.

La legge giuridica adunque, se mancasse di una sanzione sua propria esterna e visibile, come li atti su i quali ha forza la legge, non sarebbe una legge di sua natura perfetta.

E si noti, ch'io non intendo già che li atti commandati o vietati dalla legge giuridica siano del tutto sottratti all'influenza della sanzione invisibile; dico solo, che non soggiacciono a questa sanzione in quanto sono imposti o proibiti dalla legge giuridica, ma in quanto cadono anche sotto l'animadversione della legge etica, oltre che della giuridica. Ciò vuol dire, che li atti stessi siccome possono avere relazione a due leggi distinte, sebene connesse, possono avere due sanzioni distinte, ma non opposte.

Resta però sempre fermo che, data la innegabile differenza delle leggi, bisogna concedere la differenza delle sanzioni; altrimenti quella legge che non avesse la sua sanzione mancherebbe del requisito indispensabile alla sua perfezione, non sarebbe più vera legge.

Così se la sanzione di una data legge non fosse analoga alla legge stessa, e si verificasse dopo cessato l'ordine su 'l quale la legge si fonda, sarebbe una sanzione inutile, poichè non apparterrebbe più a quella legge, ma ad un'altra. In somma, lo ripeto, la sanzione futura non si riferisce alle azioni regolate dalla legge giuridica in quanto specialmente a questa legge si rapportano, ma bensì in quanto cadono anche sotto la legge etica; ma come non si può negare la differenza tra la legge etica e la giuridica, così non si può negare l'esistenza di una sanzione specialmente propria della legge giuridica, come non si può negare l'esistenza della sanzione propria della legge etica.

CAPO XV.

Riflessioni sù i caratteri della sanzione della legge giuridica
in confronto di quella della legge etica.
Conferma delle cose discorse nel Capo precedente.

Il commune concetto della sanzione in genere è quello di un bene annesso all'osservanza, di un male annesso alla trasgressione della legge. Questo concetto è esatto, in quanto indica l'essenziale carattere della sanzione: però vi sono delle altre note secondarie, ma pure importanti,

communi alle sanzioni delle diverse leggi; come anche delle differenze tra le sanzioni, dipendenti dall' essenza stessa delle diverse specie di leggi, e degli ordini dei quali sono l' espressione.

Abbiamo già detto (Capo preced.) come le necessarie relazioni che passano fra la legge e la sanzione, come la rende perfetta, inducono in questa il carattere di analogía con la legge stessa, in guisa che una legge interna non può avere una sanzione soltanto esterna, e viceversa. Quest'*analogia* della sanzione con la legge forma un carattere essenziale e commune alla sanzione di qualsivoglia legge.

Dal punto che si ammette come reale e necessaria l' erogazione dei beni e dei mali a chi osserva o viola la legge, senza di che la sanzione non avrebbe effetto, siamo portati all'idéa di un essere che dia a ciascuno ciò che con le sue azioni si è meritato; vale a dire di un *superiore*, tale essendo appunto quegli il quale ha il potere di retribuire il male e il bene secondo il merito. Ecco un'altra nota commune ad ogni sanzione: la podestà, la superiorità che la infliga. Non credo di dover insistere su questo punto, giacchè nel modo stesso che all'idéa di legge è essenziale quella di ordine, e all' idéa di ordine quella di una mente ordinatrice, è pure essenziale all' idéa di legge l' idéa di sanzione, e a questa l'idéa di una potestà che la renda effettiva.

Tutto ciò è commune a qualsivoglia sanzione. Ma l' indole diversa di esse, dipendente dalla diversa natura delle leggi cui si rapportano, induce delle notabili differenze nella qualità e nella misura dei beni e dei mali che costituiscono la sanzione medesima, nelle loro relazioni e proporzioni, come anche nei diversi superiori cui appartiene retribuire i mali e i beni, e nella maggiore o minore perfezione della retribuzione medesima.

Queste differenze non sono già imaginarie o arbitrarie, ma reali ed essenziali, quanto sono reali ed essenziali i rapporti, li ordini, le leggi.

Abbiamo già veduto nel Capo precedente come la piena e massima sanzione della legge etica debba essere interna e futura. Ora non potendo l' uomo scandagliare il cuore altrui, vedere i motivi delle azioni, pesarne l' intrinseca bontà o malvagità; e dopo questo, limitato nei mezzi tutti di retribuzione e nella durata della sua vita; in somma essere finito e condizionato, gli è impossibile rendere effettiva la sanzione perfetta della legge morale. Dio solo, ente infinito e necessario, ha il potere di retribuire con proporzione giustissima il bene e il male fatto dall' uomo durante la vita, che da lui solo è perfettissimamente conosciuto.

Tutto ciò discende dalla essenza della legge morale, nella cui sanzione, perchè immediatamente applicata da Dio, troviamo perfezione nella qualità interna ed invisibile dei beni e dei mali che formano questa sanzione, nella loro quantità adequata alla quantità dei meriti e dei demeriti, e nei loro rapporti e proporzioni con questi.

Passando ora ad esaminare la legge del dovere giuridico, se richiamiamo le differenze che sono fra questa e la legge etica, già accennate nel Capo antecedente, troveremo che la sua sanzione dovendo essere esterna, non può essere applicata che da una intelligenza che operi visibilmente; altrimenti sarebbe interna. Ora essendo l'uomo il solo essere intelligente visibile, all'uomo solo spetta l'infligere la sanzione della legge del dovere giuridico; all'uomo, in quanto rivesta il carattere di superiore rispetto ad altri uomini. Ma quì si mostrano appunto le differenze nascenti dall'indole tutta esterna della legge del dovere giuridico e della sua sanzione; dalle limitazioni d'intelligenza e di potenza del superiore che deve applicare la sanzione medesima; dalle limitazioni dei beni e dei mali esteriori, che ne formano, a così dire, il materiale; e in fine dalla limitazione stessa dell'uomo soggetto, al quale la sanzione si deve applicare.

Mentre nella legge etica il superiore, che infligе la sanzione, è immediatamente Dio, nella legge del dovere giuridico è l'uomo.

Mentre nella sanzione dell'etica i beni e i mali sono tanto estesi quanto può farli la infinita potenza di Dio, nella sanzione della legge del dovere giuridico non possono essere che beni e mali che l'uomo non può creare.

Mentre in fine nella vita avvenire l'anima continua ad esistere, la vita presente trova un termine nella morte.

Dá queste differenze risulta, che mentre la sanzione dell'etica per ogni rapporto è perfetta tanto ne'suoi mezzi che nelle sue applicazioni, imperfetta deve riuscire la sanzione della legge giuridica in questo doppio aspetto, restando soltanto perfette le due sanzioni in sè stesse, in quanto v'è una giusta armonía tra esse e le rispettive leggi alle quali sono apposte.

Io non debbo quì occuparmi dello sviluppo di questo fecondissimo principio; non è però troppo difficile il vedere che per esso si dà ragione del perchè sia cotanto ristretta la sfera dei beni co'i quali l'uomo può retribuire l'osservanza della legge giuridica, e ancor più lo sia l'uso che ne può fare; mentre assai più estesa si mostra in sè e nel suo uso quella dei mali con cui si retribuiscono le trasgressioni di essa. Tutte queste sono conseguenze immediate dell'indole della legge del

dovere giuridico, dei mezzi esterni che formano la sua sanzione, delle relazioni che costituiscono l'ordine sociale, e della limitazione dell'uomo, sia superiore, sia suddito.

Conchiudo questo Capo facendo osservare, come dalle cose in esso discorse si tragga una nuova prova di quanto si è detto nel precedente intorno all'analogía della sanzione con la legge. Di fatti, se l'idéa di sanzione inchiude l'altra idéa di un superiore che l'applichi; se è di fatto che la sanzione propria della legge giuridica, la quale dev' essere verificata nel tempo della vita presente, non viene immediatamente applicata da Dio; non resta che il superiore umano, il quale possa infligerla. Ora l'*uomo* non può agire che con mezzi esterni, ed anche quando adopera i mezzi morali (approvazione, riprovazione, ec.) non può influire su li altri che per mezzo della esterna manifestazione: dunque la sanzione della legge giuridica dev'essere necessariamente esterna, ed è impossibile, assurdo, che tale non sia.

CAPO XVI.

Riassunto delle fondamentali dottrine su la sanzione della legge giuridica.

Richiamiamo le verità finora stabilite in proposito della sanzione della legge giuridica, e che si riducono a queste:

1.° La legge del dovere giuridico ha una sanzione sua propria, distinta da quella della legge etica.

2.° Questa sanzione è esterna, cioè consiste in beni e mali presenti e visibili.

3.° L'irrogarla spetta ad un superiore, al pari di ogni sanzione; e questo superiore è l'uomo.

4.° L'estensione tanto nel numero e nella misura dei beni e dei mali, *quanto* nel loro uso, si manifesta assai più nei mali minacciati alla trasgressione, che nei beni promessi all'osservanza della legge stessa.

La prima conseguenza, che si deduce immediatamente da questi *principj*, si è, che la sanzione della legge del dovere giuridico suppone per la sua effettuazione l'esistenza della società; e che quante sono le specie, i modi e le gradazioni di società, tanto sono varie, moltiplici e graduate le sanzioni di quei doveri giuridici che nascono dai rapporti sociali.

Di fatti abbiamo già veduto come la legge del dovere giuridico nasca dall'ordine sociale, e le nostre prove furono dedotte dal carattere della

sociabilità proprio dell'uomo al pari della ragionevolezza, senza indicare specie alcuna di società in particolare (vedi Capo IX). Quante sono le possibili manifestazioni o sviluppamenti della sociabilità umana, fondate sopra le moltiplici relazioni che per la forza delle cose esistono tra uomo e uomo, indipendentemente dall'arbitrio, tante sono le specie particolari di società, distinte solo di grado, non di natura.

Le quali specie di società si riducono, com'è notissimo, alle due *di famiglia* e *civile*, mentre le società particolari, per esempio di commercio ec., appartengono più tosto ai contratti, non dipendendo da relazioni necessarie, ma da volontarj accordi.

Ometto anche di accennare la società *di religione*, la quale inchiudendo un elemento sopranaturale, che produce dei rapporti specialissimi, è alcun che *sui generis*, che va regolato secondo particolari considerazioni.

Quindi nella società si dee verificare l'osservanza della legge del dovere giuridico, e venire effettivamente applicata la sanzione della legge stessa, la quale si appoggia su l'ordine sociale. Dunque li atti esterni conformi alla natura e al fine dell'uomo nella società dovranno essere premiati, puniti li opposti.

I premj e le pene nella società non possono essere, come già si disse, che esteriori, visibili, tale essendo l'indole della legge giuridica, e degli atti ad essa conformi o difformi; tale essendo l'uomo che agisce; tale il superiore che infligge la pena, che concede i premj. Il qual superiore nella società civile non essendo altro che la persona (fisica o morale) rivestita del potere sovrano, ne segue che alla sovranità sola può appartenere il diritto di premiare e di punire. Quello che si dice della società civile si applica a tutte le particolari società, in quanto sono come altretanti elementi della società civile, cioè alle società famigliari, dal complesso delle quali risulta la società civile; data sempre la proporzione domandata dall'indole e dal fine della società di famiglia, dalla sua limitazione, e dai rapporti di essa con la società civile.

In generale non si pone mente a quella parte di sanzione che consiste nel retribuire il bene a premio delle azioni esteriori conformi alla legge del dovere giuridico; e da alcuni si limita fosse troppo l'uso di questi premj, i quali se, a vero dire, non sono tanto estesi e manifesti quanto i mali minacciati alla violazione della legge medesima, come poco fa si accennava, non è però che manchino affatto. Tuttavolta non è così necessario il tratenersi su questo argomento, come su quello delle pene. La sanzione dell'osservanza della legge giuridica consistendo

nei beni che vengono retribuiti a chi si conforma alla legge medesima, non occorre cercare se il Sovrano abbia diritto di far del bene ai membri dello Stato, e poco monta l'occuparsi delle giuste proporzioni fra il merito e il premio, dove un po' di eccesso non può che far bene al premiato. Ma nell'affare delle pene, dove si tratta di far danno al delinquente, la cosa cangia d'aspetto. Conviene esaminare con diligenza se esista nella sovranità un diritto o un dovere di punire, in qual modo debba essere esercitato, quali siano le giuste proporzioni fra il demerito giuridico e la pena, ec.

Abbandonando le ricerche relative ai premj, fermiamo la nostra attenzione su le pene, per occuparci dei fondamenti su i quali stabilire la giustizia del diritto di punire.

CAPO XVII.

Relazione tra l'ordine del dovere giuridico e quello del diritto. In che senso la sanzione del dovere sia pure sanzione del diritto. Difesa. Coazione.

Nel Capo XI. si accennava di passaggio la connessione che c'è fra l'ordine del dovere giuridico e quello del diritto. È d'uopo quì ritornare a quest'argomento per una osservazione necessaria all'esattezza del linguaggio.

L'esterna attività indefinita nelle sue relazioni con l'ordine morale viene limitata dalla legge etica, specialmente in quanto ogni manifestazione dell'attività stessa è l'effetto di una interna deliberazione: viene poi limitata anche dalla legge giuridica; e questo limite è tanto più chiaro a scorgersi, in quanto la legge stessa deriva da esterni rapporti. Il diritto e il dovere sono in conseguenza due idée relative, in guisa che ogni diritto non essendo altro che la manifestazione dell'attività umana, non opposta alle due leggi suddette, corrisponde ad un dovere negli altri esseri ragionevoli che hanno l'obligazione di rispettare questo legitimo esercizio dell'attività umana. Reciprocamente, ad ogni dovere giuridico, il quale è esterno e perciò coattivo, corrisponde un diritto negli altri di esigerne l'adempimento.

Quindi la sanzione della legge giuridica, nell'atto stesso che rende efficace la legge, serve anche di tutela al diritto; e perciò l'ordine del diritto, che, non essendo legge, non ha sanzione propria, viene guarentito indirettamente dalla sanzione della legge giuridica, per la relazione che c'è fra l'ordine giuridico e l'ordine del diritto. Perciò la sanzione della legge del dovere giuridico si può, in questo senso, dire anche sanzione del diritto.

Quì è da notare, che la coazione e la difesa non possono dirsi nè sanzioni del diritto, nè diritti particolari. Non sanzioni, perchè il diritto, come si è veduto, non induce una necessità morale, e però non è legge; e perchè anche nella coazione e nella difesa mancano le ultime differenze che costituiscono le note caratteristiche della sanzione in confronto di altri atti analoghi (vedi i seguenti Capi). Nè meno possono dirsi diritti, perchè la coazione e la difesa non possono mai figurarsi isolate, ma accompagnano sempre altri diritti, e tutti i diritti; per cui ne viene, ch'esse sono la forma che assume qualunque diritto allorchè sia contrastato o violato; o, per dirlo in altre parole, non sono che il diritto stesso, in quanto viene effettivamente posto in atto all'occasione di un ostacolo che si oppone al suo esercizio.

CAPO XVIII.

Che cosa sia il diritto di punire.

Le considerazioni fatte sin quì, che mi pajono superiori ad ogni eccezione, conducono, se io non erro, ad una conseguenza immediata, semplicissima, e di una importanza capitale per la soluzione delle questioni gravissime che si fanno rispetto al diritto di punire. Questa conseguenza si è, che LE PENE INFLITTE NELLA SOCIETÀ A CHI COMMETTE I DELITTI NON SONO ALTRO CHE LA SANZIONE DELLA LEGGE DEL DOVERE GIURIDICO; e il diritto penale, che io amerei più tosto di chiamare *potestà di punire*, non è altro che l'autorità di applicare la sanzione alle violazioni della legge medesima.

Che le pene siano sanzioni della legge, tutti i criminalisti lo conobbero (vedi il Capo XXIV.); e come non vederlo? Ma siccome la pena fa male agli uomini, così tutti si studiarono di trovare un principio che giustificasse dinanzi alla ragione e alla coscienza questo male che l'uomo fa soffrire all'altro uomo: ma nessuno, ch' io mi sapia, ha cercato questo principio nella legge stessa, alla quale le pene servono di sanzione; cioè nella legge giuridica naturale, la quale sola, indipendente com'è da ogni umano arbitrio, può produrre la legitimità di una sanzione penale, giacchè ogni altra legge positiva umana, come non può essere giusta se non trova il suo fondamento immediato o mediato nella legge naturale, così non può essere giustamente munita di sanzione penale se non in quanto la sanzione stessa sia una conseguenza necessaria della legge giuridica naturale, anzi elemento costitutivo la perfezione della legge stessa, assoluto e necessario quanto la legge medesima.

Perciò l'autorità punitrice, la quale non è altro che la sovranità, rende effettiva la sanzione della legge giuridica mediante la minaccia e l'irrogazione delle pene.

La legge giuridica, come abbiamo veduto, nasce dal rapporto di società in genere. Il rapporto di società produce necessariamente quello di superiorità e di soggezione. La legge giuridica, come qualunque legge, ha necessariamente una sanzione sua propria analoga all'indole sua, vale a dire esterna e visibile come la legge stessa. Ma la sanzione non può essere applicata che da quella persona fisica o morale, la quale abbia la forza necessaria per non minacciare nè ordinare invano; il potere sovrano, solo visibile nell'ordine naturale, è anche il solo che si trovi in queste condizioni: dunque la sanzione della legge giuridica non può essere applicata che dalla sovranità. Di qui si vede altresì che l'irrogazione delle pene non può aver luogo solo nella società per due motivi: l'uno, perchè la legge del dovere giuridico suppone la convivenza sociale, e si fonda anzi su 'l rapporto di società; l'altro, perchè la sanzione di essa legge importa di necessità un potere sovrano, il quale non si trova nè può trovarsi che nella società. Quindi nello stato d'isolamento e d'indipendenza, quand' anche non fosse uno stato fantastico, non si potrebbe mai trovar traccia di pene e di autorità per infligerle.

Tutte queste idée sono così connesse, ch' è impossibile disconoscere la verità d'una sola di esse senza cadere in assurdi; e ammessane una, bisogna ammettere tutte le altre.

Ho detto poco sopra, che non mi sembra esatta l'espressione di *diritto di punire*, e che meglio si direbbe *potestà di punire*. Conviene che io appoggi quest' asserzione. Il diritto, secondo l'idéa già datane al Capo X., non presenta altro carattere, che quello di facoltà di fare o non fare, senz'essere astretto da veruna necessità fisica, nè obligato da alcuna legge morale. Ora tutto ciò che si riferisce ad una legge non può dirsi facoltativo, in quel senso pieno e assoluto in cui lo è il diritto. La sanzione servendo a rendere compiuta l'efficacia della legge, ed essendo, quanto alla legge giuridica, inflitta da una persona posta come punto di riunione della società, come suo tutore e difensore, diventa in qualche modo dovere per questa persona l'usare dell'autorità ond'è rivestita in forza delle relazioni stesse necessarie, su le quali si fonda la legge giuridica. Perciò non si può sostenere che sia in sua piena facoltà l'infligere o no la sanzione: e quindi si dee dire che il Sovrano ha l'*autorità*, ma non già che abbia il *diritto* d'infligere le pene. Egualmente non mi pare si debba dire che il Sovrano ha il *diritto* di far grazia;

ma in vece che ne ha l'*autorità*, perchè in senso proprio il diritto di far grazia non si potrebbe ammettere che nella ipotesi di una libera facoltà di punire o no, la quale vedemmo or ora che non può sussistere. L'autorità di far grazia è una conseguenza di molte relazioni speciali che risultano dall'indole esterna e finita dell'uomo che infligе o al quale sono inflitte le pene; dall'indipendenza del Sovrano che ne ha il potere; e dal non essere un dovere assoluto quello d'infligere in ciascun caso la pena minacciata, potendo talvolta succedere che vi sia collisione tra due doveri della sovranità, quello d'infligère le pene, e qualche altro che nel caso concreto abbia un rapporto immediato con l'effettuazione del fine della società; il qual fine è regola onde decidere delle collisioni dei doveri giuridici, allo stesso modo che il fine supremo è regola per decidere nei casi di collisione fra i doveri morali.

Ogni volta adunque ch'io adopererò l'espressione *diritto* in relazione alle pene, s'intenda ch'io lo facia per adattarmi al commun modo di parlare; ma senza prendere la parola *diritto* nello stretto rigore scientifico, nel quale suona *facoltà libera di fare o non fare che che sia.*

CAPO XIX.

Continuazione. Ricerche capitali su 'l diritto penale.
Come vengano risolte le questioni.

Quattro ricerche si fanno intorno al diritto penale, alle quali diversamente si risponde, secondo le varie dottrine che vengono poste innanzi dagli scrittori di cose criminali; e queste sono:

1.° Che cosa sia il diritto penale considerato in sè stesso:

2.° D'onde deriva la sua legitimità?

3.° Qual è il suo scopo?

4.° Da che si desume la misura per applicare le pene?

Essenza, derivazione, scopo e misura della penalità; ecco le quattro capitali questioni che ne abbracciano l'intiera scienza.

Secondo il principio sopra stabilito, che le pene non sono altro che la sanzione della legge del dovere giuridico, e che quindi il loro uso non è che l'applicazione di questa sanzione, fatta nella società dal potere sovrano; si scorge che il diritto penale non è in sè stesso che una *retribuzione*, giacchè ogni sanzione è una retribuzione. Ma si avverta che non si può dire questa retribuzione identica con la retribuzione morale, che risulta dalla sanzione della legge etica. La retribuzione pe-

nale non è e non può essere altro che una retribuzione giuridica esterna e limitata. Nè pure si può dire che la sanzione giuridica penale colpisca le azioni esteriori ingiuste, in quanto violano la legge etica, perchè sotto questo punto di vista cadono sotto la sanzione propria della stessa legge etica; ma le azioni esterne ingiuste vengono colpite dalla sanzione penale solo in quanto offendono la legge del dovere giuridico.

La legitimità di questo potere di punire deriva dalla legge stessa giuridica, della quale le pene sono la sanzione; e quindi l' applicazione di esse nella società non è una semplice necessità politica, ma una vera necessità giuridica per l' impossibilità che la legge del dovere esterno sia priva di una sanzione esterna e visibile, e quindi applicata dal superiore umano.

Lo scopo delle pene e del loro uso è quello di rendere efficace la legge del dovere giuridico, e con ciò procurare la conservazione e il benessere della società, e difenderla dagli attacchi de' malvagi, ingerendo nell' animo loro il timore d' incorrere nella sanzione penale.

Finalmente la misura per la giusta applicazione delle pene si deriva dal medesimo principio, giacchè se le pene sono la sanzione della legge giuridica, tanto più dovranno essere gravi le pene, quanto il dovere violato sarà di maggiore importanza; la quale importanza potrà dipendere o dalla intrinseca natura dell' atto, o dalle circostanze.

Intorno a ciò non può nascere difficoltà alcuna, giacchè la graduazione delle azioni, dipendente dalle diverse relazioni di esse co 'l fine e con l' ordine su 'l quale si fonda la legge, è commune tanto alla legge etica che alla giuridica, e li stessi principj che valgono in quella servono in questa.

Soltanto è da avvertire, che la legge etica guardando più all' intenzione che all' atto esterno, e avendo in mira il fine supremo dell' uomo, pone in cima ai doveri quelli che immediatamente si connettono co 'l supremo fine. Mentre la legge giuridica limitata alle azioni esteriori, e mirando al fine della società, deve necessariamente porre innanzi le azioni esteriori, che hanno un immediato rapporto con la conservazione dell' uomo e della società stessa.

In conseguenza di ciò che si è detto spariscono i dubj e le controversie che si fanno intorno alla natura delle azioni alle quali si possono applicare le pene, su la misura di queste, su l' eguaglianza delle pene per tutti, senza riguardo alla condizione sociale del reo, ma solo alla natura dell' azione, ec.

Tutte queste questioni, ed ogni altra che si facia intorno alle pene, si risolvono facilmente per lo principio della sanzione della legge del dovere giuridico, nella quale si deve riporre l'essenza del diritto di punire.

CAPO XX.

Definizione del diritto di punire.

Da tutto quello che abbiamo fin quì discorso si vede che il diritto penale deve definirsi: *una retribuzione del male fatta con misura nella società dal potère sovrano all' uomo imputabile di azioni che violano la legge giuridica.*

Dicesi innanzi tutto, che il diritto penale è *una retribuzione*, per indicare il genere prossimo dell'oggetto definito; giacchè, come si è veduto nel Capo precedente, il diritto di punire essendo sanzione della legge giuridica, è per ciò stesso retribuzione.

In secondo luogo si aggiunge *del male*, per indicare che si parla soltanto della sanzione annessa alla violazione della legge, e non di quella annessa all'osservanza della medesima.

In terzo luogo si accenna che questa retribuzione *è fatta con misura*, perchè non tutte le violazioni della legge possono meritare lo stesso grado di retribuzione, ma più o meno secondo il grado della loro ingiustizia.

Si dice poi, che la retribuzione penale *è fatta nella società dal potere sovrano*, perchè la società è lo stato e il rapporto su 'l quale si fonda la legge del dovere giuridico, la quale suppone la convivenza degli uomini, lo stato nel quale solo è possibile l'osservanza della legge giuridica, e nel quale solo esiste necessariamente una superiorità capace di tutelare l'osservanza della legge medesima, e rivestita del potere d'infligere la sanzione penale ai violatori della legge: per questo si aggiunsero quelle parole *dal potere sovrano*, che indicano la persona cui spetta l'effettuare la retribuzione penale.

Soggiungesi poi *all' uomo imputabile*, perchè la sanzione suppone sempre la capacità di conoscere la legge, e la libera facoltà di eseguirla. Quando l'uomo non sia in istato di conoscere, o non possa conformarsi alla legge per una causa irresistibile, cessa la imputabilità, e quindi riesce assurda l'applicazione della sanzione.

Le ultime parole della definizione indicano le differenze fra la sanzione giuridica e l'etica; giacchè la prima non può colpire, come si è

detto, altro che le azioni esterne, con le quali si viola la stessa legge giuridica.

CAPO XXI.

Differenza tra il punire ed altri atti più o meno analoghi a questo.

Il superiore che punisce fa soffrire un male al delinquente. Tutti li atti che sono diretti a far soffrire un male agli uomini, sono più o meno affini alla punizione; e questa simiglianza ha condotto molti (e per poco ch' io non dica tutti) li scrittori di cose criminali a confondere la punizione con alcuno di questi atti, o almeno a non distinguere quanto era necessario.

Li atti analoghi alla punizione sono la retribuzione in genere, la difesa, la coazione, la guerra, la violenza, la vendetta.

Omettendo di parlare della retribuzione, intorno alla quale si è detto a sufficienza nel Capo XIX., è da vedere in che consistano li altri atti.

Io sono aggredito da un assassino, il quale minaccia di uccidermi. Per sottrarmi a questo male, da cui sono ingiustamente minacciato, uso della forza fisica, e di un'arma della quale per avventura mi trovo proveduto; nè potendo altrimenti conservare la mia vita, uccido l' aggressore: questo mio atto si chiama *difesa*.

Taluno mi vende un oggetto di sua proprietà, ne riceve il prezzo, poi si rifiuta di consegnarmi la cosa da me acquistata: io adopero la forza contro di lui per prendermi la cosa mia, o ricorro, se membro di una civile società, al potere incaricato della tutela dei diritti: questo atto si chiama *coazione*. Se l'uso della forza in casi simili, in vece che tra individui, avviene tra due nazioni, allora ha il nome più speciale di *guerra*.

V' è chi adopera la forza per recare un male ad un uomo nella persona o negli oggetti suoi, senza esserne offeso, senz'alcun diritto da esercitare in suo confronto, o vero oltre a ciò ch' è necessario alla difesa o alla coazione; o pure una nazione senza motivo giusto opera di questa guisa verso di un' altra nazione: tali atti si chiamano *violenza*.

L' offeso in qualsiasi modo da un suo simile, senza potersi sottrarre al male che gli si fa soffrire, cessata l' aggressione, coglie un momento opportuno per recare un male all'offensore, onde sfogare la rabbia concepita contro di lui, e solamente in vista del male che gli fece soffrire: quest' atto si chiama *vendetta*.

Viene commessa un'azione, la quale viola un dovere giuridico: è provato che un tal uomo moralmente imputabile è l'autore di quest'azione.

La persona rivestita del sovrano potere nella società fa soffrire al delinquente un male proporzionato al delitto: questo si appella PUNIRE.

In conseguenza di ciò volendo stabilire quali siano i caratteri specifici che distinguono il *punire* dagli altri atti che hanno con esso qualche simiglianza, si vede che questi caratteri si riducono in sostanza a cinque; cioè:

1.° Che un uomo abbia commessa un' azione la quale violi un dovere giuridico.

2.° Che sia provato averla egli e non altri commessa.

3.° Che quest' uomo sia moralmente imputabile.

4.° Che il male che gli si fa soffrire sia proporzionato al suo delitto.

5.° Che questo male gli venga inflitto da una persona a lui superiore in autorità.

Tutte queste note sono così essenziali al punire, che toltane una sola, non se ne ha più l'esatta nozione, e perciò resta vie meglio provata la giustezza dell' addotta definizione, la quale índica appunto tutte le note essenziali dell' oggetto definito, e le differenze ultime per le quali è distinto da tutti li altri oggetti a lui rassimiglianti.

CAPO XXII.

Cenno sopra alcune teoríe intorno al fondamento del diritto penale, e differenze tra esse e la esposta dottrina della sanzione giuridica.

Se bene io mi sia proposto in questa Memoria di accennare soltanto i principj che mi pajono meglio provati intorno alle pene, e non di dare ad essi tutto lo sviluppo di cui sono capaci, tuttavolta credo bene di notar quì le differenze principali che sono tra l'accennata teoría e alcune altre ad essa più affini, fra le molte che vennero esposte dai varj scrittori.

Il principio sopra stabilito non si può confondere con quello di chi ritiene la pena essere un male richiesto dall' idéa della giustizia, e una necessaria conseguenza del delitto commesso, qualunque sia il modo in cui si concepiscano le pene derivate dall' idéa di giustizia nelle particolari teoríe; cioè:

1.° Nella teoría del ricambio o *talione*, secondo la quale, in forza della legge dell'eguaglianza, ognuno dee soffrire tanto male, quanto ne apportò co 'l suo delitto, e possibilmente un male della stessa natura di quello recato dal suo delitto.

2.° Nella teoría della *giustizia assoluta*, secondo cui la pena è

scopo a sè stessa, e viene richiesta da un *imperativo categorico*, come necessariamente conseguente al delitto.

3.° Nella teoría della *compensazione morale*, cioè del male *morale* cagionato dal delitto, fatta mediante la pena, che perciò si concepisce diretta a ristabilire il divino ordine mondiale turbato dal delitto.

4.° Nella teoría della *compensazione giuridica*, o sia del male *giuridico* fatto dal delitto.

5.° Nella teoría della *espiazione*, secondo la quale il delinquente mediante la pena fa penitenza della sua ingiustizia.

6.° Nella teoría della *necessità politica*, secondo la quale la pena sarebbe una conseguenza della giustizia, in quanto nei limiti della giustizia stessa è il più forte mezzo onde guarentire l'efficacia della legge nello Stato.

Tutte queste dottrine sono diverse dalla sovra esposta, che stabilisce la pena non essere altro che la *sanzione della legge giuridica*. Di fatti quelle o si risolvono in una petizione di principio, non essendo provato perchè al delitto debba succedere la pena; o introducono l'idéa della compensazione, la quale è affatto diversa dalla retribuzione, nè può aver luogo per tutti i delitti; e quando può ottenersi, è sempre cosa diversa e separata dalla pena propriamente detta. In vece nella dottrina della *sanzione giuridica* la necessità naturale della pena è derivata dalla esistenza stessa della legge, e dalla provata essenziale necessità di una sanzione penale esterna annessa alla medesima.

In altri sistemi si riguardano le pene solo come mezzi a raggiungere un determinato scopo, secondo i varj caratteri della pena. A questi sistemi appartengono: 1.° quello della *prevenzione generale*, che riguarda la minaccia delle pene come diretta contro tutti i componenti la società; 2.° quello della *prevenzione speciale*, cioè diretta contro i singoli delinquenti; 3.° quello dello *spavento*, risultante dall'effettiva applicazione delle pene; 4.° quello della *coazione psicologica* (1), che supplisce al difetto della coazione fisica; 5.° quello della *difesa*.

Tutti questi sistemi, che, a mio credere, non differiscono essenzialmente tra loro, sono però diversissimi da quello che mi pare da adottarsi, perchè tutti mancano nel punto capitale, giacchè nessuno non giu-

(1) Vedi intorno a ciò *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts von Dr. Anselm Ritter von Feuerbach, etc. Mit vielen Anmerkungen und Zusatzparagraphen und mit einer vergleichenden Darstellung der Fortbildung des Strafrechts durch die neuen Gesetzgebungen herausgegeben von Dr. C. I. A. Mittermaier etc.* — Dreizehnte Originalausgabe. — Giessen 1840.

stifica l'uso della pena, ch'è un mezzo, indipendentemente dallo scopo. Perciò sentono più o meno il vizio del principio dell'utilità, del quale contengono lontanamente il germe, od almeno riescono ad una petizione di principio. Omettendo per ora di trattare degli altri sistemi, mi è indispensabile dire alcun che del sistema ammesso dal Romagnosi.

CAPO XXIII.

Avvertenze intorno alla teoria della difesa indiretta, sostenuta dal Romagnosi.

Nelle annotazioni alla *Genesi del Diritto penale* ebbi spesso occasione di esporre i miei pensamenti intorno alla dottrina, secondo la quale il diritto di punire sarebbe un diritto di difesa indiretta; ed ora sono condotto a richiamare alcune osservazioni che si trovano quà e là sparse in quei brevissimi cenni.

E innanzi tutto debbo insistere ancora sopra due punti capitali, che sono, come a dire, i cardini su i quali si aggirano quelle mie note.

Il primo si è, che io ammetto con l'Autore essere il penale magistero una difesa indiretta, ben inteso però che la difesa non costituisca il fondamento del diritto penale, ma soltanto l'effetto che dalla pena viene prodotto.

L'altro punto egualmente importante si è, che l'Autore medesimo si accorse che a stabilire i fondamenti del penale diritto e le regole del suo esercizio non basta solo mirare alla difesa dai delitti futuri, ma bisogna altresì tener conto delle relazioni co'l passato, cioè co'l commesso delitto, come esige il carattere essenziale della pena, ch'è una vera retribuzione, secondochè fu di sopra spiegato. Questa cosa io già notava ai luoghi opportuni dell'Opera sua, cioè come il Romagnosi intravedesse nella retribuzione l'essenziale carattere della pena. Tale idéa si trova certamente, ma non è la dominante nella *Genesi del Diritto penale*, e perciò non fu a bastanza sviluppata dall'Autore, nè avvertita da quelli che analizzarono il suo lavoro.

In conseguenza di ciò il principio della difesa indiretta verrebbe corretto e modificato seguendo le tracce segnate dallo stesso Autore, il quale senz'accorgersene fu condotto dalla forza del vero a lasciarsi sfuggire delle sentenze che, sviluppate, servono di base ad una dottrina affatto diversa dalla sua; dottrina che pone il principio della difesa indiretta come semplice effetto della pena, in luogo di ritenerlo come la sua base principale. — Prendiamo ora ad esaminare brevemente questa teoria della difesa indiretta.

La società esiste, e la sua esistenza è cosa di rigoroso dovere e diritto, voluta dalle relazioni necessarie e naturali dell'ordine morale. Ma nella società avvengono dei delitti, e si devono sempre tenere come effetto della intemperanza umana. Il delitto attenta alla conservazione o al bene della società, al quale essa ed ogni suo membro hanno diritto. Dunque la società ha diritto di difendere sè stessa dai futuri delitti, come ogni individuo ha diritto di rimovere da sè ogni attuale o certamente futura offesa. L'impunità che trovassero i delitti già commessi renderebbe baldanzosi i malvagi a commetterne di nuovi, poichè non vi sarebbe un freno immediato proporzionale alla forza delle passioni che li sollecitano ai delitti: dunque la società per difendersi conviene che tolga di mezzo l'impunità. Ma ciò non si può fare senza le pene: dunque la società ha diritto d'infligerle come mezzo necessario alla sua difesa, alla sua conservazione, alla sua sicurezza.

Ecco in sostanza il ragionamento su 'l quale si aggira tutta la dottrina del Romagnosi intorno al diritto penale.

Io già diceva nelle mie note all'Opera sua, che questo ragionamento non è interamente falso, ma che mi sembra soltanto imperfetto.

Che le pene siano necessarie alla sicurezza della società, ch'esse siano il più potente mezzo per difenderla dalla minaccia dei futuri delitti, anzi il mezzo indispensabile, non v'ha dubio. Ma questa difesa è lo scopo che si propone la società nel punire; questa difesa è l'effetto che dalle pene consegue; effetto di sua natura giusto, mezzo per la forza delle cose necessario. Ma la giustizia dell'effetto o del fine e la necessità del mezzo bastano a rendere giusto anche il mezzo stesso? A me pare di no, e molto meno nel caso nostro.

E di vero, nella questione, se tale può dirsi, in cui si ricerca se la legitimità del fine renda legitimi i mezzi, convien distinguere. O la legitimità del fine è suprema, o secondaria. Se è suprema, vale a dire se il fine è massimo e supremo, com'è quello della morale, i mezzi diretti a conseguirlo per ciò stesso sono legitimi, stantechè questi mezzi non possono mai offendere un fine prevalente, nè quindi una legge più sublime, non essendovi altra legge al di sopra di quella del supremo fine. Ma quando i mezzi sono diretti ad un fine secondario, allora fra i moltiplici mezzi che vi conducono potendo esservene di opposti a qualche fine o legge di un ordine superiore a quello di cui si tratta, è giocoforza esaminare i mezzi in relazione a questi fini o leggi prevalenti, per decidere quali siano da preferirsi come non opposti ad alcun altro ordine o legge che prevalga allo scopo cui si mira.

Questi principj generalissimi si applicano anche alle ricerche di cui ci occupiamo; anzi tanto più valgono, come io diceva, nel caso nostro, perchè sono corroborati da altre considerazioni.

Il paragone tra il diritto di difesa e il diritto di punire non regge pienamente, stantechè nella difesa non si rinvengono nè i caratteri che costituiscono l'essenza di questo potere punitivo, nè i fondamenti che lo legitimano, ma soltanto una identità di scopo.

Per sostenere che il diritto di punire non è altro che il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali, o sia un diritto generico di difesa, una difesa indiretta, l'Autore ha dovuto, come dice egli stesso, unificare l'individualità con la socialità (1); unificazione che non può sussistere pienamente, per le essenziali differenze che vi sono fra le pene e la difesa.

Nella difesa c'è una offesa attuale, o attualmente minacciata; nella pena l'offesa è già compiuta.

Nella difesa quello che la esercita è l'offeso medesimo; nella pena una persona diversa.

Nella difesa abbiamo una regola per misurarla nell'offesa attuale, per sè determinata; nella pena, quando sia identificata con la difesa, non abbiamo altra regola che la minaccia dei futuri delitti, o sia la spinta criminosa; cose tutte di loro natura indeterminate.

Nella difesa il principio che la rende giusta è il diritto stesso, non essendo essa altro che il diritto medesimo posto in atto; nella pena, la cui applicazione è separata di tempo, e fatta da una persona diversa dall'offeso, non c'è identità co'l diritto o co'i diritti ch'essa vale a difendere; e però vestendo il carattere di mezzo, la sua giustizia dev'essere provata per un fondamento diverso dal fine stesso.

Senza di che si cade in un volgare paralogismo, perchè il giustificare la pena con la sola sua necessità per la difesa dello stato sociale, è quanto dire che l'ordine naturale morale, in cui è voluta la conservazione e il benessere dell'uomo, consente la distruzione e il danno dell'uomo per ottenere il fine della sua conservazione e prosperità.

Finalmente l'essenza della difesa sta nel diritto stesso, del quale essa è l'esercizio attuale; l'essenza della pena sta, e non può altrove trovarsi, che nella retribuzione.

Che cosa dunque resta? Resta quello che diceva poco fa, che il diritto di punire non è difesa per la sua essenza, non è legitimato dai

---

(1) Nell'art. su l'Opera di A. de Simoni fra li Opuscoli su 'l Diritto penale, § 62. in nota.

principj soli della difesa, ma soltanto il suo scopo si può e deve dire essere la difesa.

Nella dottrina ch'io mi sono studiato d'esporre, la quale stabilisce la pena non essere altro che la sanzione della legge giuridica naturale posta ad effetto nella società, si esauriscono pienamente tutte le ricerche intorno al penale diritto, riguardanti la sua *essenza*, la sua *derivazione*, il suo *scopo*, il suo *uso;* essendo le pene:

Per la loro essenza una *retribuzione.*

Per la loro derivazione, *giustificate dalla legge stessa giuridica*, la quale deve necessariamente avere una sanzione a sè analoga.

Pe'l loro scopo, la *principale tutela della osservanza del dovere e dell' esercizio del diritto.*

Pe'l loro uso, *commisurate alla gravità ed importanza del dovere giuridico violato*, relativamente al fine dell' ordine giuridico.

La quale ultima ricerca, com'è la più importante pe'l pratico esercizio del potere punitivo, così è anche quella che dà luogo alle maggiori controversie, e quasi la pietra d'inciampo di tutti i sistemi intorno a questa materia.

Segnatamente nella dottrina della difesa non sono che i rapporti del futuro, cioè il pericolo che ne viene alla società, il quale dia norma alla pena; norma per sè stessa indeterminata: mentre nella dottrina della retribuzione giuridica sociale la norma è derivata dal fatto passato, il quale è qualche cosa di determinato, e la cui entità giuridica può facilmente essere calcolata.

Io non debbo estendermi di più, per non uscire dai limiti che ho fissato a questa Memoria, destinata solo ad esporre succintamente delle idée capitali, non a svilupparle quanto occorre; e sarebbe anche inutile ch'io ripetessi le osservazioni speciali che sono sparse nelle molte mie annotazioni alla *Genesi del Diritto penale*, le quali vogliono essere esaminate a compimento di quanto ho detto quì intorno alla teoría della difesa e al modo di correggerne i difetti, seguendo le tracce segnate di volo dal nostro Autore in qualche fugitivo suo cenno sopra l'idéa della retribuzione.

CAPO XXIV.

Conchiusione. Carattere di retribuzione riconosciuto nelle pene dagli scrittori. Voti perchè si estenda lo studio della scienza del diritto penale.

Da tutte le cose dette fin quì ne viene la conseguenza, che una dottrina intorno al penale diritto, la quale soddisfi a tutte le ricerche importanti che si fanno in quest' argomento, e sopra tutto dia una norma ben determinata e facile pe 'l giusto esercizio del penale magistero, non può stabilirsi senza inchiudervi l'idéa della retribuzione.

Questa idéa tratto tratto si mostra nella *Genesi del Diritto penale*, come ho già avvertito; ma quello che merita altresì d'essere osservato si è, che non il solo Romagnosi, ma ancora altri scrittori antichi e moderni, e oso dire il maggior numero e i più insigni, accennino alla retribuzione più o meno chiaramente, quantunque poi la specie di retribuzione, in che consiste la pena, non sia, o vero sia erroneamente da essi determinata; onde riesce impossibile che si provi la verità del principio nel suo giusto senso, e che se ne deducano le sue conseguenze legitime.

E per addurre un qualche esempio che serva a giustificare questa osservazione, se noi prendiamo ad esaminare tra li antichi Platone, troviamo che stabilisce, lo scopo delle pene consistere nel porre un freno con l'esempio tanto al delinquente, che agli altri. In fatti nel Dialogo XI. *De legibus* così si esprime: *Poenis maligni vexantur non quia peccaverunt, nam quod factum est infectum esse non potest; sed ut posthac et peccatores ipsi et qui puniri iniquitates viderunt injustitiam oderint, aut saltem minus in simili vitio peccent* (1). Le quali parole sembrerebbero a prima giunta escludere l'idéa di retribuzione del passato; ma proseguendo innanzi si fa palese che Platone non solo intravide la necessità di ricorrere all' idéa di retribuzione per segnare il carattere essenziale delle pene, e per dare un fondamento alla loro giustizia; ma di più spinse questa idéa fino a preparare la strada alle dottrine penitenziarie anche dei nostri giorni. Infatti egli in séguito al passo su riferito accennava alla misura delle pene secondo i delitti, così dicendo: *Oportet ut ad haec leges respiciant, et boni sagittarii similes ad hoc signun tendant, punitionis magnitudinem in singulis, et quod di-*

(1) Plat. Op. pag. 604. col. 2. Mi valgo sempre della rinomata versione di Marsilio Ficino, e cito l'edizione di Lione 1548, in fol.

gnum est, considerantes. Massima che inchiude implicitamente l'idéa di una retribuzione; lo che si pare ancor più manifesto dallo stabilire che fa in séguito le varie pene ai diversi delitti. Espressamente altrove fa entrare l'idéa di giustizia nel penale magistero: *Qui recte punit, juste punit; — qui punitur dum injustitiae dat poenas, justa patitur; — qui recte puniunt, justitia quadam freti puniunt* (1).

E quì io non saprei affatto convenire con Romagnosi, il quale attribuisce a Platone delle opinioni in tutto opposte a quelle dei Penitenziarj, o sia alla dottrina della espiazione (2). Infatti Platone non solo faceva entrare, come accennai, nella pena l'idéa di giustizia, in un senso che conduce a quelle di retribuzione e di espiazione, ma nel Dialogo testè citato parla difusamente della pena come rimedio alla pravità dell'animo del colpevole. *Qui luit poenas a pravitate animae liberatur* (3). Egli introduce Socrate a discorrere in questa notevolissima maniera. *Non in hoc consistere videtur felicitas, ut liberemur a malis, sed ut ab ipso initio simus incolumes....... Caeterum si duo male vel corpore vel animo affecti sint, uter horum miserior: num qui curatus liberatur a malo, an qui minime? — Qui non curatur. — Nonne in judicio puniri a maximo quodam malo, idest a pravitate, liberatio erat?.... Quippe cum poena justa moderetur, justioresque efficiat tanquam medicina quaedam improbitatis..... Felicissimus ergo qui non habet animi vitium, quandoquidem id maximum apparuit esse malum..... Deinde autem qui a malo ejusmodi liberatur..... Hic vero est qui correptus perterritusque poenas dederit.... Pessime ergo vivit qui injustus est, nec ab injustitia solvitur.... Nonne hic est qui maximis perpetratis injuriis, maximaque usus violentia, effecerit ut neque corripiatur, neque puniatur, neque persolvat poenas?.. Ferme enim ejusmodi homines perinde faciunt, ac si quis morbo correptus gravissimo, det operam ne vitiorum, quae in corpore sunt, sub medico poenas reportet, neque curetur: puerorum more, ustionem atque sectionem, tanquam rem molestam, formidans.... Quoniam videlicet quanti sit sanitas corporisque virtus ignorant. Videntur autem per ea quae modo concessimus tale quiddam facere illi qui judicium fugiunt: ad dolorem quidem ejus aspicere, ad utilitatem vero*

---

(1) Gorgias. — Op. pag. 241, col. 2., edizione sopra citata.

(2) Veggasi l'Articolo di Romagnosi su l'Opera di A. De Simoni *Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*. Fra li *Opuscoli su'l Diritto penale*, paragrafo 62, pagina 449.

(3) Gorgias. — Op. pag. 241, col. 2.

caeci esse, atque ignorare quanto miserius sit animo esse non sano, sed fracto, injusto, impio, quam aegrum corpus circumferre; itaque dant operam ne judicium subeant, neve maximo solvantur malo. Eaque de causa pecunias cumulant, comparànt amicos, eloquentiae student. At enim si vera inter nos sumus confessi, sentis quae ex hac disputatione tandem sequantur?.... Nonne constitit maximum esse malum injustitiam atque injuriam?.... Praeterea mali hujus solutionem esse poenas luere?.... Eas vero effugere mali perseverantiam?.. Igitur inter mala magnitudine secundum obtinet locum inferre injuriam. Efficere autem ne injuriarum subeatur poena, omnium natura maximum est primumque malorum (1).

Ed è sopra tutto osservabile la conseguenza, che ne trae poco dopo, su la inutilità della retorica per difendere e scusare l'ingiustizia nostra o degli altri; e per lo contrario l'utilità di essa per accusare: *primo quidem nos ipsos, deinde domesticos, familiaresque et alios: si quis eorum qui nobis chari sunt, injurias perpetraverit, ne lateant eorum crimina, sed producantur, unde poenas illi persolvant, sanique evadant. Praeterea ad compellendum seipsum et alios ne torpeant, neve expavescant, sed forti animo et quasi conniventibus oculis judici tanquam medico secandos urendosque se tradant, bonum ipsum honestumque sequentes dolore contempto. Itaque si verberibus digna commiserint, verberandos se se tradant; si vinculis, vinciendos; si multa, multandos; si exilio, expellendos; si nece, necandos. Qua quidem in re unusquisque sui ipsius sit suorumque accusator, atque ad hoc oratoria facultate utatur, ut patefactis injuriis a maximo injustitiae malo solvatur* (2). E in altro luogo del medesimo Dialogo: *Convenit autem omnem qui ab alio recte punitur, vel ipsum fieri meliorem utilitatemque percipere, vel caeteris exempla dare, ut alii, poenas ejus conspicientes meliores ob timorem efficiantur.* — Poi segue a dire: *Qui vero apud Deos et homines ita dant poenas, ut utilitatem inde aliquam referant; hi sunt qui peccata sanabilia commiserunt, quibus dolor cruciatusque prodest et apud homines et apud inferos. Non enim aliter quis potest ab injustitia liberari. Qui autem extrema injustitia detinetur, ac propter ejusmodi delicta sunt insanabiles, ex his exempla sumuntur, ipsique nullam amplius utilitatem inde reportant, utpote qui sanari non possint, etc.* (3). Nei quali

(1) Gorgias. — Op. pag. 242. col. 1. — (2) Ibidem, pag. 242, col. 2. — (3) Ibidem, pag. 256, col. 2.

luoghi tutti è troppo evidentemente inclusa così l' idéa di retribuzione, come le dottrine penitenziarie.

Venendo a tempi a noi più vicini, incontriamo il nostro celebre Paruta, il quale nel Trattato *Della perfezione della vita politica* riferisce le pene alla giustizia commutativa, e quindi ammette l' idéa della retribuzione pura e semplice, ed anche una specie di talione. Egli introduce M.r Barbaro a parlare di questa guisa: « La giustizia, virtù particolare, » ha la mira all' ugualità, la quale talora semplicemente si considera, » per rispetto alle cose stesse; talora vi si riguarda appresso la persona, » ed altri varj accidenti. Nel primo modo ella vien detta *giustizia com-* » *mutativa;* nel secondo *distributiva.* La prima suole esercitarsi nelle » cose che occorrono tra due persone, l' una delle quali abbia male usato » alcuna cosa dell' altra o per violenza o per fraude; e in questa si ri- » cerca una certa uguale ricompensazione, la quale nasce quando chi » fece l' ingiuria ne patisce castigo a quella conveniente: chi ha ferito o » vero ucciso alcuno, sia egli similmente o d' un membro privo, o della » vita; chi ha pigliato la roba altrui, sia tenuto di restituire il doppio, » ed insieme con altro castigo nella persona soddisfacia all' offesa fatta » alla legge » (1).

È nota la definizione che dà Grozio della pena. *Malum passionis, quod infligitur ob malum actionis.* Legitimata, com' egli dice, dalla stessa natura: *Inter ea quae natura ipsa dictat licita esse et non iniqua, est et hoc, ut qui male fecit malum ferat* (2). Nella quale sentenza il principio della retribuzione è assai chiaro, per non aver bisogno di alcun commento.

Fermiamoci ora un momento ad ascoltare Gian Jacopo Rousseau. Rousseau, dietro il suo sistema, avrebbe dovuto ammettere che il diritto della sovranità di punire, specialmente con la morte, dovesse dipendere dalle cessioni fatte dagli uomini nel contratto sociale. Ma gli era d' impaccio un dubio: come l' uomo, il quale non ha diritto di disporre della propria vita, possa trasmettere ad altri questo diritto che non ha. Il buon senso condurrebbe naturalmente a scorgere la falsità della teoría stabilita; ma Rousseau trova un modo più spedito di liberarsene. Egli salta a piè pari la difficoltà, e pretendendo di esporre meglio la questione, cangia affatto il punto su cui si aggira. Ogni uomo, egli dice (3), ha diritto di arrischiare la sua vita per conservarla. Uno

---

(1) Lib. II. pag. 253, edizione di Venezia 1599. — (2) *De jure belli et pacis,* Lib. II. Cap. XX. N.° I. 1. 2. — (3) *Du contr. soc.* Liv. II. Chap. V.

che si getta dalla finestra per isfugire all' incendio, chi lo ha mai accusato di suicidio? Chi ha mai imputato questo delitto al naufrago, quantunque chi si pone in viaggio su 'l mare non ignori i pericoli delle tempeste? Ebbene, il fine del contratto sociale è la conservazione dei contraenti: chi vuole il fine vuole i mezzi; questi mezzi sono inseparabili da qualche rischio, e anche da qualche perdita. Chi vuol conservare la sua vita a spese degli altri, deve pure darla per li altri, quando fa bisogno. Il cittadino non è più giudice del pericolo al quale la legge vuole ch'egli si esponga; e quando il Principe gli ha detto: è vantaggioso allo Stato che tu muoja; egli deve morire, perchè a questa condizione egli visse fino a quel punto in sicurezza; perchè la sua vita non è più soltanto un beneficio della natura, ma un dono condizionale dello Stato.... Anche la vita un dono dello Stato!

Quì non c'entra per niente la pena: pure ciò basta a Rousseau per istabilire la sua teoría: *La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à-peu-près sous le même point de vue* (si noti la scientifica espressione: *à-peu-près*): *c' est pour n'être pas la victime d'un assassin que l' on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie on ne songe qu' à la garantir, et il n' est pas à presumer qu' aucun de contractans prémédite alors de se faire pendre* (1).

No 'l si crederebbe; ma pure subito dopo, nella stessa pagina, egli distrugge tutte queste magnifiche dottrine, e il delinquente diviene un ribelle, un traditore della patria, che le fa la guerra, e cessa di esserne membro violando le sue leggi. Poche linee prima egli era un cittadino, per cui si verificava il *casus foederis* d'essere impiccato; adesso non è più cittadino, è l' assalitore, contro cui lo Stato si difende, da che bisogna che l'uno o l'altro perisca, essendo la sua conservazione incompatibile con quella della società. Il diritto di punire diventa dunque un diritto di difesa diretta: ecco la sostanza di tutta la dottrina di Rousseau, se pure da un enorme ammasso di contradizioni e di sofismi si può estrarre una teoría. L'esercizio di questo diritto, secondo Rousseau, non appartiene al Sovrano (*alias* al popolo), perchè la condanna di un delinquente è un atto particolare, è un diritto che il sovrano-popolo può conferire ad altri senza poterlo esercitare egli stesso, giusta la logica del secolo decimottavo.

Ma quello ch'io voglio far osservare, e che difficilmente si compren-

(1) Ibidem.

derebbe, se non fossero troppo note le contradizioni in cui fa cadere la fallacia di un sistema sofistico, si è che nel Capo XII. di questo stesso Libro II. egli attribuisce alle leggi penali il carattere di sanzione: *Les loix criminelles dans le fond sont moins une espèce particulière de loix que la sanction de toutes les autres.* È notevole che questa idéa di sanzione sia entrata anche nella mente di Rousseau: tanto essa è ovvia e necessaria per avere l'idéa di pena.

La dottrina delle pene nel sistema dell'utilismo è una inconcepibile assurdità: lo stesso Bentham con tutto il suo ingegno compiutamente fallì nella prova. Pure anche in tale teoría l'idéa di retribuzione vi è, se non altro, intrusa, essendo impossibile assolutamente che se ne prescinda del tutto.

Nel Trattato *Des peines et des récompenses* Bentham definisce il punire in generale a questa maniera: *Punir, dans le sens le plus général, c'est infliger un mal à un individu, avec une intention directe par rapport à ce mal, à raison de quelque acte qui parait avoir été fait ou omis* (Livre I. Chap. I). Della pena legale poi egli dà questa definizione: *D'après le principe de l'utilité, les peines légales sont de maux infligés, selon des formes juridiques, à des individus convaincus de quelque acte nuisible, défendu par la loi, et dans le but de prévenir des semblables actes* (ibidem). Secondo lui non v'ha niente a dire su l'origine del diritto di punire: essa è la medesima che quella di tutti li altri diritti del Governo. Egli soggiunge: *On ne saurait concevoir un seul droit, ni du gouvernement, ni des individus, qui pût exister sans le droit de punir: il est la sanction de tous les autres* (ibidem).

Per Bentham adunque le pene sono sanzione, sanzione dei diritti dei Governi e degl'individui. Tuttavolta egli, seguendo sempre la sua favorita idéa dell'utile, e combattendo i sostenitori del principio, che le pene sono legitime in virtù di un consenso anteriore per parte degl'individui, dice poco dopo: *Ce que justifie la peine c'est son utilité majeure, ou, pour mieux dir, sa nécessité. Les délinquants sont des ennemis publics: ou est le bésoin que des ennemis consentent à être désarmés et contenus?* (ibidem). Egli ammette che *dans l'état sauvage, ou l'état de nature, le pouvoir de punir est exercé par chaque individu, selon son dégré de ressentiment ou de force personelle* (ibidem); e che ogni passo della civilizzazione sia contrasegnato da qualche restrizione posta all'esercizio di questo potere; come viceversa ogni passo retrogrado verso l'anarchía è contrasegnato da qualche sforzo della moltitudine *pour s'en ressaisir.*

Quanto allo scopo delle pene, il Bentham vuole che consista:

1.° Nel prevenire la ripetizione di simili delitti tanto per parte del reo (*prévention particulière*), quanto per parte degli altri (*prévention générale*).

2.° Nel riparare, per quanto è possibile, il male del delitto passato, accordando una indennizzazione o soddisfazione all'offeso, o sia un equivalente in bene pe 'l male sofferto.

Lo scopo principale delle pene e la loro ragione giustificativa è, secondo lui, la *prevenzione generale*, cioè quella che si applica a tutti i membri della communione sociale (Livre I. Chap. III.).

Al Capo V. dello stesso Libro, ove parla della misura delle pene, il Bentham pone in fronte questi versi d'Orazio (Lib. I. Sat. III.):

. . . . *Adsit*
Regula, peccatis quae poenas irroget aequas;
Ne scutica dignum, horribili sectere flagello;

e io non saprei certo dire il perchè, essendo troppo chiaro che in questa sentenza del Venosino è inchiusa la vera idéa di giustizia, quale viene confessata dal commune buon sénso, ed è però in opposizione evidentissima co 'l sistema che fonda la pena sopra un calcolo d'interesse.

Notata la necessità di una opportuna norma per misurare le pene, egli pensa provedervi con varie regole che dà, a conoscere l'indole delle quali basti questa = che il male della pena sorpassi il vantaggio del delitto =; e, in mancanza d'altro, pone il vantaggio del delitto nel male che l'offensore ha fatto al suo avversario.

Egli poi dichiara assolutamente falsa l'objezione tratta dal fatto della insussistenza di uno spirito di calcolo nelle passioni; e porta l'esempio della Francia, dove chi è pratico dei tribunali osserva che dopo la promulgazione del Codice penale, facile a consultarsi, esso è un oggetto di studio pe' i *malfattori di professione*, e ch'essi sanno dove abbiano ad arrestarsi per evitare i lavori forzati o la morte. Ma posto ancora che ciò avvenga nei malfattori di professione, fortunatamente per la società ben pochi delinquenti sono malfattori di professione che studiino il Codice.

È poi veramente singolare la difesa che fa della pena di morte nel Trattato medesimo (Livre II. Chap. XIV. n.° 1.), dicendo che per giustificarla *l'argument le plus solide est celui qui résulte de ces deux considérations réunies: d'une part, c'est la peine la plus grande en apparence, la plus frappante, la plus exemplaire pour la société en générale; d'une autre part, c'est une peine réellement moins rigoureu-*

se, qu'elle ne paraît l'être pour la classe abjecte, qui fournit les grands scélérats; elle ne fait que donner une prompte issue à une existence inquiète, malheureuse, déshonorée, dénuée de toute véritable valeur. Heu! heu! quam male est extra legem viventibus!

Il principio dell'utilità è a bastanza chiaro. Bentham si dimenticò di addurre il motivo che legitima il diritto nella podestà sovrana di punire con la morte; tutto si riduce a questo: che la morte fa finir presto una vita che non ha un vero valore, quasi che la vita potesse essere qualche volta senza valore:...... e ciò sempre *d'après le principe de l'utilité.* Mette poi innanzi delle considerazioni contro la pena di morte, e propende quasi a negare che debba applicarsi, o almeno restringe l'uso di essa a pochi casi (Livre II. Chap. XIV. n.° 2). Era però ben difficile che Bentham si emancipasse dalle grette vedute dell'utilismo, egli che sdegnava la metafisica propriamente detta, e che non aveva mai studiati profondamente i fenomeni dell'intelletto e del cuore umano. Tutti quelli che battono o batteranno la strada da lui e dagli altri veri utilitarj segnata, riusciranno sempre a parlar molto, a raccogliere e ad esibire molti fatti; ma saranno costantemente spogli di principj, o in contradizione non solo con la ragione, ma fin anco co'l commune buon senso: peggio poi quegli cui manca la potenza di mente, che non si può certo negare al Bentham.

Ho voluto estendermi alcun poco nella esposizione di questo sistema, perchè risultasse il contrasto tra esso e l'idéa di retribuzione, la quale suppone merito e demerito, e quindi le idée di moralità e di giustizia: idée incompatibili co'l principio dell'utilità nel senso di Bentham; e quindi dall'avere anch'egli, ad onta di ciò, accennata la retribuzione, tanto più fosse provato che la idéa di retribuzione entra in quella di pena così necessariamente, che, voglia o non voglia, bisogna riconoscervela.

Quegli che più d'ogni altro ha sviluppato recentemente la dottrina della retribuzione è il Prof. Rossi. Io ebbi già occasione di alludere alla sua teoría quando accennava le differenze tra la dottrina della retribuzione giuridica da me esposta, e la dottrina della retribuzione in genere e della retribuzione morale che viene dal Rossi sostenuta.

Io non debbo occuparmi dell'esame della sua dottrina, sia perchè viene giudicata su le basi che già tracciava incidentemente, esponendo la mia teoría; sia perchè quì ho in mira soltanto di accennare l'accordo che si trova nel riconoscere l'idéa di retribuzione implicita all'idéa di pena negli scrittori che ammettono dottrine più o meno diverse, od anche repugnanti da quella che mi pare la vera.

È però fuori di dubio che la teoría della retribuzione od espiazione, nel senso propugnato anche dal Rossi, non è che il ritorno alle idée di Platone, da Grozio e da altri seguíte, esposte in una forma più scientifica con le frasi della scuola filosofica scozzese.

Anche alla teoría di Feuerbach, del quale si è fatto cenno di sopra, non è straniera del tutto l'idéa di retribuzione, perchè a suo senso la pena è una *coazione psicologica*, la quale mediante la minaccia legale che determina come necessaria la connessione tra il delitto e la pena che ne è la conseguenza, e mediante la effettiva applicazione di essa, viene a stabilire il convincimento commune del legame necessario tra l'offesa e il male che la punisce (1).

Nella quale dottrina la pena essendo in sostanza la sanzione delle leggi sociali, e riguardandosi come una conseguenza del male commesso, viene per ciò stesso ad inchiudere il concetto di retribuzione.

Finalmente il ch. Mittermaier, editore ed illustratore del Feuerbach, il quale a ragione non conviene con la dottrina ammessa da questo, e vuole stabilire la vera teoría del diritto penale su 'l diritto dello Stato di usare tutti i mezzi che servono ad ottenere lo scopo suo, però sotto la condizione della necessità di questi mezzi; tocca anch'egli l'idéa di retribuzione, perchè ammette la giustizia dell'uso della pena consistere nella sua necessità e nella sua giustizia, risultante dal palesarsi la pena come un male meritato per la gravezza della colpa (2).

Da questo breve saggio intorno alle varie dottrine degli scrittori di jus criminale si rileva che in tutte le scuole, così in quella dell'utilità come in quella del senso morale, si trova accennata l'idéa di retribuzione, sebene in diverso grado e sotto diversi aspetti, come porta l'indole varia delle teoríe che si adottano. Perciò quest'idéa si presenta ora come retribuzione morale, ora come retribuzione puramente legale-positiva, ora come retribuzione vendicativa: ma rimane sempre fermo che

(1) Feuerbach, *Lehrbuch etc.* § 14. pagina 38, edizione superiormente citata.

(2) Feuerbach, *Lehrbuch* etc. § 20 *b.* (dell'editore Mittermaier), pag. 42. Se bene io non sia d'accordo con le dottrine del Mittermaier più che con quelle del Feuerbach e degli altri criminalisti intorno ai fondamenti del diritto penale, tuttavolta mi sembra che le erudite e dotte annotazioni che nella più volte citata edizione del Feuerbach il signor Mittermaier aggiunse, meritino la maggiore attenzione per le importanti osservazioni e notizie che contengono. A tributargli questo omaggio imparziale di stima sincera certamente si uniranno meco tutti quelli che conoscono quanto siano estese le cognizioni dell'illustre Professore Mittermaier, il quale operando precisamente l'opposto di ciò che si fa in altri paesi riguardo agl'Italiani, si studia con ogni impegno di far conoscere alla dotta Germania le idée che hanno vita sotto il cielo italiano intorno alla giurisprudenza.

prescinderne del tutto è impossibile, perchè nell'idéa di pena essenzialmente v'è inclusa quella di retribuzione.

Tutti i Codici penali del mondo non contengono nè possono contenere altro che delle disposizioni retributive: ciò si sa bene, e si sa quanto sia difficile cosa il formare dei buoni Codici penali; e si sa pure che lo scoglio più duro consiste nello stabilire le giuste proporzioni tra le pene e i delitti, perchè, bisogna confessarlo, manca una norma scientifica, chiara, universalmente e con facilità applicabile ad ogni caso e a tutte le circostanze. Ai difetti di tutte le norme che furono fin quì proposte ha dovuto sempre supplire il buon senso più o meno delicato dei diversi compilatori delle legislazioni passate e presenti; e se ne veggono i risultati.

Intendo quì parlare dei Codici statuenti le pene, non dell'altra parte di legislazione penale che dà norma alla procedura. Questa non è altro che una regola per l'esercizio del potere dei giudici, e l'applicazione dei principj della logica critica alla verificazione dei fatti delittuosi e dei loro autori; applicazione talvolta mista, com'è pur dovere, a delle guarentigie che impediscano l'abuso dell'autorità per parte di chi deve punire, e rendano solenni, esemplari, pronti ed illuminati i criminali giudizj.

Questa differenza tra i principj, onde viene regolata la codificazione criminale nelle sue due parti, spiega come possa avvenire che mentre il sistema di procedura adottato da una nazione va fornito di pregi essenziali, il suo Codice penale statuente sia al sommo difettoso; e viceversa il Codice penale statuente sia a bastanza buono dov'è pessimo il sistema di procedura. Di questo fatto non occorre ch'io adduca esempj che sono notissimi a tutti.

E quì mi sia lecito conchiudere questa Memoria esprimendo un voto che non è soltanto mio, ma di tutti coloro i quali sanno stimare la dignità dell'uomo; di tutti coloro pe' i quali la libertà e la sicurezza personale sono qualche cosa; di tutti coloro pe' i quali sono rispettabili le potestà della terra, ma valgono qualche cosa anco i sudditi; di tutti coloro pe' i quali anche nell'esercizio del diritto di punire la moralità non deve essere obliata; di tutti coloro in fine, pe' i quali non è soltanto il seder giudice nei Tribunali che autorizzi a pronunciare sentenze, ma l'essere integro dell'animo e istrutto la mente con lunghi studj su l'umana natura, su i fondamenti di quella tremenda potestà ch'è chiamato ad esercitare, e su le leggi particolari che deve applicare. E questo voto si è, che lo studio della scienza del penale diritto e della sua legislazione fosse coltivato ovunque con la stessa premura ed assiduità con

la quale lo è in certi paesi; che mentre per lunghi anni si estende l'insegnamento delle leggi civili e dei loro fondamentali principj, non si limitasse l'insegnamento del penale diritto a qualche mese, come avviene in alcuni Stabilimenti d'istruzione.

In un secolo come il nostro, nel quale i materiali interessi e le scienze che si occupano a promoverli sembrano voler attrarre quasi esclusivamente l'intelletti dei pensatori, è troppo necessario che si raccommandi e si promova lo studio anche delle scienze morali, che, oltre all' intrinseca loro importanza, sono altresì quelle su le quali riposano la tranquillità e la sicurezza, come pure la prosperità materiale medesima.

E fra le morali discipline non ve ne ha certamente alcuna ch'entri innanzi alla dottrina del penale diritto, siccome quella ch'è in istrettissimo rapporto con l'osservanza della giustizia, con la sicurezza e tranquillità del cittadino e della società tutta, e quindi con la prosperità, come diceva, degli stessi materiali interessi.

Che se alcuno pensasse di poter provedere a tutto ciò anche con una superficiale istruzione intorno a questa scienza; se credesse che il grossolano buon senso possa essere guida sicura nella formazione, nell' intelligenza e nell'applicazione delle leggi: io lo pregherei a richiamare un tratto la storia dei tempi trascorsi, e a riflettere che se noi giudichiamo, e talvolta troppo severamente, i nostri antichi, una posterità di noi più illuminata ci chiamerà al suo tribunale; che in queste materie non trattasi già di qualche palmo di terreno o di qualche centinajo di lire, ma della vita, della libertà, della sicurezza personale; e che c'è un Giudice al quale dovranno dar conto anche delle loro leggi e delle loro sentenze i Principi e i giudici della terra.

DIFESA

DELLA

GENESI DEL DIRITTO PENALE

DI

GIANDOMENICO ROMAGNOSI

DIFESA

DELLA

GENESI DEL DIRITTO PENALE

Onde adempiere alla promessa che aveva fatta nella mia Prefazione alla *Genesi del Diritto penale*, nelle note ai §§ 113. 158. 161 - 162. 1085 di quest' Opera, ho riferito li argomenti co' i quali il Romagnosi giustificava le proposizioni in quei luoghi espresse, dalle censure che ad alcuni parvero meritare.

Per delle ragioni, che non è necessario siano qui riferite, io mi era determinato a tacere allora le circostanze che aveano condotto l'Autore a difendere quelle tesi, che a primo aspetto non erano sembrate al tutto irriprensibili; e forse avrei mantenuto il silenzio su questo punto anche per l' avvenire, sembrandomi sufficiente l'avere esposto con le proprie parole dell'Autore la sostanza delle sue osservazioni.

Se non che usciva poco addietro alla luce, per cura di alcuni rispettabili Avvocati del Foro Veneto, un' *Apologia di Giandomenico Romagnosi alla Genesi del Diritto penale*, INEDITA (1), in forma di lettera, non si sa a chi diretta, nè quando scritta, nè come accolta; la quale contiene delle osservazioni ad alcuni luoghi della *Genesi del Diritto penale*, non sempre accennati; osservazioni che sono quelle le quali furono da me poste in forma di note ai rispettivi luoghi cui si rapportano.

V' ha però in quest' opuscolo alcuna cosa oltre quanto fu da me prodotto, e di questo dirò poi.

(1) Co' i tipi di Gio. Cecchini e Comp. 1843. Un foglio in 8.°, con *fac-simile* del carattere del Romagnosi.

Tale circostanza mi ha indotto a publicare la copia delle memorie che furono conservate intorno a questa Difesa, le quali mi vennero spedite dal sig. Angelo Castelli di Milano, che tutti sanno in quali relazioni fosse co'l Romagnosi. Io non aggiungo nè tolgo nulla affatto, ma le riferisco nel loro preciso tenore.

Proposizioni giudicate censurabili dalla Congregazione dell'Indice di Roma nel libro intitolato Genesi del Diritto penale *di Giandomenico Romagnosi, edizione terza, e communicate all'Autore per mezzo di Monsignore Conte Oppizzoni, Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano, questo giorno 4 Novembre* 1827, *alle ore due circa pomeridiane, di carattere dello stesso Monsignore Oppizzoni.*

Vol. I. pag. 72 (1) nella nota. = Qual maggiore stravaganza si può mai imaginare di quella di supporre l'esercizio della moralità nello stato di solitudine selvaggia? . . . Ma se voi non punite lo stupido ed il fanciullo, ed anzi se la mancanza della moralità toglie l'imputazione criminosa propriamente tale, come vorrete voi punire il selvaggio, il quale per lo meno è eguale al fanciullo? =

Vol. I. pag. 90. = Se la morte dell'offensore fosse necessaria per la conservazione della mia libertà e del mio dominio, tal morte sarebbe giusta. =

Vol. I. pag. 92. = Quantunque il diritto di dare la morte competa negli attentati radicali ed assoluti, domando se competa negli attentati parziali contrarj ai diritti dell'uomo. Presupponiamo sempre necessaria la morte alla difesa loro, e che l'offensore non sia autorizzato da incolpabile necessità. Io non esito a decidere per l'affermativa. =

Vol. III. pag. 87, § 1085. = Potrei soggiungere la cospirazione della religione, onde moderare la sorgente degli atti umani, vale a dire le opinioni e le passioni interiori. Certamente egli è questo un mezzo di commune educazione; ma esso non ritrae la sua forza trionfante se non che dal concorso delle altre cagioni che soddisfanno ai legitimi desiderj degli uomini consociati, e quindi da una giusta e legitima ordinazione di leggi e di amministrazione. =

---

(1) In tutti questi documenti le pagine sono citate secondo l'edizione di Milano 1823-24. I passi quì riportati si leggono ai §§ 115. 158. 161-162. 1085. (DG)

Monsignore.

Ai generosi riguardi, co' i quali vengo onorato dalla Sacra Congregazione dell' Indice di Roma, ed ai quali debbo aggiungere anche la communicazione immediata e confidenziale fatta per mezzo di personaggi tanto ragguardevoli, io mi trovo in dovere di corrispondere con la dovuta venerazione e lealtà.

Duolmi che alcuni passi della mia *Genesi del Diritto penale*, edizione terza, Milano 1823-1824, abbiano eccitato una sinistra interpretazione; ma oso sperare che, in forza dei soli materiali confronti e dell' assoluta certezza dei fatti, la sapienza e giustizia del venerando Consesso non troverà forse più nulla di riprensibile nel libro mio.

I.

Il primo passo segnato è quello che mi viene communicato come segue. Vol. I. pag. 72, nella nota. « Qual maggiore stravaganza si può » mai imaginare di quella di supporre l' esercizio della moralità nello » stato di SOLITUDINE SELVAGGIA? . . . Ma se voi non punite lo stupido » ed il fanciullo, ed anzi se la mancanza della moralità toglie l' imputazione criminosa propriamente tale, come vorreste voi punire il selvaggio, il quale per lo meno è eguale al fanciullo? »

OSSERVAZIONE.

Confesso che se io avessi inteso di parlare dei popoli così detti *selvaggi*, i quali vivono in tribù con l' uso di una lingua commune, come per esempio li Americani indígeni, quelli dell' interno dell'Africa, della Nuova Zelanda ec., la proposizione ora riportata sarebbe stata censurabile; ma io non ho parlato nè punto nè poco di cotesti selvaggi, ma bensì d' individui perfettamente isolati, viventi fuori d' ogni civile consorzio, e senza l' uso di una lingua commune; e ciò al solo fine di semplificare l' analisi mia. Prova ne sia il § 1. pag. 17. Ivi ho espressamente dichiarato di assumere lo stato di NATURALE SOLITUDINE; e proseguendo l' ho definito *quello stato in cui l' uomo, sciolto da qualunque vincolo di dipendenza umana e di unione, vive errante, selvaggio, isolato.* Nello stesso passo notato contemplo l' uomo in istato di SOLITUDINE SELVAGGIA, come ne fa fede la lettera testuale sua. Ora in questo stato è vero, o no, che l' uomo si trova nella condizione morale del bambino? In tutta la filosofía non vi ha verità più solennemente assi-

curata dalla ragione e dal fatto, quanto questa. Si legga la relazione del selvaggio trovato nelle foreste di Hannover nel passato secolo, riferita dal Condillac; leggasi pure il ragguaglio del sordo di Chartres, che acquistò l'udito, riferito dallo stesso autore; leggasi finalmente la intiera storia del selvaggio trovato nelle foreste del Dipartimento di Aveyron in Francia, riportata dal Virey: e si vedrà se sia vero, o no, che l'uomo isolato e selvaggio si trova, per difetto di linguaggio, privo dell'uso della ragione.

Ma questo stato non potè mai essere commune a veruna popolazione della terra, e solamente per un raro accidente si è trovato qualche caso simile ai sopra riferiti. Ipotetico dunque si è questo selvaggio isolamento, e come tale fu da me dichiarato nelle prime linee del mio libro, ed assunto solamente per commodo dell'analisi, e nulla più. A che dunque si può ridurre la questione? Forse che si potrebbe negare che il fanciullo privo dell'uso della ragione sia incapace di morale imputazione? No certamente. Si vorrebbe forse negare che il selvaggio isolato non sia perfettamente privo dell'uso della ragione al pari del fanciullo? Anche questa proposizione sarebbe solennemente smentita dalla ragione e dalla sperienza. Dunque consta in una maniera irrefragabile che il recato passo non contiene nulla di riprensibile.

II.

Il secondo passo censurato viene segnato come segue. Vol. I. pag. 90. « Se la morte dell'offensore fosse necessaria per la conservazione della » mia libertà e del mio dominio, tal morte sarebbe giusta. »

Osservazione.

Prima di tutto conviene osservare a quale stato si riferisca questa proposizione. Essa è tratta dal Capo XI. § 158 della prima Parte. Questo Capo viene intitolato: *Delle offese alla libertà ed al dominio*, ec. *Del Diritto nello stato di natura di difenderne li oggetti.* — Quì dunque si parla dell'uomo già contemplato nell'osservazione antecedente, come dimostra anche il titolo della Parte prima. Ora, posta questa condizione di fatto, la proposizione riesce ad ogni modo incensurabile. Fingasi, per esempio, che una squadra di Algerini sbarcasse su 'l litorale romano o per devastare il territorio, o per fare schiavi, e condurli in Africa. Domando se sarebbe lecito, o no, di respingerla a mano armata, e in caso di resistenza fare man bassa su di lei. Io mi figuro che verrà risposto affermativamente. Ora quale differenza passa

fra due popoli indipendenti e due individui pure indipendenti, figurati nello stato di natura? Questo non è ancor tutto. Tanto il diritto della giusta guerra difensiva, quanto il diritto di punire i ladroni violenti, quando sia necessario; con la morte, dipendono così dal principio da me dimostrato ed ampiamente spiegato tanto nel detto Capo, quanto nell'Appendice dalla pag. 119 alla 127 (1), che o convien negare e togliere di mezzo il fondamento d'ogni diritto di difesa esterna ed interna, e quindi dichiarare illecite tutte le leggi criminali; o convien concedere la verità e la giustizia del passo censurato.

Nè si potrebbe sospettare che io abbia voluto autorizzare il privato arbitrio degl'individui viventi in società, pe' i quali esistono le leggi morali, politiche e religiose. Leggasi la pag. 126 (2) della stessa Parte prima; leggansi i §§ 1074 e 1350; e si vedrà che agl'individui viventi in società ho negato il diritto di farsi giustizia di propria mano. Ravvicinando adunque questi passi, il lettore non corre pericolo di confondere lo stato ipotetico, nel quale l'uomo si fa giustizia di propria mano, con quello nel quale le leggi e la religione commandanó una diversa cóndotta. Ciò posto, vegga, o Monsignore, se si possa assoggettare a censura il suddetto passo. Io credo d'aver diritto d'essere giudicato su l'intégro tenore delle mie opinioni, e non su passi smembrati; segnatamente in un libro analitico, nel quale bel bello convien tessere le conclusioni.

III.

Il terzo passo censurato viene segnato come segue. Vol. I. pag. 92. « Quantunque il diritto di dar la morte competa negli attentati *radi-* » *cali* ed assoluti, domando se competa negli attentati *parziali*, con- » trarj ai diritti dell'uomo. »

« Presupponiamo sempre *necessaria* la morte alla difesa loro, e che » l'offensore non sia autorizzato da incolpabile necessità. Io non esito » a decidere per l'affermativa. »

Osservazione.

Questo passo, come ognun vede, viene compenetrato nell'antecedente, e non è che un caso della tesi inchiusa nell'antecedente: quindi occorre la medesima risposta. Se poi si bramasse un più ampio com-

(1) O sia dal § 13 al 21 dell'Appendice alla Parte I. (DG) — (2) Cioè il § 20 della detta Appendice. (DG)

mentario, si legga l'Appendice, § 20, pag. 125, Vol. I., e si troverà una conferma della rigorosa dimostrazione ampiamente allegata dalla pag. 92 alla 96 (1), non dimenticando sopra tutto che si parla sempre non dell' individuo in istato di società, ma bensì in istato d' isolata indipendenza.

Se per avventura si volesse proporre differenza fra l'attentato e il delitto consummato, si avverta che quì si parla non del diritto di punire, ma del diritto di difesa *diretta*, nel quale appunto si tratta di respingere l'attentato medesimo. Ora sarebbe una contradizione in termini ammettere questa difesa diretta, e negare il diritto di respingere l'attentato con tutti i mezzi veramente necessarj.

IV.

Il quarto passo notato viene segnato come segue. Vol. III. pag. 87, § 1085. « Potrei soggiungere la cospirazione della *religione*, onde moderare la *sorgente* degli atti umani, vale a dire le opinioni e le passioni interiori. Certamente egli è questo un mezzo di commune *educazione*; ma esso non ritrae la sua forza trionfante se non che dal *concorso* delle altre cagioni che soddisfanno ai legitimi desiderj degli uomini consociati, e quindi da una giusta e legitima ordinazione di leggi e di amministrazione. »

Osservazione.

Tutto il contesto prova che io parlo della forza trionfante della religione per reprimere i delitti sociali, e ne parlo in relazione di tutti i secoli e di tutti i paesi della terra. Leggansi i §§ 1156. 1183. 1190. Quì dunque non si tratta nè del Cristianesimo, nè del régime misterioso della Grazia, ma unicamente della credenza religiosa ingerita dalla educazione sociale ad oggetto di formare cittadini operosi, rispettosi e cordiali (§§ 1184 al 1191). Quì l'officio della religione viene assunto come sussidiario a quello dei governi politici, conformemente all'assunto proposto nei §§ 920 al 927, e 1020-1179. 1181.

Nel passo recato si rileva che io ho voluto avvertire i governanti a non confidare così su i freni della credenza religiosa da lusingarsi di potere impunemente tralasciare li altri mezzi valevoli a rendere li uomini operosi, rispettosi e cordiali, e peggio poi di far sopportare pacificamente il carico di una disordinata amministrazione (veggansi i

(1) O sia dal § 162 al 167. (DG)

§§ 1027 al 1033). Quì, considerando la fede religiosa rispetto alla massa delle popolazioni, ho fatto osservare che non conviene porla in conflitto co' i bisogni *legitimi* degli uomini; perocchè, filosoficamente parlando, limitata è la forza dei sentimenti religiosi, e però invano si potrebbe ripetere dalla credulità un vivere ordinato con un governo debole o disordinato. Una prova l'abbiamo in quei secoli di politica disoluzione, deplorati anche dal Cardinale Baronio nella sua *Storia ecclesiastica.* Viceversa, quando la religione viene ajutata da un' amministrazione giusta di governi politicamente forti (§§ 907 al 913), dall'opinione publica e dagli offizj della convivenza, ella riesce *politicamente trionfante* nel rendere li uomini operosi, rispettosi e cordiali (vedi i §§ 1027. 1078. 1156. 1182. 1183. 1235). Chi potrebbe sostenere che il governo di un Nerone o di un Domiziano possa essere egualmente favorevole alla religione sociale di quello d'un Tito o d'un Trajano?

Ora venendo al passo sopra segnato, e riunendolo ai paragrafi finora citati, egli è ocularmente manifesto aver io parlato della forza *politicamente trionfante* della religione, ed averla fatta risultare tanto dalla forza naturale della sua credenza, quanto dall'azione armonica di tutti i poteri governativi e sociali; talchè ne risulti una forza unica, dalla quale si produca appunto il trionfo desiderato dalla commune educazione, della quale parla il passo suddetto.

Io non posso temere che la cospirazione di tutti i poteri umàni secondo la giustizia non venga riconosciuta come necessaria per far trionfare politicamente anche la credenza religiosa, e sopra tutto i precetti morali da lei inculcati. Tutta la storia viene in soccorso della mia sentenza. Dunque tanto in linea di ragione quanto di politica, e sopra tutto di provata necessità, si troverà essere vera la mia sentenza, risultante dai paragrafi sopra allegati.

Potrò io lusingarmi, o Monsignore, di avere disipato i motivi della censura? Io dovrei sperarlo allorchè la Sacra Congregazione si degnasse di farsi leggere questa breve mia Apologia, ed i paragrafi ivi citati. Io non credo che si possano applicare private opinioni scolastico-teologiche ad uno scritto tutto politico e di ragione naturale universale. La Sacra Congregazione non è certamente dimentica del Breve 15 Luglio 1751 dell' immortale Pontefice Benedetto XIV. alla Sacra Congregazione dell' Indice. Io confido quindi su la sapienza e giustizia del venerando Consesso, il quale certamente non vorrà far contrastare la religione con l'evidenza dei fatti, con la verità del diritto, e con l'oggetto assunto nel libro.

Eccole, o Monsignore, quanto io posso dirle con vera coscienza e lealtà in risposta alla communicazione che la Sacra Congregazione si compiaque di farmi. Pregola quindi, o Monsignore, di rendere per me le dovute grazie a quel venerando Consesso per la degnazione avuta con me, e di assicurarlo della profonda mia venerazione. Ho l'onore di protestarmi con tutta la stima e il rispetto, ec.

Milano il 12 Novembre 1827.

Eminenza Reverendissima.

Trasmetto all' Eminenza Vostra Reverendissima varie copie del Decreto della Sacra Congregazione dell' Indice, tenuta il dì 4 corrente, affinchè l' Eminenza Vostra Reverendissima si degni farne l' uso ch'è proprio del di lei zelo.

In questa occasione vengo a significarle che nella predetta Congregazione fu esposto in intiero l'operato dell' Eminenza Vostra Reverendissima, e di Monsignore di lei degnissimo Fratello, su l'affare Romagnosi. Li Eminentissimi Padri m' imposero di renderne distinte grazie ad ambidue.

Quanto poi al signor Romagnosi, dopo essere state diligentemente esaminate le di lui osservazioni e spiegazioni sopra le proposizioni censurate, venne commendata la di lui sommessione e rispetto. Giudicarono però li Eminentissimi Padri, che in caso di nuova edizione dell' Opera, il signor Romagnosi debba fare alcune piccole aggiunte alle proposizioni 2.ª 3.ª e 4.ª nel modo seguente.

2.ª Proposizione. Vol. I. pag. 90.

Se la morte dell' offensore fosse necessaria per la conservazione della mia libertà o *in perpetuo* o *per lungo tempo*, e del mio dominio *su cose di grande importanza*, tal morte sarebbe giusta.

3.ª Proposizione. Vol. I. pag. 92.

Quantunque il diritto di dare la morte competa (come si è detto di sopra) negli attentati radicali ed assoluti, domando se *nello stesso senso* competa negli attentati parziali contrarj ai diritti dell' uomo. Presupponiamo sempre, ec. Io non esito per l' affermativa.

4.ª Proposizione. Vol. III. pag. 87.

Potrei soggiungere la cospirazione della religione, onde ec. Ma esso (*attesa la malizia degli uomini, alieni dal dare ascolto alle di lei voci*) non ritrae la sua forza, ec.

La Sacra Congregazione è nella piena fiducia che l' Eminenza Vostra, per mezzo di Monsignore Fratello, sia per compiere quest' opera con lo stesso effetto propizio con cui è stata condotta.

Tanto le debbo in esecuzione dei venerati commandi di questi miei Eminentissimi Signori e Padroni, nell' atto che, inchinato al bacio della Sacra Porpora, mi confermo con profonda venerazione

Roma 22 Marzo 1828.

Di Vostra Eminenza Reverendissima

Umiliss. devotiss. obedientiss. servitore
F. Alessandro Bordoni Segretario della Sacra Congregazione dell' Indice.

(Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo di Bologna)

16 Aprile 1828, alle ore due pomeridiane.

Monsignore Arciprete Oppizzoni lasciò a me la retroscritta copia, cui disse conforme al suo originale trasmessogli dal Cardinale Arcivescovo di Bologna suo fratello.

Firmato Romagnosi.

Da questi documenti, senza bisogno di altre mie considerazioni, risulta onde fosse mosso il Romagnosi a difendere l' Opera sua, intorno a quali proposizioni s' aggirasse il discorso, e qual esito avesse l' affare. Alla pag. 505 ho accennato le lievi modificazioni delle quali parla la lettera del Reverendo Segretario della Sacra Congregazione dell' Indice.

Consta perciò che la lettera veramente inviata da Romagnosi a Monsignore Oppizzoni è quella che ho riportata, e non già l' altra che si publicò in Venezia, senza l' indicazione della persona cui fu diretta; la quale però contiene, come dissi, alcune considerazioni, che se non furono adoperate dal Romagnosi a sua difesa, dacchè non erano in fatto giudicate censurabili le proposizioni cui si riferivano, sono però

tali da farci conoscere il suo modo di vedere intorno ad un argomento rilevantissimo.

Queste considerazioni io quì le esibisco in unione ai pochi periodi che le precedono e che le seguono, acciò che dal confronto medesimo con la lettera che ho publicato, tanto più compiuta risulti la prova di ciò che ho asserito: essere cioè questa lettera la vera difesa che il Romagnosi spediva a giustificare le sue proposizioni.

L'opuscolo stampato a Venezia comincia così:

Monsignore.

Ai generosi riguardi coi quali vengo onorato dalla Sacra Congregazione dell'Indice di Roma, ed ai quali debbo aggiungere anche la Comunicazione immediata e confidenziale fatta per mezzo di personaggi tanto ragguardevoli, io mi trovo in dovere di corrispondere colla dovuta venerazione e lealtà.

Duolmi che alcuni passi della mia *Genesi del Diritto Penale* abbiano eccitato una sinistra prevenzione; ma oso sperare che, dopo essermi spiegato, la sapienza e prudenza del Venerando Consesso non troverà forse più meritevole il libro mio di essere registrato all'Indice.

La Censura per quanto mi fu detto cadde, etc. (*Lacuna del testo*).

Abbracciando complessivamente le cose sotto di un solo punto di vista, prego di osservare quanto segue. = Altro è il ministero religioso, ed altro è il politico del Sacerdozio. In qualità di ministero religioso, il Sacerdozio goder deve di una pienissima immunità, e ubbidire a Dio e non agli uomini, come gli Apostoli dichiararono alla Sinagoga. Ma dall'altra parte come sostenersi potrebbe l'indipendenza religiosa del Sacerdozio, se non venisse stabilita nello stesso tempo quella dei fedeli rispetto al politico Governo? È forse possibile che il Sacerdozio esista senza Chiesa? È forse possibile che il Pastore diriga un gregge, se altri nello stesso tempo ha diritto di sottrarlo alla sua direzione? Or fingasi che si ammettesse nell'autorità politica il diritto di comandare una religione diversa da quella professata dal Sacerdozio, o di frapporre impedimenti o discipline contrarie alla libertà religiosa, a che si ridurrebbe il Sacerdozio?

Ma dall'altra parte si leggano i passi del Libro mio, e si troverà che io ho propugnata la libertà di coscienza del popolo unicamente a fronte dell'Autorità politica, e nulla più. Dunque consta positivamente ed ocu-

larmente che io ho essenzialmente difeso la esistenza stessa della Chiesa a fronte dei Governi, e quindi l'unico e massimo fondamento dell'Autorità stessa del Sacerdozio.

La immunità religiosa del Sacerdozio è immedesimata con quella dei fedeli. Dunque per primo ed essenziale fondamento si deve porre l'immunità e spontaneità di credenza nei particolari, onde poi stabilire l'immunità direttiva nei Sacerdoti. E siccome i mezzi autorizzati dal Ministero religioso non possono nè debbono essere che morali e mai violenti, così il Sacerdozio legittimo non si può trovare mai in lotta giuridica nè coi Credenti, nè coi Governi.

Poste queste premesse, parmi anzi doversi ringraziare la Provvidenza divina per avere attribuito al Sacerdozio una potenza irresistibile e conforme alla dignità dell'uomo: io voglio dire il potere d'una spontanea credenza e di una opinione vittoriosa. Il credere non liberamente è un controsenso. Il voler essere dissidente e insieme far parte dell'unità e dei suoi beneficii è un altro controsenso. Queste conchiusioni concordano coi testi positivi di San Pietro, indi di Origene, di Santo Illario, di Lattanzio, di Sant'Atanasio, di San Giustino Martire, di Sant'Agostino, del quarto Concilio di Toledo, di San Bernardo, e di altri Corpi ed Autori Cattolici posteriori di somma autorità.

La cosa cangia di aspetto sotto di un dato rapporto parlando dei Sacerdoti, allorchè dessi si pongono allo stipendio dei Governi ed assumono il carattere di funzionarii politici. Allora il Sacerdozio diviene una funzione pubblica, e i membri di Lui contraggono la qualità d'Impiegati dello Stato. Allora essi debbono essere preparati e sorvegliati concordemente allo spirito ed alla unità del Governo, onde servire alla cosa pubblica.

Or qui noi sortiamo dalla sfera delle dottrine religiose, e però non si tratta più di materia censurabile coi principii puramente religiosi ed evangelici, ma la questione diviene unicamente di diritto politico naturale. Dall'altra parte poi io non posso credere che il Reverendo Relatore voglia ammettere la solita accusa data al Sacerdozio cattolico, di volere introdurre lo scisma politico, e di erigere una Sovranità mondana rivale di quella dei Governi. Questa accusa sarebbe, pur troppo, fondata tutte le volte che, assumendo il Sacerdozio come Ministero pubblico, si volesse sottrarlo alla suprema ispezione dello Stato.

Ora, esaminando i passi del mio libro, che cosa si trova? Che, parlando della libertà di coscienza, io ne ho sempre trattato in linea di diritto naturale e pubblico, e nei rapporti fra il Cittadino ed il Governo,

e però che in sostanza io ho sostenuto la libertà religiosa della Chiesa rispetto ai Governi. Venendo poi ai Sacerdoti, io ne ho parlato nel solo caso nel quale il Sacerdozio assume le funzioni di ministero politico, e non quando è puramente religioso, come per esempio egli era nei primordj della Chiesa Cristiana. La lettura dei §§ 1168. 1174. 1180 è positiva, lucida e senza equivoco. Nel detto § 1180 specialmente leggonsi le seguenti parole. « Se in fatti il Ministero loro *venga conside-* » *rato e trattato come una pubblica funzione*, come potrebbe mai » un Governo illuminato e provvido tralasciare di prepararne gli agenti? » Si noti poi, che io non dissi che il Governo debba prepararli piuttosto in un modo *mediato* che *immediato*, vale a dire coll'intervento concordato della superiorità Ecclesiastica, o senza di tale intervento.

Io non mi estendo ulteriormente, perchè *scientibus legem loquor*. Essi vedranno che in sostanza io ho patrocinato tanto la causa della Chiesa, quanto quella del Sacerdozio. Essi sono pregati di avvertire, che se l'indole dell'Opera non mi permise di scendere a particolari, ciò non ostante vi si riscontrano i più solidi fondamenti delle immunità religiose, e della loro concordia coll'ordine pubblico.

Potrò io lusingarmi di avere dissipato i motivi della Censura? Io dovrei sperarlo, allorchè la Sacra Congregazione si degnasse di far leggere questa breve mia Apologia e i paragrafi ivi citati. Io potrei implorare le norme che nel Breve 15 Luglio del 1751 furono prescritte dall'immortale Pontefice Benedetto XIV alla Sacra Congregazione dell'Indice. Io potrei inoltre domandare se, ad uno scritto tutto politico e di ragion naturale universale, si possano applicare opinioni scolastico-teologiche? Potrei domandare se nella Scrittura o nella tradizione esista dogma veruno contrastante?

Ma io confido sulla sapienza e giustizia del Venerando Consesso, il quale certamente non vorrà far contrastare la religione coll'evidenza dei fatti, colla verità del diritto, e coll'oggetto assunto nel libro.

Eccole, o Monsignore, quanto io posso dirle con vera coscienza. Io la autorizzo a fare di questa mia risposta l'uso privato o pubblico che le piace.

Ho l'onore, ec.

P. S. Io sarò contento, quando si credesse opportuno, che vengano pubblicati questi miei sentimenti, a schiarimento di quanto scrissi, e, se occorre, la unita giuridica difesa.

Si vede chiaro che Romagnosi dettava questi periodi avendo avuto soltanto qualche indizio intorno alle proposizioni che parevano essere state trovate degne di censura, non già dietro communicazioni positive, come sono quelle che lo mossero a scrivere le osservazioni da lui mandate a Monsignore Oppizzoni, che nell' opuscolo di Venezia sono stampate immediatamente dopo il passo riportato, senz' alcuna indicazione nè pure del luogo della *Genesi del Diritto penale* cui si riferiscono; semprechè non fosse riportato nel manoscritto originale, su 'l quale fu fatta quella edizione.

Chi paragoni questa parte dell' opuscolo con la lettera del Romagnosi da me quì publicata, troverà che in questa vi sono dei periodi aggiunti e alcune altre variazioni. Trattandosi di uno scritto assai breve, non sarà discaro ch' io riproduca anche il resto dell' opuscolo suddetto, che sarebbe difficilissimo procurarsi, onde sia facile il confronto con la lettera sopra detta.

I.

Il primo passo è quello che vien segnato come segue ec. (*nel testo manca il passo*).

Confesso che, se io avessi inteso di parlare dei popoli così detti *selvaggi* i quali vivono in tribù coll' uso d' una lingua comune, come per esempio gli Americani indigeni, quelli dell' interno dell'Africa, della Nuova Zelanda ec., la proposizione ora riportata sarebbe stata censurabile; ma io non ho parlato di siffatti selvaggi, ma bensì di individui perfettamente isolati, viventi fuori di ogni civile consorzio, e ciò al solo fine di semplificare l' oggetto della mia analisi.

Prova ne sia il § I pag. 17. Ivi ho dichiarato di assumere *lo stato di naturale* SOLITUDINE. Proseguendo, l' ho definito *quello stato in cui l' uomo, sciolto da qualunque vincolo di dipendenza umana e di unione*, si trova ERRANTE, SELVAGGIO, ISOLATO.

Posto l' uomo in questo stato, è vero o no che si trova privo di linguaggio, e quindi nella condizione mentale del bambino? In tutta la filosofia non vi ha verità più solennemente assicurata dalla ragione e dal fatto, quanto questa. Si legga la relazione del selvaggio trovato nelle foreste di Hannover nel passato secolo, riferita dal Condillac; leggasi pure il ragguaglio del sordo di Chartres che acquistò l' udito, riferita dallo stesso autore; leggasi finalmente la intiera storia del selvaggio trovato nelle foreste del Dipartimento dell'Aveyron in Francia, ripor-

tata dal Virey: e si vedrà se sia vero o no che l'uomo isolato e selvaggio sia, per difetto di linguaggio, privo dell'uso della ragione. — Ma dall'altra parte è ocularmente certo che, nel passo censurato, io ho parlato di siffatto uomo, e non di quello delle tribù selvaggie realmente esistenti. Dunque io ho affermato una verità di fatto naturale incensurabile.

II.

Il secondo passo censurato vien segnato come segue, pag. 90: « Se la » morte dell'offensore fosse necessaria per la conservazione della mia » libertà e del mio dominio, tal morte sarebbe giusta. » (§ 158.)

Prima di tutto conviene osservare a quale stato si riferisca questa proposizione. Essa è tratta dal Capo XI § 158 della prima Parte. Questo Capo viene intitolato « Delle offese alla libertà ed al dominio ec., Del dirit» to, nello STATO DI NATURA, di difenderne gli oggetti. » Qui dunque si parla dell'uomo già contemplato nel paragrafo antecedente, come anche dimostra il titolo della Parte prima. Ora, posta questa condizione di fatto, la proposizione riesce ad ogni modo incensurabile. Fingasi, per esempio, che una squadra di Algerini sbarcasse sul littorale Romano o per devastare il territorio, o per fare schiavi e condurli in Africa: domando se sarebbe lecito, o no, di respingerli a mano armata, e in caso di resistenza far man bassa su di essi? Io mi figuro che verrà risposto affermativamente. Ora quale differenza passa fra due popoli indipendenti, e due individui pure indipendenti figurati nello stato di natura? Questo non è ancor tutto. Tanto il diritto della giusta guerra difensiva, quanto il diritto di punire i ladroni violenti, quando sia necessario, colla morte, dipendono così dal principio da me dimostrato, ed ampiamente spiegato tanto in detto Capo, quanto nell'Appendice dalla pag. 119 alla 127, che o conviene negare e togliere di mezzo il fondamento di ogni diritto di difesa esterna ed interna, e quindi dichiarare illecite tutte le leggi criminali; o convien concedere la verità e la giustizia del passo censurato.

Nè si potrebbe sospettare che io abbia voluto autorizzare il privato arbitrio degli individui viventi in società, per i quali esistono le leggi morali, politiche e religiose. Leggasi la pag. 126 § 20 della stessa Parte prima. Leggansi i paragrafi 1074 e 1350, e si vedrà che agli individui viventi in società ho negato il diritto di farsi giustizia di propria mano, perchè nè la pace comune, nè la mutua benevolenza comportano di farsi giustizia di propria mano, nè di essere avvolontati o troppo esigenti. Ravvicinando dunque questi passi, il lettore non corre pericolo di con-

fondere lo stato ipotetico, nel quale l'uomo si fa giustizia di propria mano, con quello nel quale le Leggi e la Religione comandano una diversa condotta. Ciò posto, vegga, o Monsignore, se si possa assoggettare a censura il suddetto passo. Io credo di aver diritto di essere giudicato sull'intero tenore delle mie opinioni, e non sui passi smembrati; segnatamente in un libro analitico, nel quale a bel bello conviene tessere le conclusioni.

III.

Il terzo passo censurato viene segnato come segue, pag. 92 §. 161. « Quantunque il diritto di dare la morte competa negli attentati *radi-* » *cali* ed assoluti, domando se competa negli attentati parziali contrarj » ai diritti dell'uomo. Presupponiamo sempre necessaria la morte alla » difesa loro, e che l'offensore non sia autorizzato da incolpabile ne- » cessità. Io non esito a decidere per l'affermativa. »

Questo passo, come ognun vede, viene compenetrato nell'antecedente, e non è che un caso della tesi inchiusa nell'antecedente. Quindi occorre la medesima risposta. Se poi si bramasse un più ampio commentario, si legga l'Appendice §. 20 pag. 125 vol. I., e si troverà una conferma della rigorosa dimostrazione ampiamente allegata dalla pagina 92 alla 96, non dimenticando sopra tutto che si parla sempre non dell'individuo in istato di società, ma bensì in istato di isolata indipendenza.

Se, per avventura, si volesse proporre differenza fra l'attentato e il delitto consumato, si avverta che qui si parla non del diritto di punire, ma del diritto di difesa *diretto*, nel quale appunto si tratta di respingere l'attentato medesimo. Ora sarebbe una contraddizione in termini ammettere questa difesa diretta, e negare il diritto di respingere l'attentato con tutti i mezzi veramente necessarj.

IV.

(*Manca il passo nel testo.*)

Tutto il contesto prova ch'io parlo della forza trionfante della Religione, per reprimere i delitti sociali (1156, 1183, 1190), e io ne parlo in relazione di tutti i secoli e di tutti i Governi della terra. Qui dunque non si tratta nè del Cristianesimo, nè del regime misterioso della Grazia, posto fuori dei poteri umani; ma unicamente della credenza religiosa inspirata dalla educazione sociale, ad oggetto di formare cittadini operosi, rispettosi e cordiali (§. 1184 al 1191). Qui l'ufficio della

Religione viene in sussidio dei Governi umani, conformemente alla proposta presentata nei §§ 920 al 927, e 1020. 1179. 1181.

Nel passo censurato si rileva che io ho voluto avvertire i governanti a non confidare così sui freni della credenza religiosa, da lusingarsi di poter impunemente tralasciare gli altri mezzi valevoli a rendere gli uomini operosi, rispettosi e cordiali; peggio poi di fare sopportare il carico di una disordinata amministrazione (veggansi i §§ 1027 al 1033).

Qui considerando la fede religiosa rispetto alla massa della popolazione, ho fatto osservare che non conviene porla in un estremo conflitto coi bisogni legittimi degli uomini, perocchè, fisicamente (*filosoficamente*) parlando, limitata è la forza dei sentimenti religiosi. Una prova l'abbiamo in que' secoli di politica dissoluzione, deplorati anche dal Cardinale Baronio nella sua Storia Ecclesiastica. Viceversa quando la Religione viene ajutata dalla giustizia ed umanità dei Governi, dall'opinione pubblica, e dagli ufficii della convivenza, ella riesce *politicamente* trionfante nel rendere gli uomini operosi, rispettosi e cordiali (§§ 1027. 1078. 1156. 1182. 1188. 1235). Chi potrebbe sostenere che il Governo di un Nerone, di un Diocleziano possa essere egualmente favorevole alla religione sociale, di quello di un Tito, di un Trajano? A chiunque legge con attenzione il mio libro si rende manifesto il senso e la verità della mia sentenza; talchè in linea di ragione, di politica e di religione si troverà assolutamente irreprensibile.

Ciò tutto serva a rischiarare una circostanza importante della vita del nostro grand'uomo, e a confermare, se pur v'è bisogno, quello che i miei lettori saranno forse stanchi di sentire ripetere: che le dottrine di Romagnosi, chi le sa intendere imparzialmente, non possono con giustizia aver taccia di irreligione.

Padova 3 Marzo 1844.

ALESSANDRO DE GIORGI.

PROSPETTO DELLE OPERE

CONTENUTE

IN QUESTO VOLUME

PROSPETTO DELLE OPERE

CONTENUTE

IN QUESTO VOLUME

GENESI DEL DIRITTO PENALE

PARTE I.

DELLO STATO DI NATURALE INDIPENDENZA.

APPENDICE.

PARTE II.

DELLO STATO DI NATURALE SOCIETÀ, O SIA DELLA SOCIETÀ D'EGUALI.

PARTE III.

PRINCIPJ FONDAMENTALI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO PENALE IN GENERALE.

LIBRO I.

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA SCELTA E LA PROPORZIONE DELLE PENE.

LIBRO II.

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA RESPONSABILITÀ PENALE.

PARTE IV.

DELLA RAGIONE PENALE IN RAPPORTO ALLA PARTE ESECUTIVA DEI DELITTI.

LIBRO I.

DELL' ATTENTATO NE' SUOI RAPPORTI ALLA PARTE ESECUTIVA DEL DELITTO.

LIBRO II.

DEI RAPPORTI DELL' ATTENTATO ALLA PENA.

PARTE V.

DEL PREVENIRE LE CAGIONI DEI DELITTI.

PARTE VI.

DEL MODO DI APPLICARE I PRINCIPJ RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO PENALE.

OPUSCOLI SU 'L DIRITTO PENALE.

SCRITTI SCELTI DI PARECCHI AUTORI SU LA GENESI DEL DIRITTO PENALE.

PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PE'L CESSATO REGNO D'ITALIA.

LIBRO I.

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

PARTE I.

DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI.

PARTE II.

DELL' ISTRUZIONE REGOLARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

LIBRO II.

DELLA GIUSTIZIA.

LIBRO III.

DI ALCUNI SPECIALI GIUDIZJ.

ULTIME E PIÙ NECESSARIE AGGIUNTE E RIFORME AL PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

LIBRO I. — Parte I. (Del Codice di Procedura)

DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI.

LIBRO I. — Parte II. (Del Codice stesso)

LIBRO II. — Della giustizia.

SCRITTI EDITI ED INEDITI RELATIVI AL PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PE 'L CESSATO REGNO D' ITALIA.

PROGETTO DI CODICE PENALE PE'L REGNO D'ITALIA, E SCRITTI EDITI ED INEDITI AD ESSO RELATIVI.

PARTE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

PARTE II.

DEI DELITTI E DELLE PENE.

LIBRO I.

DEI DELITTI CONTRO LA COSA PUBLICA.

LIBRO II.

DEI DELITTI CONTRO I PRIVATI.

Processi verbali delle Sedute che tenne la Commissione istituita per l'ultima riforma del Progetto di Codice penale, ed altri scritti relativi.

Scritti diversi relativi al Progetto del Codice penale pe'l Regno d'Italia.

APPENDICE

IDEE FONDAMENTALI SOPRA LE LEGGI DELL'ORDINE MORALE, DIRETTE A RICERCARE QUALE SIA LA BASE DEL DIRITTO DI PUNIRE. — MEMORIA DI ALESSANDRO DE GIORGI.

NOTE ED OSSERVAZIONI PRINCIPALI

AGGIUNTE A QUESTA EDIZIONE

Nella *Genesi del Diritto penale.*

Negli scritti relativi al Progetto di Codice penale.

Pag.	ERRORI.		CORREZIONI.
Pag. 17. nella nota.			*si aggiunga:* (DG)
» 19. in nota col. 1.ª lin. 16.	le leggi di natura.	*leggasi*	la legge giuridica.
» 46. » » 2.ª » 9.	morale	—	mentale
» 58. » » 1.ª » 9-10.	pag. 92 alla 96.	—	§ 162 al 167.
» 191. » » 1.ª » penult.	in fine	—	a pag. 429.
» 435. » » 2.ª » »	in fine	—	a pag. 509.
» 459.	L'articolo che incomincia a questa pagina, prima che nell'*Antologia* di Firenze, fu inserito nel *Giornale di Giurisprudenza universale* del nostro Autore, Vol. IX. pag. 240, dell'anno 1814; Volume che rimase incompiuto.		
» 497.	L'articolo che si legge a questa pag. e seg. è tratto dal *Conciliatore,* n.° 8., 27 Settembre 1818.		
» 498. lin. 14.	egli	*leggasi*	o gli
» 505. nella nota.	Il § 164:	—	Il § 161:
» 513. in nota.	da pag. 18 alla 134.	—	da pag. 18 alla 41.
» 514. »	da pag. 91 alla 177.	—	da pag. 77 alla 91.
» 525. »	da pag. 337 alla 410.	—	p. 150 e 376 a 410.
» 559. lin. 14.	féudal	—	féodal
» 732. col. 1.ª lin. 30-31.	pronuncia	—	pronunciare
» 772. in nota.	§ 243.	—	§ 282.
» 1199. nella nota.	*si aggiunga:* Veggasi anche il § 524. della Memoria inedita del nostro Autore intitolata: *Vedute eminenti per amministrare l'economía dell'incivilimento,* che da noi per la prima volta si publica in séguito all'Opera *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento.*		
» 1225. lin. 12.	Nell'originale del Processo verbale all'opinione del Valdrighi è aggiunto, che = *il di lui voto si registra.* = Questo voto, che si rinvenne soltanto dopo la stampa del secondo Processo verbale, si legge a pag. 1280.		
» 1294. in nota.	*si aggiunga:* Vedi questi questi articoli sopra a pagina 1279.		
» 1302. lin. ult.	stabilito.	*leggasi*	stabilito.....
» 1308. nella nota (2).	*si aggiunga:* L'art. 73. di esso diceva così: « Lo » stesso delitto può imputarsi a più » persone anche in diverso grado di » imputazione; perciò i rei si distin- » guono in *agenti principali* ed in » *complici* ».		
» 1331. lin. 14.	§ 276.	*leggasi*	§ 176.
» 1407. » 28.	universalità o facilità	—	universalità e facilità.
» 1411. » 5.	come	—	che
» 1417. » 14.	non può	—	può
» 1424. » 21.	dei (in pochi esemplari)	—	dai